

Dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER
Dirigente Ministero della Giustizia

Spese di Giustizia, Testo Unico e Servizi di Cancelleria
Appunti e Aspetti pratici
normativa e circolari ministeriali

Al 31 ottobre 2022

***questo testo, distribuito gratuitamente online,
non assume nessun carattere di ufficialità e non è un manuale,
vuole essere, semplicemente, uno strumento basato oltre che sulla normativa
anche sugli indirizzi ministeriali e note a cura dello scrivente
a supporto dell'attività giornaliera del personale di cancelleria
e/o di chi è interessato alla materia***

Nota Bene

a) integrazioni e/o modifiche alla edizione del 3 gennaio 2022 evidenziate nell'indice con il numero di pagina in rosso, il lavoro viene pubblicato, gratuitamente, in formato word per permettere la ricerca utilizzando da menu → Modifica → Trova.. ;

b) con circolari e note, senza altra indicazione, si fa riferimento a quelle del ministero della giustizia;

c) Foglio Informativo a cui si fa riferimento nel richiamare provvedimenti è il servizio istituito dal Ministero della Giustizia, i provvedimenti sono reperibili nel numero e annuo di foglio informazione richiamato e nel sito ufficiale del Ministero Home → strumenti → risposte per la giustizia civile e penale

d) gli ordini di servizio e le direttive richiamati sono quelli emanati dallo scrivente nella sua attività di Dirigente

e) è autorizzata la riproduzione (sarebbe gradito il richiamo della fonte) tranne che per usi commerciali

INDICE

Servizi di Cancelleria (in generale)

- I registri tenuti presso gli uffici giudiziari pag 13
- Registro Stampa pag 14
- Registro delle curatele e dei minori pag 15
- modalità di tenuta registro deposito dichiarazioni altre autorità chiusura giornaliera pag. 15
- registro mod. 42 – iscrizione beni sequestrati pag. 16
- Vidimazione registri di altre amministrazioni pag 16
- Nota di iscrizione a ruolo pag 16
- I Fascicoli Processuali:
 - fascicoli processuali cartacei procedimenti civili* pag 17
 - causa definita ritiro del fascicolo a richiesta di parte o di nuovo procuratore* pag 18
 - conservazione e custodia delle produzioni di parte nelle cause civili* pag 18
 - fascicoli nel processo civile telematico* pag 18
 - fascicolo telematico dell'esecuzione* pag 20
 - gli adempimenti delle cancellerie nel processo civile telematico* pag 20
 - modifica articolo 16-bis(deposito telematico ed estrazione copie)* pag 27
 - processo civile telematico deposito atti competenza assistenti giudiziari nota min.* pag 27
 - fascicoli processuali civili **modifiche operate dal decreto legislativo 149/2022 in vigore dall***
30 giugno 2023 pag 28
 - deposito telematico atti e provvedimenti **d.lvo 149/2022 in vigore dal 30 giugno 2023*** pag 28
 - Produzione dei documenti* pag 29
 - Fascicolo d'ufficio Corte Appello* pag 29
 - Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte* pag 29
 - appello sentenze civili* pag 30
 - ricorso in cassazione civile,* pag 30
- fascicoli processuali procedimenti penale pag 31
 - impugnazione provvedimenti penali* pag 31
 - deposito copie impugnazione e formazione del fascicolo articoli 15 e 27 del regolamento per*
l'esecuzione del codice di procedura penale pag 32
 - formazione, tenuta e trasmissione fascicolo penale alla Corte di Cassazione* pag 33
 - Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione e alla*
Cassazione art. 7 d.lvo n 11 del 6 febbraio 2018 pag 37
 - fascicoli nel processo penale telematico* pag 37
 - processo penale fascicolo informatico e accesso agli atti **D.lvo 150/2022*** pag 38
 - processo penale documento informatico forma degli atti **D.lvo 150/2022*** pag 39
 - processo penale documento informatico sottoscrizione **D.lvo 150/2022*** pag 39
 - processo penale documentazione deposito telematico **D.lvo 150/2022*** pag 39
 - processo penale malfunzionamento sistemi informatici domino **D.lvo 150/2022*** pag 40
- fascicolo relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato pag 40
- sottofascicoli pag 40
 - I compiti di assistenza pag 42
 - comunicazioni e notificazioni pag 44
 - notifica paese esteri* pag. 44
 - Notifica Avvocati* pag 44
 - Comunicazione avvenuta notifica (CAN) normativa* pag 46
 - Comunicazione avvenuto deposito (CAD) normativa* pag 46
 - seconda raccomandata CAD e CAN direttive ministeriali* pag 46
 - comunicazione di cortesia ex dlvo 150/2022* pag 50
- Comunicazioni Telematiche Specifiche
 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica* pag 50
 - Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270* pag 50

<i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i>	pag 50
<i>Disposizioni in tema di notifiche penali telematiche</i>	pag 52
<i>Comunicazioni e notificazioni contenenti dati sensibili</i>	pag 56
<i>Notifica dei ricorsi presentati dal PM nei giudizi tribunale minorenni circolare patrocinio gratuito-modalità notifica decreto pagamento onorari difensore</i>	pag. 58
<i>Personale competente e validità notifiche telematiche trasmesse con SNT prive firma digitale</i>	pag 58
• " Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie:	
<i>Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP</i>	pag 59
<i>Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati</i>	pag 60
<i>Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari</i>	pag 60
• Comunicazioni telematiche tra uffici giudiziari e avviso deposito sentenza art 548 cpp	pag 60
• Comunicazioni e notifiche custodi delegati vendita immobiliare	pag 61
• PROCESSO PENALE in vigore al 30/12/2022 ex D.lvo 150/2022 :	
<i>organi e forme delle notificazioni</i>	pag 61
<i>elezione domicilio persona offesa e querelante comunicazioni e notifiche</i>	pag 62
<i>comunicazione di atti del giudice ad altro giudice</i>	pag 64
<i>comunicazioni al procuratore generale</i>	pag 64
<i>notificazioni all'imputato non detenuto</i>	pag 65
<i>notificazioni all'imputato non detenuto successiva alla prima</i>	pag 65
<i>notificazioni a persona con domicilio o residenza all'estero</i>	pag 66
• Adempimenti in materia di :	
<i>questioni di illegittimità costituzionale,</i>	pag 67
<i>domande di grazia</i>	pag 67
<i>assunzione di mezzi di prova delegati</i>	pag 70
<i>cancellazione causa dal ruolo e riassunzione</i>	pag 70
<i>pubblicazione provvedimenti e comunicazioni</i>	pag 71
<i>cancellazioni, correzione atti , esecutività atti,</i>	pag 71
<i>adempimenti di cancelleria in materia di Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio d.vo149/1986 in vigore dal 30 giugno 2023</i>	pag 72
<i>dichiarazione di assenza o morte presunta d.vo149/1986 in vigore dal 30 giugno 2023</i>	pag 72
• Successioni –normativa,circolari ministeriali	pag 73
• Decreto ingiuntivo esecutività e esecutorietà	pag 77
• Surrogazione di copie agli originali e Ricostruzione atti	pag 78
• Atti notori	pag. 79
• asseverazioni di perizie e traduzioni	pag 80
• Consulenti Tecnici d'Ufficio e Periti	pag. 82
• Compensi dovuti al personale per l' attività di inventario	pag 82
• Autenticazione sottoscrizioni competenza del personale di cancelleria e onorario	pag 82
• Decertificazione e certificati amm.cause giudiziarie nota Funzione Pubblica n 5/12	pag 84
• Autocertificazione negli uffici giudiziari(art 15 Legge 183/2001)	pag 84
• Privacy accesso "generalizzato" questioni varie e rapporti procedimenti giurisdizionali	pag 87
• Legge Sabatini (legge 1365/1965)	pag 91
• Fondo Unico Giustizia	pag 92
• Trascrizioni :	
<i>aspetti generali</i>	pag 95
<i>trascrizione nel processo civile</i>	pag 95
<i>annotazioni ex art. 2655 c.c. - obblighi del Cancelliere - prenotazione a debito</i>	pag 96
<i>sentenza di fallimento</i>	pag 96
<i>accettazione eredità beneficio inventario</i>	pag 96
<i>divorzio e separazione</i>	pag 97

<i>definitività del provvedimento</i>	pag 97
<i>rapporti con Agenzia del Territorio</i>	pag 97
<i>con riserva articolo 2674 bis codice civile</i>	pag 98
<i>adempimenti connessi alla trascrizione provv. Beni immobili</i>	pag 99
<i>nel processo penale</i>	pag 100
<i>azione civile e sequestro conservativo</i>	pag 100
<i>misure di prevenzione</i>	pag 101
<i>sequestro beni iscritti al PRA</i>	pag 101
• Voltura atti giudiziari	pag 102
• Corpi di reato	pag 103
• Confisca:	
– adempimenti a seguito di confisca –	pag 106
– confisca per equivalente D.lvo 150/2022	pag 109
<u>Sciopero negli Ufficio Giudiziari</u>	pag 110
<u>Il Testo Unico Spese di Giustizia</u>	pag 111
<u>Disposizioni generali al processo civile e penale, spese escluse, spese straordinarie (artt 1-8, 69 e 70 DPR 115/02)</u>	pag 112
<u>Contributo unificato nel processo civile e penale</u>	
• Contributo Unificato :	
<i>parte generale</i>	pag 116
<i>natura giuridica del contributo unificato</i>	pag 119
<i>ambito procedurale di applicazione del contributo unificato</i>	pag 120
<i>ambito temporale e determinazione nel quantum del contributo unificato</i>	pag 121
<i>imposta di bollo e contributo unificato</i>	pag 122
<i>processo penale e contributo unificato</i>	pag 124
<i>soggetto tenuto al pagamento e obbligo di dichiarazione(effetti mancata dichiarazione)</i>	pag 125
<i>procedimenti relativi alla prole intesa come persone minori di età</i>	pag 126
• determinazione contributo unificato nel processo civile e penale	
<i>criteri generali, pluralità ricorrenti, processo penale, vendita beni sequestrati</i>	pag 127
<i>contributo unificato in grado di appello e in Cassazione</i>	pag 128
<i>mancata dichiarazione di valore norma di portata generale</i>	pag 128
<i>contributo unificato e semplificazione dei riti</i>	pag 128
<i>ex art. 13 I-quater e raddoppio contributo unificato</i>	pag 128
<i>domanda riconvenzionale</i>	pag 129
<i>Intervento nel processo ordinario</i>	pag 130
<i>Intervento ex articolo 111 cpc comma secondo</i>	pag 131
<i>Intervento nel processo esecutivo mobiliare e immobiliare</i>	pag 131
<i>chiamata di terzo e momento in cui sorge l'obbligo di pagamento</i>	pag 131
<i>opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale</i>	pag 132
<i>opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata di terzo</i>	pag 132
<i>richiesta sospensiva ex art. 649 cpc nell' opposizione a decreto ingiuntivo</i>	pag 132
<i>controllo del collegio sulle ordinanze (art. 178 c.p.c. e 308 cpc)</i>	pag. 132
<i>opposizione a decreto ingiuntivo ex art 188 disp.att cpc</i>	pag 133
<i>impugnazione sentenza di lavoro e richiesta sospensiva esecuzione sentenza</i>	pag 133
<i>procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado Corte di Appello</i>	pag 134
<i>giudizio di rinvio da parte della Corte di Cassazione</i>	pag 134
<i>contestualità di domande</i>	pag 134
<i>separazione di domande disposte dal magistrato</i>	pag 134
<i>lite temeraria</i>	pag 134
<i>formule di stile</i>	pag 134

<i>querela di falso</i>	pag 134
<i>accertamento tecnico preventivo</i>	pag 134
<i>contributo unificato nelle ipotesi di riassunzione della causa</i>	pag 135
<i>passaggio della causa dal registro nel quale è stata iscritta a quello successivamente individuato come pertinente</i>	pag 135
<i>procedure di vendita dei beni sequestrati ex art. 155 DPR 115/02</i>	pag 136
<i>provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari</i>	pag 136
<i>quantificazione del contributo unificato nel processo penale</i>	pag 136
<i>circolari ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato</i>	pag 138
<i>circolari ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato</i>	pag 145
<i>circolari ministeriali casi di riduzione del contributo unificato</i>	pag 150
<i>circolari ministeriali contributo unificato giudizio con concessionario</i>	pag 151
<i>circolari ministeriali contributo unificato in materia di procedimenti esecutivi</i>	pag 154
<i>circolari ministeriali in materia di locazioni</i>	pag 158
<i>circolari ministeriali fallimento, procedure concorsuali, reclamo, concordato preventivo, sdebitazione e sovraindebitamento</i>	pag 159
<i>legge antiterrorismo</i>	pag 161
<i>responsabilità dei magistrati</i>	pag 161
<i>circolari ministeriali accettazione eredità beneficio inventario</i>	pag 161
<i>art.492bis ricerca telematica per esecuzione provv lavoro e recupero avvocati</i>	pag 162
<i>Usucapione speciale piccole proprietà rurali (circ 4/4392/19.801/7° del 12/7/1986)</i>	pag 162
<i>Agevolazioni fiscali in tema di esercizio del diritto di prelazione agraria</i>	pag 162
<i>opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità provvedimento lodo arbitrale(iscrizione,impugnazione, in unico grado in Corte di Appello,reclamo)</i>	pag 163
<i>opposizioni procedura ex art 72bis DPR 602/73</i>	pag 163
<i>Onlus pagamento contributo unificato</i>	pag 163
<i>Fondo solidarietà coniuge in difficoltà</i>	pag 163
<i>Mediazione omologa</i>	pag 163
<i>Negoziante assistita legge 162/2014</i>	pag 164
<i>Registro giornali e periodici</i>	pag 164
<i>Valore delle cause giudice di pace per far eseguire le omesse trascrizioni nel P.R.A.</i>	pag 164
<i>Consorzi e nuclei sviluppo industriale</i>	pag 164
• <u>ordini di servizio e note in assenza di circolari ministeriali</u>	
- <i>istanze ex artt 111 , 178 e 186 bis c.p.c</i>	pag 165
- <i>ricorso ex art. 669- novies c.p.c</i>	pag 165
- <i>accertamento obblighi del terzo materia lavoro art 549 cpc</i>	pag 165
- <i>crisi d'impresa e risanamento industriale DL 118/2021 conv. L.14772021</i>	pag 165
- <i>istanza di revoca provvedimenti ex articolo 709 c. 4 cpc</i>	pag 165
- <i>assegnazione del pegno</i>	pag 165
- <i>violenza nelle relazioni familiari Legge n.154/2001</i>	pag 165
- <i>procedure promosse dall'istituto autonomo case popolari</i>	pag 166
- <i>ricorsi per sequestri di autoveicoli</i>	pag 166
- <i>accertamento tecnico preventivo procedimenti assistenziali e previdenziali</i>	pag 167
- <i>procedure per rettificazione di sesso</i>	pag 167
- <i>ricerca telematica:sdebitamento,lavoro e onorari avvocato</i>	pag 167
- <i>ricorso ex articolo 2378, comma 3, codice civile</i>	pag 168
- <i>svincolo somma deposito e prestiti art. 26 e 29 dpr 327/2001</i>	pag 168
- <i>azione revocatoria art.385 cpc</i>	pag 168
- <i>ricorsi ex artt. 2190 e 2191 presentati dalla Camera di Commercio</i>	pag 168
- <i>nomina curatore scioglimento persona giuridica ex art 11 disp att cod. civ.</i>	pag 169
- <i>procedure di lavoro: cartelle esattoriali e impresa individuale</i>	pag 169

- interessi ed accessori su ritardato pagamento prestazioni assist. e previdenziali	pag 169
- pensioni di reversibilità	pag 170
- attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo	pag 170
- reclamo ex art 2674-bis codice civile	pag 170
- lodo arbitrale straniero art..839 e 840 cpc	pag. 170
-azione revocatoria funzionale alla conservazione garanzia patrimoniale credito lavoro	pag 171
-sovraffollamento carcerario	pag 171
- provvisoria ex artt.5 Legge 102/06 e 147 Cod. Assicurazioni	pag. 171
- impresa individuale e contributo unificato	pag. 171
• Esenzione dal Contributo Unificato e tabelle	pag 172
• Prenotazione a debito del Contributo Unificato ;	pag 177
• Procedimento in cui è parte una pubblica Amministrazione	pag 178
• Azione Civile nel Processo Penale	pag 179
• azione civile c.d. indiretta	pag 181
• <u>Importi contributo Unificato per valore, gradi di giudizio, posizioni processuali e materia</u>	pag 182
• Tabelle processo esecutivo mobiliare e immobiliare	pag. 201
• Tabella Contributo unificato e diritti nel processo di lavoro	pag 205
• Tabella Contributo unificato e diritti processo esecutivo a seguito di provvedimento lavoro	pag 206
• Tabella Contributo unificato e diritti processo esecutivo a seguito di provv. separ. e divorzio	pag 207
• Tabelle opposizioni sanzioni amm.,cartelle esatt. e fermo amministrativo	pag 208
• fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace	pag 210
• Tabelle Tribunale per i minorenni	pag 215
• Obbligo di pagamento del contributo unificato ;	pag 219
• Codici tributo	pag 221
• Modalità di pagamento del contributo unificato	pag 223
• Contributo unificato-pagamento bonifico bancario - Esclusione	pag 226
• denuncia smarrimento contributo unificato (non rileva)	pag. 226
• pagamento contributo unificato (e indennità forfettaria) effettuato fuori dal territorio italiano	pag 226
• Validità temporale del contrassegno	pag 227
• Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato ;	pag 227
• Controllo sulla dichiarazione di valore e pagamento nel processo telematico	pag 228
• Processo telematico annullamento/controllo marche utilizzate per pagamento c. u.	pag 230
• Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato:	pag 231
• Invito al pagamento e recupero	pag 233
• Prescrizione pagamento contributo unificato	pag 233
• Recupero contributo unificato prenotato a debito in causa con parte ammessa vittoriosa	pag 233
• recupero contributo unificato società sedi estero	pag 234
• Rimborso per erroneo pagamento del contributo unificato	pag 235
• Rimborso o riutilizzo del contributo unificato	pag 235
• Rimborso sanzione per omesso o irregolare pagamento contributo unificato	pag 236
• Norme applicabili al contributo unificato e disciplina transitoria	pag 236

Procedimenti Europei nell'ordinamento nazionale e contributo unificato :

L'ingiunzione di pagamento e relativa opposizione Regolamento CEE 1896/2006	pag 237
La cooperazione tra autorità giudiziarie europee nel settore delle prove civili regolamento (CE) n 1206 del 28 maggio 2001	pag 237
Controversie di modesta entità regolamento CE 861/2007	pag 238
Sequestro conservativo europeo sui conti bancari	pag. 238
Contributo unificato ove dovuto per le procedure di cui al decreto legislativo 149/2022	pag 239

Contributo pubblicità sul portale delle vendite pubbliche pag 240

Imposta di bollo pag 241

<u>Notificazione a richiesta d'Ufficio</u> (art. 30 T.U. spese di giustizia)	pag 245
<u>Spese Processuali Penali- importi in misura fissa</u>	pag 254
<u>Testimoni (civili e penali)</u>	pag 257
<u>Testimonianza scritta (legge 18 giugno 2009 n. 69)</u>	pag 262
<u>Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti uffici giudiziari civili e penali</u>	pag 263
<u>Copia, certificato e attestazione nel processo penale,civile, amministrativo e contabile :</u>	
• concetti generali	pag 272
• l'imposta di bollo nelle certificazioni e nelle copie nel processo civile e penale	pag 275
• Titolo esecutivo :	
<i>aspetti generali , normativa, indirizzi giurisprudenziali, indirizzi ministeriali, rilascio seconda copia esecutiva, responsabilità rilascio copie, copia esecutiva nel procedimento di convalida di sfratto e nel processo penale</i>	pag 277
• Procedimento penale:	
<i>atti processuali: disposizioni generali autorizzazione copie, estratti, certificati Cass. Penale sez. V 25/5/1993 e Cass. Penale n 1873 anno1998</i>	
<i>ingiusta detenzione nota DAG 25/02/2016.0035810.U ed esecutività del provvedimento dispositivo sentenza penale con provvisoria, statuizioni civili, appello azione civili</i>	pag 290
• Normativa generale	pag 293
• Diritti di copia nei procedimenti europei	pag 298
• Rapporto tra atti soggetti a registrazione e rilascio copie	pag 299
• indirizzi ministeriali	pag 300
• Art.40 comma I DPR 115/02 diritto di copia sanzionatorio	pag 304
• Diritti di copia e documentazione amministrativa, copia atti tra privati copie e privacy	pag 304
• indagini difensive. accesso agli atti depositati in fascicolo inerente procedimento civile	pag 305
• copia e patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, penale e in cui è parte l'Amministrazione pubblica	pag 307
• legge terrorismo	pag 308
• legge violenza relazioni familiari	pag 308
• procedure responsabilità dei magistrati	pag 308
• I diritti di copia e il patrocinio ex art. 44 1611/1993	pag 308
• diritti copia procedure interdizione, inabilitazione, di sostegno, di incapacità naturale,	pag 309
• negoziazione assistita autorizzazioni o nulla osta PM e proc. Presidente tribunale	pag 309
• cause agrarie	pag 309
• procedure Tribunale per i minorenni	pag 310
• procedure sentenze giudice di pace inferiore € 10.33	pag 310
• I diritti di copia nei procedimenti innanzi alle commissioni degli usi civici	pag 310
• Tabelle diritti di copia e di certificato;	pag 311
• Calcolo delle pagine nel rilascio copia dell'intero fascicolo	pag 315
• Pagamento diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma pagoPA	pag. 315
• Esenzione del diritto di copia: ipotesi e procedimenti	pag 316
• Certificato e Attestato	pag 318
• Certificato passaggio in giudicato sentenza	pag 323
• Certificato passaggio in giudicato ordinanze	pag 323
• Certificazione provvedimento cautelare	pag 324
• Certificazione provvedimento non registrato (esclusione)	pag 324
• Certificazione su atto notificato dall'avvocato (esclusione)	pag 324
• Certificato in materia di accordi negoziali	pag. 324

- Attestazione di deposito atti e documenti pag 325
- Attestazione presentazione impugnazione o querela o denuncia pag 325
- Certificato del Casellario e certificato dei carichi pendenti pag 325
- personale competente al rilascio copie, attestazioni e certificazioni pag 328
- Ufficiali giudiziari rilascio copie circolari ministeriali pag 329
- Processo telematico :potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati e attestazioni conformità pag 334
- Diritti di copia senza conformità nel processo telematico pag 335
- Diritti di copia conforme e/o esecutive nel processo telematico pag 335
- Ipotesi normative di autentica dell'atto da parte del difensore pag 336
- Attività collaboratori di studio legale pag 337
- Professionisti delegati alle operazioni di vendita nota Ministero della Giustizia 6 dicembre 2006 pag 337
- Copia c.d. uso studio nei procedimenti esenti pag 337
- Specifiche tecniche prevista dal 3° comma, dell'art.16-undecies del d.l. 179/2012
 - modalità di attestazione di conformità su documento informatico separato pag 339
 - richiesta telematica di copie di atti e documenti pag 339
 - rilascio della copia informatica di atti e documenti pag 340
- copie digitali **decreto legislativo 149/1986 in vigore dal 30 giugno 2023** pag 340
- Direttive ministeriali in materia di copie su supporto informatico pag 341
- copia registri e copertine fascicoli pag 343
- copia circolari ministeriali pag 344
- modalità di pagamento del diritto di copia e di certificazione pag 344
- Rimborso diritti di copia pagati in eccesso in modalità telematica pag 345

Registrazione degli atti civili e penali

- Premessa,aspetti generali e normativa di riferimento pag 346
- Soggetti tenuti alla richiesta di registrazione pag 348
- Tenuta del registro repertorio pag 349
- Modifiche imposte ipotecarie e catastali pag 350
- Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato pag 350
- Determinazione delle procedure da sottoporre a registrazione –Parte Generale pag 350
 - Registrazione procedure imposte e tributi* pag 351
 - Registrazione decreti ingiuntivi* pag 351
 - Registrazione lodi arbitrali* pag 352
 - Ordinanze inammissibilità appello ex art. 348 bis e ter* pag 352
- Relazione tra imposta di registro e rilascio copie atti pag 352
- Registrazione dei provvedimenti nei procedimenti regolamenti CE pag 353
- Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali :
 - a) *premessa* pag 353
 - b) *ipotesi normative di registrazione a debito provvedimenti giurisdizionali* pag 354
 - c) *ufficio competente,soggetti,modalità,termini, responsabilità* pag 359
 - d) *recupero della spesa prenotata a debito* pag 364
 - e) *direttive ministeriali registrazione a debito* pag 369
- Provvedimenti soggetti all' imposta di registro per disposizioni ministeriali pag 373
- Provvedimenti esenti imposta di registro per disposizione normativa pag 377
- Provvedimenti esenti imposta di registro per disposizioni ministeriali pag 378
- Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art 186-ter pag 381
- registrazione atti disposizioni interne :
 - *ordinanze opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia* pag 381
 - *provvedimenti in materia di reclamo* pag. 381
 - *sentenze emesse in procedimenti di insinuazione tardiva nel fallimento da parte del Concessionario in materia di imposte e tasse* pag 382

- trascrizione e/o iscrizione ipoteca ex art. 2674-bis codice civile	pag 382
- decreto di accoglimento esdebitazione fallimentare	pag 384
-ordinanza ex art 669novies dichiarativa di inefficacia del provvedimento cautelare	pag 384

Patrocinio a spese dello Stato

• Aspetti Generali	pag 385
• servizio di informazione sul patrocinio statale	pag 385
• Art. 12- ter D.L n 125/2008 e art.1 e 3 Dlvo 24/2019	pag 386
• antiterrorismo e patrocinio ex legge	pag 386
• <i>fascicolo relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato</i>	pag 387
• Decorrenza degli effetti nel processo penale e nel processo civile	pag 387
• Principio della c.d. tassativita' degli effetti nel processo civile e penale	pag 388
• Compensazione spese in giudizio con parte ammessa al patrocinio	pag 389
• Soccombenza in giudizio di parte ammessa al patrocinio	pag 389
• Il patrocinio nel processo penale :	
<i>aspetti generali</i>	pag 390
<i>effetti ammissione</i>	pag 390
<i>pagamento a favore dello Stato</i>	pag 391
<i>liquidazione consulenza in caso di trasmissione atti per stralcio ad altra Procura</i>	pag 391
• Il patrocinio nel processo civile :	
<i>aspetti generali</i>	pag 392
<i>effetti ammissione</i>	pag 392
<i>opposizione a precetto estensione fase del reclamo(Quesito e nota)</i>	pag 392
<i>liquidazione compensi e spese difensore,del legale del fallimento, ausiliario e consulente di parte nel processo civile e penale normativa,indirizzi ministeriali e nota dirigente</i>	pag 394
<i>imposta di registro e compensazione delle spese</i>	pag 399
<i>pagamento in favore dello Stato</i>	pag 399
• Emissione del titolo di spesa(termini, definitività,notifica onorari difensore, stralcio)	pag 400
• <u>Processi particolari</u> :	
<i>dichiarazione di assenza o morte presunta, processi esecutivi mobiliari e immobiliari(nota)</i>	pag 402
<i>Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero</i>	pag 403
<i>Eredità giacente attivata d'ufficio</i>	pag 403
• <u>Procedura fallimentare</u> :	
<i>art. 146 e circolari ministeriali</i>	pag 404
<i>Processi in cui è parte un fallito</i>	pag 410
• <u>Spese in cui è parte amministrazione pubblica</u>	pag 411
• <u>Estensione, a limitati effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale :</u>	
<i>premissa</i>	pag 414
<i>liquidazione spese e onorario difensore collaboratore di giustizia</i>	pag 414
<i>liquidazione onorario e spese difensore di ufficio</i>	pag 415
<i>liquidazione onorario e spese difensore imputato irreperibile</i>	pag 418
<i>liquidazione onorario e spese difensore di minorenni</i>	pag 420

-Decreto di liquidazione spese ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 "disposizioni contro la mafia"

pag 422

Colloqui investigativi ex art 18 bis Ordinamento Penitenziario (antimafia)

pag 425

Patrocinio nelle controversie transfrontaliere

pag 426

Equiparazione dello straniero e dell'apolide

pag 426

L'ingresso e il soggiorno dello straniero extracomunitario il regime delle espulsioni ammissione al patrocinio (cenni)

pag 426

<u>Ammissione a patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di convalida delle espulsioni di cittadini stranieri extracomunitari- note ministeriali</u>	pag 427
<u>Foglio notizie</u>	
<i>parte generale</i>	pag 428
<i>chiusura foglio notizie settore penale</i>	pag 432
<i>chiusura foglio notizie settore civile</i>	pag 432
<i>Processo penale minorile - chiusura del foglio delle notizie</i>	pag 432
<i>ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e ter c.p.c</i>	pag 433
<i>procedimento con amministrazione pubblica quale parte</i>	pag 434
<i>procedimento fallimentare</i>	pag 434
<i>Attestazione al momento della chiusura del Foglio notizie</i>	pag 435
<i>foglio notizie nel sistema SIAMM</i>	pag 436
<u>Istituzione degli Uffici Recupero Crediti</u>	pag 438
<u>Registri delle spese e delle relative annotazioni</u>	pag 438
<u>Recupero spese</u>	
<i>aspetti generali</i>	pag 440
<i>recupero nei confronti parti non ammesse al pss</i>	pag 440
<i>recupero nei confronti parti ammesse al pss</i>	pag 440
<i>recupero giudizi con P.A. parti processuali</i>	pag 441
<i>limite di somme soggette al recupero</i>	pag 443
<i>passaggio dai concessionari ad Agenzia delle Entrate- Riscossioni</i>	pag 443
<i>Agenzia delle Entrate-Riscossione inquadramento ai fini delle spese</i>	pag 443
<i>riscossione coattiva</i>	pag 444
<i>termini di prescrizione: generale, avvocati, telefonia, c.u, beni sequestrati</i>	pag 444
<i>errori materiali e dalle omissioni presentate dai provvedimenti giurisdizionali trasmessi ai fini del recupero</i>	pag 445
<u>Revoca del patrocinio</u>	pag 447
<u>Recupero spese nel processo civile :</u>	
<i>art. 134, separazione coniugi, aspetti particolari, recupero spese prodotte in Uffici diversi, recupero nei procedimenti di interdizione e inabilitazione, recupero società estere, processo fallimentare e procedure concorsuale</i>	pag 448
<i>Decreto Ingiuntivo : recupero delle spese anticipate dall'Erario a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato</i>	pag 452
<u>Procedure attivate dal concessionario recupero spese processuali</u>	pag 456
<u>Recupero ammenda teste non comparso</u>	pag 456
<u>Recupero delle spese nel processo penale</u>	
<i>Aspetti generali recupero spese processuali processo penale</i>	pag 457
<i>recupero anticipazioni forfettarie penali nei confronti di imputato ammesso al pss</i>	pag. 458
<i>Ipotesi in cui non si recuperano le spese processuali penali</i>	pag 458
<i>legge 18 giugno 2009 n 69</i>	pag 459
<i>annullamento delle partite di credito non applicabile ai crediti per sentenze penali</i>	pag 460
<i>recupero per quota DAG 29/7/2015.0111193.U</i>	pag 460
<i>recupero spese prenotate a debito: determinazione contributo unificato</i>	pag 461
<i>c.d. patteggiamento e spese del procedimento</i>	pag 462
<i>Recupero spese di custodia cautelare - Istanza di riabilitazione – Competenza</i>	pag 462
<i>circolare DAG30/03/2012.0046124.U risposte a quesiti di Equitalia spa :</i>	

- eliminazione del vincolo di solidarietà: modalità di quantificazione dell'importo dovuto per spese processuali nel caso di sentenza appellata solo da alcuni imputati, con provvedimento di primo grado emesso prima del 4 luglio 2009 e provvedimento di secondo grado emesso dopo il 4 luglio 2009	pag 463
- eliminazione del vincolo di solidarietà: applicazione del meccanismo di suddivisione per quote delle spese processuali nel caso di sentenza appellata solo da alcuni imputati emessa post 4 luglio 2011	pag 463
- recupero in presenza di provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti	pag 464
- discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza	pag 464
- recupero spese applicazione pena su richiesta parti	pag 464
sentenza penale appellata da alcuni imputati	pag 465
annullamento in cassazione con rinvio per taluni imputati	pag 465
unificazione pene concorrenti:ufficio competente	pag 465
recupero spese processuali in caso di remissione di querela	pag 465
liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio- attività di recupero	pag 466
spese nel giudizio di appello di procedimenti di prevenzione e di sorveglianza	pag 467
spese nella procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere	pag 468
recupero nei confronti dell'imputato delle spese non comprese tra gli effetti dell'ammissione	pag 468
recupero spese processuali in caso di abolitio criminis	pag 469
amnistia ,depenalizzazione e condono	pag 469
spese per gli accertamenti tecnici su sostanze stupefacenti	pag 471
visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi	pag 472
recupero spese custodia cautelare	pag 472

Spese per intercettazioni pag 473

Pene pecuniarie normativa pre e post dlvo 150/2022 pag 474

Spese demolizione pag 480

Spese di custodia :

iscrizione spese	pag 485
ufficio competente istanza riabilitazione	pag 485
diritto al compenso del custode natura del credito	pag 485
termine di decorrenza diritto all'indennità di custodia	pag 485
oneri erariali per indebito prolungamento della custodia	pag 485
modalità recupero spese per compensi ai custodi e agli amministratori	pag 486
restituzione somme di custodia al proprietario a seguito revoca sequestro	pag 487
custodia del mezzo a seguito di estinzione del reato(guida in stato di ebbrezza) per svolgimento della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità	pag 487
recupero delle spese di custodia nel patteggiamento	pag 488
spese per comunicazioni del custode/delegato alla vendita immobiliare	pag 488

Beni sequestrati: spese nella procedura e restituzione

aspetti generali e normativa del testo unico spese di giustizia	pag 489
spese di custodia dei beni sequestrati nel patteggiamento	pag 489
spese,compensi e rimborsi sequestri normativa antimafia	pag 490
sequestro spese in favore degli amministratori giudiziari in caso di revoca	pag.490
sequestro penale di cani a scopo probatorio o preventivo	pag 490

Funzionario Delegato al pagamento pag 492

Condannato irreperibile, annullamento del credito pag 497

<u>Estinzione legale del credito e discarico</u>	pag 501
<u>Annullamento crediti e Corte dei Conti</u>	pag 502
<u>Remissione del debito</u>	pag 503
<u>Dilazione o rateizzazione pagamento spese</u>	pag 504
<u>Sospensione della riscossione per impugnazione del ruolo</u>	pag 505
<u>Criteri e modalità relativi alla reiscrizione a ruolo dei crediti inesigibili</u>	pag 506
<u>Modalità restituzione somme allo Stato</u>	pag 506
<u>Modalità versamento somme Cassa delle Ammende</u>	pag 506
<u>Sanzione pecuniaria recupero negli stati membri dell'Unione Europea</u>	pag 507
<u>Rimborso a seguito di errore nel versamento di somma dovuta a titolo di pagamento delle spese processuali penali</u>	pag 508
<u>Restituzione somme a seguito provvedimento di dissequestro o revoca della confisca</u>	pag 508
<u>Restituzione somme diversa da quelle oggetto di sequestro o confisca</u>	pag 508
<u>Rimborso somme di natura non tributaria versate mediante mod. F23</u>	pag 509
<u>Trasmissibilità delle spese del processo agli eredi</u>	pag 510

REGISTRI TENUTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Ogni registro è corredato da Avvertenze ed Istruzioni nelle quali sono individuate rispettivamente le modalità di tenuta dei registri e le istruzioni per la compilazione dei modelli (art. 3 D.M. 28 maggio 2003)

Ai sensi delle avvertenze (pubblicate nel Supplemento straordinario n 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003) “ *alla fine di ogni mese il Dirigente la cancelleria o UNEP (o funzionario da questi delegato) procede alla verifica della regolare tenuta del registro apponendo data e firma in calce all’ultima annotazione*” (l’informatizzazione dei registri dovrebbe avere superato tale disposizione).

Con l’informatizzazione dei vari servizi (RE.GE. ,SIC,SIL,SICID,SIECIC,SIAMM, SIPP) i registri cartacei non sono più in uso

Sulla tenuta informatizzata dei registri penali vedi circolari 11 giugno 2013 n 0078341/U circolare 5 dicembre 2014 n 10389/U.

Con circolare 28 ottobre 2014 sono state impartite le disposizioni inerenti agli “adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli articoli 16 bis e segg. Decreti legge 179/2012 e 90/2014. testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014”(vedi specifico argomento in altra parte del lavoro)

Il registro repertorio degli atti soggetti a registrazione, anche nel formato digiotale, va trasmesso entro trenta giorni dalla scadenza di ogni quadrimestre all’Ufficio delle Entrate per il controllo e il visto

Per quanto riguarda la pubblicità del registro degli affari generali e del repertorio degli atti soggetti a registrazione , rimane in vigore la disposizione ministeriale, come da conforme parere dell’Ispettorato generale n 4/1007 del 16 marzo 1985, ai sensi della quale “ *i suddetti registri pur essendo atti pubblici,non sono ostensibili a tutti. Infatti è principio generale del nostro ordinamento giuridico che la pubblica amministrazione non è obbligata a far conoscere atti e documenti attinenti all’attività meramente interna di essa amministrazione. Tra questi atti interni vanno certamente compresi i registri in questione la cui finalità è quella di migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei servizi*”.

Modalità di tenuta del registro modello 24 : obbligo della chiusura giornaliera circolare protocollo n. (1)116-41-742/99(sott.7) “*..è opportuno precisare che la chiusura giornaliera di tali registri (ndr =dei registri impugnazioni) non comporta un’attività quotidiana , da effettuarsi anche in assenza di annotazioni...*” (conf. provvedimento 20 maggio 2020 in Foglio Informativo n. 2/2020)

Normativa di Riferimento in materia di registri di cancelleria

- **LEGGE 2 dicembre 1991 n 399 (di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)** *Gli articoli 1 e 2 prevedono che con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti i registri che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari e sempre con decreto del Ministro della Giustizia sono determinate le modalità di tenuta dei registri*
- **DECRETO Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n 264 (regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici Giudiziari)** **art. 2** *i registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza delle iscrizioni ed annotazioni nonché la identificazione del soggetto che accede ai registri;* **art. 3** *i registri sono tenuti in modo informatico secondo le regole procedurali, su richiesta motivata del capo dell’ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati il Ministero può autorizzare la tenuta su supporto cartaceo;* **art. 4** *i registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal Dirigente la cancelleria o segreteria o da persona da lui delegata;* **art. 5** *rilascio di informazioni,copie, estratti e certificazioni, a seconda dei livelli di accesso (pubblico,limitato agli aventi diritto, consentito solo previa autorizzazione dell’autorità competente,riservato agli uffici e autorità individuati dalla legge);* **art. 7** *il Dirigente amministrativo dell’ufficio indica per iscritto le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione;* **art. 8** *in caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico gli atti vengano acquisiti assegnando un numero provvisorio, con data ed orario per essere successivamente inseriti nel sistema secondo la numerazione e la data;* **art. 15** *costituzione presso gli uffici di un archivio digitale dove sono conservati in copia le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale.*
- **DECRETO Ministero della Giustizia 1 Dicembre 2001 (registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)** *l’art. 1 contiene l’elencazione dei registri divisi per uffici giudiziari l’articolo 2 dispone che la tenuta dei registri non informatizzati avviene anche in conformità alle*

istruzioni allegata al presente decreto l'articolo 3 dispone che i modelli sono utilizzati dagli uffici giudiziari a decorrere dal 1.10.2002. Le istruzioni prescrivono l'iscrizione distinta degli affari per annualità e che a fine di ogni anno deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a procedure ancora in corso la c.d. "resta" La data di iscrizione nei registri deve corrispondere al giorno in cui l'attività è stata effettivamente compiuta.

- **DECRETO Ministero della Giustizia 24 maggio 2001 (regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia)** ai sensi dell'art. 1 il presente decreto stabilisce le regole procedurali di cui all'art.1 D.M. 264/2000 relative ai registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia. ai sensi dell'art. 3 il Dirigente amministrativo dell'ufficio è il responsabile della tenuta dei registri e prevede alla stesura del piano di sicurezza ai sensi dell'art. 4 l'amministratore di sistema assicura la conduzione operativa del sistema informatico.
- **DECRETO Ministero della Giustizia 27 aprile 2009 Nuove (regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia)**
- **art. 33 disp.att.c.p.c. Divisione dei Registri in più volumi .** " negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo di ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente. Il capo dell'ufficio può autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi uno contenente i numeri pari l'altro contenente i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.
- **Decreto ministeriale 30 settembre 1989 n 334 (regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale)** Ai sensi dell'articolo 2 " gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro della giustizia. Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellazioni le stesse sono fatte in maniera da lasciar leggere le parole cancellate. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato "

Decreto 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari

omississ..

Art. 1

1. I registri come previsti dall'articolo 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, sono stabiliti in conformità ai modelli allegati al presente decreto e di seguito elencati:

NUMERO REGISTRO	DENOMINAZIONE REGISTRO	CODICE MODELLO
	Registro delle spese pagate dall'erario	
1	-Uffici Giudiziari	Mod. 1/A/SG
	- Uffici NEP	Mod. 1/B/SG
	Registro delle spese prenotate a debito	
2	- Uffici Giudiziari	Mod. 2/A/SG
	- Uffici NEP	Mod. 2/B/SG
	Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito	
3	- Uffici Giudiziari e Istituti Penitenziari	Mod. 3/SG

..omississ...

IL REGISTRO STAMPA vedi anche pagina 146

Per pubblicare un giornale o un periodico, cartaceo, a mezzo web, televisivo o radiofonico, è necessario registrarlo presso il tribunale nella cui circoscrizione verrà effettuata la pubblicazione.

La domanda di iscrizione è in bollo, l'iscrizione comporta il pagamento della tassa governativa di € 168,00. Eventuali variazioni vanno comunicate al tribunale in bollo.

REGISTRO DELLE CURATELE E DEI MINORI

Dlvo 149/2022 Art. 2

all'articolo 47, dopo le parole «un registro delle curatele» sono inserite le seguenti: «dei minori, l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:

«Art. 49. - Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile;

b) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata;

c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all'emancipato, o all'inabilitato;

d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l'emancipazione, o della sentenza che revoca l'inabilitazione.»;

h) all'articolo 51, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.».

REGISTRO DEPOSITO DICHIARAZIONI E ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DAVANTI AD ALTRE AUTORITÀ GIUDIZIARIE - MODALITÀ DI TENUTA - CHIUSURA GIORNALIERA -

Circolare 586/2001 Modalità di tenuta del registro modello 24: obbligo della chiusura giornaliera

la problematica riguarda di fatto tutti gli uffici giudiziari che svolgono attività di deposito di atti di impugnazione ..l'articolo 4 del d.m. 30 settembre 1989 dispone tra l'altro che nei registri modd. 17,18, 31 ed ora in base al d.m. 27 settembre 2000 anche 24 in calce all'iscrizione di ciascun giorno è annotato il numero d'ordine corrispondente con la data e la firma del dirigente la cancelleria. In relazione a tale disposizione è opportuno precisare che la chiusura giornaliera di tali registri non comporta un'attività quotidiana da effettuarsi anche in assenza di annotazioni. E' preferibile ritenere che l'apposizione della data e della firma da parte del dirigente la cancelleria è subordinata all'effettiva iscrizione degli atti di impugnazione....una attività fine a se stessa in assenza di annotazioni e priva di ogni concreta funzionalità è dunque da escludere...in mancanza di impugnazioni apponga la propria firma sul registro al termine della giornata di presenza, utilizzando la formula "visto, chiuso negativo dal ... al ...".

provvedimento 20 maggio 2020 Foglio Informativo n. 2/2020 registro di deposito dichiarazioni e atti relativi ai procedimenti davanti ad altre autorità giudiziarie (modello 24, giudice di pace) - modalità di tenuta - chiusura giornaliera

Il decreto ministeriale 14 marzo 2001 ha dettato la disciplina dei registri per il procedimento innanzi al giudice di pace specificando che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989 e s.m.i., con rinvio dunque ai noti principi generali in materia di registri, fra cui quelli sull'ufficialità e obbligatorietà, nonché sull'obbligo della c.d. chiusura giornaliera, quanto alle impugnazioni, secondo le direttive impartite con circolare n. 586 della Direzione Generale degli Affari penali in data 27.4.2001. Quanto al Registro Modello 24, in base agli indirizzi della citata circolare, la chiusura giornaliera non implica una attività quotidiana da effettuarsi anche in assenza di annotazioni, essendo preferibile l'interpretazione che ricollega un simile adempimento all'effettiva iscrizione di atti di impugnazione ed annotazioni, in difetto della quale tale attività resterebbe fine a se stessa e priva di

funzionalità concreta. Laddove, poi, la presenza del Dirigente di Cancelleria sia limitata ad alcuni giorni della settimana, è opportuno che, in mancanza di impugnazioni iscritte, il funzionario addetto apponga la propria firma sul registro al termine della giornata di presenza, utilizzando la formula “visto, chiuso negativo dal ... al ...”.

REGISTRO MOD. 42 – ISCRIZIONE BENI SEQUESTRATI

NOTA DAG.26/01/2015.0013581....*nel rinviare a quanto previsto dalla circolare di questo dipartimento del 15 marzo 2006 sulla razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia, si ritiene che la procedura più corretta sia quella di iscrivere all’intermo del registro mo. 42 tutte le cose sequestrate e affidate in custodia a terzi a prescindere dall’onerosità o medo della custodia.*

VIDIMAZIONE DEI REGISTRI di ALTRE AMMINISTRAZIONI

Ai sensi dell’artico 230 decreto legislativo 19 febbraio 1998 n 51 – norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado- :

salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto il potere dell’autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell’ufficio cui è destinato il registro

NOTA ISCRIZIONE A RUOLO

Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c.p.c.La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti. (in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000)

FASCICOLI PROCESSUALI PROCEDIMENTI CIVILI CARTACEI

Normativa in vigore fino alla piena attuazione del processo civile telematico

Art. 36 disp. att. c.p.c. Fascicoli di cancelleria Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.

Art. 168 c.p.c. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio. All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze (v. anche nota n.4/2287/13 Ques. 84 del 12 settembre 1985)

Art. 168bis c.p.c. Designazione del giudice istruttore. Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. La designazione del giudice istruttore deve, in ogni caso, avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (la nuova data non va comunicata infatti l'obbligo originario di comunicazione non è stata riportata all'atto della modifica del presente comma ex L.353/90). Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza

Art. 169 c.p.c. Ritiro dei fascicoli di parte Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale

Art. 72 disp. att. c.p.c. Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo. Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del Codice. Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.

Art. 73 disp. att. c.p.c. Copia degli atti di parte. Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'art. 168 secondo comma del Codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio. Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.

Art. 74 disp. att. c.p.c. Contenuto del fascicolo di parte. Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

Art. 75 disp. att. c.p.c. Nota delle spese. Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.

Art. 76 disp. att. c.p.c. Potere delle parti sui fascicoli. *Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.*

Art. 77 disp. att. c.p.c. Ritiro del fascicolo di parte. *Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.*

→ **Causa definita il fascicolo di parte restituzione** *Nell'ipotesi in cui il procedimento civile sia definito gli uffici giudiziari devono consegnare il fascicolo di parte sia alla parte personalmente, sia al nuovo difensore incaricato di difenderla nell'ambito del giudizio di impugnazione (sempre che lo stesso sia munito di apposito mandato) DAG.08/01/2019.0003003.U (anche in Foglio Informativo n.1/2020)*

→ **Conservazione e custodia delle produzioni di parte nelle cause civili - tempistiche esigibili - regime ex art. 2961 c.c. provvedimento 14 aprile 2021 Foglio Informativo n. 3/2021** *I criteri di scarto degli atti processuali nelle cause civili devono tener conto della ratio di cui all'art. 2961 c.c., secondo cui i soggetti a cui siano stati affidati gli "incartamenti relativi alle liti" (tra cui si annoverano non solo le produzioni spontanee delle parti, ma anche i documenti acquisiti su impulso del giudice) restano esonerati dal "rendere conto" di detti documenti una volta decorsi tre anni dalla decisione o, in ogni caso, dal "termine" delle liti stesse. Pertanto, l'obbligo di conservazione di tali atti processuali sussiste per un pari lasso di tempo, non potendo rilevare diverse questioni di ordine logistico (ad es. carenza di spazio); quanto alla materiale dismissione dei fascicoli, si rinvia alle linee guida già elaborate dal Ministero dei beni e delle attività culturali per lo scarto della documentazione prodotta dagli uffici giudiziari (nota prot. DAG 105254U del 24 maggio 2018).*

Fascicolo nel processo civile informatizzato

dal 30 giugno 2023 da integrarsi con normativa dlvo 149/2022

Fonti normative DL 179/2012, DL 90/2014 circ. Min. Giustizia DAG.27/08/2014.0091995.U

vedi anche Circolare sugli adempimenti di cancelleria DAG 23/10/2015.0159552.U pag 26

L'art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, (ndr= e, ai sensi dell'articolo 19 DL 83/2015, a decorrere dal 30 giugno 2015 innanzi le Corti di Appello) il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.). l/art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi ai tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014. Invece, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014. è facoltà della parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico.

Il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici

Il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche

Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo.

Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 36 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

Se è vero, infatti, che l'art 9 DM 44/2011 statuisce che "la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo", la norma stessa fa salvi "gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente".

Ciò vale anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014, posto che, in linea generale, permarrà per le parti l'obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell'ambito del procedimento monitorio), salvo l'onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica.

Inoltre, il deposito dell'originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.

Ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi di cui all'art. 16 bis, comma 9, d.L. n. 179/12, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di "copia cartacea di singoli atti e documenti", esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell'originale informatico.

Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.

Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l'originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l'obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verifica, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l'originale cartaceo. Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell'ipotesi di disconoscimento della conformità all'originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso.

L'elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.

Copie ad uso ufficio e dei componenti dei collegio.

L'art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che *"// cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio"*. Tale disposizione, pur rimanendo in vigore anche all'esito delle più recenti novità normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la Cancelleria di un ufficio giudiziario. Se però, per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inapplicabile, posto che, nel momento stesso in cui l'atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l'atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell' art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del Codice dell'Amministrazione Digitale, che sembra, a questa Amministrazione, soddisfare l'esigenza sottesa all'art. 111 disp. att. c.p.c. di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.

Le Cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.

Copie informali.

Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell'atto o documento depositati telematicamente.

La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione.

Laddove se ne ravvisi la necessità, quindi, potrà essere individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico.

Tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, si sottolinea, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, ma costituisce soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.

Pertanto, le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale.

Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il Cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.

Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie.

Dall'esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l'esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L'urgenza di provvedere a tale incombenza è massima, poiché solo con l'accettazione del deposito da parte del cancelliere l'atto entra nel fascicolo processuale diviene visibile dalla controparte e dal giudice.

Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricollegli la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli atti. 183 e 190 cpc) è evidente come il ritardo nell'accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un'automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa {ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza}. È, dunque, assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della Cancelleria. Si ritiene, pertanto, consigliabile che l'accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.

Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica.

"il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza", anche nell'ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato. In ipotesi di termini "a ritroso" (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico.

L'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all'art. 34 DM 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono

riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL. {errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto/documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR.. dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata.

Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell'ambito della procedura monitoria

Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 bis D.l. n.179/32., le cancellerie, limitatamente al procedimento di cui. libro IV, titolo I, capo I, non dovranno nemmeno ricevere il deposito dei provvedimenti predisposti e inviati dal magistrato in modalità diverse da quelle telematiche di cui all'art 6 bis. I provvedimenti adottati dai giudice in sede monitoria, dunque (provvedimenti di "sospensione" o rigetto cui all'art. 640 c.p.c., decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.) potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico. Si invitano i capi degli Uffici a valutare la possibilità di sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione.

Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore.

Viceversa, allo stato attuale della normativa, non saranno tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell'art. 16 bis comma 1, ultimo periodo, d.l. 179/12, aggiunto dall'art. 44, comma 2, D.l. 90/2014, *"per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente"*.

Per tali funzionari! dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l'obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.

Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite.

Poiché dal 30 giugno prossimo gli atti e i documenti del procedimento monitorio dovranno essere depositati in forma esclusivamente telematica, e, comunque, sarà consentito il deposito telematico anche dell'atto introduttivo va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l'eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l'esercizio di tale prerogativa. La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l'estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.

Fascicolo telematico dell'esecuzione in vigore dal 30 giugno 2023

Al Libro III, Titolo II, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile, l'articolo 488 e' sostituito dal seguente: - *Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.*

Il creditore e' obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilita' o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.».

PROCESSO CIVILE INFORMATICO

normativa in vigore sino al 30 giugno 2023 data dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al dlvo 149/2022

Fonti normative DL 179/2012, DL 90/2014 Circolare sugli adempimenti di cancelleria DAG 23/10/2015.0159552.U(vedi anche Fascicolo nel processo civile informatizzato pag. 16)

La Circolare 23 ottobre 2015, in tema di adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico, aggiorna e sostituisce le precedenti circolari del 27 giugno e 28 ottobre 2014 e costituisce un testo consolidato di facile consultazione.

le principali novità introdotte sono:

- la copia informale dell'atto introduttivo depositato in modalità telematica a disposizione del presidente del tribunale per la designazione del giudice
- le conseguenze, ai fini del versamento del contributo unificato, del passaggio della causa dal registro nel quale è stata iscritta a quello successivamente individuato come pertinente
- la domanda di ingiunzione di pagamento europea
- l'inserimento nei registri di cancelleria, dell'intero collegio giudicante e di tutti i difensori delle parti
- la trasmissione alla Corte d'appello del fascicolo del processo di primo grado, completo degli eventuali atti e verbali redatti su supporto cartaceo e della stampa su carta del registro "storico" del processo.

AVVERTENZA: la presente circolare aggiorna e sostituisce le precedenti circolari di questa Direzione Generale del 27.6.2014 e del 28.10.2014 in materia. Essa costituisce un testo consolidato che, rispettando l'articolazione in paragrafi delle precedenti versioni, si propone di fornire uno strumento di agevole consultazione. A tal fine, i paragrafi di nuova introduzione, al pari di quelli che hanno subito rilevanti modifiche o integrazioni, sono segnalati nei rispettivi titoli.

Sommario

1. Ricognizione delle novità normative (testo aggiornato)
2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo
3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio
4. Copie informali (*testo integrato*)

5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie (*testo integrato*)
6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica
7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico
- 7.1 Conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato (*paragrafo di nuova introduzione*)
8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell'ambito della procedura monitoria
- 8.1 Domanda di ingiunzione di pagamento europea (*paragrafo di nuova introduzione*)
9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore
10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice
11. Accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti
12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d'udienza e al caso del verbale di conciliazione
13. Iscrizione di professionisti al REGINDE
14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento
15. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico
16. Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014
17. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore
18. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell'intero collegio giudicante (*paragrafo di nuova introduzione*)
- 18.1 Inserimento, nei registri di cancelleria, dell'intero collegio difensivo, compreso l'eventuale domiciliatario (*paragrafo di nuova introduzione*)
19. Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d'appello (*paragrafo di nuova introduzione*)

1. Ricognizione delle novità normative (testo aggiornato)

Come noto, a decorrere dal 31 dicembre 2014 sono pienamente operative, con riferimento a tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, indipendentemente dalla data di loro instaurazione, le disposizioni di cui all'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, come convertito dalla legge n. 221/2012, a mente del quale il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012, come novellato dal d.l. n. 132/2014, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito, nei procedimenti di espropriazione forzata, della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Come disposto dall'art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012, come novellato dal d.l. n. 90/2014, a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d'appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni da ultimo richiamate, dal 30 giugno 2015 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, nelle cause pendenti avanti alle corti d'appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Vale la pena di sottolineare che, diversamente da quanto avvenuto per i procedimenti avanti al tribunale, per i quali è stato previsto un regime transitorio di obbligatorietà dell'invio telematico di atti in relazione ai soli procedimenti di nuova instaurazione, ciò non è previsto per quanto concerne i procedimenti avanti alla corte d'appello. Pertanto, dal 30 giugno 2015, il deposito degli atti endoprocessuali nei procedimenti pendenti avanti alle corti d'appello avverrà esclusivamente con modalità telematiche, indipendentemente dalla data di instaurazione della controversia.

Con l'art. 19 del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 1 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/12, è stato introdotto il comma 1-bis, a mente del quale "Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità".

Alla luce delle richiamate novità, il regime della modalità del deposito degli atti processuali di parte è il seguente:

Ufficio	Tipo atto	Regime del deposito
Tribunale	Atto introduttivo / primo atto difensivo	Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi)
Corte d'appello	Atto introduttivo / primo atto difensivo	Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi)
Tribunale	Atto endoprocessuale	Esclusivamente telematico
Corte d'appello	Atto endoprocessuale	Esclusivamente telematico

2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo

Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16-bis, può sorgere la necessità, per la cancelleria, di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

Se è vero, infatti, che l'art. 9 d.m. n. 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.

Tale disposizione mantiene la propria validità anche dopo la piena entrata in vigore delle disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali posto che, in linea generale, permane per le parti la facoltà di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimane, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell'ambito del procedimento monitorio), salvo l'onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.

Inoltre, il deposito dell'originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.

Ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi di cui all'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico.

Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.

Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l'originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l'obbligo di invio telematico, il disconoscimento operato dalla controparte onererebbe colui che avesse interesse ad avvalersi di tale documento al deposito dell'originale cartaceo, al fine di dare corso al subprocedimento di verifica (come del resto avveniva anche in passato, essendo prassi che le parti depositassero i documenti in copia e non in originale). Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell'ipotesi di disconoscimento della conformità all'originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l'ipotesi del verbale di conciliazione.

L'elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.

3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio

L'art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che “il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio”. Tale disposizione, pur rimanendo in vigore anche all'esito delle più recenti novità normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la cancelleria di un ufficio giudiziario. Se però, per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inapplicabile, posto che, nel momento stesso in cui l'atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l'atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti, oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, che sembra soddisfare l'esigenza, sottesa all'art. 111 disp. att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.

Le cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.

4. Copie informali (testo integrato)

Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell'atto o documento depositati telematicamente.

La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione: giova qui sottolineare soltanto che tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.

Pertanto le copie in questione non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale.

Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.

Corre infine l'obbligo di aggiungere che, in considerazione dell'eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall'esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi dimensioni.

Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione.

A seguito dell'introduzione dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, come si è visto, è stata definitivamente chiarita la questione circa la validità ed efficacia del deposito dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo con modalità telematica, a prescindere da qualsiasi provvedimento ministeriale in merito.

A tale proposito si evidenzia che, qualora sia necessaria l'assegnazione, da parte del Presidente, di procedimenti introdotti con modalità telematiche, quest'ultimo deve essere posto in grado di esaminare il contenuto dell'atto introduttivo. Poiché tuttavia, allo stato, la visione degli atti di causa è consentita soltanto al giudice designato alla trattazione del singolo procedimento, e non al Presidente, in attesa dell'introduzione nel sistema informatico di tale possibilità, nonché fatta salva l'esistenza, all'interno del singolo ufficio giudiziario, di disposizioni organizzative diverse, la cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa dell'atto introduttivo depositato con modalità telematiche, rendendola disponibile al Presidente ai fini dell'assegnazione.

5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie (testo integrato)

Dall'esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l'esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L'urgenza di provvedere a tale incombenza è massima, poiché solo con l'accettazione del deposito da parte del cancelliere l'atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione normativa o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricollegli la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c.), è evidente come il ritardo nell'accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un'automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). È dunque assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria.

Si ritiene, pertanto, consigliabile che l'accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.

Ciò si dica anche con riferimento ai verbali di udienza redatti dal giudice attraverso lo strumento della consolle del magistrato, in quanto gli stessi non sono visibili dalle parti processuali al momento del loro deposito telematico da parte del giudice, bensì solo dopo che il cancelliere li ha accettati nel sistema.

A tale scopo gli uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di 'back office' rispetto a quelle di 'front office', in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici.

In tale contesto si colloca la modifica dell'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ad opera dell'art. 51 d.l. n. 90/2014, come convertito in legge.

Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l'orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 4 ore.

La riduzione dell'orario di apertura al pubblico - a cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusivamente laddove ciò non determini disservizi per l'utenza - consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove venga in concreto attuata la riduzione dell'orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via tendenziale, incrementassero la quantità di tempo dedicata all'accettazione degli atti telematici in misura almeno pari a quella della riduzione dell'orario di apertura.

6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica

L'art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014 aggiunge, al termine dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, un periodo volto a rimuovere l'incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l'invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell'ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.

A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che "il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza". La norma in esame aggiunge, inoltre, che "si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile". In tal modo si chiarisce che si applica anche all'ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, come modificato dall'art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.

Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.

7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico

L'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all'art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL.

Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.

7.1. Conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato (paragrafo di nuova introduzione)

Come noto, nell'ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all'interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile), il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro.

Di conseguenza, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l'effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato dal Presidente come tabellarmente competente.

In tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell'ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.

8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell'ambito della procedura monitoria

Ai sensi del comma 4 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, le cancellerie, limitatamente al procedimento di cui libro IV, titolo I, capo I, non potranno ricevere il deposito dei provvedimenti redatti dal magistrato con modalità diverse da quelle telematiche di cui all'art. 16-bis. I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria (provvedimenti di "sospensione" o rigetto cui all'art. 640 c.p.c., nonché decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), dunque, potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico.

Si invitano i capi degli uffici a valutare la possibilità di sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione.

8.1 Domanda di ingiunzione di pagamento europea (paragrafo di nuova introduzione)

Diverso dal procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile, è quello relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. A tale proposito si rammenta che l'art. 7, § 5, del regolamento (CE) n. 1896/2006 espressamente dispone che "la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine". L'Italia, peraltro, ha dichiarato a suo tempo, ai sensi dell'art. 29 del citato regolamento, che "il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione (...) è il supporto cartaceo".

La previsione della facoltà di deposito cartaceo dell'istanza è, peraltro, necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall'art. 24 del regolamento. Le cancellerie, dunque, accetteranno il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.

9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore

Viceversa, allo stato attuale della normativa, non sono tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 179/2012, aggiunto dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 90/2014, "per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente".

Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l'obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.

10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice

Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 16 d.l. n. 179/2012. La norma richiamata, infatti, così dispone: "Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato". Solo l'integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento cartaceo del giudice consente, infatti, l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l'impugnazione.

Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 45, lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell'art. 133 c.p.c., introducendo l'obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.

11. Accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti

Poiché gli atti e i documenti del procedimento monitorio devono essere depositati in forma esclusivamente telematica, va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l'eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l'esercizio di tale prerogativa. La mera visione del

fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l'estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.

A tale proposito si segnala che il 25 giugno 2014, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l'accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso fisico ai locali di cancelleria.

Ulteriori informazioni sul punto sono reperibili in apposita sezione del **Portale dei Servizi Telematici**.

12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d'udienza e al caso del verbale di conciliazione

L'art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 ha modificato l'art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d'udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, ha soppresso all'art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole "che le sottoscrive". In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l'interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la consolle del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice.

Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l'art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale "la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere". In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvederà a stampare su carta il separato verbale di conciliazione in modo da consentire alle parti di sottoscriverlo.

13. Iscrizione di professionisti al REGINDE

Come noto, sempre ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, anche i professionisti nominati dal giudice devono depositare i propri atti esclusivamente con modalità telematiche. Ancora oggi, tuttavia, una vasta platea di professionisti non è censita sul registro generale degli indirizzi elettronici di cui al d.m. n. 44/2011.

Dal 30 giugno 2014, nei casi in cui sussiste l'obbligo di cui al citato art. 16-bis, le cancellerie non possono più accettare il deposito di atti e documenti cartacei provenienti da professionisti nominati dal giudice. È, quindi, necessario che gli addetti alle cancellerie, nel rapportarsi coi professionisti, e comunque all'atto del deposito, segnalino l'assoluta necessità di curare la propria iscrizione al REGINDE da parte loro, laddove tale iscrizione non sia stata curata dai rispettivi ordini di appartenenza. Si richiama, sul punto, la nota di questa Direzione Generale del 6 giugno 2014, prot. n. 80939.U.

14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli uffici giudiziari devono provvedere all'annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del contributo unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, e anzi doverosa, la prassi, già adottata da taluni uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento.

Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 T.U. n. 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l'esistenza di un'apposita sezione del sito dell'**Agenzia delle Entrate** contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente **il pagamento telematico del contributo unificato**.

15. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico

Come noto, l'art. 52 d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di "estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti" contenuti nel fascicolo informatico, nonché il potere di "attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico".

Alcuni uffici hanno dubitato che la facoltà e il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e provvedimenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della norma stessa, o comunque depositati in epoca anteriore.

Al riguardo, si deve affermare che un'eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell'introduzione del potere di autenticazione, che è quella di sgravare gli uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale e, nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall'utilizzo dello strumento informatico.

Tenuto conto di tale *ratio*, è da ritenersi che il potere di autenticazione si estenda a tutti gli atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.

16. Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014

Come noto, il d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del contributo unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall'introduzione del processo civile telematico.

In ragione del fatto che non tutti gli uffici giudiziari sono attualmente interessati dall'obbligatorietà del processo civile telematico, è stata sollevata questione circa l'applicabilità degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso uffici, come quelli del Giudice di pace, che attualmente non sono interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame.

Sul punto va osservato come nessuna distinzione è consentita, sulla base del testo di legge, circa l'applicabilità degli adeguamenti, tra uffici interessati dal PCT e uffici non interessati.

Del resto va osservato che, alla luce delle vigenti norme processuali, è ben possibile che atti e provvedimenti originariamente contenuti nel fascicolo cartaceo relativo ad un procedimento instaurato presso il giudice di pace confluiscono, poi, nel fascicolo informatico del procedimento stesso, in grado di appello, determinando, così, possibili minori introiti.

17. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore

Si sono registrate, presso diversi uffici giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (cd. comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014, come convertito in legge.

Ci si chiede, quindi, se la cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o se, piuttosto, sia possibile per il difensore provvedere in autonomia all'estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla cancelleria solo per l'apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall'art. 153 disp. att. c.p.c. - norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica - che mantiene in capo alla cancelleria l'attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell'Ufficio legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014, ha chiarito che "le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia".

A tale interpretazione vorranno attenersi gli uffici di cancelleria, astenendosi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia in forma esecutiva di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 d.P.R. n. 115/2002.

18. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell'intero collegio giudicante (paragrafo di nuova introduzione)

Dal 30 giugno 2015, come si è visto, il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, nelle cause pendenti avanti alle corti d'appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Pertanto, fatta salva l'adozione di prassi locali tese a garantire ai magistrati la possibilità di ottenere una copia cartacea degli atti e documenti processuali, l'unica modalità di consultazione del fascicolo processuale diverrà, anche nei giudizi avanti alla corte d'appello, l'utilizzo della consolle del magistrato. Come noto, tale software consente la consultazione dei singoli fascicoli soltanto ai magistrati assegnatari, e non ad altri.

Si ha notizia che sia invalsa, presso taluni uffici, la prassi di inserire nei registri di cancelleria, per ciascun procedimento, il solo nominativo del giudice relatore e non quello degli altri membri del collegio. Come è evidente, tale prassi non agevola l'esame degli atti e documenti di causa degli altri membri del collegio.

Si raccomanda, quindi, alle cancellerie una particolare attenzione nell'inserire correttamente i dati in questione nei registri elettronici, tenendo conto delle gravi conseguenze che omissioni, anche apparentemente di scarso rilievo, nell'espletamento di tali attività possono recare al regolare esercizio della giurisdizione e al diritto di difesa delle parti.

18.1. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell'intero collegio difensivo, compreso l'eventuale domiciliatario (paragrafo di nuova introduzione)

Si ha notizia che, presso numerosi uffici giudiziari, sia invalsa la prassi di non inserire nei registri informatici di cancelleria (si tratti del sistema SICID o del SIECIC) i nominativi di tutti i difensori costituiti, ma di inserire, a seconda dei casi, solo alcuni di essi o anche del solo domiciliatario, quando presente. Si tratta di una prassi che, a fronte del risparmio di pochi secondi al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, può determinare, successivamente, seri inconvenienti. L'inserimento di un solo difensore, ad esempio, preclude agli altri l'accesso al fascicolo informatico. Inoltre, posto che tutti i difensori della parte hanno diritto alla comunicazione e non soltanto taluni di essi, la prassi appena indicata può ostacolare la speditezza del processo quando si verificano inconvenienti tecnici che interessino l'unico difensore inserito come tale nei registri. Si raccomanda, pertanto, che il personale di cancelleria presti particolare attenzione a tale aspetto operativo, assicurandosi che i nominativi difensori e gli eventuali domiciliatari delle parti vengano sempre inseriti in maniera corretta e senza tralasciarne alcuno.

19. Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d'appello (paragrafo di nuova introduzione)

La progressiva entrata in vigore dell'obbligo, o, a seconda dei casi, della facoltà di deposito telematico di atti e documenti processuali ha determinato la formazione di fascicoli processuali "ibridi", contenenti, cioè, sia atti su supporto cartaceo che atti digitali. Ciò è vero tanto con riguardo ai processi instaurati prima del 30 giugno 2014 che con riguardo a quelli instaurati successivamente: con riferimento ai primi, infatti, il 30 giugno 2014 è stato reso facoltativo il deposito telematico degli atti endoprocessuali, mentre dal 30 dicembre 2014 tale modalità di deposito è divenuta, sempre per gli atti endoprocessuali, l'unica consentita; con riferimento ai secondi, invece, il deposito cartaceo è tuttora consentito con riferimento agli atti introduttivi.

Nella presente fase di transizione, dunque, vi sarà un'alta percentuale di casi di impugnazione di sentenze pronunciate all'esito di giudizi nel corso dei quali erano stati depositati sia atti su supporto cartaceo che atti "telematici", con la conseguenza che potrebbe rivelarsi estremamente difficoltosa, per il giudice dell'impugnazione, la ricostruzione della sequenza degli atti e dei documenti depositati nella precedente fase del giudizio.

Pertanto, al fine di consentire al giudice d'appello di conoscere pienamente i fatti di causa, è necessario che le cancellerie dei tribunali, nel caso di impugnazione della sentenza e in adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 347, comma 3, c.p.c., trasmettano agli omologhi uffici delle corti d'appello, oltre al fascicolo telematico del giudizio di primo grado (utilizzando l'apposita funzionalità presente negli applicativi ministeriali), anche gli atti e i verbali redatti su supporto cartaceo presenti nel fascicolo d'ufficio, nonché una stampa su carta del registro "storico" del processo.

Decreto legge L 27/06/2015, n. 83 convertito con legge n 132 del 6 agosto 2015

Art. 19. Disposizioni in materia di processo civile telematico

→ il decreto legislativo 149/2022 ha abrogato a far data del 30 giugno 2022 gli articoli 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:**

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»;

2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,"

b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

«Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) - 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato ((e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia)). Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità e' inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto

Processo civile telematico deposito atti competenza degli assistenti giudiziari

Nota prot. 116/1/10072/GM/1 del 17 febbraio 2015 Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale e del personale- ufficio primo affari generali “ ..si ritiene che i dipendenti personale appartenenti al profilo professionale dell'assistente giudiziario possano essere utilizzati nell'attività di deposito degli atti nell'ambito del processo civile telematico (c.d. accettazione della busta telematica)

→ **N.B. = Questa nota deve oggi essere rivista alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che NON PREVEDE per l'assistente giudiziario la competenza al deposito degli atti riservata alla qualifica superiore del Cancelliere Esperto.**

FASCICOLI PROCESSUALI

modifiche operate dal decreto legislativo 149/2022 in vigore dal 30 giugno 2023

Al Titolo II, Capo III, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36:

1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.»;

2) il quarto e il quinto comma sono abrogati;

3) in fine, e' aggiunto il seguente comma: «La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente.»;

b) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole «, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni» sono soppresse;

2) il secondo comma e' abrogato;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

Al Titolo III, Capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 134, 134-bis, 135 e 137 sono abrogati;

b) dopo l'articolo 137 sono inseriti i seguenti:

«Art. 137-bis (Fascicolo d'ufficio). - Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.

Adempimenti di cancelleria in materia di Deposito telematico di atti e provvedimenti

decreto legislativo 149/1986 in vigore dal 30 giugno 2023

Degli atti e dei provvedimenti

Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti). **in vigore dal 1 gennaio 2023 per uffici del giudice di pace dal 30 giugno 2023**

- Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio.

Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico). in vigore 30 giugno 2023

- L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche). in vigore dal 1 gennaio 2023 per uffici del giudice di pace dal 30 giugno 2023

- Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice.

Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

Art. 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente).

- Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.

Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.

Produzione dei documenti- : in vigore dal 30 giugno 2023 articolo 87disp att cpc

« I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve

essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, quarto comma, del codice.

Se nel corso dell'udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.».

Fascicolo d'ufficio Corte Appello . in vigore dal 30 giugno 2023 Art. 137-bis disp att cpc

- Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41,47, 362 e 363-bis del codice.

Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte in vigore dal 30 giugno 2023-

«Art. 144-bis.disp att cpc 1 Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e gli atti e i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.».

APPELLI CAUSE CIVILI

“Nelle cause d’appello la cancelleria deve richiedere alla cancelleria del giudice di 1° grado la trasmissione del fascicolo d’ufficio, nel quale non è compreso il fascicolo di parte” (Cassaz. 16 aprile 1980, n. 2487)

Ai sensi dell’art. 347 cpc ultimo comma *“il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado”*

Ai sensi dell’art. 123-bis disp.att. cpc *“se l’impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del codice. Tuttavia il giudice dell’impugnazione può se lo ritiene necessario richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti”*

→ D.Lvo 149/2022 a far data del 30 giugno 2022 Al Titolo III, Capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 134, 134-bis, 135 e 137 sono abrogati;

b) dopo l’articolo 137 sono inseriti i seguenti:

«Art. 137-bis (Fascicolo d’ufficio). - Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d’ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.

RICORSO PER CASSAZIONE CAUSE CIVILI

Nelle cause in cui vi è ricorso per cassazione il ricorrente che deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d’ufficio.

Tale richiesta va presentata in duplice esemplare (prima del testo Unico spese di giustizia le richieste erano uno in bollo e l’altro in carta libera.

Su entrambi gli esemplari la cancelleria apporrà il numero del ruolo generale ed il visto restituendoli al ricorrente che deve provvedere a depositarli in Cassazione insieme con il ricorso “La cancelleria della Corte, a sua volta, indicherà sulla copia in carta libera il proprio numero di ruolo generale e l’inverrà alla cancelleria del giudice di i° grado o d’appello, che provvederà a trasmettere il richiesto fascicolo (circ. Corte Cass. N. 4492 del 5 dicembre 1961 e n. 3452 del 5 dicembre 1962)”

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (R.D. 18.12.1941, n. 1368)

ARTICOLO ABROGATO A FAR DATA DEL 30 giugno 2023

ARTICOLO 137

Copie del ricorso e del controricorso

Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno quattro copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. (Le copie, citate nel presente comma, sono attualmente quattro in virtù dell’art. 4 Avvertenze della prima presidenza della corte di cassazione, pubblicate nel calendario giudiziario del 1964)

Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte,

FASCICOLI PROCESSUALI PROCEDIMENTI PENALI

Normativa

(dal 30/12/2022 in vigore normativa da integrare con disposizioni ex dlvo 150/2022)

Articolo 3 D.M. 30 settembre 1989 n. 334 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

- a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;*
- b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice.*

2. Il fascicolo deve contenere:

- a) l'indice degli atti e delle produzioni;*
- b) l'elenco delle cose sequestrate;*
- e) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;*
- d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna*

(vedi anche decreto legislativo n 11/2018 a pag. 24)

Impugnazioni cause penali

Norme di riferimento artt. 582,583,584 c.p.p. e art. 163-ter 165 bis disp. att. cpp)l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale, della sezione distaccata del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. L'atto di impugnazione va subito iscritto al registro delle impugnazioni. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo

Chi riceve l'atto di impugnazione vi appone l'indicazione del giorno e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Ai sensi dell'art. 164 disp. Att. c.p.p. le parti devono depositare le copie dell'atto impugnato occorrenti per la notifica di cui all'art 584 c.p.p.

Devono essere inoltre depositate presso la cancelleria due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie nel caso di ricorso per Cassazione oltre ad una copia per il Procuratore Generale

Se la parte omette il deposito di dette copie le stesse vengono fatte dalla cancelleria a spese della parte con i diritti da riscuotere triplicati (art. 272 TU).

Sempre ai sensi dell'articolo 272, punto 2, Testo Unico se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII Testo Unico, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Riepilogando.

Ricevuto l'atto di impugnazione a cura della cancelleria:

sono rimessi senza ritardo al giudice dell'impugnazione, il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento;

l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private.

Nel caso di appello vengono formati tre fascicoli, sei fascicoli si formano in caso di ricorso per Cassazione, contenenti ognuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione

L'impugnazione è annotata, ex art. 165 disp. att. c.p.p., prima della notificazione in calce al provvedimento impugnato con indicazione di chi la ha proposta e della data del deposito, tali formalità devono risultare sulla copia del provvedimento impugnato trasmesso al giudice dell'impugnazione.

Stante la natura dell'ordinanza di *inammissibilità dell'appello quale provvedimento inidoneo a divenire esecutivo ma che una volta divenuto irrevocabile fa divenire esecutiva la sentenza impugnata spetta alla cancelleria del giudice dell'appello- dopo che il medesimo giudice abbia disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato- trasmettere senza ritardo l'intero fascicolo(comprensivo del sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria) al giudice di primo grado che deve trasmettere al PM presso il medesimo giudice l'estratto esecutivo della sentenza e il sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria (rif. provvedimento 30 novembre 2020 in Foglio di Informazione n. 1/2021) .*

Non può scindersi la trasmissione dell'estratto esecutivo da quella del sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria (rif. provvedimento 30 novembre 2020 in Foglio di Informazione n. 1/2021) .

Nell'ambito della c.d. esecuzione provvisoria il sottofascicolo deve essere allegato al fascicolo principale, salvo per l'ipotesi del ricorso per cassazione in cui il sottofascicolo deve essere trattenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata in quanto permane la competenza del giudice di merito in materia di misure cautelari . (rif. provvedimento 30 novembre 2020 in Foglio di Informazione n. 1/2021) .

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

(dal 30/12/2022 in vigore normativa da integrare con disposizioni ex dlvo 150/2022)

Art. 164

(Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli)

1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. I diritti dovuti per le copie sono triplicati.

Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale 29/07/2009 OGGETTO: quesiti sull'applicazione degli articoli 15 e 27 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale. Da alcuni Uffici Giudiziari sono stati proposti quesiti sulla perdurante operatività degli artt. 15 e 27 del Regolamento di esecuzioni del c.p.p.

È stato, infatti, dedotto che la comunicazione al pubblico ministero da parte dell'Ufficio giudicante di un provvedimento definitorio o della sua irrevocabilità ai fine di procedere alle annotazioni nel registro delle notizie di reato, risulterebbe ormai un inutile anacronismo, atteso che tali annotazioni vengono eseguite sul sistema informatico Re.Ge. direttamente dall'Ufficio giudicante che ha emesso il provvedimento

Inoltre, sul presupposto che "... i registri cartacei non sono più in uso, essendo stati sostituiti dal sistema informatico Re.Ge. e la annotazione della Irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna sono un adempimento curato non più dalla Procura ma direttamente dalle cancellerie degli uffici giudicanti sul registro informatico e che pertanto la comunicazione non risponde più alla finalità prevista dal regolamento per l'esecuzione", qualche Dirigente Amministrativo ha disposto che non si proceda più a comunicare al pubblico ministero il passaggio in giudicato delle sentenze per le annotazioni sui registri generali delle notizie di reato.

L' impossibilità di gestire il sistema informatico da parte delle segreterie delle Procure della Repubblica e delle cancellerie delle Corti di Appello, tuttavia, è causa di omessa annotazione nel Re.Ge. dei provvedimenti adottati da Uffici diversi dal Tribunale, con

evidenti ripercussioni sull'attualità ad esattezza delle certificazioni rilasciate a richiesta degli interessati, che non comprendono gli sviluppi del procedimento successivi al 1° grado di giudizio,

E' di tutta evidenza che l'aggiornamento del registro delle notizie di reato e la comunicazione al pubblico ministero dei provvedimenti che definiscono una fase del giudizio o della loro irrevocabilità hanno importanti effetti sostanziali, incidendo direttamente sull'esattezza delle certificazioni rilasciate in favore dei soggetti legittimati a farne richiesta e consentendo, altresì, al titolare dell'esercizio dell'azione penale di avere conoscenza degli sviluppi e degli esiti delle procedure,

È noto che a decorrere dal 1990 i registri sono stati informatizzati

Attualmente, il sistema adottato è caratterizzato da plurimi registri informatici, di pertinenza dei diversi uffici giudiziari e tra loro *non* comunicanti.

Il registro delle notizie di reato (mod 21), in particolare, è stato realizzato tramite il programma Re.Ge. gestito direttamente dalla segreteria del pubblico ministero fino all'emissione del provvedimento di rinvio a giudizio. Dopo questa fase processuale ogni ulteriore aggiornamento può essere effettuato soltanto dalla cancelleria del giudice di primo grado, non essendo più consentito l'accesso alla segreteria del pubblico ministero, salvi i casi di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza.

È evidente, pertanto, che i provvedimenti delle Corti di Appello o, comunque, trasmessi dalle cancellerie delle Corti di Appello (decisioni della Corte di Cassazione) non possono essere annotati al RE.GE. a prescindere dalla comunicazione effettuata in forma cartacea ai sensi degli artt. 15 e 27 delle norme regolamentari, salvo il solco di irrevocabilità della sentenza.

L'attuale sistema di informatizzazione dei registri sta per essere sostituito dal nuovo programma S.I.C.P. che si ispira ad altri criteri e parametri operativi e che è attualmente impiegato, al fine della necessaria e progressiva sperimentazione, nelle sedi distrettuali di Genova, Firenze, Napoli e Palermo e negli uffici giudiziari di Lucca,

Secondo le indicazioni fornite dalla D.G.S.I.A., la diffusione di questa nuova applicazione è

prevista a decorrere dal prossimo 1° ottobre e si auspica che potrà essere definitivamente utilizzata in tutto il territorio nazionale entro la fine del 2010

Il S.I.C.P. è modulato su un'unica base dati (iscrizione della notizia di reato ed atti delle indagini preliminari; udienza preliminare; 1° e 2° grado di giudizio), con l'innovativa conseguenza che ogni aggiornamento effettuato da un qualsiasi ufficio giudiziario aggiornerà automaticamente tutti gli altri utenti abilitati alla consultazione a seconda della specifica fase del procedimento o del processo

Ciò posto, si osserva che la comunicazione al pubblico ministero è prevista obbligatoriamente da una disposizione di legge e, pertanto, non può essere "abrogata" con provvedimento dirigenziale o in via di prassi. Tanto più chi tale adempimento, come si è osservato innanzi, ha anche la funzione di rendere edotto l'ufficio requirente dell'emissione di un provvedimento, che sarà poi consumabile sul Re.Ge. in seguito all'annotazione effettuata a cura della cancelleria del Tribunale.

L'omessa comunicazione, pertanto, determinerebbe per il pubblico ministero l'onere di verificare periodicamente il registro delle notizie di reato per conoscere lo stato e l'esito della procedura.

La questione è ancor più delicata per le comunicazioni che provengono al pubblico ministero dalla cancelleria della Corte di Appello. In questo caso, infatti, né l'ufficio comunicante né quello che riceve la comunicazione hanno la possibilità di procedere all'annotazione. Stante l'evidente necessità di aggiornare il registro, è pertanto opportuno che l'ufficio del pubblico ministero, una volta pervenuta la comunicazione del provvedimento da parte della Corte di Appello, richieda alla cancelleria del Tribunale di effettuare la relativa annotazione, salvo che non vi possa provvedere direttamente (irrevocabilità della sentenza).

Si prega conseguentemente di voler adottare tutti i provvedimenti necessari affinché, negli uffici dove è in vigore il sistema Re Ge, il personale amministrativo si adegui a quanto innanzi illustrato, inoltrando al pubblico ministero le comunicazioni previste dagli artt. 15 e 27 delle norme regolamentari, con successivo aggiornamento del registro delle notizie di reato a cura della cancelleria del giudice di 1° grado, direttamente o in seguito alla richiesta della stessa pubblica ministero in caso di provvedimenti emessi in altri gradi di giudizio,

Fascicoli processuali penali – Formazione, tenuta e trasmissione alla Cassazione.

(Circolare n. 582, prot. n. 131.98.506/2000, in data 6 febbraio 2001, del Min. Giustizia, Aff. Pen., Uff. I

(vedi anche decreto legislativo n 11/2018 a pag. 25)

Con nota del 18 gennaio 2001 (prot. n. 97/PPA/O1), il primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione ha lamentato le condizioni di grave disordine dei fascicoli inoltrati alla Corte a seguito di ricorso, già segnalate, peraltro, con una precedente nota del 5 marzo 1997. Il primo presidente aggiunto ha rilevato inoltre l'inutilità della trasmissione da parte degli uffici dei giudici *a quibus*, nel caso di presentazione di ricorso per Cassazione, dell'intero fascicolo processuale, spesso costituito da numerosi faldoni, sprovvisti di concreta utilità ai fini della decisione del ricorso, destinati a rimanere depositati negli archivi delle Cancellerie delle sezioni della Suprema Corte per il tempo necessario alla definizione del ricorso e ad essere, infine, restituiti al giudice *a quo*.

Nella nota si rappresenta che la non corretta e disordinata tenuta dei fascicoli rischia di provocare ritardi nella trattazione dei ricorsi (in conseguenza della più difficoltosa conoscenza da parte della Corte di tutti gli elementi necessari per la sollecita definizione del processo) ed anche nullità o errori nel calcolo dei termini di custodia cautelare, mentre la trasmissione di tutti gli atti costituisce un aggravio degli oneri di spedizione, con possibile dispersione del materiale processuale, e pone alla Corte rilevanti difficoltà di archiviazione.

Con riferimento alle modalità di tenuta del fascicolo processuale, si richiama ancora una volta l'attenzione degli uffici giudiziari sulla necessità di osservare le seguenti prescrizioni.

In primo luogo, sulla copertina del fascicolo deve sempre essere riportata l'esatta indicazione delle generalità delle parti, del loro domicilio, dei nomi dei loro difensori nonché della data di prescrizione dei reati.

Vanno inoltre adeguatamente evidenziati, nel caso di procedimenti con imputati detenuti, lo stato di custodia degli imputati e i termini di durata della custodia cautelare.

In secondo luogo, i fogli all'interno del fascicolo vanno legati e numerati e devono essere preceduti da un indice scrupolosamente compilato.

Quando un procedimento è composto da più fascicoli, l'inoltro deve essere accompagnato da una nota con l'indicazione dei fascicoli e del loro contenuto.

Inoltre non possono non essere tenute nella massima considerazione le preoccupazioni del primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione sulla trasmissione alla Corte, nel caso di ricorso, di tutti gli atti processuali, anche quando consistono in numerosi faldoni; è perciò opportuno che, quando gli atti sono costituiti da più di due faldoni, la trasmissione, fermi gli adempimenti previsti dall'art. 164, quarto comma, disp. att. c.p.p., sia limitata, secondo l'espressa richiesta del primo presidente aggiunto, ai seguenti atti, da inserire in un apposito fascicolo la cui copertina contenga le indicazioni sopra specificate:

A) Giudizio di cognizione (artt. 590 c.p.p.; 164 e 165 disp. att. c.p.p.; 15, 24 e 25 reg. c.p.p.):

- 1) atto di impugnazione;
- 2) sentenza impugnata recante in calce, a cura della Cancelleria, le attestazioni necessarie per verificare la tempestività del ricorso a norma dell'art. 585 c.p.p.;
- 3) sentenza di primo grado e atto d'appello;
- 4) sentenza annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio;
- 5) ordinanze emesse dal giudice di merito nel dibattimento e impugnate con la sentenza;
- 6) nota con le imputazioni contestate all'imputato, ove queste non siano già state specificate nell'epigrafe della sentenza.

B) Giudizio in materia di misure cautelari personali e reali (art. 100 disp. att. c.p.p.):

- 1) atto di impugnazione;
- 2) ordinanza impugnata del «Tribunale della Libertà»;
- 3) ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata mediante richiesta di riesame o ricorso diretto per Cassazione;
- 4) ordinanza in materia di misure cautelari, diversa da quella *sub* 3), impugnata mediante appello;
- 5) richiesta di riesame o atto di appello.

C) Giudizio di revisione:

- 1) sentenza di condanna soggetta a revisione;
- 2) sentenze indicate per i casi di revisione previsti dall'art. 630, primo comma, lettere a) e b), c.p.p.;
- 3) ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione e sentenza emessa nel giudizio di revisione;
- 4) atto di impugnazione contro l'ordinanza o la sentenza di cui al punto 3).

D) Conflitti di giurisdizione e di competenza (artt. 30 e 31 c.p.p.). Rimessione (art. 46 c.p.p.):

- 1) nota recante la specifica indicazione delle parti private, dei difensori e delle imputazioni;
- 2) denuncia di conflitto con allegata documentazione;
- 3) provvedimenti sulla giurisdizione o sulla competenza dei giudici in conflitto;
- 4) osservazioni – eventuali – dei singoli giudici;
- 5) richiesta di rimessione con allegata documentazione, notificata a cura del richiedente alle altre parti, con eventuali osservazioni del giudice.

La Suprema Corte, peraltro, ove dovesse riscontrare la necessità di disporre di ulteriori atti ne richiederà l'inoltro alla Cancelleria del giudice a quo, che provvederà alla trasmissione con i mezzi tecnici più adeguati a garantire l'urgenza della comunicazione tra gli uffici.

Formazione e tenuta dei fascicoli da rimettere alla Corte di Cassazione.

(Circolare 8 luglio 2008, n. 0091233 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Pen.) (vedi anche decreto legislativo n 11/2018 a pag. 25)

Con riferimento alle modalità di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione, nel richiamare la precedente circolare 6 febbraio 2001, n. 264/CM/03 di questa Direzione generale appare opportuno dettare specifiche disposizioni in materia di indicazioni da apporre sui fascicoli trasmessi alla Corte di Cassazione, sia con riferimento alla cognizione in materia cautelare, sia con riferimento alle altre attribuzioni ad essa riservate.

A questo proposito, il presidente aggiunto della Corte di Cassazione, con nota 19 giugno 2008 inviata a questo Ministero della giustizia, ha rilevato che «molti fascicoli processuali, che provengono dai vari uffici di merito, sono tenuti in modo non conforme alle disposizioni regolamentari vigenti in materia e risultano spesso privi delle indicazioni indispensabili ai fini del relativo esame preliminare; il che determina, accanto ad evidenti difficoltà di organizzazione del lavoro, anche un dispendio di tempo e di energia».

Tanto premesso, risulta evidente che le disposizioni in materia di tenuta dei fascicoli dettate in via generale dal D.M. 30 settembre 1989, n. 334, e successive modificazioni, non sembrano più idonee ad assicurare la fruttuosità della attività preliminare alla fissazione dei ricorsi ed alla formazione dei ruoli d'udienza da parte della Corte di Cassazione, attività funzionale alla spedita ed efficiente trattazione dei ricorsi ed, in ultima analisi, alla ragionevole durata dei medesimi.

Ferma restando la necessità di un intervento normativo sulle fonti secondarie, ed in particolare la modifica dell'art. 3 del D.M. n. 334/1989, intervento già proposto nelle sedi competenti - ritiene questa Direzione generale che nelle more, al fine di ancorare il buon andamento del lavoro della Corte di Cassazione, in navoni fa aderita nella fissazione e trattazione dei ricorsi, gli uffici giudiziari nel trasmettere i fascicoli alla Corte di Cassazione dovranno

assicurare che sulla copertina dei medesimi sia indicato, oltre a quanto previsto in via generale dall'art. 3 del D.M. 30 settembre 1989, n. 334:

1) l'indicazione della data di prescrizione- dei reati, con riferimento anche alle eventuali cause di sospensione ed interruzione del corso della prescrizione. Sul punto, la presente circolare trova un precedente nelle circolari 11 luglio 1960. n. 371 e 25 agosto 1996. n. 559 con le quali questa Direzione generale aveva richiamato l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari e reagenti sulla opportuna annotarne in tutti i fascicoli processuali della data di prescrizione dei reati oggetto del procedimento penale;

2) nel caso di procedimenti con imputati detenuti, l'indicazione dei termini di durata della custodia cautelare, con l'indicazione del pertinente termine di fase e dei termini complessivo ex art. 303 c.p.p., nonché delle eventuali proroghe o sospensioni dei termini medesimi; l'indicazione della data di arresto, del fermo o comunque della data di esecuzione della misura cautelare. L'indicazione è indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'art. 132-*bis disp. alt-* C-p.p.. laddove si prevede che nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei processi quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare;

3) l'attestazione dei dati necessari per la verifica delle tempestività del ricorso. A questo proposito dovrà essere specificata, sulla copertina del fascicolo od in calce al provvedimento, la data di avvenuta notificazione del provvedimento impugnato nei confronti della parte impugnante. L'indicazione risulta indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'art. 610, primo comma, c.p.p.;

4) l'indicazione, chiara e precisa, delle imputazioni contestate, come accertate e qualificate, con la data della commissione del reato, e precisazione delle eventuali modifiche della imputazione intervenute nel corso del processo.

Per quanto riguarda i ricorsi in tema di misure cautelari, personali o reali, si sottolinea la necessità che venga sempre allegata al fascicolo l'ordinanza applicativa della misura cautelare, con l'indicazione del reato o dei reati per i quali si procede, nonché dello stato della cautela in atto al momento della trasmissione del fascicolo.

DAG.16/05/2016.0090527.U: Circolare in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione. PENALE (vedi anche decreto legislativo n 11/2018 a pag. 25)

1. Con nota del 23 dicembre 2015, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha segnalato alcune disfunzioni, concernenti la tenuta dei fascicoli da parte degli uffici giudiziari di merito e la loro trasmissione alla Corte, individuandole come cause di rallentamento delle operazioni di registrazione e di disservizio nell'attività di esame preliminare dei ricorsi volta dai magistrati delegati dal Primo Presidente.

Discende dall'analitica nota del Primo Presidente la necessità di rilanciare le raccomandazioni contenute in precedenti circolari di questa Direzione Generale (n. 582 del 6 febbraio 2001 e n. 6 dell' 8 luglio 2008), con integrazioni suggerite dalla constatazione successiva di inconvenienti, non emersi all'epoca della loro elaborazione.

2. Al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dal Primo Presidente, è anzitutto opportuno ribadire e integrare alcune raccomandazioni, concernenti la compilazione della **copertina del fascicolo** da parte della cancelleria dell'ufficio di merito.

Questa dovrà riportare, in maniera riconoscibile:

a) le generalità complete del ricorrente o dei ricorrenti con gli eventuali *alias*; l'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio; l'indicazione dell'eventuale sottoposizione a misura cautelare personale, con specificazione della misura applicata e del relativo termine di durata;

b) i nomi dei difensori di fiducia o d'ufficio;

e) l'oggetto dei ricorsi, indispensabile perché la Cancelleria della Corte possa selezionare quelli da decidere con urgenza e quelli che vanno registrati con priorità (mandati di arresto europeo, istanze di rimessione, rikusazioni) e possa immediatamente censire i procedimenti che formano oggetto di rilevazioni statistiche (messa alla prova, procedimenti in materia di terrorismo, reati ambientali, frodi in danno dell'UE);

d) il titolo e la data del commesso reato, con indicazione esatta del termine di prescrizione;

e) il provvedimento impugnato, con l'indicazione del suo contenuto, dell'Autorità giudiziaria che lo ha emesso e della relativa data.

Riveste particolare importanza l'indicazione chiara e aggiornata dei dati funzionali al tempestivo assolvimento dell'attività di esame preliminare dei ricorsi. Si tratta delle informazioni relative alla **data del commesso reato, alle sospensioni del termine di prescrizione, alla data di inizio della custodia cautelare e alla sua scadenza**. L'esattezza, l'eshaustività e l'immediata rilevabilità di detti dati consente, pur a fronte dell'ingente numero di procedimenti instaurati dinanzi alla Corte, la fissazione tempestiva delle udienze, in modo da prevenire il rischio di maturazione del termine di prescrizione dei reati o di scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini di custodia.

Tenuto conto della pluralità delle informazioni da evidenziare, soprattutto nel caso di procedimenti oggettivamente e/o soggettivamente cumulativi, è vivamente raccomandata la predisposizione e la trasmissione alla Corte di schede recanti, per ciascun imputato e per ciascun capo di imputazione, l'indicazione esatta della data di commissione del reato, delle sospensioni della prescrizione e dei relativi motivi, della data di inizio della custodia cautelare e delle eventuali sostituzioni o revoche, delle ordinanze di sospensione dei termini di durata massima della misura personale.

Le copertine e/o le schede recanti le informazioni sopra indicate potranno essere più agevolmente formate, mediante estrazione dei dati contenuti nei registri informatici. Dev'essere pertanto raccomandata la puntuale compilazione e il tempestivo aggiornamento dei moduli informatici. E ciò non soltanto per i fini che qui ci occupano, ma anche allo scopo di consentire il controllo dei termini di prescrizione e di custodia da parte dei giudici che si succedono nella gestione delle fasi di

merito, si da prevenire fenomeni di trattazione tardiva delle procedure e di ritardate scarcerazioni nel corso delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e dei giudizi di primo e secondo grado.

3. Alcune carenze rilevate dal Primo Presidente attengono all'**intestazione delle sentenze d'appello**.

Queste devono incorporare i **capi di imputazione per esteso, aggiornati nel caso di modifiche intervenute nel corso del giudizio di primo grado; le conclusioni delle parti**, soprattutto quando queste contengano la sollecitazione dell'esercizio di poteri d'ufficio su punti della decisione che non hanno formato oggetto degli originari motivi di appello.

E' poi essenziale, per l'**immediata verifica della tempestività dei ricorsi**, la chiara indicazione da parte delle cancellerie degli uffici di merito, in calce o a margine delle sentenze, delle date di: deposito della decisione, ricorso per cassazione, notificazione degli estratti contumaciali (ove ancora previsti).

Risponde ad esigenze di semplificazione della predisposizione degli avvisi per il giudizio di cassazione, l'esigenza di riportare, nell'intestazione delle sentenze, i difensori di fiducia o di ufficio e le domiciliazioni.

4. Venendo alla **composizione dei fascicoli** da trasmettere alla Corte di cassazione, deve anzitutto ribadirsi la raccomandazione che i fogli in essi contenuti siano legati, numerati e preceduti da un indice scrupolosamente compilato; e che, nel caso di incarti costituiti da più fascicoli, la trasmissione sia accompagnata da una nota recante la precisa indicazione dei fascicoli e degli atti che vi sono raccolti.

Dev'essere pure ribadita, nel caso di fascicoli composti da più di due faldoni, la raccomandazione di evitare la trasmissione degli atti sprovvisti di utilità ai fini della decisione del ricorso, al fine di contenere i costi di spedizione ed ovviare alle difficoltà di archiviazione della Corte, oltre che al fine di prevenire il rischio di dispersione del materiale processuale.

Appare dunque utile la riproposizione delle indicazioni già fornite dalla richiamata circolare n. 582 del 6 febbraio 2001, in tema di individuazione degli atti essenziali da trasmettere alla Corte, con alcune integrazioni suggerite dall'esperienza e dalle innovazioni normative nel frattempo intervenute.

Fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 164 e. 4 att. e.p.p., devono individuarsi come essenziali i seguenti atti:

A) Giudizio di cognizione

- 1) atto di impugnazione;
 - 2) sentenza recante in calce, a cura della cancelleria, le attestazioni necessarie per la verifica di tempestività del ricorso;
 - 3) sentenza di primo grado e di appello;
 - 4) sentenza annullata dalla Corte di cassazione con rinvio;
 - 5) verbali del giudizio di primo grado e di appello, essenziali per la verifica delle eventuali sospensioni della prescrizione e per la consultazione delle ordinanze dibattimentali impugnate con la sentenza;
 - 6) nota contenente le imputazioni, ove queste non siano già riportate nell'epigrafe della sentenza;
 - 7) atti specificamente richiamati e sui quali si fondano i motivi di ricorso, alla stregua dell'art. 606 lett. e) c.p.p.
- Nell'individuazione di questi ultimi, la cancelleria del giudice di merito sarà agevolata dalla previsione, nello schema di ricorso penale inserito nel protocollo d'intesa stipulato con il CNF, dell'onere del ricorrente di indicare specificamente, in calce al ricorso, dopo le conclusioni e prima degli allegati, gli atti oggetto delle censure dedotte con i motivi e la loro collocazione nel fascicolo.

B) Giudizio in materia di misure cautelari personali e reali (art. 100 att. c.p.p.I:

- 1) atto di impugnazione;
- 2) ordinanza impugnata del ed. Tribunale della libertà;
- 3) ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata mediante richiesta di riesame o ricorso diretto per cassazione;
- 4) ordinanza in materia di misure cautelari, diversa da quella sub 3), impugnata mediante appello;
- 5) richiesta di riesame o atto di appello.

C) Giudizio di revisione:

- 1) sentenza di condanna soggetta a revisione;
- 2) sentenze indicate per i casi di revisione previsti dall'alt. 630 e. 1 lett. a) e b) e. p.p.;
- 3) ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione o sentenza emessa nel giudizio di revisione;
- 4) atto di impugnazione contro l'ordinanza o sentenza di cui al punto 3).

D) Conflitti di giurisdizione e di competenza (artt. 30. 3 1 e. p.p.) - Rimessione (art. 46 e. p.p.):

- 1) nota recante la specifica indicazione delle parti private, dei difensori e delle imputazioni;
- 2) denuncia di conflitto con allegata documentazione;
- 3) provvedimenti sulla giurisdizione o sulla competenza dei giudici in conflitto;
- 4) osservazioni, eventuali, dei singoli giudici;
- 5) richiesta di rimessione con allegata documentazione, notificata a cura del richiedente alle altre parti, con eventuali osservazioni del giudice.

Laddove i provvedimenti sopra indicati abbiano dimensione maggiore alle 50 pagine, è raccomandata la trasmissione, in formato PDF su supporto informatico o secondo altre modalità consentite dai sistemi informativi ministeriali. Questa raccomandazione deve intendersi riferita anche agli atti più voluminosi da inserire **nei fascicoletti**, formati ai sensi dell'art. 164 c. att. c.p.p.

5. La funzionalità dei raccomandati accorgimenti sarà maggiormente apprezzabile, se i giudici estensori avranno cura di ripartire la redazione dei provvedimenti più complessi in sezioni o paragrafi, da riportare in un apposito indice, che ponga immediatamente in evidenza:

nelle decisioni di cognizione, la distinzione della parte ricostruttiva della responsabilità da quella dedicata al trattamento sanzionatorio; nonché, nel caso di provvedimenti soggettivamente cumulativi, le sezioni dedicate a ciascun imputato;

nelle decisioni cautelari, la distinzione tra l'esposizione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e le parti dedicate all'analisi dei *pericula libertatis* e alle scelte tecniche operate in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura; nonché, nel caso di provvedimenti soggettivamente cumulativi, le sezioni dedicate a ciascun indiziato.

Corretta predisposizione ed inoltro del sottofascicolo delle esecuzioni provvisorie
provvedimento 30 novembre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021

*Come già rimarcato da questo Ministero con circolare dell'Ufficio I Affari Penali, prot. n. 131.52.542/90 del 20.06.1990, nell'ambito della c.d. "esecuzione provvisoria" vige la regola per cui il sotto-fascicolo deve essere allegato al fascicolo principale, salvo per l'ipotesi del ricorso per Cassazione (in cui il sottofascicolo deve essere trattenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata in quanto, durante il giudizio di legittimità, permane la competenza del giudice di merito in materia di misure cautelari). Vige inoltre il principio per cui non può scindersi la trasmissione dell'estratto esecutivo da quella del sotto-fascicolo dell'esecuzione provvisoria, atteso che in tanto l'Ufficio di Procura potrà mettere in esecuzione un provvedimento, in quanto avrà piena contezza dello **status libertatis** del condannato. E ciò senza bisogno di alcun **input** rivolto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione da parte dell'Ufficio di Procura, ad eccezione del caso in cui sia stato pro-posto ricorso per Cassazione e lo stesso sia stato rigettato, perché in tale evenienza l'Ufficio di Procura ne ha conoscenza immediatamente e comunque prima della cancelleria del giudice della esecuzione.*

Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione e alla Cassazione art. 7 d.lvo n 11 del 6 febbraio 2018

Dopo l'art. 165 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo: 165.bis :1) gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione , a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o di ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezione o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi o e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso,ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto,con indicazione della data di inizio o di eventuali periodi di sospensione; 2) nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi,copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione

PROCESSO PENALE INFORMATICO
D.lvo 150/2022

Art. 87 Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita' telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformita' al principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione de iregolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine dit ransizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonche' le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa. 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonche' le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica. 6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziarie le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati

PROCESSO PENALE
FASCICOLO INFORMATICO E ACCESSO AGLI ATTI
- D.lvo 150/2022

111-terepp (Fascicolo informatico e accesso agli atti). –

1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticita', l'integrita', l'accessibilita', la leggibilita', l'interoperabilita' nonche' l'agevole consultazione telematica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico e' inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformita' all'originale.»;

PROCESSO PENALE DOCUMENTO INFORMATICO
FORMA

- D.lvo 150/2022

l'articolo 110 cpp (Forma degli atti). –

1. Quando e' richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.»;

PROCESSO PENALE DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRIZIONE

- D.lvo 150/2022

articolo 111 cpp :

1) alla rubrica, dopo la parola: «Data», sono inserite le seguenti: «e sottoscrizione»; 2) al comma 1, dopo le parole: «un atto,» sono inserite le seguenti: «informatico o analogico,»; 3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico e' sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell' autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.

2-quater. Quando l'atto e' redatto in forma di documento analogico e ne e' richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria mano, infine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.» ;

PROCESSO PENALE DOCUMENTAZIONE DEPOSITO TELEMATICO

- D.lvo 150/2022

Art. 111-bis (Deposito telematico). –

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

PROCESSO PENALE MALFUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI

DEI DOMINI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- D.lvo 150/2022

Art. 175-bis cpp–

1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.».

FASCICOLO RELATIVO ALL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO nota Ministero della Giustizia prot. 1/14047/44/NV/(U)03 del 5 novembre 2003

...in materia di patrocinio a spese dello Stato deve essere necessariamente formato un fascicolo di ufficio per ogni istanza presentata (artt. 93 e 126, comma 3, T.U. sulle spese di giustizia) nel quale deve essere inserita la documentazione prodotta dall'interessato nonché l'originale provvedimento di ammissione, di inammissibilità o di rigetto ovvero, se l'istanza è presentata in udienza (art. 96 T.U.) copia dello stesso nel caso in cui sia contenuta nel verbale di udienza.....si ritiene preferibile che il fascicolo contenente gli atti e la documentazione prodotta dall'interessato sia conservata con separata fascicolazione e relativa raccolta...

SOTTOFASCICOLI

Non sono previsti da normativa ma dalla prassi e da indicazioni ministeriali :

- I documenti di parte vengono inseriti in un fascicolo per ognuna delle parti e sono sotto fascicoli del fascicolo d'ufficio

- E' opportuno formare apposito sottofascicolo per le **spese di giustizia**, contenente il foglio delle notizie e copia dei modelli di pagamento emessi, al fine di consentire un rapido riscontro anche in sede ispettiva.(circolare n 9/2003)

- **Misure limitative della libertà personale.** Segreteria P.M. Appare opportuno formare apposito sottofascicolo, da allegare al fascicolo principale e quindi a quello del dibattimento nel caso di rinvio a giudizio nel quale vengono raccolte le copie dell'ordinanza nel caso di rinvio a giudizio del verbale di esecuzione dell'ordinanza con cui la misura (custodia cautelare) è stata adottata, del verbale di esecuzione dell'ordinanza e di tutti gli atti incidenti sulla durata, modifica o cessazione della misura. Qualora venga proposto ricorso per Cassazione , tale sotto-fascicolo sarà tenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.(circolare n. 545, prot.. n. 131.52.54/90 del 20 giugno 1990)

Stante la natura dell'ordinanza di *inammissibilità dell'appello quale provvedimento inidoneo a divenire esecutivo ma che una volta divenuto irrevocabile fa divenire esecutiva la sentenza impugnata spetta alla cancelleria del giudice dell'appello- dopo che il medesimo giudice abbia disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato- trasmettere senza ritardo l'intero fascicolo(comprensivo del sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria) al giudice di primo grado che deve trasmettere al PM presso il medesimo giudice l 'estratto esecutivo della sentenza e il sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria (rif. provvedimento 30 novembre 2020 in Foglio di Informazione n. 1/2021) .*

Non può scindersi la trasmissione dell'estratto esecutivo da quella del sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria (rif. provvedimento 30 novembre 2020 in Foglio di Informazione n. 1/2021) .

COMPITI di ASSISTENZA (cenni)

Il personale appartenente alla ex sesta qualifica funzionale ex assistente giudiziario, ex Cancelliere B3 o B3 Super ex Cancelliere ora **Cancelliere ESPERTO** Seconda Area deve assistere il magistrato in tutti gli atti ai quali questi procede, sia nelle indagini preliminari che nelle pubbliche udienze civili e penali, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali.

Per il D.M. 9 novembre 2017 sulla rimodulazione dei profili professionali , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017 **L'Assistente Giudiziario** (ex operatore giudiziario B2 o B3) Seconda Area può essere adibito all'assistenza al magistrato nelle attività istruttorie e dibattimentali (il divieto previsto dall'integrativo 2006/2010 di adibire l'assistente con almeno un anno di servizio è stato abrogato, perché non più riprodotto, dal richiamato DM 9/11/2017).

Anche il personale inquadrato nella qualifica funzionale di **FUNZIONARIO GIDIZIARIO** Seconda Area può *"...in via residuale possono essere adibiti a tale attività"* nota DOG.12/04/2018.0084685. Anche nel precedente contratto integrativo 2006/2009 la circolare ministro della giustizia protocollo n. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010 ne prevedeva lo stesso compito sempre in via residuale.

Per il codice di procedura penale *alla redazione del verbale* e delle annotazioni connesse alle attività di indagini preliminari *provvede* anche *l'ufficiale di polizia giudiziaria* che assiste il Pubblico Ministero.

Il soggetto abilitato a redigere e sottoscrivere il verbale è, nel nuovo codice, *l'«ausiliario»*.

Tale termine, volutamente generico, sta ad indicare il soggetto che, in base al proprio profilo professionale di volta in volta determinato per legge, ha tra le proprie attribuzioni proprio quella di redigere e sottoscrivere il verbale quale attività di documentazione.

Da non confondere il significato di *ausiliario* nei codici di rito dal significato dato al termine ne testo unico spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) .

Ai sensi dell'articolo 3 , lettera n) del richiamato testo unico *"ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge.*

L'assistenza dell'ausiliario alle udienze assume una diversa importanza a secondo che si tratti di udienze penali o udienze civili, non comportando l'assenza dello stesso nelle udienze civili nullità degli atti

<p><i>Ai sensi dell'articolo 57 codice di procedura civile</i> il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale</p> <p><u>Cassazione civile sez. lav., 25 maggio 1996, n. 4849</u> <i>La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto...</i></p>	<p><i>Ai sensi dell'articolo 126 c.p.p.</i> Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento se la legge non dispone altrimenti</p> <p><i>Ai sensi dell'art. 142 c.p.p.</i> 1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo [177] se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione [110] del pubblico ufficiale che lo ha redatto.</p> <p><u>Cassazione penale sez. V, 5 ottobre 1999, n. 12969</u> <i>La mancata sottoscrizione del decreto che dispone il giudizio da parte dell'ausiliario non comporta nullità di sorta: invero nessuna norma sancisce siffatta sanzione e la medesima non rientra tra le previsioni di cui all'art. 178 c.p.p.</i></p> <p><u>Cassazione penale sez. IV, 9 dicembre 1997, n. 3352</u> <i>Non sussiste nullità, conformemente al principio di tassatività, con riferimento a verbali di udienza di convalida dell'arresto – e della consecutiva ordinanza, redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicché la mancata compilazione del verbale da parte di quest'ultimo costituisce una mera irregolarità formale.</i></p>
--	---

Processo Telematico Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d'udienza e al caso del verbale di conciliazione. Circ DAG.27/08/2014.0091995.U

L'art. 45, comma L lett. a), d.l. n. 90/2014 opera una modifica dell'art. 126 c.p.c.. eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d'udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, sopprime, all'art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole "che le sottoscrive". In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l'interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la "Consolle" del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice. Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l'art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale "la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere", in tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvedere a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione. -

Udienze – Servizio di assistenza al magistrato.*(Nota 4 ottobre 2006, n. 116/1/10373 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Personale e Formazione) Con la nota in riferimento codesta Corte inoltrava un quesito formulato dal Tribunale di ... inteso a conoscere in particolare se al personale appartenente alla figura professionale del cancelliere (posizione economica CI), possa essere demandata l'attività di assistenza al magistrato in udienza a prescindere da vincoli rigidi nell'utilizzo dei cancellieri B3 (ad esempio, prioritaria utilizzazione dei cancellieri B3 ed eventuale ricorso ai cancellieri CI solo nell'ipotesi di assenza o contemporaneo impegno in altra udienza dei primi).*

L'art. 25 del Contratto integrativo 5 aprile 2000 ha attribuito espressamente la mansione in parola alla figura professionale del cancelliere B3, demandando al cancelliere CI anche lo svolgimento di attività relative alle mansioni di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell'area immediatamente inferiore: tutto ciò senza la previsione di vincoli o presupposti specifici.

Del resto è appena il caso di ricordare che, già in passato, il previgente ordinamento per qualifiche funzionali di cui al D.P.R. n. 1219/1984, e successive modifiche, aveva individuato nell'assistente giudiziario e nel collaboratore di Cancelleria i profili professionali legittimati all'espletamento dell'attività in parola non prevedendo, in modo espresso, un'obbligatoria residualità nell'utilizzo di quest'ultima figura rispetto alla prima, principio questo, che in determinati casi, potrebbe addirittura contrastare con le concrete esigenze lavorative.

Di ciò pertanto dovrà tener conto la dirigenza nell'adottare tutte le misure idonee ad assicurare la migliore organizzazione e distribuzione dei servizi, nell'ottica di un equo e razionale utilizzo delle risorse umane disponibili.

Nuova competenza di assistenza al giudice in udienza attribuita all'Assistente Giudiziario nota prot. 116/1/10011/GM/1 del 26 gennaio 2011 *Con nota in riferimento codesta Corte formulava un quesito inteso a conoscere se l'attività di assistenza all'udienza svolta dagli assistenti giudiziari possa estendersi ad adempimenti successivi relativi alle comunicazioni alle parti in esito all'udienza stessa...omississ.. l'evasione diretta da parte dell'assistente giudiziario di adempimenti successivi alle fasi dell'udienza o dell'istruttoria dovrà ragionevolmente essere limitata nella contingente assenza di altri profili professionali alle sole fattispecie urgenti ed indifferibili, in ogni caso a parere di questa Direzione Generale la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 6 comma 5 del CCNL comparto ministeri ogni dipendente è tenuto altresì a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito, abilita in tal senso l'assistente giudiziario*

COMUNICAZIONI

su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere nei casi in cui la legge lo prescrive, ha carattere di semplice avviso, è eseguita dal cancelliere in forma abbreviata e non rigorosamente formale.

Con la comunicazione si dà notizia di un provvedimento del magistrato o del verificarsi di un fatto che deve essere portato a conoscenza della parte.

Il biglietto di cancelleria, per evitare l'eventuale nullità della comunicazione, deve contenere gli elementi necessari a consentire l'individuazione dell'affare giudiziario a cui si riferisce e dell'ufficio da cui proviene.

La comunicazione può essere consegnata direttamente alle parti, le quali rilasceranno in calce o a margine dell'atto visto per ricevuta.

“la mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'articolo 176, secondo comma, codice procedura civile, dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell'articolo 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti” (Cassazione Civile sez. III 2 aprile 2009 n. 2009)

NOTIFICAZIONI

è un atto dell'ufficiale giudiziario mediante il quale è portato a conoscenza del destinatario un altro atto, di forma scritta, di cui viene consegnata una copia conforme ed integrale.

La notificazione è eseguita a istanza di parte, a richiesta del pubblico ministero o del cancelliere

NORMATIVA PROCESSO CIVILE

modifiche normative operate dal Dlvo n. 150/2022

Dall' articolo 136 c.p.c. all'articolo 151 c.p.c.

articolo 1 disposizione di attuazione del c.p.c. e dall'articolo 47 all'articolo 51 disp. att. c.p.c.

NORMATIVA PROCESSO PENALE

modifiche normative operate dal Dlvo n. 150/2022

Dall' articolo 148 c.p.p. all'articolo 171 c.p.p.

Dall' articolo 54 norme di attuazione c.p.p. all'articolo 64 norme di attuazione c.p.p.

Articolo 15 regolamento per l'esecuzione

Articolo 19 legge 24 dicembre 2012 n 228

NOTIFICA ESTERO

→ **Notifica penale** e se La Nazione ha aderito agli accordi di Schengen con raccomandata ricevuta di ritorno (consiglio di farlo tramite Unep essendo spesa ripetibile) se è paese non aderente chiedete la notifica al Ministero Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale ufficio II - reparto assistenza giudiziaria – **Circolari ministero della Giustizia DAG 14/12/2009.0155703.U e Ministero Giust. Ufficio II n 2170 del 13 marzo 2006** notifiche penali a soggetti residenti nei paesi aderenti alla Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Olanda, Spagna, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Bulgaria, Svizzera)

→ **Notifica civile** per i paesi europei vedi il Regolamento Europeo n 1393/2007 per paesi non europei controllare se esiste convenzione bilaterale o se il paese straniero ha aderito alla Convenzione Aja del 1 marzo 1954 e si notifica per via consolare tramite Unep, se non esistono convenzioni o adesioni all Aja si applica l'articolo 142 cpc

Se il soggetto a cui notificare all'estero ha la cittadinanza italiana la notifica avviene per via Consolare (dlvo 71/2011)

Modalità di notifica dei biglietti di Cancelleria.(Nota 14 luglio 2008, n. 5725 del Min. Giustizia, Isp. Gen.) *Con riferimento al quesito in oggetto, l'Ispettorato si richiama ai dettati normativi e agli orientamenti ministeriali consolidati in materia. L'art. 107 del D.P.R. n. 1229/1959 espressamente prevede che: «L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona». Di uguale contenuto è anche l'art. 1, secondo comma, della legge n. 890/1982 che sancisce: «L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona». Inoltre, sono da evidenziare altre determinazioni ministeriali conformi ai dettati normativi sopra citati. Il Ministero della giustizia con nota 10 gennaio 2002, n. V/22/03-I/AM del Dip. Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione, Uff. VI (in Rivista, 2002, 756) esprime parere negativo alla richiesta del sindacato ufficio «di far notificare i biglietti di Cancelleria prioritariamente a mani presso il domicilio del destinatario, anziché a mezzo del servizio postale, per ragioni di economicità della notifica eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario rispetto al costo della notifica a mezzo posta. (...) Invero, la richiesta formulata contrasta sia con il contenuto previsto dall'art. 107 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari sia con quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 890/1982, che prevedono la notifica a mezzo posta per tutti gli atti da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, a nulla rilevando la sua eventuale sopravvenuta onerosità ferma restando la possibilità che sia la parte interessata a chiedere che la notifica venga eseguita di persona, con il relativo pagamento del diritto di trasferta. Tale ipotesi potrebbe concretizzarsi con la richiesta dell'ufficio giudiziario che*

dovrà valutare di volta in volta l'opportunità della notifica di persona anziché a mezzo posta, tenendo conto di particolari motivi che potrebbero essere dettati anche da ragioni d'urgenza della notifica stessa. Pertanto, si conferma quanto previsto dalla normativa che prevede, per le notifiche da eseguirsi fuori Comune, la notifica a mezzo del servizio postale salvo l'ipotesi che sia la parte a voler richiedere la notifica di persona». L'Ufficio V, Affari civili, del Ministero della Giustizia con nota 11 gennaio 2000, n. 5/15/03-1/RG (in Rivista, 2000, 325), in relazione al vincolo di eseguire le notifiche su richiesta del cancelliere, quali i biglietti di Cancelleria, a mezzo posta e non a mani, qualora i destinatari siano fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, nel caso in cui le spese postali sopravanzino le spese di notifica a mani, afferma che l'ufficio «non può non confermare l'orientamento già espresso di dichiarare non vincolante la richiesta di notifica a mani espressa dal cancelliere, per atti da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio. Pertanto permane il vincolo di servirsi per tali notifiche del servizio postale in virtù della vigenza di una legge positiva (vedi art. 1, secondo comma, legge n. 890/1982). Solo il legislatore recependo le attuali doglianze provenienti da più uffici, potrà modificare con ulteriore legge l'attuale orientamento.

La sola deroga ammessa espressamente dalla legge è quella della notifica a mani a "richiesta di parte", ipotesi che non può essere affrontata alla richiesta del cancelliere, come più volte ribadito da questo Ufficio in risposta ad altri quesiti». Con riferimento, infatti, a quest'ultimo inciso risulta rilevante la nota 1° marzo 2006, n. 0024396/U/DAG del Min. Giustizia, Uff. I (in Rivista, 2006, 371) diretta all'Ufficio VI del Ministero, all'Ispettorato generale e alla Corte di Appello di Firenze, con la quale si sottolinea che la valutazione dei presupposti di necessità e d'urgenza tali da richiedere che la notifica degli atti emessi dal magistrato o dei relativi avvisi, ad esempio biglietti di Cancelleria, «sia eseguita personalmente, senza avvalersi dell'ufficio postale, compete in ogni caso al giudice e dovrebbe pertanto costituire oggetto di apposito provvedimento da parte di quest'ultimo».

Infine, dal 1° gennaio 2005 è entrata in vigore, giusta circolare ministeriale 31 gennaio 2005, prot. n. VI/145/035/EM (in Rivista, 2005, 227), la convenzione tra l'Ente Poste e il Ministero della Giustizia, che prevede che gli atti, sia in materia civile (biglietti di Cancelleria), sia in materia penale da notificarsi fuori dal Comune sede dell'ufficio debbono essere consegnati agli incaricati di Poste Italiane S.p.a. per gli adempimenti previsti dalla convenzione.

Circolare ministero della Giustizia- direzione generale degli affari civili – ufficio IV- n 4/1152/19.849 del 9 aprile 1985 la notificazione dei biglietti di cancelleria al procuratore costruito che rappresenta la parte nei giudizi davanti a giudice monocratico e che opera nell'ambito della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato deve essere eseguita presso il domicilio risultante dall'albo in cui lo stesso è iscritto

Ai sensi delle circolari ministero della Giustizia n. 11/96 del 9 marzo 1996, n 6/1883/03-1/Sg del 23 novembre 2004 e n 6/386/03-1 del 11 marzo 2010 "in riferimento agli atti che a norma dell'art. 46 legge 374/1991 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura per quanto concerne le implicazioni relative alle loro notificazioni rientrano nell'analogo regime fiscale previsto per gli atti in materia di lavoro e previdenza di cui alla legge 533/1973 ed alle notificazioni eseguite a richiesta dell'ufficio"

Anche nell'ottica di contenimento degli accessi agli UNEP durante l'emergenza Covid e la trasmissione per mezzo pec agli ufficiali giudiziari per la notifica a mani proprie del destinatario sono dovuti i diritti di notifica e copia (prov. del 29 luglio 2020 in Foglio di Informazione n. 2/2020)

FACOLTA' DI NOTIFICAZIONI DI ATTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E STRAGIUDIZIALI PER GLI AVVOCATI legge 53/1994 e D.M. 27 maggio 1994

Legge 21 gennaio 1994 n 53 articolo 1 "l'avvocato o il suo procuratore legale, munito di procura alle liti... può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale... ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria non disponga che la notifica sia eseguita personalmente articolo 10 "agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello ed importo sono stabiliti dal Ministero della Giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3 bis [ndr= con modalità telematica] al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.

D.M. 27 maggio 1994 Articolo 2 agli atti notificati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n.53, devono essere apposte una o più marche da bollo di importo:

di lire 5.000(€ 2,58) per gli atti aventi fino a due destinatari

di lire 15.000(€ 7,75) per gli atti aventi da tre a sei destinatari

di lire 24.000(€ 12,39) per gli atti aventi fino a due destinatari

le marche apposte agli atti devono essere annullate prima dell'uso nei modi previsti dall'art. 12 DPR642/1972 [l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.]

Con nota 11 aprile 2019 n. 0005194.U L'Ispettorato generale ha ritenuto che il bollo ex articolo 10 legge 21 gennaio 1994 n. 53 sia dovuto e vada recuperato a cura della cancelleria ove originariamente non corrisposto

Comunicazione avvenuta Notifica Legge 28 febbraio 2008 n 31

ha aggiunto all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 il seguente quinto comma :
“se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”

ai sensi dell'art. 36, comma 2-quinquies, legge n 31/2008 *“le disposizioni di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 20 novembre 1982 n 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 20 novembre 1982 n 890, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine per l'impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”*

Comunicazione avvenuto deposito

La sentenza della Corte Costituzionale n 346 del 23 settembre 1998 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 8, secondo e terzo comma, legge 20 novembre 1982 n 890 sulle notificazioni nei procedimenti giurisdizionali a mezzo del servizio postale.

La norma in oggetto è stata dichiarata incostituzionale per disparità di trattamento esistente per il destinatario delle notifiche a mani della persona ex articoli 139 c.p.c. e 157 c.p.p. (ai sensi dei quali qualora non venga rinvenuto il destinatario, un suo familiare o un addetto la notifica si perfeziona il compimento di tre formalità: deposito presso la casa comunale, affissione di avviso sulla porta e spedizione di raccomandata AR contenenti informazioni sull'atto e notizia del suo deposito) e quelle a mezzo del servizio postale ex articoli 149 c.p.c. e 170 c.p.p. (ai sensi dei quali in caso di mancato recapito veniva dato al destinatario semplice avviso e la notifica si intendeva eseguita decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale)

L'articolo 8 legge 890/82 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede anche per le ipotesi di notifica ex articoli 149 c.p.c. e 170 c.p.p l'invio per raccomandata AR del deposito del piego

Dalla circolare ministero della giustizia n 1199 del 31 marzo 1999 si evince che *“nelle more di un intervento del legislatore che provveda ad adeguare l'ordinamento al dettato costituzionale per il perfezionamento della notificazione a mezzo posta sia necessario compiere tutte le formalità previste dall'art. 8 legge 890/82 integrate secondo i principi accolti nella sentenza della Corte Costituzionale”*

Il vuoto normativo determinatosi a seguito della pronuncia della corte Costituzionale è stato colmato, in attesa di atto normativo, da Poste Italiane spa con una circolare, del giugno 1999, recepita dal Ministero della Giustizia con nota 1199 del 31 con nota 1199 del 31 marzo 1999, che prevedeva 1) il deposito dell'atto per un periodo di 90 giorni, anziché 10, presso l'ufficio postale, 2) avviso di deposito, 3) invio di *“ comunicazione di avvenuto deposito”* (CAD) tramite raccomandata AR al destinatario.

Le gravi problematiche sia di ordine pratico che giuridico, hanno determinato la necessità di una convenzione tra Ministero della giustizia e poste italiane.

Tra gli inconvenienti i più frequenti erano quelli relativi all'uso promiscuo da parte degli uffici postali del Modello 23L e in esso alla mancata distinzione tra avvisi di prima raccomandata e avvisi di comunicazione di avvenuto deposito e la mancanza sulle ricevute dei riferimenti relativi all'atto giudiziario la soluzione al problema è stata data, da ultimo, con circolare ministeriale DAG 18/11/2011.0155434.U ai sensi della quale *“i dati riportati nel mod 23L vengono apposti dall'ufficiale giudiziario..”*

A seguito delle convenzioni con l'ente posta (vedasi da ultimo art. 6 punto 2 convenzione trasmessa con nota ministeriale DOG14/03/2008.0012341.U) l'ufficio giudiziario può abilitarsi via internet, tramite un browser, al Sito delle poste e stampare lo stato di notificazione della prima notificazione e dell'eventuale seconda (CAD)

Anche senza password con i dati della CAD riportati sulla prima raccomandata AR permettono di conoscere lo stato della notificazione

Se la seconda raccomandata (CAD) non risulta, pur in assenza di espressa normativa in materia, è prassi da parte degli uffici giudiziari disporre la notifica utilizzando i carabinieri

La problematiche di natura giuridica non sembrano, nella pratica, avere trovato soluzione con la modifica operata all'articolo 8 dal D.L. 35/2005 che di seguito riporto

A titolo informativo la cassazione ha sostenuto che la seconda raccomandata ha valenza di notizia del compimento delle formalità prescritte quindi solo l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione sia se sia sottoscritto al momento del ricevimento sia che abbia effettuato la giacenza prevista e che la data di notificazione sia quella della ricezione del plico o della sua compiuta giacenza.

Da ultimo la sentenza Cassazione a sezioni Unite n 1418 dell'1 febbraio 2012 ai sensi della quale “ *Il perfezionamento della notifica può coincidere oltre che con il materiale recapito o con il ritiro del plico da parte del destinatario, anche con lo spirare del termine di 10 giorni stabilito per la compiuta giacenza* ”

Art.8 legge 890 del 20 novembre 1982 per come modificato dal decreto legge 35/2005 convertito con legge n 80/2005

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione “non ritirato entro il termine di centottanta giorni” e della data di restituzione

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.

I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione delle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

Circolare Ministero della Giustizia –Direzione Generale Giustizia civile -Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV “ UNEP” — n 01155434.U del 18.11.2011 : “ la seconda raccomandata CAD scaturisce dalla sentenza della corte costituzionale 346/98 e i principali aspetti sono

stati disciplinati con circolare 31 marzo 1999 n 1/99 e 14 luglio 1999 n 653/03-1.. ad ogni modo è opportuno rammentare come già precisato con le predette circolari che la spesa della seconda raccomandata non è rimborsabile nel caso in cui le notificazioni siano avvenute ai sensi degli artt. 139, quarto comma, 140 e 660 c.p.c. e 157 c.p.p...”

Circolare Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV “ UNEP” – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità – n 437/035/2008 del 25 marzo 2008 si è disposto che : “ è il caso di precisare che le spese prodotte dalle lettere raccomandate previste dalla nuova normativa sopra riferita ricadono sulle parti che hanno richiesto la notifica degli atti originariamente formati presso gli uffici NEP (le parti private, le Cancellerie e segreteria giudiziarie) ” ,

NOTA Ministero della Giustizia – Ufficio Legislativo dgLEG 16/12/2008.0008084.D“ sono state affrontate le seguenti questioni: **1)** se l’omesso invio della lettera raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) configuri una nullità rilevabile d’ufficio **2)** se e in che modo si applichi il nuovo sesto comma introdotto all’art. 7 legge 890/82 in caso di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari alle persone giuridiche con consegna del piego a persona diversa dal legale rappresentante o della persona incaricata di ricevere le notificazioni **3)** se e in che modo si applichi il nuovo sesto comma introdotto all’art. 7 legge 890/82 in caso di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari alle persone giuridiche qualora nell’atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta la persona giuridica unitamente alla sua residenza, domicilio o dimora abituale **4)** se e in che modo si applichi il nuovo sesto comma introdotto all’art. 7 legge 890/82 in caso di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici in generale

Con note ministeriali prot VI/ /035/EM senza data, prot. 6/438035 del 22 marzo 2005, DOG 13/09/2007.0035221.U, DOG 14/03/2008.0012341.U, DOG.12/10/2011.0097455.u si è data notizia delle varie convenzioni tra poste spa e ministero giustizia per la notifica penale degli atti giudiziari in materia penale e civile

Ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Direzione Generale del Personale e della Formazione

UNEP - Circolare 17 novembre 2011 • Spese di notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione stipulata con Poste Italiane spa. Modalità operative per la liquidazione degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAD e CAN

Prot.m_dg.DAG.18/11/2011.0155434.U

Oggetto: Spese di notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione stipulata con Poste Italiane spa. Modalità operative per la liquidazione degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAD e CAN.

Numerosi uffici giudiziari hanno evidenziato alcune difficoltà operative connesse al pagamento della seconda raccomandata (CAD e CAN) che può scaturire dalla notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione in essere con Poste Italiane spa.

Nel processo civile, sono a carico dell'erario le notificazioni (eseguite tramite gli uffici NEP) attinenti a procedimenti per i quali il legislatore ha previsto l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Per gli altri procedimenti civili che non godono di particolari benefici, gli oneri della seconda raccomandata sono a carico della parte privata che ha richiesto la notifica. Conseguentemente, la necessità di individuare l'atto per il quale si è reso necessario il secondo invio e verificare se la relativa spesa possa essere posta a carico dell'Erario.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

La seconda raccomandata CAN (comunicazione avvenuta notifica) scaturisce dalla modifica normativa introdotta con il comma 2-quater e comma 2-quinques dell'art. 36 del DI. n. 248/07, convertito nella legge n. 31/08, che ha modificato l'art. 7 della legge n. 890/1982.

La seconda raccomandata CAD (comunicazione avvenuto deposito) scaturisce, come noto, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22/09/1998. I principali aspetti della seconda raccomandata CAD sono stati già a suo tempo disciplinati da questa Amministrazione con la circolare n. 1 /99 del 31/03/1999 e la circolare n. 653/03-1 del 14/07/1999 alle quali si rinvia per una approfondita analisi della materia.

Ad ogni modo, è opportuno rammentare, così come già precisato con le predette circolari, che la spesa della seconda raccomandata non è rimborsabile nei casi in cui le notificazioni siano avvenute ai sensi degli artt. 139, comma 4, 140 e 660 c.p.c. e 157 e.p.p. e per le quali non è necessario procedere a tale

incombente. Tra l'altro, gli atti che non richiedono la spedizione della seconda raccomandata sono facilmente identificabili dagli uffici postali in quanto sugli stessi è apposta, in maniera chiara, l'indicazione che la notificazione viene eseguita ai sensi degli articoli dei codici di procedura sopra indicati, di modo che l'agente postale dovrà astenersi dall'invio della seconda raccomandata.

Al fine di consentire agli uffici postali di individuare gli atti esenti, i cui oneri di notificazione sono a carico dell'erario, gli uffici NEP continueranno ad apporre sulle buste verdi, contenenti detti atti, la dicitura "atto esente". Inoltre, come già previsto, ogni UNEP avrà cura di apporre sulla busta verde le generalità identificative del proprio Ufficio.

Il mod. 23/L continuerà ad essere compilato in ogni sua parte avendo cura di riportare, tra le altre indicazioni richieste, il numero del registro cronologico, il numero di raccomandata e l'ufficio postale incaricato della spedizione dell'atto giudiziario, specificando anche il numero identificativo fes. ufficio postale di Milano 109, ecc.), ovvero la denominazione identificativa (es. ufficio postale di Roma Prati; Roma Ostia Lido; Velletri centro, ecc.), in modo da individuare in maniera inequivocabile l'ufficio postale di spedizione dell'atto giudiziario.

Dette indicazioni consentiranno agli uffici postali di individuare l'ufficio giudiziario competente per territorio che ha effettuato la spedizione al quale, pertanto, dovranno essere fatturate le spese relative ad eventuali seconde raccomandate connesse ad atti esenti.

Ciò posto, al fine di uniformare le modalità operative relative alla liquidazione degli oneri scaturenti dalle seconde raccomandate (CAD e CAN connesse alla notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione) si rappresenta che è stata concordata con Poste Italiane la necessità di rendicontare (a partire dal mese di gennaio del prossimo anno) le fatture che verranno emesse per CAD/CAN con la fotocopia ben riprodotta (fronte-retro) del modello 23/L AG, dal quale risulta l'indicazione dell'avvenuta emissione della seconda raccomandata e del relativo numero.

Il riscontro dei dati riportati nel mod. 23L, i quali vengono apposti dall'ufficiale giudiziario al momento del primo invio, permette di risalire (raffrontandoli con quanto iscritto nel registro cronologico dell'Ufficio NEP) all'atto per il quale si è reso necessario il secondo invio, verificando in tal modo se la relativa spesa possa essere posta a carico dell'Erario in quanto connessa ad un atto esente. Le fatture (Mod. 105) presentate dalle strutture postali potranno, pertanto, essere liquidate dagli uffici NEP, con imputazione della spesa al cap. 1360 "spese di giustizia", dopo aver verificato che dall'allegata copia del mod. 23/L AG (il cui originale è restituito al mittente) risulti l'avvenuta spedizione del CAD/CAN, con indicazione del relativo numero di raccomandata, e che questa sia collegata ad un atto esente con oneri a carico dell'Erario (le cui informazioni sono rinvenibili nel registro cronologico nel quale è stata annotato il primo invio).

Nel caso in cui con il Mod. 105 risultino addebitate prestazioni non riconducibili ad atti esenti (spediti dagli uffici Nep) si dovrà comunque procedere al pagamento delle prestazioni regolarmente addebitate, salvo poi contestare alle competenti strutture postali gli importi privi di riscontro in relazione ai quali occorre provvedere allo storno dell'importo fatturato.

Ciò nel rispetto dell'art. 283 del DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) che prevede che le spese postali per notificazioni a carico dell'Erario sono liquidate dal funzionario addetto all'UNEP.

Con l'occasione si fa presente che per gli atti spediti in regime di convenzione è previsto un prezzo unico e che il pagamento degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAD e CAN viene gestito al livello centrale e che, pertanto, alcunché deve essere corrisposto dagli uffici giudiziari.

Poste italiane è invitata ad assicurare che le competenti strutture postali provvedano a corredare le fatture che verranno emesse per CAD/CAN, per gli atti che verranno spediti dai mese di gennaio 2012, con le copie ben riprodotte (fronte/retro) del mod. 23/L.

Poste Italiane è, altresì, invitata a rammentare agli uffici postali che nell'eventualità in cui la notifica dell'atto giudiziario venga richiesta (nei casi consentiti) direttamente dall'avvocato, senza avvalersi del competente ufficio NEP, i costi della spedizione, compresi quelli relativi alla seconda raccomandata, devono essere posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento, anche nel caso di atti esenti da spese postali.

Si invitano le SS.LL. di far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Comunicazione di cortesia ex d.lvo 150/2022

Dlvo 150/2022

Art. 41

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

...,omississ..

f) dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente:

«Art. 63-bis (Comunicazione di cortesia). - 1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria da' avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite

comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.»;

DECRETO CRESCITA 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012) Sezione VI GIUSTIZIA DIGITALE

**la normativa che segue va integrata a far data del 30 giugno 2023
con quanto previsto dal Dlvo 149/2002**

Art. 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

...omississ... 4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

..omissi.....

14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».

Art. 17

Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle

imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;

Processo Telematico Circ DAG.27/08/2014.0091995.U Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice. (N. B vedi circolare del 23 ottobre 2015)

Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 16 d.l. 179/12. La norma richiamata, infatti, così dispone:

"// biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore. il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato". Solo l'integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia nativamente cartaceo) consente, infatti, rinvio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l'impugnazione.

Si segnala, a tal proposito, che l'art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell'art. 133 c.p.c., introducendo l'obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.

Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT) DAG11/12/2014.0168510.U

Oggetto: **Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT)**

Negli ultimi anni si è assistito ad una accelerazione del processo di digitalizzazione della giustizia, basato anche sull'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), cristallizzato dal Protocollo d'Intesa del 26.11.2008 tra il Ministro della Giustizia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Tra gli obiettivi programmati in tale sede, è stato individuato anche quello di digitalizzare le comunicazioni e le notificazioni nel processo civile ed in quello penale, sostituendo il documento digitale al cartaceo così favorendo la riduzione dei costi e dei tempi di notifica ed una maggiore ottimizzazione delle risorse.

In ambito penale la posta elettronica certificata, quale strumento di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, è stata introdotta dall'art. 4 DL 193/2009 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia) – convertito in legge 22/2/2010 n. 24.

Da ultimo, con l'art. 16 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e con la legge 228/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013), il legislatore ha disciplinato la materia dei "biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica". In particolare l'art. 16, comma 4, prevede l'utilizzo esclusivo dello strumento della PEC per l'invio di "notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli art. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relata di notificazione è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria".

Per consentire agli Uffici giudiziari l'invio delle notificazioni tramite la Posta Elettronica Certificata, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ha reso disponibile il Sistema Notificazioni Telematiche in ambito penale, SNT. Tale Sistema è configurato e disponibile per tutte le tipologie di Ufficio giudiziario.

SNT, oltre a consentire l'invio degli atti tramite PEC ai destinatari selezionabili dall'albo degli indirizzi telematici, permette il monitoraggio delle notifiche inviate, mediante la facile individuazione dei casi in cui si renda necessario procedere con notificazione attraverso il deposito in cancelleria.

In aggiunta alle funzionalità connesse alla notificazione, il sistema permette inoltre l'invio di comunicazioni e la trasmissione di documenti ad altri soggetti.

SNT è installato sui server distrettuali ed è accessibile via web all'indirizzo reperibile per ciascun distretto sul **Portale informativo** <https://progettiinformatici.giustizia.it/Notifiche> alla sezione AVVIO SNT.

Il *Vademecum* per l'utente, (visionabile anche al *link* <https://progettiinformatici.giustizia.it/Notifiche>) ove sono illustrate dettagliatamente le funzionalità del sistema, è allegato alla presente circolare.

AMBITO DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI NOTIFICHE PENALI TELEMATICHE

1. Procedimenti e Autorità Giudiziarie

L'art. 16, comma 9 lett. c) bis, d.l. 179/2012 stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, saranno eseguite attraverso lo strumento della PEC, nei **procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello**.

La formula legislativa, che non fa riferimento alla pendenza effettiva del procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale, induce a ritenere che il legislatore abbia ricompreso nella portata applicativa non soltanto i procedimenti già sottoposti alla cognizione di un tribunale o di una corte di appello, ma anche quelli virtualmente destinati alla cognizione di una di queste autorità nelle diverse fasi.

Le notifiche telematiche sono pertanto consentite anche nella fase delle indagini preliminari sin dal momento dell'iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., e prima ancora che sia richiesto o intervenuto un provvedimento del Giudice.

In tal senso depongono, in primo luogo, l'uso da parte del legislatore del termine "procedimento", in luogo della più restrittiva nozione di "processo"; in secondo luogo, il richiamo, tra le tipologie di notificazione da eseguire oggi tramite PEC, di quella prevista dall'art. 151, cod. proc. pen. che riguarda gli "*atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari*".

Le Procure della Repubblica e le Procure Generali presso le Corti d'Appello rientrano dunque tra gli Uffici per i quali le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 15 dicembre 2014.

Il riferimento omnicomprensivo della norma ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, così come la portata generale delle disposizioni in tema di notifica dettate dagli artt. 148, 149, 150 e 151 inducono a ritenere senz'altro esperibile la notifica telematica nel caso in cui dette Autorità e i relativi Uffici di Procura siano investite del procedimento di esecuzione o di prevenzione personale e/o patrimoniale. Con specifico riferimento al procedimento di prevenzione deve peraltro osservarsi che alcune disposizioni del cd. Codice antimafia (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159) già contemplano lo strumento telematico, quale forma ordinaria di comunicazione tra l'Autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, con riguardo: ai provvedimenti giudiziari di modifica o revoca del sequestro e di quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria (art. 38, comma secondo); ai provvedimenti di liquidazione o di rimborso dell'amministratore giudiziario (art. 42, comma sesto); ai flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti dell'Agenzia (art. 113, lett. c). Mentre l'art. 7, comma 10 rimanda alle previsioni del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'amministrazione digitale) per tutte le comunicazioni afferenti al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria.

Per ragioni testuali deve invece ritenersi che per la Corte di Cassazione e per gli Uffici del Giudice di pace, e per tutti soggetti coinvolti nei procedimenti da essi trattati, l'entrata in vigore del sistema di notifiche penali telematiche sia differita al quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con i quali il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerterà la funzionalità dei servizi di comunicazione (art. 16, comma 9 lett. d) e 10 d.l. cit.).

Allo stato il sistema non trova applicazione obbligatoria neppure per i Tribunali per i Minorenni (e relativa Procura) e gli Uffici di sorveglianza, per i quali pure l'entrata in vigore della disposizione deve intendersi differita al termine sopra indicato.

2. Tipologie di notifica e comunicazione eseguibili mediante PEC

Le previsioni del d.l. citato non mirano all'integrale sostituzione del sistema delle notifiche e delle comunicazioni disciplinato dagli artt. 148 ss. del codice di procedura penale. Allo stato, la forma della notifica via PEC è deputata a sostituire forme derogatorie dell'ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni

telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari. Si tratta de:

1. le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.;
2. le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), "*con mezzi tecnici idonei*", secondo il dettato dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
3. gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell'estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'art. 157, commi primo e secondo e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149, cod. proc. pen.);
4. le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art. 150, cod. proc. pen.).

3. **Soggetti destinatari della notifica mediante PEC**

Il d.l. n. 179 del 2012 delimita l'area dei soggetti destinatari della notifica telematica anzitutto attraverso una definizione della loro posizione processuale.

Si tratta di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale diversi dall'imputato: difensori, persone offese, parti civili, responsabili civili, civilmente obbligati per la pena pecuniaria, amministratori giudiziari, consulenti delle parti, periti.

L'esclusione espressa dell'imputato dal novero dei possibili destinatari della notifica telematica deve intendersi estesa al soggetto sottoposto alle indagini, stante la previsione generale dell'art. 61, cod. proc. pen. per la quale "*I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito*".

A restringere l'area della preclusione soggettiva sta però l'autorevole e ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale [sentenza n. 32398 del 28.4.2011 (dep. 19.7.2011), Pedicone] per il quale "*La notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.*".

Per quanto dettato in relazione a un caso di notifica avvenuta a mezzo telefax, non v'è dubbio che il principio di diritto dettato dalle Sezioni unite possa investire la notifica telematica, eretta oggi a mezzo tecnico privilegiato tra quelli genericamente menzionati dall'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., mezzo al quale possono senz'altro estendersi, come meglio si vedrà, le garanzie di affidabilità considerate dal giudice di legittimità nella pronuncia richiamata in cui si osservava come il telefax costituisca uno strumento tecnico "*che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto OK o altro simbolo equivalente*".

E' dunque legittimo l'impiego della consegna telematica al difensore dell'atto destinato all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo sia dichiarato irreperibile (art. 159, comma primo, cod. proc. pen.), o latitante (art. 165, comma primo, cod. proc. pen.); ovvero quando l'imputato residente, dimorante o detenuto all'estero, non abbia ottemperato all'invito a dichiarare o eleggere domicilio dello Stato (art. 169, comma primo, cod. proc. pen.); o, ancora, nell'ipotesi in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore (art. 161, commi primo e secondo, cod. proc. pen.); ma anche nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto diverso domicilio e la notificazione ivi esperita nelle forme tradizionali, sia risultata impossibile (art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.). Le *rationes decidendi* esibite dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata sono senz'altro estensibili al caso che ci occupa.

Esse fanno appello alle qualità professionali del difensore; agli oneri di diligenza che gli impongono di assicurare la funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale; ai doveri di informazione del difensore verso l'assistito (più volte affermati dalla C.edu, per esempio, nelle decisioni, 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia* e 28 febbraio 2008, *Demebukov c. Bulgaria*); alla diligenza richiesta allo stesso imputato, una volta che sia stato messo al corrente del procedimento e abbia designato un difensore di fiducia o ricevuto comunicazione della nomina di un difensore d'ufficio (sul punto, può essere richiamata Corte Cost.n. 136 del 5 maggio 2008).

Non sembra superfluo, al fine di richiamare le potenzialità del nuovo strumento anche nei riguardi dell'imputato/indagato, segnalare che le Sezioni Unite, nella pronuncia citata, hanno avuto modo di avallare il consolidato orientamento per il quale la condizione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione di domicilio (quella che dà la stura, ex art. 161, comma quarto, cit. alla notifica mediante consegna al difensore, eseguibile anche con i mezzi tecnici idonei menzionati dall'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.) è integrata ogniqualvolta il domiciliatario o l'imputato stesso non siano stati reperiti nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio e nessun esito abbia dato l'assunzione di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio anagrafe, senza necessità di esperire prima il deposito nella casa comunale previsto dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., (sul tema, la sentenza Pedicone richiama, tra le altre, sez. V, n. 42399 del 19.9.2009, dep. 4.11.2009, Donà, Rv. 245819; sez. II, n. 38768 del 10.11.2006, dep. 22.11.2006, Buongiorno, Rv. 235311).

Dalla disposizione dell'art. 16, comma sesto cit. si inferisce poi un requisito positivo che i soggetti diversi dall'imputato devono presentare per poter essere destinatari della notifica penale telematica.

Questa è riservata ai soggetti tenuti per legge ad avere una PEC, ossia un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'individuazione dei soggetti in questione è contenuta nell'art. 16-ter del d.l. n. 179 che, definisce i "pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni", rimandando alle previsioni degli artt. 4 e 16, comma dodicesimo dello stesso decreto; 16 del decreto legge 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dall'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

Le categorie in prima battuta enucleabili dai richiami normativi sono le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma secondo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165; le imprese costituite in forma societaria; i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

Dai pubblici elenchi testé menzionati sono prelevati automaticamente, senza che sia consentita alcuna digitazione di indirizzo da parte del cancelliere, gli indirizzi dei soggetti nei confronti dei quali le comunicazioni e notificazioni telematiche devono essere effettuate. Allo stato attuale il sistema SNT è collegato al RegIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), che contiene gli indirizzi PEC degli avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale.

4. **Condizioni di legittimità della notifica telematica**

La questione attiene all'esperibilità della notificazione o comunicazione telematica, in ambito penale, a prescindere dall'adozione delle apposite disposizioni dell'autorità giudiziaria previste dai richiamati artt. 148, comma 2-bis, 149 e 150 cod. proc. pen., disposizioni che, in quest'ultimo caso, dovrebbero essere adottate con decreto motivato da redigere in calce all'atto da notificare.

La formula testuale dell'art. 16, comma quarto, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 sembra in effetti generalizzare tale forma di comunicazione, in virtù della locuzione che raccorda la disposizione dedicata alle notificazioni penali a persona diversa dall'imputato a quella, immediatamente precedente, che prescrive quella telematica come forma esclusiva di esecuzione delle comunicazioni e notificazioni afferenti ai procedimenti civili.

La norma recita: "***Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (...). Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale***".

Così intesa, la disposizione implica la possibilità di prescindere dai provvedimenti autorizzativi dell'autorità giudiziaria: sia da quello, svincolato da presupposti, prescritto dall'art. 148, comma 2-bis, c.p.p. per le comunicazioni destinate al difensore; sia da quelli subordinati invece alla sussistenza di una condizione di urgenza (art. 149 cod. proc. pen.) o a "circostanze particolari", non meglio definite (art. 150 cod. proc. pen.).

Detta opzione interpretativa è coerente con l'evoluzione normativa, posto che i contenuti salienti del provvedimento rimesso all'autorità giudiziaria dalle norme codicistiche (v. in particolare il decreto motivato prescritto dall'art. 150, comma secondo, cod. proc. pen.) attengono all'individuazione del mezzo tecnico prescelto e alle modalità ritenute necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario, valutazioni che sono oggi compiute in via generale dal legislatore e dai Decreti

Ministeriali di natura non regolamentare, chiamati a verificare la funzionalità dei servizi di comunicazione.

La previsione legislativa si atteggia come presunzione assoluta di idoneità del mezzo telematico, che assorbe i contenuti del provvedimento finora demandato all'autorità giudiziaria e s'identifica (secondo l'indirizzo ermeneutico prevalente) con le stesse "circostanze particolari", eretta dalla norma codicistica a presupposto delle forme comunicative *innominate* previste dall'art. 150 cod. proc. pen.

Quanto alla condizione di "urgenza", richiesta dall'art. 149 cod. proc. pen., non pare che la nuova disciplina ne autorizzi la pretermissione.

Il sol fatto che l'art. 16, comma quarto cit. sancisca l'obbligo di notifica telematica in relazione a specifiche forme derogatorie del sistema ordinario di notifica degli atti a persone diverse dall'imputato (non è, per esempio, sancita l'esperibilità della notifica telematica nei casi ordinari previsti dall'art. 154 cod. proc. pen. per la notifica alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria) dimostra la persistente necessità di una ricognizione del presupposto che giustifica l'applicazione della disciplina speciale, affidata evidentemente al provvedimento del giudice.

D'altro canto, il presupposto dell'urgenza, per come comunemente interpretato, attiene a situazioni concrete, non tipizzabili in linea generale dal legislatore e necessariamente rimesse alla valutazione del giudice.

E' pertanto consigliabile che le notifica via PEC, almeno nei casi previsti dall'art. 149 cod. proc. pen., sia eseguita soltanto laddove sia il giudice a disporla previa ricognizione del presupposto, tenuto conto delle pronunce di legittimità che, anche recentemente, hanno negato il requisito dell'urgenza, per esempio, in relazione all'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale [Cass., sez. VI, 4.6.2014 (dep. 13.6.2014), n. 25280, Lo Sciuto, Rv. 260072]; riconoscendone invece la sussistenza in relazione all'avviso di fissazione dell'udienza camerale di riesame [Cass., sez. II, 26.9.2012 (dep. 19.11.2012), Calamita].

5. **Potenzialità del SNT nella fase di impulso della notificazione "tradizionale"**

Come illustrato nell'allegato *vademecum*, attraverso il sistema SNT è possibile trasmettere agli organi titolari del potere di notificazione (quali ad es. il direttore dell'istituto penitenziario, l'UNEP, le Forze di Polizia) l'atto per la successiva notifica con modalità tradizionali. Il sistema si presta inoltre ad un proficuo utilizzo nelle comunicazioni tra uffici giudiziari in caso di urgenza o in materia di libertà personale, ai sensi dell'art. 64, comma 3, disp. att. c.p.p., atteso il richiamo nello stesso contenuto all'uso del "*mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p.*".

MODALITA' DI ESECUZIONE E PERFEZIONAMENTO DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE

Come si è sopra detto, la notifica per via telematica viene eseguita nei confronti di soggetti che per legge siano tenuti ad avere una PEC. Il sistema informatico utilizzato per effettuare le notificazioni telematiche in ambito penale non consente alcuna digitazione di indirizzo PEC da parte del cancelliere, che seleziona gli indirizzi esclusivamente da Albi a ciò preposti (Reginde).

A norma dell'art. 16 d.l. 179/12, infatti, le comunicazioni e notificazioni telematiche possono essere effettuate **esclusivamente** ad un indirizzo risultante da **uno dei pubblici elenchi previsti dall'art.16-ter**. Ciò premesso, dopo l'invio della notifica telematica, appare necessario monitorare la stessa e verificare il perfezionamento.

Al riguardo, sulla base del combinato disposto di cui al comma 6 e al comma 8 dell'art 16 del d.l. 179/ 2012, sono individuabili le seguenti ipotesi:

1. **Notifiche telematiche fallite per causa imputabile al destinatario**

Il comma sesto dell'art. 16 del d.l. 179/2012 dispone che "*Le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria**. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario*".

Il deposito in cancelleria è la forma di notifica prescritta per il caso nel quale il soggetto che vi sarebbe obbligato non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata e per quello nel quale **il messaggio di PEC ritualmente inoltrato dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del Pubblico ministero non risulti recapitato (mancata consegna) per cause imputabili al destinatario.**

L'allegato *Vademecum* visualizza come il sistema segnali con un apposito simbolo l'esito negativo della ricerca condotta nella Rubrica PEC degli Avvocati.

Tra i casi di esito negativo dovuti a causa imputabile al destinatario può essere segnalato quello nel quale la casella di PEC risulti piena, abbia cioè raggiunto il limite massimo di capacità. Anche in tal caso il "Dettaglio della notifica" visualizzato dallo schermo del computer evidenzierà: sulla colonna riportante lo "stato dell'invio della mail", con un semaforo verde, il corretto inoltro della mail da parte dell'Ufficio; e, sulla colonna dedicata allo "stato del recapito della mail", con un semaforo rosso, il mancato recapito della stessa.

Cliccando su un apposito simbolo (una bustina) visibile nella parte inferiore dello schermo, l'utente otterrà un dettagliato rapporto sulle ragioni del mancato recapito ("*quota exceeded - mailbox for user is full*").

Le ipotesi di casella di destinazione piena (o comunque di mancati recapiti dovuti a difetti di manutenzione del sistema ricettore) possono essere agevolmente ricondotte a "causa imputabile al destinatario", ove si considerino le numerose pronunce di legittimità che fanno carico al difensore di osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi, apprestando presso il recapito dello studio mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi [Cass., sez. II, 4.12.2013 (dep. 20.1.2014), Ortolan, Rv. 258287; Cass., sez. III, 18.12.2008 (dep. 22.1.2009), Capasso, Rv. 242171; sez. IV, 11.3.2004 (dep. 7.5.2004), n. 21734, Costanzo, Rv. 228581].

2. Mancata consegna della PEC per causa non imputabile al destinatario:

Una volta accertato che la notificazione non si è potuta effettuare telematicamente **per causa non imputabile al destinatario**, l'art. 16, comma 8, DL 179/2012 stabilisce che "*si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale*"

A tal proposito è possibile ipotizzare i seguenti casi:

1. Server di posta momentaneamente non disponibile
2. Problemi di rete (per esempio connessione non disponibile)

Tali eventualità saranno segnalate dal sistema con le modalità meglio descritte nell'allegato tecnico. In tale evenienza sarà necessario procedere alla notificazione con le modalità tradizionali

3. Mancata consegna della PEC per causa non immediatamente verificabile:

In alcuni casi il perfezionamento della notifica non si verifica per cause che non possono essere celermente chiarite e quindi non vi è la possibilità di accertare se la mancata consegna sia allo stesso imputabile.

Al riguardo si segnalano le seguenti ipotesi :

1. Indirizzo errato
2. Dominio errato (intendendo per dominio la parte dell'indirizzo PEC che segue la @)

In questi casi sarà opportuno procedere alla notifica con le modalità tradizionali, contestualmente interessando il Consiglio professionale competente al fine di verificare e rimuovere gli eventuali ostacoli al corretto funzionamento della Pec.

NOTIFICAZIONI O COMUNICAZIONI CONTENENTI DATI SENSIBILI

L'art. 16, comma quinto cit. prevede che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili sia effettuata "*solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*".

La disposizione mira evidentemente a evitare che un atto contenente dati sensibili possa esser letto da chiunque abbia accesso alla postazione di posta elettronica del destinatario (rischio particolarmente elevato nel caso di notifiche indirizzate a soggetti privati diversi dai professionisti abilitati).

Essa è attuata dal SNT mediante un *flag*, inserendo il quale il cancelliere segnala al sistema che il documento contiene dati sensibili e invia al destinatario una PEC contenente l'estratto del documento e il *link* che lo connette al portale dei servizi telematici, dove avrà luogo la consultazione del documento integrale previo apposito accreditamento.

La nozione di "dati sensibili" è definita dall'art. 4, comma primo, lett. d) del d. lgs. n. 196 del 2003 con riferimento esclusivo a quelli che siano "*idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*".

Non è ad essa equipollente la categoria dei “dati giudiziari” che, la lettera e) della norma richiamata definisce come dati “*idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma primo, lettere da a) ad o) e da r) a u) del d. P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale*”.

La precisazione vale a escludere impieghi totalizzanti della più gravosa procedura posta a presidio della riservatezza che penalizzerebbero speditezza del sistema.

La selezione degli atti contenenti dati sensibili postula una valutazione tecnica auspicabilmente rimessa all’Autorità giudiziaria.

Notifica dei ricorsi presentati dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni. DAG15/10/2015.0154221.U

Con la nota in oggetto indicata codesto ufficio giudiziario ha trasmesso il quesito formulato dal dirigente del Tribunale per i minorenni di Bologna, con cui si chiede di conoscere se, nelle ipotesi di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il ricorso proposto dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e il successivo decreto del giudice delegato di fissazione dell’udienza debbano essere notificati all’altra parte a cura della cancelleria del tribunale ovvero a cura del pubblico ministero ricorrente.

In particolare, il quesito trae origine dalla prassi riscontrata presso il predetto Tribunale, in virtù della quale, mentre i ricorsi di cui ai citati artt. 330 e 333 c.c., presentati dalla parte privata, vengono notificati alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura dello stesso ricorrente; i medesimi ricorsi presentati dal pubblico ministero non sono notificati alla controparte, a cui viene comunicato esclusivamente, da parte della cancelleria del tribunale, o il decreto di fissazione dell’udienza o il decreto provvisorio e la contestuale convocazione emessi ai sensi dell’art. 336 c.c.

Con l’effetto che, nella seconda ipotesi, la controparte rimane, di fatto, all’oscuro, sino alla data dell’udienza, dell’oggetto del giudizio così instaurato.

Orbene, va preliminarmente evidenziato che la materia in questione involge problemi interpretativi di natura giurisdizionale, la cui risoluzione appartiene alla esclusiva valutazione dell’autorità giudiziaria.

A riprova di ciò, lo stesso Tribunale di Bologna, nel formulare il quesito, da conto di prassi diverse osservate presso altri uffici giudiziari (segnatamente presso i Tribunali per i minorenni di Trieste e Napoli).

Tuttavia, tenendo presente l’esigenza di riscontro manifestata da codesto ufficio, si forniscono sull’argomento le seguenti valutazioni.

Come noto, i procedimenti *de protestate* di cui agli artt. 330 e 333 c.c. seguono il rito camerale come espressamente previsto dall’art. 336 c.c. laddove, Dell’affermare che il Tribunale provvede in camera di consiglio, richiama le disposizioni del codice di rito relative ai procedimenti camerati (artt. 737 e segg. c.p.c.).

L’art. 737 c.p.c. stabilisce poi che “*I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente..*”.

Orbene, tanto premesso, va preliminarmente rilevato che il ricorso deve essere notificato alla controparte al fine evidente di renderla edotta dell’oggetto dell’instaurando giudizio, non essendo a ciò sufficiente la mera comunicazione alla stessa del decreto di fissazione dell’udienza emesso dal giudice investito della relativa causa

Va poi osservato che, mentre l’atto di citazione ha la duplice funzione di convenire in giudizio il convenuto (*vocatio in ius*) e di chiedere ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione giuridica soggettiva (*editio actionis*); il ricorso ha la funzione esclusiva di richiesta di tutela rivolta al giudice.

E tale diversità strutturale dei due atti introduttivi comporta un diverso regime notificatorio.

Di regola, infatti, la citazione viene notificata direttamente dall’attore al convenuto e poi depositata presso la cancelleria del Tribunale unitamente alla nota di iscrizione a ruolo; il ricorso, invece, poiché privo della *vocatio in ius*, viene prima depositato presso la cancelleria del Tribunale, ove il giudice assegnatario della causa emette il decreto di fissazione dell’udienza, e, solo allora, viene notificato alla controparte unitamente al predetto decreto.

In ordine poi all’individuazione del soggetto tenuto alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, con specifico riferimento ai procedimenti camerati, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi affermando che “*Nei procedimenti camerati attivati su ricorso, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l’udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso stesso e del decreto alle controparti, ed è, altresì, tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche a disporre la sua comunicazione a chicchessia, non sussistendo, infatti, un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo, invece, onerata la parte ricorrente di attivarsi per prenderne cognizione in cancelleria. Peraltro, in caso di impossibilità di conformarsi tempestivamente al decreto adottato dal giudice, il ricorrente può esperire le iniziative necessarie per l’ottenimento del possibile differimento dell’udienza e del termine per gli adempimenti notificatori, a condizione che tale attività sia compiuta prima della celebrazione dell’udienza già predeterminata e dell’adozione definitiva dei relativi provvedimenti* (Cass., sez. VI, ordinanza n. 23456 del 10/11/2011).

Dal tenore della richiamata pronuncia si evince che la Suprema Corte presuppone che il ricorso, a seguito del deposito del decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice, venga notificato alla controparte, unitamente al predetto decreto, ad opera della stessa parte ricorrente.

In linea con il predetto orientamento giurisprudenziale, questa Direzione Generale ritiene dunque che, i ricorsi promossi ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., a seguito della fissazione dell'udienza da parte del giudice assegnatario della causa, debbano essere notificati a cura del ricorrente, sia esso parte privata o pubblico ministero.

Nel caso in esame, la cancelleria del tribunale, a seguito del deposito del ricorso ex artt. 330 e 333 c.c., dovrà dunque accertare esclusivamente che il giudice della causa abbia fissato con decreto l'udienza di comparizione delle parti (o abbia emesso il decreto provvisorio di cui all'art. 336 c.c. con contestuale convocazione delle parti) e che detto provvedimento sia stato depositato; essendo poi onere del ricorrente (parte privata o pubblico ministero) attivarsi per prenderne cognizione in cancelleria e notificare il ricorso e il pedissequo decreto.

Patrocinio gratuito - Modalità di notifica del decreto di pagamento degli onorari del difensore. (Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I) “ *omississ...l'art. 170 c.p.c., al primo comma, stabilisce che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti».*

Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge che il decreto di pagamento degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», le stesse che, a norma dell'art. 170 del citato decreto, possono proporre opposizione.

Inoltre, come stabilito dall'art. 170 c.p.c. sopra richiamato, la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).

Tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell'art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effettuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizione. omississ..

Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “

validità delle notifiche telematiche trasmesse con SNT senza l'apposizione della firma digitale.

DAG.15/07/2015.104563.U “*In relazione al quesito posto, anche a seguito delle valutazioni e riflessioni compiute recentemente nell'ambito del tavolo tecnico ministeriale istituito sulle notifiche digitali, si può ribadire quanto già rappresentato a pg 5 dell'allegato tecnico alla circolare ministeriale del 11.12.2014 prot. 0168510U nel quale veniva chiarito che l'invio del documento mediante SNT a fini notificatori può essere effettuato senza l'apposizione della firma digitale essendo sufficiente che avvenga mediante un utente che abbia le credenziali adn.*

Al riguardo si sottolinea che, fatte salve le valutazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 171 c.p.p., gli artt 15, 16 e 17 del Dm 44/2011 non prevedono che l'atto di trasmissione telematica di un atto analogicamente formato debba essere effettuato previa apposizione della firma digitale dell'operatore. Nessuna norma tecnica impone la firma digitale per l'invio della notificazione o comunicazione telematica fermo restando che l'operatore può effettuare l'invio solo dopo l'autenticazione al sistema, con login e password.

In relazione poi ai criteri di scelta del personale, dotato di credenziali adn, legittimato all'invio degli atti oggetto di notifica a mezzo snt, si ritiene che ciò costituisca una prerogativa esclusiva del dirigente dell'ufficio nell'espletamento dei proprio poteri organizzativi.”

Decreto 28 dicembre 2015: " Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24."

Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016

STRALCIO

ART. 17

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica – art. 16 del regolamento)

1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell'art 16-ter del decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179 oppure ai sensi dell'art 16 comma 7 del medesimo decreto; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 8; la comunicazione o notificazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è riportato nell'Allegato 4).
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all'articolo 10, provvede ad effettuare una copia per immagine in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è conservata nel fascicolo informatico.
3. Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni.

ART. 18

(Comunicazioni e notificazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento)

1. La comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto: in questo caso al destinatario viene recapitato l'avviso di disponibilità, secondo il formato riportato nell'Allegato 8; il destinatario effettua il prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo (URL) contenuto nel sud-detto messaggio di PEC di avviso.
2. Il prelievo di cui al comma precedente avviene attraverso l'apposito servizio *proxy* del portale dei servizi telematici, su canale sicuro (protocollo SSL); tale servizio effettua l'identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'articolo 6; il prelievo è consentito unicamente se l'utente è registrato nel ReGIndE.
3. Il prelievo di cui al comma precedente avviene da un'apposita area di *down-load* del gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta un'apposita tabella recante le seguenti informazioni:
 - a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o la consultazione;
 - b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice univoco inserito nell'URL inviato nell'avviso di cui al comma 4);
 - c) la data e l'ora di invio dell'avviso;
 - d) la data e l'ora del prelievo o della consultazione.
4. Le informazioni di cui al comma precedente vengono conservate per cinque anni.
5. Nel caso in cui il destinatario sia un'impresa iscritta nel relativo registro o una Pubblica Amministrazione, la comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili è effettuata ai sensi del comma 1; l'utente che accede all'indirizzo (URL) contenuto nel messaggio di PEC di avviso, su canale sicuro (protocollo SSL), viene identificato ai sensi dell'art 6 ed è abilitato ad accedere all'atto integrale solo se appartiene all'impresa destinataria come risultante dal registro delle imprese o se è un dipendente della Pubblica Amministrazione autorizzata.

ART. 19

(Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP – art. 17 del regolamento)

1. Le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via *web service*, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3), oppure tramite posta elettronica certificata.
2. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli articoli 12, 13 e 14; all'interno della busta telematica è inserito il file *RichiestaParte.xml*, il cui XML-Schema è riportato nell'Allegato 5.
3. All'UNEP può essere inviata, sempre all'interno della busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui *XML-Schema* è riportato nell'Allegato 5.
4. Alla notificazione per via telematica da parte dell'UNEP si applicano le specifiche della comunicazione per via telematica di cui all'articolo 17; il formato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato nell'Allegato 7.
5. Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua tipologia:
 - a) soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale degli indirizzi elettronici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, nonché dall'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), sezione professionisti;
 - b) imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
 - c) cittadini: ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
6. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato XML e rispetta l'*XML-Schema* riportato nell'Allegato 5; se il richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 7.

ART. 19 bis

(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento)

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è

ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.

3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sotto-scritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2.

5. La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

ART. 20

(Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari – art. 19 del regolamento)

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia (SSL v3).

2. Il sistema di gestione del registro e il sistema documentale garantiscono la tracciabilità delle attività, attraverso appositi *file di log*, conservati nel sistema documentale stesso.

3. L'atto del processo rispetta le specifiche di cui agli articoli 12 e 13.

4. La comunicazione di atti e documenti nella fase di indagini preliminari avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche di cui all'articolo 17; le caselle di PEC dell'ufficio del pubblico ministero sono attivate presso i gestori di posta elettronica certificata della forze di polizia.

5. Il gestore dei servizi telematici si collega alle caselle di cui al comma precedente su canale sicuro, utilizzando i protocolli POP3Ss o HTTPS, al fine di evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali di accesso e dei messaggi.

6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia è effettuata per estratto, secondo le specifiche di cui all'articolo 18; l'atto è protetto da meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche, con le medesime specifiche di cui all'articolo 14 comma 2.

7. Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, relativi alle indagini preliminari, sono custoditi in una sezione distinta del sistema documentale; ciascun atto potrà essere protetto da un meccanismo di crittografia basato su chiavi asimmetriche, custodite e gestite nell'ambito di un sistema HSM (*hardware security module*) appositamente dedicato alle operazioni di cifratura e decifratura, invocato dalle applicazioni di gestione dei registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione documentale è dotata di apparati HSM dedicati.

8. La trasmissione telematica delle informazioni relative alle notizie di reato avviene tramite cooperazione applicativa tra il sistema di gestione informatizzata dei registri presso l'ufficio del pubblico ministero e il Sistema Informativo Interforze del Ministero dell'Interno, secondo le specifiche del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato attraverso l'uso di certificati *server*. Le informazioni contenute nella busta di e-Government prevista dalle specifiche SPCoop sono in formato XML.

Comunicazioni telematiche tra uffici giudiziari e avviso deposito sentenza ex art 548 cpp

Fino al 1 gennaio 2019 l'obbligo di trasmissioni tra amministrazioni pubbliche per tramite posta elettronica (art. 47 Dlvo 82/2005) vale ai soli “*fini del procedimento amministrativo*”, quindi, non hanno validità le comunicazioni telematiche tra uffici giudiziari dalle quali derivano effetti processuali, es. comunicazione sentenze dai tribunali alle procure generali ai fini dell'esecutorietà della sentenza.

L'art. 4 punto 2, d. L 193/09 conv. legge 24/2010, nel disporre, nel processo civile e penale, l'obbligo delle comunicazioni e notificazioni per via telematiche le subordina alle “*..alle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1 . fino alla entrata in vigore dei predetti decreti le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla entrata in vigore del presente decreto*”.

La notifica mediante PEC ai sensi della DAG. 11/12/2014.0168510.U punto 2, è consentita in casi determinati (urgenza) e nei confronti di specifiche categorie di destinatari , tra i quali non sono contemplati gli uffici giudiziari e, ai sensi del punto 3 della citata circolare, si tratta di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale diversi dall'imputato: difensori, persone offese, parti civili, civilmente obbligati per la pena pecuniaria, amministratori giudiziari, consulenti delle parti , periti.

La comunicazione **tra uffici giudiziari** utilizzando il sistema notifiche telematiche (SNT), punto 5 della citata circolare ministeriale, si può avere nei soli casi di “**urgenza o in materia di libertà personale ai sensi dell'art.64, comma 3, disp. att. c.p.p. atteso il richiamo nello stesso contenuto all'uso del mezzo più celere nelle forme previste dagli art. 149 e 150 c.p.p.**”

Dal 1 gennaio 2019 , ai sensi della DOG07.25/10/2018.0033072.U è **OBBLIGATORIA** la comunicazione telematica , tramite SICP o TIAP- Documenti@, al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Generale, dell'avviso di deposito sentenza ex articolo 548 c.p.p.

Il relazione alle comunicazioni dell'avviso di sentenza ex articolo 548 c.p.p. la circolare DOG07.25/10/2018.0033072.U testualmente dispone la **non conformità** “ *alla previsione normativa l'utilizzo per tali comunicazioni della Posta Elettronica Certificata (PEC) o del sistema SNT (che pure utilizza caselle PEC) che non costituiscono mezzo tecnico (informatico) idoneo ai sensi dell'articolo 64, comma 4°, disp.att. cpp perché non garantiscono la interponderabilità tra sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni di cui all'articolo 2, comma 1°, lettera d) del predetto decreto 21 febbraio 2011 n. 44*”

Comunicazione del custode/delegato alla vendita immobiliare - Pagamento provvedimento 27 marzo 2018 Foglio Informativo n. 2/2018

Le notifiche eseguite dal custode delegato alla vendita seguono la disciplina prevista dalla circolare del 9 giugno 2003 per i notai e non possono considerarsi esenti, ma l'erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei servizi prestati dall'ufficiale giudiziario, avendo la parte già assolto il proprio onere con una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il pagamento dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 del Testo Unico sulle spese di giustizia (giova ricordare che la circolare 9 giugno 2003, n. I/7853/44, emanata da questa Direzione generale e citata nel quesito in esame, ha chiarito che “per le notifiche richieste dal notaio, nell'ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c. deve essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell'esecuzione nelle medesime procedure”.

PROCESSO PENALE D.lvo 150/2022 in vigore dal 30/12/2022

organi e forme delle notificazioni

D.lvo 150/2022

in vigore dal 30/12/2022

→ articolo 148 cpp (Organi e forme delle notificazioni).

- 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalita' telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identita' del mittente e del destinatario, l'integrita' del documento trasmesso, nonche' la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta

4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneita' di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non e' possibile procedere con le modalita' indicate al comma 1, e non e' stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e3, la notificazione disposta dall' autorita' giudiziaria e' eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

6. La notificazione e' eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dalpubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziarianei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa poliziagiudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.

7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

8. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.»;

→ L'articolo 149 e' sostituito dal seguente (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo).

- 1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvistate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

2. Dell' attivita' svolta e' redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si da' atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

5. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma.»;

→ all'articolo 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1(= le comunicazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore) si applica solo nel caso in cui non si e' perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1,oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non e' possibile eseguire la notificazione con le modalita' indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato e' evaso o si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalita' indicate dai commi da 1 a 6dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

→ 167 il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenzaprevisti dall'articolo 149.»

→ all'articolo 168, al comma 1, la parola: «Salvo» e' sostituita dalle seguenti: «Per le notificazioni effettuate con modalita' telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione.

→ All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale.»;

b) al comma 6, dopo le parole «ai soggetti» sono inserite le seguenti: «diversi dall'imputato»;

c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di

posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.»;

d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale.»

Elezione domicilio persona offesa e querelante comunicazioni e notifiche

D.lvo 150/2022

in vigore dal 30/12/2022

→ articolo 90 cpp

La **persona offesa** ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio.

Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»;

articolo 154 cpp : 1) al comma 1: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8.»;

all'articolo 155 cpp, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.»;

Art. 415-ter se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, ne' ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata in segreteria. Alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e' altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia.

Copia dell'avviso e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

→ articolo 90 cpp

Il **querelante** ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente ha facoltà dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; ove abbia nominato un difensore ,il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; in caso di mancanza, insufficienza o inadeguatezza della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero precedente o presso la cancelleria del giudice precedente;»;il querelante ha l'obbligo , in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di farne comunicazione tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria

comunicazione di atti del giudice ad altro giudice

D.lvo 150/2022

in vigore dal 30/12/2022

l'articolo 64 e' sostituito dal seguente: «Art. 64 (Comunicazione di atti).

- 1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalita' telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalita' telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la liberta' personale, la comunicazione e' eseguita col mezzo piu' celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero e' eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale e' trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.»;

Comunicazioni al procuratore generale

- D.lvo 150/2022

in vigore dal 30/12/2022

comunicazione delle notizie di reato (art. 127 cpp)

- 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ne' ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

La segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalita' della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; c) le generalita' della persona offesa o quanto altro valga a identificarla; d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonche', se risultano, la data e il luogo del fatto.»;

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), e' specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito. 3.

Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice (art. 167-bis cpp)

- 1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, e' comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.»

notificazioni all'imputato non detenuto

- D.lvo 150/2022

in vigore dal 30/12/2022

all'articolo 157: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, e' eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non e' possibile

consegnare personalmente la copia, la notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna e' eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, se non e' possibile consegnare personalmente la copia, la consegna e' eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.»;

2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «La consegna a persona diversa dal destinatario e' effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8»;

3) al comma 8, al terzo periodo, le parole «da' inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato»;

4) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: «8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalita' di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorita' giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

**notificazioni all'imputato non detenuto
successiva alla prima
- D.lvo 150/2022
in vigore dal 30/12/2022**

«Art. 157-bis cpp(Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima). –

1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

2. Se l'imputato e' assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalita' di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.»;

«Art. 157-ter cpp(Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto).

- 1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione e' eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1.

2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli

450, comma 2, 456,552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.»;

**notificazioni a persona
per la quale risulta luogo di domicilio o residenza all'estero
- D.lvo 150/2022**

in vigore dal 30/12/2022

all'articolo 169, il comma 1, cpp: «1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.»;

QUESTIONI di LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

legge 11 marzo 1953, n. 87

(Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953 — Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale).

Una delle parti o il Pubblico Ministero, nel corso di un giudizio, possono sollevare questioni di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

- a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziata da illegittimità costituzionale;
- b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale *e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata*, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, *dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale* e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza

L'autorità giurisdizionale ordina che *a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione.*

L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato (art. 23 legge 87/1953)

L'ordinanza con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte Costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte (Corte Costituzionale 16 marzo 1956 — Gazz. Uff. n. 71 del 24 marzo 1956).

DOMANDA di GRAZIA

- Istruttoria delle domande di grazia – Indicazioni operative per gli Uffici giudiziari

Circolare 9 giugno 2021 m_dg_DAG_09/06/2021.0122430.U

a) Notizia dell'avvenuta presentazione della domanda e instaurazione del procedimento

Come è noto, ai sensi dell'art. 681 comma 1 c.p.p., la domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è presentata, al Ministro di giustizia (co 1 art. cit.).

Il comma 2 dell'art. 681 c.p.p. specifica, inoltre, che se il condannato è detenuto o internato (o ammesso a misure alternative), la domanda può essere presentata al Magistrato di sorveglianza; se il condannato non è ristretto, invece, la domanda può essere presentata direttamente al Procuratore Generale.

Pur se deve essere consentita ogni diversa forma di presentazione della domanda, le modalità descritte nel comma 2 sono senz'altro da preferire ed incentivare in quanto consentono di avviare immediatamente l'istruttoria, evitando il passaggio intermedio dai competenti uffici della Presidenza della Repubblica o del Ministero della giustizia.

Quando la domanda è presentata dall'interessato direttamente al Magistrato di Sorveglianza o al Procuratore Generale, tuttavia, al fine di contemperare l'esigenza di una più celere istruttoria con quella di rendere edotti della pendenza di una procedura di grazia, l'Ufficio ricevente dovrà nel più breve tempo possibile darne notizia al Ministero, trasmettendone contestualmente una copia.

Ad analoga e tempestiva informativa provvederà l'Ufficio di Sorveglianza, non appena notiziato della "proposta di grazia" che gli pervenga ai sensi del comma 3 dell'articolo 681 c.p.p. (proposta sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina).

Pare opportuno, infine, in questa sede richiamare il dettato dell'articolo 681 c.p.p., comma 4, ai sensi del quale "La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta". In riferimento a tale ipotesi, va precisato che la procedura istruttoria deve essere compiuta anche nel caso di pratica di grazia avviata in assenza di domanda da parte di persone legittimate o proposta del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario. Laddove dovesse ricorrere tale condizione, sarà cura di questa Direzione generale richiedere all'autorità giudiziaria competente lo svolgimento delle attività contemplate dall'art. 681 c.p.p.

b) Verifiche preliminari

Ai fini di un'efficace attivazione dell'istruttoria, con l'acquisizione di informazioni ed elementi di giudizio da parte del Procuratore Generale e, ove il condannato sia detenuto, anche del Magistrato di Sorveglianza competente, gli Uffici giudiziari (siano essi diretti destinatari della domanda di grazia o che ricevano da questo Ufficio la domanda presentata al Ministero ovvero al Capo dello Stato unitamente alla richiesta di avvio istruttoria) sono invitati ad operare preliminarmente un vaglio:

1. sulla propria competenza:

- funzionale, in ragione dei criteri di cui all'articolo 681, comma 2, c.p.p. A tale proposito, si evidenzia che deve ritenersi competente il Magistrato di Sorveglianza qualora il condannato sia detenuto, internato, ovvero ammesso all'espiazione di una misura alternativa come la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova ai servizi sociali. Negli altri casi è invece competente la Procura Generale. Si evidenzia che, nel caso in cui la domanda di grazia abbia ad oggetto esclusivamente la pena pecuniaria o la pena accessoria, è comunque competente "in via primaria" il Procuratore Generale, in quanto la pena per la quale viene chiesta la clemenza non ha natura detentiva. Si rappresenta, infine, che, in caso di modificazioni dello "status" del condannato nel corso dell'istruttoria, in mancanza di univoche indicazioni normative, onde evitare possibili disfunzioni e allungamenti dei tempi derivanti dalla trasmigrazione degli atti dal PG al MS o viceversa, va privilegiata l'interpretazione secondo cui la competenza si radica in capo all'autorità correttamente individuata come competente all'atto dell'avvio dell'istruttoria, in una sorta di "perpetuatio competientiae";

- territoriale, in riferimento agli articoli 655 e 665 c.p.p. – per l'individuazione dell'ufficio del procuratore generale - e all'art. 677 c.p.p. – per l'individuazione del magistrato di sorveglianza territorialmente competente; L'Ufficio che ritenga di declinare la propria competenza avrà cura di inoltrare la domanda, e gli atti istruttori eventualmente acquisiti ai fini del riscontro sulla competenza, nel più breve tempo possibile dall'iniziale ricezione

dell'istanza di grazia, al diverso Ufficio individuato come competente, dandone contestualmente notizia a questo Ufficio ministeriale.

2. sulla ammissibilità della domanda

In un'ottica di snellimento, giova innanzitutto evidenziare, in maniera esemplificativa e non esaustiva, una serie di ipotesi in cui l'istruttoria non deve essere avviata per difetto del presupposto oggettivo della domanda di grazia: un provvedimento penale di condanna passato in giudicato.

Sono, pertanto, ovviamente inammissibili le domande (cd. pseudo-domande di grazia) che hanno ad oggetto misure cautelari, sentenze di condanna non definitive, misure di prevenzione, misure di sicurezza, sanzioni amministrative e sanzioni di natura civile, rideterminazione della pena per effetto della continuazione o di cumuli, revisione del giudicato di condanna, benefici penitenziari, trasferimenti in altri istituti penitenziari, ecc.

In tali evenienze, la domanda e gli eventuali allegati, unitamente ad una breve nota esplicativa del caso, potranno essere trasmessi senza indugio a questa articolazione ministeriale.

3. sulla procedibilità dell'istruttoria:

l'istruttoria non deve essere avviata o, se già avviata, diviene improcedibile nei seguenti casi:

- domanda di grazia presentata da soggetto non legittimato;
- condannato deceduto;
- sopravvenuta rinuncia al procedimento di grazia;
- sopravvenuta revoca della domanda;
- pena interamente estinta o espiata.

Sul punto si evidenzia che, in caso di domanda di grazia relativa a pena principale e a pena accessoria, l'intervenuta espiazione della prima non priva di interesse il condannato ad una decisione sulla pena accessoria.

In caso di rilevate perplessità sulla regolare sottoscrizione della domanda e/o sull'identità del soggetto proponente, ovvero sulla legittimazione alla presentazione (inclusa quella del difensore che eventualmente svolga istanza per il proprio assistito), si invitano gli Uffici giudiziari a dare comunque sollecito corso all'istruttoria, eventualmente rivolgendosi a questa Direzione generale per i chiarimenti ritenuti opportuni.

3.1 pendenza di un procedimento di revisione

3.2 presentazione di ricorso alla Corte EDU che possa consentire la revisione

Si tratta di rimedi che, essendo finalizzati a travolgere il giudicato di condanna, si pongono oggettivamente in contraddizione con il possibile esercizio del potere di grazia. Come è noto, la Corte cost. nella sentenza n. 200/06 ha affermato (§ 6.1. del Considerato in diritto) che "l'esercizio del potere di grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie, da apprezzare in rapporto ad una serie di circostanze (non sempre astrattamente tipizzabili), inerenti alla persona del condannato o comunque involgenti apprezzamenti di carattere equitativo, idonee a giustificare l'adozione di un atto di clemenza individuale, il quale incide pur sempre sull'esecuzione di una pena validamente e definitivamente inflitta da un organo imparziale, il giudice, con le garanzie formali e sostanziali offerte dall'ordinamento del processo penale". Da ciò deriva che la grazia non può mai costituire un improprio rimedio volto a superare la valutazione di penale responsabilità affermata nella sentenza di condanna e la proposizione di un rimedio, giurisdizionale, a ciò finalizzato, determina pertanto la improcedibilità – originaria o sopravvenuta – della fase istruttoria;

4. sul rapporto con una precedente domanda di grazia già respinta dal Presidente della Repubblica, allorché la nuova domanda venga formulata:

- entro i dodici mesi successivi alla data di emissione dell'ultimo parere reso dalle Autorità giudiziarie investite dell'istruttoria relativa alla precedente domanda, poi respinta dal Capo dello Stato:

- senza che vengano prospettati e/o prodotti nuovi sostanziali elementi a supporto. In tal caso, l'Ufficio giudiziario si limiterà a dare notizia della presentazione della nuova domanda all'Ufficio scrivente;

- con prospettazione e/o produzione di nuovi elementi sostanziali a supporto. In tal caso, l'Ufficio giudiziario istruirà la pratica limitatamente ai nuovi elementi, trasmettendo al Ministero tutta la nuova documentazione acquisita, comprensiva dei pareri delle Autorità giudiziarie aggiornati all'attualità;

- dopo i dodici mesi dalla data di emissione dell'ultimo parere reso dalle Autorità giudiziarie investite dell'istruttoria relativa alla precedente domanda, poi respinta dal Capo dello Stato:

- l'Ufficio giudiziario provvederà ad aggiornare l'istruttoria, limitando l'acquisizione di informazioni e documenti al solo periodo successivo alla data del parere di cui sopra e trasmettendo all'Ufficio scrivente tutta la nuova documentazione acquisita, comprensiva dei pareri delle Autorità giudiziarie aggiornati all'attualità.

5. sulla sussistenza di ogni ulteriore elemento e/o evento destinato a precludere una definizione della domanda nel merito.

In tal caso, gli Uffici trasmetteranno tempestivamente la domanda al Ministero, unitamente agli atti eventualmente raccolti sino a tale vaglio preliminare, con una breve nota esplicativa.

c) Attività istruttoria

Superate le verifiche preliminari, l'Ufficio investito del procedimento provvederà a raccogliere la documentazione e le informazioni aggiornate per una compiuta istruttoria della domanda di grazia secondo le indicazioni di seguito fornite.

1. Documentazione necessaria

Si dovrà in ogni caso acquisire:

- Certificato del casellario giudiziale;
- Certificati dei carichi pendenti;
- Stato di esecuzione, con precisa indicazione di: i) data di inizio della espiazione; ii) fine pena, comprensivo dell'eventuale pre-sofferto; iii) totale giorni liberazione anticipata, se concessi; iv) eventuali periodi di differimento della pena; v) data di maturazione (passata, presente o futura) delle condizioni temporali per la richiesta dei benefici penitenziari; vi) benefici penitenziari eventualmente richiesti dal condannato ed esito delle relative istanze; vii) ogni ulteriore elemento ritenuto utile;

- Informazioni di P.G. su: i) precedenti di polizia giudiziaria; ii) eventuali frequentazioni di pregiudicati e/o ambienti malavitosi; iii) eventuale effetto che la concessione della grazia produrrebbe nell'opinione pubblica, anche solo nella comunità locale;

- Relazione di sintesi degli istituti carcerari in ordine al comportamento intramurario ed al percorso rieducativo, anche con riferimento a periodi di detenzione progressi.

Si dovranno inoltre acquisire, in relazione agli specifici motivi posti a base della domanda di grazia:

- Relazione sanitaria, con espressa indicazione della compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, ove la domanda di grazia sia fondata su motivi sanitari relativi al condannato;

- Relazione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna ove il condannato sia ammesso ai relativi benefici penitenziari;

- Informazioni di P.G. sulla situazione familiare e/o documentazione sanitaria relativa ai congiunti/conviventi, ove la domanda sia fondata sulla necessità di prestare assistenza ad un prossimo congiunto/convivente;

- Informazioni di P.G. sulle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, ove la domanda sia fondata su ragioni economiche di presunta indigenza;

2. Documentazione raccomandata

La seguente documentazione deve essere tendenzialmente allegata al fascicolo, ma può essere omessa nelle ipotesi in cui sia ritenuta non rilevante, specificandone brevemente le ragioni in apposita nota, e l'acquisizione della stessa risulti oltremodo complessa e dilati i tempi per la definizione dell'attività istruttoria:

- Copia integrale della sentenza di condanna che ha comminato la pena per cui è richiesta la grazia;

- Copia integrale di eventuali provvedimenti emessi dall'Ufficio di Sorveglianza;

- Informazioni sulle dichiarazioni rese dalle persone offese dal/i reato/i in merito alla domanda di grazia e sul risarcimento eventualmente ricevuto;

3. Documentazione ulteriore

- Ulteriori informazioni di P.G. ritenute rilevanti nel caso concreto;

- Copia integrale delle ulteriori eventuali sentenze di condanna.

d) Redazione dei pareri e modalità di trasmissione all'Ufficio Grazie del Ministero

Acquisita la documentazione rilevante ed i prescritti pareri, l'Ufficio competente trasmetterà l'intero fascicolo alla scrivente Direzione generale secondo le seguenti modalità.

Nell'ottica di una semplificazione e, per quanto più possibile, informatizzazione dei procedimenti di grazia, nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") e della introduzione di specifiche innovazioni tecnologiche da parte della competente articolazione ministeriale, si invitano gli Uffici in indirizzo a compilare il nuovo "Specchietto per grazia" (vd. allegato), trasmettendo il fascicolo secondo le consuete modalità a mezzo posta.

Ove possibile, si invitano gli Uffici a dematerializzare gli atti in formato .pdf, per poi inoltrarli all'indirizzo PEC di seguito riportato; in particolare, si ritiene opportuno l'acquisizione e la trasmissione di tutti i documenti in formato dematerializzato (si raccomanda la scansione del documento e la sua conversione in .pdf con risoluzione non superiore ai 200 dpi ed in bianco e nero), sollecitando in tal senso gli organi ed enti investiti degli adempimenti istruttori, per poi inoltrarli in allegato alla comunicazione trasmessa a mezzo PEC a quest'Ufficio.

Conformemente, si invitano gli Uffici in indirizzo a trasmettere a questa Direzione generale tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti in esame a mezzo pec (anche frazionando il contenuto ove sia superiore alla portata prevista pari a circa 70 megabyte), all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it.

Resta ferma la necessità di trasmissione tradizionale dell'originale della domanda di grazia.

f) Termine di durata dell'attività istruttoria

Al fine di evitare le problematiche in epigrafe evidenziate, si raccomandano le SS.VV. di adoperarsi affinché l'istruttoria venga definita nel più breve tempo possibile e di vigilare affinché gli uffici interessati forniscano prontamente e senza ritardo le informazioni richieste.

Seppure il legislatore non preveda un termine entro il quale debba essere data risposta alla domanda di grazia, si ritiene che l'ufficio giudiziario cui la domanda è destinata debba trasmettere il relativo fascicolo a questo ufficio entro e non oltre **un termine massimo di sei mesi** decorrente dalla ricezione della domanda da parte dell'ufficio giudiziario.

Qualora, per la peculiare complessità del caso, non sia possibile rispettare tale termine, si pregano le SS.VV., di comunicarlo a quest'Ufficio, prima della scadenza, con una breve esposizione delle ragioni del ritardo.

Si rinvia, per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente circolare, e non incompatibile con le indicazioni qui impartite, alle precedenti circolari di questo Ministero in materia di istruttoria dei procedimenti di grazia.

Si ringraziano sin d'ora gli Uffici giudiziari in indirizzo per la fattiva collaborazione, confidando nel comune interesse ed unanime impegno per il raggiungimento degli obiettivi di snellimento e tempestiva definizione dei procedimenti di grazia.

Assunzione di prove delegate (art. 223 codice procedura civile)

Per l'assunzione di mezzi di prova delegati la parte interessata deve presentare istanza al giudice delegato (l'istanza con l'entrata in vigore del T.U. spese di giustizia non è più in bollo).

Ai sensi della **circolare Min. giust. dir. Aff. Civ. Uff. IV n. 3942/2593 del 15 febbraio 1951** “ *l'istanza non va iscritta né al ruolo generale degli affari civili contenziosi né a quello degli affari non contenziosi ma soltanto annotato nel registro cronologico dell'ufficio delegato* ”

Ai sensi della **nota DAG 11/11/2014.0151476.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili non è dovuta nessuna liquidazione per le attività relative all'accertamento tecnico preventivo**

Riassunzione della causa cancellata (rif. art 125 disp. att. codice di procedura civile)

Ai sensi della **nota n 455/14 Q.61 del 5 aprile 1962 Ispettorato Generale** “ *le cause delle quali sia stata ordinata la cancellazione dal giudice non debbono, all'atto della riassunzione, essere nuovamente iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi.* “

Ai sensi della **circolare n 3 del 13 maggio 2002** non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione** del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo

Pubblicazione della sentenza civile, variazioni, correzione ecc

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata (rif. Normativo art. 133 cpc)

Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da notizia alle parti che si sono costituite

La sentenza all'atto della pubblicazione va iscritta al registro cronologico e al registro repertorio degli atti soggetti a registrazione e trasmessa all'Ufficio delle Entrate (a seguito dell'entrata in vigore del T.U spese di giustizia gli atti esenti dall'imposta di registro non vanno più trasmessi all'ufficio finanziario e di conseguenza non vanno iscritti al registro repertorio)

Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

Alle **variazioni e alle aggiunte** che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille che devono essere approvate (*referimento normativo art. 48 D.lgs 28 luglio 1989 n. 271*)

A prova del **passaggio in giudicato della sentenza** il cancelliere certifica, in calce alla copia notificata che non è stato proposto appello o ricorso per cassazione o istanza di revocazione (*referimento normativo art.124 disp. att. cpc*) (VEDI argomento specifico in copie e certificazioni)

In caso **di correzione della sentenza per errore materiale** il provvedimento di correzione va annotato a cura del cancelliere in calce all'originale dell'atto corretto

(riferimenti normativi sulla correzione delle sentenze artt. 287,288,391bis e ter cpc, art. 121 disp. Att. Cpc, artt. 130 547 cpp)(vedi in tema di esenzione circolare 18 marzo 2003)

Cassazione civile sez. II, 22 marzo 2001, n. 4130 *La pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto; al contrario, la certificazione del compimento di tale attività che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del comma 2 dello stesso art. 133, e' formalità estrinseca all'atto, con la conseguenza che la sua mancanza, non determina la nullità della sentenza, quando la cancelleria abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l'abbia trasmessa all'ufficio del registro - atti giudiziari e abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole*

Cassazione sezione II civile n 7722 del 12 luglio 1991 *“In caso di mancata sottoscrizione dell'originale da parte del funzionario di cancelleria non può parlarsi di nullità, non essendo siffatta sanzione prevista da alcuna norma e non costituendo un requisito essenziale perché l'atto produca gli effetti che gli sono propri “*

Cassazione n 1058 del 14 febbraio 1980 e n 3351 del 7 aprile 1987 *“la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nell'annotazione della sentenza nei registri di cancelleria “*

Cassazione n 4092 del 9 luglio 1985 *“l'attestazione con la quale il cancelliere da atto del deposito della sentenza apponendovi in calce la data e la firma costituisce atto pubblico “*

Cassazione sezione II civile n 2084 del 20 febbraio 1992 *“mentre il deposito in cancelleria costituisce elemento essenziale per l'esistenza dell'atto la certificazione che del compimento di tale attività deve essere eseguita dal cancelliere è al contrario estrinseca all'atto e non incide sull'esistenza, sulla regolarità e sulla eseguibilità dello stesso”*

Cassazione n 9914 del 23 settembre 1991 *“la mancanza o incompletezza della certificazione di avvenuto deposito della sentenza non determina la nullità di questa... “*

Cassazione civile sez. II, 13 luglio 1994, n. 6571 *L'omessa indicazione, da parte del cancelliere, della data del deposito della sentenza, non incide sulla pubblicazione della stessa, che invece consegue, così come la sua immodificabilità, al mero atto della consegna dell'originale, sottoscritto dal giudice, al cancelliere, il quale certifica, così come dispone il comma 2 dell'art. 133 c.p.c., che tale adempimento e' avvenuto. Detta certificazione, infatti, costituisce una formalità estrinseca alla sentenza cui accede e perciò, se incompleta, come nel caso di mancanza della data di deposito, non ne determina la nullità, atteso che, anche ai fini della decorrenza del dies a quo per l'impugnazione annuale, ne e' possibile l'identificazione, ove non risulti dalla successiva comunicazione, usando l'ordinaria diligenza, con la consultazione dell'originale della sentenza ovvero dell'annotazione della stessa sul registro del ruolo di udienza.*

Cassazione civile sez. II, 20 febbraio 1992 n. 2084 *La pubblicazione della sentenza mediante il deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133 comma 1 c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritto dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto; al contrario la certificazione che del compimento di tali attività deve essere eseguita dal cancelliere, a norma del comma 2 dello stesso art. 133, e' estrinseca all'atto e non incide sull'esistenza, sulla regolarità e sull'eseguibilità di esso. Ne' la mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del cancelliere e' causa di nullità, essendo prevista tale sanzione esclusivamente rispetto al difetto della sottoscrizione del giudice (art. 161 c.p.c.), mentre la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nell'annotazione della sentenza completa dei requisiti previsti dall'art. 132 c.p.c. nei registri di cancelleria.*

Cassazione civile sez. lav., 24 novembre 1997, n. 11745 *Al fine del decorso del termine di un anno (ex art. 327 c.p.c.) per l'impugnazione della sentenza, la data di pubblicazione della stessa - che rappresenta il "dies a quo" del termine - e' quella attestata dal cancelliere ai sensi dell'art. 133 c.p.c. mentre non rileva analoga attestazione fatta da un'operatrice amministrativa priva del potere di certificazione.*

Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

modifiche operate dal decreto legislativo 149/1986 in vigore dal 30 giugno 2023

Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere da comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Dichiarazione di assenza o la morte presunta in vigore dal 30 giugno 2023

Art. 473-bis.cpc (Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione).

- La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non puo' essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui al secondo comma.

Il cancelliere da' notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

SUCCESSIONI normativa e circolari ministeriali

Il cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione può ricevere : rinuncia alla eredità (art. 519 cc) e/o accettazione con beneficio di inventario (art. 484 cc) che vanno annotate nel registro di cui all'articolo 52 disposizioni di attuazione del codice civile (REGISTRO SUCCESSIONI)

" il registro successioni (parte I,II e III) era cartaceo e suddiviso in tre parti distinte.

Con l'avvento del SICID e la soppressione dei registri cartacei, a Torino si è deciso che la modalita' del registro a 3 parti fosse da abbandonare assolutamente. Ed è stata abbandonata sin dal 2008. L'interpretazione è stata condivisa sia dall'ispezione del 2008 che da quella del 2014.

I notai da anni non richiedono piu' il numero di parte I,II o III e la conservatoria, richiede il numero di registro generale (quello di volontaria) e non quello del registro successioni." (cfr Carmelina DE MEO Dirigente Amministrativo TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO)

Gli atti scontano la sola imposta di bollo

Tassazione di atto unico contenente più rinunce *si è dell'avviso che per l'atto unico contenente più rinunce siano dovute imposte fisse quante sono le rinunce* Agenzia delle Entrate prot. 2009/45002 del 24 settembre 2009
per quel che ci riguarda è la conferma che con atto singolo si possono ricevere più rinunce

Accettazione di eredità con beneficio inventario – trattamento ai fini del bollo – nota ministero della giustizia 13 giugno 2003 n 1/8307 *...l'accettazione in esame essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio non può essere inserita tra gli atti della procedura di volontaria giurisdizione che si caratterizzano dall'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta in quanto soggette al contributo unificato....la nota di trascrizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è soggetta all'imposta di bollo per ogni foglio...*

PERSONALE COMPETENTE a ricevere rinuncia eredità: Ai sensi della **circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010** competente a ricevere la rinuncia all'eredità o l'accettazione con il beneficio di inventario è esclusivamente il personale inquadrato nella III area(funzionario di cancelleria o in mancanza direttore amministrativo)
Questa nota deve oggi essere rivista alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che attribuisce al CANCELLIERE ESPERTO “... il rilascio di copie conformi e di ricezione atti, anche in modalità telematiche, e tutte le altre attività che la legge attribuisce al cancelliere”

LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI INVENTARIO

Ai sensi dell'articolo 9 Legge 777/1960 *“ai funzionari delle cancellerie che procedono, fuori dall'orario normale d'ufficio, alla compilazione di inventari , è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario...”*

Revoca della rinuncia (art. 525 cc) le cancellerie non sono competenti a ricevere dichiarazioni di revoca della rinuncia , che dalla lettura dell'articolo in esame si ha con una *“accettazione dell'eredità.*

Art. 52 Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere il registro delle successioni In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507, 2° comma, 508, 2° comma, 509, 2° comma, 519, 1° comma, 528, 2° comma, 702, 1° comma). L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi. Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498, 3° comma). Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all'eredità (Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia degli esecutori testamentari (Cod. Civ. 702). Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

Art. 53 Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore . Nell'ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso è composto. Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 55 Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale (*) secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

Ai sensi dell'**art. 456 codice civile** *“ la successione si apre al momento della morte, nel*

luogo dell'ultimo domicilio del defunto”

*Ai sensi dell'**art. 484 codice civile** “ l'accettazione con il beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall'inserzione la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. Se l'inventario è fatto dopo, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto ”*

*Ai sensi dell'**art. 756 codice procedura civile** “ le chiavi delle serrature , sulle quali sono apposti i sigilli finché non sia ordinata la rimozione di questi debbono essere custoditi dal cancelliere”*

*Ai sensi dell'**art. 760 codice procedura civile** “ l'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati. Esaurito l'inventario non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato”*

*Ai sensi dell'**art. 761 codice procedura civile** “ il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia ordinata la rimozione ai sensi dell'art. 761 cpc, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per motivi urgenti ”*

*Ai sensi dell'**art. 765 codice procedura civile** “ la rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'art. 769. se non occorre l'inventario la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace. ”*

*Ai sensi dell'**art. 766 codice procedura civile** “ non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia dato avviso, nelle forme stabilite nell'art. 772, alle persone indicate nell'art. 771”*

*Ai sensi dell'**art. 767 codice procedura civile** “ l'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato. Se trova in essi qualche alterazione deve sospendere ogni operazione ulteriore facendone immediatamente rapporto al giudice..”*

*Ai sensi dell'**art. 769 codice procedura civile** “l'inventario può essere chiesto al tribunale....ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale”*

*Ai sensi dell'**art. 770 codice procedura civile** “quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:1)le chiavi da lui custodite a norma dell'art. 756 2)copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione 3)una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opposenti e della loro residenza o domicilio eletto. ”*

*Ai sensi dell'**art. 772 codice procedura civile** “l'ufficio che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente...l'avviso non è necessario per le persone che non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede all'inventario”*

*Ai sensi dell'**art. 773 codice procedura civile** “l'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre,uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili”*

*Ai sensi dell'**art. 775 codice procedura civile** “I. Il processo verbale d'inventario contiene:
1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;*

- 3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4) l'indicazione delle altre attività e passività;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
II. Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti. ”

Ai sensi dell'**art. 519 codice civile** *“La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni ”*

Rinuncia all'eredità oltre il termine decennale. (Noto 3 marzo 2008, n. 32576/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. *“È stato chiesto di conoscere «se, in caso di dichiarazione di rinuncia all'eredità oltre i dieci anni dall'apertura della successione, il cancelliere preposto al ricevimento dell'atto può sollevare la questione di prescrizione, ritenendo tale dichiarazione inefficace, o se al contrario sia tenuto a ricevere l'atto ignorando la decorrenza dei termini». Al riguardo si è dell'avviso che non spetti al cancelliere rilevare la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità. Invero ai sensi dell'art. 2938 c.c. la prescrizione non può essere rilevata di ufficio, ma può essere opposta soltanto da coloro che vi hanno interesse. Va rilevato, peraltro, che l'art. 519 c.c. prevede espressamente che la rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni e che le disposizioni successive prevedono la possibilità di impugnare la rinuncia da parte dei creditori e degli altri interessati.”*

Ai sensi della **circolare Min Giust. DAG Uff. I pro. 1/6027/U/44 maggio 2005** *il cancelliere può rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta di registro*

Applicazione dell'imposta di registro sull'atto di rinuncia all'eredità e connessa qualità di responsabile d'imposta del Cancelliere che lo riceva. Ricezione del relativo atto previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e di registro (*Circolare Min. gist. Dir. Gen aff. Giustizia civile Ufficio I prot. 1/6027/U/44 del 27 novembre 2006*)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, codesto Ufficio ha segnalato l'esistenza di un vuoto normativo determinatasi per effetto dell'intervenuta abrogazione, da parte del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. Civ. In particolare, si è evidenziato il rischio connesso all'eventualità che il cancelliere non possa rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità in caso di mancato versamento dell'imposta di registro da parte del rinunciante e, conseguentemente, che il medesimo funzionario possa trovarsi esposto all'escussione diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria per il recupero del versamento omesso. Il cancelliere, ai sensi dell'artt. 10, lett. C) e 54, comma 2 del D.P.R. 13/1/86 Testo Unico sull'imposta di registro, è infatti tenuto al pagamento dell'imposta medesima. In merito, si ritiene che, a parere di questo Ufficio, il cancelliere possa rifiutare l'adempimento richiesto (ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità) ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta. Deve osservarsi, infatti, che, salva l'ipotesi di riscossione coattiva, l'ordinamento già prevede, in talune ipotesi, il rifiuto di adempimenti richiesti ove la parte non versi gli importi dovuti. In particolare, l'art. 285 T.U., mutuato dall'abrogato art. 5 della legge n. 59/79, stabilisce espressamente che “... il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito”. Inoltre, si rileva che, qualora l'ordinamento non disciplini in modo espresso la modalità della riscossione di importi non versati – come nell'ipotesi in esame – soccorre il principio generale di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 115/2002 (che ha riformulato il principio già contenuto nell'art. 90 c.p.c), secondo il quale “Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e

le anticipa 'per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato'. Tale principio ha carattere generale (cfr. cass., sez II, 24.7.2000 n. 9648) e, dunque, sembrerebbe estensibile anche alle ipotesi, come quella in esame, che sono al di fuori delle attività processuali propriamente dette. Tutto quanto sopra esposto, si rileva, infine, che il pagamento della imposta deve effettuarsi con le modalità vigenti in materia di entrate di natura tributaria e, quindi, mediante versamento con modello F23. Si precisa che il codice ente (che, come noto, identifica l'ente creditore), non dovrà essere quello dell'ufficio giudiziario, ma quello dell'Agenzia delle Entrate, destinataria della rendicontazione del pagamento. Ovviamente, poiché unitamente all'imposta di registro deve essere versata anche l'imposta di bollo, non potranno essere avanzate pretese di compimento dell'atto da parte della cancelleria senza il previo versamento anche di tale ulteriore imposta, atteso che il relativo verbale deve essere redatto in bollo sin dall'origine.

DECRETO INGIUNTIVO – ESECUTIVITA' ed ESECUTORIETA'

in materia di decreti ingiuntivi presupposto per l'assoggettamento all'imposta di registro è l'esecutività (cfr = articolo 37 dpr 131/1986)

i decreti ingiuntivi esecutivi ex art. 642 c.p.c. si registrano all'atto dell'emissione

i decreti ingiuntivi NON esecutivi si registrano a seguito del decreto che ne dispone l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

Nei procedimenti sommari civili

se il credito è fondato sui titoli di cui all'art. 642 cpc la copia del decreto ingiuntivo è spedita in forma esecutiva (con obbligo di registrazione se il procedimento sconta l'imposta di registrazione) → dal 30 giugno 2023 è abolita la spedizione in copia esecutiva

se invece il titolo non è immediatamente esecutivo, una volta decorsi i termini per adempiere o presentare opposizione su istanza anche verbale il giudice previa certificazione della cancelleria di

mancata opposizione dichiara il decreto esecutivo (ESECUTORIETA'). → dal 30 giugno 2023 è abolita la spedizione in copia esecutiva quindi, si provvederà alla annotazione del provvedimento del magistrato senza la formula COMANDIAMO

Ai sensi dell'art. 654 cpc l'esecutorietà è conferita con decreto scritto in calce all'originale del decreto ingiuntivo. → dal 30 giugno 2023 è abolita la spedizione in copia esecutiva quindi, si provvederà alla annotazione del provvedimento del magistrato senza la formula COMANDIAMO

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ma nel precepto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà **Cass. n. 330/1987 Cass. n. 12766/2000 Cass. n. 14730/2001 Cass. n. 14729/2001**

La formula esecutiva, che è simile a quella ordinaria con la sola differenza che il comandiamo è preceduto dalla indicazione della data di esecutorietà, è apposta sulla copia di parte notificata → dal 30 giugno 2023 è abolita la spedizione in copia esecutiva quindi, si provvederà alla annotazione del provvedimento del magistrato senza la formula COMANDIAMO

Ai sensi della *nota ministero giustizia n 4/3487/72 ques.(84) del 5 aprile 1985* il decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 cpc non si può ritenere pubblico ed ostensibile a tutti come le sentenze diversamente dal decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art 647 e 654 cpc

In caso di rigetto dell'opposizione o di estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo è titolo idoneo a promuovere l'esecuzione forzata, purché vi sia un'espressa dichiarazione di esecutorietà che può essere già stata apposta al decreto provvisoriamente esecutivo, altrimenti tale dichiarazione è disposta dal giudice dell'opposizione o da quello che pronuncia l'estinzione del giudizio. In mancanza di una tale statuizione, la dichiarazione di esecutorietà è pronunciata dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

SURROGAZIONE DI COPIE AGLI ORIGINALI MANCANTI

Ai sensi dell'articolo 112 del codice di procedura penale:

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta in luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.

2. A tal fine il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

COPIA DELL'ATTO CHE SURROGA L'ORIGINALE MANCANTE

Ai sensi dell'art. 40 D.Lvo 271/89 (disp. att. c.p.p.)

Nel caso previsto dall'articolo 112 cpp la cancelleria attesta sulla copia autenticata dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto

RICOSTRUZIONE ATTI

Ai sensi dell'articolo 113 del codice di procedura penale:

1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112 , il giudice, anche d'ufficio' accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostruito
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante , questo è ricostruito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritta riconosce che questo era conforme alla minuta
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati

ATTO RICOSTRUITO

Ai sensi dell'art. 41 D.lvo 271/89 (disp. att. c.p.p.)

Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, sull'atto ricostruito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la correzione

RICOSTRUZIONE ATTI A SEGUITO CALAMITA' NATURALI

Nell'ipotesi che la distruzione avvenga per calamità naturali e/o a seguito sommosse ecc trova applicazione per la ricostruzione il Regio decreto 2071/192515-1 1-1925, n. 2071 (Gazz. Uff. n. 280 del 2-12-1925 — Disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari) conv. in L. 18-3-1926, n. 562.

ATTO DI NOTORIETÀ

L'atto di notorietà è una dichiarazione trascritta da un pubblico ufficiale resa da testimoni (in numero di due) previa loro identificazione e giuramento, l'intera normativa deve essere rivista ed adattata alla legge di c.d. decertificazione DPR 445/2000 in particolare all'articolo 47 DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli atti notori «sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato». (vedi *nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.*).

Atti di notorietà di competenza del magistrato (allora Pretore) ricordiamo erano :a) *atti di notorietà destinati a supplire all'atto di nascita per uso matrimonio* (art. 77 R.D. 9 luglio 1993 n. 1238 oggi tale circostanza rientra nelle ipotesi di autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 DPR 445/2000); b) *atti di notorietà concernenti la dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio* (oggi in materia l' art. 100 codice civile nell'attuale formulazione, a seguito dell'istituzione del giudice unico, prevede, per cause gravissime, un decreto di dispensa emesso dal tribunale a seguito di dichiarazione resa davanti al cancelliere da parte degli sposi che dichiarano sotto la propria

responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85,86,87,88 e 89 c.c. si oppone al matrimonio) ; c) *atti relativi alla riscossione di credito postali di valore superiore a lire 2.000 regio decreto 455/1924 e art. 21 regio decreto 775/1940* (normativa oggi desueta visto che le Poste sono enti privati) ; d) *atti relativi a riscossione somme dovute dallo Stato art. 28 regolamento generale contabilità dello Stato 23 maggio 1924 n. 827* (si tratta di atto notorio nel quale si dichiara l'assenza di testamento scritto e l'indicazione degli eredi legittimi, lo stesso atto tra privati è di competenza del cancelliere)

Da ricordare che l'allora Pretore (articolo 8 legge 182/1956) poteva delegare il Cancelliere per la ricezione degli atti notori di sua competenza. (vedi pag. 175 Quaderno della Giustizia supplemento al n 35 giugno 1984 numero speciale) .

Ai sensi della **circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010** competente a ricevere l'atto notorio è esclusivamente il personale inquadrato nella III area(funziario di cancelleria o in mancanza direttore amministrativo) **Questa nota deve oggi essere rivista alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che attribuisce al CANCELLIERE ESPERTO “... il rilascio di copie conformi e di ricezione atti, anche in modalità telematiche, e tutte le altre attività che la legge attribuisce al cancelliere”**

costi L'atto di notorietà è soggetto al solo pagamento dell'imposta di bollo (circolare ministeriale giust. 13 maggio 2002 n 1465/02/4) salvo i casi di esenzione: a)per ragioni elettorali, b)per la presentazione ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, c)nell'interesse di persone non abbienti e per il conseguimento di un sussidio e per l'ammissione in istituti di beneficenza d) per la liquidazione e il pagamento di pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buona uscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro d)per infortunio sul lavoro.

Di ciascun atto si forma il fascicolo d'ufficio che contiene l'originale dell'atto notorio (articolo 36, comma 1, disposizioni attuazione codice di procedura civile “*il Cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.*”).

Alle parti si rilasceranno copie conformi soggette al pagamento dell'imposta di bollo e del diritto di copia.

ASSEVERAZIONE DI PERIZIE E TRADUZIONI

La perizia o la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera o dall'italiano alla lingua straniera per acquistare carattere di "ufficialità" devono essere “giurate” o “asseverate”.

L'asseverazione di una perizia o di una traduzione è un atto pubblico di competenza del personale giudiziario (Funziario Giudiziario, Direttore Amministrativo ai sensi della circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010) **Questa nota deve oggi essere rivista alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che attribuisce al CANCELLIERE ESPERTO “... il rilascio di copie conformi e di ricezione atti, anche in modalità telematiche, e tutte le altre attività che la legge attribuisce al cancelliere”.**

→ **Ai sensi della nota ministeriale del 21 maggio 2021 il personale nella qualifica di cancelliere può svolgere le attività di asseverazione perizia e delle traduzioni giurate**

Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli.

Non esiste, al momento, albo ufficiale dei periti o traduttori per le attività stragiudiziali, il perito o traduttore deve essere persona diversa dall'interessato né parente o affine dello stesso; esistono gli albi per la nomina, da parte del giudice, dei consulenti o periti d'ufficio per le attività peritali nel corso del processo.

PERIZIA

Non si tratta di atti per i quali sia previsto il deposito in cancelleria, pertanto l'originale del verbale di giuramento potrà essere scritto di seguito alla perizia e ad esso si applicheranno le disposizioni vigenti per gli atti ricevuti dal cancelliere. (vedi nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.)

costi della perizia :l'atto è soggetto a imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio di 4 facciate (di 25 righe per facciata) o per ogni 100 linee o frazioni di linee effettivamente utilizzate, da corrispondersi con i contrassegni telematici avente data certa antecedente (ex marca da bollo).

Considerando che ogni pagina della perizia non può superare le 25 righe e le 50 battute per riga, la marca da bollo va apposta ogni 100 righe di testo, compreso il Verbale di giuramento.

costi degli allegati: a) per gli allegati costituiti da *"tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli, ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere per ogni foglio o esemplare"* si applica l'imposta di bollo di 0,52 euro (art. 28 della Tariffa Parte II Allegato A del D.P.R. 642/1972) ; b) per gli altri fogli scritti si applica l'imposta in misura ordinaria.

nello specifico :

- € 0,52 su ciascun allegato "elaborato originale" del perito

- € 0,52 ogni 100 righe nell'ipotesi che l'allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici ecc.

- € 0,52 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici se autenticata dal perito con timbro personale e firma

È esente da bollo, se formato per l'applicazione delle leggi tributarie, relativo al procedimento per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, dei comuni.

Nulla è dovuto se gli allegati sono certificazioni rilasciati da altre pubbliche amministrazioni .

Le Perizie esenti da bollo devono riportare la normativa che ne prevede l'esenzione.

TRADUZIONE

asseverata di un documento redatto in lingua straniera in lingua italiana o dall'italiano alla lingua straniera viene anche comunemente chiamata "traduzione giurata" .

Ai sensi dell'articolo 33 DPR 445/2000 gli atti formati da autorità estere da valere nello Stato devono essere tradotti in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Da ricordare che nel nostro ordinamento non è prevista la figura del "traduttore ufficiale"

Gli atti asseverati presso un ufficio giudiziario o un notaio per valere all'estero devono essere muniti dell'*apostilla* della Procura della Repubblica competente per territorio.

La traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore, la data va riportata anche sul modulo di giuramento.

Ai sensi dell'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali «sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato». (vedi nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.)

Non si tratta di atti per i quali sia previsto il deposito in cancelleria, pertanto l'originale del verbale di giuramento potrà essere scritto di seguito alla traduzione e ad esso si applicheranno le disposizioni vigenti per gli atti ricevuti dal cancelliere. (vedi nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.)

costi : la traduzione è soggetta al solo pagamento dell'imposta di bollo (circolare ministeriale giust. 13 maggio 2002 n 1465/02/4)

Considerando che ogni pagina della traduzione non può superare le 25 righe e le 50 battute per riga, la marca da bollo va apposta ogni 100 righe di testo, compreso il Verbale di giuramento.

Bollo ogni quattro facciate (art 2 tariffa Dlvo 642/72) allegati in bollo solo se dovuto sin dall'origine.

→ Le Traduzioni esenti da bollo devono riportare la normativa che ne prevede l'esenzione.

→ La traduzione giurata ad oggetto **certificati rilasciati all'estero in materia di stato civile o anche rilasciati dallo Stato italiano ma da tradursi in lingua straniera sono soggette a bollo.** *Allo stesso modo il bollo della traduzione **non è assorbito** dal contributo unificato per il procedimento al la quale la traduzione o asseverazione ipoteticamente afferisce in quanto il traduttore o il perito non possono considerarsi parte processuale* Min. Giustizia **DAG.29/09/2021.0195344.U** e Agenzia Entrate prot.237944 del 17/09/2021, vedi anche provvedimento del 1 giugno 2021 in Foglio Informativo n. 3/2021

→ La circolare del 29 settembre sopra riportata è stata integrata con la **DAG.29/09/2021.0195344.U** ai sensi della quale **l'esenzione dal bollo** opera in tutti i casi in cui per espressa disposizione normativa , gli atti, i documenti ed i provvedimenti di una particolare procedura siano espressamente dichiarati *esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa,tassa e diritto* (esempio per le procedure di adozione da produrre all'estero) conf. circolare del 4 novembre 2021 in Foglio Informativo n. 3/2021

→ Ai sensi della nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ. “ *L'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nell'affermare che **gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali «sono ricevuti dal cancelliere,** eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato», non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria per cui, nel silenzio della disciplina, **laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace.**” (nota bene = tenere conto della sopra richiamata circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010)*

Consulenti Tecnici d'Ufficio e Periti

Fonti normative in materia di Consulenza Tecnica nei processi civili e penali

- Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico spese di giustizia) articoli : 3,49,50,51,52,53,54,55,56,71,83,84,85,105,106,106bis,107, 108, 129,130,130bis,131, 146,168,170,275.
- Codice di procedura civile articoli: 61,62,63,64,87,191,192,193,194,195,196,197, 198 199,200,201 disp.att. c.p.c.: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.
- Codice di procedura penale articoli: 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230, 231,232 disp.att.c.p.p. : 67,67bis,68,69,70,71,72,73,76
- Codice penale articoli : 366
- D.M. 30 maggio 2002 Ministero della Giustizia (in G.U. 5 agosto 2002 n.182)
- Circolari (solo a natura interpretativa)

Domanda in bollo

entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione all'iscrizione dell'Albo pagamento della tassa governativa di € 168,00 sul C.C. 8003 - Tassa di concessioni governative (dicitura da riportare sul bollettino pre intestato reperibile in tutti gli uffici postali) – causale: 8617

COMPENSO ATTIVITA' DI INVENTARIO

Ai sensi dell'articolo 9 Legge 777/1960 "ai funzionari delle cancellerie che procedono, fuori dall'orario normale d'ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario..."

AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI ONORARIO E COMPETENZA PERSONALE CANCELLERIA

onorario di 0,05 euro (vecchie 100 lire) per ogni sottoscrizione autenticata (art.20, c. 5, D.P.R. 361/1957 Comma così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199)..

Competenza aspetti generali : rif. = nota DAG.02.01.2017.0000100.U "nel nostro ordinamento giudiziario le possibili forme di autenticazione sono tre:

1- **L'autentica formale**, disciplinata dalle leggi notarili, **è riservata ai notai e riguarda tutte le sottoscrizioni private aventi contenuto negoziale** cioè dichiarazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici (ad esempio, vendita, procura a vendere costituzione di usufrutto, cancellazione di ipoteca)

2- **L'autentica amministrativa, art.21 secondo comma d.p.r.445/2000**, trova applicazione, nei casi previsti dalla legge, per le istanze e dichiarazioni da produrre a organi pubblici. I soggetti legittimati all'autenticazione, ex art. 21 sono **notai, cancellieri, segretari comunali o dipendente incaricato dal sindaco.**

3- **L'autenticazione cosiddetta "minore"** consiste nell'attestazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale sulla base di conoscenze personali della verità apposta su un documento non in loro presenza (con una delle formule " vera la firma di..."; "tale è la firma di..." visto per la verità della firma di.. "). L'autentica minore è applicabile soltanto a dichiarazioni che non importino l'assunzione di obblighi . Essa costituisce una prassi basata su varie disposizioni legislative (ad esempio in materia di concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, girate di azioni di società)

Le autentiche delle sottoscrizioni in calce all'accordo ex art. 5 di 132/2014 conv. legge 162/2014 rientra tra le c.d. autentiche formali quindi di competenza notarile DAG.02/01/2017.0000100.U

Si ricorda che ai sensi

1) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

Art. 39 (L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

2) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

Art. 38 (L-R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

Omississ.. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Dalle note che seguono il **PERSONALE ABILITATO ALL'AUTENTICA DELLE FIRME** per le consultazioni elettorali, referendarie e simili sarebbe quello appartenente alle qualifiche di **FUNZIONARIO DI CANCELLERIA E DIRETTORE** ma **le dette note oggi vanno riviste alla luce del D.M. 9 novembre 2017**, pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che attribuisce al CANCELLIERE ESPERTO "... il rilascio di copie conformi e di ricezione atti, anche in modalità telematiche, e tutte le altre attività che la legge attribuisce al cancelliere"

Relativamente al personale in servizio negli uffici del giudice di pace la competenza è esclusa dal dettato normativo(legge 130/98 e legge 120/99) che individua il personale dei Tribunali, Corti e Procure

Nota prot n.116/1/10102 del 3 marzo 2012

Oggetto: Autenticazione da parte dei Direttori Amministrativi delle firme in occasione di raccolta per referendum o disegni di legge di iniziativa popolare. Risposta a quesito. Si riscontra la nota in riferimento relativa all'oggetto ed al riguardo si condivide l'orientamento espresso da codetta Corte in merito alla possibilità che gli attuali Direttori Amministrativi possano procedere all'autenticazione delle firme, in occasione, di consultazioni elettorali.

prot. n. 116/1/10425/GM/I del 16 luglio 2010 Oggetto: Cancellieri abilitati all'autentiche delle firme per le consultazioni elettorali, referendarie e simili. Risposta a questo. “ Con la nota in riferimento cedeste Ufficio trasmetteva un quesito formulato dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma inerente all'esatta individuazione, tra il personale di cancelleria, dei pubblici ufficiali competenti ad eseguire le autentiche delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni. A riguardo occorre premettere che la materia è disciplinata dall'art. 14 della legge 21/03/1990 n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28/04/1998 n. 130 ed ulteriormente modificato dall'art. 4, co. 2 della L. 30/04/1999 n. 120. Tale disposizione contiene un'elencazione tassativa dei pubblici ufficiali cui è attribuita l'attività in oggetto. In particolare, per quanto concerne il personale di cancelleria, le figure espressamente abilitate risultano essere i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture, i segretari delle Procure della Repubblica. Già con la circolare prot. n. 2Q46/S/NIG/5694 del 23/11/95 della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali di questo Ministero era stato chiarito che all'autenticazione delle firme in occasione delle consultazioni elettorali, non potessero provvedere cancellieri o collaboratori di cancelleria addetti ad uffici giudiziari diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 14 L. 21/03/1990 n. 53. Tale principio deve considerarsi tuttora valido anche alla luce delle successive modifiche subite dalla richiamata disposizione normativa, tenuto conto altresì di quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (di. Sez.V, sent. N. 282 del 10/03/98), secondo la quale anche la mera irrivalenza di detta autenticazione, determinerebbe una nullità insanabile della sottoscrizione e, quindi dello stesso atto di presentazione delle candidature, Inoltre occorre osservare che il C.C.I. del 05/04/2000 ha introdotto (in luogo della precedente ripartizione per qualifiche funzionali) un nuovo assetto del personale, suddiviso in aree, articolate al loro interno in posizioni economiche, Ovviamente la nuova figura professionale di riferimento dell'ex collaboratore di cancelleria- VII qualifica funzionale, il cancelliere pos. Econ. CI, in virtù delle attribuzioni previste dalla normativa contrattuale (art. 25 C.C.I.), è da considerarsi parimenti qualificata a svolgere la peculiare attività di cui si tratta, finalizzata a garantire una maggiore efficienza al procedimento elettorale. Con riferimento alla figura professionale del cancelliere B3 (ex assistente giudiziario -VI qualifica funzionale) la medesima norma prevede compiti di collaborazione qualificata al magistrato e la legittimazione ad eseguire gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori. Tuttavia alla declaratoria contrattuale delle mansioni esigibili dal Cancelliere B3 ed, in genere, di ogni altra figura professionale può riconoscersi un ambito di operatività limitato soltanto al contesto delle competenze istituzionali di tali dipendenti L'autenticazione di firme in occasioni di consultazioni elettorali non rientra invece tra le mansioni esigibili nell'ambito del rapporto di lavoro e può essere svolta, ai sensi della L.53/90 e successiva modifiche, anche da soggetti estranei all'Amministrazione. Conseguentemente quest'ultima attività rimane esclusa dall'applicazione di cui all'art. 2 comma del decreto legislativo 165/2001, a norma del quale soltanto «eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto» che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”. Da qui l'impossibilità per la norma pattizia che definisce i compiti del cancelliere B3 di derogare ad un'espressa previsione di legge che dispone su un'attività che è estranea al rapporto di lavoro di tale figura professionale.

Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto, in particolare, che la norma di cui all'art. 14 della L. 21/03/1990 N. 53 menziona esclusivamente la figura del cancelliere e dei collaboratori di cancelleria, ma non quella dell'assistente giudiziario, si ritiene che l'attività di autenticazione in occasione di consultazioni elettorali debba essere unicamente riservata alle posizioni economiche C1(ex Collaboratore di cancelleria) e C2.(ora Direttore e Funzionario di Cancelleria)

Personale abilitato all'autentiche delle firme nell' accordo nella negoziazione assistita

Rif.= DAG.02/01/2017.0000100.U “l'autentiche delle sottoscrizioni poste in calce all'accordo concluso ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 132 del 2014, rientra, a parere di questa Direzione generale, tra le ipotesi di autentiche c.d. formale, come tale riservata alla competenza del notaio...”

quietanza liberatoria – competenza rif. = nota del 25/02/2008 (in risposta ad un quesito Online in data 20 giugno 2006), per il Ministero dell'Interno : “è un atto a forma vincolata (cfr. Cassazione penale 1/7/1992) mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore. Si tratta, dunque, di un tipico atto negoziale fra privati. Su questo atto negoziale è prevista l'autenticazione della firma del creditore: “la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita (.) mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto” (art. 8, comma 3). Autenticazione che compete soltanto al notaio [peraltro, la Banca d'Italia ha diramato precise comunicazioni agli istituti bancari circa l'assoluta necessità che all'autentiche proceda esclusivamente un notaio e non altro pubblico ufficiale]; questo in quanto gli atti negoziali privati sono esclusi dall'applicabilità dell'art. 21, comma 2 del DPR 445/2000 – a meno di una previsione normativa speciale, come nel recente caso dell'art. 7 del D.L. 223/2006 per il passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. La questione è dunque chiara dal momento che qui non si è in presenza di una istanza e neppure di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per le quali soltanto è competente all'autenticazione il dipendente incaricato dal sindaco quando sono scambiate tra privati. Qualcuno azzarda un richiamo all'art. 39 del D. Lgs. 271/1989 in materia di procedura penale, e all'autenticazione di firma lì prevista anche in capo al sindaco o suo delegato; ma questo riferimento è assolutamente fuori luogo: infatti, sull'argomento l'art. 39 costituisce norma speciale e in quanto tale si applica in senso stretto (art. 14 preleggi), ossia nel solo ambito processuale penale, senza possibilità di interpretazioni analogiche o estensive. Il che significa che non c'entra niente con la quietanza liberatoria in materia di assegni bancari e – la cui autenticazione di firma, si ribadisce una volta per tutte, è di esclusiva competenza notarile.

DECERTIFICAZIONE E CERTIFICATI DA DEPOSITARE NEI FASCICOLI DELLE CAUSE GIUDIZIARIE *Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica_Circolare 23 maggio 2012 n 5*

Richieste di chiarimenti sono pervenute anche in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.

E' stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un'autocertificazione.

Al riguardo si precisa che la novella introdotta dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.

Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria.

Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria responsabilità attestare la verità di fatti a se' favorevoli, ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703). Roma, 23 maggio 2012

certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 legge 12 novembre 2011 n 183 negli uffici giudiziari : il 2 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche normative introdotte dall'art. 15 legge 12.11.2011 n. 183, contenente modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Le disposizioni in parola sono dirette alla **completa decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati** in specie l'acquisizione diretta di dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni precedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Possono formare oggetto di certificazione sostitutiva (di seguito per brevità autocertificazione) ai sensi dell'articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- La data e il luogo di nascita
- La residenza
- La cittadinanza
- Il godimento dei diritti civili e politici
- Lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- Lo stato di famiglia
- L'esistenza in vita
- La nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- L'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A.
- L'appartenenza ad ordini professionali
- Titoli di studio acquisiti, esami universitari e di stato sostenuti
- Qualifiche professionali, titoli di specializzazione, titoli di abilitazione, titoli di formazione, titoli di aggiornamento, titoli di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- Codice fiscale, partita IVA, qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Situazione relativa all'adempimento o meno degli obblighi militari

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative previste dal D.l.vo 231/01
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento né di aver presentato domanda di concordato

Non possono formare oggetto di auto certificazione ex art. 49 DPR 445/2000 :

- Certificati sanitari e veterinari
- Certificati di conformità CE
- Certificati di marchi e brevetti

Soggetti abilitati all'autocertificazione ex art. 3 DPR 445/2000 :

- I cittadini italiani
- Le persone giuridiche e le società di persone, gli enti e le associazioni, i comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'unione Europea
- I cittadini della Comunità Europea
- I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani

Con l'entrata in vigore del richiamato articolo 15 legge 12 novembre 2011 n 183:

- ✓ le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- ✓ nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47".

Anche negli uffici giudiziari, in quanto pubbliche amministrazioni, trovano, nei limiti che si andranno ad indicare, applicazione gli istituti di semplificazione:

- ✓ quando si tratti di procedimenti strettamente amministrativi (gestione del personale, attività negoziali)
- ✓ nel caso di attività di natura sostanzialmente amministrativa pur connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale (iscrizione delle cause a ruolo, iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, gratuito patrocinio)
- ✓ nell'ambito delle attività poste in essere dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie avente natura non giurisdizionale (atti notori, rinuncia all'eredità, accettazione dell'eredità con beneficio di inventario)

Con **circolare 20 dicembre 1988, n. 2677 del Ministro per la Funzione Pubblica**, in riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15/68, stabiliva che:

“tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali”.

L'indirizzo della Funzione Pubblica , che non risulta mutato a seguito dell'evoluzione normativa in materia, è esplicitamente richiamato nelle circolari **n 578fU/99 del 25 febbraio 1999, n e n 2153/99/1 del 2 settembre 1999 del Ministero della Giustizia** che ,in tema di Albo dei consulenti tecnici e documentazione amministrativa, hanno confermato il principio della distinzione tra procedimento giurisdizionale e procedimento amministrativo al fine della ricevibilità dell'autocertificazione.

Ai sensi delle sopra richiamate circolari **“Trattasi, infatti, di un procedimento che ha carattere amministrativo e non giurisdizionale, in relazione al quale questa Direzione Generale con nota prot. n. 8/449/101 del 13 febbraio 1990 aveva già ritenuto applicabile le disposizioni contenute nella legge n. 15/68 sulla documentazione amministrativa, che hanno preveduto l'esonero per il cittadino dall'obbligo della produzione di certificati relativi a stati della persona documentabili con semplici dichiarazioni sottoscritte dall'interessato anche contestualmente all'istanza.**

Conseguentemente, a seguito delle ulteriori misure di snellimento e semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, introdotte con la normativa di cui all'oggetto, si deve ritenere che per il procedimento di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici tutte le certificazioni richieste dall'art. 16 disp. att. c.p.c., possono essere sostituite da semplici autocertificazioni degli interessati.

In particolare per i certificati di nascita, residenza, e iscrizione all'albo professionale già l'art. 2, legge n. 15/68, prevedeva la possibilità dell'autocertificazione; per il certificato generale del Casellario Giudiziale, l'art. 1, primo comma, lettera g), D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dispone che l'interessato possa dichiarare di non avere riportato condanne penali”.

In materia di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici ci appare, inoltre, utile richiamare il **decreto ministeriale n 431 del 22 maggio 1995 Ministero della Giustizia** che nell'adottare il regolamento attuativo della legge 4 gennaio 1968 n 15 stabiliva ad esempio che la disciplina della dichiarazione sostitutiva si *“applica integralmente e senza eccezioni ai seguenti albi ed elenchi tenuti dall'Amministrazione della giustizia:*

- 1) *albi dei periti e consulenti tecnici presso gli uffici giudiziari;*
- 2) *albi degli ordini professionali*

Da quanto sopra deriva quale principio generale nell'ambito delle attività degli uffici giudiziari, che **le dichiarazioni sostitutive** di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 :

- ✓ **non siano idonee** a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti nell'ambito nel processo in quanto il principio della prova dei fatti in giudizio impedisce all'interessato di avvalersi di atti da lui stesso formati. La Corte di Cassazione, in materia di autocertificazione, ha avuto modo di affermare che *“tali dichiarazioni hanno attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario può essere loro riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.”* (Cass. Sezione Unite n 5167/03). Da evidenziare come la legge preveda alcune ipotesi in cui è ammesso l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive sebbene si tratti di procedimenti di natura giurisdizionale, in particolare in materia di rilascio di immobili ad uso abitativo (D.L. n. 32/2000 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97/2000) e di ammissione al gratuito patrocinio (DPR 115/02).
- ✓ **non possono** riguardare fatti e/o situazioni non rientranti nella sfera personale del dichiarante e/o il cui accertamento non è nella disponibilità dalla parte (pendenza del giudizio, estinzione del giudizio, cancellazione della causa dal ruolo, passaggio in giudicato della sentenza)

Come detto, negli uffici giudiziari, in quanto pubbliche amministrazioni, trovano applicazione gli istituti di semplificazione oltre che nelle attività prettamente amministrative **anche** nel caso di attività di natura sostanzialmente amministrativa ma connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Nello specifico e riguardo all'iscrizione a ruolo :

- ✓ **Procedimenti di volontaria Giurisdizione e tutelare.** Nei procedimenti di volontaria giurisdizione unipersonali, stante l'assenza di una lite e di una contrapposizione tra le parti, il giudice non svolge una vera e propria funzione giurisdizionale e con riguardo a tali procedimenti si ritiene, si possano, da parte delle cancellerie e in mancanza di contraria ed espressa disposizione del magistrato addetto al settore, accettare gli strumenti di semplificazione.
- ✓ **Procedimenti in materia successoria, di separazione tra i coniugi, interdizione giudiziaria, amministrazione di sostegno** si ritiene che la cancelleria all'atto dell'iscrizione degli indicati procedimenti, possa in luogo della documentazione ricevere auto certificazione della parte comprovante gli stati e i fatti di cui all'elencazione del richiamato articolo 46 DPR 445/2002.
- ✓ **in ogni altro procedimento, anche di natura contenziosa,** la cancelleria all'atto dell'iscrizione degli indicati procedimenti, ove si necessiti la prova di una qualità personale e/o di fatti ex art. 46 DPR 445/2000 possa accettare gli strumenti di semplificazione.

Nei procedimenti di cui sopra in caso di eventuale ed espressa disposizione del magistrato procedente la cancelleria procederà all'acquisizione diretta della documentazione presso l'Amministrazione competente.

Le nuove disposizioni normative richiamano e sottolineano la necessità, anche a campione, della **verifica** di quanto autocertificato

PRIVACY, DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO E PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

l'Amministrazione giudiziaria è caratterizzata dallo svolgimento, al suo interno, di due funzioni istituzionali, quella amministrativa e quella giurisdizionale, ed è pertanto, fondamentale, ai fini del diritto di accesso, distinguere l'amministrazione in senso tecnico dalla giurisdizione.

L'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro della giustizia n. 115 del 1996, tuttavia esclude in modo netto l'accesso a tutti *<<i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con attività giurisdizionale>>*.

Da quanto sopra discende l'affermazione che il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 non è configurabile nei confronti degli uffici giudiziari, almeno per ciò che concerne l'attività giurisdizionale. Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti di un procedimento giurisdizionale, infatti, è direttamente disciplinato dalle norme processuali, che scandiscono le posizioni ed i diritti delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nelle linee guida emanate con determinazione 28 dicembre 2016, n. 1309 in materia di accesso civico «generalizzato», ha precisato — al paragrafo 7.6) — :

«Con riferimento alle possibili sovrapposizioni con l'esercizio dell'attività giudiziaria, occorre chiarire che l'accesso generalizzato riguarda atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un'attività amministrativa, in senso oggettivo e funzionale.

Esulano, pertanto, dall'accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello *ius dicere*, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi».

Ministero della Giustizia DAG.19/03/2009.0014548.U“.....il Garante della privacy ha costantemente affermato che, ai trattamenti dei dati effettuati dagli uffici giudiziari non può applicarsi altra disciplina che quella prevista dalle leggi che regolamentano l'attività stessa e quindi gli stessi codici di rito (cfr da ultimo parere del 27 ottobre 1999)

Nessun richiamo alla normativa della privacy appare pertanto poter venire invocato ai fini di conferire alle vigenti norme processuali una interpretazione difforme da quella sopra proposta (**vedi parte relativa nel capitolo riguardante le copie**)

Ministero della Giustizia DAG.11/12/2014.0168510.U *La nozione di “dati sensibili” è definita dall’art. 4, comma primo, lett. d) del d. lgs. n. 196 del 2003 con riferimento esclusivo a quelli che siano “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.*

Non è ad essa equipollente la categoria dei “dati giudiziari” che, la lettera e) della norma richiamata definisce come dati “idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo3, comma primo, lettere da a) ad o) e da r) a u) del d. P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.

La precisazione vale a escludere impieghi totalizzanti della più gravosa procedura posta a presidio della riservatezza che penalizzerebbero speditezza del sistema.

La selezione degli atti contenenti dati sensibili postula una valutazione tecnica auspicabilmente rimessa all’Autorità giudiziaria.”

INDAGINI DIFENSIVE. ACCESSO AGLI ATTI DEPOSITATI IN FASCICOLO INERENTE PROCEDIMENTO CIVILE.

PARERE Avvocatura dello Stato del 5 aprile 2017 al 'Ufficio del Giudice di pace Dirigenza

...omississ... la Scrivente osserva preliminarmente che l'Avv. XXXXXX ha espressamente chiesto di acquisire le copie degli atti delle cause civili specificamente indicate nell'esercizio dei poteri e delle facoltà di cui all'art. 391\-quater c.p.p. che, come è noto, nell'ambito della disciplina delle investigazioni difensive penali, attribuisce al difensore la facoltà di "... *chiedere i documenti in possesso della pubblica e di estrarne copia a sue spese*".

...omississ...la Scrivente dubita che l'accesso richiesto possa essere consentito.

Le norme sulle investigazioni difensive, infatti, in quanto attributive di poteri di indagine alle parti private, sono di stretta interpretazione e non possono quindi applicarsi al di fuori dei casi in esse previsti.

L'art. 391-quater c.p.p., come innanzi ricordato, attribuisce al difensore il potere di visionare ed estrarre copia solamente dei documenti detenuti dalla "pubblica amministrazione" e tale non può tuttavia ritenersi l'Ufficio del Giudice di Pace (al pari di qualsiasi altro ufficio giudiziario) con riguardo agli atti e documenti

contenuti nei fascicoli processuali. L'Ufficio, in tal caso, opera infatti non già quale "autorità amministrativa" ma quale "autorità giudiziaria".

Al riguardo, possono essere agevolmente mutuati i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *"...il rimedio disciplinato dagli artt. 22 e ss. cit. l. n. 241 del 1990 e, in rito, dall'art. 116 c.p.p., può essere azionato soltanto con riguardo ai documenti amministrativi detenuti da una p.a., e non rispetto a quelli formati o ricevuti da un Tribunale nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, e anche i "dati giudiziari", cui si riferisce il codice della privacy, sono ivi presi in considerazione soltanto in quanto contenuti in documenti amministrativi, con conseguente esclusione, in radice, del diritto di accesso agli atti di un processo civile"* (TAR Piemonte 18 dicembre 2015, n. 1748 e negli stessi sensi TAR Lombardia 6 aprile 2011, n. 905).

Ad avviso della Scrivente, pertanto, non ricorre in capo a codesto Ufficio il presupposto soggettivo previsto dall'art. 391-quater c.p.p. che, in astratto, consentirebbe l'accesso richiesto e, dunque, non sussiste il diritto ad ottenere la documentazione richiesta.

Solo per completezza, si osserva che non possono trovare applicazione né gli art. 743 e segg. c.p.c. (perché gli uffici giudiziari non possono ritenersi "pubblici depositari" degli atti di parte contenuti nei fascicoli processuali ma solo delle sentenze, quali atti pubblici), né l'art. 76 disp. att. c.p.c. che consente alle parti e ai difensori muniti di procura, anche se non ancora costituite, di accedere al fascicolo processuale (perché, nella specie, la richiesta non proviene dalla parte né da difensore munito di procura).

Per analoghe ragioni a quelle su evidenziate, peraltro, l'accesso non pare consentito neppure ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/1990 che disciplina in generale il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, ancorato a presupposti diversi da quelli previsti dall'art. 391-quater cit. che, dunque, non costituisce un "doppione" della disciplina generale come paventato da codesto Ufficio (sul punto vds. TAR Lombardia 17 ottobre 2006, n. 2013, secondo cui *"il legislatore ha inteso tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla pubblica amministrazione effettuate da un lato, nell'ambito di investigazioni difensive volte ad individuare elementi di prova per un processo penale, eventuale o già in corso; dall'altro, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90, che è generalmente riconosciuto a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (art. 22, comma 1, lett a), l. n. 241/90) ed è finalizzato non ad individuare elementi di prova per un processo penale, ma ad attuare la trasparenza e a verificare l'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione. Si tratta di due sistemi giuridici diversi, con finalità diverse e che trovano ciascuno, nell'ambito della propria disciplina, compiuta e precisa regolamentazione, tra le quali il legislatore non ha previsto collegamenti od interferenze"*).

In ultimo, si osserva che l'istante avrà comunque facoltà di rivolgere al PM istanza per l'acquisizione degli atti delle cause civili di suo interesse, come previsto dagli artt. 367 e 368 c.p.p., richiamati anche dall'art. 391-quater c.p.p.

accesso civico generalizzato – richiesta cd. massiva – stesso richiedente che presenti la stessa istanza a un numero indiscriminato di diverse amministrazioni (richiesta massiva di tipo soggettivo) -conseguenze Provv. 27 aprile 2018 (in foglio di informazione n 1)

L'accesso civico generalizzato, come tutte le situazioni giuridiche soggettive, può prestarsi a forme di esercizio disfunzionali idonee finanche a configurare abuso. Ricorre una ipotesi di esercizio disfunzionale di accesso nel caso di cd. richieste massive ossia nei casi in cui le richieste siano così esorbitanti nelle pretese da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione (ANAC, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013). L'ipotesi in specie (richiesta massiva "oggettiva") non è l'unica a poter veicolare forme di esercizio disfunzionali. E, infatti, può verificarsi una forma irragionevole di accesso anche nel caso in cui la medesima istanza sia presentata a un numero indiscriminato di pubbliche amministrazioni (richiesta massiva "soggettiva"). Nell'ipotesi in esame, deve escludersi che tutte le amministrazioni intimate debbano offrire risposta al quesito là dove il dato oggetto dell'accesso sia lo stesso: in questo caso, la risposta di una sola delle amministrazioni intimate esaurisce il diritto di accesso del richiedente con esonero delle altre dal rispondere.

accesso civico – richiesta massiva Provv. 17 luglio 2018 (in foglio di informazione n 2)

L'accesso civico generalizzato, come tutte le situazioni giuridiche soggettive, può prestarsi a forme di esercizio disfunzionali idonee finanche a configurare abuso (in questi termini, Unità Staff Accesso civico, provv. 27 aprile 2018 in Foglio di informazione, 2018 n. 1). Ricorre una ipotesi di esercizio disfunzionale di

accesso nel caso di cd richieste massive ossia nei casi in cui le domande siano così esorbitanti nelle pretese da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione (ANAC, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013). Sul piano decisionale, l'amministrazione è tenuta a respingere la richiesta di accesso civico generalizzato là dove essa risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione (v. Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, circolare n. 2/2017 avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso generalizzato". Analoga posizione è espressa dalla giurisprudenza amministrativa la quale, in particolare, ha evidenziato che il "buon andamento rappresenta, in qualunque forma di accesso, un valore cogente e non recessivo" (Tar Puglia n. 234 del 2018), ragion per cui l'istanza di accesso volta ad ottenere copia di una mole irragionevole di dati o documenti rappresenta in concreto una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell'istituto dell'accesso generalizzato in quanto impone un facere straordinario, capace di aggravare l'ordinaria attività dell'amministrazione (Tar Lombardia n. 1951 del 2017). In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha stigmatizzato le istanze che si traducano in richieste cd. "per blocchi di atti" giudicando "non ammissibile l'accoglimento della richiesta di accesso ad un numero indeterminato di atti" (Tar Emilia Romagna n. 645 del 2017).

accesso agli atti – bene posseduto dalla p.a. ma versato all'archivio di stato Provv. 24 settembre 2018 (su foglio di informazione n 2) E' inammissibile la richiesta di accesso agli atti ove proposta verso una amministrazione che non detenga più il bene originariamente posseduto, in quanto versato all'Archivio centrale di Stato.

procedimenti giurisdizionali – accesso civico -esclusione Provv. 19 febbraio 2018 (in foglio di informazione n 1) I dati che si riferiscano ad uno specifico procedimento giurisdizionale non sono accessibili dalla parte che ne sia coinvolta, attraverso l'accesso civico, valendo in tale ultimo caso le regole dettate dai codici di rito o dalle altre leggi speciali che disciplinano l'attività processuale.

procedimenti giurisdizionali – accesso civico -esclusione Provv. 27 aprile 2018 (in foglio di informazione n 1) Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si premette che l'accesso civico cd. generalizzato è ammesso esclusivamente rispetto a "documenti amministrativi" o a "dati" detenuti dalle P.A. (ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione). Esulano, pertanto, dall'accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello "ius dicere", purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L'accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito (ANAC, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013). Ciò vuol dire, in particolare, che i dati che si riferiscono ad uno specifico procedimento giurisdizionale non sono accessibili dalla parte che ne sia coinvolta, attraverso l'accesso civico, valendo in tale ultimo caso le regole dettate dai codici di rito o dalle altre leggi speciali che disciplinano l'attività processuale (Ministero della Giustizia, Ufficio di Gabinetto, delibera del 16 febbraio 2018: linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato).

procedimenti giurisdizionali – accesso civico - esclusione Provv. 17 luglio 2018 (in foglio di informazione n 2) Dal perimetro dell'accesso civico esulano gli "atti giudiziari" che in base alla definizione fornita dall'ANAC (§7.6 delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d. Lgs. 33/2013) sono "gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello "ius dicere", purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi". I corollari di questa regola impongono di ritenere che dal versante delle parti coinvolte in processi civili e penali la conoscibilità dei dati informativi riferibili

ad un procedimento giurisdizionale non sia attuabile attraverso l'istituto dell'accesso civico applicandosi, di contro, le regole autonome previste dai codici di procedura civile e penale ovvero dalle leggi speciali che disciplinano l'attività processuale.

incarichi conferiti a consulenti – accesso civico – esclusione – attività giurisdizionale Provv. 30 aprile 2018, DGGC (in foglio di informazione n 1) *Non è legittimo l'accesso civico avente ad oggetto l'istanza con cui si chiede di conoscere gli elenchi dei consulenti che hanno ricevuto l'incarico di consulenze tecniche di ufficio e/o di perizie nei procedimenti giudiziari: infatti, la nomina di C.T.U. nell'ambito dei processi civili e penali avviene nell'esercizio amministrativa bensì giurisdizionale*

procedimenti giudiziari – accesso – per le parti – per i terzi - condizioni Provv. 1 giugno 2018 (in foglio di informazione n 2) *I “reperti” - categoria di oggetti aventi finalità probatoria – sono esclusi dall'accesso civico generalizzato in quanto atti giudiziari come definiti dal §7.6 della delibera Anac del 28 dicembre 2016, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d. Lgs. 33/2013: “atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere” purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi”. Il corollario di tale regola impone che per le parti coinvolte in processi civili e penali la conoscibilità dei dati riferibili ad un procedimento giurisdizionale non è attuabile attraverso l'istituto dell'accesso civico applicandosi, di contro, le regole autonome previste dai codici di procedura civile e di procedura penale o dalle leggi speciali che disciplinano l'attività processuale (in tal senso, da ultimo, i provvedimenti RPCT del 19.2.2018, 27.4.2018 e dell'Ufficio di Gabinetto del 30.4.2018). Nei confronti degli atti processuali merita, nondimeno, tutela il diritto all'informazione in capo a chi non è parte del processo ma tale finalità deve essere perseguita in un'ottica di bilanciamento con gli altri valori rilevanti, in base al paradigma dettato dall'art. 114 cpp (di recente modificato dall'art. 2, d. Lgs. 29.12.2017, n. 216 con decorrenza dal 26.1.2018) in tema di divieto di pubblicazione di atti e di immagini.*

procedimenti giurisdizionali – accesso civico – ctu - esclusione Provv. 17 luglio 2018 (in foglio di informazione n 2) *'accesso civico generalizzato non può esercitarsi verso una consulenza tecnica assunta in un procedimento penale, trattandosi di atto giudiziario.*

accesso agli atti – bene posseduto dalla p.a. ma versato all'archivio di stato Provv. 24 settembre 2018 (in foglio di informazione n 2) *E' inammissibile la richiesta di accesso agli atti ove proposta verso una amministrazione che non detenga più il bene originariamente posseduto, in quanto versato all'Archivio centrale di Stato. Accesso civico cd. generalizzato - Decreto ministeriale 3 dicembre 2018 - provvedimento 1 febbraio 2019 Foglio Informativo n. 1-2/2019 Decreto ministeriale del 3 dicembre 2018 - Nomina della commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato delle votazioni per il rinnovo del consiglio nazionale forense. L'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013, non può essere esercitato rispetto a provvedimenti ministeriali già oggetto di pubblicità legale, come il decreto del Ministro. Atti del genere, infatti, sono sottoposti a un regime di trasparenza ad hoc e sono, dunque, già oggetto di pubblicità legale (nel caso di specie, l'istante chiedeva di accedere al decreto ministeriale del 3 dicembre 2018, con cui è stata nominata la commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato delle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale forense, ai sensi all'art. 11 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382; decreto pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 24 del 31 dicembre 2018).*

Legge 28 novembre 1965 n1365 (c.d. Sabatini)

Per ottenere registrazione e /o certificazione di assenza di privilegi sui macchinari occorrono

- Due marche da bollo da euro 16,00
- Un diritto di cancelleria da euro 3,68

Chiunque intenda vendere, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni macchine utensili o di produzione, nuove, di costo, unitario o complessivo, superiore a L. 1 milione (Euro 516,45) (*), sempre che intenda godere dei benefici

della presente legge, deve applicare in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o del locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa dell'anno di fabbricazione e del Tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.

I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal Cancelliere del Tribunale indicato nell'articolo 1.

Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti di vendita con riserva di proprietà e quelli di locazione previsti dalla presente legge che possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli articoli 1406 e seguenti del Codice civile.

Nel registro della Cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonché quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.

Nei registri devono essere trascritti a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia data quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione

La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

A richiesta delle parti, il Cancelliere del Tribunale ove la macchina è registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.

Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovratore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.

Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione, o dell'atto costitutivo di privilegio.

Le cambiali di cui al presente articolo devono a richiesta di parte essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del Cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.

Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.

Art. 11 Qualora più cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine, devono essere emesse contemporaneamente recare una numerazione progressiva con l'indicazione, sull'ultima esse, che si tratta dell'ultima della serie.

FONDO UNICO GIUSTIZIA

Normativa di riferimento

art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133

Articolo 2 del Decreto legge 16 settembre 2008 n 143 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181

Decreto Ministeriale 30 luglio 2009 n. 127. Regolamento di attuazione dell' art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133 nonché dell'art. 2 del Decreto legge 16 settembre 2008 n 143 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181, in materia di Fondo unico di giustizia

Con la normativa sopra richiamata è stato affidato ad *Equitalia Giustizia s.p.a* il “ *Fondo Unico Giustizia* “ istituito dall'art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133

Le risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia sono disciplinate dall'articolo 2 del decreto legge n. 143/2008, convertito con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181, che ha stabilito che al Fondo Unico Giustizia affluiscono:

le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo, i crediti pecuniari, i conti correnti, i conti di deposito titoli, i libretti di

deposito ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale sequestrati (anche nel caso di sequestro conservativo) nell'ambito di procedimenti penali e di procedimenti di applicazione di misure di prevenzione, i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito degli stessi procedimenti o di quelli per irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e le somme di denaro di cui all'articolo 262, comma 3 *bis*, c.p.p,

le somme di denaro non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione o dal passaggio in giudicato della sentenza che finisce la controversia, nell'ambito dei processi civili di cognizione, esecutivi o speciali,

le somme di denaro di cui all'articolo 117, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, art. 267, così come modificato dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e segnatamente le somme ed i relativi interessi che nell'ambito della procedura fallimentare, successivamente al riparto finale, non siano state riscosse dagli aventi diritto, decorsi cinque anni dall'avvenuto deposito.

Ai sensi della circolare 30 marzo 2010 49958/U nel caso di provvedimento con il quale il magistrato abbia disposto la restituzione si deve comunque procedere alla comunicazione all'avente diritto ai sensi dell'articolo 150 del testo unico spese di giustizia. per l'ipotesi di somme non reclamate nei cinque anni vedi circolare a pagina 78

La circolare Ministero della Giustizia prot. n DAG 29/12/2009.01880340 prevede, a far data 1 gennaio 2009, l'istituzione del registro denominato "**FONDO UNICO GIUSTIZIA**"

Nel registro, che sostituisce il registro generale dei depositi giudiziari nel settore penale (circolare minist. DAG 30.7.2009.0099827.U) andranno rigorosamente annotate tutte le risorse affluenti al fondo unico giustizia per come elencate nella circolare in oggetto pagg. 5-6-7, a far data dal 1 gennaio 2009

Con l'istituzione del registro fondo unico giustizia nel fascicolo processuale penale andrà formato un sottofascicolo contenente l'elenco delle cose sequestrate, e sulla copertina del fascicolo processuale penale andrà annotato il numero del nuovo registro fondo unico giustizia

Sino a quando non sarà in uso il Sistema Informativo Cognizione Penale (S.I.C.P.) il registro sarà tenuto in forma cartacea con esclusione dell'ufficio misure di prevenzione ove già è in funzione il Sistema Informativo Misure di Prevenzione.

Dal 1 gennaio 2009 i depositi giudiziari in materia penale non andranno più annotati nel registro generale dei depositi giudiziari il quale continuerà, in materia penale, ad essere utilizzato per le sole annotazioni e sino a chiusura dei depositi già iscritti al 25 giugno 2008

Il registro depositi giudiziari, modello I, continuerà ad essere in uso limitatamente agli affari civili e per il penale nei limiti di cui al precedente punto.

I funzionari responsabile dei depositi giudiziari sia in materia penale che in materia civile provvederanno alle comunicazioni e ai versamenti alla Società Equitalia Giustizia Spa utilizzando la modulistica allegata alla circolare Ministero della Giustizia prot. n DAG 29/12/2009.01880340 per come modificata dalla circolare ministeriale DAG 30/07/2009.0099827.U

Gli elementi necessari per l'intestazione dei singoli libretti sono:

- 1) la denominazione (fondo unico giustizia)
- 2) il domicilio fiscale della società, via Andrea Millevoi n. 10
- 3) il codice fiscale n. 97525160582

inoltre gli elementi da trasmettere ad Equitalia Giustizia e relativi alle somme versate sono:

- 1) il numero del libretto di deposito completo del codice-ufficio
- 2) l'autorità giudiziaria procedente
- 3) il numero e l'anno del procedimento
- 4) l'importo versato

La richiamata circolare del 30 luglio 2009 nel modificare il modello C, da utilizzarsi in caso di restituzione delle somme all'avente diritto, ha previsto che nell'avviso sia espressamente indicato che "*l'ufficio, oltre a comunicare all'avente*

diritto il provvedimento di restituzione, deve dare comunicazione che le somme o i valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'avviso senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende”

La stessa circolare ha inoltre disposto che *“i Dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari siano invitati a provvedere immediatamente alla nomina dei cancellieri responsabili del procedimento, autorizzati in quanto tali alla compilazione e alla sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla società Equitalia Giustizia.”*

In caso di sequestro di somme di denaro in valuta straniera *“si deve procedere alla conversione in euro ed aprire un libretto di deposito giudiziario quindi trasmettere il modello A relativo “ sono queste le direttive di Equitalia Giustizia SpA viale di Tor Marancia n 4 00147 Roma (Fondo Unico giustizia <mailto:fondounicogiustizia@equitaliagiustizia.it>) a seguito di richiesta di un ufficio che si era ritrovato confiscate somme di danaro in valuta cinese.*

è consigliabile di richiedere al magistrato che autorizza la conversione anche le disposizioni relative ad eventuali costi dell'operazione.

RIASSUMENDO

materia penale

sono abrogate le disposizioni relative alla vecchia gestione dei depositi giudiziari, R.D. 149/1910, i quali previa le comunicazioni di legge verranno gestiti, sia nelle ipotesi di acquisizione all'erario sia nelle ipotesi di restituzione agli aventi diritto dalla Equitalia spa e secondo la normativa in oggetto..

Nessun mandato deve essere compilato dalle cancellerie giusta circolare ministeriale del 20 febbraio 2009

ai sensi della circolare DAG 30/07/2009.0099827.U *“ riguardo gli adempimenti degli uffici requirenti e giudicanti, relativi alle annotazioni sul registro nelle diverse fasi procedurali, si precisa che, come disciplinato dalle “avvertenze” allegate al registro stesso, nel caso in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale o trasmetta il fascicolo al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione, nel registro in uso alla Procura della Repubblica si annoterà la data in cui gli atti vengono trasmessi al giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari. In tal caso, l'ufficio giudicante, acquisita la disponibilità del fascicolo, dovrà iscrivere quanto in sequestro nel proprio registro, comunicando il numero di iscrizione all'ufficio inquirente per l'annotazione nell'omologo registro.*

Analogamente si procederà nel caso in cui gli atti vengano trasmessi ad altra autorità giudiziaria o nel caso in cui gli atti vengano trasmessi alla Corte di Appello”

Inoltre sempre ai sensi della richiamata circolare nel caso di **Vendita di cose sequestrate o confiscate e vendita di cose deperibili** : *“ Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati disposta ai sensi dell'articolo 15) del Testo Unico devono essere versate sul conto corrente unico nazionale aperto da Equitalia Giustizia presso Poste Italiane S.p.a., avente il seguente codice IBAN:IT351076010320000097815930. La società provvederà a versare le somme alla cassa delle ammende, decorsi tre mesi dalla vendita stessa (articolo 154, comma i, del Testo Unico), se nessuno ha provato di avervi diritto, previa detrazione delle spese prenotate a debito ovvero pagate dall'erario, ai sensi dell'articolo 155 del Testo Unico. Il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F 23, precompilato ed inviato dall'ufficio giudiziario unitamente al modello E. Le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati, dalle quali vanno detratte le eventuali spese pagate dall'erario, ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico, devono essere versate al Fondo Unico Giustizia con le medesime modalità sopra indicate. Anche in questi casi il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F 23, precompilato ed inviato dall'ufficio giudiziario unitamente al modello E. Allo stesso modo devono essere versate al Fondo Unico Giustizia le somme ricavate dalla vendita di cose deperibili, disposta a norma dell'articolo 260 c.p.p., in attesa dei provvedimenti definitivi sulla destinazione, restituzione o confisca, che saranno comunicati alla società utilizzando i rispettivi modelli (mod. C per la restituzione e mod. D per la confisca). Per la comunicazione del versamento di tali somme è stato predisposto un apposito modello E bis, al quale deve essere allegato il modello F 23 precompilato dall'ufficio”.*

Restituzione somme a seguito provvedimento di dissequestro o revoca della confisca DAG.08/02/2018.0028117.U *“.. Equitalia Giustizia SpA. È il soggetto deputato ad effettuare le restituzioni..gli Uffici giudiziari trasmetteranno : 1) l'istanza di rimborso recante l'indicazione delle generalità complete dell'avente diritto e i dati bancari o postali necessari per l'accredito della somma da restituire; 2)il provvedimento che dispone la restituzione della somma con l'indicazione esatta dell'importo da restituire”*

Restituzione somme diverse da quelle oggetto di sequestro o confisca DAG.14/02/2018.0031681.U “ ... le istruzioni operative diramate con nota DAG. prot 28117.U dell'8 febbraio 2018 (è quella che precede)debbano essere seguite pure nei casi in oggetto..

Materia civile.

permane la vecchia normativa quindi in uso il registro depositi giudiziari Modello I Comunicazione (utilizzando il modello F e G circolare del 29.12.2008) ad Equitalia per acquisizione all'Erario delle somme non riscosse decorsi 5 anni dalla definizione dei processi e , nei casi di restituzione emissione da parte delle cancellerie del mandato a favore dell'avente diritto.

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia civile- dg_IGE.09/04/2010.0003170.E “..nel caso di provvedimento con il quale il magistrato abbia disposto la restituzione si deve comunque procedere alla comunicazione all'avente diritto ai sensi dell'articolo 150 Testo Unico delle spese di giustizia”

Le procedure di recupero possono considerarsi definite soltanto successivamente alla comunicazione da parte della società Equitalia

Fondo unico di giustizia (FUG) - Somme non reclamate nei cinque anni successivi alla definizione del procedimento – Restituzione di somme che avrebbero dovuto essere devolute al FUG provvedimento 16 maggio 2018Foglio Informativo n. 3/2018

Ove il debitore esecutato non sia stato posto nelle condizioni di conoscere il provvedimento di restituzione disposto in suo favore dal giudice dell'esecuzione, non è possibile procedere alla devoluzione delle somme al FUG, non essendo mai iniziato a decorrere il termine di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2, lett. c-bis), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Ad analoga conclusione deve pervenirsi laddove si accerti che tale mancata devoluzione sia stata invece frutto di una “dimenticanza” dell'ufficio (a fronte della regolare comunicazione anche al debitore esecutato del provvedimento di devoluzione delle somme in suo favore). Tanto chiarito, ove si provvedesse, di fronte a una richiesta di restituzione di somme formulata dall'avvocato del debitore esecutato, alla (tardiva) devoluzione delle somme stesse al FUG, non si farebbe altro che procrastinare ulteriormente il momento della restituzione (comunque dovuta, anche dopo il decorso del termine di 5 anni), provocando l'intervento nel relativo procedimento amministrativo di un soggetto (Equitalia Giustizia S.p.A.) che è tenuto a provvedere in tal senso nella diversa (e fisiologica) ipotesi in cui, relativamente alle somme da restituire, “siano stati adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG”, nonché, come è ovvio, la maturazione di ulteriori interessi.

TRASCRIZIONE

Vanno chieste le trascrizioni degli atti giudiziari che comportino trasferimenti di proprietà o diritti reali (vedasi articoli 2643, 2645, 2651 codice civile e art. 6 e 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990 n 347 Testo unico disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali) (sulla competenza del cancelliere a richiedere la trascrizione da ultimo Ministero Giustizia DAG.14/7/2020.0029569.U)

A seguito della modifica normativa operata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158, a far data del 1 gennaio 2016, i termini per chiedere **parte del cancelliere la TRASCRIZIONE per gli atti ed i provvedimenti ricevuti o ai quali ha partecipato sono portati a 120 giorni** mentre per **i decreti di trasferimento e gli atti da esso ricevuti i cancellieri devono chiedere la REGISTRAZIONE entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emanato**

NON spetta al cancelliere richiedere le annotazioni previste dagli articoli 2654,2655 e 2896 codice civile (rif. Ministero Giustizia DAG.14/7/2020.0029569.U e Agenzia delle Entrate nota 2 dicembre 2019 prot. n. 230211/E)

In materia di trascrizione della domanda giudiziale l'art. **62 legge 18 giugno 2009 n. 69** ha aggiunto al codice civile gli artt. 2668-bis e 2668-ter sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziaria e sulla durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili (in entrambi i casi durata (venti anni , l'effetto cessa se la trascrizione non viene rinnovata prima della scadenza)

La legge 15 luglio 2009 n 94 ha sostituito l'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, disponendo che *“ il sequestro preventivo è eseguito sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici ”*

Ai sensi dell'articolo 2671 il pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile

Le autentiche delle sottoscrizioni in calce all'accordo ex art. 5 dl 132/2014 conv. legge 162/2014 ai fini della trascrizione dell'atto rientra tra le c.d. autentiche formali quindi di competenza notarile
DAG.02/01/2017.0000100.U

✓ **Trascrizione nel PROCESSO CIVILE**

Circolare Ministero della Giustizia Dir. Gen. Giust. civ. del 14 maggio 2008 n 68357/U

Trascrizioni a favore delle Amministrazioni Pubbliche ammesse alla prenotazione a debito delle spese *Nei processi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato o altra Amministrazione Pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito (art. 16, lettera d), del D.Lgs. n. 347/1990; artt. 3, lettera q), e 158, lettera d), del D.P.R. n. 115/2002) gli oneri tributari, ove si verificano i presupposti per la riscossione, sono recuperati dall'Amministrazione parte del processo unitamente alle altre spese processuali.*

Si precisa che la sentenza traslativa non determina oneri tributari, in quanto il bene viene acquisito al patrimonio dello Stato e pertanto beneficia dell'esenzione disciplinata dall'art. 1 secondo comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

Sono invece effettuate a debito le iscrizioni e le annotazioni operate durante il corso del giudizio in quanto gli oneri tributari in tal caso sono recuperati nei confronti della eventuale parte soccombente.

Trascrizioni a favore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato *Nei processi in cui una delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 16, lettera d), D.Lgs. n. 347/1990, coordinato con l'art. 131, lettera a), del D.P.R. n. 115/2002, gli oneri tributari sono prenotati a debito e recuperati ove sussistano i presupposti.*

Ove intervenga un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio e risultino prenotati a debito oneri tributari riferiti a trascrizioni l'ufficio giudiziario provvedere a dare notizia dell'avvenuta revoca del beneficio all'Agenzia del Territorio per consentire all'ufficio finanziario di cessare gli adempimenti di competenza in esecuzione del provvedimento revocato.

Trascrizioni a favore dei fallimenti *Ove il fallimento risulti privo di fondi è ammessa la prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle trascrizioni, ai sensi dell'art. 146, lettera b), D.P.R. n. 115/2002 ed il curatore provvedere a versare all'Erario anche tali spese, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, nel caso che si verificano disponibilità liquide.*

Qualora il fallimento sia parte di un processo, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002, trova applicazione la disciplina del patrocinio a spese dello Stato ovvero l'art. 16, lettera d), del D.Lgs. n. 347/1990 pertanto l'ufficio giudiziario curerà il recupero delle eventuali spese con gli stessi criteri generali, propri dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Trascrizioni nelle ipotesi in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese *Per il combinato disposto dell'art. 2671 c.c. e degli artt. 6 e 16, lettera e), del D.Lgs. n. 347/1990, entro 30 giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista, il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato.*

Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'art. 299 del D.P.R. n. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 347/1990, «senza previo pagamento dell'imposta» e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.

Osservazioni conclusive della circolare

Gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante mod. 30 dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito (mod. 2ASG) e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002). I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul Modello 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali

✓ **Annotazioni ex art. 2655 c.c. - obblighi del Cancelliere - prenotazione a debito ex art. 16, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 347 del 31.10.1990 provvedimento 14 febbraio 2020 Foglio Informativo n. 2/2020** *In tema di annotazioni di atti soggetti a trascrizione, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 347 del 1990, e di possibilità di prenotazione a debito delle relative imposte (prevista per le trascrizioni dall'16 del d.lgs. n. 347 del 1990, secondo le modalità operative già indicate nella circolare prot. DAG 68357.U del 15.5.2008), non spetta al cancelliere richiedere le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile, trattandosi di soggetto non ricompreso nel novero dei pubblici ufficiali tenuti a tale adempimento; sul cancelliere incombe, invece, l'obbligo di richiedere la trascrizione per gli atti e i provvedimenti ricevuti o ai quali abbia comunque partecipato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990. L'onere di richiesta dell'annotazione sarà "a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali" (diversi dal cancelliere) "che hanno ricevuto o autenticato l'atto", secondo quanto previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 347 del 1990.*

✓ **sentenza di fallimento – trascrizione nei registri immobiliari – Istruzioni sulle modalità di attuazione**

✓ (circ. 23 aprile 2003 n 3/1 Min Economia e Finanze) (vedi anche parte nella circolare che precede) *...Omissis.. il Ministero della Giustizia con parere 25 marzo 2003 n 2/60/FG/2 (2003)u/4109 ha convenuto con la scrivente che al fine di assicurare la pubblicità immobiliare delle sentenze in parola queste debbano essere non già annotate in senso tecnico nei pubblici registri, bensì annotate... omississ.... tutto ciò premesso qualora il curatore non provveda autonomamente e spontaneamente alla presentazione delle note di trascrizione su supporto informatico presso la conservatoria competente, ma si limiti a notificare al conservatore un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento a norma dell'art. 88, secondo comma, legge fallimentare, gli uffici dei registri immobiliari dovranno adottare il seguente iter procedimentale: 1) compilazione d'ufficio delle note di trascrizione2) esecuzione d'ufficio della formalità di trascrizione con prenotazione a debito dei tributi dovuti ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettera e) del d.lvo 31 ottobre 1990 n 347*

✓ **dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario**

La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario entro un mese dall'inserimento nel registro delle successioni conservato presso il tribunale, deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (art 484 c. c.)

Nota 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., UFF. I Il Tribunale di ... *ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della nota di trascrizione conseguente alla procedura di accettazione di eredità con beneficio di inventario.Ne consegue che l'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002.*

Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di euro 10,33 per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 6421/1972.

✓ **Atti di divorzio e separazione – Imposte ipotecarie e di trascrizione.**

(Circolare 18 ottobre 2002, n. 9/T dell'Agencia del Territorio) *Le formalità di trascrizione relative agli atti di pignoramento afferenti i crediti alimentari stabiliti dalla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, rientrano nel regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.*

✓ **trascrizione attestazione definitività del provvedimento**

Ministero della giustizia DAG direzione generale affari della Giustizia civile –Ufficio I nota del 20 febbraio 2008 diretta al Capo ispettorato generale Oggetto: *Quesito proveniente dal Tribunale di...sugli adempimenti necessari per poter eseguire trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e sui rapporti con l'Agencia del Territorio. Con riferimento alle note di cui in epigrafe si condividono in linea di principio le soluzioni e le argomentazioni esposte. Tuttavia, deve rilevarsi che ai sensi dell'art 2884 c.c. la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso*

dall'autorità competente. Di conseguenza, poiché la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (V. Cass. Sez. 3, sent. n. 7922 del 26.4.2004, R.V. 572331; Cass. Sez. 3, sent. n. 21106 del 31.10.2005, R.V. 585277) riconosce che contro il decreto di cui all'art. 586 epe è consentito proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sembra che non possa parlarsi di "provvedimento definitivo" fino a quando non è trascorso il termine per l'impugnazione.

✓ **adempimenti necessari all'esecuzione dette trascrizioni e dette annotazioni nei registri immobiliari e sui rapporti con l'Agenzia del Territorio**

Nota del Ministero della Giustizia Ispettorato generale prot. 180/Q/05-5017 del 4 agosto 2005 diretta al DAG direzione generale affari della giustizia civile Ufficio I Oggetto: quesito proveniente dal Tribunale di.....sugli adempimenti necessari all'esecuzione dette trascrizioni e dette annotazioni nei registri immobiliari e sui rapporti con l'Agenzia del Territorio.-Nel trasmettere la nota del funzionario addetto alla cancelleria delle esecuzioni civili per espropriazione immobiliari, presso il su citato Tribunale, si rappresenta il parere di questo Ufficio.

Il quesito prende le mosse dal rifiuto opposto dal responsabile dell'ufficio provinciale di Treviso dell'Agenzia del Territorio: I) di trascrivere i decreti di trasferimento della proprietà su beni subastati, non risultando "alcuna attestazione di definitività da parte della cancelleria"; II) di annotare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, "in quanto in calce all'ordinanza non risulta la dichiarazione da parte del cancelliere di mancata opposizione nei termini del provvedimento".

Si ritiene, innanzitutto, di poter dire che tanto per il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.) quanto per l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo (artt. 629-632 c.p.c.) con il contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento non è prevista alcuna attestazione o dichiarazione da parte della cancelleria circa la definitività di tali provvedimenti.

Inoltre, il terzo comma dell'art. 586 (Trasferimento del bene espropriato), riferendosi al relativo decreto, così recita: «costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio». Poi, per quanto attiene all'ordinanza, premesso che il primo comma dell'art. 632 (Effetti dell'estinzione del processo) prevede: «Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento.», sembra si possa riferire anche ad essa il disposto del secondo comma dell'art. 562 (Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione): «Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza». Al riguardo, va, altresì, ricordato che l'art. 2668 c.c. (Cancellazione della trascrizione), mentre afferma che "la cancellazione della trascrizione delle domande ... è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato", al secondo comma dice soltanto che la stessa "deve essere giudizialmente ordinata (quindi, senza alcun requisito di irrevocabilità, concetto inapplicabile all'ordinanza), qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle partr.

Pertanto, sembra potersi affermare che: **a)** il decreto di trasferimento è un atto esecutivo ex se, che può dare atto all'immediato compimento della trascrizione; **b)** l'ordinanza di cancellazione risponde pienamente al dettato dell'art. 2668 c.c. ed è, quindi, idonea a provocare l'annotazione. Senza che, per entrambi, sussista la necessità o l'obbligo di alcuna ulteriore ed abnorme dichiarazione.

Tuttavia, sembra pure opportuno rappresentare che, ove mai l'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio voglia insistere nel rifiuto, la cancelleria, su precisa istanza dell'esecutato ed a spese di questi, potrebbe rilasciare, per la sola ordinanza di estinzione, un certificato attestante la mancata presentazione del reclamo di cui all'art. 630, terzo comma, del codice di rito.

Altrimenti, le strade che appaiono percorribili sono quelle rispettivamente indicate dall'art. 2674 c.c. (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio, rivolto al conservatore) e dall'art. 2888 c.c. (Rifiuto di cancellazione) collegato all'art. 113 delle disposizioni di attuazione al Codice civile.

✓ **trascrizione e iscrizione con riserva (art. 2674bis c.c.)**

in assenza di direttive del ministero(o per lo meno non me ne risultano) vi riporto una mia nota di quando dirigevo il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Ai sensi dell'articolo 2674 bis codice civile "...qualora emergano gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca il conservatore su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria"

Ai sensi dell'articolo 113 disposizione attuazione codice civile "...il reclamo si propone al tribunale il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero .

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte di appello.."

È stato chiesto allo scrivente il trattamento tributario del giudizio di cui ai sopra richiamati articoli del codice civile e se il decreto che li definisce sia o meno soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

In mancanza di espressa esenzione sono dovuti tanto il contributo unificato (nella misura prevista per il rito camerale ex art. 13 lettera a DPR 115/02 Testo unico spese di giustizia) sia l'indennità di anticipazione forfettaria ex articolo 30 del richiamato Testo Unico spese di giustizia sia il pagamento di eventuali diritti di copia.

Le problematiche relative all'obbligo o meno del pagamento dell'imposta di registro vanno affrontate e risolte avendo riguardo alle disposizioni di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 (Testo Unico imposta di registro) e nello specifico agli articoli 37 e all'articolo 8 tabella Allegata del richiamato Testo Unico sull'imposta di registro.

Ai sensi dell'articolo 37 sono soggetti alla registrazione “ *gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio....*”

Ai sensi dell' articolo 8 Tabella allegata parte prima sono soggetti a registrazione in termine fisso:

“ *Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:*

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni;

(N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)

g) di omologazione.”

A parere dello scrivente nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l'obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico (la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

Quindi, a meno di una forzatura, che ricomprenda il provvedimento in esame tra quelli contemplati nella lettera d del sopra richiamato articolo 8 Tabella allegata il decreto emesso ex art. 113 disposizioni di attuazione del codice civile non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

Sul punto è in ogni caso auspicabile l'intervento chiarificatore del Superiore Ministero

✓ **Adempimenti connessi con la formalità della trascrizione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto beni immobili.**

Riporto una mia nota inviata, il 21 settembre 2009, all'agenzia del territorio quando ero dirigente del tribunale di Vibo Valentia

La circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari della Giustizia Civile- Ufficio I del 14 maggio 2008 emanata, come si legge nella stessa, “*d'intesa con l'Agenzia del Territorio ..*” ha ulteriormente chiarito e disposto che, in materia civile, nelle ipotesi di trascrizioni in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese “ *per il combinato disposto dell'articolo 2671 c.c. e degli articoli 6 e 16 lett. c) del d.Lvo 347/90, entro trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista, il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato.*

Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali, stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'articolo 299 del D.P.R. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell'art. 16 del d.Lgs 347/90, “senza previo pagamento dell'imposta” e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.

Si rappresenta infine che, gli importi liquidati dall'agenzia del territorio e comunicati mediante mod. 30, dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito(mod. 2 ASG9 e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002)

I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario, copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali"

Con nota prot. 2436 del 14/09/2009, acquisita al protocollo dello scrivente Tribunale al prot. 1987 del 19/09/2009, Codesta Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Vibo Valentia, nel premettere che "per poter effettuare la trascrizione ex art. 16 Dlgo 347/90 " sia **necessaria la comunicazione del cancelliere, quale richiedente la trascrizione, che la parte interessata non ha provveduto al versamento degli oneri tributari**"" ha fatto inoltre presente che "con la trascrizione a debito della formalità e con il successivo invio del modello 30 per la presa in carico delle somme degli oneri tributari, il presente ufficio, ricevuto il modello attestante l'annotazione sul registro modello 2ASG provvede all'annotazione della avvenuta presa in carico da parte del tribunale, **chiudendo l'iter previsto per la trascrizione, in quanto resterebbe a carico del richiedente (rectius il cancelliere) la comunicazione agli uffici finanziari incaricati della riscossione**"

L'obbligo del pubblico ufficiale, nella specie il Cancelliere, di procedere alla trascrizione in oggetto deriva dalla legge (in particolare artt. 2651 e 2671 del codice di procedura civile e dall'art. 6, punto 2, d.lgvo 347/90) e non appare subordinato all'accertamento, mancandone tra l'altro gli strumenti, ad omissioni della parte interessata.

Il Cancelliere, per gli atti d'ufficio, è tenuto alle comunicazioni su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere stesso nei soli casi e nei modi in cui la legge lo prescrive (nel processo civile articoli 136 e 151 c.p.c., e articoli 1, 47 e 51 disp. att. c.p.c).

Non risulta dalla lettura della normativa in vigore in tema di Imposte Ipotecarie e Catastali, articoli 6 e 16 d.lgvo 347/90 Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, né dalla normativa in materia codice civile articolo 2643, punto 14, e artt. 2651 e 2671, né della richiamata nota ministeriale del 14/05/2008 punto D, alcun onere di comunicazioni a carico della cancelleria e diretta all'agenzia del territorio a " che la parte interessata non ha provveduto al versamento degli oneri tributari"

Versamento degli oneri tributari che non possono essere richiesti direttamente alla cancelleria non potendosi più applicare, come ricordato dalla stessa nota ministeriale, "*le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali, stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'articolo 299 del D.P.R. 115/200.*"

Gli obblighi della cancelleria nella fattispecie in esame, come nei procedimenti civili in generale, sono quelli espressamente derivanti dal codice di rito e relativi, e limitati, alla comunicazione, alle parti, dell'avvenuto deposito del provvedimento che definisce il procedimento.

Ulteriori adempimenti carico della parte interessata, quali ad esempio registrazioni e/o trascrizioni, decorrono, per legge, da tale momento.

Quanto agli obblighi sul soggetto tenuto alle ulteriori fasi di recupero su quanto prenotato a debito la nota dell'agenzia del territorio della provincia di Vibo Valentia appare, allo scrivente, essere nelle sue conclusioni, in contrasto con la sopra richiamata circolare ministeriale.

Dalla ulteriore lettura di quest'ultima nella sua parte finale è prescritto che "gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari." provvedendo ad **individuare l'Agenzia del territorio quale ufficio finanziario**, tenuto quindi alle successive incombenze di recupero nella parte in cui conclude "*I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario, copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali"*

Infine si rappresenta come per il recupero delle spese processuali, da iscriversi al modello 3 Gs, gli uffici Giudiziari in esecuzione di quanto disposto, da ultimo, dall'art. 1, comma 367, legge 244/2007, e dal D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008 e dalle disposizioni ministeriali, da ultimo circolare ministero della giustizia – Dipartimento affari di Giustizia – direzione generale della giustizia Civile – n. DAG 29/09/2008.2008.0128253.U, **non** si avvalgono degli uffici finanziari ma della Equitalia service Spa.

Alla luce di quanto sopra e salve diverse disposizioni dei Superiori Uffici a cui la presente viene inviata per quanto di competenza, il Tribunale di Vibo Valentia continuerà ad operare con le modalità sin ora osservate e che, per come sopra esposto e motivato, appaiono conformi al dettato normativo e alle direttive ministeriali

Nel senso di collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra Uffici delle Amministrazioni Statali, lo scrivente Tribunale, nel confermare la propria disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento, si adopererà a sensibilizzare il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati perché solleciti i propri iscritti ad un puntuale e solerte adempimento fiscale derivante dalle decisioni giurisdizionali.

✓ **Trascrizione nel PROCESSO PENALE**

Circolare Ministero della Giustizia Dir. Gen. Giust. civ. del 14 maggio 2008 n 68357/U

nel **sequestro conservativo** disposto dal giudice su richiesta del P.M. a garanzia del pagamento della pena pecuniaria (D.lvo 150/2022 a far data del 30 dicembre 2022 il sequestro conservativo non è più istituito utilizzabile per le pene pecuniarie) , delle spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'Erario per la trascrizione e la cancellazione del sequestro l'ufficio finanziario non può esigere nessuna tassa o diritto salva l'azione contro il condannato.

Tali spese andranno quindi presentate a debito e recuperate dopo il passaggio in giudicato della sentenza
Nel ricordare che il sequestro si trasforma in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna la Cancelleria entro 60 giorni del passaggio in giudicato dovrà chiedere l'annotazione a margine alla trascrizione.

Nel **sequestro preventivo** non è prevista la trascrizione perché non riportato nel testo definitivo dell'art. 103 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. (NOTA = a seguito della modifica operata dalla legge 25 luglio 2009 n. 94 all'articolo 104 d.lvo 271/1989, norme di attuazione del codice di procedura penale, 2 il sequestro preventivo è eseguito " sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione presso i competenti uffici)

Nel **sequestro probatorio** stante l'assenza di previsione normativa non si procede a trascrizione.

Nella **confisca di beni immobili** si procede alla trascrizione con esenzione dell'imposta ipotecaria.

Nella **confisca di beni immobili con acquisizione al patrimonio del comune** si procede alla trascrizione della sentenza penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva

Lo stesso dicasi per il **sequestro e la confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata**, tale trascrizione non è soggetta ad oneri tributari in quanto i beni vengono devoluti allo stato

Misure patrimoniali di prevenzione. Il provvedimento di sequestro e la confisca dei beni è soggetto a trascrizione senza oneri tributari

Azione civile nel processo penale la parte ammessa a patrocinio a spese dello stato gode della prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle eventuali trascrizioni

✓ **Parte civile e sequestro conservativo**

il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 317 cpp oltre che dal pubblico ministero può essere richiesto dalla parte civile.

Se parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della circolare che precede la trascrizione viene effettuata con prenotazione a debito .

Se parte civile non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato le spese di trascrizione vanno anticipate dalla parte stessa. (ricordiamo che ai sensi dell'articolo 317 cpp punto 3 il sequestro è effettuato dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili e nel processo civile vige il principio che è la parte ad anticipare le spese salvo che non sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

Ai sensi della DAG.10/12/2021.0247989.U laddove la parte civile **non** sia stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato le spese di trascrizione devono essere anticipate dalla parte stessa...ove il sequestro conservativo fosse stato richiesto dal P.M. e il processo si definisce con sentenza di condanna irrevocabile trova , ai fini del recupero delle spese, applicazione il comma 2-sexies dell'articolo 205 dpr 115/02..

✓ **misure di prevenzione –trascrizione- legge 15 luglio 2009 n 94, circolare ministeriale DAG.22/01/2010.0016455.U**

...omississ... l'art. 2, comma 9, legge 94/2009 ha integralmente sostituito l'articolo 104 disp. att. cpp disponendo nei seguenti termini:

" art. 104 (esecuzione del sequestro preventivo) il sequestro preventivo è eseguito:...omississ...

b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; ...omississ...

È stato altresì sostituito l'articolo 2 quater legge 575/65 inserendo l'espresso richiamo all'art. 104 disp.att.cpp per disciplinare gli adempimenti esecutivi del sequestro di prevenzione, che sono stati in tal modo conformati a quelli riguardanti il sequestro preventivo.

...omississ...

Resta in ogni caso confermata l'esenzione da ogni onere tributario, ai sensi del già richiamato art. 1, comma 2, del Dlvo 347/90

✓ **trascrizione sequestro conservativo beni iscritti pra**

Ai sensi della circolare ministeriale giustizia DAG.01/06/2011.0076260.U non è sottoposta ad alcun onere la trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione in materia di beni mobili iscritti presso il pubblico registro automobilistico

Catasto. Domande di voltura relative ad atti giudiziari.

1) Circolare del 15/11/1978 n. 28 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali

Sintesi: L'obbligo di presentare domande di voltura incombe su coloro che sono tenuti alla registrazione intesa questa fino al pagamento dell'imposta.

Per quanto attiene agli atti giudiziari detto obbligo spetta alle parti interessate dato che tenute al pagamento dell'imposta di registro sono queste ultime e non i cancellieri.

Testo:

In esito ai quesiti posti da taluni uffici sull'argomento in oggetto, si premette che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.650 e la L. 1 ottobre 1969, n.679, disponendo norme nei confronti al riguardo, stabiliscono che l'obbligo della presentazione delle domande di volture incombe a coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti che danno luogo a trasferimenti di diritti sugli immobili.

Piu' in proposito, riferendosi espressamente, il paragrafo n.39 dell'Istruzione XIV per la conservazione del Nuovo Catasto, specifica alla lettera b) che l'obbligo di presentare domande di volture incombe direttamente ai cancellieri giudiziari per le sentenze che debbono essere registrate "a loro cura".

La norma dettata dall'Istruzione pertanto senza essere in contrasto con la legislazione successive, aveva specificato l'obbligo inerente ai cancellieri in materia di domande di volture, mettendolo in relazione alla "cura" della registrazione degli atti che tali domande originavano.

Ora, a parere di questa Dir. Gen. che tale cura debba intendersi estesa a tutte le fasi della registrazione stessa, comprendenti cioe' la richiesta e il pagamento della imposta, rimanendo incombenza propria dell'Uff. Reg. la esecuzione specifica della registrazione. Alla luce di questa completezza si adempimento si ritiene pertanto che sia escluso per i cancellieri l'obbligo della presentazione della domanda di voltura per quegli atti per i quali essi devono solo richiedere la registrazione, e invece tale obbligo sussista solo per quegli atti, come i decreti di trasferimento di

beni immobili nelle procedure esecutive e gli altri eventuali atti da essi ricevuti, per i quali incomba loro, oltre che la richiesta della registrazione, anche il pagamento della relativa imposta di registro.

In conclusione e alla luce di tutto quanto detto, l'obbligo di presentare tutte le altre domande di voltura rimane, come prescritto, per coloro che sono tenuti alla registrazione intesa, quest'ultima, fino al pagamento dell'imposta. Nel caso di atti giudiziali in senso lato detto obbligo quindi spetta alle parti interessate - in analogia a quanto già avviene nel caso delle successioni - dato che sono esse tenute al pagamento dell'imposta di registro, e non ai cancellieri, cui spetta la sola richiesta di registrazione.

2) Circolare del 0/10/2005 prot.175555/u/44 –omessa richiesta di voltura catastale.. i compiti del funzionario di cancelleria si limitano alla sola richiesta di registrazione oltre che della trascrizione del provvedimento giurisdizionale traslativo e non anche alla richiesta di voltura che grava sulle parti interessate in quanto tenute al pagamento della imposta di registro.

CORPI DI REATO- circolari

Per spese di custodia vedi pagg. 436 e ss

Per spese cose sequestrate vedi articolo 150 DPR 115/02 (TUSG)

Numerazione dei registri corpi di reato (Avvertenze Min. G. e G. Direzione Gen. Aff. Civ. Uff. IV n 24 del 31.12.1962) *Si avvertono gli uffici giudiziari che la numerazione dei registri dei corpi di reato... deve essere progressiva e non annuale*

Trasporto dei corpi di reato (Avvertenze Min. G. e G. Direzione Gen. Aff. Civ. Uff. V boll. Uff. n 27 del 6.7.1936) *..il trasporto dei corpi di reato a mezzo dell'Arma dei carabinieri quando non può essere fatto contestualmente alla traduzione dei detenuti venga richiesto soltanto nei casi indispensabili e non anche quando per la loro limitata importanza e senza pregiudizio dei fini della giustizia i corpi di reato possono essere spediti per mezzo posta agli uffici giudiziari*

Avvertenze Min. G. e G. Direzione Gen. Aff. Civ. Uff. V n 591 boll. Uff. n 14 del 5.4.1929 *si raccomanda ai signori magistrati di non trascurare la tempestiva emanazione dei provvedimenti relativi alla confisca, restituzione, invio ad altra autorità, vendita, distruzione ecc dei corpi di reato delle cose in giudiziale sequestro e delle somme depositate. I signori cancellieri poi dovranno provvedere con la massima sollecitudine alla eliminazione dei corpi di reato che si riferiscano a procedimenti già definiti*

Circolare 17 dicembre 1997 - Servizio corpi di reato. Necessità o meno di ispezione annuale da parte del Procuratore della Repubblica 17 dicembre 1997

....., deve osservarsi che, secondo l'evoluzione legislativa indicata, nessuna disposizione prevede che il Pubblico Ministero debba procedere ad effettuare ispezioni periodiche negli uffici nei quali si esplica il servizio dei corpi di reato, e ciò tanto più nell'ipotesi in cui custode degli stessi non sia più la segreteria del proprio ufficio di appartenenza, bensì la cancelleria della Pretura o del Tribunale.

Da tutto quanto esposto, discende che il Capo dell'Ufficio della Procura ha :

1) esclusivamente il compito di vigilanza sopra indicato, ai fini detti, relativamente ai reperti affidati in custodia alla segreteria dell'ufficio del P.M., ai sensi delle disposizioni di legge citate;

2) che non è obbligatoria una periodica ispezione negli uffici nei quali si esplica il servizio di custodia dei corpi di reato.

Il Procuratore della Repubblica od il Presidente del Tribunale ovvero, allo stato, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul giudice unico, il Pretore Dirigente, proprio in quanto dirigenti e, come tali, responsabili del buon andamento dell'ufficio di propria pertinenza, sono, infatti, tenuti, attesa la particolare delicatezza del servizio di custodia dei beni sequestrati, a vigilare, con le modalità che ritengano più opportune, sulla efficienza e sulla regolare tenuta del servizio stesso. Ciò, in quanto la custodia dei reperti comporta, come necessaria conseguenza, innanzitutto, che ne sia assicurata la conservazione a fini preventivi o che ne sia garantita la loro utilizzabilità a fini probatori; a ciò si aggiunge, inoltre, la necessità di mantenere inalterato il valore economico e funzionale dei reperti medesimi nell'interesse dello Stato, nella considerazione di un'eventuale successiva confisca o della restituzione al proprietario.

corpi di reato sottratti, smarriti o distrutti ed alle modalità per la eliminazione dal relativo registro, il Min. Giust. - Aff. Civ. - Uff. VIII - con nota n. 37 Ques. 89 datata 7-10-1989,

“Con nota... codesto Ufficio ha trasmesso il quesito della Pretura di... concernente le modalità per l'eliminazione dal registro dei corpi di reato di quei beni che non fossero più nella materiale disponibilità della cancelleria perché sottratti (ma la questione può prospettarsi anche per beni smarriti o per i relitti di quelli distrutti) e tuttavia ancora fittiziamente iscritti nel detto registro.

Al riguardo questa Direzione si è già espressa (circolare n. 4/4466/19.37/7-a) evidenziando come dei corpi di reato non possa disporsi se non da parte del giudice, di guisa che solo a questi è demandato di adottare provvedimenti sia per quanto attenga, a seconda dei casi, alla distruzione o alla vendita o alla restituzione, sia anche per quanto attenga all'eliminazione dal registro di quelle iscrizioni che non siano più rappresentative di una realtà perché relative a beni sottratti o smarriti o distratti.

Contestualmente, il giudice dovrà provvedere anche a far pervenire ai competenti Uffici sovraordinati ed alla Procura Generale presso la Corte dei Conti il dovuto rapporto, in ordine all'eventuale danno erariale connesso al venir meno del corpo di reato per furto o smarrimento o distruzione, nei confronti di quanti fossero responsabili della custodia del corpo di reato stesso”

distruzione di sostanze stupefacenti ed eventuale recupero delle relative spese, il Min. Giust. — Aff. Civ. — Uff. VIII — con nota n. 8/349/13 Ques. 90 in data 6-2-1990,

“Codesto Ufficio ha chiesto di chiarire se la spesa incorsa, per la distruzione di sostanza stupefacente, potesse rientrare tra le “spese straordinarie” indicate nella “Tariffa penale” ed essere anticipata dall'Erario, ripetendola nei confronti dell'eventuale condannato. Posto il rispetto delle modalità di incarico per la distruzione delle sostanze in questione, come previsto dalla L. 2 1-6-1985, n. 297, si conferma l'opinione espressa, trattandosi di necessaria incombenza inerente a corpo di reato sequestrato e quindi confiscato al reo (sia identificato od ignoto), e richiesta, per altro espressamente dalla legge, nel corso delle indagini (ovvero nel corso dell' “istruzione”, citando la Tariffa penale)”.

Min. Giust. — Aff. Pen. — Uff. I — con nota n. 128.3.177/84 del 15-3-1984 ha espresso il parere che degli autoveicoli confiscati rimasti invenduti debba essere disposta la rottamazione (delegando per l'esecuzione, con facoltà di subdelega, un organo di Polizia) e la successiva alienazione

Nota Min. Giust., Dir. Gen. Aff. Civ., Uff. IV, n. 4/495,70 in data 7-4-1961 *Con l'abrogazione dell'art 9 R.D.L. 14-I 1-1935, n. 1935, gli oggetti d'oro confiscati possono essere venduti dal cancelliere al pubblico incanto, per un prezzo, però, non inferiore al loro valore intrinseco .*

Corpi di reato - Distruzione - Obbligo di pagamento delle spese. *(Nota 20 gennaio 2003, n. 1/759/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I) Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, codesto uffici o, con la nota ... ha chiesto di conoscere se tra le spese straordinarie di cui all'articolo 70 del D.P.R. 115/2002 possano comprendersi anche le spese sostenute per la distruzione dei corpi di reato. In merito deve risponderci positivamente. Dalla lettura dell'articolo 5 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) nonché della relazione allo stesso, si ritiene di poter affermare che le spese sostenute per la distruzione dei corpi di reato rientrano tra quelle straordinarie e che, quindi, siano ripetibili a carico del condannato. In effetti, il citato articolo 5, ai commi secondo e terzo, nel distinguere tra spese ripetibili e non ripetibili, considera del secondo tipo soltanto quelle che attengono, in generale, al funzionamento dell'ufficio (precisamente: «a) le*

indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di Corte di Assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione»). La relazione all'articolo estende, inoltre, la non ripetibilità alle analoghe spese per il funzionamento del giudice di sorveglianza ed a quelle che riguardano l'espletamento di rogatorie all'estero e di estradizioni da e per l'estero. Sembra, così, pacifico che tutte le altre spese - riguardanti il concreto svolgersi del singolo procedimento - sono ripetibili, perchè causate dal responsabile del commesso reato. Inoltre, il primo comma del citato articolo 5, specificando le spese ripetibili in otto categorie (dalla lettera a alla lettera i), raggruppa nella lettera h) le spese straordinarie, quali spese non previste nel testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede. Tra queste ultime, che assumono un mero contenuto residuale, trovano, dunque, giusta collocazione pure le spese per la distruzione del corpo di reato, da imputare a carico di chi le ha provocate.

Corpi di reato. Destinazione dei corpi di reato confiscati nei procedimenti penali, che rivestono carattere scientifico oppure hanno pregio di antichità o di arte. (Circolare Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, D. G. Giustizia civile, n. 1/3458/44/U-05 del 14 marzo 2005)

Con riferimento a quanto in oggetto, si ritiene opportuno rammentare che l'articolo 152 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha sostituito l'articolo 264 c.p.p. e l'articolo 87 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (disp. att. c.p.p.), abrogati dall'articolo 299 del predetto testo unico. Pertanto l'ufficio, nel procedere alla vendita dei beni sequestrati e confiscati nel processo penale, se rinvenga beni di valore storico, artistico e/o archeologico è tenuto, ai sensi dell'articolo 152, comma 2, T.U., a darne comunicazione al Ministero della Giustizia per l'eventuale destinazione degli stessi al museo criminale presso il Ministero ovvero ad altri istituti. L'anzidetta comunicazione, accompagnata da una dettagliata relazione contenente ogni elemento utile all'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto, dovrà essere inviata al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio 1, competente alla vigilanza e controllo dei corpi di reato, Appare chiaro, pertanto, che l'ufficio giudiziario provvedere alla consegna del bene direttamente al Museo criminale ovvero ad altro istituto designato solo dopo che gli siano comunicate le determinazioni del Ministero. Qualora, a seguito di un esame del corpo di reato in questione da parte delle competenti Autorità, si giungesse alla conclusione che tali oggetti non rivestano alcun interesse di carattere storico, artistico e/o archeologico, questa Direzione Generale provvederà a darne tempestiva comunicazione all'ufficio giudiziario per procedere alla vendita ai sensi di legge.

.1

Destinazione dei corpi di reato aventi valore storico, artistico, archeologico e scientifico (Circolare Ministero Giustizia, 16 ottobre 2018 n. 0203864.U) ..in caso di confisca dei beni in oggetto l'ufficio deve darne comunicazione alla Direzione Generale Giustizia Uff. I

Corpi di reato sequestrati per violazioni alle leggi doganali - Spese di trasporto e custodia.

(Nota 23 dicembre 2008, n. 0169042/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)

Con la nota in riferimento la Procura della Repubblica di ... ha chiesto di conoscere a carico di quale Amministrazione debbano essere imputate le spese connesse al trasporto e alla custodia di cose sequestrate ai sensi dell'articolo 333 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973.

Riguardo a tale problematica la scrivente Direzione generale, valutate anche le considerazioni espresse dall'Ispettorato generale di questo Ministero, fa presente quanto segue.

Il citato articolo 333 del D.P.R. n. 43/1973 dispone che le cose sequestrate per reati doganali «sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344, 345 e 346 c.p.p.».

La richiamata disposizione individua nella dogana più vicina al luogo del sequestro il soggetto tenuto a prendere in custodia le cose sequestrate, ma nulla dispone in ordine alle relative spese le quali devono, pertanto, ritenersi regolate dalla normativa di riferimento.

Nel caso di specie trattandosi di sequestri disposti dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali, le spese di custodia, comprese quelle connesse all'eventuale movimentazione e trasporto delle cose sequestrate dal luogo del sequestro alla competente dogana, possono essere considerate come spese di giustizia e, come tali, anticipate dall'Amministrazione della giustizia e successivamente recuperate nei confronti del condannato.

A diverse conclusioni si ritiene di dover pervenire per ciò che attiene l'indennità di custodia. Nell'ipotesi in esame, infatti, il custode è individuato direttamente dalla legge negli uffici doganali i quali sono tenuti ad

adempiere agli obblighi connessi alle proprie funzioni senza che da tale attività possa derivare uno specifico compenso di natura retributiva come l'indennità di custodia.

Vendita corpi di reato - Delegatario legittimato - Compensi per i soggetti ausiliari ai sensi degli artt. 155 e 156 del d.p.r. n. 115/2002 –Provvedimento 26 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 *In tema di procedure di vendita dei corpi di reato, l'unico soggetto delegabile, in alternativa alle Cancellerie, va individuato nel competente Istituto Vendite giudiziarie, dovendosi escludere l'affidamento a soggetti terzi alla luce del disposto dell'art. 13 Reg. esecuzione c.p.p. e dei principi ricavabili dalla Relazione illustrativa all'art. 152 d.P.R. n. 115/2002, né potendosi attingere dal Registro dei gestori delle vendite telematiche, il cui ambito, ai sensi del pertinente quadro normativo, attiene a misure processual-civilistiche in relazione a procedure di natura esecutiva ed a casistiche regolate dal c.p.c. Quanto agli oneri sostenuti nella procedura di vendita di beni sequestrati e di quelli confiscati, deve farsi stretta applicazione del meccanismo di anticipazione previsto dagli artt. 155 e 156 del d.P.R. n. 115/2002 per le spese e gli onorari degli ausiliari del magistrato, nonché per le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*

Spese di giustizia - Recupero spese di custodia cautelare - Istanza di riabilitazione - Competenza provvedimento 10 agosto 2020 Foglio Informativo n. 2/2020 *Ai fini dell'attestazione di conferma dell'intervenuto pagamento delle spese di custodia cautelare per la riabilitazione del condannato, è competente l'ufficio del Campione Penale preposto al recupero delle spese di custodia cautelare afferenti il periodo anteriore l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115/2002, ai sensi della normativa razione temporis vigente (R.D. 23.12.1866 n. 2701).*

CONFISCA

(vedi anche i paragrafi relativi alle spese di custodia e ai beni sequestrati)

Circolare del 17 febbraio 2010 - Adempimenti conseguenti ai provvedimenti di confisca 17 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 17/2/2010.0025012.U

Com'è noto, la legge 24 luglio 2008 n. 125, che ha convertito il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, e la legge 15 luglio 2009 n. 94 hanno introdotto importanti modifiche nel settore delle misure di prevenzione, allo scopo di migliorare e rendere più incisivi gli strumenti normativi diretti all'aggressione dei patrimoni illeciti.

In questa prospettiva, anche al fine di evitare possibili tentativi di recupero da parte degli ambienti criminali ai quali i beni sono stati sottratti, sono state apportate significative innovazioni per accelerare e rendere più efficace la fase successiva alla definitività del provvedimento ablatorio, con particolare riguardo alla destinazione dei beni confiscati.

Nel nuovo impianto normativo si è, da ultimo, aggiunto il decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, che ha operato profonde innovazioni nella materia dei sequestri e della confisca di beni immobili ed aziendali appartenenti alla criminalità organizzata, prevedendo l'istituzione di un'Agenzia Nazionale alla quale sono conferiti fondamentali poteri di amministrazione e custodia del bene fin dal momento del sequestro e per l'intera fase giudiziale che precede l'irrevocabilità del provvedimento di confisca e la sua destinazione finale.

Il nuovo atto normativo, inoltre, è intervenuto anche su molteplici disposizioni della legge 31 maggio 1965 n. 575 e sull'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356.

La disciplina transitoria prevista dall'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2010 stabilisce, peraltro, che le precedenti disposizioni continueranno ad applicarsi a tutti i procedimenti in corso fino alla data dell'emanazione dei regolamenti attuativi.

In attesa che le nuove norme acquisiscano piena efficacia e salve le eventuali precisazioni e modifiche che potranno essere apportate dalla legge di conversione, si ritiene utile fornire le indicazioni che seguono, le quali traggono spunto dagli interventi effettuati con le sopra richiamate leggi n. 125/2008 e n. 94/2009.

Con riferimento ai beni immobili ed ai beni aziendali l'art. 2 decies legge n. 575/65 - nella formulazione attualmente applicabile, precedente al decreto legge n. 4/2010 - individua nel Prefetto del luogo in cui essi si trovano l'organo competente a determinarne la destinazione previo parere non vincolante dell'Agenzia del Demanio, alla quale è affidata la gestione nella fase successiva al passaggio in giudicato del provvedimento di confisca.

Le altre risorse economiche (analiticamente definite con decreto n. 127/2009 del Ministro dell'Economia e delle Finanze) confluiscono invece nel Fondo Unico Giustizia di cui al decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito in legge 13 novembre 2008 n. 181.

Per rispondere all'esigenza di accelerare le procedure, è assolutamente necessario che gli uffici giudiziari predispongano meccanismi operativi volti ad attuare le disposizioni di legge non appena il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile.

Ogni rallentamento in questa fase determinerebbe, infatti, incontrollabili ritardi dell'iter successivo, il quale assume invece un rilievo fondamentale per il futuro impiego del bene confiscato e per la sua definitiva sottrazione al circuito illecito di cui faceva parte.

Gli adempimenti esecutivi successivi all'irrevocabilità del provvedimento, allo stato, sono stabiliti dall'art. 2 nonies legge n. 575/65, a norma del quale "il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno".

Tenuto conto delle esigenze innanzi indicate, tra l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali ed il Primo Presidente della Corte di Cassazione sono state raggiunte intese dirette a comprimere i tempi che intercorrono tra il passaggio in giudicato della decisione e la successiva destinazione dei beni, che – come detto – costituisce il momento conclusivo della procedura ed un obiettivo di primaria importanza perseguito.

Si è, pertanto, convenuto tra i due Uffici sopra indicati che la cancelleria della Suprema Corte inoltri senza indugio all'Autorità che ha emesso il provvedimento di confisca il dispositivo della sentenza o dell'ordinanza con la quale è stato rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso, di modo che si possa dare corso agli adempimenti indicati dal predetto art. 2 nonies immediatamente dopo l'irrevocabilità del provvedimento.

È di tutta evidenza che la stessa immediatezza debba essere garantita anche nei casi in cui, non essendo stato proposto ricorso per cassazione, il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo dinanzi alla Corte di Appello.

In questa ipotesi, sarà, pertanto, assolutamente necessario che le Corti territoriali diano comunicazione con la massima tempestività del sopravvenuto passaggio in giudicato del provvedimento di confisca al Tribunale che lo ha emesso.

Quando la confisca divenga irrevocabile all'esito del grado di appello la cancelleria della Corte dovrà inoltre informare la Direzione Nazionale Antimafia ed il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (il Direttore dell'Agenzia Nazionale, dal momento in cui verrà nominato, ex art.7, comma 2, del decreto legge n. 4/2010). A quest'ultimo sarà trasmessa anche copia delle decisioni di primo e secondo grado.

In tutti i casi - sia che il passaggio in giudicato consegua alla decisione della Suprema Corte, sia che intervenga in grado di appello - l'ufficio che ha disposto la confisca, ricevuto l'estratto del provvedimento irrevocabile, procederà immediatamente alle comunicazioni previste dall'art. 2 nonies legge n. 575/65, senza attendere la restituzione del fascicolo, e trasmettendo il decreto di confisca, completo delle annotazioni, alla filiale regionale dell'Agenzia del Demanio sul cui territorio si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda, al Prefetto della Provincia dove si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica sicurezza.

Le disposizioni relative alla gestione ed alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi della legge n. 575/1965 sono applicabili anche alla confisca di beni sottoposti a sequestro preventivo in presenza delle condizioni previste dall'art. 12 sexies del decreto legge n. 306/92, in forza del richiamo contenuto nel comma 4 bis (peraltro a sua volta integrato e modificato – nella versione attualmente applicabile, che precede il recentissimo decreto legge n. 4/2010 - dall'art. 7, lett. b), legge n. 94/2009).

Dal combinato disposto delle predette disposizioni discende che per l'esecuzione dei provvedimenti ablatori adottati a norma dell'art. 12 sexies del decreto legge n. 306/92 è prevista un'importante deroga alla procedura ordinaria in vigore per i giudizi di merito, trovando applicazione il meccanismo dettato dall'art. 2 nonies legge n. 575/65 in luogo dell'art. 665 c.p.p. (che fissa i criteri per individuare il giudice dell'esecuzione competente).

In forza dei principi testé richiamati, dunque, graveranno sempre sulla cancelleria del giudice che ha disposto la confisca (Tribunale o Sezione del G.I.P./G.U.P.) gli adempimenti previsti dall'art. 2 nonies, anche qualora la sentenza abbia subito una riforma sostanziale in grado di appello e, comunque, in tutti i casi in cui quell'ufficio non coincida con il giudice dell'esecuzione.

Alla luce delle presenti direttive è, pertanto, assolutamente indispensabile che presso la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca sia conservato in apposita raccolta anche il decreto di sequestro precedentemente emesso a norma dell'art. 321, comma 2, c.p.p..

Analogamente a quanto stabilito in materia di misure di prevenzione, l'ufficio che ha disposto la confisca, ricevuta la comunicazione dell'irrevocabilità (dalla Corte di Cassazione o dalla Corte di Appello), procederà alle comunicazioni previste dall'art. 2 nonies legge n. 575/65 immediatamente e senza necessità di attendere la restituzione del fascicolo, anche in fase di esecuzione.

Anche in questa circostanza, qualora la decisione divenga irrevocabile all'esito del giudizio di appello, la cancelleria della Corte, una volta eseguita la comunicazione all'ufficio che ha disposto la confisca, dovrà informare la Direzione Nazionale Antimafia ed il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (il Direttore dell'Agenzia Nazionale, dalla sua nomina, ex art.7, comma 2, del decreto legge n. 4/2010), trasmettendo copia delle decisioni di primo e secondo grado.

Sia che il provvedimento di confisca venga adottato nell'ambito di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione sia che venga disposto a norma dell'art. 12 sexies del decreto legge n. 306/92, restano salvi gli adempimenti destinati all'aggiornamento della Banca Dati Centrale del S.I.P.P.I..

. Circolare 19 dicembre 2016 - Obblighi di comunicazione di provvedimenti e dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione..omississ

2. Accertamenti e comunicazioni relative al valore dei beni sequestrati e confiscati..omississ.. Si raccomanda pertanto alle Autorità giudiziarie, al personale di cancelleria e all'Agenzia particolare attenzione nel tempestivo e accurato adempimento degli oneri a ciascuno assegnati in tema di accertamento, indicazione in atti e comunicazione del valore dei beni sottoposti a sequestro e confisca.

3. Le comunicazioni prescritte dal cd. Codice Antimafia.

Alla luce di quanto detto, appare necessario richiamare l'attenzione degli uffici in indirizzo sugli obblighi comunicativi prescritti dal d. lgs. n. 159 del 2011 e dal d. P.R. 15 dicembre 2011, n. 233, in relazione ai provvedimenti e agli atti relativi al procedimento di prevenzione.

3.1 Comunicazioni all'Agenzia

Con specifico riferimento alle comunicazioni che muovono dagli uffici giudiziari verso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), devono sensibilizzarsi gli uffici in indirizzo sulla necessità di tempestiva e ordinata trasmissione dei seguenti provvedimenti:

- a. i provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, con tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti (art. 2 c. 2 lett. b del d. P.R. n. 233/2011);
- b. i provvedimenti di nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori (art. 2 c. 2 lett. f del d. P.R. n. 233/2011);
- c. le relazioni periodiche redatte dall'amministratore giudiziario alle scadenze stabilite dal giudice, con i relativi documenti giustificativi ove richiesti (art. 36 c. 3 del d. lgs. n. 159/2011): dette relazioni, ai sensi della norma indicata devono essere trasmesse dallo stesso amministratore, al quale l'autorità giudiziaria dovrà raccomandare l'adempimento, vigilando sulla sua osservanza;
- d. i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria (art. 38 c. 2 del d. lgs. n. 159/2011), nonché tutti i provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato (art. 2 c. 2 lett. e del d.P.R. n. 233/2011);
- e. i provvedimenti di liquidazione dei compensi o di rimborso delle spese sostenute dall'amministratore, adottati dal giudice (art. 42 c. 6 del d. lgs. n. 159/2011);
- f. il provvedimento di confisca definitiva, la cui comunicazione deve essere curata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 45 c. 2 del d. lgs. n. 159/2011. Detta comunicazione è dovuta anche al prefetto e all'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

L'importanza della tempestiva e accurata trasmissione degli indicati provvedimenti e informazioni emerge dal dettato dell'art. 110 che individua, tra i compiti dell'Agenzia, "l'acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; l'acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; la verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; (...)" (lett. a). E ciò in funzione non soltanto della programmazione della fase gestionale di propria competenza, ma anche dell'ausilio che l'Agenzia è chiamata a fornire all'autorità giudiziaria nella fase giurisdizionale del procedimento di prevenzione (lett. b).

Un'indicazione circa i contenuti imprescindibili delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia a cura degli uffici giudiziari si trae dall'art. 2 c. 2 lett. a) del d. P.R. n. 233/2011 che prescrive indicazioni utili

all'identificazione dei beni, alla determinazione della loro consistenza e valore (stima), all'individuazione delle criticità dei beni oggetto dell'amministrazione giudiziaria.

Il Sistema Informativo delle Prefetture e Procure dell'Italia meridionale (SIPPI), entrato in funzione presso gli Uffici giudiziari di alcune regioni (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) nell'ottobre del 2008 ed esteso a tutto il territorio nazionale dal 2 gennaio del 2011, è in grado di trasmettere all'Agenzia i soli dati relativi ai sequestri di prevenzione ordinari (non anche quelli relativi alle confische e ai sequestri urgenti e anticipati).

Perché si attivino i flussi informativi verso l'Agenzia è necessario che le cancellerie dei Tribunali registrino la data di esecuzione del sequestro.

Allo stato, per ragioni legate anche all'incapacità del sistema Re.Gio. di fungere da gestore documentale, non è possibile realizzare con modalità informatiche tutto il flusso comunicativo prescritto dalla legge. La comunicazione dei provvedimenti e degli atti non attuabile attraverso la cooperazione applicativa tra i sistemi in uso presso le due amministrazioni, dovrà in ogni caso essere tempestivamente effettuata, in maniera ordinata e completa, in formato cartaceo.

3.3 Comunicazioni al Questore

Allargando lo spettro di questo intervento agli obblighi informativi stabiliti a carico degli uffici giudiziari nel contesto delle misure di prevenzione personale, si raccomanda la puntuale e tempestiva osservanza delle **trasmissioni e comunicazioni prescritte dal d. lgs. n. 159/2011, all'indirizzo del Questore**. In base all'art. 69 c. 2, le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione devono trasmettere alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

L'art. 69 c. 3 prevede poi che i Procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedano a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso

Restituzione somme a seguito provvedimento di dissequestro o revoca della confisca
DAG.08/02/2018.0028117.U *“.. Equitalia Giustizia SpA. È il soggetto deputato ad effettuare le restituzioni..gli Uffici giudiziari trasmetteranno : 1) l'istanza di rimborso recante l'indicazione delle generalità complete dell'avente diritto e i dati bancari o postali necessari per l'accredito della somma da restituire; 2)il provvedimento che dispone la restituzione della somma con l'indicazione esatta dell'importo da restituire”*

Vendita all'asta di beni confiscati - Successiva revoca della misura, con ordine di restituzione di “quanto confiscato” – Diritto al recupero del valore totale del bene, per il legittimato - Spese per gli ausiliari del giudice ex artt. 155- 156 T.u. spese di giustizia – provvedimento 23 settembre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021

In caso di revoca di una precedente misura di confisca, ai fini della restituzione all'avente diritto deve considerarsi il valore dei beni nella loro integralità, ovvero il loro equivalente monetario (se già venduti all'asta), dato dal ricavato totale della vendita, restando a carico dello Stato gli oneri accessori legati alla gestione in senso lato dei beni in dissequestro, in quanto spese di “giustizia”.

Pertanto il soggetto legittimato al recupero dei beni (o di quanto ottenuto dalla relativa dismissione) ha diritto di ripetere anche quanto prelevato per il pagamento degli ausiliari del Magistrato delegati alla vendita. Non rileva in contrario l'affluenza, al fondo unico di giustizia, delle somme già epurate dei costi destinati all'Istituto vendite giudiziarie (quali compensi per l'incarico svolto), in quanto gli articoli 155 e 156 del testo unico delle spese di giustizia addebitano in via anticipata all'Erario “le spese ed onorari agli ausiliari del Magistrato”.

Vendita di beni confiscati nell'ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia - Competenza dell'Autorità giudiziaria procedente provvedimento 2 dicembre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021

Con riferimento alla questione della competenza e delle modalità di vendita o di liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell'ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia, soprattutto quando concernono immobili, aziende o quote societarie, si è ribadito -(analogamente a quanto già chiarito con nota prot. DAG n. 0229143U del

28.11.2019) - che in assenza di una norma regolatrice delle vendite dei beni immobili confiscati definitivamente non di competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l'individuazione delle modalità esecutive da adottare nel caso concreto non può che dirsi riservata all'Autorità giudiziaria procedente.

Ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 159/2011 in caso di revoca della confisca il pagamento dei compensi da corrispondere all'amministratore giudiziario deve essere posto a carico dell'Erario (Cass.46043/2011 e Cass. n 24663/2018) quindi in caso di restituzione di somme a seguito di revoca di confisca gli onorari e spese già pagate all'amministratore devono essere restituite all'avente diritto imputandone il pagamento a carico dell'Erario (vedasi da ultimo ordinanza tribunale di Crotone n 35 del 2 luglio 2019. Logicamente non è dovuta la restituzione delle spese occorrenti alla gestione e amministrazione delle cose confiscate.

PROCESSO PENALE Confisca per equivalente D.lvo 150/2022

all'articolo 86: 1) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

«Il compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalita' ivi previste, in quanto compatibili.»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalita' previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, fermala possibilita' per il pubblico ministero di dare esecuzione provvedimento su beni individuati successivamente.»

Sciopero negli Uffici Giudiziari e garanzia dei servizi essenziali

normativa di riferimento : d.m. 12 giugno 1990 n 146 e Accordo servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 08/03/2005

vengono garantiti i seguenti servizi pubblici essenziali: assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, provvedimenti restrittivi della libertà personale; provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili.

Per la garanzia dei servizi in occasione degli scioperi è costituito un presidio,

la quantificazione del contingente del personale “ è effettuato con l'osservanza dei limiti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e nel rispetto dei compiti previsti dai profili di appartenenza.

I nominativi del personale sono individuati secondo criteri di rotazione del personale.”

Il dipendente individuato per il presidio entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione può comunicare l'intenzione di aderire allo sciopero con contestuale richiesta di sostituzione.

“ *l'Amministrazione nelle ventiquattro ore successive fa conoscere all'interessato la motivata impossibilità alla eventuale sostituzione. In assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione il dipendente ha diritto ad aderire allo sciopero”*

Il presidio è costituito dalle seguenti qualifiche professionali:

- a) Funzionario di Cancelleria
- b) Cancelliere Esperto
- c) Assistente giudiziario o Operatore giudiziario
- d) ausiliari
- e) conducente automezzi
- f) Operatore giudiziario Unep

Testo unico spese di Giustizia

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale.

Nell'ottica della semplificazione che ha caratterizzato la normativa adottata negli ultimi anni si è proceduto ad un riordino, nel testo unico in commento, delle norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo.

Il testo unico appare infatti finalizzato all'obiettivo di armonizzare in un unico corpo tutte le disposizioni legislative concernenti le spese di giustizia, riunendo sia le norme di rango primario, contenute in un decreto legislativo, sia quelle di rango secondario, oggetto di apposito regolamento di delegificazione.

In considerazione del carattere misto delle fonti è evidenziata, nel testo, di volta in volta la natura legislativa o regolamentare dei singoli articoli mediante l'apposizione, a margine della numerazione, degli articoli, delle lettere "L" o "R".

Quindi un testo unico per razionalizzare la " voce spese di Giustizia " in cui vengono disciplinate

- tutte le voci di spesa;
- le procedure per il pagamento da parte dell'Erario e dei privati;
- l'annotazione nei registri;
- la riscossione;
- il patrocinio a spese dello stato.

La materia è comune al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.

Il testo unico ha il proprio fondamento nella delega conferita al governo ai sensi dell' art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999 n 50 come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000 n 340.

nel testo unico spese di giustizia risultano:

**le voci di spese pagate dall'erario e quelle pagate dai privati;
tra le spese pagate dall'erario:**

- quelle che sono ripetibili
- quelle che sono irripetibili
- quelle sono prenotate a debito
- quelle che sono anticipate
- le spese straordinarie
- le spese escluse dalla disciplina del testo unico spese di giustizia
- e quando e nei confronti di chi sono recuperabili le spese anticipate e/o prenotate a debito



DISPOSIZIONI GENERALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE E SPESE STRAORDINARIE (articoli dall'1 al 8 e art. 70 DPR 115/02)

L'**art. 1** specifica le voci e le procedure di spesa dei processi disciplinati dal testo unico, stabilendosi nel successivo **articolo 2** che le norme del testo unico si applicano al processo civile, penale, amministrativo contabile e tributario.

L'**articolo 3** elenca le varie definizioni usate nel testo unico che hanno il solo fine di facilitare la stesura del testo stesso e di evitare dubbi interpretativi specie nei casi in cui la terminologia delle norme originarie non è univoca.

La definizione di ausiliario del magistrato è funzionale non solo all'individuazione della categoria ai fini del compenso ma serve a superare le distinzioni terminologiche all'interno della categoria dei consulenti tecnici tra processo penale (dove si distingue tra perito, consulente tecnico nominato dal giudice, consulente tecnico d'ufficio, nominato dal p.m., e consulente tecnico di parte) e processo civile dove si distingue tra consulente tecnico del giudice e consulente tecnico di parte.

Il termine notificazione per l'attività compiuta dall'ufficiale giudiziario è usato per ricomprendere sia la notificazione che la comunicazione di un atto.

La relazione ministeriale al testo unico evidenzia come si è voluto, nella stesura normativa, consapevolmente prescindere dalle qualifiche necessarie per lo svolgimento di determinate funzioni all'interno degli Uffici amministrativi; analogamente la definizione generica dell'ufficio amministrativo competente, sia giudiziario che finanziario, prescinde dall'organizzazione degli stessi che trova altrove le proprie regole.

Ad esempio:

l'art. 165 t.u. ha trasferito la competenza in ordine alla liquidazione delle spese, non espressamente attribuite al magistrato, al "funzionario addetto all'ufficio", l'art. 3 t.u. definisce funzionario dell'ufficio "la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna".

Chi è competente alla liquidazione della spesa stante la genericità del testo unico viene individuato con atto interno dell'amministrazione e precisamente dalla **circolare 16 dicembre 2002 n 1/44/120741U/02 del Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia**) ai sensi della quale:

“l'emissione dell'ordine di pagamento prevista dall'art. 165 del testo unico spese di giustizia è attività tipicamente amministrativa, anche se connessa all'esercizio della giurisdizione.

Si ritiene pertanto che per la soluzione del problema possa farsi riferimento al recente d.p.r. 254/02 (regolamento consegnatari e cassieri delle amministrazioni dello stato) e in particolare gli artt. 9 e 36, prevedono che l'incarico di consegnatario o di cassiere sia conferito per le amministrazioni centrali e periferiche a funzionari in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti alle aree funzionali B, posizione economica B2o B3, ovvero C, posizione economica C1 o C2, previste nel contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto Ministeri, personale non dirigente, sottoscritto il febbraio 1999.

Coordinando tale previsione con il contratto integrativo di amministrazione sottoscritto il 5 aprile 2000, si ritiene pertanto che la liquidazione delle spese di cui all'art. 165 t.u. spese di giustizia possa essere effettuato dal personale inquadrato nelle posizioni economiche B3, C1 e C2 seguenti figure professionali: contabile, cancelliere, ufficiale giudiziario, operatore giudiziario (solo posizione economica B3)

Ai fini delle annotazioni e, dell'eventuale, recupero, nel nuovo significato rispetto alla precedente normativa del campione civile e penale, gli istituti :

Prenotazione a debito art 3 lettera s) : è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell'eventuale successivo recupero

Anticipazione art. 3 lettera t) : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile

art. 4 , anticipazione delle spese, Disposizioni generali relative al processo penale

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

L'articolo 4 riprende il contenuto dell'art. 691 del codice di procedura penale esplicitando il collegamento con la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Le spese del processo penale (art. 205 tusc) sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio (es. copie,consulenze,testimoni) e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 694 del codice di procedura penale e dell'art. 76 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231.

L'art. 694 del codice di procedura penale prevede che le spese di pubblicazione delle sentenze penali, conseguenti ai reati commessi mediante pubblicazione in un giornale o periodico (previste dal comma 1) sono anticipate dall'imputato.

L'art. 76 del d.lgvo 231/01 prevede che le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna, relativa a sanzioni amministrative dipendenti da reato, sono anticipate dall'ente in deroga alla regola generale.

Art. 5 (spese ripetibili e non ripetibili) Disposizioni generali relative al processo penale

l'originario elenco delle spese ripetibili (da recuperare in caso di condanna) e non ripetibili contenuto negli artt. 1 e 4 R.D. 2701/1865 e negli artt. 1 e 2 R.D. 1071/1931, come modificato dal R.D. 1493/1938, è stato aggiornato dal punto di vista terminologico alle voci di spesa quali oggi risultano nell'ordinamento come ricostruito nel testo unico spese di giustizia.

Le spese del procedimento anticipate dall'Erario devono essere recuperate per intero.

In tema assume rilevante importanza la regolare tenuta del foglio notizie.

Nel rimandare alla parte relativa al foglio notizia si possono brevemente , per completezza di trattazione dell'articolo in commento, richiamare in tema di foglio notizie (art. 280 t.u spese di giustizia) le **circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062** dove vengono evidenziate:

“ la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare.

La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma ed alla redazione del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”.

Sono spese ripetibili:

- a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
 - b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
 - c) le spese e le indennità per i testimoni;
 - d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato **con esclusione di periti ed interpreti ex articolo 143 codice procedura penale**
 - e) le indennità di custodia;
 - f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
 - g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
 - h) le spese straordinarie;
 - i) le spese di mantenimento dei detenuti.
- i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 dlvo 259/2003 e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime (INTERCETTAZIONI TELEFONICHE)

Sono spese non ripetibili:

- a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
- b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per i dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

IPOTESI PARTICOLARI

- 1) traduzione di convenzioni o trattati internazionali : possono essere pagate con il sistema delle spese di giustizia, senza possibilità di ripetizione (**nota min. Giustizia 7 febbraio 1987 n. 4/258/3**)
- 2) tossicodipendenza non sono ripetibili le spese relative a comunicazioni e perizie e le spese postali(**circ. min. Giustizia 22 maggio 1976 n. 4/1160/21 e min. Giustizia 13 novembre 1984 n. 5/2466/258/03-1**)
- 3) in materia di misure di sicurezza le somme anticipate per le trasferte per esame di testi o per perizie sono liquidabili ma non ripetibili (**min. Giustizia 13 maggio 1968 n. 4/474/37**)
- 4) in materia di procedimento di sorveglianza non sono recuperabili le spese, salvo il caso di condanna a sanzioni e penalità nel giudizio di cassazione (**min. Giustizia 2 luglio 1988 n. 8/1295/9**), le spese per le attività peritali sono liquidabili ma non ripetibili(**min. Giustizia 3 maggio 1965 n. 4/1954/37**)
- 5) le spese per intercettazione telefonica restano a carico dello Stato quelle il cui procedimento penale si concluda con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato(**min. Giustizia 11 dicembre 1986 n. 4/2742/38**)

- 6) notifiche impugnazioni penali disposte dall'ufficio(**min. Giustizia 27 luglio 1990 n. 8/1760/63 e 19 settembre 1990 n 128-8-2037/89(8)**)
- 7) visite medico fiscali a condannati non sono ripetibili(**min. Giustizia 4 giugno 1962 n 4/1261/37 e 16 novembre 1967 n4/1813/40-12)**)
- 8) sono a carico dell'Erario senza diritto a recupero le spese per visite mediche disposte dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3 , c 2, legge 13 maggio 1978 n 180 e succ. mod e int., essendo prevalente l'interesse pubblico

Art. 6 Disposizioni generali relative al processo penale

prevede la remissione del debito per le spese del processo, se non detenuto, e di mantenimento, se detenuto, nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta.

La domanda è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero che è sospesa se è in corso.

La norma è stata riscritta, rispetto alla previsione del passato, tenendo conto degli interventi della Corte Costituzionale (sentenze n 342/91 e 271/98).

La remissione estingue il debito per le spese processuali e di mantenimento.

In relazione all'istituto della remissione vedasi articolo 30 del DPR 30 giugno 2000 n 230 , la sospensione della procedura di riscossione in caso di domanda per remissione è disciplinata dall'articolo 14 della convenzione Ministero della Giustizia /Equitalia spa del 23 settembre 2010.

Art. 7 Rogatorie all'estero Disposizioni generali relative al processo penale

in caso di rogatorie all'estero se l'Italia, svolgendosi il processo nel proprio territorio, provvede ad anticipare spese sulla base delle regole esterne o, in mancanza, di quelle interne si applicano tutte le norme del testo unico. (per le rogatorie dall'estero: punto 3 dall'articolo 5 tusc)

Art. 8 Onere delle spese Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

La disposizione in esame riprende l'art. 90 (onere delle spese) del codice di procedura civile8 articolo abrogato dall'art. 299 tusc) riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato.

Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

Se la parte è ammessa al patrocinio dello stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito.

Tra le voci di spese anticipate richiamiamo ad esempio quelle relative alla notificazione a richiesta delle parti, art. 27 t.u., all'anticipazione forfetaria dai privati all'erario nel processo civile, art. 30 t.u.,indennità ai testimoni .

SPESE STRAORDINARIA art. 70 T.U. spese di giustizia (processo penale)

Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell'articolo 277 e per l' importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168,169,170 e 171.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Articolo 70 (Spese straordinarie) (L) *Le spese previste come straordinarie: nel r.d. n. 2701/1865 (v. artt. 106-110), o rientrano tra quelle sostenute dall'ausiliario del magistrato sulla base della disciplina successiva (art. 7 I. n. 319/1980), oppure sono tipizzate come straordinarie ipotesi ormai superate (esempio riproduzione di copie) La norma in commento può essere*

utile come norma di chiusura .In concreto potrebbe servire, per esempio, per il recupero di navi o aerei in caso di disastri.

visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi DAG
15/10/2015.0154118.U

..... si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168 del medesimo DPR .

Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

SPESE ESCLUSE ART. 69 (processo penale)

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:

- a) la sepoltura dei detenuti;
- b) la traduzione dei detenuti;
- c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia l'Articolo 69 (Spese escluse)Indica quali spese non rientrano nelle spese di giustizia, riprendendo e adeguando l'elencazione contenuta nell'articolo 2 della Tariffa Penale. Nella norma originaria, all'elencazione delle spese escluse seguiva la loro disciplina. Ora queste spese sono disciplinate da altre norme dell'ordinamento con propria autonomia e per tale motivo si è scelto di riportare solo la loro elencazione.

Le spese di sepoltura dei detenuti

sono disciplinate dall'art. 44. legge n. 354/1975 e dall'articolo 92 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

I detenuti morti sono a disposizione dei congiunti, in mancanza di questi, si procede a spese del Comune (D.P.R. n. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria).

Trasferimento dei detenuti

la disciplina del r.d. 2701 è completamente sostituita.

Oggi le spese sono tutte a carico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che provvede attraverso la polizia penitenziaria (art. 42 bis, legge n. 354/1975, aggiunto nel 1992, operativo dal 1996).

Nel testo si è sostituito il termine trasferimento dei detenuti (ex art. 125 tariffa penale) con il termine traduzione, in quanto nella legge 354/1975 con il termini; "trasferimento" si intende il trasferimento da un istituto ad un altro, mentre nel testo in commento ci si riferisce alla traduzione ex art. 42-bis della medesima legge (sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione: di restrizione della libertà personale).

Trasporto, custodia e sepoltura di persone decedute nella pubblica via o in altro luogo pubblico

Le spese sono di competenza dei Comuni (d.P.R. n. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria), salvo che non siano disposti accertamenti dall'autorità giudiziaria, nel qual caso esse divengono spese di giustizia e non occorre previsione specifica.

Trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo

non e più attuale la disciplina prevista dal r.d. n. 2701/1865.

Oggi si provvede a mezzo posta, affrontando spese che gravano su quelle dell'ufficio, o utilizzando per trasporto personale dipendente o degli uffici giudiziari o della P.G.

Si tratta di spese rientranti tra quelle di ufficio, non riferibili al singolo processo.

L'esigenza di prevedete delle convenzioni con corrieri privati ai fini di celerità, trova risposta nel Titolo III

CONTRIBUTO UNIFICATO

La complessità dell'istituto del contributo unificato e i dubbi interpretativi, specie nel periodo di prima applicazione della normativa, hanno trovato soluzione nelle innumerevoli circolari e note del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze che richiamiamo nel presente lavoro.

Art. 9 contributo unificato

1. " è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10. "

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1. "

L'articolo in esame prevede il contributo unificato di iscrizione a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile, amministrativo e tributario per come già disposto dall'art. 9, c. 2 °, legge n. 488 del 21 dicembre 1999.

Il nuovo istituto, per come modificato, specie nella parte relativa agli importi, dalla legge n. 342/2000 e dal decreto legge 11 marzo 2002 n 28 convertito con legge 11 maggio 2002 n 91, è entrato in vigore a far data del 12 marzo 2002 quando la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari vengono sostituiti dal nuovo contributo unico.

Si ha oggi un nuovo tipo di pagamento : a) all'atto dell'iscrizione della causa, di importo determinato per scaglioni, svincolato nella sua determinazione dall'Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa (nella vecchia iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti) b) integrativo o

autonomo in relazione alle ipotesi di cui alla prima parte(integrativo) o seconda parte(autonomo) del 3 comma dell'articolo 14.

circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, "il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario"

circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia " la formulazione della legge rende eloquente che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione,ecc.

La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato (questa parte va integrata con il commento al successivo articolo 18).

Attesa la formulazione della normativa secondo cui non si applicano le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario,e agli atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è indipendente dal risultato della richiesta di pignoramento o di sfratto. In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno, quindi, redigere i relativi verbali in carta semplice.

Si esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere amministrativo, quali ad esempio, gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, trascrizioni vendite di automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, i procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, ecc, possano ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto, sarà dovuta,ove prevista,l'imposta di bollo.

L'imposta di bollo è infatti invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari.

..... l'ambito di applicabilità del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge e agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.

In proposito si chiarisce che il contributo previsto..... è relativo ai processi amministrativi che si svolgono innanzi ai TAR e al Consiglio di Stato non può dunque essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo di competenza degli uffici giudiziari ordinari".

Si precisa, inoltre che il contributo si paga per ciascun grado di giudizio.

Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo tributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo.

Così ad esempio nell'ipotersi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo."

Ai sensi degli articoli 16 e 248 tusc gli uffici non possono rifiutare gli atti in cui sia omesso o insufficiente il contributo unificato.

circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato ... si precisa che gli uffici non possono rifiutare l'accettazione del ricorso qualora non risultino osservate le norme sul contributo unificato e che è loro compito fornire chiarimenti sulla disciplina sostanziale del contributo stesso (soggetti obbligati, giudizi soggetti al contributo,esenzioni,ecc.) conf. DAG n 209635.U del 21.11.2016 richiamata in DAG 29/03/2017.0060241.U.

circolare 12 marzo 2002 n 2, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia .. elimina la sanzione della irricevibilità, prevista dalla norma originaria,per il caso di omesso pagamento del contributo, che si esponeva a rischi di illegittimità costituzionale....

Ai sensi della **circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008** “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato.”

Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento (circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005)

Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n1465/02/4 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia PROCEDIMENTI NON GIURISDIZIONALI**: (es. atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva, trascr. Con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all’ albo consulenti ecc.) : non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali: in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l’imposta di bollo (vedi anche art. 265 comma 4).

L’entrata in vigore del contributo unificato non interessa **l’imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari** la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell’art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto (**Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate**)

Art 46 disp. attuazione codice civile Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell’interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato

Natura giuridica del Contributo Unificato

SENTENZA N. 73 ANNO 2005 LA CORTE COSTITUZIONALE :

La natura di “entrata tributaria erariale” del predetto contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina:

a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999);

b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l’imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9);

c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (rubrica del citato art. 9);

d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell'art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata.

Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del 1982, n. 63 del 1990, n. 2 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 17 APRILE 2012, N. 5994

il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria (anche Cass., ss.uu., 3007/08 e 3008/08).

Ambito procedurale di applicazione del contributo unificato

L'ambito generale in cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale civile, amministrativo, tributario e penale (riguardo a quest'ultimo è dovuto, nel caso di azione civile, solo se il magistrato quantifica l'importo del risarcimento danni).

Tale assunto [=Circolare Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003] è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del D.P.R. 115/02 ai sensi del quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo testo normativo secondo il quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».

Il legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e "processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 14, punto 1, tu spese di giustizia “ *il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento che implica l'attività del giudice e del cancelliere*” (circ. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011).

Esclusi dal pagamento del contributo unificato tutte le procedure con natura non giurisdizionale “ *con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all’attività processuale*”. (Circ. 13 maggio 2002 n 1465/02/4).

Vengono, quindi, sottratti alla disciplina del contributo unificato tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, natura amministrativa, o quando l’atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato, o quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento che ha già scontato il contributo unificato. es. correzione errore materiale, rilascio seconda copia in formula esecutiva.

Ai procedimenti non giurisdizionali (es. atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva, trascrizione con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all’ albo consulenti ecc.) non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali, in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l’imposta di bollo (circolare 13 maggio 2002 n1465/02/4 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia).

Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento [=circ. prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005].

Ambito temporale e determinazione nel quantum del contributo unificato

L’ambito temporale nel quale opera il contributo unificato è quello relativo agli “**atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali**”

Il contributo unificato è regolamentato dagli artt. 9, 11,12, 13 (che ne determina il quantum) 14, 15,16 e 17 testo unico spese di giustizia.

Il contributo è dovuto per ciascun grado del giudizio, conseguentemente non dovrà essere corrisposto un nuovo tributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che, tuttavia, non comportano il passaggio ad un grado diverso dal primo (esempio: prosecuzione di un processo sospeso o interrotto) VEDI pag. 117

→ *L’articolo 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato* (rif.= Cass. civile ordinanza n. 17714 del 2007 e note Ministero della Giustizia DAG.08/04/2016.0063597.U e DAG.16/08/2017.0153561.U).

→ Se manca la dichiarazione di valore di cui all’art. 14c. 1 d.p.r. n. 155 del 2002 *il processo si desume del valore indicato al comma 1 lettera g* (cfr= note Ministero della Giustizia DAG.16/08/2017.0153561.U e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020).

→ Se manca la dichiarazione di valore di cui all’art. 14 c. 3 d.p.r. n. 155 del 2002 *il processo si desume del valore indicato all’art. 13 c. 6 lett d) comma 1 lettera g*

→ La disposizione di cui sopra *deve ritenersi una previsione di carattere generale, applicabile a tutti i tipi di procedimenti e per ogni grado di giudizio indipendentemente dal giudice adito e dalla sua competenza per valore..* (DAG.14/07/2005.00154 e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020).

→ Il provvedimento normativo c.d. di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2012) non ha inciso sulla determinazione del contributo unificato [DAG. 659449.U del 14 maggio 2012 e provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio informativo n. 2/2020)

→ Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa *che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte* (DAG.15/06/2018.0122731.U)

→ nei procedimenti di **opposizione a decreto ingiuntivo** l'opponente corrisponde la metà del contributo unificato circolare ministeriale 14 luglio 2005, n. 001543

Nel processo civile, ai sensi dell'articolo 14 tusg:

- a) al momento dell'iscrizione della causa al ruolo
- b) al momento della presentazione di domanda riconvenzionale, intervento nel processo, chiamata di terzo (per la chiamata del terzo DAG.10/10/2014.0135174.U che testualmente dispone "...l'opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all'integrazione del contributo..." il momento del pagamento si ha dalla richiesta a prescindere dalla, eventuale o meno, autorizzazione del magistrato)

Nel processo penale, ai sensi degli art. 11 e 12 tusg

- a) al deposito della sentenza che definisce il processo quantificato all'ammontare del risarcimento dovuto

Non dovuto il contributo nei c.d. procedimenti degiurisdizionalizzati.

Nella negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, della cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio (circolare ministeriale DAG 29/7/2015.111198.U) :

1) NON è dovuto il pagamento del contributo unificato relativo al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica

2) NON è dovuto il pagamento del contributo unificato nella fase in cui si proceda innanzi al Presidente del tribunale

contributo unificato e rapporto con l'imposta di bollo

L'operatività del contributo unificato assume importanza relativamente all'imposta di bollo che, ai sensi dell'articolo 18 DPR 115/02, "*non si applica agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione soggetti al contributo unificato. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali*".

→ Non dovuta l'imposta di bollo per il rilascio di copie degli atti di un fascicolo processuale, quando tali copie si rendano necessarie all'iscrizione a ruolo di un ulteriore procedimento giurisdizionale per il quale sia dovuto il contributo unificato

Esempio tipico di quanto appena affermato sono le copie richieste per instaurare un giudizio ex legge 24 marzo 2001 n 89 (c.d. legge Pinto).

La disciplina dell'imposta di bollo nel processo civile e penale è stata profondamente modificata con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia (DPR 115/02), in vigore dal 1 luglio 2002, per il processo penale, e, per il processo civile, dall'entrata in vigore del contributo unificato, in vigore dal 13 marzo 2002.

→ Il contributo unificato "*sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario*" (cfr= circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia)

Prima dell'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia l'imposta di bollo era prevista anche nel processo penale, esempio nell'atto di costituzione di parte civile, mentre per i certificati operava articolo 19 Allegato A del DPR 642/72 ai sensi del quale "*sono (ndr= erano) esenti dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale*", oggi, a seguito della modifica operata all'articolo 18 DPR 115/02, modifica introdotta dall'art. 1 c. 486 legge 24 dicembre 2012 (c.d. legge di stabilità 2013), i certificati in materia penale sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.

→ Il contributo unificato ha, quindi, inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo, nel processo civile e penale, sancendone la non applicabilità nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, acquisendone (l'imposta di bollo) natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato (cfr = : relazione illustrativa di commento all'articolo 18 DPR 115/02, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate , circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia).

→ Quanto sopra trova, logica eccezione, nei casi in cui il contributo unificato non sia dovuto perché il procedimento è espressamente dichiarato esente dallo stesso.

→ I casi previsti dall'art. 10 del t.u. spese di giustizia per le loro specifiche finalità sono esenti da ogni imposizione sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato (cfr = : relazione illustrativa di commento all'articolo 18 DPR 115/02, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate , circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia).

→ Al criterio generale secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 ossia rientrano nell'esenzione dell'imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo.

→ Con la conseguenza che, a titolo esemplificativo, l'imposta di bollo non è dovuto (cfr = : relazione illustrativa di commento all'articolo 18 DPR 115/02, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate , circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia) per:

a) procura alle liti; b) atto di citazione; c) atto di precetto; d) atto di costituzione di parte civile; e) redazione dell'elaborato da parte dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte; f) istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare; g) provvedimento conclusivo del procedimento; h) mandato di pagamento emesso dal funzionario; i) decreto di pagamento emesso dal magistrato; l) istanza per la liquidazione per la consulenza; m) le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, sospensione, estinzione, perenzione.

→ Rientrano, inoltre, nell'esenzione dell'imposta di bollo tutti gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se non di natura processuale ad esempio : sono esenti da imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari (cfr = Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016).

→ Non sono esenti dall'imposta di bollo, perché non considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo:

a) trascrizioni;

b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali , ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare (art. 6 decreto legge 16/2012 convertito con legge 44/2012).

→ Rientrano, inoltre, nell'esenzione dell'imposta di bollo gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se di natura non processuale : ne sono ad esempio esenti i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari (cfr = Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016).

→ Come, espressamente previsto dalla normativa *ut supra* richiamata, l'assorbimento da parte del contributo unificato dell'imposta di bollo è a favore delle sole parti processuali: *“la disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato”*.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “ *La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.*”

Come ribadito dall' Agenzia delle Entrate [pagina 8 circolare n 70/E del 14 agosto 2002 Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso] “ *ai fini del ricorso all'esenzione dell'imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo (relativo al procedimento) è necessario, anche, che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo).* “

Parte contumace è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo se chiede copie degli atti processuali che la riguardano ?

Riteniamo che anche alla parte contumace si estenda l' esenzione dell'imposta di bollo, non potendo certamente essere, per gli effetti processuali che ne derivano, equiparata ai terzi .

Elemento a sostegno della tesi sostenuta lo si ricava direttamente dall'articolo 76 disp. att. codice di procedura civile ai sensi del quale “ *le parti o i loro difensori muniti di procura possono prendere visione degli atti e documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia pur non essendo regolarmente costituiti* “.

Processo penale e contributo unificato (vedi anche pagine 136 e 179)

Per la determinazione del pagamento del contributo unificato nel processo penale (artt. 11 e 12 tusg) non valgono le regole del processo civile:

→ non paga chi avanza la richiesta risarcitoria ma chi è condannato al risarcimento

→ non si paga al momento della domanda ma alla definizione del giudizio e solo se il giudice quantifica il risarcimento (la condanna generica non comporta pagamento del c.u.)

→ La direttiva ministeriale DAG.03/03/2010.0032236.U, nel precisare che la riforma operata all'articolo 205 testo unico spese di giustizia [decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115] dall'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 “*non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato.*” ha evidenziato come la modifica normativa abbia invece eliminato il vincolo di solidarietà per il pagamento delle spese oggi si recupera per quota

Analizziamo, nello specifico, alcuni casi che si possono determinare:

→ più imputati nei confronti di una sola parte civile: direttiva ministeriale del 3 marzo 2010, DAG.03/03/2010.0032236.U, ai sensi della quale “ *in caso di condanna di più imputati l'obbligo del pagamento del contributo unificato avverrà per quota*” quindi contributo unificato pari allo scaglione corrispondente alla somma delle condanne.

→ condanna al risarcimento danni di più imputati a favore di più parti civili: la quantificazione avverrà autonomamente per ogni singola posizione processuale; più pagamenti per singola parte civile si sommano e contributo unico ai sensi della direttiva ministeriale di cui al precedente punto a). Quote uguali per tutti o quote differenti in relazione a quanto dovuto da ciascuno? In attesa di determinazioni ministeriali la soluzione potrebbe venire dalla giurisprudenza di merito stabilendosi, nei provvedimenti di condanna, in base al quantum dovuto da ciascun imputato quote percentualmente diverse.

→ singolo imputato nei confronti di più parti civili , nel processo civile ci troveremmo in una ipotesi di litis consorzio facoltativo (più creditori , anche se poi gli importi essendo prenotati a debito, e quindi anticipati dallo Stato, andrebbero recuperati a favore dell'Erario) che comporta, ai fini della determinazione

del *quantum da riscuotere* la somma degli importi delle singole condanne (cfr= in materia analoga nel processo di lavoro vedi nota n. 17072 del 30 gennaio 2015).

→ Se **vi è appello** l'Ufficio giudiziario di primo grado non procede a nessun recupero limitandosi ad annotare il contributo unificato nel foglio notizie che invierà al grado di appello,

→ Alla definizione del grado di appello in applicazione della DAG.13/11/2019.0217643.U U (vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020) ai sensi della quale “ *..il contributo unificato è dovuto per il grado di appello (aumentato della metà ex art. 13 c.1 bis) anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria..* (conf. DAG.01/02/2021.0020266.U):

→ in caso di conferma delle statuizioni di primo grado in materia di azione civile si recupera il contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado oltre al contributo del grado di appello (aumentato della metà);

→ in caso di riforma oltre che il contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado si recupera il contributo unificato determinato(aumentato della metà) sulla base dell'importo risarcitorio liquidato dall'appello;

→ per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l'importo del contributo unificato (raddoppiato e con il pagamento dell'importo di cui all' art. 13 c. 2 bis), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata.

→ Dovuto il contributo unificato, in questo caso con prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero proponga impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

→ Trova, a parere di chi scrive, applicazione anche nel processo penale il Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018 - contributo Unificato – Procedimento di Cassazione- Giudizio di rinvio – “ *il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato*”

Soggetto tenuto al pagamento

Art. 14, 1 comma , DPR 115/02 “ **la parte che per prima** *si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è **tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato** “ e, ai sensi del comma 1- bis “*la parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato* “*

→ Nel processo penale (azione civile) il contributo unificato è, ex art. 11 tusg, a carico dell'obbligato al risarcimento danni e solo se il danno è quantificato in sentenza.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “ *l'articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato*”

Ai sensi della circolare Prot. N. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011 “*il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, ..*”

Il testo unico spese di giustizia nell'ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato prescinde dalla posizione processuale degli stessi:

→ circolare ministeriale n 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011, in materia di spese di giustizia si prescinde dal concetto di attore e/o convenuto , infatti “*il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale*”

→ circolare ministeriale 10 ottobre 2014 n 0136174/U “*Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle*

specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo”

→ Nelle ipotesi contemplate dal punto 3 articolo 14 tuscg il contributo unificato integrativo o il contributo unificato autonomo è dovuto dalla parte che spiega domanda riconvenzionale o chiamata di terzo in causa , come il contributo autonomo è dovuto dalla parte che interviene volontariamente nel processo.

→ Ai sensi dell'articolo 14 punto 2 *“il valore dei processi determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi deve risultare da **apposita dichiarazione resa dalle parti nelle conclusioni dell'atto introduttivo** , anche nelle ipotesi di prenotazione a debito”*

→ Ai sensi dell'articolo 14 punto 3 nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo, intervento di terzo la parte è tenuta a fare apposita dichiarazione di valore .

→ L'eventuale esenzione dell'obbligo del pagamento del contributo unificato deve, ex art. 10 punto 6, *“risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte..”*

→ Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 Min. Giustizia *“...deve ritenersi che, seppure l'art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore”.*

Espropriazione forzata presso terzi - Soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato provvedimento 3 agosto 2020 Foglio Informativo n. 1/2021

*In ambito di espropriazioni forzate, il criterio generale per individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato è quello fissato dall'articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale in tali procedure esecutive il contributo unificato viene pagato da chi “**fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati**”; nelle ipotesi in cui tale istanza non venisse formalizzata attraverso il deposito di uno specifico atto (come ad es. può accadere nel pignoramento presso terzi), ovvero nel caso in cui non vi fossero istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, come nelle esecuzioni degli obblighi di fare o non fare (ex artt. 612 e segg. c.p.c.), il contributo unificato dovrà essere pagato dal soggetto che ha dato origine alla procedura esecutiva.*

Anche in caso di perdita dell'efficacia del pignoramento (verificabile quando né il creditore procedente né le altre parti di cui all'art. 159 ter disp. att. c.p.c. abbiano provveduto all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva), il creditore procedente non può considerarsi libero da adempimenti, alla luce del disposto di cui all'art. 164-ter disp.att. c.p.c., rimanendo lo stesso “responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo, quale conseguenza dell'inattività del procedente, e di ottenere senza indugio una pronuncia dell'autorità giudiziaria” (parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, prot. n. 5241.U del 28.6.2018).

Pertanto, nell'espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui questi pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c.

Mancata dichiarazione , ai sensi dell'articolo 13 punto 6: Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). (attualmente € 1.686) a prescindere dal valore della causa e dall'autorità giudiziaria competente ..come già evidenziato nella circolare 29 settembre 2003...*la disposizione prevista dall'art.13, sesto comma dpr 115/02 ha certamente natura sanzionatoria. Di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all'art. 14 del testo unico , indipendentemente dal loro valore e dall'autorità giudiziaria competente.. (note Ministero della Giustizia DAG.14/07/2005.00154, DAG.16/08/2017.0153561.U e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020)*

procedimenti relativi alla prole intesa come persone minori di età

Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare CONFERMATA con nota DAG08/07/2015.0100549.U

CRITERI DETERMINAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

→ *L'articolo 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato (rif.= Cass. civile ordinanza n. 17714 del 2007 e note Ministero della Giustizia DAG.08/04/2016.0063597.U e DAG.16/08/2017.0153561.U).*

→ *Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento (circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005)*

→ *L'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale.*

Tale assunto è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del Dpr 115/02 (Testo unico in materia di spese di giustizia) secondo il quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo Testo normativo secondo il quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».

Il legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e "processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato [=Circolare del 18 marzo 2003].

→ *Sono sottratti alla disciplina del contributo unificato tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, natura amministrativa, o quando l'atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato, o quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento che ha già scontato il contributo unificato. (es. correzione errore materiale, rilascio seconda copia in formula esecutiva, iscrizione dei giornali e dei periodici nel c.d. registro stampa, cancellazioni dal registro delle imprese, ecc)*

Art. 14 (Obbligo di pagamento) punto 2 DPR 115/02 *Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi.....*

Articolo 10 codice di procedura civile (determinazione del valore)

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro a medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Articolo 14 codice di procedura civile (cause relative a somme di danaro e a beni mobili) *Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presuppone di competenza del giudice adito.*

→ **Pluralità di ricorrenti Litis consorzio facoltativo ex art 103 cpc - nota ministero giustizia n 17072 del 30 gennaio 2015** *“nel caso di pluralità di ricorrenti avverso lo stesso debitore resistente per ognuno dei ricorrenti dovrà essere valutato il reddito al fine di stabilire se la parte è esente o meno dal pagamento del contributo unificato.. tale pagamento costituisce una obbligazione personale della parte non potendosi dubitare della natura tributaria di tale obbligazione..ai fini specifici del contributo unificato sembrerebbe preferibile quantificare tutte le domande non esenti dal pagamento e non tutte le domande proposte.....restando fermo il principio per cui la parte non esente non può essere tenuta al pagamento di un contributo unificato maggiore per effetto dell'aumento del valore della domanda complessiva, determinato dalla partecipazione al giudizio di altra parte esente per limiti di reddito..tra l'altro il caso prospettato rientra nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art 108 cpc) e quindi non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda”*

→ Controversia con **pluralità di ricorrenti (o attori) con plurime domande di valore indeterminato** *il contributo unificato è unico e l'obbligo di pagamento graverà sui soli soggetti che non godano di esenzioni soggettive reddituali..analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti (o attori) abbia diritto alla prenotazione a debito.. Nota 4 maggio 2016 n.0081583/U conferma nota 21 febbraio 2017 n. 0032861/U*

→ **Unico procedimento contro lo stesso resistente.** *“ l'ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte (in senso processuale)in conformità alle disposizioni del codice di rito e, dunque,sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte,indipendentemente dall'esistenza o meno, in capo ad alcuni,di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato. [DAG.22/05/2018.0102528.U anche provvedimento 27 marzo 2018 foglio d'informazione n 2/2018]*

→ **Contributo unificato - Dimezzamento dell'importo -Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo** *“Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.” [DAG.23/02/2018.0038947.U richiamata in DAG.09/03/2018.0048401.U]*

→ **Contributo Unificato in grado di appello** *aumentato della metà (art. 13 c. 1 bis)*

→ **Contributo Unificato in Cassazione** *raddoppiato(art. 13 c. 1 bis) oltre importo ex art. 13 c. 2 bis*

→ **Mancata dichiarazione di valore applicazione dell'art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115 del 2002 - Norma di portata generale provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020** *La disposizione recata nel comma sesto dell'art. 13, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - secondo cui “Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)...”, già prevista quale norma di chiusura di tale articolo all'epoca di entrata in vigore del testo unico delle spese di giustizia, deve ritenersi una previsione di carattere generale, applicabile a tutti i tipi di procedimenti e per ogni grado di giudizio*

indipendentemente dal giudice adito e dalla sua competenza per valore, alla luce di plurimi elementi logici e sistematici militanti per tale portata.

→ **Contributo unificato e semplificazione dei riti - Parametri di determinazione provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020**

Come rilevato con circolare prot. DAG n. 65949.U del 14 maggio 2012 –indirizzo confermato anche dall’Ufficio legislativo di questo Dicastero- con il d.lgs. n. 150 del 2011 “il legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei seguenti riti: rito di cognizione ordinaria, rito del lavoro e rito a cognizione sommaria. Tale norma non ha in alcun modo modificato l’impianto fiscale del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all’articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia”.

Raddoppio contributo unificato ex art. 13 1 quater

(Cass. Sez. Unite sent. n.4315/2020 e Ministero della Giustizia DAG.08/07/2015.0100201.U)

→ **NON DOVUTO nelle ipotesi di :**

a) Opposizione allo stato passivo del fallimento “*pur configurandosi, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 98 e ss, RD 267/42, come un giudizio a carattere impugnatorio, costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica, con la conseguenza che non si pone, rispetto ad esso, l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituiscono la ratio dell’introduzione della condanna al raddoppio del contributo unificato*(Cassazione Civ. Sez. VI, 5 ottobre 2017 n. 23281)

b) Sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cassazione Sez. II 28 agosto 2017 n. 20439)

c) Inammissibilità o rigetto opposizione all’ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB che è proposta dinanzi alla corte di appello ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’ autorità amministrativa (Cass. sez. II sent. n. 13150/2020)

d) Inammissibilità o rigetto parte pubblica amministrazione (DAG.26/02/2020.00038705.U)

e) Inammissibilità o rigetto parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

f) Rigetto dell’impugnazione in cassazione (Cassazione Civ. Sez. VI, 22 marzo 2017 n. 7368) **ma** in Cassazione civ. sez. I sent. n. 25304/2020 *qualora il difensore difetti di valida procura speciale nel giudizio di cassazione all’ inammissibilità del ricorso del ricorso consegue l’obbligo, a carico del medesimo difensore (come se avesse agito egli stesso) di pagare la somma pari al doppio del contributo unificato*

g) art. 18 «1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell’articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.».

→ **Raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.p.r. 115 del 30.5.2002- Regime –** → **Chiarimenti su circolare prot. DAG 100201.U dell’8 luglio 2015 provvedimento 25 febbraio 2020 Foglio Informativo n. 1/2021** *In linea con i più recenti indirizzi di legittimità (vd. Cass. civ. n. 9660/2019, conf. ord. n. 27867/2019), ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie. Ai fini del provvedimento di cui al cit. art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo dato dal tenore della pronuncia, non rilevando le condizioni soggettive della parte; tali condizioni sono invece da verificare nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell’amministrazione, al momento dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso. Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata la esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell’importo di cui all’art. 13 co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.*

✓ domanda riconvenzionale

In presenza di domanda riconvenzionale, prima della riforma dell'articolo 14 T.U., spese di giustizia per come operato dalla legge 183/2011, l'importo del contributo unificato doveva essere integrato solo nella ipotesi in cui il valore della domanda riconvenzionale superasse il valore della domanda originaria e il contributo veniva individuato nello scaglione corrispondente alla differenza di valore.

Con la nuova formulazione del 3 comma dell'articolo 14 testo unico spese di giustizia il quantum da versare dipende dalla posizione processuale della parte che propone la domanda riconvenzionale, per come specificato al punto 3 art. 14 in oggetto:

- se la parte che propone domanda riconvenzionale è quella che “*per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo...*” il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della causa.

- se la domanda riconvenzionale è invece presentata “*dalle altre parti*” l'obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale.

→ Ai sensi DAG.23/02/2018.0038947.U e in Foglio informazione n. 1/2018 :

~ **Contributo unificato - Dimezzamento dell'importo - Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo** “*Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.*”

~ **Contributo unificato - Giudizi di separazione o divorzio - Domanda in riconvenzione** *Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio - per i quali il Testo unico sulle spese di giustizia prevede il pagamento di un contributo unificato in termine fisso, art. 13, comma 1, lettera a) e lettera b), - può affermarsi che, alla luce della formulazione letterale dell'articolo 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, se la parte quantifica il valore della domanda proposta, si applicherà il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per quel determinato scaglione di valore.*

→ **giudizi di separazione e divorzio** la richiesta di addebito e la domanda di assegno divorzile sono considerate domande riconvenzionali[DAG.29/12/2020.0212154.U]

→ **procedimenti agrari** non dovuto contributo unificato per le domande riconvenzionali [DAG.19/11/2021.0232513.U]

✓ l'intervento di terzo

La normativa del 2011, legge 183, introduce un ulteriore ed autonomo contributo unificato che sorge al determinarsi delle situazioni previste dalla richiamata normativa, svincolato dalla eventuale modifica del valore che l'intervento produce nella domanda principale.

Le divergenze interpretative, tra i vari uffici giudiziari, sull'esatta portata della norma nell'ambito dell'intervento nel processo di cognizione sulla problematica scaturente dalla reale ed effettiva portata della dizione della norma che subordina l'obbligo del pagamento del nuovo contributo unificato al caso di intervento “autonomo” risultano superate dalla circolare ministeriale DAG 05/02/2015.0020600.U.

Ricordiamo che il codice di rito in materia di intervento non contempla specificatamente l'istituto del c.d. intervento autonomo.

L'unica distinzione rinvenibile è quella, tra l'altro sopra richiamata, relativa all'intervento volontario (art 105 codice di procedura civile), su istanza di parte (art. 106 codice di procedura civile) e per ordine del giudice (art. 107 codice di procedura civile).

Le ulteriori distinzioni sono frutto dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell'istituto.

Riguardo all'intervento volontario, l'articolo 105 codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina e giurisprudenza, le tre figure tipiche dell'intervento volontario : *principale, adesivo autonomo (o litisconsortile) e adesivo dipendente.*

Le figure dell'intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell'articolo 105 codice di procedura civile mentre l'ipotesi dell'intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo.

A dirimere la questione ha provveduto il Ministero della Giustizia che con nota DAG 05/02/2015.0020600.U. stabilendo che “ **nelle ipotesi di intervento adesivo di cui al comma 2 del citato articolo 105 cpc nessun contributo unificato si ritiene dovuto.**”

Nessun problema interpretativo riguarda l'intervento su istanza di parte ex articolo 106 codice di procedura civile : il nuovo contributo o l'integrazione, a seconda se a richiederlo è la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l'intervento in giudizio.

Né problematiche si rinvengono relativamente all'intervento su ordine del giudice ex art 107 codice di procedura civile .

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l'articolo 14 DPR 115/02 nella sua nuova formulazione non ne contempla il pagamento nel caso specifico.

→ Ai sensi DAG.23/02/2018.0038947.U e in Foglio informazione n. 1/2018

a) Contributo unificato - Dimezzamento dell'importo -Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo

“Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”

→ **procedimenti agrari** non dovuto contributo unificato per gli interventi di terzo [DAG.19/11/2021.0232513.U]

✓ **dell'intervento ex articolo 111 cp.c., secondo comma**

è l'ipotesi, articolo 111 cp.c., di successione a titolo particolare nel diritto controverso e precisamente l' ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo ossia successione nel processo a causa di morte di una delle parti.

Per la dottrina prevalente non sarebbe riconducibile all'intervento volontario ex art 105 cpc.

A mio parere potrebbe essere equiparato al 2 comma dell'articolo 105 cpc per il quale come da direttiva ministeriale non si percepisce contributo unificato.

✓ **dell'intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari**

Il Ministero ha chiarito le problematiche in materia con Circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U indirizzo confermato dalla DAG.05/02/2015.0020600.U “... *deve ritenersi che il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.*”

✓ **chiamata in causa del terzo**

Nella chiamata del terzo in causa ex art. 106 cpc il contributo è a carico della parte che procede alla chiamata in causa.

In relazione alla chiamata del terzo una criticità è data dalla individuazione del momento in cui sorge l'obbligo del pagamento.

Secondo alcuni dal momento dell'autorizzazione del giudice alla chiamata.

Tesi quest'ultima che non trova supporto dalla interpretazione letterale del disposto normativo, articolo 14, che testualmente recita : “*formulano chiamata in causa*”.

Interpretazione confermata anche dal Ministero della Giustizia DAG.10/10/2014.0135174.U che testualmente dispone “...*l'opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all'integrazione del contributo...*”

→ In materia orientamento della giustizia tributaria, Commissione tributaria Provinciale di Vibo Valentia ordinanza n. 465 del 2 febbraio 2017, per la quale *per effetto del diniego del giudice alla formulata chiamata è venuto meno il presupposto del versamento del contributo unificato...*

→ **Ai sensi della nota del 23 febbraio 2018 prot 38947** e in Foglio informazione n. 1/2018

~ **Contributo unificato - Dimezzamento dell'importo -Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo** *“Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”*

~ **Contributo unificato - Resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo – Chiamata in causa del terzo** *“Deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolge domanda di chiamata in causa del terzo.”* [DAG.23/02/2018.0038947.U]

→ **procedimenti agrari** non dovuto contributo unificato per la chiamata di terzo di terzo [DAG.19/11/2021.0232513.U]

✓ **opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale**

“La materia del contributo unificato in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinata dagli artt. 13 e 14 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

A giudizio dell'Amministrazione, considerato che il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato è identificabile in quello che per primo iscrive la causa a ruolo, a norma del citato art. 14, ed essendo tale soggetto di regola coincidente con l'opponente, stante le intuibili conseguenze della mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione per il soggetto ingiunto, deve risponderci che all'opponente che chiede di chiamare un terzo in causa debba applicarsi la prima parte dell'art. 14, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002, ossia che lo stesso è obbligato alla integrazione del contributo unificato solo quando tale chiamata comporti un aumento del valore della causa.

Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo.

In conclusione, in tutti i casi nei quali l'opponente coincide con il soggetto che iscrive la causa a ruolo, qualora lo stesso formuli chiamata in causa, la disciplina applicabile sarà quella della prima parte dell'art. 14, terzo comma, con esclusione quindi del pagamento integrativo se dalla chiamata non consegua l'aumento del valore della causa.”

[circolare ministeriale 10 ottobre 2014 n 0136174/U indirizzo confermato dalla circolare DAG.10/11/2015.0169084.U]

→ **Ai sensi della nota del 23 febbraio 2018 prot 38947** e in Foglio informazione n. 1/2018

“Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”

✓ **chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**

vale quanto asserito precedentemente in materia di domanda riconvenzionale nell'opposizione a decreto ingiuntivo (se la chiamata avviene ad opera dell'opponente si applica la prima parte del 3 comma articolo 14)

✓ **opposizione a decreto ingiuntivo e richiesta sospensiva ex art. 649 cpc**

ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U *“non dando vita l'istanza di sospensiva ex art. 649 cpc ad un autonomo procedimento (né camerale né speciale)non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”*

✓ **controllo del collegio sulle ordinanze (art. 178 c.p.c. e 308 cpc)**

La richiesta di cui al primo comma dell'articolo 178 cpc effettuata *senza bisogno di mezzi di impugnazione*, non rientrando tra le ipotesi di cui al 3 comma articolo 14 dpr 115/02 **NON** è soggetto a pagamento del contributo unificato.

→ Soggetto al pagamento del contributo unificato il reclamo di cui al c. 2 articolo 178 cpc.

→ Soggetto al pagamento del contributo unificato il reclamo di cui al c.1 articolo 308 cpc.

✓ ricorso ex art 188 disp att cpc

In assenza di direttive ministeriali sono per l'esenzione del contributo unificato per i seguenti motivi :

~ l'articolo 14 t.u dispone che *1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*"

Nella procedura di cui all'art. 188 disp att. Cpc non vi è nessun ricorso introduttivo ad eventuali giudizi

~ l'Art.188. (Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione) dispone che :*"La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l'inefficacia. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del Codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente.*

Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari."

→ Dalla lettura del sopra citato articolo emerge come il ricorso non miri ad istaurare un contenzioso tanto è vero che è limitato per il giudice a valutare solo l'inefficacia del decreto ingiuntivo in relazione all'esistenza della notifica, l'eventuale dichiarazione di inefficacia non è impugnabile e in caso di rigetto il debitore ha sempre la possibilità di esperire i rimedi ordinari(nella fattispecie il ricorso in opposizione ex art. 645 cpc.

In merito:

→ La Cassazione (cfr. le sentenze nn. 5447 del 1999, 19239 del 2004, 19799 del 2006; e la sentenza delle Sezioni Unite n. 9938 del 2005), ritiene che il rimedio del ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. sia ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine e ancorché la notifica sia nulla, l'unico rimedio consentito all'intimato è quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc

In sostanza, qualora la notificazione del decreto manchi o sia giuridicamente inesistente, l'ingiunto può utilizzare il celere procedimento previsto dall'art.188 disp.att. cpc, mentre, quando la notifica sia avvenuta regolarmente – sebbene tardivamente – al debitore non resta che agire nelle forme ordinarie dell'opposizione ex art.645 cpc per far valere la perentorietà del termine di cui all'art.644 cpc

Un'importante conseguenza è che: il decreto ingiuntivo notificato tardivamente e non opposto nei termini di legge diviene definitivo, non restando al debitore rimedi esperibili per contestare la regolarità della notifica, né – ovviamente – la fondatezza del credito

Inoltre ,sentenza n. 21050 del 28-09-2006 della Corte di Cassazione, per il ricorrente della fase monitoria (ex art 645 cpc a differenza dell'art. 188 disp att cpc): *il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione.*

Per la Corte *"se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art.645 cpc, l'inefficacia ex art.644 il Giudice dichiarerà sì – verificatane la fondatezza – l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto*

Sempre in materia di ricorso ex art 645 cpc a differenza dell'art. 188 disp att cpc la Cassazione, con la sentenza n.951 del 16.01.2013,ha statuito che *" la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla*

stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore

L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto; e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria”

→ Altro elemento, che richiamo per praticità, il fatto che il programma sicid non classifica il ricorso ex art 188 disp att. Cpc tra le procedure ad iscrizione autonoma tanto è vero che viene inserito nella registrazione del ricorso per decreto ingiuntivo pendente

✓ **Istanza di sospensione nell'impugnazione sentenza lavoro**

ai sensi della nota 31 marzo 2017 n. 0063912.U “...si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato ”

✓ **procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di Appello** *Iscrizione a ruolo di procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello. Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte d'Appello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li regola. Pertanto, non si determina ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del medesimo T.U.[provvedimento 10 dicembre 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020]*

✓ **Giudizio di rinvio da parte della Corte di Cassazione**

il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come un grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento in Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato(provvedimento del 14 maggio 2018 in foglio informativo n 3/2018)

✓ **contestualità di domande**

Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima.- circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

→ Nel caso sopra accennato verrà riscosso il contributo unificato di maggior importo

✓ **Separazione delle domande**

La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina il versamento di un nuovo contributo unificato. –[provvedimento 28 maggio 2018 - in Foglio Informativo n. 3/2018]

✓ **lite temeraria**

Corte di Cassazione sentenza n 17704 del 19 luglio 2013 statuendo che : “*la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata – che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale – attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talché il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato ex articolo 10 cpc con il valore di quella principale”*

Quanto sopra trova conferma nelle note DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG.29/10/2015.0162465.U, DAG16/11/2015.0172664.U DAG.08/04/2016.0063597.U, DAG.16/08/2017.0153361.U, DAG.21/08/2019.0164515.U “non essendo la domanda di risarcimento danni ex art 96, commi 1 e 2, cpc qualificabile come

domanda riconvenzionale (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 3 DPR 115/02) il cancelliere non sia tenuto a richiedere alla parte che l'abbia proposta il versamento del contributo unificato”

✓ formule di stile

Ai sensi delle note DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG.29/10/2015.0162465.U, DAG.09/11/2015.0167802.U, DAG.21/08/2019.0164515.U, DAG.08/04/2016.0063597.U “la formula in questione, utilizzata nelle conclusioni dell’atto non può ritenersi dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato” conf.

✓ querela di falso (in via principale o in corso di causa ex art 221 e ss cpc)

Valore indeterminabile Sentenza 17/3/2015 n. 983 Commissione Tributaria regione Lombardia e Cassazione Civile Sez. III 23 giugno 2017 n. 15642

✓ accertamento tecnico preventivo avendo natura cautelare sconta il contributo unificato dimezzato

→ Ai sensi del provvedimento 23 febbraio 2018 in Foglio informazione n. 1/2018 *deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall’articolo 13 dpr n 115 del 2002 – dalla parte che , costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo , svolge chiamata di terzo in causa .* VEDI nota che segue

→ **Ai sensi della nota del 23 febbraio 2018 prot 38947** e in Foglio informazione n. 1/2018 *“Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”*

CONTRIBUTO UNIFICATO NEI CASI DI RIASSUNZIONE DELLA CAUSA

→ riassunzione causa cancellata e/o estinta circolare 13 maggio 2002, n. 3 e DAG.17/06/2016.011475.U *“ il contributo si paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". È di tutta evidenza, infatti, che nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, il processo già pendente riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito, e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, come peraltro si ricava dagli artt. 295 e segg. e.p.c. che disciplinano dette fattispecie”.*

→ riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza circolare 29 settembre 2003 n 1/1046/44/SC/u-04, Min. Giust. e DAG.17/06/2016.011475.U *“..nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitesi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare D.AG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto.”*

→ riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace DAG 15/02/2007.0020047.U *“...è dovuto il pagamento del contributo unificato...”*

→ riassunzione ex art. 354 c.p.c. DAG.17/06/2016.011475.U *“come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiararsi nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte,*

ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma. ..Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 353 ". Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".

Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure.

Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio".

→ **riassunzione del processo amministrativo davanti al giudice ordinario** nota 23 settembre 2016 prot. 0170978.U "il processo riproposto dinanzi al giudice individuato quale munito di giurisdizione essendo nuovo rispetto a quello precedentemente azionato, deve essere assoggettato al pagamento di nuovo contributo unificato..

→ **riassunzione nel caso di -Procedimento di Cassazione -Giudizio di rinvio -** Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018 - contributo Unificato – " il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato "

conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato DAG 23/10/2015.0159552.U " Come noto, nell'ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all'interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile), il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro. Di conseguenza, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l'effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato dal Presidente come tabellarmente competente. In tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell'ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito. "

-procedure di vendita dei beni sequestrati ex art. 155 DPR 115/02 DAG.29/05/2018.0108285.U il valore del contributo unificato da prenotare a debito si determina ai sensi dell'art. 12 tu spese di giustizia quindi in base alla somma conseguita dalla vendita

provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari in vigore l'art.19 legge 6 marzo 1987 che dispone l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per **tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'art. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898** (DAG.24/09/2015.0138982.U e Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014)

Quantificazione importo nel processo penale il contributo unificato è determinato sulla base della somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni (in caso di condanna generica non è dovuto il contributo unificato). [VEDI ANCHE PAGINA 124 e 179]

→ Anche nel penale in caso di condanna dell'imputato o più imputati al risarcimento del danno i criteri di calcolo sono quelli stabiliti dall'articolo 13 tusg: il contributo unificato è dato dallo scaglione corrispondente alla condanna (o somma delle condanne in caso di più imputati) al risarcimento danni.

→ Il recupero, determinato l'importo dovuto, avviene, in caso di più condannati "per quota in parti uguali" [cfr= DAG.03/03/2010.0032236.U].

→ Per il giudizio di appello (aumentato della metà ex art. 13 1bis)*il contributo unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria..* (DAG.13/11/2019.0217643.U, provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020 e DAG.01/02/2021.0020266.U)

→ Per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l'importo del contributo unificato (raddoppiato ex articolo 13 comma 1-bis d.P.R. 115/02), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata.

→ E' dovuto il contributo unificato, in questo caso con prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero propone impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

→ Se la causa è appellata l'Ufficio giudiziario di primo grado non procede a nessun recupero limitandosi ad annotare il contributo unificato nel foglio notizie che invierà al grado di appello, infatti le spese processuali a favore dello Stato si recuperano , ai sensi dell'articolo 227 ter DPR 115/02 " entro un mese dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.. "

Alla definizione del grado di appello in applicazione della DAG.13/11/2019.0217643.U (vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020) ai sensi della quale " ..*il contributo unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria..* (conf. DAG.01/02/2021.0020266.U) :

→ in caso di conferma delle statuizioni di primo grado in materia di azione civile si recupera il contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado oltre al contributo del grado di appello (aumentato della metà);

→ in caso di riforma oltre che il contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado si recupera il contributo unificato determinato(aumentato della metà) sulla base dell'importo risarcitorio liquidato dall'appello;

→ per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l'importo del contributo unificato (raddoppiato), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata

Trova, a parere di chi scrive, applicazione anche nel processo penale il Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018 - contributo Unificato – Procedimento di Cassazione- Giudizio di rinvio – " *il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato*"

Disposizioni ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato

- ✓ Se manca la dichiarazione di valore di cui all'art. 14 d.p.r. n. 155 del 2002 *il processo si desume del valore indicato al comma 1 lettera g* (note Ministero della Giustizia DAG.16/08/2017.0153561.U e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020). La disposizione di cui all'art. 14 *deve ritenersi una previsione di carattere generale , applicabile a tutti i tipi di procedimenti e per ogni grado di giudizio indipendentemente dal giudice adito e dalla sua competenza per valore..* (DAG.14/07/2005.00154 e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020)
- ✓ *...l'eventuale deposito della denuncia di smarrimento [del contrassegno] agli atti del giudizio non assolve l'obbligo del pagamento tributario* DAG.15/03/2021.0054876.U
- ✓ **L'INAIL** è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **L'INPS** è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.14/05/2012.0065934.U)
- ✓ all' **Agenzia Beni Sequestrati e Confiscati** NON si applica l'articolo 158 TUSG quindi paga il contributo unificato Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio II prot.7891 del 1 agosto 2017
- ✓ Ai sensi della circolare direzione giustizia civile DAG 16.01.2006.0004701.U *“..in caso di presentazione di istanza ai sensi dell'articolo 351 c. 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO)...al riguardo si rappresenta che indipendentemente dalla natura del provvedimento- da ritenersi senz'altro cautelare (sent. Corte Costituzionale n 312 del 4.7.2002) l'appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca dell'esecutività della sentenza, dà il via ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato di euro...”*
- ✓ **Istanza di sospensione nell'impugnazione sentenza lavoro** ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U *“..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato ”*

- ✓ Dovuto un unico contributo unificato quando si pongono **più domande** tra quelle previste dall'articolo 14 comma 3 TU spese di giustizia circolare DAG 14/05/2012.0065934.U [NDR= per il principio di maggior favore all'Erario si percepirà l'importo più alto]
- ✓ nei procedimenti di **opposizione a decreto ingiuntivo** l'opponente corrisponde la metà del contributo unificato circolare ministeriale 14 luglio 2005, n. 001543
- ✓ **La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc** non è soggetta al pagamento del contributo unificato Circ Min DAG 28/09/2010.0122612.U se la copia riguarda un atto giudiziario è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile o di altro pubblico ufficiale
- ✓ Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia *..il pagamento del contributo unificato per l'azione civile nel processo penale è dovuto oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di provvisionale allorchè la domanda venga accolta*
- ✓ **Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame** Alla definizione del grado di appello in applicazione della DAG.13/11/2019.0217643.U (vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020) *È dovuto in grado di appello il contributo unificato per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale "se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno", quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile, indipendentemente dalla costituzione in giudizio di quest'ultima o dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria. "Ne consegue che l'importo dovrà essere di eguale ammontare di quello corrisposto in primo grado se la somma liquidata in sentenza dal giudice di secondo grado corrisponde a quella liquidata in primo grado; se l'importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato dovrà essere commisurato alla somma liquidata", senza operare nessun tipo di compensazione rispetto alla somma liquidata in primo grado. Per quanto riguarda invece il ricorso in Cassazione, a parere di questa Direzione generale il contributo unificato è dovuto nelle sole ipotesi disciplinate dall'art. 578 del c.p.p.*
- ✓ Ai sensi della nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 è **dovuto** il contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR 115/02 proposte nel procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza
- ✓ Ai sensi della **circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è dovuto il contributo unificato nei giudizi di appello avverso i procedimenti del giudice di pace anche se quest'ultimi erano in esenzione(conferma. risoluzione Agenzia Entrate n 48/E del 18 aprile 2011)
- ✓ Ai sensi della **circolare 29 settembre 2004 n 1/1046/44/SC/u-04, Min. Giust. Dip, Dir. Gen. Giustizia Civile** è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di **riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza**
- ✓ Ai sensi della **circolare DAG 15/022007.0020047., Min. Giust. Dir. Gen. Giustizia civile Ufficio I** è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di **riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace**
- ✓ **riassunzione ex art. 354 c.p.c.** **DAG.17/06/2016.011475.U**"come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarare nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma. ..Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 353 "Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure. Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio".

- ✓ Ai sensi della **Circolare DAG.07/10/2005.0022051.U** nei giudizi instaurati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il mezzogiorno la quale usufruiva in materia di tasse sugli atti giudiziari del trattamento delle amministrazioni dello Stato pertanto il contributo unificato andrà prenotato a debito ..
- ✓ Ai sensi della **circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è soggetto al contributo unificato il **reclamo avverso i procedimenti cautelari attivati in corso di causa**
- ✓ **accertamento tecnico preventivo** resistente che si costituisce in giudizio con domanda di chiamata in causa di terzo *deve essere pagato un autonomo contributo unificato commisurato al valore della domanda* ((provvedimento in foglio informativo n1/2018 dimezzato ai sensi stesso provvedimento) N.B. in materia di ATP vedi anche mia nota a pagina 149
- ✓ **Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/04/2008.0048948.U** “ ..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato.. ”
- ✓ Ai sensi della **circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03 , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I sono assoggettati al pagamento del contributo unificato, (importo pari allo scaglione lettera a art.13 t.u [il richiamo alla lettera a è errato essendo corretto il richiamo alla lettera b) i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale [=nello specifico vedi DAG 23/09/2020.0148124.U] e l’opposizione al decreto di pagamento del compenso] agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell’interesse del procedimento [**l’opposizione a decreto di pagamento ex art. 170 T.U** è soggetto al pagamento del contributo unitario pari ad € 70 (importo ora di € 98) DAG 07/10/2005.022290.U confermato da circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U e DAG 29/09/2014.0129783.U] Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel “ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio” (art. 13, n 18, D.M. n 264 del 27 marzo 2000) (**confermato ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U**) Da ricordare che in materia di onorari di avvocato, per la giurisprudenza di legittimità, l’oggetto della controversia, ex art. 702 bis, è limitato alla determinazione degli onorari e non è estesa anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato o alla sussistenza di cause estintive o limitative continuando a trovare applicazione per tali ipotesi la legge 13 giugno 1942 n 794.**
- ✓ Ai sensi della **circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** non opera l’esonero nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la **distrazione delle spese** l’avvocato agisca per il recupero delle stesse. L’esonero opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.
- ✓ **liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell’amministratore dei beni sequestrati** : Ai sensi della **circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** è dovuto il contributo unificato nei ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell’amministratore dei beni sequestrati
- ✓ **Opposizione a provvedimento di rigetto della ammissione al gratuito patrocinio penale - procedimenti ex art. 99 d.p.r. n. 115 del 2002** provvedimento 22 settembre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 *In riferimento al regime fiscale dell’iter di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, disciplinato dall’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 e, in rito, dalle disposizioni del d.lgs. 150/2011, ferma la peculiarità del regime delle spese nel processo penale, va dato seguito agli indirizzi di legittimità per cui “pur costituendo l’opposizione ex art. 99 un rimedio straordinario ed atipico, non si può dubitare che esso debba essere catalogato nell’area degli strumenti impugnatori, con i quali, cioè, si fa valere una censura avverso un atto decisivo” (Cass. n. 12491/11, cit., e n. 18697/18). Poiché il procedimento di opposizione in esame, sebbene accessorio a quello penale, ha profili di autonomia rispetto al processo penale di riferimento ed impegna la macchina della giustizia nella risoluzione di una controversia ulteriore rispetto a quella affrontata dal giudice penale, resta dovuto il relativo versamento del contributo unificato [NDR= aumentato della metà].*
- ✓ **Provvedimenti del Tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all’art. 825 c.p.c.** Questa Direzione Generale ritiene , che il procedimento di cui all’art. 825 c.p.c., essendo soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 13 comma 1 lett. B) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non deve essere sottoposto al

pagamento dell'imposta di bollo. Invero l'articolo 18 stabilisce che "l'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato". DAG.18/07/2005.0001999 (vedi nota che segue)

- ✓ **lodo arbitrale** (iscrizione, impugnazione, provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020 Iscrizione a ruolo dell'impugnazione di lodo arbitrale. *Il procedimento disciplinato dall'articolo 825 c.p.c. (deposito del lodo) va qualificato come di volontaria giurisdizione, come tale, da assoggettare al pagamento del relativo contributo unificato (art. 13, comma 1, lettera b), parte prima, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002). Tale qualificazione deve tuttavia intendersi riferita al solo procedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c., non potendo essere estesa ai diversi procedimenti di impugnazione del lodo, disciplinati dagli artt. 827 ss. c.p.c. Per questi ultimi, aventi natura impugnatoria (come tali da assoggettare alla maggiorazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002), il contributo unificato si determina secondo il disposto dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ne differenzia l'importo con riguardo al valore del giudizio.*
- ✓ **lodo arbitrale** *I procedimenti azionati ex art 702-bis c.p.c. in unico grado dinnanzi alla Corte di Appello: contributo unificato in base al valore del processo.* provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020
- ✓ Dovuto il contributo unificato nel **processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc** circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U
- ✓ Dovuto il contributo unificato, in misura fissa, negli interventi in materia di esecuzione civile mobiliare e immobiliare solo quando l'interveniente propone istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati **circolare ministeriale DAG 05/07/2012.0094920.U**
- ✓ Dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro **DAG 14/05/2012.0065934.U**
- ✓ **opposizione all'esecuzione proposta dal debitore (o dal terzo) , ex art. 159-ter** disposizioni attuazione codice di procedura civile prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva *"Anche nella ipotesi disciplinata dall'articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di o procedura civile l'obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva"* DAG.20/08/2018.0164795.U
- ✓ Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata **degli obblighi di fare e di non fare** (art.612 cpc) il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione
- ✓ Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** l'**opposizione all'esecuzione(art. 615 cpc)** e **l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 cpc)** quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda, **l'opposizione ex art 617 (cpc)** soggiace al contributo fisso ex art 13 comma 5 bis testo unico spese d giustizia
- ✓ **Opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità** (competenza delle corti di appello) ai sensi della circolare DAG.14/05/2012.0065934.U (conf. provvedimento 17 dicembre 2019 in foglio informativo n. 2/2020) **il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato** si paga in base al valore *L'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 per determinate tipologie di procedimenti (processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile) "è fissato in relazione al rapporto oggetto del giudizio" e, quindi, "indipendentemente dal rito che li regola".* Pertanto, il contributo unificato dovuto nei procedimenti di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, ex art. 54, d.P.R. 327 dell'8.6.2001 (come modificato dall'articolo 34, comma 37, lettera a), d.lgs. n. 150 dell'1 settembre 2011), resta determinato dal valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma 1bis dello stesso art. 13 (che prevede l'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti).
- ✓ Ai sensi della **circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** in **materia di sfratto**:
 1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi (art. 667 cpc)alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato

(INDIRIZZO MODIFICATO con DAG..19/10/2020.0165089.U e per il rito sommario pagamento pieno senza dimezzamento VEDI provvedimento 15 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 VEDI Paragrafo su circolari in materia di locazione);

2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*

✓ **PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE EUROPEA circolare ministeriale DAG.02/09/10/2010.0113135.U** (vedi apposito argomento)

✓ Ai sensi della circolare DAG.08/10/2010.0128408-U nei **procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico** è dovuto il contributo unificato per l'importo previsto per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'articolo 13 del DPR 30 maggio 2002 n 115

✓ Ai sensi della nota DAG 18/11/2005.0038650.U i ricorsi ex art. 16 punto 4 DPR 16/09/04 n 203 relativo alle **procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato** pagano il contributo unificato relativo alle camere di consiglio (con riforma taglia riti alcuni ritengono superata questa circolare quindi pagamento dovuto per il procedimento di cognizione sommaria)

✓ **Opposizione a fermo amministrativo — Pagamento del contributo unificato.** Circolare prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I *...è infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da "ogni imposta e tassa" previsti per i giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 23 della legge 689/81 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo .Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall'art. 57 del citato DPR 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione)Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da "ogni imposta e tassa" prevista per il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81. Per l'opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l'imposta di registro.*

✓ **Il nuovo procedimento sommario di cognizione.**(Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)*"... si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.*

Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.

I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero."

✓ **procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di Appello** provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020 *Iscrizione a ruolo di procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello. Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte d'Appello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li*

- regola. Pertanto, non si determina ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del medesimo T.U.
- ✓ **Arricchimento senza causa ex articolo 2041** contributo secondo valore della domanda nota DAG 29/10/2015.0162465.U
 - ✓ **Procedura fallimentare....**Nell'attuale contesto normativo, dunque, gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi, nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri: **per la procedura fallimentare** ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115 del 2002) **per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13** dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata DAG.04/04/2016.0059390.U DAG.07/07/2016.0127924.U DAG.11/07/2017.0131921.U, DAG.11/12/2019.0237170.U
 - ✓ **istanza dichiarazione di fallimento fondata su crediti di lavoro** contributo unificato dovuto se si superano i limiti di reddito di cui all'art. 9 c 1-dpr 115/2002 Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U
 - ✓ **Reclamo ex art.18 r.d.n. 267 del 16 marzo 1942 (procedimento fallimentare)** (per come modificato dal d.gs. n. 5 del 9 gennaio 2006 e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007) contributo unificato dovuto per le camere di consiglio con relativa maggiorazione attesa la natura impugnativa di tale giudizio DAG11/07/2017.0131921.U, DAG11/12/2019.0237170.U e anche provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020
 - ✓ **Opposizione stato passivo ex art 98 legge fallimentare** contributo unificato ex art. 13 lett. b) aumentato ai sensi del comma 1-bis Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U
 - ✓ **Concordato preventivo** ..nella procedura di concordato preventivo **NON è dovuto** un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e per la fase attuativa del piano concordatario omologato.. DAG.=5/02/2021.0025043.U
 - ✓ Circolare DAG08/09/2010.0114831.U **Procedimento di esdebitazione** “ ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia
 - ✓ **procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento** DAG.22/07/2016.0136189.U , DAG.23/03/2017.0055902.U, DAG.21/12/2017.0240120.U
 - l'istanza presentata dall'organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l'autorizzazione al giudice per l'accesso all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - l'istanza per la nomina dei professionisti(art. 15, c 9, legge 3/2012) sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - le istanze presentate dal professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012 scontano il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell'articolo 9 legge 3/2012, così come la richiesta di omologa dell'accordo, e per la domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi si aprono degli autonomi procedimenti in camera di consiglio e si paga il relativo contributo unificato oltre al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto al momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina senza obbligo di pagamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario
 - le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi di sovra indebitamento scelti “ privatamente dalla parte” devono inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all'art. 13, comma 1, lettera b) e all'importo forfettario di cui all'articolo 30

- ✓ **Prestazioni a carico SSN per anziani ricoverati in case di riposo** DAG.18/07/2017.0137156.U contributo unificato valore della causa
- ✓ **Giudizi di separazione o divorzio - Domanda in riconvenzione** *Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio - per i quali il Testo unico sulle spese di giustizia prevede il pagamento di un contributo unificato in termine fisso, art. 13, comma 1, lettera a) e lettera b), - può affermarsi che, alla luce della formulazione letterale dell'articolo 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, se la parte quantifica il valore della domanda proposta, si applicherà il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per quel determinato scaglione di valore.* [DAG.23/02/2018.0038947.U richiamata in DAG.09/03/2018.0048401.U
- ✓ **Esecutorietà della sentenza ecclesiastica nullità matrimonio** se richiesta presentata da entrambi i coniugi rito camerale quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 lettera b) se presentata da uno dei coniugi giudizio ordinario quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 lettera d) Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212140.U
- ✓ **Resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo – Chiamata in causa del terzo** *“Deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo.”* [DAG.09/03/2018.0048401.U, DAG.23/02/2018.0038947.U]
- ✓ **MEDIAZIONE decreto di Omologa** DAG.28/02/2018.0040734.U *“ il decreto di omologa dell'accordo di mediazione deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all'articolo 13, comma 1 lett.b), sia dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 e quando l'accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all'agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro.”*
- ✓ **Ai sensi del provvedimento 27 marzo 2018 in DAG.22/05/2018(vedi anche foglio informativo n. 2/2018 unico procedimento contro lo stesso resistente.** *“ l'ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte (in senso processuale)in conformità alle disposizioni del codice di rito e, dunque,sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte,indipendentemente dall'esistenza o meno, in capo ad alcuni,di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato.*
- ✓ **Ai sensi del provvedimento 27 marzo 2018 in DAG.22/05/2018.0102628.U procedure esecutive per consegna o rilascio** sconta sempre il pagamento del contributo unificato
- ✓ **Contributo unificato da prenotare a debito nelle procedure di vendita dei beni sequestrati ex art. 155 DPR 115/02** DAG.29/05/2018.0108285.U il valore si determina ai sensi dell'art. 12 tu spese di giustizia quindi in base alla somma conseguita dalla vendita
- ✓ **cause responsabilità civile dei magistrati** DAG.20/08/2018.0164778.U *“Deve ritenersi che i procedimenti di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati sono soggetti al pagamento del contributo unificato entro i limiti reddituali previsti dall'articolo 9 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sono soggetti all'importo forfettario di cui all'articolo 30 del citato Testo Unico e ai diritti di copia di cui al medesimo Testo Unico.”*
- ✓ **querela di falso** (in via principale o in corso di causa ex art 221 e ss cpc) Valore indeterminabile Sentenza 17/3/2015 n. 983 Commissione Tributaria regione Lombardia e Cassazione Civile Sez. III 23 giugno 2017 n. 15642
- ✓ **Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa** *che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte* (DAG.15/06/2018.0122731.U)
- ✓ **Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973** Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito) 1) *esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b)in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02* DAG. 16/06/2021.0126871.U

- ✓ **Cause agrarie contributo unificato dovuto non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo** DAG.19/11/2021.0232513.U [personalmente non ritengo dovuto il contributo unificato in applicazione dell'articolo 9 legge 320/1963]
- ✓ **Rimborsi elettorali** dovuto il contributo unificato DAG.05/10/2021.0200443.U

Disposizioni ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato

(su esenzione contributo unificato vedi anche pag. 173)

- ✓ in vigore l'art.19 legge 6 marzo 1987 che dispone *l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'art. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898* (Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014)
- ✓ **Negoziazione assistita** art 6 comma 2 legge 10.11.2014 n.162 ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U (conf. DAG.21/6/2017.0120356.U e provvedimento 14 giugno 2018 in foglio di informazione n 3) Non dovuto il contributo unificato sia nella fase innanzi al procuratore della repubblica sia nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale
- ✓ Ai sensi della circolare n 3 del 13 maggio 2002 non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione del processo** che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo
- ✓ **-Procedimento di Cassazione -Giudizio di rinvio** -Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018 - contributo Unificato –“ *il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato*”
- ✓ Ai sensi della **circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare** CONFERMATA con nota **DAG08/07/2015.0100549.U**

- ✓ **i procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica** non sono soggetti al pagamento del contributo unificato (provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018)
- ✓ Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per **interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)**(ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Separazione delle domande** *La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina il versamento di un nuovo contributo unificato.* -provvedimento 28 maggio 2018 - in Foglio Informativo n. 3/2018
- ✓ **lite temeraria** *“non essendo la domanda di risarcimento danni ex art 96, commi 1 e 2, cpc qualificabile come domanda riconvenzionale (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 3 DPR 115/02) il cancelliere non è tenuto a richiedere alla parte che l’abbia proposta il versamento del contributo unificato”* DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG.29/10/2015.0162465.U., DAG16/11/2015.0172664.U,DAG.08/04/2016.0063597.U,DAG.16/08/2017.0153361.U,DAG.21/08/2019.0164515.U
- ✓ **formule di stile** Ai sensi delle note *“la formula in questione, utilizzata nelle conclusioni dell’atto non può ritenersi dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato”* DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG 29/10/2015.0162465.U, DAG 09/11/2015.0167802.U DAG.21/08/2019.0164515.U
- ✓ Ai sensi della **circolare 18 marzo 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** vi è esenzione dal contributo unificato per **i procedimenti per correzione di errori materiali** tale procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo (Cass.civ. Sez I sent. 13075/03). Conf. provv. 16/04/2018 in DAG.22/05/2018.0102628.U e provvedimento 11 aprile 2018 Foglio Informativo n. 2/2018
- ✓ **La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc** non è soggetta al pagamento del contributo unificato Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest’ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile
- ✓ Ai sensi della **circolare 22 ottobre 2003 n 1/13395/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** *“attesa la natura amministrativa del procedimento non è dovuto il contributo unificato per le iscrizioni e le annotazioni(dei giornali e dei periodici) nel registro di cui all’art. 5 legge 8 febbraio 1948 n 47 (cosiddetto registro stampa) . Si ritiene tuttavia dovuta l’imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative”*
- ✓ Ai sensi della nota 16 giugno 2008 nelle **procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell’articolo 2 e 3 DPR 247/2004
- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze *“... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..”* (vedi oggi modifiche all’articolo 13 dpr 115/02)
- ✓ Ai sensi della **circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:**
 1. *nell’ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato (INDIRIZZO MODIFICATO con DAG..19/10/2020.0165089.U e per il rito sommario pagamento pieno senza dimezzamento VEDI provvedimento 15 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 VEDI Paragrafo su circolari in materia di locazione) ;*

2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*
- ✓ *Ai sensi della nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04 “quando essendovi all’origine della controversia un **contratto di locazione** il thema decidendum riguardi in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno **non produce** quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell’applicazione del rito laboristico secondo quanto previsto dall’art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all’art. 13, comma 4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30 (ndr= a seguito dell’abrogazione del comma 4 articolo 13 il contributo è commisurato al valore della causa di locazione diviso due)”*
 - ✓ *Ai sensi della **circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** non opera l’esonero nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la **distrazione delle spese** l’avvocato agisca per il recupero delle stesse L’esonero opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti*
 - ✓ *Ai sensi della circolare 1/334/44/ER/U/o4U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. civ.del 14/1/2004 **l’istanza differimento della vendita e l’istanza di conversione del pignoramento non sono soggette** al pagamento del contributo unificato*
 - ✓ ***dell’intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari** Il Ministero ha chiarito le problematiche in materia DAG.05/07/2012.0094920.U indirizzo confermato dalla DAG.05/02/2015.0020600.U “... deve ritenersi che il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.”*
 - ✓ *Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4 **le domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie sono esenti dal contributo unificato***
 - ✓ *Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I **le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette** al pagamento del contributo unificato*
 - ✓ ***pagamento del contributo unificato dell’istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F.** circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I **E’ stato chiesto di conoscere se l’istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all’art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002.** Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come “decreto motivato”, pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l’art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura” si è dell’avviso che il predetto **provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare.** D’altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di “denaro per gli atti richiesti dalla legge” [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito*

- ✓ ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 **TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato**
- ✓ **A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle insinuazioni tempestive e come quest'ultime non sono soggette al pagamento del contributo unificato** (Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.
- ✓ **Procedimento di concordato preventivo - Fasi dell'omologa e relativa attuazione - provvedimento 4 febbraio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021** *Il procedimento di concordato preventivo instaurato su istanza del debitore e definito con la omologazione del concordato, una volta approvato ha natura unitaria: le sue diverse "fasi giurisdizionali" sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo, e l'unitarietà della sequenza procedimentale - pur complessa - non è esclusa dalla eventuale commistione di più fasi di diversa natura. Atteso quindi che, in base all'impianto del testo unico sulle spese di giustizia (cfr. art. 3 comma 1, lett. "o", d.P.R. 115/2002), il contributo unificato d'iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione è dovuto a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, non è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e la fase attuativa del piano concordatario omologato nell'ambito della procedura di concordato preventivo.*
- ✓ *Ai sensi della circolare 20 giugno 2006 n 66030 del Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. i giudizi di riparazione per ingiusta detenzione **non sono soggetti** al pagamento del contributo unificato*
- ✓ **sovraindebitamento** le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto al momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina senza obbligo di pagamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario DAG.21/12/2017.0240120.U
- ✓ *Ai sensi della circolare Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003 **non è soggetta a contributo unificato l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario***
- ✓ *Ai sensi della Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. nei **Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo.***
- ✓ **Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
- ✓ **Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
- ✓ *Ai sensi della circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione*
- ✓ *Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U **non è dovuto il contributo unificato** nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, **proposti ad esecuzione già iniziata**, dinnanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase*

incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente(conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)

- ✓ **Ricorsi ex art. 669duodecies c.p.c.** – attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare – nota senza numero del 15 febbraio 2021 e provvedimento in foglio Informativo n. 2/2021 *L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - disciplinata dall'art. 669duodecies c.p.c. e connotata da provvedimenti di natura strumentale, inidonei al giudicato - integra una prosecuzione meramente eventuale del giudizio cautelare (per il quale è già previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall'art. 13, comma 3, d.P.R. 115 del 2002); pertanto, i ricorsi ex art.669duodecies c.p.c. non introducendo un nuovo procedimento contenzioso, ma rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivato, non sono soggetti all'obbligo del pagamento del contributo unificato.* (NOTA BENE= in materia di ricorso ex art. 669- novies vedi mia nota pagina)
- ✓ *Ai sensi della **circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** in merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria..*
- ✓ *Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nel processo penale** non è dovuto il contributo unificato nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile*
- ✓ **Giudizio di rinvio da parte della Corte di Cassazione** *il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come un grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento in Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato(provvedimento del 14 maggio 2018 in foglio informativo n 3/2018)*
- ✓ *Ai sensi della **circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare*
- ✓ *Ai sensi della **circolare DAG.05/02/2015.0020600.U04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nell'intervento ex articolo 105 comma 2 cpc** non è dovuto il contributo*
- ✓ **Nota 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., UFF. III Tribunale di ...** *ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della nota di trascrizione conseguente alla procedura di accettazione di eredità con beneficio di inventario.Ne consegue che l'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002. Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di euro 10,33 [= attualmente € 16,00] per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 64211972.*
- ✓ **richiesta sospensiva ex art. 649 cpc nell' opposizione a decreto ingiuntivo** *ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U “non dando vita l'istanza di sospensiva ex art. 649 cpc ad un autonomo procedimento (né camerale né speciale)non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”*

- ✓ **Cause agrarie contributo unificato non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo** DAG.19/11/2021.0232513.U [personalmente non ritengo dovuto neanche il contributo unificato di iscrizione in applicazione dell'articolo 9 legge 320/1963]

Disposizioni ministeriali casi di riduzione del contributo unificato

- ✓ *Ai sensi della **circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U** la procedura attivata dal concessionario ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 **sono ridotti alla metà** il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia*
- ✓ *Ai sensi della **circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei **procedimenti di impugnazione delle sentenze** che decidono sulle predette opposizioni*
- ✓ *Ai sensi della **circolare DG 07/02/2011.0015598.U** nei **procedimenti cautelari promossi in corso di causa il contributo unificato è ridotto a metà***
- ✓ **Il nuovo procedimento sommario di cognizione.** (Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) "... si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.
*Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegue con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.
Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.
I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel*

campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.»

- ✓ *I procedimenti azionati ex art 702-bis c.p.c. in unico grado dinnanzi alla Corte di Appello: contributo unificato in base al valore del processo. provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020*
- ✓ **DAG.09/03/2018.0048401.U e DAG.23/02/2018.0038947.U Contributo unificato - Dimezzamento dell'importo -Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo** *“Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”*

Disposizioni ministeriali contributo unificato giudizio con Concessionario

- ✓ *Ai sensi della **circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U** la procedura attivata dal concessionario ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 **sono ridotti alla metà** il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia*
- ✓ *Ai sensi della **circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia**Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia **sono “annotati” dal concessionario come prenotati a debito e riscossi** dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell'esecuzione (art. 157 del T.U.). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).*
- ✓ ***Prot. n I/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 Ministero della Giustizia dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Ufficio I – diretta al tribunale di Benevento** Quesito relativo al recupero delle somme prenotate a campione civile nelle cause promosse per la **insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento e definite con la condanna del Concessionario stesso al pagamento delle spese** E' stato chiesto di conoscere, da parte del Sig. Presidente del Tribunale di Benevento, quale debba essere il comportamento dell'Ufficio in presenza di cause promosse dal Concessionario per l'insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento definite con la condanna del medesimo al pagamento delle spese. Omissis Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere. Conseguentemente, i crediti sopra menzionati debbono essere annullati per insussistenza, a mente di quanto disposto dall'art. 220 del D.P.R. n. 115/2002, con provvedimento da assumere dal Funzionario di cancelleria addetto al servizio. Infine, si*

ritiene che i procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 siano disciplinati dall'art. 157 del D.P.R. medesimo, come peraltro già sopra accennato, e che pertanto l'annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato debbano essere operate dal Concessionario, all'uopo delegato

- ✓ **Nota 6 maggio 2008 Prot. n. m_dg.DAG.06/05/2008.62754.U - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Art. 157 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle spese di giustizia**
Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali nelle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia, diversamente dalla normativa previgente, "attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate" (relazione al Testo Unico delle spese di giustizia). Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: il contributo unificato le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02) i diritti di copia. Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà. L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge. Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verificchino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti. La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.
- ✓ **Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973** Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito) 1) *esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b) in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 DAG. 16/06/2021.0126871.U*
- ✓ **CIRCOLARE DAG03/04/2014.0050954.U ambito di applicazione articolo 157 tu**
Oggetto; .-spese processuali nella procedura esecutiva attivata dagli agenti della riscossione per tutte le entrate, iscritte a ruolo- articolo 157 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti circa l'ambito applicativo dell'articolo 157 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 evidenziando, inoltre, che alcuni agenti della riscossione riterrebbero di beneficiare di un generico regime di esenzione nell'ambito delle procedure di riscossione attivate poi il recupero delle entrate iscritte a ruolo. Questa Direzione Generale, coti noto prot. 62754 del 28 aprile 2008. che qui integralmente si richiama, ha fornito agli uffici giudiziari alcune indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali in oggetto. Nella nota in esame è stato precisato che in base all'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002. gli agenti della riscossione devono curare la prenotazione u debito del contributo unificato, delle spese di notifica a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/2002) e dei diritti di copia L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari consiste nella verifica su richiesta dell'agente . dello corrispondenza tra le spese annotate e quelle previste dalle norme di legge. Pertanto deve ribadirsi che gli agenti della riscossione non sono esentati dal pagamento delle spese elencate nell'articolo 157 citato. Dal combinato delle disposizioni contenute nell'articolo 157

del D.P.R. n. 115/2002 e nell'articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 emerge che tali importi sono ridotti della metà e prenotati a debito a cura del concessionario. L'altro aspetto segnalato dagli uffici giudiziari riguarda invece, l'ambito applicativo dell'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002 e precisamente se questo trovi applicazione al solo processo esecutivo o possa estendersi anche ai processi a cognizione ordinaria. La norma in esame richiama espressamente l'articolo 48 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, in base al quale "le tasse e i diritti per gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva nono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente". Nonostante il richiamo operato dall'articolo 157 in oggetto, la formulazione utilizzata per le due norme è differente. L'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002, norma di rango regolamentare, fa riferimento alle spese processuali della "procedura esecutiva" attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Tale norma indica la modalità operativa attraverso la quale l'ufficio giudiziario deve controllare la corrispondenza delle spese prenotate dall'agente della riscossione alle norme di legge. Per quanto riguarda invece l'ambito prettamente operativo, si richiama l'articolo 48 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, che è norma di rango primario con portata generale in quanto si inserisce nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito e prevede una particolare agevolazione a favore dei concessionari per le tasse ed i diritti degli atti giudiziari nel "procedimento di riscossione coattiva". Tale ultima formulazione sembra far propendere per una lettura estensiva del tipo di "procedura" destinato a beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002. Di conseguenza, dalla lettura di entrambe le norme citate, tenuto conto altresì del rispettivo rango ed ambito operativo questa Direzione Generale riterrebbe applicabile l'agevolazione in esame anche a procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrate iscritte a ruolo. In tale ottica la prenotazione a debito del contributo unificato, dell'importo forfetario e dei diritti di copia, prevista dall'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002, dovrebbe applicarsi, ad esempio, alle procedure concorsuali, alle procedure di pignoramento, al giudizio di accertamento ed alle opposizioni giudiziarie. A sostegno di tale interpretazione si richiama il D.M. 21 novembre 2000 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce la misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti agli agenti della riscossione. Le tabelle A e B, allegate al D.M. citato, ricomprendono tra le attività che danno diritto al rimborso delle spese sostenute dai concessionari, quelle connesse a tali particolari procedure. Per quanto riguarda invece i quesiti posti dagli uffici giudiziari in merito al regime di esenzione previsto dall'articolo 66. D. lgs n. 112 del 13 aprile 1999, relativo all'imposta di registro sugli atti delle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo, questa Direzione Generale è in attesa del parere dell'Agenzia delle Entrate competente per tale materia.

Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di procedimenti esecutivi

- ✓ Ai sensi della **circolare DAG 03/03/2015.0036550.U** in base alla nuova formulazione dell'articolo 518 comma 6, cpc per come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014 nelle procedure esecutive il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente; nell'ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del verbale di pignoramento e dell'istanza di assegnazione e vendita dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato (conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)
- ✓ Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U **non è dovuto il contributo unificato** nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, **proposti ad esecuzione già iniziata**, dinanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente (conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)
- ✓ Procedimenti di **opposizione all'esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro** dovuto il contributo unificato *cf* Ministero della Giustizia circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U per il combinato disposto di cui agli articoli 618 c.p.c. , 13 testo unico spese di giustizia e articolo 10 legge 533/1973 a) esenti per dettiti non superiori a tre volte l'importo di cui all'articolo 76 dpr 115/2002 (attualmente 11.483,82 x 3 = 34.481,47) b) opposizione atti esecutivi 168 diviso 2 = € 84 c) opposizione all'esecuzione valore della domanda dimezzata
- ✓ Ai sensi della **circolare Giustizia** prot. 6/157/035/2011/CA, prot.65934 del 2012 e DAG.07/06/2017.0110938.U nel **processo esecutivo per consegna e rilascio(ex art. 605 cpc e segg)** il pagamento del contributo unificato si effettua presso la cancelleria competente e non in mani dell'ufficiale giudiziario
- ✓ *Ai sensi della* **circolare Giustizia** DAG.05/07/2012.0094920.U **nell'intervento nelle procedure esecutive** Il contributo unificato secondo gli importi di cui al 2 comma articolo 13 è dovuto solo se il creditore che interviene proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati
- ✓ Ai sensi della **circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** *non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare*
- ✓ Ai sensi della **circolare prot. VI- DOG/914/03-1/2014/Ca del 5 novembre 2014, Min. Giust. Dip, dell'Org. Giudiziaria Ufficio VI UNEP** *si esclude che debba procedersi da parte dell'Ufficio NEP al deposito del preavviso di rilascio immobile ritualmente notificato presso la cancelleria*

esecuzioni per l'apertura del relativo fascicolo mancando l'atto fondamentale per tale operazione costituito dal verbale di rilascio immobiliare.

✓ Ai sensi della **circolare 14 gennaio 2004 senza numero, Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia in materia di procedimenti esecutivi**:

1. il differimento della vendita a richiesta di parte non è assoggettato al pagamento delle maggiori spese cagionate dal rinvio;

2. non è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di istanze per la restituzione dei titoli nell'ipotesi in cui il creditore procedente o intervenuto intende rinunciare agli atti del procedimento esecutivo sia prima che sia stata proposta istanza di assegnazione o vendita sia nell'ipotesi del decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 cpc. Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo.

3. Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi – Sul presupposto che l'attuale disciplina non consente il versamento dei diritti di Cancelleria da parte dell'ufficiale giudiziario al momento del deposito in Tribunale del pignoramento (art. 543 c.p.c.) – come in precedenza era stabilito dalla circolare ministeriale n. 1/97 dell'allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni – l'omessa costituzione del creditore comporta l'impossibilità del recupero delle spese sostenute.

4. Ricorso per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - in considerazione del fatto che la legge istitutiva del contributo unificato ha previsto, relativamente ai procedimenti esecutivi, il pagamento del contributo unificato solo al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita (art. 14, primo comma, del testo unico), non si ritiene dovuto il pagamento del contributo unificato per tali tipi di ricorsi nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita. Né può sostenersi che per tali procedimenti debba essere pagato il contributo relativo ai procedimenti in Camera di Consiglio pari ad euro 62,00 (art. 13, lettera a), del testo unico) limitato, appunto, ai processi speciali di cui al libro IV, titolo 11, capo VI del codice di procedura civile. I procedimenti in questione, invece, come noto, sono disciplinati nel libro III del codice di procedura civile relativo al processo di esecuzione

5. Per quel che concerne le spese di notifica e l'imposta di bollo si osserva quanto segue:

Nel caso in cui la parte presenti domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento, il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 562 c.p.c. e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo, deve sentire le parti (art. 485 c.p.c.), come disposto dall'art. 172 disp. att. c.p.c..

La comunicazione del decreto che fissa l'udienza, alla quale devono intervenire il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore, deve essere comunicato a cura della Cancelleria (art. 485, secondo comma, c.p.c.); conseguentemente non si ritiene che possano porsi a carico delle parti le spese per la notifica dello stesso. Si ritiene invece dovuta l'imposta di bollo sull'istanza in quanto trattasi di un procedimento non sottoposto al pagamento del contributo unificato (ex art. 18 del testo unico).

6. non deve essere pagato il contributo unificato nell'ipotesi di deposito dell'istanza ex art. 495 cpc (conversione del pignoramento) intesa ad ottenere dal giudice dell'esecuzione la fissazione dell'udienza per la determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento bensì si inserisce nella procedura esecutiva in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato. Analoga disciplina si ha se la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione dell'istanza di vendita o assegnazione. Sulla istanza è dovuta l'imposta di bollo. Per ciò che concerne le spese di notificazione valgono le medesime considerazioni svolte sub 4. Infatti, poiché il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti in udienza prima di determinare la somma da sostituire al bene pignorato e cioè deve fissare (non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione) l'udienza (art. 495, terzo comma, c.p.c.) ed il relativo decreto deve essere comunicato alle parti dal cancelliere (art. 485 c.p.c.), nel caso in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita non sono dovute da parte dell'istante le spese per la notificazione dei biglietti di Cancelleria

✓ **CREDITI DA LAVORO Quesito in tema di contributo unificato nelle procedure esecutive.** (Nota 25 giugno 2014, n. 06683/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) Con nota ..., codesta spettabile Corte di Appello ha trasmesso il quesito formulato dal

Tribunale di... in tema di contributo unificato nelle procedure esecutive, sia mobiliari che immobiliari, attivate per il recupero dei crediti da lavoro . Si riporta di seguito il quesito dell'Ufficio: «Con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nella nota in oggetto indicata, e precisamente in relazione alla parte in cui dispone "sono invece da ritenersi esenti i procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro" si chiede di chiarire, anche mediante l'inoltro di apposito quesito al superiore Ministero, se l'applicazione della citata disposizione debba essere limitata alle procedure esecutive scaturenti da sentenze e ordinanze o possa invece estendersi anche a quelle promosse in base a decreti ingiuntivi e verbali di conciliazione afferenti alla materia di lavoro e previdenza». In particolare, è stato evidenziato che l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, al secondo comma, nel sancire l'esenzione degli «atti e documenti relativi all'esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi», omette di considerare i titoli esecutivi costituiti dai decreti ingiuntivi e dai verbali di conciliazione. A tale proposito deve evidenziarsi che tale omissione era stata oggetto di attenta valutazione da parte delle Commissioni tributarie anche prima del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale è stato introdotto il pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro, pubblico impiego e previdenza. In diverse occasioni, infatti, le Commissioni tributarie si sono pronunciate nel senso di riconoscere, ad esempio, che «anche l'atto di iscrizione ipotecaria conseguente a decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute all'INPS a titolo di contributi assicurativi e previdenziali, gode dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533» (cfr. Sez. XXIII, 30 giugno 1995, n. 2601). Allo stesso modo sono stati ritenuti esenti da imposta di registro tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro, «ivi compresi i verbali di conciliazione che, al pari delle sentenze, sono atti idonei a definire le controversie medesime» (cfr. Comm. Trib. Centr., Sez. XIX, 1° luglio 1987, n. 5360). Tenuto conto delle pronunce citate, questa Direzione generale riterrebbe applicabile anche ai decreti ingiuntivi ed ai verbali di conciliazione l'esenzione di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319.

- ✓ **Disposizioni ministeriali contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c. Circolare ministeriale DAG.14/05/20120065934.UL'** art. 37, comma 6, lettera O) del Decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha introdotto il contributo unificato anche per i procedimenti esecutivi di consegna e rilascio disciplinati dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c. Per tali procedimenti l'art 13, comma 2, del D.P.R. 115/2002 prevede il pagamento del contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliari. Il quesito sollevato dagli Uffici Giudiziali non riguarda l'ammontare del contributo unificato bensì il momento della sua corresponsione a l'ufficio tenuto ad esigerlo. A tale proposito in data 19 settembre 2011, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale o della Formazione, con circolare Prot. N. 6/1517/035/2011/CA, ha ritenuto che "il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, di conseguenza, il controllo dell'avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell'art. 247 del D.P.R. 115/2002" Ne consegue, che il compito di percepire il contributo unificato "esula, in linea di principio, dalle funzioni svolte dall'Ufficio NEP, per cui anche nell'ipotesi del processo esecutivo per consegna o rilascio, l'onere rimane attribuito alla cancelleria esecuzioni mobiliari del relativo Ufficio Giudiziario". Nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinata dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c., l'attività giurisdizionale è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 e.p.c.). Solitamente la procedura si esaurisce con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale. In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio, considerato che, a parere di questa Direzione Generale, il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, si può ritenere che la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura. A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, dalla prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio. Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia
- ✓ **opposizione all'esecuzione proposta dal debitore (o dal terzo) , ex art. 159-ter disposizioni attuazione codice di procedura civile prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva** "Anche nella ipotesi disciplinata dall'articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di o procedura civile l'obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva" DAG.20/08/2018.0164795.U

- ✓ **Opposizione al pignoramento ex articolo 159-ter disp.att.codice di procedura civile creditore procedente Concessionario** *A parere dello scrivente la Circolare Ministeriale DAG. 20/08/2018.0164795.U avente ad oggetto l'opposizione ai procedimenti esecutivi ex art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., NON trova applicazione anche nei pignoramenti ex artt. 48 bis e 72 bis D.P.R. 602/1973 promossi dai concessionari. La circolare in oggetto motiva le conclusioni di far ricadere l'obbligo del pagamento a carico del creditore pignorante anche nel caso in cui lo stesso non abbia ancora provveduto all'iscrizione della relativa procedura esecutiva richiamando l'articolo 14 del testo unico spese di giustizia che dispone che "il contributo unificato sia pagato nei processi esecutivi di espropriazione forzata da chi fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati"La procedura ex articoli 48 bis e 72 bis , impropriamente denominate procedure di pignoramento presso terzi, costituisce uno strumento di recupero dei crediti vantati dallo Stato nei confronti dei privati che consente di recuperare le somme in maniera diretta senza osservare le procedure tipiche del pignoramento presso terzi salvo la preventiva verifica positiva prevista dallo stesso articolo 48 bis. Nessun passaggio giurisdizionale, nessuna udienza, nessuna assegnazione, è una procedura per scelta legislativa con carattere derogatorio rispetto alla disciplina del codice di procedura civile, quindi, nessun obbligo di pagamento di contributo unificato. La successiva opposizione introducendo invece un procedimento giurisdizionale comporta, non essendo previsto in materia esenzione, il pagamento del contributo unificato a carico di chi, richiamando l'articolo 14 del testo unico spese di giustizia, deposita il ricorso introduttivo..*
- ✓ **Espropriazione forzata presso terzi - Soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato provvedimento 3 agosto 2020 Foglio Informativo n. 1/2021** *In ambito di espropriazioni forzate, il criterio generale per individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato è quello fissato dall'articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale in tali procedure esecutive il contributo unificato viene pagato da chi "fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati"; nelle ipotesi in cui tale istanza non venisse formalizzata attraverso il deposito di uno specifico atto (come ad es. può accadere nel pignoramento presso terzi), ovvero nel caso in cui non vi fossero istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, come nelle esecuzioni degli obblighi di fare o non fare (ex artt. 612 e segg. c.p.c.), il contributo unificato dovrà essere pagato dal soggetto che ha dato origine alla procedura esecutiva. Anche in caso di perdita dell'efficacia del pignoramento (verificabile quando né il creditore procedente né le altre parti di cui all'art. 159 ter disp. att. c.p.c. abbiano provveduto all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva), il creditore procedente non può considerarsi libero da adempimenti, alla luce del disposto di cui all'art. 164-ter disp.att. c.p.c., rimanendo lo stesso "responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo, quale conseguenza dell'inattività del procedente, e di ottenere senza indugio una pronuncia dell'autorità giudiziaria" (parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, prot. n. 5241.U del 28.6.2018).Pertanto, nell'espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui questi pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c.*
- ✓ **Ricorsi ex art. 669duodecies c.p.c. – attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare** - provvedimento 15 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 *L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - disciplinata dall'art. 669duodecies c.p.c. e connotata da provvedimenti di natura strumentale, inidonei al giudicato - integra una prosecuzione meramente eventuale del giudizio cautelare (per il quale è già previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall'art. 13, comma 3, d.P.R. 115 del 2002); pertanto, i ricorsi ex art.669duodecies c.p.c. non introducendo un nuovo procedimento contenzioso, ma rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivato, non sono soggetti all'obbligo del pagamento del contributo unificato. (NOTA BENE= in materia di ricorso ex art. 669- novies vedi mia nota pagina:.....☺)*
- ✓ *Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia deve precisarsi che, riguardo ai procedimenti esecutivi, la ricevuta di versamento attestante il pagamento*

del contributo unificato non deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario ma va depositata alla cancelleria competente

- ✓ **Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973** Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito) 1) *esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b) in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscriverlo a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 DAG. 16/06/2021.0126871.U*

Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di locazione

- ✓ *Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:*
 1. *nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi (art. 667 cpc) alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato (INDIRIZZO MODIFICATO con DAG.19/10/2020.0165089.U e per il rito sommario pagamento pieno senza dimezzamento anche i Foglio Informativo n.1/2021 –Vedi nota che segue);*
 2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*
- ✓ **Mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. – Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase di giudizio e relativa misura - provvedimento 15 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021***In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 1, d.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art. 13 comma 3 del d.P.R. n. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge.*
- ✓ *Ai sensi della nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04 “quando essendovi all'origine della controversia un **contratto di locazione** il thema decidendum riguarda in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno **non produce** quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell'applicazione*

del riro laboristico secondo quanto previsto dall'art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all'art. 13, comma 4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30 (ndr= a seguito dell'abrogazione del comma 4 articolo 13 il contributo è commisurato al valore della causa di locazione diviso due)”

Disposizioni ministeriali contributo unificato fallimento , procedure concorsuali e crisi di azienda, sdebitazione e sovraindebitamento

- ✓ **Procedura fallimentare...***Nell'attuale contesto normativo, dunque, gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi , nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri: per la procedura fallimentare ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115del 2002)per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13 dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata* DAG.04/04/2016.0059390.U DAG.07/07/2016.0127924.U DAG.11/07/2017.0131921.U , DAG.11/12/2019.0237170.U
- ✓ **istanza dichiarazione di fallimento fondata su crediti di lavoro contributo unificato dovuto se si superano i limiti di reddito di cui all'art. 9 c 1-dpr 115/2002** Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U
- ✓ **Reclamo ex art.18 r.d.n. 267 del 16 marzo 1942 (procedimento fallimentare) (per come modificato dal d.gs. n. 5 del 9 gennaio 2006 e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007)contributo unificato dovuto per le camere di consiglio con relativa maggiorazione attesa la natura impugnativa di tale giudizio** DAG11/07/2017.0131921.U, DAG11/12/2019.0237170.U e anche provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020
- ✓ **Opposizione stato passivo ex art 98 legge fallimentare contributo unificato ex art. 13 lett. b) aumentato ai sensi del comma 1-bis** Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U
- ✓ **pagamento del contributo unificato dell'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F.** circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I *E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 13,*

comma 5, D.P.R. 115/2002. Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come "decreto motivato", pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l'art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura" si è dell'avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare. D'altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di "denaro per gli atti richiesti dalla legge" [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito

- ✓ **contributo unificato su istanze di fallimento presentate dalla cassa edile.** (Nota 10 dicembre 2015, n. 187101/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) Con nota ... codesta spettabile Corte di Appello ha trasmesso il quesito posto dal funzionario giudiziario della Cancelleria fallimentare del Tribunale di... il quale chiede se «la cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia è esentata dal pagamento del contributo unificato per le istanze di fallimento ex art. 6 della legge fallimentare». In via preliminare deve ricordarsi che secondo l'impianto dell'art. 10, primo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato devono essere espressamente previste dalla legge. Inoltre, precisa il successivo sesto comma del medesimo art. 10 sopra richiamato, «la ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo». Nel quesito non viene indicato il motivo in base al quale la cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia ritiene non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi disciplinata dall'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Tenuto conto che non risultano sussistere a favore delle casse edili disposizioni normative che stabiliscano l'esenzione a favore di tali enti dal pagamento di imposte, tasse o diritti, deve ritenersi dovuto il pagamento del contributo unificato nelle ipotesi di istanze di fallimento presentate ex art. 6 della legge fallimentare
- ✓ ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 **TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato**
- ✓ **A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle insinuazioni tempestive e come quest'ultime non sono soggette al pagamento del contributo unificato** (Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.
- ✓ **quesito relativo al giudizio di OMOLOGA nel concordato preventivo** nota ministero giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile 17 gennaio 2006 *E' stato chiesto di conoscere, ai fini della quantificazione del versamento del contributo unificato, se, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, competente a decidere in ordine alla richiesta di concordato preventivo, sia il Tribunale fallimentare, il Tribunale ordinario, ovvero il Tribunale ordinario con la procedura della volontaria giurisdizione, nonché se il decreto di omologazione debba essere registrato. Al riguardo si rappresenta che la iscrizione a ruolo è connessa alla determinazione del giudice competente all'approvazione del concordato, per cui la questione non può essere risolta in via amministrativa. Si è dell'avviso pertanto che sarà onere della parte individuare correttamente il giudice competente e provvedere al versamento del relativo contributo a seconda della scelta processuale effettuata. Inoltre, con riferimento alla seconda richiesta si ritiene che non incidendo le modifiche sulla natura sostanziale del provvedimento di omologazione, il decreto debba essere sottoposto a registrazione.*
- ✓ **Procedimento di concordato preventivo - Fasi dell'omologa e relativa attuazione - DAG.05/02/2021.0025043.U anche in Foglio Informativo n. 2/2021** Il procedimento di concordato preventivo instaurato su istanza del debitore e definito con la omologazione del concordato, una volta approvato ha natura unitaria: le sue diverse "fasi giurisdizionali" sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo, e l'unitarietà della sequenza

procedimentale - pur complessa – non è esclusa dalla eventuale commistione di più fasi di diversa natura. Atteso quindi che, in base all'impianto del testo unico sulle spese di giustizia (cfr. art. 3 comma 1, lett. "o", d.P.R. 115/2002), il contributo unificato d'iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione è dovuto a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, non è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e la fase attuativa del piano concordatario omologato nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

- ✓ **Concordato preventivo** ..nella procedura di concordato preventivo **NON è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e per la fase attuativa del piano concordatario omologato.** DAG.=5/02/2021.0025043.U
- ✓ Circolare DAG08/09/2010.0114831.U **Procedimento di esdebitazione** “ ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia
- ✓ **procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento** DAG.22/07/2016.0136189.U , DAG.23/03/2017.0055902.U, DAG.21/12/2017.0240120.U
 - l'istanza presentata dall'organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l'autorizzazione al giudice per l'accesso all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - l'istanza per la nomina dei professionisti(art. 15, c 9, legge 3/2012) sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - le istanze presentate dal professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012 scontano il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell'articolo 9 legge 3/2012 , così come la richiesta di omologa dell'accordo, e per la domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi si aprono degli autonomi procedimenti in camera di consiglio e si paga il relativo contributo unificato oltre al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto al momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina senza obbligo di pagamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario
 - le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi di sovra indebitamento scelti “ privatamente dalla parte” devono inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all'art. 13, comma 1, lettera b) e all'importo forfettario di cui all'articolo 30
- ✓ Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4 le domande di ammissione al passivo nelle **amministrazioni straordinarie** sono esenti dal contributo unificato
- ✓ Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I le domande **di ammissione allo stato passivo** presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, **non sono soggette** al pagamento del contributo unificato

Disposizioni in materia di leggi terrorismo

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I senza numero l'art. 10 della L. 3 agosto 2004, n. 206, che reca **"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"**, prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato. Detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli artt. 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio "ex lege" possano godere di tutti i

benefici consequenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell'ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui, come noto, rientra la gratuità delle copie degli atti processuali ai sensi del citato art. 107, n. 2. Tale soluzione sembra conforme alla "ratio" della normativa in esame, che prevede una serie di benefici in favore delle vittime e dei superstiti delle vittime di reati di terrorismo. Ne consegue che le copie degli atti processuali potranno essere rilasciate gratuitamente ai soggetti che effettivamente rivestano tale condizione.

cause responsabilità civile dei magistrati

DAG.20/08/2018.0164778.U Deve ritenersi che i procedimenti di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati sono soggetti al pagamento del contributo unificato entro i limiti reddituali previsti dall'articolo 9 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sono soggetti all'importo forfettario di cui all'articolo 30 del citato Testo Unico e ai diritti di copia di cui al medesimo Testo Unico.

Disposizioni ministeriali contributo unificato accettazione con beneficio d'inventario

Nota 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., UFF. I

Il Tribunale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della nota di trascrizione conseguente alla procedura di accettazione di eredità con beneficio di inventario. L'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002. Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di euro 10,33 per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 6421/1972.

Contributo Unificato per accesso dati ex art. 492 bis procedure per esecuzione provvedimenti di lavoro e recupero crediti avvocato d'ufficio

la DAG.14/05/2012.0065934.U dichiara l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti relativi ad esecuzioni Immobiliari e mobiliari delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro e la ricerca telematica dei beni è atto propedeutico al procedimento di esecuzione mobiliare o immobiliare, in tal senso vedasi risoluzione Agenzia delle Entrate Emilia Romagna del 20 luglio 2016 che ne dispone l'esenzione per i procedimenti relativi al recupero delle spese e onorari avvocati d'ufficio e per le procedure di lavoro sulla considerazione che "considerato che all'ampia portata esecutiva della norma sono riconducibili non soltanto gli atti e i documenti strettamente collegati ma anche le attività che precedono il giudizio relativo all'esecuzione, si ritiene che anche per l'accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c. non sono dovuti i tributi speciali"

→l'articolo 492-bis **in vigore dal 30 giugno 2023** e' sostituito dal seguente:

(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). - Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.

Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare. Omississ..

Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di usucapione speciale piccola proprietà

rurale (Circolare n. 4/4392/19.801/7 A., in data 12 luglio 1986, del Min. G.G., Aff. civ.) nella legge n. 346/1976, non essendo stata riprodotta la disposizione di generale regime di favore tributario recata dall'art. 5 della precedente abrogata legge 14 novembre 1962, n. 1610, non è rinvenibile alcuna particolare statuizione per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta di bollo, atteso che detto art. 5 per i trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione entro il 31 dicembre 1980 a norma della legge in oggetto, si limita a dichiarare esenti da qualunque «soprattassa e pena pecuniaria» dipendente dalle leggi sulle imposte di successione,

registro, bollo, ipotecarie e catastali. Ciò non esclude tuttavia che ai fini dell'imposta di bollo, la esenzione possa ritenersi operante quando, pur in attuazione della citata legge n. 346/76, si dia luogo a trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici, secondo l'ipotesi normativa recata dall'art. 21 della Tabella B — allegata alla legge disciplinare l'imposta di bollo — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

quesito in merito alle agevolazioni fiscali in tema di esercizio del diritto di prelazione agraria
nota ministero giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile 23 settembre 2005 *E' stato chiesto di conoscere se l'esenzione prevista dall'art. 25, comma 4, della Legge 26 maggio 1965 n. 590, Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, sia riferita ai soli atti posti in essere ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o se invece debba essere estesa anche agli eventuali atti processuali. Al riguardo si ritiene che la suddetta esenzione non possa essere riferita anche al procedimento che dovesse derivare dall'esercizio del diritto di prelazione. Infatti l'art. 25, comma 4, della Legge 26 maggio 1965 n. 590 dispone ""Nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente art. 8". Si è dell'avviso che l'art. 8 richiamato si riferisca esclusivamente agli atti per i quali si dichiara di esercitare il diritto di prelazione e ai conseguenti atti di trasferimento, senza comprendere anche gli eventuali atti processuali, in considerazione, peraltro, che l'instaurazione di un procedimento contenzioso è un evento futuro e incerto, non previsto dal citato articolo. A sostegno di tale interpretazione sembra la risoluzione del Ministero delle Finanze, Tasse e imposte indirette sugli affari, n. prot 250923 del 14 febbraio 1983, che ha stabilito che le sentenze emesse nei giudizi promossi dai titolari del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1990 del 1965, sono soggette a tassa di registrazione.*

opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità

DAG.14/05/2012.0065934.U conf. provvedimento 17 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020 L'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 per determinate tipologie di procedimenti (processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile) "è fissato in relazione al rapporto oggetto del giudizio" e, quindi, "indipendentemente dal rito che li regola". Pertanto, il contributo unificato dovuto nei procedimenti di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, ex art. 54, d.P.R. 327 dell'8.6.2001 (come modificato dall'articolo 34, comma 37, lettera a), d.lgs. n. 150 dell'1 settembre 2011), resta determinato dal valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma 1 bis dello stesso art. 13 (che prevede l'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti).

lodo arbitrale (iscrizione, impugnazione, iscrizione Corte Appello in unico grado) provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020 Iscrizione a ruolo dell'impugnazione di lodo arbitrale. Il procedimento disciplinato dall'articolo 825 c.p.c. (deposito del lodo) va qualificato come di volontaria giurisdizione, come tale, da assoggettare al pagamento del relativo contributo unificato (art. 13, comma 1, lettera b), parte prima, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002). Tale qualificazione deve tuttavia intendersi riferita al solo procedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c., non potendo essere estesa ai diversi procedimenti di impugnazione del lodo, disciplinati dagli artt. 827 ss. c.p.c. Per questi ultimi, aventi natura impugnatoria (come tali da assoggettare alla maggiorazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002), il contributo unificato si determina secondo il disposto dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ne differenzia l'importo con riguardo al valore del giudizio.

I procedimenti azionati ex art 702-bis c.p.c. in unico grado dinnanzi alla Corte di Appello: contributo unificato in base al valore del processo.

Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973

Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito) 1) *esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b) in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscriverne a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02* DAG. 16/06/2021.0126871.U (vedi anche Foglio Informativo n.3/2021 su inserimento ruoli delle due fasi)

Onlus pagamento contributo unificato Nota 21 aprile 2017 n 0079670.U

“ ..nessuna esenzione dall’obbligo di pagamento del contributo unificato e dalle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del testo unico spese di giustizia può essere riconosciuto in favore delle associazioni di volontariato ONLUS” conf . DAG. 28/02/2018.0040625.U “ Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell’importo forfettario per le notifiche d’ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali” conf. Cassazione Civile sentenza 15 aprile 2021 . n 10013

Fondo solidarietà tutela coniuge in stato di necessità D. M. 15 dicembre 2016

L’istanza presentata al Tribunale con sede nei capoluoghi di distretto per accedere al fondo di solidarietà NON è assoggettata al pagamento del contributo unificato (art. 3 comma 5)

MEDIAZIONE decreto di Omologa

→ “in materia di mediazione l’esenzione prevista dall’articolo 17 c. 2 d.lvo 28/2010 deve ritenersi circoscritta agli atti ,documenti e provvedimenti relativi al procedimento che ha inizio e si conclude dinanzi agli organismi di mediazione e non può estendersi al procedimento di omologa che si pone al di fuori della mediazione [provvedimento del 22 gennaio 2019 in Foglio Informazione 1-2 anno 2019] N.B = il decreto di omologa dell’accordo di mediazione è inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione

→ “ il decreto di omologa dell’accordo di mediazione deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all’articolo 13, comma 1 lett.b), sia dell’importo forfettario di cui all’articolo 30 e quando l’accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all’agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro.” [DAG.28/02/2018.0040734.U]

→ “ il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione che infatti si conclude con la sottoscrizione dell’accordo di mediazione né farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione [Agenzia delle Entrate consulenza giuridica n. 956-3/2018]

Negoziante assistita art. 6, c. 2, legge 10 novembre 2014 n 162 –

ESENZIONE DA TUTTO-..” Nelle more della istituzione presso le procure della Repubblica di uno specifico registro formale, in ogni segreteria va immediatamente messo in uso un registro di comodo ...in merito alla gratuità o meno del procedimento al rilascio di nulla osta o dell’autorizzazione...si ritiene di dover escludere la debenza del contributo unificato...analoga considerazione si ritiene il legislatore abbia voluto estendere alla relativa prosecuzione del procedimento innanzi al Presidente del tribunale...l’Agenzia delle Entrate con parere n 954-212/2015 del 3 luglio 2015 ha ritenuto che gli accordi che gli avvocati depositano presso le segreterie della procura della repubblica ...sono esenti da imposta di bollo..le procure archivia e conserva solo copia autentica...per le medesime considerazioni devono ritenersi non dovuti i diritti di copia...per quanto concerne l’eventuale fase che si svolge innanzi al presidente del tribunale ...segnala la necessità di istituire, nell’immediato, un registro di comodo analogo a quello della fase innanzi all’ufficio requirente, in attesa che sia istituito un idoneo registro informatico..l’eventuale iscrizione nel registro informatico della volontaria giurisdizione verrebbe a falsare il dato statistico.. (DAG29/7/2015.0111198.U conf. DAG.21/6/2017.0120356.U) conf. Provvedimento del 14 giugno 2018 in Foglio di informazione n 3

Iscrizione Registro Stampa (giornali e periodici) (vedi pagina 15)

NON dovuto contributo unificato paga istanza in bollo e Tassa Concessione Governativa € 168 Tabella allegata DPR 641/72 (aggiornata al 1 gennaio 2016)

Valore delle cause dinanzi al giudice di pace per far eseguire le omesse trascrizioni nel P.R.A.

(Circolare 8 giugno 2004. n. 116501144104) Con riferimento a quanto in oggetto, sono state segnalate dall’Ispettorato Generale talune difformità di comportamento circa il trattamento tributario delle cause concernenti l’accertamento della perdita di possesso di autovetture compravendute ed il conseguente ordine al conservatore del Pubblico Registro Automobilistico competente di procedere alla relativa nuova registrazione del possesso dell’auto. A tal proposito, si osserva quanto segue. Le tipologie di contenzioso che vengono in considerazione sono, in particolare, due:

1) quello inteso ad ottenere l’iscrizione al P.R.A. in caso di accertamento negativo di proprietà. In questo caso, di norma, il valore della controversia viene determinato in base a quello venale dell’autoveicolo dichiarato dall’attore al momento dell’ proposizione della domanda. Trattandosi di veicoli di solito prossimi alla rottamazione, il valore considerato in genere è pressoché nullo e comunque, sempre ricompreso nella fascia di esenzione sino all’ammontare di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91);

2) quello inteso ad ottenere un accertamento positivo, versandosi nelle ipotesi di compravendita in assenza dei documenti prescritti ai fini della iscrizione al P.R.A..

In entrambe le ipotesi sopra indicate si è ritenuto per prassi, da parte degli uffici giudiziari competenti, di ritenere le cause, dal punto di vista fiscale, esenti, perché di valore inferiore al limite di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91).

In assenza di altre disposizioni, unica norma applicabile ai casi di specie è l'articolo 14 c.p.c. il quale stabilisce che per le cause relative, ai beni mobili: «il valore si determina in base al valore dichiarato dall'attore».

Pertanto, nelle controversie in questione, il valore dovrà essere determinato in base al valore di vendita dell'autovettura, così come dichiarato dall'attore, con ogni conseguenza quanto alla determinazione del contributo unificato dovuto per l'iscrizione della causa arruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tali considerazioni sono state condivise dall'Ispettorato Generale di questo Ministero, il quale si è espresso al riguardo con la nota 13 maggio 2004, n. protocollo 95(QI04-3749).

consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale

Agevolazioni fiscali per i consorzi. Quesito in ordine all'applicazione del Testo Unico degli interventi per il mezzogiorno D.P.R. 6.3.1978 n. 218 DAG.07/10/2005.0022951.U *E' stato chiesto di conoscere, se ai fini del controllo formale da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 115/2002, un consorzio, nella specie il consorzio area sviluppo industriale di Cagliari, sia esente dal pagamento del contributo unificato e se possa godere della prenotazione a debito. Al riguardo si rappresenta quanto segue.L'art. 54 del D.P.R. 6.3.1978 n. 218 stabilisce che ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il Mezzogiorno, la quale in base all'art. 22 del citato D.P.R. usufruiva in materia di tasse sugli atti giudiziari del trattamento delle amministrazioni dello Stato.L'art. 158 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede, con una elencazione analitica, che le spese nel processo, in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotate a debito e sono recuperate dall'amministrazione in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.Pertanto, si è dell'avviso che dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale possano usufruire della prenotazione a debito delle spese e, analogamente alle amministrazioni dello Stato, ove sussistano i presupposti, debbano curare il recupero delle spese di giustizia e il riversamento all'Erario dei relativi importi*

Ipotesi particolari in assenza di disposizioni ministeriali in materia di contributo unificato

COME DA DIRETTIVE INTERNE E NOTE DELLO SCRIVENTE DIRIGENTE

- ✓ **ISTANZE EX ARTT 111, 178 E 186 BIS C.P.C** le istanze e richieste di cui ai richiamati articoli del codice di rito non rientrando tra le ipotesi di cui ai comma 1 e 3 dell'articolo 14 DPR 115/02 ne potendo rientrare tra le c.d. domande cautelari in corso di causa **NON** sono soggette a pagamento di contributo unificato, non vi rientra neanche l'ipotesi di "sostituzione" cui al 1° c. dell'articolo 111cpc
- ✓ **RICORSO EX ART. 669- NOVIES c.p.c** nei casi in cui il cautelare deve essere proseguito nel merito se non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669 octies il provvedimento cautelare perde la sua efficacia con ordinanza emessa dal giudice del provvedimento su ricorso della parte interessata. In assenza di direttive ministeriali a cui fare riferimento riteniamo che il sub procedimento rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivata non sia soggetto al pagamento del contributo unificato in quanto non viene instaurato autonoma procedura ma richiesta di emissione di dichiarazione di inefficacia di provvedimento in procedura che ha già scontato il dovuto contributo unificato. (per analogia vedasi nota in materia di ricorsi ex art. 669duodecies c.p.c. in Foglio Informativo n 2/2021)
- ✓ **ACCERTAMENTO OBBLIGO DEL TERZO in MATERIA di LAVORO** (art. 549 cpc) esenzione sotto la soglia di reddito, sopra la soglia di reddito contributo unificato su valore
- ✓ **CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO INDUSTRIALE ISTANZA EX ART. 7** Siamo nell'ambito della crisi dell'impresa ma fuori dalle ipotesi di cui agli art. 5 e 13 legge fallimentare quindi ai sensi della DAG.04/04/2016.0059390.U (la famosa circolare sui fallimenti e sulle procedure concorsuali) ci dovremmo rifare ai fini della determinazione del contributo unificato alla dichiarazione resa dall'avvocato.. MA se si considera che ai sensi

del richiamato art. 7 dl 118/2021 comma 7 "*I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo*" propendo per il contributo unificato sul valore della causa diviso la metà.

- ✓ **ISTANZA DI REVOCA PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 709 C. 4 CPC** tali istanze NON scontano (sconterebbero) il contributo unificato non possono essere equiparati ai reclami (il provvedimento è assunto dal giudice istruttore che revoca o modifica i provvedimenti assunti dal Presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 709 cpc) , inoltre non rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 14 c. 3 dpr 115/02
- ✓ **ASSEGNAZIONE DEL PEGNO** causa camerale importo fisso
- ✓ **VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI** Legge n.154/2001 art.7 (disposizioni fiscali) "*1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni*". l'esenzione riguarda:
 - a) sia i procedimenti penali (tutto quello che attiene al processo penale compresa l'imposta di registro) quando si riferisce all *azione civile* tipica ed esclusiva del processo penale ,
 - b) sia il civile quando si riferisce ai "*procedimenti anche esecutivi e cautelari* .
- ✓ **PROCEDURE PROMOSSE DALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI** Ai sensi dell'articolo 10 TUSG è esente dal contributo unificato "*il processo già esente, secondo previsione legislativa..dall'imposta di bollo...*"
Ai sensi dell'articolo 33 Regio decreto 1165/1938 "*Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all'articolo 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.*"

In materia il dubbio è, in assenza di disposizioni ministeriali in proposito (o almeno non ne risultano allo scrivente), se l'esenzione prevista dall'articolo 33 R.D. 1165/1938 permanga anche a seguito dell'entrata in vigore del DPR 642/1972 Testo unico imposta di bollo che nell'allegata tabella B“ atti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto” non ne richiama l'esenzione.

A sostegno della permanenza dell'esenzione dall'imposta di bollo e quindi dall'esenzione dal pagamento del contributo unificato :

1) articolo 40 Dlvo 642/1972 "*Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.*"
disposizioni che non risultano emanate

2) la nota Ministero Giustizia- Direzione Generale degli affari Civili e delle Libere professioni – Ufficio V – prot. n. 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Bari in materia di articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165 dispone testualmente che "*..non si può estendere l'esenzione prevista dall'articolo 33 del R.D. 1165/1938 all'atto di precetto*" dandosi quindi per acclarato la permanenza dell'ipotesi esentiva disposta per gli atti giudiziari dal richiamato articolo 33.

L'eventuale esenzione comunque non si estende al pagamento dell'anticipazione forfettaria dai privati all'Erario nel processo civile e ai diritti di copia.

✓ **RICORSI EX ARTICOLO 7 R.D.L. N 436/1927- RICORSI PER SEQUESTRO DI AUTOVEICOLI . (Ordine di servizio n 9 del 10 marzo 2009) “i ricorsi per sequestro di autoveicoli previsti dalla legge indicata siano da iscrivere all’ufficio esecuzioni od all’ufficio del contenzioso e sia, dunque, da riscuotere il contributo fisso o quello proporzionale al valore dell’autoveicolo”**

- la circolare ministeriale – Direzione Generale affari Civili – Ufficio IV n 4/602/6379 III del 2 giugno 1979 ha, tra l’altro, disposto : “ *Altro quesito posto da numerosi uffici giudiziari è quello concernente gli importi dei pagamenti da effettuare in marche o versamenti per la speciale procedura prevista dall’articolo 7 del R.D.L. 15 marzo 1927 n 436 in tema di sequestro e vendita di autoveicoli .A parere di questo Ufficio i pagamenti di cui sopra debbono essere quelli stabiliti dalla tabella all. 1 alla legge numero 59 del 1979 per le esecuzioni mobiliari..”*

- l’articolo 299 DPR 115/02 nell’abrogare la legge n. 59/79 ha, a parere dello scrivente, se non espressamente modificate mantenuto valide le direttive ministeriali interpretative in relazione alla natura, nei singoli casi, del pagamento nell’iscrizione delle cause a ruolo,

i procedimenti ex art. 7 D.R.L. 436/27 saranno da iscriversi all’Ufficio Esecuzioni riscuotendo il contributo unificato per l’importo di cui all’articolo 13, punto 2, D.P.R. 115/02.

✓ **ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO** Ordine di servizio n 19 del 8 giugno 2012) - l’articolo 38 del Decreto Legge n 98 del 6 luglio 2011 convertito con Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164, ha introdotto l’art. 445-bis cpc "**accertamento tecnico preventivo obbligatorio**" ai sensi del quale "*nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché' di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., ((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere....."*

- per tali procedure andrà riscosso il contributo unificato, in relazione al reddito, per come disposto dall’art. 37 decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, ridotto della metà ex art. 13 punto 3 DPR 115/02

- l’art. 13 per i processi in materia assistenziale e previdenziale non modula il contributo unificato in base al valore della domanda ma individua un contributo fisso di € 37 (ORA 43)

- il direttore amministrativo responsabile la sezione lavoro e previdenza ha chiesto di sapere se il contributo ridotto alla metà vada calcolato con riferimento all’importo fisso di euro 37 (ora 43) per come previsto in materia di previdenza ed assistenza ex art. 13 punto 1 lettera a) DPR 115/2002 o in generale sul valore del giudizio per come dichiarato dalla parte- l’articolo 445-bis in oggetto ai sensi della legge introduttiva tende a "deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 "

- la finalità di deflazionare i procedimenti e di contenerne la durata non può', salvo diversa ed espressa previsione della legge, gravare economicamente sulla parte specie in materie come quella assistenziale e previdenziale che hanno sempre avuto un trattamento tributario favorevole

- appare contrario a logica e ragionevolezza imporre, nella stessa materia, al procedimento speciale una tassazione più elevata di quella prevista per il procedimento di ordinario

tanto premesso

salvo diversa interpretazione degli Uffici Superiori ai quali il presente ordine di servizio viene inviato, gli

accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e assistenziale pagano il contributo unificato ridotto alla metà rispetto all'importo di 37 € (37: 2 = 18,50) (ORA 43:2=21,5) se non esenti per limiti reddituali ex art. 9 e I-bis DPR 115/02 [N.B. per intervento terzo in ATP vedi pag. 117]

✓ **PROCEDURE DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO**

1) essendo finalizzata alla rettificazione allo stato civile non dovrebbe, ex art. 10 dpr 115/02, scontare il contributo unificato, ma la maggior parte degli uffici giudiziari ne prevede il pagamento nell'importo di cui all'art. 13 comma 1 lettera b essendo procedura in camera di consiglio (art. 31 legge 150/2011) ricordo però che il ministero **DAG 14/05/2012.0065934.U** ha specificato che il riduci riti non incide sul contributo unificato

2) si paga l'anticipazione forfettaria ex art 30 dpr 115/2002 (€ 27) perché non risultano esenzioni in materia

3) non si dovrebbe registrare perché la legge di riferimento art 4 legge 164/82 richiama in materia di sentenza la normativa di cui alla legge 898/70 che per il regime tributario fa riferimento all'art.19 legge 74/1987, ma anche in materia gli uffici ne dispongono la registrazione alcuni solo nel caso si chieda anche l'autorizzazione all'operazione

✓ **RICERCA TELEMATICA DEI BENI EX ART 492 BIS CPC e contributo unificato ex art 13 punto 1 quinquies dal 30 giugno 2023 in vigore modifica ex dlvo 149/2022**

a) procedura di sdebitamento :ritengo che per la procedura di sdebitamento non si applichi la richiesta di pagamento del contributo unificato di cui all' articolo 1 quinquies dpr 115/02 .Nel caso in esame l'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria è operata o direttamente dal giudice o PREVIA AUTORIZZAZIONE DI QUEST'ULTIMO dall'organismo di composizione della crisi e non come richiede l'articolo Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) *“Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio.....”* inoltre l'applicazione dell'articolo 492 bis e il relativo contributo unificato è collegato alle disposizioni di cui agli artt.Art. 155-quater Art. 155-quinquies e in particolare all'Art. 155-sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) *“ Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.”* che non prevede l'ipotesi dello sdebitamento .

b) per esecuzione provvedimento di lavoro e per il recupero degli onorari avvocati d'ufficio non dovuto : la circolare DAG.14/05/2012.0065934.U dispone l' esenzione dal pagamento del contributo unificato per I procedimenti relativi ad esecuzioni Immobiliari e mobiliari delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro e la ricerca telematica dei beni è atto propedeutico al procedimento di esecuzione mobiliare o immobiliare , in tal senso si era già pronunciata con risoluzione del 20 luglio 2016 l' Agenzia delle Entrate Emilia Romagna del 20 luglio 2016 (allegata) che ne disponeva l'esenzione, per i procedimenti relativi al recupero delle spese e onorari avvocati d'ufficio e per le procedure di lavoro, *“ considerato che all'ampia portata esecutiva della norma sono riconducibili non soltanto gli atti e i documenti strettamente collegati ma anche le attività che precedono il giudizio relativo all'esecuzione, si ritiene che anche per l'accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c. non sono dovuti i tributi speciali”* il fatto che la richiesta vada iscritta in volontaria non incide sul contributo unificato, infatti il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento (circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005)

✓ **RICORSO SOSPENSIONE ESECUZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE SOCIETÀ ART.2378 c. 3 c-c.** aderisco alla tesi del collega Pasquale Corrado (Direttore Corte di Appello di Napoli) Il ricorso in questione è, indubbiamente, un cautelare in corso di causa. *“Infatti, nonostante abbia un evidente legame con il giudizio presupposto conserva, tuttavia, una propria autonomia al punto che la norma impone il ricorso quale atto introduttivo da*

depositare contestualmente al deposito della citazione e non una semplice istanza.”Dal riconoscimento di questa autonomia ne deriva che: 1) va acquisito con una propria numerazione indipendente da quella del merito, anche a fini statistici; 2) il contributo unificato è quello proprio dei cautelari in corso di causa, vale a dire quello dovuto per il giudizio di merito ridotto alla metà.

- ✓ **SVINCOLO SOMMA DEPOSITO E PRESTITI ART. 26 E 29 DPR 327/2001** I ricorsi in mancanza di norma abrogativa continuano ad essere soggetti al pagamento del contributo unificato di cui all'art. 37, comma 6, decreto legge 06.07.2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15.07.2011, n. 111 e s.m.i.
- ✓ **AZIONE REVOCATORIA ART.385 CPC** essendo procedura di cognizione indeterminato, paga il relativo contributo unificato
- ✓ **RICORSI EX ARTT. 2190 E 2191 PRESENTATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO** non dovuto il contributo unificato essendo attività di supporto alle funzioni di vigilanza del Presidente del Tribunale e non procedimento giurisdizionale infatti l'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale dal combinato disposto dell'articolo 9 del Dpr 115/02 (Testo unico in materia di spese di giustizia) secondo il quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo Testo normativo secondo il quale «*processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale*».Il legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e "processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato. (Circolare del 18 marzo 2003) Sono quindi sottratti alla disciplina del contributo unificato tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia *l'ambito di applicabilità del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge e agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.* Principio basilare per la riscossione del cu è l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale che nella fattispecie non esiste visto che le attività di cui agli articoli 2190 e 2191 sono di mero supporto ad una attività di controllo del magistrato non finalizzata ad un processo
- ✓ **NOMINA DEI CURATORI A SEGUITO DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA EX ARTICOLO 11 DISP. ATT. CODICE CIVILE** non gode di esenzione quindi dovuto il Contributo unificato per Camera di Consiglio
- ✓ **IMPRESA INDIVIDUALE: OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE ESATTORIALI IN MATERIA DI PREVIDENZA E LAVORO- REGIME FISCALE** Per la Cassazione Penale , sez. III, sentenza 20.04.2011 n° 15657 “ *L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c...omississ....Inoltre l'esclusione dell'impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche “creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una **disparità di trattamento** tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che,*

per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.”Dalla pronuncia della Corte di Cassazione discende quindi che la parte che agisce nella qualità di impresa individuale, agisce, anche ai fini fiscali , nella qualità di persona giuridica. (sul pagamento vedi schema a pagina 163)

- ✓ **INTERESSI E ACCESSORI SU RITARDATO PAGAMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI** L'attribuzione della materia ad un giudice diverso dal giudice del lavoro e l'applicazione nel giudizio del normale rito di cognizione ha fatto sorgere sin dall'inizio dubbi sul trattamento fiscale degli atti. Ricordiamo infatti che nei giudizi innanzi al giudice del lavoro vige l'esenzione totale dalle spese e, anche se a seguito del decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge numero 111/2011, il contributo unificato è dovuto, oggi, anche nelle cause assistenziali, previdenziali e di lavoro limitatamente al reddito individuale della parte. A parere dei più essendo la materia in oggetto attribuita al giudice di pace, regolamentata dal rito di cognizione e, per effetto del rimodellato articolo 442 codice di procedura civile, sottratte dal contesto delle vertenze assistenziali, previdenziali e di lavoro, veniva meno la giustificazione alla base dell'esenzione da ogni tassa, spesa e diritto prevista espressamente per il processo del lavoro. I dubbi sono stati fugati dall'intervento del Ministero della Giustizia a parere del quale dag.02/04/2010.0049204.U *“in risposta alla nota del 25 novembre 2009. relativa al quesito formulato dal Giudice di Pace di.....con riferimento alle cause per “interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali”, divenuta di competenza dei giudici di pace a seguito della riforma degli articoli 7 e 442 c.p.c., come modificati, rispettivamente, dall'articolo 45, comma 1 e dall' articolo 46, comma 22. della legge 18 giugno 2009, n. 69, si rappresenta che l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura, prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto riferita alla materia oggetto della causa, debba continuare ad essere applicata alle controversie in parola anche a seguito della nuova competenza giurisdizionale e del nuovo rito del processo.”* Ma i dubbi risolti relativamente alla normativa del 2009 sono riemersi all'atto in cui a seguito della del decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge n 111/2011, il contributo unificato è, come detto, dovuto, oggi, anche nelle cause assistenziali, previdenziali e di lavoro in relazione al reddito individuale della parte. L'esenzione per limite di reddito si applica anche alla materia di competenza del giudice di pace o tali procedimenti continuano a mantenere l'esenzione generale? Anche in materia in attesa di intervento del Ministero assistiamo alle più disparate interpretazioni. Personalmente propendo per l'esenzione a prescindere dalle nuove normative fiscali in materia di assistenza, previdenza e lavoro e dal reddito della parte. Infatti l'esenzione delle procedure in oggetto derivano da una espressa disposizione ministeriale dag.02/04/2010.0049204.U la giustificata dal fatto che essa è *“prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto riferita alla materia oggetto della causa, debba continuare ad essere applicata alle controversie in parola anche a seguito della nuova competenza giurisdizionale e del nuovo rito del processo.”*
- ✓ **PENSIONI DI REVERSIBILITÀ** Si ha l'esenzione dal contributo unificato nei procedimenti in materia di pensioni dirette o di reversibilità per il combinato disposto di cui agli artt. 9 e 12 Allegato B D.P.R. 642/1972 e articolo 10 comma 1 D.P.R. 115/02
- ✓ **ATTRIBUZIONE DI QUOTA DI PENSIONE E DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO LAVORATIVO** non dovuto contributo unificato :a) ai sensi dell'articolo 9 e 12 Tabella Allegato B) del D.P.R. 642/1972 sono esenti dall'imposta di bollo, e quindi ai sensi dell'articolo 10 dpr 115/02 dal pagamento del contributo unificato, *“... i ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri”.* b) Inoltre essendo per il coniuge superstite diritto che nasce contestualmente alla domanda di separazione o divorzio opera l'esenzione totale di cui all'articolo 19 legge 74/87.

- ✓ **PROCEDIMENTI IN MATERIA DI TRASCRIZIONE E/O ISCRIZIONE IPOTECA EX ART. 2674-BIS CODICE CIVILE** L'articolo 2674 bis codice civile testualmente recita "...qualora emergano gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca il conservatore su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva. La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria" Ai sensi dell'articolo 113 disposizione attuazione codice civile "...il reclamo si propone al tribunale il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero . Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte di appello.." In mancanza di espressa esenzione nei procedimenti in oggetto sono dovuti tanto il contributo unificato (nella misura prevista per il rito camerale ex art. 13 lettera a DPR 115/02 Testo unico spese di giustizia) sia l'indennità di anticipazione forfettaria ex articolo 30 del richiamato Testo Unico spese di giustizia sia il pagamento di eventuali diritti di copia.
- ✓ **LODI ARBITRALI STRANIERI** : a) il ricorso ex articolo 839 cpc è considerata istanza di primo grado e sconta il contributo sul valore oggetto del lodo straniero; b) il ricorso ex articolo 840 cpc è considerato di secondo grado (opposizione) quindi in mancanza di espressa disciplina si paga come impugnazione, art. 13 comma 1 bis, quindi contributo unificato per valore aumentato della metà
- ✓ **AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 CODICE CIVILE FUNZIONALE ALLA CONSERVAZIONE GARANZIA PATRIMONIALE CREDITO LAVORO** , l'articolo 10 legge 533 dell'11 agosto 1973 non prevede espressamente questa ipotesi ne la circolare DAG 63934 del 14 maggio 2012 la ricomprende tra le cause di esenzione . A favore dell'esenzione dal contributo unificato nell'ipotesi in questione potremmo richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n 227 del 2011 che si è espressa nel senso di ritenere suscettibile l'articolo 10 legge 533/1973, se non di interpretazione analogica, senza dubbio di interpretazione estensiva tale da ritenere compresi nell'ambito dell'esenzione anche procedimenti non formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito di lavoro..
- ✓ **SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO**, la normativa non prevede esenzioni. Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, prevedendo la normativa in esame che "*Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile*" è dovuto l'importo previsto dall'articolo 13, punto 1 lett. b) DPR 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia attualmente quantificato in € 98
- ✓ **provvisoriale ex artt.5 Legge 102/06 e 147 Cod. Assicurazioni** istanza di **provvisoriale ex artt.5 Legge 102/06 e 147 Cod.Ass.** in un procedimento in corso di causa, NON sconta il contributo unificato..non è un cautelare in corso di causa ne rientra nelle ipotesi di cui al 3 comma art 14 .. è un provvedimento che si instaura nella procedura che di fatto anticipa la sentenza
- ✓ **impresa individuale e contributo unificato** Si parla di **impresa individuale** (forma individuale) quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella *familiare* (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2° grado) e quella *coniugale* (formata solo da marito e moglie). Assodato che le persone giuridiche, stante l'indirizzo ministeriale sopra richiamato, sono tenute al pagamento del contributo unificato senza limite di esenzione nasce il problema se l'impresa individuale sia o meno equiparabile alla persona giuridica o, data la sua peculiarità, debba, anche ai fini fiscali, essere equiparata alla persona fisica. Il codice civile (Articolo 2082 codice civile) stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Nell'impresa individuale l'attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell'impresa, che può comunque avvalersi dell'ausilio di collaboratori, anche familiari, nonché di dipendenti. Questa tipologia d'impresa si caratterizza come la più veloce e snella nella sua costituzione. Per la Corte di Cassazione Penale sez. III sentenza 20.04.2011 n° 15657 "*L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale*"

(sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c...omississ....Inoltre l'esclusione dell'impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche "creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate." Dalla pronuncia della Corte di Cassazione discende quindi che la parte che agisce nella qualità di impresa individuale, agisce, anche ai fini fiscali, nella qualità di persona giuridica.

art. 10 esenzioni:

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

4. (comma ABROGATO L. 191/09)

5. (comma ABROGATO L. 191/09)

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6 bis. nei procedimenti di cui all'articolo 23 legge 24 novembre 1981 n 689 gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n 319 e in quelle che si applica lo stesso articolo è in ogni caso dovuto il contributo .

l'ipotesi di esenzione per le cause innanzi al giudice di pace di valore inferiore ad € 1.033 è stata abrogata con legge 17 agosto 2005 n 168

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile

Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato

Art 32 disp. attuazione codice procedura penale

Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, imputati e condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese

Ai sensi della Circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 del Min. Giustizia Dip. Aff. Giustizia non sono soggetti al pagamento del contributo i procedimenti già esenti, senza limiti di

competenza o di valore dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione all'ottavo comma sono volte ad ampliare le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

In particolare, oltre che per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 – già menzionati – sono stati esentati dal pagamento del contributo unificato i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per i minori e, in generale, quelli riguardanti la prole.

Tale ultima esenzione è individuata per materia indipendentemente dal diverso giudice competente.

Sono stati, altresì, esentati i procedimenti di interdizione e di inabilitazione, i procedimenti di dichiarazione di assenza e morte presunta, i procedimenti attinenti alle disposizioni relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati e i procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Infine, dall'esenzione è espressamente escluso il capo VI dello stesso titolo 11, che detta disposizioni comuni in materia di procedimenti in Camera di Consiglio, i quali non sono esenti, ma assoggettati, unitamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ad una disciplina diversa e prevista dal comma 4-bis della Tabella I della legge in esame e, in particolare, per essi è dovuto il contributo unificato in misura pari ad euro 70

Ai Sensi della circolare 31 luglio 2002, n. 5 del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia L'art. 10, secondo comma, del testo unico comprende tra i procedimenti esenti il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

Orbene, stante l'ampia dizione della legge, deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti «comunque» relativi alla prole intesa come persone minori d'età, indipendentemente dal diverso giudice competente.

Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

L'art. 10, quinto comma, del testo unico prevede, inoltre, che non siano soggetti a contributo i procedimenti cautelari attivati in corso di causa.

Si precisa, però, che il reclamo avverso tali provvedimenti è, viceversa, soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in Camera di Consiglio, pari ad euro 70

In merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n. 3/2001 di questo Dipartimento sulla necessità di procedere ad un ulteriore versamento del contributo, allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.

Invero, i suddetti procedimenti pur se strutturati in due fasi – l'una a cognizione sommaria destinata a concludersi con ordinanza, l'altra a cognizione piena destinata a concludersi con sentenza – mantengono comunque una connotazione unitaria, tant'è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo.

Per tale motivo, il procedimento possessorio è assoggettabile soltanto al pagamento del contributo indicato nell'art. 13, terzo comma, del testo unico.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 del testo unico si rammenta che il contributo unificato comprende le imposte di bollo sulle copie autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali, purché richieste dalle parti.

Sono, pertanto, esenti dal pagamento dell'imposta di bollo anche le copie delle sentenze richieste in forma esecutiva allo scopo di procedere alla esecuzione forzata

In tale ipotesi, infatti, la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario adempimento funzionale al procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al contributo al momento della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

(in materia di spese di notifica vedi nota 19 marzo 2019 prot. n. 0053465/U)

Mediazione civile esente ex art. 17 dlvo 28/2010 ma non ma non per la direttiva DAG.28/02/2018.0040734.U ai sensi della quale “ il decreto di omologa dell'accordo di mediazione deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all'articolo 13, comma 1 lett.b), sia dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 e quando l'accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all'agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro.”

TABELLA DELLE ESENZIONI(vedi anche pagina 145)

Per disposizioni normative ed indirizzi ministeriali

→ La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (articolo 10 punto 6 DPR 115/2002)

- ✓ Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (cfr *malgrado l'espressione usata dal legislatore "e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l'esenzione opera anche nell'ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall'imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi"* circolare n 1 del 26 febbraio 2002)
- ✓ Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. (cfr *Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare conf. DAG.08/07/2015.01000549.U*)
- ✓ Non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione** del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo (circolare n 3 del 13 maggio 2002 anche circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
- ✓ Non sono, art. 10 dpr 115/02, soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II , capi I, II, III , IV e V, del codice di procedura civile:
 - Capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone*
 - Capo II dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno*
 - Capo III disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta*
 - Capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati*
 - Capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi*
- ✓ Non sono, art. 46 disposizione attuazione codice civile, soggetti al contributo unificato i procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice : **misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia**
- ✓ Accesso fondo solidarietà coniuge in difficoltà non soggetto a contributo unificato (art 3 , comma 5 D.M. 15 dicembre 2016)
- ✓ **Procedura della tutela** (art. 46 disposizione attuazione codice civile)
- ✓ **Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898 (cfr assegni di mantenimento)** (art. 19 legge 74/87)
- ✓ **Violenza nelle relazioni familiari** (art. 7 legge 154/2001)
- ✓ **procedimenti in materia di adozione e affiliazione** (art.82 legge 184/1983)
- ✓ **procedimenti in materia di rettificazione di stato civile** (art. 10 DPR 115/02)
- ✓ **procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'art. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898** Agenzia delle Entrate circolaren 2/E del 21 febbraio 2014
- ✓ **Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo(Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

- ✓ **Accettazione eredità con beneficio d'inventario** (circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)
- ✓ **Trattamento sanitario obbligatorio** (L. 18078 e art. 21 dlvo 150/2011))
- ✓ **Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria** (nei limiti reddituali di cui all'art. 9 1bis DPR 115/02)
- ✓ **Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)
- ✓ **Procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego** (nei limiti reddituali di cui all'art. 9 1bis DPR 115/02)
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex **art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)**(circolare dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2 legge 319/1958** (circolare ministeriale 65934.U del 14 maggio 2012)
- ✓ **Esercizio dell'azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica** (art. 12PR 115/2002 e circ. 13 maggio 2002 n 1465/02/04)
- ✓ **n materia di equa riparazione ex lege 89/2001** (c.d. legge Pinto)
- ✓ **in materia di ingiusta detenzione** (circ.20/6/2006 n 66030)
- ✓ **risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie** (L 117/88)
- ✓ **Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati** (circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
- ✓ **Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze** (circ senza numero 18/3/2003)
- ✓ **Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva atto giurisdizionale** (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest'ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile o di altro pubblico ufficiale)
- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 186 ter cpc**
- ✓ **Recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio** (art. 32 disp. att. c.p.p.)
- ✓ **Procedimenti contenziosi in materia elettorale** (d.lvo 104/2010)
- ✓ **Azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali** (art 22 dlvo 150/2011)
- ✓ **Azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni del Parlamento Europeo** (art 23 dlvo 150/2011)
- ✓ **Impugnazione decisioni Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo** (art 24 dlvo 150/2011)
- ✓ **opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero** (L 286/98)
- ✓ **opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare** (art 20 dlvo 150/2011)
- ✓ **Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare** (circolare 20 giugno 2006 n 66030)
- ✓ **Istanza di chiusura del fallimento** (circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44(circ. 7/2/2006 n 27213/U e circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U)
- ✓ **Domanda di ammissione allo stato passivo nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004** (circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)
- ✓ **Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
- ✓ **domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie** (circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)

- ✓ **domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, (circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U)**
- ✓ **Differimento della vendita a richiesta di parte (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)**
- ✓ **Istanze per la restituzione dei titoli (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)**
- ✓ **Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)**
- ✓ **Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita**
- ✓ **Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento (dovuta l'imposta di bollo sull'istanza)**
- ✓ **Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc (esente a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)**
- ✓ **esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)**
- ✓ **procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione (circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile)**
- ✓ **in materia tavolare (art. 10 DPR 115/02)**
- ✓ **in materia di "masi chiusi" (L 340/2000)**
- ✓ **affrancazione di fondi enfiteutici (L. 607/1966)**
- ✓ **conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia (dlvo 5/2003**
- ✓ **Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese articoli 2 e 3 DPR 247/2004 (nota 16 giugno 2008)**
- ✓ **Iscrizione e le annotazioni dei giornali e periodici nel registro della stampa(nota ministeriale prot. 1/13395/44 del 22-10-2003 *Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative*)**
- ✓ **Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali (dlvo 195/2005)**
- ✓ **materia di sfratto (circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44) :**
 1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato(INDIRIZZO MODIFICATO con DAG..19/10/2020.0165089.U e per il rito sommario pagamento pieno senza dimezzamento VEDI provvedimento 15 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 VEDI Paragrafo su circolari in materia di locazione);
 2. nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.
- ✓ **procedimenti possessori** deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.. (circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)
- ✓ **Negoziante assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 (separazione coniugi)** ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U Non dovuto il contributo unificato ne nella fase innanzi al procuratore della repubblica per autorizzazione o nullaosta ne nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale
- ✓ **Formule di stile** nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U
- ✓ **Lite temeraria** nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U

- ✓ richiesta sospensiva ex art. 649 cpc nell'opposizione a decreto ingiuntivo nota 31 marzo 2017 n. 0063912.U
- ✓ cooperazione nel settore delle prove civili Regolamento CE n 1206 del 28 maggio 2007
- ✓ materia agraria legge 283/57
- ✓ procedimenti , anche esecutivi,esenti dall'imposta di bollo ex art. 5 tabella allegato b DPR 131/1986 per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.
- ✓ i procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica non sono soggetti al pagamento del contributo unificato (provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018)
- ✓ Cause agrarie contributo unificato non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo DAG.19/11/2021.0232513.U [personalmente non ritengo dovuto neanche il contributo unificato di iscrizione in applicazione dell'articolo 9 legge 320/1963]

Art 11 Prenotazione a debito del contributo unificato

il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti di:

- a) amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico (vedi art. 158);
- b) parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (vedi art. 131);
- c) parte obbligata al risarcimento del danno (vedi art. 12 comma 2).

Ai sensi della **circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato...** *il citato art. 9, settimo comma, stabilisce che «i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo»* Si tratta di un'esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo.

Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente.

La stessa regola vale per le Amministrazioni oggi ammesse ad un regime di esenzione analogo.

Il recupero del contributo presuppone che la sentenza sia passata in giudicato.

Pertanto, gli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali procederanno come sopra specificato soltanto quando sia decorso il termine per la proposizione dell'appello. Nel caso di appello, al recupero procederanno gli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, anche per la quota di contributo relativa al giudizio di primo grado, una volta decorso il termine per il ricorso per cassazione.

Nei casi predetti, ai fini della riscossione del contributo, le segreterie:

- appongono sul fascicolo del ricorso una annotazione dalla quale risulti che, nel caso di soccombenza della parte non ammessa al gratuito patrocinio, occorre provvedere alla riscossione del contributo;

- dopo la conclusione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza, in relazione all'esito:
a) se è soccombente la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, annotano sul fascicolo che il contributo non è dovuto; b) se è soccombente la parte non ammessa al gratuito patrocinio, annotano in un apposito registro e nel fascicolo d'ufficio gli importi da recuperare, invitano (prendendone nota nel registro) la parte non esente a pagare il contributo al Concessionario della riscossione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta (raccomandata con avviso di ricevimento) e a depositare entro i dieci giorni successivi copia della ricevuta del pagamento;

- annotano nel registro l'avvenuto pagamento (data, importo).

La **circolare DAG.27/07/2012.0105325.U** ha evidenziato come l'art.12,comma 5 DL 16/2012 convertito con legge 44/2012 ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 158 Testo unico

spese di giustizia (prenotazione a debito e anticipazione delle spese) si applichino anche per i procedimenti promossi dalle agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.

Ministero dell'Economia e Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria- nota prot. 7891 del 1 agosto 2017 l' **Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (ANBSC) non è considerata quale Amministrazione dello Stato ai fini dell' applicazione art. 158 DPR 115/02

Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione (art. 158)

(vedi anche pag 373)

→ La difesa dell'Ente pubblico da parte dell'Avvocatura dello Stato *non qualifica* l'ente stesso quale amministrazione pubblica ai fini degli effetti di cui all'articolo 159 t.u. spese di giustizia in assenza di una espressa previsione di legge legittimante .

→ Il fatto che le **Università** siano difese dall'Avvocatura dello Stato non ne comporta l'esenzione normativa relativa al pagamento delle spese (in materia di obbligo di pagamento del contributo unificato e del raddoppio dello stesso ex art. 13 comma 1 quater vedasi Cass. sez. lav. n 20682/2020)

→ **provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021** *Deve inoltre escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella "annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero" ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è "l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico", qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali (sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Comm. trib. reg. per la Campania).*

→ circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U *le disposizioni di cui all'art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 si applicano anche nei confronti delle **Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio***

→ *le disposizioni di cui all'art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 si applicano anche all' AG.E.A. (**agenzia per le erogazioni in agricoltura**)* risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005

→ **L'INAIL** è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)

→ **L'INPS** è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.14/05/2012.0065934.U)

→ **All'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati** non si applica l'articolo 158 TUSG (nota prot. 7891 /2017 ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze _ Direzione della giustizia tributaria – Ufficio III)

→ **circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** *Quando parte del processo è un pubblica amministrazione, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U. Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processuale a prova dell'avvenuto adempimento. Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio*

→ **nota 19 dicembre 2003, n. 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia** *le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativa, devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione.* "Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analogo nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi.

→ Ai sensi della **circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.19/07/20110097530.U** *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parte nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali.*

ART. 12 Azione civile nel processo penale (vedi anche pagine 124 e 136)

1. *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.*

2. *Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.*

L'azione civile in materia di violenza nelle relazioni familiari (art. 7 legge 154/2001) *è esente dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.*

Ai sensi della **Circolare del 26 febbraio 2002 n.1, Min Giustizia** *La legge modifica anche la disciplina relativa alle spese attinenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.*

A tale proposito, il quarto comma dell'art. 9 della legge citata precisa che la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal primo comma del medesimo articolo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza

Ai sensi della **Circolare del 13/5/2002 n.3, Min Giustizia** *“ La norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 4 chiariscono che il pagamento del contributo per l'azione civile nel processo penale è dovuto, oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di provvisoria, allorché la domanda venga accolta. Con riferimento, in generale, alle costituzioni di parte civile nei processi penali è opportuno, altresì, precisare che per le costituzioni avvenute prima del 1° marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data.*

Ai sensi della **circolare DAG.19/11/2008.0152465.U** *“...si evidenziano le peculiarità della normativa relativa alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato e alla riscossione di tale credito nel processo penale, in base alla specifica disposizione prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del Testo unico delle spese di giustizia.*

Tali disposizioni infatti prevedono, all'articolo 11 del citato testo unico delle spese di giustizia, il diritto della parte civile, la quale dovrebbe essere tenuta all'anticipazione della spesa, a non effettuare alcun pagamento in quanto l'importo è prenotato a debito

Tale prenotazione ha lo scopo di "annotazione a futura memoria" come disciplinato dall'art. 3 del citato Testo unico lett. s), finalizzata al successivo recupero nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno.

L'art. 12 del medesimo testo unico prevede inoltre che la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato, avvenga non in ragione della domanda, come nel processo civile, ma in base a quanto disposto in sentenza.

Dalla architettura normativa sopra delineata consegue che la quantificazione della spesa è determinata, in via amministrativa, dall'ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile."

Ai sensi della circolare DAG.03/03/2010.0032236.U "...la riforma del testo unico spese di giustizia introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n 69 ..non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato e per l'imposta di registro bensì le sole modalità di riscossione di tali spese....determinati gli importi dovuti il recupero di tali spese dovrà essere effettuato nei confronti delle parti condannate al risarcimento del danno, non più con il vincolo di solidarietà, bensì, ai sensi dell'articolo 205 del citato testo unico, da ciascun condannato al risarcimento del danno alla parte civile, per quota, in parti uguali, come precisato da questa direzione generale nelle istruzioni diramate con nota del 14 luglio 2009 protocollo n. 92331

Per il giudizio di appello è dovuto (aumentato della metà ex art. 13 1bis) unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione, in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria..

Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame – determinazione del contributo unificato *È dovuto in grado di appello il contributo unificato per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale "se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno", quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile, indipendentemente dalla costituzione in giudizio di quest'ultima o dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria. "Ne consegue che l'importo dovrà essere di eguale ammontare di quello corrisposto in primo grado se la somma liquidata in sentenza dal giudice di secondo grado corrisponde a quella liquidata in primo grado; se l'importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato dovrà essere commisurato alla somma liquidata", senza operare nessun tipo di compensazione rispetto alla somma liquidata in primo grado. Per quanto riguarda invece il ricorso in Cassazione, a parere di questa Direzione generale il contributo unificato è dovuto nelle sole ipotesi disciplinate dall'art. 578 del c.p.p. (provvedimento 23 ottobre 2019 Foglio Informativo n. 1/2020 conf. DAG.13/11/2019.0217643.U e DAG.01/02/2021.0020266.U)*

Per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l'importo del contributo unificato (raddoppiato ex articolo 13 comma 1-bis d.P.R. 115/02), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata[=DAG.13/11/2019.0217643.U].

E' dovuto il contributo unificato, in questo caso con prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero propone impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

Riepilogando :

La costituzione di parte civile dopo il 1 marzo 2002, (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal comma 1 del medesimo articolo):

- a) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.
- b) Il contributo sarà dovuto (e versato solo dopo il deposito della sentenza), solo in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna e anche in via provvisoria.
- c) Il contributo è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. L'art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 ha aggiunto all'art. 205 il comma 2. quinquies. ai sensi del quale “ *Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà*”.

Per le costituzioni avvenute prima del 1 marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data (circ. n.3 del 13/5/02)

Per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l'importo del contributo unificato (raddoppiato ex articolo 13 comma 1-bis d.P.R. 115/02), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata.

E' dovuto il contributo unificato, in questo caso con prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero propone impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

azione civile c.d. indiretta

L'azione civile può essere esercitata direttamente nel processo penale o, ai sensi dell'articolo 75 c.p.p., può essere “*trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito.*

l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio e il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile..

In questo caso il contributo, prenotato a debito, e annotato sul reg. mod. 2/A/SG e nel foglio notizie, e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 DPR 115/02.

Se la parte “che transita” è ammessa al patrocinio va annotata su reg. mod. 2/A/SG e foglio notizie l'anticipazione forfettaria.

Da sottolineare come la parte civile che “*transita*” nel processo penale ha già corrisposto nella sede civile il contributo unificato, o se ammessa al patrocinio lo ha avuto prenotato a debito.

Ci si trova, quindi, in caso di accoglimento e quantificazione del risarcimento danni di un doppio pagamento, per la stessa azione anche se su ambiti processuali, civile e penale, diversi e con il pagamento effettuato da due soggetti diversi , parte civile nel processo civile e imputato nel processo penale il quale ai sensi dell'articolo 75 c.p.p. è condannato alle spese del processo civile quindi è quello che paga due volte .

art.13 **IMPORTI**

La formulazione dell'articolo 13 t.u. non può prescindere dalle modifiche allo stesso introdotte dalla legge 29 dicembre 2004 n 311 (finanziaria per l'anno 2005), dall'art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 e dalla legge 23 dicembre 2009 n 191 (legge finanziaria 2010) (in materia vedasi la Circolare 30 dicembre 2004, n. 1/14052/4410-04 del Mia, Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Uff. I “*Contributo unificato. Variazione degli importi del contributo unificato ed altre modifiche al testo unico sulle spese di giustizia*”) e dall'articolo 48 bis legge 30 luglio 2010 n 122 che ha convertito il decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 e dall'articolo 37 decreto legge n 98 del 6 luglio 2011 convertito con legge 111/2011

La legge n 311/04 ha inciso direttamente sull'attività delle Cancellerie, operando la variazione degli importi già previsti per il contributo unificato e per le anticipazioni forfettarie delle parti private nel processo civile.

Una delle maggiori novità operata dal comma 306 dell'articolato approvato, è stata eliminazione dell'esenzione dal contributo unificato per il processo di valore inferiore ad euro 1.033, già prevista dall'art. 10, quarto comma, del d.p.r. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall'art. 46, primo comma, della legge n. 374/1991 (istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolato approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o di specie e natura, come originariamente previste.

L'articolo 67 legge 69 del 18 giugno 2009 n 69 ha modificato le modalità di pagamento del contributo unificato per i procedimenti innanzi la Corte di Cassazione

La legge n. 191/09 ha, tra l'altro, ulteriormente ridotto le cause di esenzione,.

Abrogando il comma 4 e 5 dell'articolo 10 T.U. spese di giustizia , ha eliminato l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nel processo esecutivo mobiliare, nel processo cautelare in corso di opera e nel processo di regolamento di competenza e di giurisdizione .

Introducendo il comma 6 bis all'art. 10 T.U. spese di Giustizia disposto il pagamento del contributo unificato e dell'indennità di cui all'art. 30 T.U. nelle cause in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (ex art. 23 Legge 689/81) e il pagamento del contributo unificato, nei procedimenti innanzi la Corte di Cassazione, in materia di controversie di lavoro e pubblico impiego.

Ha, abrogando il punto 4 dell'art. 13 T.U. spese di giustizia, le modalità di pagamento per i processi in materia di locazione,comodato,occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali, modificato le modalità di pagamento da importo fisso, € 103,30 ad importo commisurato al valore della causa.

Art. 48 bis legge 30 luglio 2010 n 122 che ha convertito il decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 ha aumentato gli importi previsti dai punti 1 e 2 articolo 13 T.u spese di giustizia

Art. 37 decreto legge 6 luglio 2011 n 98,convertito con legge 111/2011 che ha aumentato gli importi previsti dall' articolo 13 T.u spese di giustizia abrogando alcune esenzioni di cui all'articolo 10

Anche il **decreto legislativo n 150/2011** (c.d. decreto taglia riti), ha inciso, sul pagamento del contributo unificato

Con la **legge 12 novembre 2011 n 183** (c. detta legge di stabilità 2012) si sono previsti aumenti, il contributo unificato aumentato della metà, nei casi di impugnazione (appelli, reclami) , addirittura il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

Con il **decreto legge 24 gennaio 2012 n 1** (c.d. decreto liberalizzazioni convertito con legge n 27/2012) è stato previsto l'importo dovuto per i procedimenti innanzi alle sezioni specializzate in materia impresa ex decreto legislativo 27 giugno 2003 n 168 **contributo unificato per valore raddoppiato**

Ai sensi del **decreto legge 16 marzo 2012** (convertito con legge n 44/2012) “ *a decorrere dal 1 luglio 2012 non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi non superi l'importo di 30 euro*” la circolare ministeriale DAG 12/02/2013.0020625.U ha chiarito che la normativa in questione si applica anche per il contributo unificato

Con la legge **24 dicembre 2012 n 228** pubblicata in G.U. n 302 del 29 dicembre 2012 (c.d. legge di stabilità 2013) si è avuto l'aumento degli importi relativi al contributo unificato nel giudizio amministrativo, aumenti che hanno anche riguardato il processo civile e nello specifico le impugnazioni con l'introduzione all'articolo 13 del comma 1-quater

Con **art 53 decreto legge 90 del 24 giugno 2014 convertito con legge 114/2014**

Con **decreto legge 92 del 27 giugno 2014**

Con **19 punto 3 decreto legge 132 del 24 giugno 2014**

Dalle variazioni normative sopra richiamate e dalla circolare ministeriale DAG14/05/2012.0065934.U il contributo unificato risulta dovuto nei seguenti importi:

A) TABELLA SCAGLIONI PER VALORE
ex articolo 13 Testo Unico Spese di Giustizia

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 → **art 4 legge 898/1970 abrogato a far data del 30 giugno 2023;**

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,» → **art 4 legge 898/1970 abrogato a far data del 30 giugno 2023;**

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione

1-ter per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n 168 e successive modificazioni il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1 bis

1- quater quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso

«1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.» **(in vigore dal 1 gennaio 2023)**

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

2-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall'articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta' ;

4.*ABROGATO*..

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g .se manca la dichiarazione di cui al comma 3 bis dell'articolo 14 il processo si presume del valore indicato al comma 6 quater lettera f

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:.

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; **c)** per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800 **d)** per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2 .000 quando il valore della causa è pari o inferiore ad euro 200.000, per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4000 mentre per quelle di valore superiore a 1.0000.000 di euro è pari ad euro 6.000. se manca la dichiarazione di cui al comma 3 bis dell'articolo 14 il contributo dovuto è di euro 6.000.; **e)** in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650 (NB = ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n 228 per i procedimenti di cui sopra, esclusa ovviamente la lettera e, il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione)

6 bis. 1. gli importi di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi degli articoli 1136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti

la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ;

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

- a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
- d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

B) IMPORTI PER GRADI GIUDIZIO, POSIZIONI PROCESSUALI, e VARIE

PROCEDIMENTI EX DECRETO LEGISLATIVO n 150/2011

c.d. riduzione e semplificazione dei riti

ai sensi delle circolari n 65934 del 14 maggio 2012 e n. 129783 del 29 settembre 2014

il mutamento del rito **NON HA INCISO SUL CONTRIBUTO UNIFICATO**

CAUSE CON VALORE INDETERMINABILE Cause competenza esclusiva giudice di pace [e relativi giudizi di alle impugnazioni] art. 13 c. 1 lett.c)
Cause innanzi tribunale e Corte Appello art. 13 c. 1 lett.d) (per la Corte aumento della metà)

MANCANTA DICHIARAZIONE DI VALORE

mancata dichiarazione introduzione causa , art. 14 punto 2, art. 13 c. 1 lett.g)

mancata dichiarazione ipotesi art. 14 punto 3-bis art. 13 c. 6 quater lett.f)

PROCEDIMENTI SOMMARI

valore della causa cu ridotto alla metà

PROCESSO PENALE

in sentenza in favore di parte civile

contributo unificato per valore in relazione al quantum deciso

[nessun contributo è dovuto se la condanna è generica
impugnazione contributo unificato raddoppiato
cassazione dovuto nelle sole ipotesi ex art. 578 c.p.p.]

RECUPERO ONORARI DIFENSORE D'UFFICIO

esente

RISARCIMENTO DANNI SOVRAFFOLLAMENTO (tribunale distrettuale) valore della domanda

PROCESSO C.D. LEGGE PINTO

esente

RISARCIMENTO INGIUSTA DETENZIONE

esente

RISARCIMENTO VITTIME DEL TERRORISMO

valore causa [c.u prenotato a debito]

RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA' MAGISTRATI (art 15 l 117/88)

esente

RICHIESTA CONDANNA PER LITE TEMERARIA

Contributo unificato NON dovuto

QUERELA DI FALSO (in via principale e/o un corso di causa artt. 221c.p.c.) Valore indeterminabile
rif = sen. n 983 del 17/3/2015 Comm. Trib. Regione Lombardia e Cass. Civ. sez. III 23/6/2017 n 15624

<u>VIOLENZA RELAZIONI FAMILIARI</u>	<u>esente</u>
<u>FONDO SOSTEGNO CONIUGE IN DIFFICOLTA' (DM 28/12/2016)</u>	<u>esente</u>
<u>OPPOSIZIONE ai PROVVEDIMENTI di RECUPERO di AIUTI DI STATO</u>	<u>valore della causa</u>
<u>CONTROVERSIE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</u>	<u>valore della causa</u>
<u>PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO</u>	<u>art. 13 c. 1 lett.b)</u>
<u>MEDIAZIONE CIVILE OMOLOGA</u>	<u>art. 13 c. 1 lett.b)</u>
<u>ISTANZA SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO</u>	<u>art. 13 c. 1 lett.b)</u>
<u>RICORSO IN CASSAZIONE</u>	<u>valore causa raddoppiato +contributo integrativo art. 13 c. 2 bis</u>
<u>PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE -GIUDIZIO DI RINVIO</u>	<u>Valore</u>
<u>RIASSUNZIONE del PROCESSO INNANZI ad ALTRO GIUDICE</u>	<u>valore della causa</u>
<u>PROCEDIMENTO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALI</u>	<u>Esente</u>
<u>IMPUGNAZIONI</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Appello, appello incidentale N.B= in materia di lavoro, assistenza e previdenza deve tenersi conto dei limiti reddituali, <ul style="list-style-type: none"> contributo unificato corrispondente al valore della causa aumentato della metà N.B = le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al giudice di pace pagano il contributo unificato (circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia e risoluzione n 48/E Agenzia delle Entrate) ✓ Reclami <u>art. 13 c. 1 lett.b) aumentato della metà</u> ✓ <u>impugnazione, anche incidentale, respinta, inammissibile o improcedibile</u> <ul style="list-style-type: none"> se il magistrato lo stabilisce in sentenza e/o ordinanza, la parte , che l'ha proposto è tenuta al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello versato ✓ <u>impugnazione, delibere condominiali</u> <u>valore della causa</u> 	
<u>RICHIESTA RILASCIO ULTERIORE COPIA IN FORMA ESECUTIVA ex art.476 cpc</u>	<u>Esente per i provvedimenti giurisdizionali</u>
	<u>Contributo unificato corrispondente al valore per atti di altri pubblici ufficiali (notaio ecc)</u>
<u>PROCEDIMENTI TRIBUNALI DELLE IMPRESE</u>	<u>valore della domanda raddoppiato</u>
<u>Sezioni Specializzate Proprietà Industriale ed Intellettuale</u>	<u>art. 13 c. 1 ter</u>
<u>REGOLAMENTO DI COMPETENZA E DI GIURISDIZIONE</u>	<u>valore della domanda</u>
<u>IMPUGNAZIONE DI LODO ARBITRALE</u>	<u>volontaria giur. = art. 13 c.1 lett b</u>
<u>PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE CHE RENDONO ESECUTIVO IL LODO ARBITRALE DI CUI ALL'ART. 825 C.P.C.</u>	<u>art. 13 c. 1 lett.b)</u>
<u>DELIBAZIONE SENTENZA STRANIERA (compresa sacra rota)</u>	<u>art. 13 c. 1 lett.b)</u>
<u>ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA NULLITÀ MATRIMONIO</u>	<u>se richiesta presentata da entrambi i coniugi rito camerale quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 c.1 lettera b) se presentata da uno dei coniugi giudizio ordinario quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 lettera d) rif= Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212140.U</u>
<u>INTERVENTO AUTONOMO</u>	<u>al valore della domanda proposta</u>

INTERVENTO EX ART 105 COMMA 2 CPC

non è dovuto il contributo

SUCCESSIONE NEL DIRITTO EX ART 111 COMMA 1 e 2 CPC

non è dovuto il contributo

MODIFICA DOMANDA, DOMANDE RICONVENZIONALI, MUTAMENTO DOMANDA CHIAMATA in CAUSA (*ai sensi della cir. 65934.U del 14 maggio 2012 in presenza di più domande, es domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, si paga un unico contributo) - l'importo dimezzato per la domanda principale si estende anche a queste ipotesi(vedi pagg.113 e ss)*

- ✓ **Proposte dalla c.d. parte diligente** (chi iscrive la causa) contributo unificato integrato (corrispondente alla differenza) se vi è aumento del valore della causa
- ✓ **Proposte dalle altre parti** contributo unificato determinato in base al valore della domanda

SEPARAZIONE DELLE DOMANDE DISPOSTA DAL GIUDICE

non è dovuto il contributo

OPPOSIZIONE A DECRETO di PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA

art. 13 c. 1 lett.b)

RICERCA TELEMATICA BENI art.492-bis

art. 13 c. 1 lett.a) dal 30/6/2023 solo se richiesta autorizzazione

PROCEDURA FALLIMENTARE

ovverosia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento contributo fisso ex art. 13 c.5

PER LE FASI DI NATURA GIURISDIZIONALE DELLE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI COME PURE PER LE FASI ENDOPROCESSUALI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE *non ricomprese nel campo di applicazione del c 5 art. 13*

dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'articolo 14 DPR 115/02 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata , reclamo camera di consiglio aumentato della metà

RICORSO LEGITTIMAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI CONSERVATIVE

Contributo unificato secondo valore ridotto alla metà

RICORSO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE EX ART 39 (FRAZIONAMENTO

MUTUO O ESTINZIONE DI IPOTECA) DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

art. 13 c. 1 lett b)

OPPOSIZIONE ALLA STIMA NELLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ PROVVEDIMENTO

valore della domanda

RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO

Esente

CONTROVERSIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

Esente

CONTROVERSIE LIQUIDAZIONE ONORARI e DIRITTI AVVOCATO

art. 13 c. 1 lett b)

CONTROVERSIE ILLECITA DIFFUSIONE CONTENUTO INTERCETTAZIONI

TELEFONICHE

art.13 c. 1 lett b)

IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI a CARICO NOTAI

art.13 c. 1 lett b)

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

art.13 c. 1 lett b)

ISCRIZIONE REGISTRO GIORNALI E PERIODICI

Esente

dovuta Istanza in bollo e tassa governativa di € 168
(Tariffa Allegata al DPR 26 ottobre 1972 n 641 aggiornata al 1 gennaio 2016)

OPPOSIZIONE ALLA STIMA NELLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ'

Contributo corrispondente al valore della causa

OPPOSIZIONE CONVALIDA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO Esente

AZIONI POPOLARI E CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELEGIBILITA' Esente

DECADENZA ED INCOMPATIBILITA' ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI Esente

AZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' NELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO Esente

IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN TEMA DI ELETTORATO ATTIVO Esente

AZIONE RECUPERO RIMBORSI ELETTORALI valore domanda
OPPOSIZIONE A PROCEDURA COATTIVA PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI valore della causa

CONTROVERSIE AGRARIE valore della causa (DAG.19/11/2021.0232513 per me esente ex art. 9 legge 320/1963)

OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE valore della causa

OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ;

contributo unificato corrispondente al valore della causa
Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI STUPEFACENTI contributo unificato corrispondente al valore della causa

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI REGISTRO DEI PROTESTI contributo unificato corrispondente al valore della causa

OPPOSIZIONE AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE DEL DEBITORE PROTESTATO contributo unificato corrispondente al valore della causa

GIUDIZIO AZIONATO DAL CONCESSIONARIO
*circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 **sono ridotti alla metà** il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia. I sopra indicati diritti sono prenotati a debito a cura del concessionario*

AUTORIZZAZIONE VENDITA BENI EREDITARI art 747 cpc Art. 13 c. 1 lett. b)

OPPOSIZIONE AL MATRIMONIO art 102 cc Art. 13 c. 1 lett. b)
Se l'opposizione è da parte del PM il contributo unificato si prenota a debito ma non si recupera perché procedimento non si conclude con provvedimento di condanna (manca quindi il titolo per il recupero)

DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI DI RETTIFICAZIONE RELATIVE AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE (art 95 e 96 dpr 396/2000) Esente

DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI DELLE CORREZIONI RELATIVE AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE CAMERALE (art 95 e 98 dpr 396/2000) Esente

DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI (art 70 undecies e 70 duodecies dpr 396/2000) Esente

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO valore della causa diviso metà

AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE valore in relazione al liquidato in sentenza

AZIONE CIVILE c.d. INDIRETTA (art.75 cpp) valore in relazione al liquidato in sentenza

TESTIMONIANZA A FUTURA MEMORIA valore della causa diviso metà

SEQUESTRO GIUDIZIARIO valore della causa diviso metà
PROCEDURE STRANIERI

- ✓ Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea ESENTE
- ✓ Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare ESENTE
- ✓ Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari art. 13 c. 1 lett.b)
- ✓ Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari art. 13 c. 1 lett.b)
- ✓ Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale art. 13 c. 1 lett.b)
- ✓ Controversie in materia di discriminazione art. 13 c. 1 lett.b)
- ✓ Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento art. 13 c. 1 lett.b)
 sul valore se vi è contestazione nel procedimento
- ✓ Protezione internazionale e contrasto immigrazione clandestina materie di competenza delle sezione specializzata ed art. 3 DL 13/2017 conv. Legge 46/2017 vedi argomento pagine seguenti

CONTROVERSIE EUROPEE DI MODESTA ENTITÀ REGOLAMENTO CE 861/2007 e INGIUNZIONE EUROPEA REGOLAMENTO CE N 1896/2006 valore della domanda

AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO 149/2002 A FAR DATA DEL 30 GIUGNO 2023 LE PROCEDURE EUROPEE DI SEGUITO ELENcate SI SVOLGONO IN CAMERA DI CONSIGLIO QUINDI IL CONTRIBUTO UNIFICATO, OVE DOVUTO, SARÀ NELL'IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 13 C. 1 LETT. B)

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del

riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

<u>LODO STRANIERO</u>	riconoscimento art 839 cpc	<u>valore della domanda</u>
	opposizione art 840 cpc	<u>valore della domanda aumentato della metà</u>

C) IMPORTI PER PROCEDURE

la norma c.d. semplificazione (d.lgs n. 150 del 2011) dei riti
non ha inciso in tema di contributo unificato

(DAG. n. 659449.U del 14 maggio 2012 e provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio informativo n. 2/2020)

1) PROCEDIMENTI SPECIALI

LIBRO QUARTO, TITOLO I, CAPO I, II, III ,III bis e IV c.p.c.

- ✓ **Procedimenti d'ingiunzione** Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc)
Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.
- ✓ **Opposizione a decreto ingiuntivo**
metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa

N.B. ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.

Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni.

- ✓ **richiesta sospensiva ex art. 649 cpc nell'opposizione a decreto ingiuntivo** ESENTE
- ✓ **L'opponente che propone chiamata di terzo o domanda riconvenzionale** è tenuto al pagamento del contributo unificato integrativo solo se il valore supera quello della domanda principale DAG10 ottobre 2014 n 0136174/U

Per i seguenti procedimenti:

- ✓ **Procedimento per convalida di sfratto** Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc)
- ✓ **Procedimenti cautelari in generale** (artt. 669 bis)
- ✓ **Procedimenti cautelari** in corso di causa(vedi circolare DG 07/02/2011.0015598.U)
- ✓ **Sequestro** (artt. Da 670 a 687 cpc)
- ✓ **Denuncia di nuova opera e danno temuto** (artt. Da 688 e 691 cpc)
- ✓ **Procedimenti di istruzione preventiva** (artt. Da 692 a 699 cpc)
- ✓ **Provvedimenti d'urgenza** (artt. Da 700 a 702 cpc)
Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.
- ✓ **ricorsi ex art. 669-duodecies cpc** Esente
- ✓ **Reclamo nei procedimenti cautelari** (art 669 quaterdecies) art. 13 c. lett. b)
- ✓ **Testimonianza a futura memoria** (art. 692 cpc) valore della causa cu dimezzato
- ✓ **Sequestro** (art.670 cpc) valore della causa cu dimezzato
- ✓ **Accertamento tecnico preventivo** (art.696 cpc) valore della causa cu dimezzato
- ✓ **Denuncia di nuova opera e danno temuto**(art. 688) valore della causa cu dimezzato
- ✓ **Procedimenti cautelari in materia di violenza nelle relazioni familiari** Esente

- ✓ **Inibitoria della sentenza primo grado (art. 283 cpc) (proposta con impugnazione incidentale)** art. 13 c. lett. b)
- ✓ **Occupazione senza titolo** valore della causa
- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 186 ter e quater cpc** ESENTE
- ✓ **Procedimento sommario di cognizione (art 702-bis ess)**

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà

Nel caso in cui il giudizio(ex art.702ter) prosegue nel merito si integra il contributo unificato pagando l'ulteriore metà (circolare min. giustizia n 101179.U del 4/9/2009)

Nel caso di appello(ex art.702quater) c.u. valore della causa aumentato della metà

- ✓ **art. 702-bis c.p.c unico grado dinanzi alla Corte di Appello al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, T.U.**
- ✓ **Procedimenti possessori** Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l'una di cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.

- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 351 commi 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO) (circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13 gennaio 2006)** art. 13 c. lett. b)

2) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE

- ✓ **determinazione canone** contributo commisurato al valore della causa
- ✓ **sfratto per morosità** contributo commisurato al valore diviso a metà
Il valore dei procedimenti si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida.
- ✓ **finita locazione (licenza o sfratto)** contributo commisurato al valore diviso a metà
Il valore dei procedimenti di sfratto si determina in base all'ammontare del canone annuo.
- ✓ ***Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:***
 1. *nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi (art. 667 cpc) alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato (INDIRIZZO MODIFICATO con DAG.19/10/2020.0165089.U e per il rito sommario pagamento pieno senza dimezzamento anche i Foglio Informativo n.1/2021);*
 2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*
- ✓ **Procedimenti in materia di comodato** contributo unificato al valore della causa
- ✓ **Occupazione senza titolo** contributo unificato al valore della causa
- ✓ **Impugnazione di delibere condominiali** contributo unificato al valore della causa

3) ESECUZIONI CIVILI (VEDI nello specifico le TABELLE riportate in altra parte del lavoro)

Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U in base alla nuova formulazione dell'articolo 518 comma 6, cpc per come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014 nelle procedure esecutive il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente; nell'ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del verbale di pignoramento e dell'istanza di assegnazione e vendita dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato(conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)

- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Immobiliare** art. 13 c. 2
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare (importo inferiore a 2.500 euro)** art. 13 c. 2
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare (importo pari o superiore a 2.500 euro)** art. 13 c. 2

- ✓ **Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c)** art. 13 c. 2
- ✓ **Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio** art. 13 c. 2
- ✓ **Opposizione all'esecuzione art 615 cpc(giudizio ordinario)** valore della causa
- ✓ **Opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619 cpc** valore della causa
- ✓ **Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/04/2008.0048948.U** “ ..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato..” contributo unificato ex art. 13 c.2
- ✓ **opposizione all'esecuzione(art. 615 cpc) e opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 cpc)** *quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda,(circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04)* valore della causa
- ✓ **opposizione ex art 617 cpc** *soggiace al contributo fisso (circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04)* importo ultimo periodo art. 13 c. 2 (attualmente € 168)
- ✓ **opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973** *Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito) 1) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b)in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 cfr= DAG. 16/06/2021.0126871.U*
- ✓ **Dovuto il contributo unificato, in misura fissa, negli interventi in materia di esecuzione civile mobiliare e immobiliare** solo quando l'interveniente propone istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati circolare ministeriale DAG 05/07/2012.0094920.U
- ✓ **Dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro** circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U valore della causa
- ✓ **Processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc.** art. 13 c. 2 (metà del contributo previsto per i processi di esecuzione immobiliare)
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Immobiliare(separazione e divorzio)** art. 13 c. 2
ESENTE se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
- ✓ **Esecuzione Mobiliare(separazione e divorzio)** (inferiore a 2.500 euro) art. 13 c 1 lett a)
ESENTE se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
- ✓ **Esecuzione Mobiliare(separazione e divorzio)**(pari o superiore a 2.500 euro) art. 13 c. 2
ESENTE se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
- Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c)** art. 13 c. 2
- ✓ **Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi (art. 615, comma 2, e 617 cpc) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 32.298,99 e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c. 2
- ✓ **Ricorso ex art. 624 cpc (camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito tre volte superiore l'importo previsto dall'art. 76 e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c. 1 lett b)
- ✓ **reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c.1 lett b) aumentato della metà
- ✓ **Reclamo avverso l'opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1975** art. 13 c.1 lett b) aumentato della metà
- ✓ **Accertamento obbligo del terzo di terzo a seguito pignoramento presso terzi per crediti di lavoro(art. 549 cpc)** valore della causa se superiori al reddito per esenzione (€ 32298,99)
- ✓ **Reclamo avverso provvedimenti artt. 624 e 630 cpc** art.13c.1 lett b) aumentato della metà

- ✓ **Intervento** Il contributo unificato secondo gli importi di cui al 2 comma articolo 13 è dovuto solo se il creditore che interviene proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati (DAG.05/07/2012.0094920.U)
- ✓ **ricorso ex art. 669- novies e 669 duodecies c.p.c.** Esente
- ✓ **Istanza sospensione ex articolo 373 cpc** art. 13 c.1 lett b)
- ✓ **Istanze di conversione (istanza di vendita presentata)** Esente
- ✓ **Istanze di conversione (in assenza istanza di vendita)** Esente (dovuta l'imposta di bollo)
- ✓ **Istanze di estinzione(in assenza istanza di vendita)** Esente (dovuta l'imposta di bollo)
- ✓ **Istanze di cancellazione trascrizione** Esente (dovuta l'imposta di bollo)
- ✓ **Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi**
Nessun contributo è dovuto e non si recuperano le spese sostenute
- ✓ **Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita**
- ✓ **Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento,**
Esente (dovuta l'imposta di bollo sull'istanza)
- ✓ **Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc**
Esente (a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo
- ✓ **ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. “i ricorsi per sequestro di autoveicoli”**
contributo sarà quello relativo all'esecuzione mobiliare circ. n 4/602/6379 del 2/6/1979
- ✓ **Procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparaione**
contributo unificato secondo il valore della causa
- ✓ **Recupero onorari nel processo esecutivo** contributo unificato sul valore della causa
- ✓ **Degli obblighi di fare e di non fare (art.612 cpc)** art. 13 c.2
- ✓ **Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' (competente come giudice di unico grado Corte di appello)** valore causa
- ✓ **Istanza ricerca telematica beni sottoporre pignoramento art 492-bis cpc art. 13 c.1quinques**
- ✓ **opposizione all'esecuzione proposta dal debitore (o dal terzo) , ex art. 159-ter disposizioni attuazione codice di procedura civile prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva “Anche nella ipotesi disciplinata dall'articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di o procedura civile l'obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva”**
DAG.20/08/2018.0164795.U
- ✓ **PROCEDURE ESECUTIVE ESENTI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO**
 1. Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U **non è dovuto il contributo unificato** nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo,**proposti ad esecuzione già iniziata,** dinnanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt 615,comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente (conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)
 2. Ai sensi della **circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare**
 3. **Non dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa (DAG14/05/2012.0065934.U)**
 4. **Non dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (DAG14/05/2012.0065934.U)**

5. Ai sensi della circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione
6. Ai sensi della circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare
7. **Procedimenti di Esecuzione Immobiliare(separazione e divorzio)** ESENTE se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
8. **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare(separazione e divorzio)** (importo inferiore a 2.500 euro) se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
9. **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare (separazione e divorzio)** (importo pari o superiore a 2.500 euro) se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
10. **Procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898**
11. **Procedimenti esecutivi in materia di violenza nelle relazioni familiari**
12. **Differimento della vendita a richiesta di parte**
13. **Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa**
14. **Istanze per la restituzione dei titoli**
15. **Violenza nelle relazioni familiari** Legge n.154/2001
16. **ricorsi ex art. 669 novies e duodecies**

4) FALLIMENTI e PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare DAG04/04/2016.0059390.U DAG.07/07/2016.0127924.U DAG.11/07/2017.0131921.U DAG.11/12/2019.0237170.U

....Nell'attuale contesto normativo gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi , nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri

- **per la procedura fallimentare** ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115del 2002)
- **per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13** dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata
- ✓ **Istanza di fallimento** art. 13 c.1 lett. b)
- ✓ **Istanza di fallimento fondata su crediti di lavoro** art.13 c.1 lett. b)sopra reddito esenzione
- ✓ **Procedure Concorsuali e fallimentari** (da sentenze dichiarative di fallimento a chiusura) art.13c.5
- ✓ **Istanza di chiusura del fallimento** Esente
- ✓ **Opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo** camerale aumentato della metà
- ✓ **Opposizione decreto omologa concordato preventivo** art. 13 c.1 lett b) + metà
- ✓ **Reclamo al decreto omologa concordato preventivo**(art 183fall) art. 13 c.1 lett b) + metà
- ✓ **Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare** art. 13 c.1 lett b)
- ✓ **Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva** Esente
- ✓ **Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie** Esente
- ✓ **Reclamo artt 18, 22, 26, legge fallimentare** art. 13 c.1 lett. b) + metà
- ✓ **Reclamo art. 36 legge fallimentare** ricordiamo che il contributo unificato è dovuto, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla norma, per i procedimenti civili, il dubbio è, ai fini del pagamento:

- a) se considerare il reclamo come impugnativa nel senso tecnico del termine e ,quindi, si pagherebbe ex art 13 c. 1 lett. b)+ la metà
- b) o, tesi per la quale personalmente propendo, attesa la natura del curatore che non è certo parte processuale (considerato che “secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale” cfr DAG.14/05/2012.0065934.U) nel caso di reclamo agli atti del curatore non considerala vero e proprio atto di impugnazione, ma semplice instaurazione di procedimento innanzi al giudice delegato,e pagare,quindi, 98 €
- ✓ **sovra indebitamento** (vedi richiami ministeriali a pag. 159)
 - **nomina organismo composizione crisi o professionista** art 13 c. 1 lett. b)
 - deposito della proposta debitore, impugnazione e risoluzione del creditore** art 13 c. 1 lett. b)
 - reclamo** art 13 c. 1 lett. b) + metà
 - **l’istanza presentata dall’organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l’autorizzazione al giudice per accesso all’anagrafe tributaria o altre banche date** art 13 c. 1 lett. b)
 - **le istanze presentate dal professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012** art 13 c. 1 lett. b)
 - deposito pian d’accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione o domanda di liquidazione dei beni dell’impresa in crisi** art 13 c. 1 lett. b)
 - ✓ **Procedimento di esdebitazione** art. 13 c.1 lett b)
 - ✓ **Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)** Esente
 - ✓ **ricorso procedura preliquidatoria (fase camera di consiglio)** art. 13 comma 1 lett. b)
 - ✓ **liquidazione controllata** art.13 c.5
 - ✓ **reclamo contro il provvedimento che rigetta domanda di apertura della liquidazione giudiziale (corte di appello provvede in camera di consiglio)** art. 13 c.1 lett b) + metà

5) PROCEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE

- ✓ **Cause relative alla prole minore di età** Esente
- ✓ **Protezione abusi familiari** Esente
- ✓ **Fondo di sostegno coniuge in difficoltà** Esente
- ✓ **Opposizione al matrimonio art. 102 cc** art. 13 comma 1 lett. b)
- ✓ **Cessazione del fondo patrimoniale art. 171 cc** art. 13 comma 1 lett. b)
- ✓ **Cognome figlio nato fuori matrimonio art 262 cc maggiorenne** art. 13 comma 1 lett. b)

6) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di SEPARAZIONE E/O DIVORZIO (per il giudizio di esecuzione vedi punto n 3 e la successiva scheda riepilogativa)

ricordare che, tra le altre Cass. sez. trib. 3110/16 e Cass. civ. 2111/16, in materia di divorzio e separazione opera l’esonazione totale prevista dall’articolo 19 legge 74/87, Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l’esonazione prevista dall’art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..” (salvo le modifiche,operate in materia di contributo unificato , all’articolo 13 dpr 115/02)

- ✓ **Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc)** art. 13 c.1 lett b)
- ✓ **Separazione consensuale ex articolo 711 cpc** art. 13 c.1 lett a)
- ✓ **Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70** art. 13 c.1 lett b)
- ✓ **Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70,comma 16,(consensuale)** art. 13 c.1 lett a)
- ✓ **Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898** Esenti (art. 19 legge 74/87 circolare Agenzia entrate n. 2/E del21 febbraio 2014)

- ✓ **reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23 e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c.1 lett b) + metà
- ✓ **Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc)** art. 13 c.1 lett b)
- ✓ **Separazione consensuale ex articolo 711 cpc** art. 13 c.1 lett a)
- ✓ **Annullamento del matrimonio** art. 13 c.1 lett d)
- ✓ **Modifiche condizioni separazione o divorzio** art. 13 c.1 lett b)
- ✓ **Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014** (soluzioni consensuali di separazione personale , di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) Esente sia nella fase innanzi al Procuratore della Repubblica sia nella eventuale fase innanzi al Presidente del Tribunale circolare DAG.29/7/2015.0111198.U
- ✓ **Domanda riconvenzionale** (sono considerate tali la richiesta di addebito e di assegno divorzile) valore della riconvenzionale
- ✓ **Esecutorietà della sentenza ecclesiastica nullità matrimonio** se richiesta presentata da entrambi i coniugi rito camerale quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 lettera b) se presentata da uno dei coniugi giudizio ordinario quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 lettera d) Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212140.U

7) **RICORSO AVVERSO IL DIVIETO TEMPORANEO DI NOZZE** art. 88 codice civile procedimento in camera di consiglio art. 13 c.1 lett b)

8) **RICORSO AVVERSO IL RIFIUTO DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO** art 98 codice civile procedimento in camera di consiglio art. 13 c.1 lett b)

9) **OPPOSIZIONE AL MATRIMONIO** art 102 cc art. 13 c.1 lett b)
 Se l'opposizione è da parte del PM il contributo unificato si prenota a debito ma non si recupera perché procedimento non si conclude con provvedimento di condanna(manca quindi il titolo per il recupero)

10) **ACCERTAMENTO O DISCONOSCIMENTO PATERNITÀ**
 ✓ **Accertamento paternità** € 98 (esente se promossa per conto di minore)
 ✓ **Disconoscimento paternità** valore indeterminabile(sentenza corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.274cc) esente se promossa a favore minore

11) **PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ADOZIONE E AFFILIAZIONE** Esenti x minori

12) **VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI** Legge n.154/2001 Esenti

13) **TUTELE, AFFILIAZIONE, AFFIDAMENTO, MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA** , Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (artt 46 e 46bis disp att.codice civile) **ASSENZA O MORTE PRESUNTA** (art. 49 e 58 cc) Esenti

14) **EREDITA GIACENTE** art. 13 c.1 lett b)

Ai sensi della circolare ministeriale DAG16/05/2014.0070387.U :

→ le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza stili 'operato del curatore".Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

→ le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'articolo 783 del c.pc, danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza

del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato (ndr € 85 essendo camerale) che dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

→ l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario "apre un autonomo procedimento" che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed art. 749 c.p.c.). di conseguenza, anche in questo caso l'ufficio giudiziario devia richiedere sia il versamento del contributo unificato (ndr art. 13 c.1 lett.b) che dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 de! D.P.R. n, 115/2002

15) AUTORIZZAZIONE VENDITA BENI EREDITARI art 747 art. 13 c.1 lett.b)

16) PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO Il decreto legislativo 1 settembre 2011 n 150 (semplificazione dei riti) "non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del DPR 30 maggio 2002 n 115 in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata infatti apportata all'art. 13 del testo unico spese di giustizia. Di conseguenza in tema di volontaria giurisdizione deve ritenersi che per tale materia continui ad applicarsi il contributo unificato previsto dall'art. 13, primo comma, lettera b) del DPR n 115/2002 sebbene il Dlgs 1 settembre 2011 n 150 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione" Circolare Ministero giustizia n 65934/U del 14 maggio 2012

Ai procedimenti riconducibili nella categoria della volontaria giurisdizione, indipendentemente dal rito a cui sono assoggettati a norma del decreto legislativo n 150/2011 deve essere applicato il contributo unificato previsto dall'articolo 13 primo comma lettera b) del DPR 115/02

- ✓ **Procedimenti di volontaria giurisdizione** art. 13 c.1 lett.b)
- ✓ **Procedimenti in Camera di Consiglio** (artt. Da 737 a 742 bis cpc) art. 13 c.1 lett.b) + metà
- ✓ **Reclami contro i provvedimenti cautelari** art. 13 c.1 lett.b) + metà
- ✓ **ricorsi per adozioni di maggiorenni** art. 13 c.1 lett.b)
- ✓ **ricorsi per dichiarazione di assenza o morte presunta** ESENTE
- ✓ **ricorsi per rettifica atti di stato civile** ESENTE
- ✓ **nomina e revoca amministratori di condominio** ESENTE
- ✓ **sequestri beni del coniuge separato** art. 13 c.1 lett.b) ESENTE(se a favore di minori)
- ✓ **ricorsi avverso decisioni Ordini professionali** art. 13 c.1 lett.b)
- ✓ **riabilitazioni protesti** art. 13 c.1 lett.b)
- ✓ **donazioni organi** ESENTI

17) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di LAVORO E PREVIDENZA E PUBBLICO IMPIEGO (per i giudizi di esecuzione vedi punto 4 e la successiva scheda riepilogativa)

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile(per il quale si tiene conto del reddito complessivo della famiglia ai sensi della circolare 65934.U del 14 maggio 2012) ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione pari al doppio dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02 attualmente 11.528,41 x 3= 34.585,23 (DM 7/5/2015 in GU 12/8/2015)

- ✓ **Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materiai lavoro o di pubblico impiego NON opera l'esenzione in base al reddito** (circolare 65934.U del 14 maggio 2012)
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)**(ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Dovuto il contributo unificato, per i procedimenti in materia di previdenza,assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promossi da persone giuridiche, INPS compresa,** circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U
- ✓ **L'INAIL** è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Controversie di previdenza e assistenza** art. 13 c.1 lett.a) se supera reddito

- ✓ **Controversie lavoro e pubblico impiego** contributo ridotto alla metà se supera reddito
- ✓ **accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale** art. 13 c.1 lett.b) ridotto alla metà
- ✓ **cautelari** valore ridotto alla metà
- ✓ **decreti ingiuntivi in materia di lavoro** valore ridotto alla metà
- ✓ **opposizione ai decreti ingiuntivi in materia di lavoro** valore ridotto alla metà
- ✓ **ricorso legittimazione sanzioni disciplinari conservative** valore ridotto alla metà
- ✓ **(statuto dei lavoratori art 28 l. 300/1970(rif=DAG.09/01/2013.0003169.U) Esente**
- ✓ **Opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro**
 dovuto il contributo unificato *cf* Ministero della Giustizia circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U
 per il combinato disposto di cui agli articoli 618 c.p.c. , 13 testo unico spese di giustizia e
 articolo 10 legge 533/197:
 a) esenti per dettiti non superiori a tre volte
 l'importo di cui all'articolo 76 dpr 115/2002
 b) opposizione atti esecutivi art. 13 c.2 diviso 2)
 opposizione all'esecuzione valore della
 domanda dimezzata
- ✓ **Ricorso ex art. 624 cpc (camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore importo ex art 76 e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c.1 lett.b)
- ✓ **reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c.1 lett.b) + metà
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** (*circolare DAG14/05/2012.0065934.U*)
- ✓ **Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** (*circolare DAG14/05/2012.0065934.U*)
- ✓ Ai sensi della circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile **non è dovuto** il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione
- ✓ **Istanza di sospensione nell'impugnazione sentenza lavoro** ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U “*..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato* ”

18) **PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.** Regolamento CE 1896/2006
metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa

19) **PROCEDIMENTO EUROPEO CAUSE DI MODESTA ENTITA'.** Regolamento CE 861/2007
contributo secondo il valore della causa

20) AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO 149/2002 A FAR DATA DEL 30 GIUGNO 2023 LE PROCEDURE EUROPEE DI SEGUITO ELENcate SI SVOLGONO IN CAMERA DI CONSIGLIO QUINDI IL CONTRIBUTO UNIFICATO, OVE DOVUTO, SARÀ NELL'IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 13 C. 1 LETT. B)

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

21) LODO STRANIERO riconoscimento art 839 cpc valore della domanda
opposizione art 840 cpc valore della domanda aumentato della metà

22) PROTEZIONE INTERNAZIONALE E CONTRASTO ALL' IMMIGRAZIONE ILLEGALE d. l. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con legge 46 del 13 aprile 2017

Sezione Specializzata del Tribunale distrettuale

→ lettera a) art. 3 punto 1

controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; art. 13 c.1 lett.b)

→ lettera b) articolo 3 punto 1

controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; art. 13 c.1 lett.b)

→ lettera c) articolo 3 punto 1

controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 13 c.1 lett.b)

→ procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015; ESENTE

→ lettera d) articolo 3 punto 1

controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; Art. 13 c.1 lett b)

→ lettera e) articolo 3 punto 1

controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ESENTE

→ lettera e-bis) articolo 3 punto 1

controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.) Art. 13 c.1 lett b)

→ articolo 3 punto 2

accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ESENTE

23) PROCEDIMENTI PENALI CON CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

valore del risarcimento quantificato dal giudice

→ in sede di gravame Alla definizione del grado di appello in applicazione della DAG.13/11/2019.0217643.U (vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio

Informazione n 1/2020) ai sensi della quale “ ..il contributo unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.. (conf. DAG.01/02/2021.0020266.U)

→ per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l'importo del contributo unificato (raddoppiato ex articolo 13 comma 1-bis d.P.R. 115/02), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata.

→ è dovuto il contributo unificato, in questo caso con prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero propone impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

24) ATTIVITA' NON GIURISDIZIONALI

- ✓ **Rinunzia eredità** Esente
- ✓ **Accettazione eredità beneficio di inventario** Esente
- ✓ **Atto notorio** Esente
- ✓ **Perizia giurata** Esente
- ✓ **Redazione inventario accettazione eredità o richiesta proroga per accettazione** il pagamento in materia non risulta da nessuna disposizione normativa e/o ministeriale ma da indicazioni in sede ispettiva(€ 98) **personalmente** ritengo che in materia non debba essere percepito alcun contributo unificato trattandosi di attività non giurisdizionale e “ *il contributo unificato opera nell'ambito del procedimento giurisdizionale*”

25) LEGGI SPECIALI E NORMATIVA CODICISTICA CIVILE

- ✓ **decreto legislativo n 150/2011 c.d. riduzione e semplificazione dei riti** ai sensi delle circolari n 65934 del 14 maggio 2012 e n. 129783 del 29 settembre 2014 il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato
- ✓ **Legge 689/81 (opposizione ingiunzioni amministrative)** valore (vedi anche specifica tabella)
- ✓ **richiesta condanna per lite temeraria ex art 93 cpc** contributo unificato NON dovuto
- ✓ **legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego)** ridotto alla metà per redditi superiori importo ex art 76
- ✓ **opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U (liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione)** Art. 13 c1 lett b)
- ✓ **opposizione sanzioni assegni legge 386/90 (richiama la 689/81)** valore della causa
- ✓ **cause elettorali** Esente
- ✓ **rimborsi elettorali** valore della causa
- ✓ **rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati, Decreto Legge n. 92/2014 convertito con legge n 117 dell'11 luglio 2014.** art. 13 c. 1 lett b)
- ✓ **Ingiusta detenzione** Esente
- ✓ **Legge Pinto (lungaggine processuale)** Esente
- ✓ **Responsabilità civile magistrati (art. 15 legge 117/1988) esente per reddito o se dovuto cu su valore domanda**
- ✓ **Amministratore dei beni sequestrati ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65** avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore valore della causa
- ✓ **Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** articoli 2 e 3 DPR 247/2004 nota 16 giugno 2008 Esente
- ✓ **Procedure instaurate dai consorzi per aree di sviluppo industriale (DPR 218/78)** contributo secondo il valore e prenotato a debito
- ✓ **Procedure innanzi tribunale delle imprese (DL 1/2012 convertito con L. 27/2012)** contributo secondo il valore raddoppiato
- ✓ **procedimenti che riguardano stranieri e protezione internazionale** vedi pagg. 170 e 180
- ✓ **Affrancamento fondi enfiteutici** Esenti
- ✓ **Arricchimento senza causa art. 2041 (DAG 29/10/2015.0162465.U)** valore della causa
- ✓ **Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale legge 346/76** valore della causa

- ✓ **Mediazione (omologa) Legge 28/2010 esente ex art. 17 dlvo 28/2010 ma art. 13 c.1 lett b)** per la circ. min. DAG.28/02/2018.0040734.U.
- ✓ **Assegnazione di pegno ex art 2798 e 2804 codice civile** art. 13 c. 1 lett. b)
- ✓ **Reclamo ex art 2674-bis codice civile** art. 13 c. 1 lett. b)
- ✓ **Assegnazione di pegno ex art 2798 e 2804 codice civile** art. 13 c. 1 lett. b)
- ✓ **Procedure instaurate dagli Istituti Autonomi case Popolari** vedi mia nota a pag. 148
- ✓ **Procedimenti materia di violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001** ESENTI
- ✓ **Protezione internazionale e contrasto all'immigrazione clandestina** vedi pag. 180
- ✓ **Antiterrorismo legge 206/2004** valore e prenotato a debito
- ✓ **autorizzazione vendita beni ereditari** art 747 cpc volontaria giurisdizione art. 13 c. 1 lett. b)
- ✓ **opposizione al matrimonio** art 102 cc art. 13 c. 1 lett. b)
 se l'opposizione è da parte del pm il contributo unificato si prenota a debito ma non si recupera perché procedimento non si conclude con provvedimento di condanna(manca quindi il titolo per il recupero)
- ✓ **delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile** ESENTI
- ✓ **impugnazione di lodo arbitrale** è volontaria giur. = art. 13 c.1 lett b
- ✓ **opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità** valore causa
- ✓ **Opposizione più verbali di accertamento sanzioni amministrative** somma dei singoli verbali

D) TABELLE RIEPILOGATIVE ESECUZIONE MOBILIARE E IMMOBILIARE

Importi in vigore alla pubblicazione del presente aggiornamento	Contributo
esecuzione immobiliare	€ 278,00
esecuzione mobiliari	
di valore esecuzione importo inferiore ad Euro 2.500,00	€ 43,00
di valore esecuzione importo superiore o uguale a Euro 2.500,00	€ 139,00
esecuzione promossa dal Concessionario	Prenotato a debito ridotto alla metà
Intervento del creditore procedura esecutiva pendente in assenza di istanza di vendita	Esente
procedimenti esecutivi a favore di minori	esente
procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole	Esente
esecuzione provvedimento violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001	Esente
Esecuzioni sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi e conciliate lavoro	Esente
Estinzione e cancellazione del pignoramento	Esente
opposizione agli atti esecutivi	€ 168,00
opposizione all'esecuzione , articolo 615 primo comma	Valore domanda
opposizione all'esecuzione , articolo 617 c.p.c.	€ 168,00
opposizione di terzo articolo 619 c.p.c.	Valore della domanda
Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi	Esente
giudizio di merito iscritto a seguito di termine ex art. 616 c.p.c	Valore della domanda
opposizione all'esecuzione , articoli 615, secondo comma e 616 c.p.c. e	
opposizione di terzo articolo 619 c.p.c. in procedimento esecutivo iniziato	Esente
istanza sospensione nell'opposizione all'esecuzione	Valore ridotto a metà
Istanza restituzione titoli	Esente (dovuto bollo)

Domanda di estinzione della procedura esecutiva o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento	Esente (dovuto bollo)
Istanza conversione pignoramento	Esente (se prima dell'istanza di vendita dovuto bollo)
Istanza riduzione del pignoramento	Esente
Istanza integrazione pignoramento	Esente (se prima dell'istanza di vendita dovuto bollo)
Istanza sostituzione custode	Esente (dovuto bollo)
Istanza distribuzione creditore procedente	Esente
Istanza differimento della vendita	Esente
Reclami ex artt. 624, comma 2 e 630 cc e nei giudizi ex art. 72 bis 602/1973	€ 147 (98+49)
Reclami ex artt. 624, comma 2 e 630 cc nei giudizi di lavoro	
- con reddito inferiore a 3 volte l'importo di cui all'articolo 76 d.P.R. 115/02	Esente
- con reddito superiore a 3 volte l'importo di cui all'articolo 76 d.P.R. 115/02	€ 73,50
opposizione esecuzione e atti esecutivi giudizi lavoro reddito inferiore € 34.481,46	Esente
opposizione all'esecuzione giudizi di lavoro	Valore ridotto metà
opposizione agli atti esecutivi giudizi di lavoro	€ 84 (168:2)
esecuzione provvedimenti di indennità di fine rapporto lavorativo	Esente
Esecuzione provvedimenti interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali	
a) reddito inferiore a tre volte l'importo di cui all'articolo 76 d.P.R. 112/02	Esente per reddito
b) reddito superiore e valore esecuzione importo inferiore a 2.500 €	€ 43
c) reddito superiore a valore esecuzione importo superiore a 2.500 €	€ 139
esecuzione provvedimenti pensioni di reversibilità	Esente
esecuzione provvedimenti attribuzione di quota di pensione (anche reversibilità)	Esente
Opposizione avviso di addebito per contributi omessi sanzioni e aggio	Valore ridotto metà
procedimento per consegna e rilascio articolo 605 c.p.c.	€ 139,00
procedimenti esecutivi per obblighi di fare e non fare	€ 139,00
procedimenti esecutivi per obblighi di fare e non fare lavoro reddito inferiore importo	Esente
procedimenti esecutivi per obblighi di fare e non fare separazione e divorzio	Esente
procedimenti esecutivi per obblighi relativi ai minori affidati	Esente
Esecuzione recupero alloggi popolari	€ 278,00
Esecuzione recupero canoni alloggi popolari	
- valore esecuzione importo inferiore a 2.500 €	€ 43,00
- valore esecuzione importo superiore a 2.500 €	€ 139,00
Recupero crediti tributari, entrate extra urbane Stato, Regioni, enti locali, recupero contributi istituzioni pubbliche di beneficenza e recupero contributi ed entrate extra urbane ente autorizzato ad avvalersi concessionari servizio nazionale riscossione	Esente
procedimenti per recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio	Esente
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.)	€ 43,00
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.) crediti di lavoro	Esente
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.) crediti professionali dei difensori d'ufficio	Esente

responsabilità civile magistrati (art. 15 legge 117/1988)	
a) reddito inferiore a tre volte l'importo di cui all'articolo 76 d.P.R. 112/02	Esente per reddito
b) reddito superiore e valore esecuzione importo inferiore a 2.500 €	€ 43
c) reddito superiore a valore esecuzione importo superiore a 2.500 €	€ 139
Esecuzione in materia di equa riparazione	
- valore domanda inferiore a 2.500 €	€ 43
- valore domanda superiore a 2.500 €	€ 139
Procedura vendita beni sequestrati art. 155 dpr 115/02	Prenotato a debito valore ricavato dalla vendita
Opposizione cartelle esattoriali ex art. 615 c.p.c.	Valore causa
Opposizione cartelle esattoriali ex art. 617 c.p.c.	€ 168
Fermo amministrativo opposizione agli atti esecutivi	€168
Fermo amministrativo opposizione all'esecuzione	Valore domanda
Opposizione sequestro di autoveicoli(art. 7 legge 436/1922)	
a) reddito superiore e valore esecuzione importo inferiore a 2.500 €	€ 43
b) reddito superiore a valore esecuzione importo superiore a 2.500 €	€ 139
PEGNO opposizione alla vendita o assegnazione	€ 168
Pignoramento quote sociali art 2471 codice civile	
- valore inferiore a 2.500 €	€ 43,00
- valore superiore a 2.500 €	€ 139,00
Autorizzazione vendita beni deteriorabili o che non possono essere conservati art 1211 cc	
- valore dei beni inferiore a 2. 500 €	€ 43
- valore dei beni superiore a 2.500 €	€ 139
Art 7 rdl 436/1927 credito garantito da privilegio	
- inferiore a 2500 €	€ 43
- superiore a 2.500 €	€ 139
Art. 137 dlgs 30/2005 esecuzione titoli proprietà industriale	
- inferiore a 2. 500 €	€ 43
- superiore a 2.500 €	€ 139
Opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità	Valore domanda

E) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011
TABELLA RIEPILOGATIVA
CONTROVERSIE LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA

Controversie previdenza e assistenza obbligatoria	Contributo unificato € 43 per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Contributo unificato Metà valore causa per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Decreti Ingiuntivi Controversie previdenza e assistenza obbligatoria (ipotesi residuali)	Contributo unificato Metà valore causa per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Opposizione Decreti Ingiuntivi e cautelari Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Contributo unificato Metà valore causa per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Accertamenti tecnici preventivi	Contributo unificato € 21,5 (43 : 2) per redditi superiori a 3 volte reddito art.76tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Opposizione Ing. Omesso versamento contributi	Valore	NO	SI	NO
Sospensiva sentenza	camerale	NO	NO	NO

Nelle opposizioni alle cartelle esattoriali se presentata da persona giuridica(comprese imprese individuali) non si applica l'esenzione di reddito e il contributo dovuto é

1) opposizione ex art. 22 l689/81 e opposizione esecuzione in base al valore della domanda
 2) opposizione atti esecutivi € 168

Nei casi 1 e 2 non dovuto diritto ex art 30 TU spese di giustizia, diritto di copia e registrazione

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

La cancelleria lavoro e previdenza avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito

L'INPS in assenza di normativa specifica in materia corrisponderà il contributo unificato

F) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

**TABELLA RIEPILOGATIVA
 PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
 RELATIVO A CONTROVERSIE PREVIDENZA E ASSISTENZA
 OBBLIGATORIA
 CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
 E RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO**

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI e IMMOBILIARE	ESENTE Circ DAG14/05/2012 0065934.U	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE circolare 365550 del 3/3/ 2015 non dovuto il contributo nei casi di opposizione ex art 615 2° c,617 2° c e 619 cpc	Contributo unificato In base al valore per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI 617 cpc circolare 365550 del 3/3/ 2015 non dovuto il contributo nei casi di opposizione ex 617 2° c	Contributo unificato € 168 per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
RICORSO ex Art 624 cpc Camerali	Contributo unificato € 98 per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
RECLAMO Art 624, 2° comma e 630	Contributo unificato € 98 aumentato della	Diritti di copia	Diritti ex art. 30	Imposta di registro

cpc Camerali	meta per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	NO Si uso studio	NO	NO
<p>Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa</p> <p>Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte</p> <p>La cancelleria esecuzioni avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni</p> <p>Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito</p>				

G) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

**TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
RELATIVO CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONIUGI E DIVORZIO**

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore inferiore € 2500	Contributo unificato Importo indicato punto 2 art. 13 ESENTE prole	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore superiore € 2500	Contributo unificato Importo indicato punto 2 art. 13 ESENTE prole	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta i Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI	Contributo unificato Importo indicato punto 2 art. 13	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 615, 2° c e 617 cpc circolare 365550 del 3/3/ 2015 non dovuto il contributo nei casi di opposizione ex art 615 2° c,617 2° c e 619 cpc	Contributo unificato Importo indicato punto 2 art. 13	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 624 e 630 cpc (Camerali)	Contributo unificato fisso camerale aumentato della meta	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO

PROCESSI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE circolare 365550 del 3/3/ 2015 non dovuto il contributo nei casi di opposizione ex art 615 2° c,617 2° c e 619 epc	Contributo unificato In base al valore	Diritti di Copia NO Si uso studio	Diritto ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
RICORSO ex Art 624 cpc Camerali	Contributo unificato Fisso camerale	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
RECLAMO Art 624, 2° c, e 630 cpc Camerali	Contributo unificato fisso aumentato della meta	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
Procedure esecutive o cautelari per ottenere corresponsione o revisione assegni ex artt. 5 e 6 legge 898/1970	Contributo unificato ESENTI	Diritti di Copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta registro No

H) TABELLA RIEPILOGATIVA OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE,CARTELLE ESATTORIALI E FERMO AMMINISTRATIVO

CARTELLA ESATTORIALE	CONTRIBUTO UNIFICATO	INDENNITA' ex art. 30 T.U.	DIRITTI di COPIA	IMPOSTA DI REGISTRO
Procedimento ex L.689/81	SI valore della causa	SI NO innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	NO Si uso studio	NO

<p>Procedimento ex art 615, c.p.c. circolare 365550 del 3/3/ 2015 non dovuto il contributo nei casi di opposizione ex art 615 2° c,617 2° c e 619 c.p.c. il regime fiscale, relativamente all'imposta di registro, delle opposizioni di cui all'articolo 23 della legge 689/1981 non trova applicazione nei giudizi di opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Agenzia Entrate risoluzione 266 del 30 ottobre 2009)</p>	<p>SI valore della causa</p>	<p>SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91</p>	<p>SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 SI uso studio</p>	<p>SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986</p>
<p>Procedimento ex art 617 c.p.c. circolare 365550 del 3/3/ 2015 non dovuto il contributo nei casi di opposizione ex art 615 2° c,617 2° c e 619 cpc</p>	<p>SI Importo indicato punto 2 art. 13</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI No giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986</p>

OPPOSIZIONE SANZIONI ACCESSORIE	SI Importo valore indeterminabile	SI	NO Si uso studio	NO
APPELLO ex art. 26 L.40/06	SI valore della causa Aumentato della metà	SI	NO Si uso studio	NO
FERMO AMMINISTRATIVO art. 57 DPR 602/73 Opposizione all'esecuzione	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 Si uso studio	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986
Opposizione agli atti esecutivi	SI Importo indicato punto 2 art. 13	SI	SI	SI no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986

Opposizione Ingiunzione Omesso versamento contributi art 35 e 36 l 689/81	Valore	NO	SI	NO
--	---------------	-----------	-----------	-----------

Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte (DAG.15/06/2018.0122731.U)

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace
COMPETENZA del Giudice di Pace al 30 ottobre 2025

- 1) Competenza beni immobili di valore non superiore a € 5.000
- 2) risarcimento da incidente stradale non superiore ai € 20.000
- 3) opposizione a sanzione amministrativa non superiore ad €15.493,70.



Contributo unificato relativo allo scaglione di valore della domanda

- 1) cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.



Valore indeterminabile contributo unificato importo di cui all'articolo 13 c.1 lettera c

per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali



Esente

dal 30 giugno 2023 ex d.lvo 149/2022 5.000 è sostituito da 10.000 e 20.000 da 25.000

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace
Competenza del Giudice di Pace dal 31 ottobre 2025
D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

- 1) cause relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 €, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
- 2) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 50.000 €.



Contributo unificato relativo allo scaglione di valore della domanda

per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali



Esente

Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'art. 15, non sia superiore a trentamila euro:

- 1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
- 2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
- 3) per le cause in materia di accessione;
- 4) per le cause in materia di superficie



Contributo unificato relativo allo scaglione di valore della domanda

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace
Competenza del Giudice di Pace dal 31 ottobre 2025
D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

- 1) per le cause relative ad apposizione di termini;
- 2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'art. 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;
- 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- 4) per le cause nelle materie di distanza da piantagioni, scavi, muri fossi e siepi interposti fra fondi fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;
- 5) per le cause relative alle luci e vedute fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
- 6) per le cause in materia di stillicidio e di acque
- 7) per le cause in materia di occupazione e di invenzione
- 8) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione
- 9) per le cause in materia di enfiteusi
- 10) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
- 11) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni condominiali di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
- 12) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa



Contributo unificato relativo allo scaglione di valore della domanda e dove non possibile di valore indeterminabile art 13 c.1 lett c)

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace

L'opposizione al precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.) Innanzi al Giudice di Pace

L'opposizione c.d. preventiva, al precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.), si propone davanti al giudice individuato ai sensi dell'art. 27 c.p.c. Fuori dai casi di competenza riservata per materia, si applica dunque il criterio del valore della causa (determinato ai sensi dell'art.17 c.p.c.):

- le opposizioni all'esecuzione avente ad oggetto un credito non superiore a 5 mila Euro sono di competenza del Giudice di Pace;

- le opposizioni per valore superiore saranno di competenza del Tribunale.

Si prescinde dal criterio di valore invece se l'opposizione ha ad oggetto una materia riservata alla competenza del Tribunale, come ad esempio per il rilascio del fondo rustico

**contributo unificato
commisurato al valore della causa**

**non dovuto il diritto
ex art. 30 TU spese di giustizia
valore causa inferiore ad € 1.033**

**non dovuti
diritti di copia
valore causa inferiore ad € 1.033**

**provvedimento
non soggetto a registrazione.
valore causa inferiore ad € 1.033**

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace

Opposizioni sanzioni amministrative Uffici del Giudice di Pace

opposizione CARTELLA ESATTORIALE ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689: esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l'avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione, onde consentire all'interessato di "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.



Art 6 D.lvo 150/2011.

Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115(che prevede pagamento cu e art 30) gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta

**il contributo unificato,
secondo il valore della causa**

**articolo 30 TU spese di giustizia,
escluso le cause di valore inferiore a € 1033,00
circ ministeriale DAG.28/09/2010.0123044.U**

**esenti diritti di copia
e imposta di registro
circ ministeriale DAG 28/09/2010.0123044.U e
art. 7 dlvo150/02**

La richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ha natura cautelare e sconta il contributo unificato commisurato allo scaglione di valore e dimezzato

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace

Opposizioni al codice della strada

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Art. 7 Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

omississ..

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

omississ

omississ

omississ

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

il contributo unificato, valore causa

pagamento dell'indennità articolo 30 TU spese di giustizia, escluso le cause di valore inferiore a € 1033,00 circ ministeriale DAG.28/09/2010.0123044.U

esenti diritti di copia e imposta di registro

Art. 10 c.6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico.

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace

violazioni al codice della strada-

SANZIONI ACCESSORIE

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Art. 7 Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

omississ..

omississ

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

omississ ..

La richiesta di annullamento della sanzione accessoria relativa ai punti contestuale nel ricorso NON incide sul valore ai fini della determinazione del contributo unificato che si determinerà secondo lo scaglione relativo alla domanda

OPPOSIZIONI SANZIONI ACCESSORIE

Tra le opposizioni alle sole sanzioni accessorie, ammesse da dottrina e dalla giurisprudenza, (Cassazione Civile sez. Unite 29 luglio 2008 n. 20544) ricordiamo quelle relative in materia di " sottrazioni " di punti dalla patente o di " sospensione " della stessa.

Essendo il valore della causa non determinabile contributo unificato articolo 13 lettera c) pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, non dovuti i diritti di copia e l'imposta di registro;

SOSPENSIVA IN CORSO DI CAUSA

Ci troviamo di fronte ad una cautelare quindi contributo unificato rapportato al valore diviso metà

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace
violazioni al codice della strada-
SANZIONI ACCESSORIE

OPPOSIZIONE A PIU' VERBALI O
A PIU' SANZIONI CON UNICO ATTO

Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte (DAG.15/06/2018.0122731.U)



Quanto sopra trova conferma, indiretta, nel fatto che per il processo civile non esiste la norma del processo tributario che:

In caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art 14, comma 3 bis, che espressamente prevede che: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace

Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti

1. omississ
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenni, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

- contributo unificato commisurato al valore
- non dovuta anticipazione ex art. 30 TU valore causa > 1.033€ *
- Non dovuti i diritti di copia *
- NO registrazione.*
- *(circ prot123044 del 28 /9/2010)

Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti

1. omississ
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

- contributo unificato indeterminato
- dovuta anticipazione ex art. 30 TU valore causa superiore 1.033€
- dovuti i diritti di copia
- SI registrazione.

Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

1. omississ
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. omississ

- contributo unificato art.13 c.1.lett b) circ.prot.1/5830/U/03 del 06/05/2003
- dovuta anticipazione ex art. 30 TU valore causa superiore 1.033 €
- dovuti i diritti di copia
- SI registrazione

Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea omississ

2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. omississ 4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice, nonche', ove necessario, da un interprete.

Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta (art. 18 c.8 dlvo 150/2011

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace
Valore delle cause dinanzi al giudice di pace per far eseguire le omesse trascrizioni nel P.R.A.
(Circolare 8 giugno 2004. n. 116501144104)

Con riferimento a quanto in oggetto, sono state segnalate dall'Ispettorato Generale talune difformità di comportamento circa il trattamento tributario delle cause concernenti l'accertamento della perdita di possesso di autoveicoli compravendute ed il conseguente ordine al conservatore del Pubblico Registro Automobilistico competente di procedere alla relativa nuova registrazione del possesso dell'auto. A tal proposito, si osserva quanto segue. Le tipologie di contenzioso che vengono in considerazione sono, in particolare, due:

1) quello inteso ad ottenere l'iscrizione al P.R.A. in caso di accertamento negativo di proprietà. In questo caso, di norma, il valore della controversia viene determinato in base a quello venale dell'autoveicolo dichiarato dall'attore al momento della proposizione della domanda. Trattandosi di veicoli di solito prossimi alla rottamazione, il valore considerato in genere è pressoché nullo e comunque, sempre ricompreso nella fascia di esenzione sino all'ammontare di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91);

2) quello inteso ad ottenere un accertamento positivo, versandosi nelle ipotesi di compravendita in assenza dei documenti prescritti ai fini della iscrizione al P.R.A..

In entrambe le ipotesi sopra indicate si è ritenuto per prassi, da parte degli uffici giudiziari competenti, di ritenere le cause, dal punto di vista fiscale, esenti, perché di valore inferiore al limite di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91).

In assenza di altre disposizioni, unica norma applicabile a casi di specie è l'articolo 14 c.p.c. il quale stabilisce che per le cause relative, ai beni mobili: «il valore si determina in base al valore dichiarato dall'attore».

Pertanto, nelle controversie in questione, il valore dovrà essere determinato in base al valore di vendita dell'autoveicolo, così come dichiarato dall'attore, con ogni conseguenza quanto alla determinazione del contributo unificato dovuto per l'iscrizione della causa arruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tali considerazioni sono state condivise dall'Ispettorato Generale di questo Ministero, il quale si è espresso al riguardo con la nota 13 maggio 2004, n. protocollo 95(QI04-3749).

Pagamento telematico Uffici del Giudice di Pace si abilitazione DAG.21/09/2020.01462227.U

Ai sensi dell'articolo 17-ter D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 ha apportato una serie di modifiche al D.lgs 13 luglio 2017 n. 116 e al tra l'altro ha modificato l'art. 32 **differendo al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti innanzi al giudice di pace.**

ai sensi del decreto legislativo 149/2022 pagamento su piattaforma telematica a partire dal 1 gennaio 2023

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Spese procedure

Trova applicazione l'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Legge 184/83 per come modificata dalla legge 149/2001 “ DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA” ai sensi dell'articolo 82

“ 1. *gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici ufficiali.*

2. *sono ugualmente esenti gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati”*

Processo minorile *obbligo della compilazione e chiusura foglio notizie* Provvedimento del 7 gennaio 2021 Foglio Informativo n.2/2021

Competenza penale

articolo 118 t.u. spese di giustizia

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

Competenza civile

Il contributo unificato NON si paga per le cause riguardante la prole (circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare conf. DAG.08/07/2015.01000549.U)

Procedimenti civili contenziosi:

PROCEDURA	Contributo Unificato	Diritti di Copia	Anticipazioni forfettarie art. 30	Imposta di registro
interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno dal compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.)	NO (art. 46 bis disp.att. codice civile)	SI	SI	NO (Art. 46 bis disp.att. codice civile)
legittimazione (art. 284 c.c.)	NO (art. 10 dpr. 115/02)	SI	SI	NO (art. 82 L. 184/83)
autorizzazione al riconoscimento del minore nei casi previsti dall'art. 251 c.c.	NO (art. 10 dpr. 115/02)	SI	SI	NO (art. 82 L. 184/83)

Procedimenti di adottabilità e di adozione:

PROCEDURA	Contributo Unificato	Diritti di Copia	Anticipazioni forfettarie art. 30	Imposta di registro
l'adottabilità dei minori riconosciuti art. 8 e ss. l. n. 184/1983	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
l'adottabilità dei minori di genitori ignoti art. 11 e ss. L. 184/83	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
Revoca dello stato di adottabilità art. 21 e ss. l. n. 184/83	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
adozioni nazionali art 25 e ss e l. n. 184/1983	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
adozioni internazionali art 29 e ss. l. n. 184/1983	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
adozioni in casi particolari art. 44 e ss. L. n. 184/83	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
Accesso alle informazioni sui genitori biologici (art. 28 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)

A queste procedure si applica l'articolo 143 t. u. spese di giustizia

(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;

d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

Procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi

PROCEDURA	Contributo Unificato	Diritti di Copia	Anticipazioni forfettarie art. 30	Imposta di registro
Verifica veridicità riconoscimento figlio naturale da parte di persona coniugata (art. 74 L. 184/83)	NO se figlio minorenn (artt. 10 dpr 115/02 e art. 82 L. 184/83)	NO se figlio minorenn (art. 82 L. 184/83)	NO se figlio minorenn (art. 82 L. 184/83)	NO se figlio minorenn (art. 82 L. 184/83)
l'erogazione temporanea in favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore affidato (art. 80 L.184/83)	NO (artt. 10 dpr 115/02 e art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)
autorizzazione al matrimonio del minorenn (art 84 c.c.)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
regolamentazione rapporti con gli ascendenti	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
decadenza responsabilità genitoriale (art. 330 cc)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
controllo responsabilità genitoriale ovvero i interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 cc);	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
rimozione del/i genitore/i dall'amministrazione dei beni (art. 334 c.c)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
riammissione nell'esercizio dell'amministrazione e nel godimento dell'usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato(art. 335 c.c.)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86

autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nell'interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.);	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. adozione)	NO (artt. 10 dpr 115/02 e art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)
proroga dell'affidamento consensuale e/o l'affidamento disposto direttamente del T.M. (art 4 l. adozione)	NO (artt. 10 dpr 115/02 e art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)
autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art 31 T.U. 286/1998)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
procedure per il rimpatrio dei minori sottratti ovvero dell'attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario (Convenzione dell'Aja 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64,art7)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
opposizione al decreto di liquidazione al difensore con gratuito patrocinio (a spese dello stato) (art. 170 DPR 115/2002)	SI	SI	SI	SI

OBBLIGHI DI PAGAMENTO E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI

ART. 14 (Obbligo di pagamento) (articolo collegato 192)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-bis nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito

Ai sensi della *Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 dei, Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff.* in relazione alla *dichiarazione di valore della causa resa successivamente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio*

In merito, si osserva che l'art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115) prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito».

*In mancanza di tale dichiarazione il processo «si presume» di valore superiore ad euro 516.457,00 e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima, pari ad euro 930,00 (**ora 1.686 Euro**) art. 13, sesto comma, del testo unico). ndr: VEDASI anche **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4**)*

- **DAG 14/07/2005.001543** “*la disposizione prevista dall'art 13, comma 1, DPR 115/02 ha natura certamente sanzionatoria di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge (lettera g) per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all'articolo 14 indipendentemente dal valore e dalla autorità giudiziaria competente nella specie”*

- deve ritenersi che, seppure l'art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore.

Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all'art. 13 del testo unico – che determina gli importi del contributo unificato – la ratio della norma è quella di determinare «la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi»;

conseguentemente, sembra evidente che l'effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all'art. 13, sesto comma, del testo unico si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all'atto introduttivo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell'atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato da versare.

La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.).

- Dovuto un unico contributo unificato quando si pongono più domande tra quelle previste dall'articolo 14 comma 3 TU spese di giustizia [circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U](#)

Contributo unificato nel giudizio di opposizione ad ingiunzione con chiamata in causa del terzo.

(Nota 10 ottobre 2014, n. 0136174/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

In relazione al quesito di cui all'oggetto, avanzato dal Tribunale di..., trasmesso con osservazioni concordi dalla S.V., si risponde quanto segue.

La materia del contributo unificato in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinata dagli artt. 13 e 14 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

Rispetto agli ordinari giudizi civili a cognizione ordinaria, la previsione per la opposizione a decreto ingiuntivo è nel senso di un contributo unificato ridotto alla metà, per come previsto dall'art. 13, terzo comma, che menziona come fattispecie autonoma tale tipologia di controversia, e comprendendosi che tale riduzione alla metà dell'importo dovuto trova la sua *ratio* nel pagamento di altra metà dell'onere tributario al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Ciò premesso l'ufficio di... chiede di sapere se all'opponente che al momento della proposizione dell'opposizione inoltra istanza di chiamata in causa di un terzo, debba applicarsi un ulteriore contributo unificato prescindendosi dall'aumento di valore che la chiamata produca, o se tale richiesta possa essere unicamente ancorata all'effettivo aumento di valore della causa conseguente alla chiamata.

In altri termini, chiede di sapere, se alla fattispecie debba applicarsi la prima parte del terzo comma dell'art. 14 o invece il disposto della seconda parte della norma citata.

A giudizio dell'Amministrazione, considerato che il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato è identificabile in quello che per primo iscrive la causa a ruolo, a norma del citato art. 14, ed essendo tale soggetto di regola coincidente con l'opponente, stante le intuibili conseguenze della mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione per il soggetto ingiunto, deve risponderci che all'opponente che chiede di chiamare un terzo in causa debba applicarsi la prima parte dell'art. 14, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002, ossia che lo stesso è obbligato alla integrazione del contributo unificato solo quando tale chiamata comporti un aumento del valore della causa.

Si ritiene infatti che la questione abbia caratteristiche e profili squisitamente fiscali e che quindi, nel caso di specie, possa prescindersi dagli orientamenti, espressi anche dalla giurisprudenza di legittimità, in merito ai profili sostanziali e processuali, per cui l'opponente, malgrado formalmente attore, rimane soggetto sostanzialmente convenuto e l'opposto, malgrado la veste formale di convenuto, rimane sostanzialmente attore.

Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo.

In conclusione, in tutti i casi nei quali l'opponente coincide con il soggetto che iscrive la causa a ruolo, qualora lo stesso formuli chiamata in causa, la disciplina applicabile sarà quella della prima parte dell'art. 14, terzo comma, con esclusione quindi del pagamento integrativo se dalla chiamata non consegue l'aumento del valore della causa.

CODICI TRIBUTO

Nota n. 118188, in data 21 giugno 2001, del Min. Finanze, Agenzia delle Entrate

Con D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126 (in G.U. n. 90 del 18 aprile 2001) è stato emanato il regolamento concernente le modalità di versamento del contributo unificato di cui all'art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488. In particolare dalla lettera a) dell'art. 1 del citato regolamento si evince che il contributo unificato può essere versato con il modello di pagamento F23, per cui si rende necessario istituire un apposito codice-tributo. Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui in oggetto, si comunica che nel relativo Allegato 5, Tabella A, è inserito il seguente codice: codice-tributo 941T descrizione: contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali.

Tale aggiornamento deve essere apportato, come di seguito indicato, anche nella corrispondente tabella dei codici-tributo, completa delle istruzioni sulle modalità di riversamento, trasmessa in allegato agli intermediari della riscossione con nota della cessata Direzione centrale per la riscossione n. 1998/201476 del 21 dicembre 1998: cod. trib. 941T; descrizione: contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali; prov. I; tipo E; capo Vili; capit. 1207; art. 00; sic.; sar..

Risoluzione 30 dicembre 2002, n. 397/E dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 209 del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, individua, quale ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione delle spese di mantenimento del detenuto, l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto. Al fine di consentire il recupero delle spese sopra descritte tramite il modello di versamento «F23», si forniscono le opportune istruzioni ad integrazione di quelle già contenute nelle «Avvertenze» allegate al modello stesso e si istituiscono i codici-ente identificativi dell'istituto penitenziario. In particolare, nella sezione del modello contenente i dati occorre indicare:

- nel «campo 4» le generalità del versante;

- nel «campo 6» il codice identificativo dell'istituto penitenziario incaricato dell'attività di riscossione delle spese, come individuato nell'elenco allegato alla presente risoluzione.

In particolare, l'istituto penitenziario è identificato dal codice «xxW», dove in luogo della «xx», è indicata la sigla automobilistica della Provincia in cui ha sede l'istituto.

Nel caso in cui in una stessa Provincia siano presenti più istituti, sarà necessaria nel «campo 6», anche l'indicazione del sub-codice

Nel «campo 11», è indicato il codice-tributo «773 T» denominato «Recupero spese di giustizia»

la Circolare 16 luglio 1998, n. 75967 indica i codici uffici giudiziari e i codici tributi:

Organismi a livello nazionale:

Corte Suprema di Cassazione: 4AE; Tribunale Superiore Acque: 8AE; Tribunale Militare di Sorveglianza: DAE;

Organismi a livello provinciale:

Corte Militare di Appello: Exx; Tribunale Militare: Ixx; Corte di Appello: Hxx; Tribunale di Sorveglianza:

Nxx; Tribunale Minorile: Pxx;

Ufficio Sorveglianza: Sxx;

Commissariato Usi Civici: Txx.

(i caratteri xx riportati nella tabella debbono essere sostituiti a seconda dei casi, con la sigla automobilistica della provincia di appartenenza);

Organismi a livello comunale:

Tribunale: 9BO (nuovo codice 9BX); (Pretura non più in funzione) Giudice di Pace: 9C3.

(Gli uffici a livello comunale avranno cura di aggiungere, ai tre caratteri del codice di appartenenza appena riportati, i quattro caratteri del codice nazionale del Comune ove l'Ufficio è ubicato, il cui elenco è disponibile sul sito *Internet* di questo Ministero);

recupero spese di giustizia codice 773T

multe inflitte dall'autorità giudiziaria codice 741T

somme destinate alla Casa Ammende codice 1AET

Con **Circolare n dg DAG 12/08/2005.0012725.0 del 9 settembre 2005 Min. Giust. Dir.Gen. Gist.**

Civile per i pagamenti con F23 sono stati istituiti i sub-codici, è stato sostituito il codice del Tribunale e si è proceduto alla ricognizione dei codici tributi relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie

L'utilizzo dei sub-codici, infatti, consentirà ai concessionari della riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, contenenti le rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno richiesto il versamento delle somme.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto modello F23. nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i versamenti spontanei (es. nell' ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo delle cause civili). La mancata indicazione del sub codice comporterà, infatti, l'inoltro delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.

I sub-codici istituiti sono i seguenti:

RU Ufficio recupero crediti
RC Ufficio recupero crediti – settore civile
RP Ufficio recupero crediti – settore penale
RG Ruolo generale
CR Ufficio corpi di reato
EG Ufficio successioni
SF Sezione fallimentare

E' stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9BO, con il codice **9BX**, al fine di evitare la disfunzione verificatasi con l'erroneo uso della lettera "O" anziché del numero zero. Il codice 9BO rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il complete adeguamento degli uffici.

Il codice della soppressa Pretura circondariale, 9°9, è stato annullato.

Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti tre nuovi codici tributo:

il **"738T"**, da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del precedente codice tributo 773 T

il **"772T"**, da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T

il **"927T"**, da utilizzarsi per il recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T.

Si ritiene utile riportare di seguito l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

Codici relativi alla riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti Entrate di natura non tributaria

	Codice tributo F23	Codice Tributo esattoriale
- Recupero spese processuali	738T	1B10
- Recupero multe ed ammende	772T	1E08
- Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale – Art. 13 L 907/42	774T	In corso di attribuzione
-Proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi – DPR 43/73 e D.lfcsS04//95	775T	In corso di attribuzione
- Cassa depositi e prestiti –Cassa ammende	1AET	1EQ2
- Foglio Annunci legali	CxxT	1E26
- Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori	9B4T	1E25
- Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori	961T	1B23
- Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato	927T	1E30
- Entrate eventuali dei Ministero del Tesoro	89 7T	1E41

Codici entrata di natura tributaria

	Codice tributo F23	Codice Tributo Esattoriale
- Contributo Unificato	7SOT	1E03
- Imposta di registro	109T	1B01
- Imposta di bollo	456T	1E03
- Imposta, ipotecaria	649T	1E06
- Imposta catastale	737T	1E48
- Tassa ipotecaria	778T	1E11

- Tassa 10% su percentuale spettante agli Ufficiali giudiziari	763T	1E09
- Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	943T	1E21
- Interessi su tasse ed affari	731T	1E07
- Tributi speciali	964T	1E24

Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziari aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziari che hanno operato la notifica (es. Roma H501).

In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal D.M. 347/89, ora sostituito da] D.M. 285/2002. la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziari (pari al 50% degli importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al D.M. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allegata al D.M. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T.

In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, (art 30 TU) dovranno riscuotersi con il codice tributo 73 8T.

Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto:

A) per le somme pagate a titolo di oblazione (arti 162 e 162 bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T. mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 773T;

B) per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt, 9 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 941T.

Infine, relativamente alla fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, si sottolinea che la procedura di ricognizione dei relativi codici tributo è ancora in corso. Per tale motivo, si invitano gli uffici dei recupero crediti a segnalare a questa Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriali ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati.

Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna soppressione di codici esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione mediante ruolo.

MODALITA' DI PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

a decorrere dal 1° gennaio 2023

**Art. 13 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)**

d) l'articolo 191 e' abrogato;

e) all'articolo 192:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformita' alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.

1-sexies. Se e' attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato e' corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento e' costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.»;

FINO AL 31 DICEMBRE

2022 si applica la normativa che segue

ART. 191 Determinazione delle modalità di pagamento (abrogato a far data del 1 gennaio 2023)

Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART.192 Modalità di pagamento(modificato, vedi pagina precedente a far data del 1 gennaio 2023)

Il contributo unificato è corrisposto mediante:

a. versamento ai concessionari;

b. versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

Il contributo unificato può essere pagato:

1) MEDIANTE MODELLO F23 (codice tributo 941T) ;

2) MEDIANTE APPOSITO BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE (*conto n°57152043 intesto a "Tesoreria provinciale di Viterbo –versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n°126/2001"*);

3) PRESSO LE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO E VALORI BOLLATI

4) TELEMATICAMENTE (per distretto Corte appello di Catanzaro vedi DOG07.18/03/2013.0006890.U) con le modalità di cui all'articolo 4, comma 9, decreto legge 22 febbraio 2009 n 193 convertito con legge 22 febbraio 2010 n 24

ai sensi dell'articolo 83 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 in relazione ai procedimenti oggetto di deposito telematico è previsto l'obbligo di versamento del contributo unificato mediante pagamento telematico anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 7 marzo 2005 n 82" (cfr =DOG.19/03/2020.0053877.U)

Pagamento telematico Uffici del Giudice di Pace si abilitazione DAG.21/09/2020.01462227.U

Pagamento telematico del contributo unificato, dei diritti e delle spese

L'articolo 192 tuscg va integrata con le previsioni di cui all'articolo 30 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, integrato dal decreto ministeriale 28 dicembre 2015 (in G.U. n. 4 del 26 gennaio 2016) che consente il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia anche con modalità telematiche. Il pagamento su canale

telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.

Pagamento in modalità telematiche obbligatorio durante la fase emergenziale COVID-19

Per il provvedimento ministeriale 11 marzo 2021 (risposta a nota LEG.1569.U/24.2.2021) ha “*evidenziato come , durante il periodo di pandemia COVID tale modalità di pagamento [ndr= telematico] sia divenuta pressoché ordinaria* “

DAG.24.02.2022.0041271.U i sistemi di pagamento telematici sono quelli eseguiti per tramite la piattaforma pagoPA:

→ Pagamento on-line tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST) sia nella sezione ad accesso riservato sia nella sezione pubblica

→ Pagamento on-line presso un Punto di Accesso (PDA)

→ Pagamento tramite canali fisici on-line messi a disposizione dalle banche: a) sportelli fisici (anche con contanti), b) strumenti di Home banking per pagoPA o app IO

SISTEMA DI PAGAMENTO ON LINE IN VIGORE SINO AL 31 DICEMBRE 2022

DAG.24/02/2022.0041271.U

Il comma 3 dell’art. 221 del decreto legge n 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 dispone che gli obblighi al pagamento del contributo unificato (e dell’anticipazione forfettaria ex art. 30 tusg) connessi al deposito telematico degli atti son assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5 c. 2 del codice digitale d,lvo 82/2005 in caso di non funzionamento dei sistemi informatici del domino giustizia il capo

dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica tale disposizione , ai sensi del D.L. 228/2021 si applicherà sino al 31 dicembre 2022..

il pagamento effettuato con il contrassegno non sarà ritenuto valido e dovrà essere effettuato un nuovo pagamento con le modalità telematiche..

è dovuto il rimborso di quanto pagato nella modalità di contrassegno purché la relativa marca sia “ bruciata”

- La circolare in esame ha escluso il pagamento tramite F23

- Il provvedimento dell’11 marzo 2021 (risposta a nota LEG.1569.U/24.2.2021) ha escluso tra le modalità di pagamento il “bonifico bancario”

ART. 193 Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell’economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Con la convenzione sono stabiliti:

a. i compensi spettanti agli intermediari;

b. le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;

c. le caratteristiche del contrassegno di cui all’articolo 194, comma 3; d. le penalità a carico dell’intermediario per l’inosservanza degli obblighi convenzionali.

ART. 194 Ricevuta di versamento

La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

a. l’ufficio giudiziario adito;

b. le generalità e il codice fiscale dell’attore o ricorrente;

c. le generalità delle altre parti.

In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall’atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l’avvenuto pagamento e l’importo.

Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all’atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d’ufficio.

Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

- Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato. Richiesta autorizzazione al pagamento con bonifico bancario. provvedimento 11 marzo 2021 estratto dal sito Ministero della Giustizia L'Ufficio legislativo di questo Ministero ha dato riscontro (nota prot. LEG 1569.U/24.2.2021) rilevando anzitutto, per le tematiche in disamina, che la disciplina di cui all'articolo 192 del d.P.R. 115/2002 deve integrarsi con le previsioni ex art. 30 del D.M. 21 febbraio 2011, che consente anche il pagamento con modalità telematiche (secondo le specifiche ivi recate), ed evidenziando come nel periodo del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (vd. art. 83 comma 11, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27) detta modalità sia divenuta pressoché ordinaria. Nella nota in questione, poi, operata una distinzione tra le modalità di pagamento del contributo unificato, prima dell'iscrizione a ruolo, disciplinata dall'art 192 del DPR 115 del 2002, e il regime previsto per il relativo recupero di cui all'art. 248, in caso di omesso pagamento (norma quest'ultima che, come visto, impone di inserire termine e modalità per il pagamento nell'invito e prescrive il deposito della ricevuta di versamento entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento), e ritenuto che "i vincoli imposti dalla prima disposizione non operino per la successiva fase di recupero", si argomenta che il principale ostacolo, per il concessionario, ad una accettazione del pagamento mediante bonifico bancario, sia dato dalle modalità di "prova dell'avvenuta estinzione". Invero, "il pagamento tramite bonifico bancario, a differenza di quanto accade con il pagamento bancario a mezzo del mod. F23, non determina l'estinzione immediata con efficacia soddisfatta del credito in quanto la disposizione, come noto, consiste nell'ordine impartito alla propria banca di corrispondere ad un terzo, e che produce effetto estintivo solo quando tale pagamento è effettuato (quando vi è la provvista sul conto e la banca vi ha provveduto). In detta ipotesi il debitore adempiente non potrebbe quindi essere in grado di "depositare la ricevuta di versamento" come invece prescritto dall'articolo 248".

In una prospettiva de jure condendo, l'Ufficio legislativo rileva come l'ostacolo potrebbe essere superato modificando le modalità con cui il debitore possa comprovare l'avvenuto pagamento, potendo sul punto soccorrere "le indicazioni rese nell'ambito del pagamento del contributo unificato nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento" (con richiamo alla nota 1.9.2010 del Ministero della giustizia), ovvero potendosi valutare la fattibilità di una integrazione del di-spasto ex art. 248 del testo unico, ultimo comma (apparentemente privo di limitazioni in ordine alle modalità di pagamento da indicare nell'invito al pagamento dei crediti non corrisposti) "con le regole pattizie contenute nella convenzione di cui all'art. 1 co. 367 della L. 24 dicembre 2007, n. 244".

A legislazione invariata, tuttavia, non appaiono consentite applicazioni estensive delle modalità di pagamento del c.u., oltre i casi e condizioni espressamente previsti: eventuali mutamenti di disciplina, con l'introduzione di nuovi o più ampi mezzi solutori investono evidenti profili di discrezionalità politica, e non potranno che essere eventualmente approfonditi nelle competenti sedi.

Deve dunque concludersi come dalla globale lettura della normativa vigente il bonifico bancario non sia consentito quale modalità di pagamento del contributo unificato, ferma la possibilità di pagare le spese di procedura con bonifico effettuato al di fuori dello Stato italiano, nel diverso ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Regolamento (CE) 1896/2006) come chiarito con circolare DAG dell'1 settembre 2010 ("in merito al pagamento all'estero .. il modello standard della domanda di ingiunzione prevede, al punto 5, che il pagamento dei diritti di cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la procedura, possa essere effettuato con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente. La guida alla compilazione al modulo subordina l'uso dei diversi metodi di pagamento alla accettazione da parte dell'organo giurisdizionale. Dovendosi ritenere la normativa comunitaria, sovraordinata alla previsione regolamentare di cui all'articolo 192 del Testo Unico delle spese di giustizia, il quale disciplina modalità utilizzabili esclusivamente sul territorio italiano, è stata individuata quale modalità per i pagamenti dall'estero, quella mediante bonifico bancario"). E' evidente qui come il modus operandi attenga ad una speciale procedura disciplinata da una fonte sovranazionale, che giustifica tale peculiare modalità di pagamento, subordinandola peraltro al vaglio della preposta autorità giurisdizionale.

Rispondendo pertanto ai primi due quesiti posti dalla Corte di appello, si ritiene che 1) eventuali "autorizzazioni" richieste da Equitalia Giustizia s.p.a. per l'utilizzo del bonifico bancario, quale mezzo idoneo a quietanzare la partita di credito, non trovino fondamento nella legislazione vigente, non potendo perciò essere riscontrate dagli Uffici giudiziari e restando - di riflesso - superata la questione se sia il medesimo concessionario a dover svolgere "valutazioni" in merito all'acquisibilità di detti bonifici; 2) parimenti resta assorbita la questione di eventuali "verifiche preliminari" di cui gravare l'Ufficio recupero crediti degli Uffici giudiziari, ai fini dell'accertamento del buon fine del bonifico.

DENUNCIA SMARRIMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ...l'eventuale deposito della denuncia di smarrimento agli atti del giudizio non assolve l'obbligo del pagamento tributario
DAG.15/03/2021.0054876.U

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (e indennità forfettaria) EFFETTUATO FUORI DAL TERRITORIO ITALIANO

versamento eseguito fuori del territorio dello Stato Italiano, può essere effettuato mediante bonifico bancario con procedura SWIFT MT 103 con le seguenti coordinate:
Codice BIC: BITAITRRENT *
IBAN: IT 04 0 01000 03245 350008332100

* il codice BIC "BITAITRRENT" identifica la Banca d'Italia; se richiesto, indicare come beneficiario "Bilancio dello Stato", oppure la denominazione del comune o della regione. Nella causale del bonifico indicare le seguenti informazioni:
Codice fiscale (C.F.) del contribuente Codice tributo (codice tributo 941T per contributo unificato, codice tributo 943T per diritti forfettizzati euro 27,00)
Ufficio Giudiziario - tipo di procedura - Nome delle parti
Anno di riferimento (AAAA) oppure mese/anno di riferimento (MM/AAAA)

Validità temporale del contrassegno

Analizzate, nel paragrafo che precede, le modalità di corresponsione del contributo unificato si è posta la problematica sulla "validità temporale" del contrassegno utile al pagamento del contributo unificato.

Nessun problema se il pagamento del contributo unificato avviene nelle, e con, modalità di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell'articolo 192 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e in caso di pagamento con modalità telematiche.

Infatti nel pagamento con le sopra indicate modalità, punti a) e b) del richiamato comma 1 dell'articolo 192, ai sensi del successivo articolo 194 la ricevuta del versamento deve contenere, a titolo di causale:

- a) l'ufficio giudiziario adito;
- b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
- c) le generalità delle altre parti.

Relativamente al pagamento con modalità telematiche, di cui all'articolo 190 d.P.R. 115/02 le regole, tecniche telematiche, per tutte le fasi della procedura saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia in concerto con il Ministero dell'economia e finanze tenuto conto del decreto Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n. 123

La contestazione, sulla regolarità del pagamento con contrassegno di data sensibilmente inferiore a quella in cui viene materialmente iscritta la causa, è stata sollevata relativamente alla modalità, la più frequente, ossia quando il *versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati*, e la ricevuta è *costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo*.

Contestazione chiaramente priva di fondamento e giustificazione normativa.

Dalla normativa in materia di pagamento del contributo unificato, infatti, non risulta alcun termine che disponga la scadenza temporale entro la quale deve, dovrebbe, essere utilizzato il contrassegno.

Scadenza che, tra l'altro, non esisterebbe anche se volessimo, facendo una chiara forzatura, applicare all'istituto in esame la normativa relativa all'imposta di bollo.

All'applicazione analogica in materia fiscale vietata si aggiunga il fatto che, l'istituto in questione, essendo "*unico*" copre sia la parte del bollo che la parte relativa ai diritti di cancelleria di cui era composta la c. d. tassa di iscrizione a ruolo della causa prima della modifica operata a far data del 13 marzo 2012.

Comunque, per completezza di esposizione, ricordiamo che anche il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) non prevede nessun termine di scadenza, temporale, dei valori bollati, in particolare per quelli, correntemente rilasciati in modalità telematica.

La normativa dell'imposta di bollo all'articolo 2, specifica esclusivamente i termini entro i quali l'imposta deve essere corrisposta ma non prevede alcun termine di validità dei valori bollati.

Bolli in modalità telematica in, come anche per il contrassegno del contributo unificato, le date stampate nei contrassegni hanno solo valore identificativo con finalità antifalsificazione pari alle finalità del codice identificativo e l'ologramma rappresentato.

La conclusione è che il contrassegno del contributo unificato può essere utilizzato, per una sola volta, indipendentemente dalla data dell'emissione stampata sullo stesso.

Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato ART 247

Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

ART. 15 Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato e comunicazione avvenuto pagamento nel processo telematico nel processo

(testo con le modifiche apportate dalla legge 17/8/05 n 168) (articolo collegato 194)

dal 1 gennaio 2023 obbligo di pagamento telematico

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione.
2. il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

Il controllo circa l'effettiva congruità del versamento non spetta al giudice - secondo quanto appariva dalla prima stesura della Finanziaria 2000 - bensì al funzionario addetto all'ufficio, il quale, a norma dell'articolo 15 del TU, verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.

circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008 “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..

la circolare sopra richiamata ha superato il Controllo puramente formale e la scelta del legislatore di fare affidamento sulla dichiarazione dell'avvocato come tra l'altro richiamato dalla **circolare 12 marzo 2002 n 2 del Min. Giustizia Dip.Aff.Giust.**, secondo la quale “ il controllo effettuato dal funzionario è, dunque come già precisato in via interpretativa nella **circolare n 1 del 26 febbraio 2002** un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore – sulla base delle regole del codice di procedura civile – al difensore” il sopra citato indirizzo ministeriale ha trovato conferma nella nota DAG.21/08/2019.0164515.U

*Ai sensi della **circolare 26 febbraio 2002 n 1 del Min. Giustizia Dip.Aff.Giust.** In concreto l'ufficio, all'atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo, ovvero nei procedimenti esecutivi, all'atto della presentazione dell'istanza per l'assegnazione e la vendita dei beni pignorati, dovrà verificare:*

- a) se l'atto contiene la dichiarazione di cui al citato art. 9, quinto comma, della legge citata;*
- b) se è allegata la ricevuta del versamento effettuato con le modalità indicate nel D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466;*
- c) se l'importo pagato corrisponde all'importo dovuto, secondo i parametri stabiliti nella Tabella allegata alla legge n. 488/1999.*

In ipotesi di verifica negativa e, qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall'ufficio, l'ufficio tratterrà l'atto, inoltrandolo per l'ulteriore ricorso.

L'ufficio dovrà, inoltre, annotare nel fascicolo con la dovuta evidenza l'esito dei controlli eseguiti

A questo scopo può essere utilizzato, previa stampigliatura sul fascicolo o su un foglio allegato ai fascicolo, lo schema che si allega a titolo esemplificativo.

Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi in cui il processo può iniziare senza il pagamento del contributo: esenzioni e prenotazioni a debito.

Il funzionario addetto all'ufficio, pertanto, riceverà l'atto senza la ricevuta di pagamento del contributo unificato, se il processo è esente o se è prevista la prenotazione a debito del contributo, secondo la dichiarazione resa dall'avvocato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, indicando la fonte normativa.

RIEPILOGANDO LA CANCELLERIA:

All'atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo (oppure quando, aumentando il valore della causa, la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo) o nei procedimenti esecutivi, all'atto della presentazione della istanza per l'assegnazione e la vendita dei beni pignorati,

dovrà verificare:

- 1) se l'atto contiene la dichiarazione da parte dell'avvocato del valore del procedimento (la dichiarazione va fatta anche in caso di gratuito patrocinio e, in caso di esenzione va indicato il motivo; la mancata dichiarazione del valore fa presumere un valore soggetto al contributo di € 1.100 art. 13 punto 6);
- 2) se è allegata la ricevuta del versamento (artt. 192 e 194) effettuato mediante:
 - a) modello F23 (per i codici tributo ed ente vedi articolo precedente)
 - b) bollettino di c/corrente postale (alla sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato) n c/c 57152043 nel retro del bollettino deve essere indicato il codice fiscale dell'attore /ricorrente;
 - c) pagamento alla rivendita di generi di monopolio e valori bollati (con rilascio di apposito contrassegno);- la ricevuta del versamento effettuato alla rivendita di generi di monopolio e valori bollati deve essere apposta sull'apposito modello compilato approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate solo quando manca la nota di iscrizione a ruolo o atto equipollente.
- 3) se l'importo pagato corrisponde all'importo dovuto come dalla previsione dell'art.13 DPR 115/02;

dovrà annotare

- nello stampato indicato (che allegherà al fascicolo) l'esito dei controlli di cui sopra;
- nella copertina del fascicolo e, nell'eventuale spazio note del registro del ruolo generale gli estremi del versamento;
- nel ruolo generale gli estremi della ricevuta di versamento (art 194 c.6)

Decreto 28 dicembre 2015: " Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24."

Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016

ART. 26

(Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono.
2. Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei soggetti abilitati nell'ambito delle funzionalità del punto di accesso e del portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il pagamento attraverso strumenti telematici e di ottenere la ricevuta di pagamento attraverso il medesimo canale telematico; l'accesso ai servizi di pagamento avviene previa identificazione informatica di cui all'articolo 6.
3. Le regole per l'esecuzione del pagamento, le modalità di interconnessione tra i sistemi nonché le modalità di rendicontazione e riconciliazione dei pagamenti rispettano le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179.
4. Il portale dei servizi telematici si avvale dell'infrastruttura e della piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, (Nodo

dei Pagamenti-SPC) allo scopo di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento;

5. Il portale dei servizi telematici espone ai punti di accesso servizi *web* per l'esecuzione dei pagamenti telematici utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Nodo dei Pagamenti-SPC. Le funzionalità fornite dai *web service* realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici.

6. I punti di accesso possono mettere a disposizione dei propri utenti il servizio di pagamento telematico, definendo opportuni accordi con uno o più prestatori di servizi di pagamento, nel rispetto di quanto indicato al comma 3.

7. Nei casi di cui al precedente comma, il punto di accesso è garante nei confronti del Ministero della Giustizia del rispetto delle Linee Guida di cui al comma 3, relativamente alle modalità di riversamento verso la banca tesoriere e alla rendicontazione; il punto di accesso rispetta quanto indicato nelle Linee Guida relativamente al flusso di rendicontazione nei confronti del Ministero della Giustizia.

8. Il processo di pagamento consente all'utente di scegliere tra diverse modalità di pagamento messe a sua disposizione da una molteplicità di prestatori di servizi di pagamento che aderiscono all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC.

9. La ricevuta di pagamento restituita all'utente a fronte del pagamento effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento dell'importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato

10. Per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla legge.

Processo telematico -annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato.

DAG. 28/10/2014.0144442.U confermato DAG. 23/10/2015.0159552.U

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all'annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento.

Tale *modus operandi* appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l'esistenza di un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U»

Nota Ministero della Giustizia DAG.21/11/2016.0209680.U

“.. la previsione della possibilità di inserire il numero integrativo riportato sul contrassegno, in tal modo consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare un eventuale “allert” al cancelliere che si trovasse ad inserire un numero di marca già utilizzato in altro procedimento”

LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI DI CUI SOPRA SONO STATE A LORO VOLTA SUPERATE

infatti con **nota della Giustizia DAG.28/03/2017.0059039.U** ai sensi della quale *“ la mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e la considerazione che in astratto il contrassegno relativo al contributo unificato o all'importo forfettario ove non fisicamente annullato potrebbe essere riutilizzato per l'iscrizione di un procedimento dinanzi ad altre giurisdizioni (ad es. amministrativa o tributaria).....di conseguenza la cancelleria dovrà invitare il procuratore della parte ...a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari....potrà avvalersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23)”*

Conforme alla nota che precede :

1) nota DAG. 29/03/2017.0060755.U

2) nota DAG. 29/03/2017.0060374.U per la quale *“ il mancato deposito della ricevuta equivale ad omesso versamento del contributo unificato”*

Ai sensi della Nota Ministero della Giustizia DAG.29/03/2017.0060374.U

Nel caso in cui il cancelliere dopo avere invitato inutilmente l'avvocato a presentare l'originale del contrassegno abbia trasmesso gli atti al concessionario per il recupero dovrà provvedere ad annullare la richiesta e richiedere al concessionario l'archiviazione della procedura se l'avvocato successivamente si sia presentato ed abbia depositato il contrassegno originale (conf. alla precedente nota del 27 marzo 2017 in Foglio informativo n. 2/2020)

Nota del 16 ottobre 2018 in Foglio Informativo n. 1/2019 *“ la cancelleria deve invitare il procuratore della parte che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo , e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Qualora la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà avvalersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento cu c/c postale, modello F23)*

Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato(art. 16 collegato 248)

Ai sensi dell'articolo 16 , articolo collegato 248), *1.In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.'*

1 bis in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 esclusa la detrazione ivi prevista

A seguito della convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia (ancora in corso relativamente alle fasi dell'accertamento) del 23 settembre 2010 e del 28 dicembre 2017 articolo 6 *Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato:*

- 1. Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A1, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.*
- 2. La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico.*
- 3. La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16. comma 1-bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.*

La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D

La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali :

- Il 25 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- Il 150 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- Il 200 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente*

I codici tributi istituiti per la riscossione degli importi a titolo di sanzione sono : codice tributo 699T per riscossione mediante mod. F23 e codice tributo 1°83 se la riscossione avviene mediante ruolo esattoriale

A seguito della modifica operata all'articolo 17, comma secondo, decreto legislativo 472/97 dall'anno 2011 **la sanzione per il pagamento entro i sessanta giorni è pari al 33%**

ai sensi dell'articolo 248 dpr 115/02 le procedure di recupero del contributo unificato omesso od insufficiente deve essere attivata nel termine di 30 giorni dal deposito dell'atto.

ai sensi dell'articolo 6 convenzione con equitaliagiustizia (ultima quella del 27 dicembre 2017) è il concessionario che provvede all'invito al pagamento.

Da ricordare che ai sensi delle direttive ministeriali(provvedimento del 27 marzo 2017 in foglio informativo n. 2/2020) che se l'avvocato deposita in cancelleria la ricevuta di pagamento il cancelliere provvederà ad annullare la stessa, con contestuale richiesta al concessionario della riscossione, di archiviazione senza esito della procedura di recupero(conf. DAG.29/03/2017.0060374.U)

Invito al pagamento e recupero

(N.B. per gli Uffici non in convenzione)

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio.

3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

PER GLI UFFICI CONVENZIONATI EQUITALIA GIUSTIZIA PER L'OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO SI PROCEDE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE DEL 23 SETTEMBRE 2010 E 27 DICEMBRE 2017

Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A1, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.

La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico.

La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.

La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D.

Termine di Prescrizione il termine di prescrizione relativo al contributo unificato si ricava dall'articolo 20, comma 6, d.lgs n. 112 che, come evidenziato dalla Suprema Corte, utilizzando una espressione ellittica, fa riferimento al termine di prescrizione decennale che è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale (Cass. civ. n. 23397 del 2016)
provvedimento 23 febbraio 2018 in Foglio Informativo n. 1/2018

recupero del contributo unificato prenotate a debito

Per il recupero del contributo unificato prenotato a debito trova applicazione l'articolo 5 della convenzione 28 dicembre 2017.

Per contributo unificato prenotato a debito il recupero è azionabile anche se il provvedimento definitivo del giudizio non ne disponga espressamente la condanna.

Per la giurisprudenza di legittimità il contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13 Testo Unico spese di giustizia "costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese ", con la conseguenza che il giudice " non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare" (Cassazione ordinanza n. 21207 del 2013)

D'altro canto, sempre per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 23/09/2015, n. 18828, "la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità)"

Si deve ritenere che, la mancata indicazione in condanna della somma relativa all'importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato "essa possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una

omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell'art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l'esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate"

Sempre per i giudici di legittimità “ l'onere di documentazione delle spese non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l'ufficio adito e, come s'è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile tramite il fascicolo d'ufficio ”

la Corte di Cassazione, ordinanza 18828/2015, ha quindi stabilito che : " deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di *contributo unificato* dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento".

MODALITÀ DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ AVENTI SEDE ALL'ESTERO.

DAG.16.08.2017.01533361.U “ *si rappresenta che le modalità di attribuzione del codice fiscale o di verifica delle credenziali fiscali di una società straniera, necessarie per dare inizio all'attività di riscossione, esulano dalla competenza di questa Direzione generale, rientrando nella competenza dell'Agenzia delle entrate; si può tuttavia suggerire di coinvolgere nelle ricerche dei dati identificativi della società l'avvocato che ha rappresentato in giudizio la società stessa, se del caso anche per il tramite della Guardia di finanza.*

Diversamente se i dati fiscali della società sono noti e sempre che si tratti di un soggetto straniero residente nell'ambito di un paese dell'unione europea, il pagamento volontario del contributo unificato e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 potrà essere assolto mediante bonifico bancario in favore della Tesoreria dello Stato e del corrispondente capitolo di entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3321 — Contributo unificato di iscrizione a ruolo), utilizzando nella procedura il messaggio S WIFT MT 103 e le seguenti coordinate:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 00100003245 350008332100

Tali modalità di recupero sono riferite al pagamento spontaneo del contributo unificato mentre per la riscossione coattiva, in presenza di tutti i dati fiscali, sarà necessario investire l'Agenzia delle entrate.

Peraltro è opportuno rammentare che l'Agenzia delle entrate è subentrata alla società Equitalia Giustizia S.p.A. nella gestione dell'attività di riscossione dei crediti di giustizia.

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

il problema relativo al rimborso è stato definitivamente risolto con **Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007** (alla circolare sono allegati i modelli di richiesta e restituzione) circolare che brevemente si riassume:

il rimborso spetta nelle ipotesi di:

- a) versamento delle somme eccedenti lo scaglione
- b) duplicazione dei versamenti
- c) versamento effettuato per procedimento esente
- d) versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio (solo nelle ipotesi di versamento effettuato su F23 o bollettino di conto corrente postale, infatti, per la circolare Ministero Finanze n 33/2007 “ *Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto “versamento semplificato”), stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate.* A parere dello scrivente oggi il rimborso può essere richiesto anche per i pagamenti telematici, modalità di pagamento introdotta dall'articolo 4 comma 9 , decreto legge 193/2009 convertito con legge 24/2010, essendo possibile per tali modalità individuare l'avente diritto al rimborso)

Il diritto al rimborso va esercitato, a mezzo istanza, entro il termine di decadenza di due anni dal versamento.

Per i versamenti effettuati tramite mod. F23 l'erronea indicazione del codice tributo o del codice ufficio non costituisce titolo per il rimborso.

In tali ipotesi gli errori possono essere rettificati inviando comunicazione sia all'ufficio giudiziario interessato sia all'ufficio delle Entrate competente in base al versamento effettuato.

Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 12 €

L'istanza di rimborso in carta semplice si presenta all'ufficio giudiziario competente. In caso di presentazione presso un ufficio giudiziario incompetente quest'ultimo lo trasmetterà all'ufficio di competenza dandone notizia al contribuente.

L'istanza deve contenere:

- a) le generalità del richiedente
- b) il codice fiscale
- c) la residenza
- d) gli elementi utili alla identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato
- e) gli estremi del versamento e copia dell'atto di versamento
- f) l'importo richiesto a rimborso
- g) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso
- h) la dichiarazione di inesistenza di analoghe richieste

la richiesta deve essere sottoscritta innanzi al funzionario all'atto della presentazione.

Per le richieste inviate per posta va allegata copia del documento di identificazione.

Per ogni istanza presentata l'ufficio giudiziario rilascia apposita ricevuta.

L'ufficio giudiziario procede al riscontro delle dichiarazioni rese appurando l'effettività dell'importo del versamento e la sussistenza del diritto al rimborso.

Conclusosi positivamente il riscontro il funzionario addetto alla cancelleria procede alla liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi a trimestre intero, escluso il primo.

Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall'Agenzia delle Entrate a cui è inviato il provvedimento di liquidazione per il rimborso.

Rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento - provvedimento 9 febbraio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 DAG.11/02/2021.0029718.U

Ferma la preclusione (come da circolare MEF n. 33 del 2007) del rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, in caso di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio, laddove il contributo sia stato assolto mediante versamento c.d. semplificato (ossia presso ricevitorie di generi di monopolio/valori bollati), nel caso di versamento con modalità telematica, la relativa istanza di rimborso – laddove riferibile ad un procedimento iscritto a ruolo, a cui sia

correlabile l'errato pagamento - può essere presentata con modalità telematica, dovendo in tal caso essere depositata nel fascicolo telematico a cui si riconduce il pagamento da rimborsare.

Diversamente, nelle ipotesi di rimborso per mancata iscrizione a ruolo del procedimento, sarà il Capo dell'ufficio ad individuare la struttura competente a ricevere l'istanza e le relative modalità di deposito, salva la necessaria allegazione dei documenti indicati nella circolare nr. 33/2007 (inclusa la copia di un documento di identità) e l'allegazione – quanto al documento attestante l'avvenuto pagamento telematico del c.u. oggetto di rimborso – di una copia analogica della Ricevuta Telematica (RT).

Inoltre, per garantire un miglior controllo sulle somme da rimborsare ed evitare ulteriori usi, anche fraudolenti, della medesima RT, con conseguente rischio di danno erariale, gli Uffici devono provvedere alla "bruciatura" (c.d. annullamento) della Ricevuta Telematica che, associando un pagamento ad un determinato fascicolo, impedisce ogni ulteriore utilizzo della stessa RT.

È stato altresì chiarito che, in alternativa al rimborso del pagamento telematico del contributo unificato, l'avvocato può scegliere di utilizzare le ricevute telematiche nell'ambito di altri procedimenti (anche presso un tribunale diverso), sia nel caso di pagamento di importo inferiore - chiedendo il rimborso dell'eccedenza – sia nel caso di pagamento di un importo superiore - pagando la differenza con un nuovo pagamento telematico e allegando entrambe le RT al deposito.

Rimborso della sanzione per mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato DAG.16/12/2021.0252581.U *..la competenza a ricevere le istanze di rimborso della sanzione prevista dall'articolo 16 commi 1 bis e 1 ter dpr n. 115 del 2002 dovuta in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato spetta alla società equitalia giustizia spa che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria e a dare corso alla procedura di rimborso..*

ART. 249 (Norme applicabili).....

- 6) *Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234. OGGI CONVENZIONE del 28 dicembre 2017*

DISCIPLINA TRANSITORIA (ART.265 T.U. 115/02)

1)PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO O RICORSI DEPOSITATI PRIMA DEL 1/3/2002: Una delle parti può valersi della disciplina del "contributo Unificato" versando l'importo del contributo di cui all'art. 13 in ragione del 50%.La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione di valore. Quanto pagato precedentemente non è né rimborsato né ripetuto. Se la parte non si avvale di tale facoltà, per le vecchie cause rimane in vigore la disciplina antecedente al contributo unificato.

2) Sono fatti salvi gli atti compiuti (dal 1/3/02 al 11/5/2002) e non si fa luogo a rimborso, ripetizione o integrazione di quanto pagato. Per atto compiuto si intende l'avvenuto pagamento del contributo unificato (es. chi ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può essere chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto).

3) PER I PROCEDIMENTI DICHIARATI ESENTI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE (procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui la titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro IV del CPC), non è previsto alcun regime transitorio: pertanto il nuovo regime di esenzione si applicherà solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione (es. se un pignoramento per il valore inferiore a 2500 euro è stato iscritto tra il 1° maggio e l' 11 maggio, non è esente ma si applica il regime precedente) .

Procedimenti Europei nell'ordinamento nazionale e contributo unificato

✓ **Procedimento Europeo di ingiunzione di pagamento e relativa opposizione Regolamento CE 1896/2006**

Lo stesso regolamento europeo prescrive che *“la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio”* e che le *“spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale”*.

Il Ministero della Giustizia in materia di ingiunzione europea in data 1 settembre 2010, DAG02/09/10/2010.0113135.U, ha provveduto ad impartire le prime, e al momento uniche, disposizioni applicative.

Per quanto attiene, nello specifico, la disciplina della determinazione del contributo unificato *“ non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. “ pertanto “ l'ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13”*

In relazione alla determinazione dell'importo dovuto, *“ si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall' articolo 13 comma 3 del Testo Unico Spese di giustizia per il decreto ingiuntivo.”* (ndr= importo ridotto alla metà)

Nel caso di omesso o insufficiente versamento *“l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico”*

La nota ministeriale in oggetto ha anche dato disposizioni circa le modalità di pagamento del contributo unificato chiarendo che *“ il modello standard della domanda di ingiunzione, prevede, al punto 5, che il pagamento dei diritti di cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la procedura, possa essere effettuato con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente.*

Dottrina e Giurisprudenza sono concordi nell'affermare che **l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea** non appare di per sé idonea ad instaurare alcun rituale procedimento di opposizione simile a quello disciplinato dall'art. 645 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

L'articolo 17 del Regolamento europeo in esame dispone genericamente che *“ se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento”*

Dalle pronunce della giurisprudenza si ricava la conseguenza per la quale il creditore, che ai sensi dell'articolo 17 del regolamento europeo all'atto della presentazione dell'ingiunzione **non si è avvalso** della facoltà di chiedere l'estinzione del procedimento in caso di opposizione, che intenda far valere il proprio diritto deve agire secondo le norme che disciplinano il giudizio civile ordinario, quindi le spese della procedura (contributo unificato per metà del valore) gravano su di lui. Con circolare 23/10/2015.0159552.u ha confermato che *“il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione (ndr= iscrizione della causa) è il supporto cartaceo”*.

✓ **Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n 1206/2001 del 28 maggio 2001**

Per le spese relative all'applicazione del regolamento comunitario in oggetto vige il principio **“della gratuità delle stesse”**.

Infatti ai sensi dell'articolo 18 Regolamento CE : *“ per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse e spese”*

Fanno eccezione, sempre ai sensi del sopra richiamato articolo 18, i compensi versati ai periti o agli interpreti e le spese di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 Regolamento CE (ad esempio videoconferenza) se *“ l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede”* e *“l'obbligo delle parti di*

sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente

✓ **Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007**

Il Regolamento Europeo in oggetto, ai sensi dell'articolo 2, si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, o diritti e le spese, non ecceda (dal 14/7/2017) i cinquemila euro.

Il procedimento in esame in mancanza di un espressa esenzione è soggetto al pagamento del contributo unificato oltre che al pagamento dell'anticipazioni forfetarie dai privati all'erario nel processo civile, agli eventuali diritti di copia e al pagamento dell'imposta di registro.

✓ **Sequestro conservativo europeo sui conti bancari**

Partendo dalla natura cautelare del procedimento europeo in esame dal disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 152/2020 il contributo unificato viene determinato:

Articolo 8 Regolamento (UE) (*Domanda di ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 3: contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 14 Regolamento (UE) (*Richiesta di informazioni sui conti bancari*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1-quinques: contributo fisso (attualmente € 43)

Articolo 21 Regolamento (UE) (*Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis: contributo fisso (attualmente visto il richiamo alla lettera b) € 98 aumentato della metà ($98 + 49 = 147$).

Articolo 33 Regolamento (UE) (*Mezzi di ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 3: contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 34 Regolamento (UE) (*Mezzi di ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1: contributo in relazione al valore della causa

Articolo 35 Regolamento (UE) (*Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 3: 1 contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 37 Regolamento (UE) (*Impugnazione*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis: contributo fisso (attualmente visto il richiamo alla lettera b) € 98 aumentato della metà ($98 + 49 = 147$).

Articolo 39 del Regolamento (UE) In considerazione della *natura processuale* delle *contestazioni di terzi* contenute dall'articolo 39, (a meno che non si ritenga di dovere applicare il contributo unificato di cui alla lettera a) dell'articolo 10 del decreto legislativo 152/2020) riteniamo che:

- per il caso di *contestazione di terzi dell'ordinanza di sequestro conservativo* riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all'articolo 13 comma 1: scaglione del contributo in relazione al valore della causa.
- per il caso di *contestazione di terzi dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo* riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all'articolo 13 comma 1: scaglione del contributo in relazione al valore della causa.

✓ **ai sensi dell'articolo 24 decreto legislativo 149/2002 a far data del 30 giugno 2023 le procedure europee di seguito elencate si svolgono in camera di consiglio quindi il contributo unificato, ove dovuto, sarà nell'importo di cui all'articolo 13 c. 1 lett. b)**

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in

materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Contributo pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

Introdotta dall'articolo 15 decreto legge 83/2015 convertito con legge 132/2015

N.B.=Non è una forma di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9

«Art. 18-bis

(Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche)

- 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore precedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodo precedente, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MODALITA' DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ex art 18 bis a decorrere dal 1° gennaio 2023

**IL DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)**

Art. 13

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

**N.B .procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis
acquistano efficacia**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, le parole «Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

IMPOSTA DI BOLLO

Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato art. 18 tuscg

→ 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

→ **risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 14 agosto 2002 n. 70/E**

“antecedenti” a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l'antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessità con il procedimento giurisdizionale;

“necessari” : gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non) per l'esistenza di quelli strettamente procedurali , anche se non hanno la stessa natura di quest'ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);

“funzionali”: gli atti e i provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o un provvedimento del procedimento giurisdizionale , ovvero, più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teologico).]

→ 2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

Riepilogando l'imposta di bollo non si applica:

- a) agli atti e provvedimenti del processo penale
- b) agli atti e provvedimenti del processo civile (e amministrativo), compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, soggetti al contributo unificato
- c) alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti (atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali), purché richieste dalle parti processuali
- d) ai procedimenti dichiarati esenti da precise disposizioni normative
- e) alle procedure di negoziazione per autorizzazione e o nulla osta del Pubblico ministero

2) è invariata:

- a) per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi
- b) per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio dei certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al punto 1.

Dalla relazione ministeriale di commento all'articolo e dalle circolari ministeriali (vedasi in particolare la **circolare 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso, le circolari n 3 del 13 maggio 2002 e n 4 del 28 giugno 2002 del Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust**) emerge come il testo unico sulle spese di giustizia abbia inciso anche sulla disciplina dell'imposta di bollo sancendo innanzitutto la non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, in tal modo l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

Quanto sopra detto trova logica eccezione nei casi in cui il contributo unificato non sia dovuto perché il procedimento è espressamente dichiarato esente dallo stesso. Infatti i casi previsti dall'art. 10 del t.u. spese di giustizia per le loro specifiche finalità sono esenti da ogni imposizione sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato.

Al criterio generale secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 ossia rientrano nell'esenzione dell'imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo.

Con la conseguenza che, a titolo esemplificativo, il bollo non è dovuto per la procura alle liti, l'atto di citazione, l'atto di precetto, l'atto di costituzione di parte civile, la redazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, l'istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare, il provvedimento conclusivo del procedimento, il mandato di pagamento emesso dal funzionario, il decreto di pagamento emesso dal magistrato, l'istanza per la liquidazione per la consulenza, le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, sospensione, estinzione, perenzione.

il legislatore ha chiarito espressamente che il bollo non si applica per le copie autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali purché richieste dalle parti.

Ai fini del ricorso all'esenzione dell'imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo (relativo al procedimento) è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo).

La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.

Conseguentemente - a titolo esemplificativo - il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie (come si ricava espressamente dal comma 1) è tenuto al bollo sull'istanza con cui le chiede; invece, l'istanza dell'ausiliario o del consulente di parte con cui si chiede la liquidazione, essendo collegata al processo, non è soggetta al bollo; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile, non è soggetta al bollo se presentata da una delle parti, è soggetta se presentata da un terzo interessato.

La disciplina sul bollo è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, sempre che non siano collegati a processi, come può accadere in casi eccezionali quale quello del certificato sullo stato del processo civile chiesto da una delle parti.

Il legislatore ha espressamente stabilito che per i procedimenti non giurisdizionali compiuti dagli uffici (atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva, iscrizione nell'apposito registro della vendita di macchine con riserva di proprietà, ricerca e visione collegate alla pubblicità di testamenti, iscrizione nell'albo dei consulenti) non si applicano i diritti di cancelleria che, previsti dalla vecchia disciplina per i procedimenti giurisdizionali, erano applicati per estensione anche a questi procedimenti.

Con la conseguenza che (come nel caso dell'atto di notorietà o dell'iscrizione nel registro dell' vendite con riserva di proprietà) questi procedimenti sono soggetti all'imposta di bollo.

*Ai sensi della **circolare 26 febbraio 2002, senza numero, Consiglio di Stato**si ritiene opportuno precisare che l'introduzione del contributo unificato non modifica la disciplina sull'imposta di bollo per le istanze e gli atti non strettamente inerenti al processo (ad esempio certificato di giudizio pendente, certificato di passaggio in giudicato)*

*Ai sensi della **circolare 26 febbraio 2002 n 1 Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust.**si ritiene opportuno precisare che la disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma (ad esempio quelle per chiedere un certificato o chiedere la liquidazione della consulenza) e per gli atti stragiudiziali compiuti dagli uffici giudiziari (ad esempio verbale di asseverazione stragiudiziale)*

*Ai sensi della **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust.** L'ultimo inciso dell'art. 1, primo comma, della legge 488/1999 come modificato dalla legge di conversione esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere amministrativo, quali ad esempio gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, trascrizione vendita di automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici ecc, possano ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto sarà dovuta, ove prevista, l'imposta di bollo.*

L'imposta di bollo, difatti, è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari. Invero, l'ambito di operatività del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge stessa ed agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti, quegli affari che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.

In proposito, si chiarisce che il contributo previsto dal secondo comma della Tabella 1 allegata alla legge n. 488/1999 è relativo unicamente ai processi amministrativi che si svolgono dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato e non può dunque essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo, quali quelli sopra menzionati, di competenza degli uffici giudiziari ordinari.

ai sensi della Circolare 1 febbraio 2007 Min. Giust. N DAG/14803/U “ come più volte precisato dall’amministrazione **finanziaria il contributo unificato ha natura alternativa all’imposta di bollo**”

Ai sensi della **circolare 14 novembre 2002 n 7 Ministero Giustizia** non deve essere pagata l’imposta di bollo per il rilascio di copia delle sentenze per uso appello ovvero per procedere all’esecuzione forzata nei procedimenti sottoposti al vecchio regime dei diritti di cancelleria “ si rileva che il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all’esecuzione forzata ovvero all’impugnazione delle medesime, deve avvenire senza il pagamento dell’imposta di bollo. Ciò anche nell’ipotesi in cui i procedimenti si siano esauriti con il vecchio regime dei diritti di cancelleria. Invero, relativamente al rilascio della copia esecutiva per procedere all’esecuzione forzata- come già specificato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento - la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario atto del procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al pagamento del contributo al momento della istanza di vendita o assegnazione dei beni pignorati. Relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell’impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso in cassazione (cfr artt. 347, comma 2, e 369 comma 2, n 2, cpc) Trattasi in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato”

da ricordare che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità del divieto di rilascio per uso esecuzione di copie di atti non registrati , ai sensi della **circolare 20 gennaio 2003 n 1/724/44(U) Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust.** “...si richiama l’attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali richiesti per procedere ad azione esecutiva a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta. In ogni caso le cancellerie in adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 10, primo comma, lettera c, DPR 131/86, devono trasmettere all’ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (artt.73 e 278 T.U)per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell’imposta”

L’imposta di bollo **è dovuta sulle quietanze relative ai mandati** anche per le spese di giustizia agli ordinativi, ai vaglia del tesoro ed agli altri titoli di spesa dello Stato emessi a favore dei contribuenti, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad € 77,47 o apposta su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2008 n. 365 e Circolare Ministero Giustizia DAG 06/10/2008.0129643.U)

Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell’Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. gli atti successivi all’apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall’imposta di bollo.

Ai sensi della **risoluzione n 214/E del 11 agosto 2009 dell’Agenzia delle Entrate** “..le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e le dichiarazioni di rinuncia all’eredità, rese dal tutore e/o dal genitore esercente la potestà nell’interesse del minore o dell’interdetto scontano l’imposta di bollo...”

Provvedimenti del Tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all’art. 825 c.p.c. Contributo unificato. . circolare prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I Questa Direzione Generale ritiene , che il procedimento di cui all’art. 825 c.p.c., essendo soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 13 comma 1 lett. B) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non deve essere sottoposto al pagamento dell’imposta di bollo.

Invero l’articolo 18 stabilisce che “l’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato”.

Applicabilità dell'imposta di bollo ai processi verbali di vendita ed assegnazione compiuti dall'istituto di vendite giudiziarie ai sensi della nota prot. 7/Q706-2510 del 3 maggio 2069 min. giust. Ispettorato generale Ufficio Studi *"..alla luce del sistema instaurato dalle disposizioni sul contributo unificato non è dovuto il bollo laddove sia stato versato un tale contributo. Quindi poiché l'atto de quo rientra a pieno titolo nella procedura di esecuzione già coperto dal versamento per contributo unificato, lo stesso non deve essere assoggettato ad altra imposizione sull'applicabilità dell'imposta di bollo ai proce ..."*

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art. 6 decreto legge 16/2012 convertito con legge 44/2012

Non sono esenti dall'imposta di bollo, perche non considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo:

- a) trascrizioni;
- b) annotazioni di domande giudiziali;
- c) trascrizioni;
- d) iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali , ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare

Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 30 Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27(**modifica all'importo operata dalla legge 27/12/2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014**) eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”».

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

→a decorrere dal 30 giugno 2023

**IL DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)**

Art. 13

all'articolo 30, dopo le parole «La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa,» sono inserite le seguenti «con le modalita' di cui all'articolo 197, comma 1-bis»;

all'articolo 196, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

ai sensi dell'articolo 285 testo unico spese di giustizia **si deve rifiutare di ricevere l'atto** se mancante del pagamento dell'anticipazione forfettaria dei privati all'erario (vedi circolare prot. n 341688/U del 5 marzo 2008 e , da ultimo, DAG.21/11/2016.029690.U)

↓ ↓ ↓ ↓

Anticipazione nel processo civile telematico “ il rifiuto degli atti, ai sensi dell'art.285, comma 4, non può estendersi anche ai depositi telematici” DAG.28/03/2017.059731.U, DAG.16/08/2017.0153390.U e DAG.13/10/2017.0191896.U

la DAG.03/05/2016.0081040.U ha inserito nel programma SIAMM il modello relativo al recupero delle anticipazioni forfettarie

↓ ↓ ↓ ↓

Pagamento telematico del contributo unificato, dei diritti e delle spese

Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.

nelle **procedure attivate dal Concessionario** “ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 **sono ridotti alla metà** il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia” **circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U**

Non sono soggetti al pagamento dell'anticipazione forfettaria:

→ “non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U., per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa”[circolare n 6 dell'8 ottobre 2002 e circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44]

→ nei procedimenti in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 1bis T.U. spese di giustizia(lavoro,previdenza,assistenza, **pubblico impiego,separazione coniugi**) non è dovuta

l'indennità ex art. 30 TU spese di giustizia, i diritti di copia e l'imposta di registro. circolare min. giust. DAG14/05/2012.00.65934.U

→ **procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza**, art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533 circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44

→ *“nelle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533 “circolare dag.02/04/2010.0049204.U*

→ *“... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale..”* ris. 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze anche Min Giust. 65934 del 14/5/2012

→ **procedimento penale di appello o ricorso per cassazione** *“l'importo ex art. 30 T.U. debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga l'appello o il ricorso in cassazione”* circolare DAG.20/12/2010.0165520.U confermata dalla nota DAG.30/10/2014.0145381.U

→ *non dovuta l'anticipazione forfettaria nelle **procedure per responsabilità civile dei magistrati*** DAG.20/08/2018.0164778.U

→ **procedimento di appello** provvedimenti del giudice di pace inferiori a € 1.033 DAG.23/07/2018.0148441.U

→ **procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica** non sono soggetti al pagamento dell'importo forfettario(provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018)

→ **cautelari in corso di causa** (la finanziaria del 2010 (comma 212) ne ha abrogato l'esenzione dal contributo unificato ma non quella dalle anticipazioni ex art30, cosa che ha invece fatto, ad esempio, per i ricorsi ex art. 23 L. 689/81)

→ **giudizi innanzi al giudice di pace per importi inferiori ad € 1033,00(- il comma 97 art. 1 legge 190/2014 non ha introdotto l'obbligo del pagamento delle anticipazioni forfettarie ex art 30 nei giudizi innanzi al giudice di pace inferiori a 1033 € ma l'obbligo di pagare i diritti all'ufficiale giudiziario al momento della richiesta notifica)**

→ **giudizio penale innanzi al giudice di pace costituzione parte civile con richiesta risarcimento inferiore 1033 €** (nota DAG.30/10/2014.01453366.U)

- **giudizio di appello avverso sentenze giudice di pace importo inferiore ad € 1033** (nota 23 luglio 2018 n 0148441/U)

→ **risarcimento danni ex art. 15 legge 117/1988,**

→ **procedimenti per adozione** circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44.

→ **istanza ex art 492-bis** (ricerca telematica dei beni da sottoporre al pignoramento)

→ **procedure relative a USI CIVICI** Circolare 2 novembre 2015, n. 0164127/U

→ **richiesta di iscrizione nel registro stampa** *“riconosciuta la natura amministrativa della procedura di iscrizione...”* DAG.16/11/2015.0173097.U

→ **procedure in materia di violenza nelle relazioni familiari** legge 154/2001

→ **opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare** (art 20 Dlvo 150/2011)

→ **controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati non membri Unione Europea**(art 18 Dlvo 150/2011)

→ **Ingiunzione Europea Regolamento CE n 1896/2006** di competenza del giudice di pace

→ **Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007** di competenza del giudice di pace

→ **prove civili Regolamento CE n 1206/2001**

→ **recupero onorari avvocato d'ufficio** ex art 32 disp.att.codice procedura penale

→ **procedure di sovra indebitamento** le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice non sono soggette al pagamento dell' importo forfettario DAG.21/12/2017.0240120.U

→ **correzione errore materiale** DAG. 11/04/2018.0073657.U Conf. provv. 16/04/2018 in DAG.22/05/2018.0102628.U e provvedimento 11 aprile 2018 in foglio informativo n 272018

→ **autorizzazioni concesse dal giudice tutelare** *“non danno vita ad autonomi procedimenti solo i ricorsi promossi dinanzi al tribunale in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 DPR 115/2002”* DAG 16/05/2014.0070387.U (per apertura tutele indennità dovuta anche nel caso di apertura d'Ufficio vedi punto 2 prenotazione a debito)

→ **procedure responsabilità civile dei magistrati** DAG.20/08/2018.0164778.U

→ **ricorso di parte ex articolo 337 codice civile** = non è dovuto , l'articolo in esame dispone che il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanzadalla circolare DAG16/05/2014.0070387.U si legge testuale che *“ solo i ricorsi promossi dinanzi al tribunale in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 DPR 115/2002*

→ **istanza per rilascio documenti identità/passaporti ex legge 21/11/1967 n 1185** non dovuto ci troviamo innanzi alla ipotesi di autorizzazione del tutelare ex articolo 3 DAG 16/05/2014.0070387.U

→ **istanze ex artt. 320,374,375 codice civile** non dovuto il diritto forfettizzato DAG 16/05/2014.0070387.U

→ **diritti e spese nei procedimenti dinanzi alle commissioni degli civici.** (Circolare 2 novembre 2015, n. 0164127/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) ..omississ... *in relazione alla problematica relativa al pagamento del diritto forfettario per le notifiche d'ufficio di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002 a carico della parte che deposita il ricorso nei procedimenti di competenza del commissario per la liquidazione degli usi civici, l'assenza di qualsiasi specifica disposizione al riguardo induce a ritenere che sia applicabile l'esenzione dal pagamento del diritto forfettario, prevista in via generale dal citato art. 2 della, legge n. 692/1981*

→ **procedimenti di competenza del giudice tutelare ed in materia di nomina dell'esecutore testamentario e di curatela dell'eredità giacente** Circolare DAG 16/05/2014.0070387.U

a) Procedimenti di competenza del giudice tutelare *..d all'esame delle norme si può ritenere che solo i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare, diano luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale. Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare, diversamente, non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità. Tale ricostruzione porta a ritenere che il discrimine per il versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate. Di conseguenza, nella materia in esame, soli i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.*

b) Curatela dell'eredità giacenti e procedimento per la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario. *Questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere reso dall'Ufficio Legislativo, che "le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza stili 'operato del curatore". Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002. Diversamente, le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'articolo 783 del c.p.c., danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.*

Analogo discorso può compiersi per l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario. Come affermato dall'Ufficio Legislativo, tale richiesta "apre un autonomo procedimento" che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed art. 749 c.p.c.). di conseguenza, anche in questo caso l'ufficio giudiziario devia richiedere sia il versamento del contributo unificato che dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

→ **procedimenti esenti dal pagamento del contributo unificato; versamento dell'importo forfettario di euro 8.(ndr= ora 27)** Circolare Ministero della giustizia Direzione Generale Ufficio I n. 1/6561/U/44 giugno 2005), ' stato chiesto di conoscere se in seguito alla modifica apportata all'art. 30, comma 1, D.P.R. 115/2002 dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria), sia dovuto il pagamento dell'importo forfettario di euro 8, anche per i procedimenti per i quali è prevista da leggi speciali l'esenzione del contributo unificato, in particolare per i processi in cui sono parte i minori e quelli esecutivi il cui importo non supera 2.500,00 euro. Al riguardo si ribadisce quanto già affermato con

circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia n. 6 dell'8 ottobre 2002, punto 3) e con note di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/IJ-03 del 29 settembre 2003, punto 4) e n. 1/2847/U/NV/44 dell'1 marzo 2005 Infatti, anche in seguito alla modifica dell'art. 30, comma 1, D.P.R. 115/2002 intervenuta ad opera dei commi 323 e 324 della legge finanziaria. L'importo forfettario di 8 euro non è dovuto per tutti quei procedimenti, disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U.. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, per i procedimenti in cui sono parte i minori si richiama ancora la nota di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/U-03 del 29 settembre 2003, punto 4). Per cui si ritiene che, anche se gli stessi sono esenti dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. 115/2002, tale esenzione non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria dell'importo di cui all'art. 30 del D.P.R. citato. Analogo criterio deve essere seguito per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. Infatti poiché la legge finanziaria ha modificato con il comma 324 soltanto la tabella di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. citato –per la quantificazione delle anticipazioni forfettaria dei privati in favore dell'erario nel processo civile, sostituendola con la attuale previsione del contributo forfettaria di euro 8- in mancanza di una legge speciale che preveda per tali procedimenti l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, deve ritenersi che detto contributo debba essere anticipato. Infine, come precisato nella stessa nota, sopra richiamata, di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/U-03 del 29 settembre 2003, al punto 4), si chiarisce che anche i procedimenti in materia di equa riparazione, pur se esenti dal contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettaria di cui all'art. 30. Pertanto si ritiene che la nota di questa Direzione Generale n. 1/7988/44(U)03 del 10 giugno 2003, richiamata nel quesito, intendeva soltanto affermare il principio della applicabilità per tali procedimenti del pagamento della tassa di registrazione

PRENOTAZIONE A DEBITO DELLE ANTICIPAZIONI FORFETTARIE:

→ nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 108 e 131 T.U. spese di giustizia

→ procedimenti relativi alle tutele di interdetti giudiziari aperte ex art. 343 e ss codice civile aperte a seguito di segnalazione "pubblica" da parte dei centri di accoglienza o a seguito di : a) provvedimento di sospensione e revoca potestà genitoriale del Tribunale per i minorenni; b) tutele degli interdetti giudiziari e le curatele degli inabilitati aperte ex art. 343 e ss codice civile a seguito di comunicazione d'ufficio della sentenza di interdizione e di inabilitazione emesse su iniziativa del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario; c) tutele degli interdetti legali a seguito della comunicazione da parte della Procura – ufficio esecuzioni – del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a pena non inferiore a cinque anni . In questi casi l'importo va riportato su foglio notizie. La procedura di recupero potrà tuttavia essere iniziata solo se il magistrato ai sensi del terzo comma articolo 145 TU accerterà con decreto il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento **DAG.15/12/2016.0223328.U**

→ procedimenti relativi a **risarcimento per danni** causate da atti di **terrorismo**

→ " *in difetto di una normativa specifica in tema di spese relative ai procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. promossi innanzi al tribunale dei minori dal P.M., come pure alle tutele aperte dal P.M. presso il tribunale per i minorenni nell'interesse dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19 c.5 dlgs n. 142 del 18 agosto 2015, come modificato dall'art. 2 del dlgs n. 220 del 22 dicembre 2015, gli uffici giudiziari non possono essere esonerati dall'annotare sul foglio delle notizie la prenotazione a debito dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del d.P.R. n 115 del 2002.* Provvedimento del 29 marzo 2019 in Foglio Informazione 1-2 anno 2019

→ **anticipazioni forfettarie della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.** .. caso di prenotazione a debito della spesa, disciplinato dall'art. 108, la spesa deve essere annotata nel relativo registro curato dall'ufficio giudiziario. (Nota 5 marzo 2008 n 341688/U)

→ **Apertura tutele** = dovuta dalla parte privata e prenotata a debito in caso di apertura d'Ufficio **DAG.15/12/2016.0223328.U**

→ **TUTELE attivate d'ufficio**, Circolare DAG 16/12/2016.0223328.U

...si è chiesto di chiarire se sia dovuto il versamento dell'importo forfettario, previsto dall'art. 30 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nelle **tutele attivate "d'ufficio"**, nelle quali rientrano:

- 1) le tutele dei minori, aperte ex art. 343 e seguenti del codice civile, su segnalazione "pubblica" dei numerosi centri di accoglienza per minori o a seguito di comunicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca della potestà genitoriale del Tribunale per i minorenni;

- 2) le tutele degli interdetti giudiziari e le curatele di inabilitati, aperte ex art. 343 e seguenti del codice civile, a seguito di comunicazione d'ufficio della sentenza d'interdizione e d'inabilitazione emesse su iniziativa del Pubblico ministero presso il Tribunale ordinario;
- 3) le tutele degli interdetti legali a seguito della comunicazione da parte della Procura -ufficio esecuzione, del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a pena non inferiore a cinque anni.

..... in base al Testo unico sulle spese di giustizia, "l'onere della spesa" nel processo civile ricade su "ciascuna parte" che "provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede" (art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002), come pure che, nel caso in cui la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dallo Stato o prenotate a debito secondo la previsione del medesimo testo unico (art. 8, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).

Con riferimento all'apertura della tutela, non vi è dubbio che, se questa è richiesta da una parte privata, in base alle norme sopra riportate sarà questa a dover sostenere le relative spese, salva l'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio. Poiché però, come già evidenziato, per espressa previsione normativa (artt. 46 e 46-bis disp. att. e.e.), "Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro", al momento del deposito dell'istanza di nomina del tutore, la parte privata non dovrà pagare il contributo unificato ma solo l'importo forfettario di cui al citato art. 30.

Diversa è l'ipotesi della "tutela d'ufficio", che non scaturisce da una istanza di parte ma rappresenta la conseguenza legale di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza di interdizione promossa dal P.M. o provvedimento di sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni: art. 343, comma 2, c.c.) o di una comunicazione dell'ufficiale dello stato civile, di un notaio ovvero di un centro di assistenza per i minori (art. 343, comma 1, c.c.). In tutte queste ipotesi, dunque, l'apertura della tutela è un "atto dovuto" da parte del giudice tutelare, il quale, "appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore" (art. 346 c.c.). Come si evince dalle norme sopra riportate, il legislatore non ha però dettato una specifica disciplina per le spese quando l'apertura della tutela avviene d'ufficio: tuttavia, dalla lettura dell'art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 (che disciplina il regime delle spese nel procedimento di interdizione o di inabilitazione promosso dal P.M.), emerge che:

1. al procedimento in esame si applica l'articolo 131 del medesimo testo unico che regola gli "effetti dell'ammissione al patrocinio";
2. il procedimento di interdizione o di inabilitazione è strettamente connesso a quello successivo e necessario di apertura della tutela in quanto, "passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera e)..."

Orbene, l'ipotesi disciplinata dall'articolo 145 è stata definita nella relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia come "un'ipotesi particolare di ammissione d'ufficio" al gratuito patrocinio (peraltro già prevista dal r.d. n. 2700 del 23 dicembre 1865), che è valida "salvo verifica dei limiti reddituali affini del recupero"; proprio in considerazione di ciò, a tali procedimenti si applica l'articolo 131 del medesimo d.P.R., in base al quale - come detto - le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002) sono prenotate a debito. Inoltre dalla lettura di tale norma appare evidente la stretta connessione tra la fase (contenziosa) volta ad accertare e dichiarare lo stato di interdizione o di inabilitazione di un soggetto e la successiva fase (non contenziosa) di apertura della tutela e di nomina del tutore (o del curatore), che deve dare prova al magistrato che l'interdetto (o l'inabilitato) versi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per beneficiare dell'ammissione al gratuito patrocinio. Se ciò non avviene, o se il magistrato accerta il superamento di tali limiti, lo dichiara con decreto e lo Stato ha "il diritto di ripetere le spese nei confronti di tutori e curatori" (art. 145, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).

La previsione normativa in esame è peraltro coerente con il sistema generale della riscossione, che presuppone sempre un titolo idoneo per dare inizio al recupero della spesa: nell'ipotesi in esame, il titolo è rappresentato dal decreto del magistrato, emesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione o di inabilitazione, quando il giudice tutelare ha già aperto d'ufficio la tutela e nominato il tutore o il curatore. A tale proposito, sempre la relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia sopra richiamata precisa che "dal riscontro dell'applicazione della norma originaria nella prassi, emerge che circa l'80% delle sentenze dispongono "nulla per spese", probabilmente avendo desunto induttivamente dal processo che l'interdetto o l'inabilitato non ha beni; il 20% contengono condanna del curatore alle spese. Si procede all'annullamento del campione: se "nulla per le spese"; se il curatore dimostra la non abbienza, invece, si avvia il recupero anche nel silenzio del curatore. In generale è da considerare, infine, che se l'azione è esercitata dal p.m., si tratta di indigenti, non ci sono parenti, che avrebbero potuto proporla, nominabili tutori o curatori, con la conseguenza che questi sono di regola funzionari pubblici (sindaci ecc.)".

Si deve tuttavia evidenziare che la procedura posta in essere su impulso del pubblico ministero è solo parzialmente esente da spese, prevedendo gli artt. 46 e 46-bis disp. att. c.c. che sono escluse l'imposta di bollo, di registro e il compenso del tutore, come pure l'art. 379 c.c. che "l'ufficio tutelare è gratuito".

Orbene, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di poter affermare che l'apertura di una tutela d'ufficio dia luogo ad una ipotesi di "gratuito patrocinio d'ufficio", al pari di quella prevista dall'articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, di cui spesso rappresenta la conseguenza giuridica e legale.

È inoltre il caso di ricordare che, a norma dell'articolo 75 del medesimo d.P.R., "L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse", con la conseguenza che la tutela aperta d'ufficio può considerarsi una procedura connessa a quella di interdizione promossa dal P.M., alla quale si estende l'ammissione al "gratuito patrocinio d'ufficio" già prevista per la fase contenziosa di cui al citato articolo 145.

Da ciò deriva che le spese processuali relative alla fase della tutela d'ufficio, tra le quali figura l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovranno essere prenotate a debito ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera e), del medesimo d.P.R., così come richiamato dal successivo art. 145. L'importo sarà quindi riportato sul foglio delle notizie, sul quale verranno annotate le altre eventuali ulteriori spese della procedura secondo le indicazioni del citato art. 131. La procedura di recupero potrà tuttavia essere iniziata solo se il magistrato, ai sensi del terzo comma dell'art. 145, accerterà con decreto il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento.

PROCEDURE SOGGETTE AL PAGAMENTO dell'anticipazione forfettaria

→ **Ingiunzione Europea Regolamento CE n 1896/2006 e Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007** Specificando però in merito che "tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l'articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell'iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l'ufficio procederà alla riscossione dell'importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato." "Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace." DAG02/09/10/2010.0113135.U

→ **procedimenti civili riguardanti la prole.** in merito deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili riguardanti la prole non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria ex articolo 30 T.U. circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003

→ **procedimenti di ingiunzione al pagamento.** l'intervenuta abrogazione ad opera del comma 324 dell'art. 1 L. 311/04 della tabella allegata all'art. 30 DPR 115/02 produce quale sua ulteriore conseguenza anche l'assoggettamento dei procedimenti di ingiunzione al pagamento dell'importo forfettario nella misura di € 8,00... circolare ministero Giustizia n 1/2847/u/nv/44 del 1 marzo 2005.

→ **Onlus** "nessuna esenzione dall'obbligo di pagamento del contributo unificato e dalle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del testo unico spese di giustizia può essere riconosciuto in favore delle associazioni di volontariato ONLUS" conf. DAG. 28/02/2018.0040625.U "Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell'importo forfettario per le notifiche d'ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali" Nota 21 aprile 2017 n 0079670.U

→ **Amministrazione di sostegno** = dovuto (vedi articolo 46 bis disp. att. codice civile)

→ **Procedure agrarie** = dovuto DAG.19/11/2021.0232513.U

→ **procedimenti promossi dinanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica** sono soggetti al pagamento dell'importo forfettario provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018)

→ **MEDIAZIONE decreto di Omologa** "da assoggettare al pagamento dell'importo forfettario di cui all'articolo..." DAG.28/02/2018.0040734. "in materia di mediazione l'esenzione prevista dall'articolo 17 c. 2 d.lvo 28/2010 deve ritenersi circoscritta agli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento che ha inizio e si conclude dinanzi agli organismi di mediazione e non può estendersi al procedimento di omologa che si pone al di fuori della mediazione provvedimento del 22 gennaio 2019 in Foglio Informazione 1-2 anno 2019

→ **procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento** ai sensi delle DAG.22/07/2016.0136189.U (conf. DAG23/3/2017.0055800.U) e DAG.23/03/2017.0055902.U sono soggette al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U. spese di giustizia :

- ✓ l'istanza presentata dall'organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l'autorizzazione al giudice per l'accesso all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati
- ✓ l'istanza per la nomina dei professionisti(art. 15, c 9, legge 3/2012)

- ✓ le istanze presentate dai professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012
- ✓ il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell'articolo 9 legge 3/2012
- ✓ la domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi

→ **procedure di rettificazione di attribuzione di sesso** = *si paga l'anticipazione forfettaria ex art 30 dpr 115/2002 (€ 27) non risultano esenzioni in materia*

→ **anticipazioni forfettarie della parte civile nel processo penale.** *Il testo unico delle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non prevede la prenotazione a debito della spesa processuale in oggetto, in relazione alla costituzione della parte civile nel processo penale, se non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 108 ovvero quando la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto al di fuori di tale specifica previsione, la spesa in oggetto dovrà essere pagata dalla parte civile ed in caso di mancato versamento non potrà che trovare applicazione l'art. 285 del citato testo unico .Ove l'ufficio si accorga dell'omesso versamento successivamente alla costituzione della parte civile, come nel caso prospettato, si dovrà procedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, richiedendo il pagamento alla parte tenuta al versamento della spesa. Nel caso di prenotazione a debito della spesa, disciplinato dall'art. 108, la spesa deve essere annotata nel relativo registro curato dall'ufficio giudiziario. (Nota 5 marzo 2008 n 341688/U)*

→ **procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparaazione** *"...per le medesime ragioni, deve ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparaazione pur se esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettizzata di cui all'articolo 30 ..."* Circolare prot. 1/11018/U/44/NV del 29 settembre 2003 e DAG 07/08/2008.0048948.U

→ **apertura tutele** = dovuta dalla parte privata e prenotata a debito in caso di apertura d'Ufficio DAG.15/12/2016.0223328.U

→ **procedimento di esdebitazione** *"...in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia* Circolare DAG08/09/2010.0114831.U

→ **procedimenti di competenza del giudice tutelare ed in materia di nomina dell'esecutore testamentario e di curatela dell'eredità giacente** Circolare DAG 16/05/2014.0070387.U

a) Procedimenti di competenza del giudice tutelare *..d all'esame delle norme si può ritenere che solo i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare, diano luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale. Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare, diversamente, non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità.Tale ricostruzione porta a ritenere che il discrimine per il versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate. Di conseguenza, nella materia in esame, soli i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.*

b) Curatela dell'eredità giacenti e procedimento per la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario. *Questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere reso dall'Ufficio Legislativo, che "le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza stili 'operato del curatore".Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002. Diversamente, le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'articolo 783 del c.pc, danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.*

Analogo discorso può compiersi per l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario. Come affermato dall'Ufficio Legislativo, tale richiesta "apre un autonomo procedimento" che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed art. 749 c.p.c.). di conseguenza, anche in questo caso l'ufficio giudiziario devia richiedere sia il versamento del contributo unificato che dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 de! D.P.R. n, 115/2002.

→ **TUTELE attivate d'ufficio**, Circolare DAG 16/12/2016.0223328.U

...si è chiesto di chiarire se sia dovuto il versamento dell'importo forfettario, previsto dall'art. 30 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nelle **tutele attivate "d'ufficio"**, nelle quali rientrano:

- 1) le tutele dei minori, aperte ex art. 343 e seguenti del codice civile, su segnalazione "pubblica" dei numerosi centri di accoglienza per minori o a seguito di comunicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca della potestà genitoriale del Tribunale per i minorenni;
- 2) le tutele degli interdetti giudiziali e le curatele di inabilitati, aperte ex art. 343 e seguenti del codice civile, a seguito di comunicazione d'ufficio della sentenza d'interdizione e d'inabilitazione emesse su iniziativa del Pubblico ministero presso il Tribunale ordinario;
- 3) le tutele degli interdetti legali a seguito della comunicazione da parte della Procura -ufficio esecuzione, del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a pena non inferiore a cinque anni.

..... in base al Testo unico sulle spese di giustizia, "l'onere della spesa" nel processo civile ricade su "ciascuna parte" che "provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede" (art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002), come pure che, nel caso in cui la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dallo Stato o prenotate a debito secondo la previsione del medesimo testo unico (art. 8, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).

Con riferimento all'apertura della tutela, non vi è dubbio che, se questa è richiesta da una parte privata, in base alle norme sopra riportate sarà questa a dover sostenere le relative spese, salva l'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio. Poiché però, come già evidenziato, per espressa previsione normativa (artt. 46 e 46-bis disp. att. e.e.), "Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro", al momento del deposito dell'istanza di nomina del tutore, **la parte privata non dovrà pagare il contributo unificato ma solo l'importo forfettario di cui al citato art. 30.**

Diversa è l'ipotesi della "tutela d'ufficio", che non scaturisce da una istanza di parte ma rappresenta la conseguenza legale di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza di interdizione promossa dal P.M. o provvedimento di sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni: art. 343, comma 2, c.c.) o di una comunicazione dell'ufficiale dello stato civile, di un notaio ovvero di un centro di assistenza per i minori (art. 343, comma 1, c.c.). In tutte queste ipotesi, dunque, l'apertura della tutela è un "atto dovuto" da parte del giudice tutelare, il quale, "appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore" (art. 346 c.c.).

Come si evince dalle norme sopra riportate, il legislatore non ha però dettato una specifica disciplina per le spese quando l'apertura della tutela avviene d'ufficio: tuttavia, dalla lettura dell'art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 (che disciplina il regime delle spese nel procedimento di interdizione o di inabilitazione promosso dal P.M.), emerge che:

1. al procedimento in esame si applica l'articolo 131 del medesimo testo unico che regola gli "effetti dell'ammissione al patrocinio";
2. il procedimento di interdizione o di inabilitazione è strettamente connesso a quello successivo e necessario di apertura della tutela in quanto, "passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera e)...".

Orbene, l'ipotesi disciplinata dall'articolo 145 è stata definita nella relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia come "un'ipotesi particolare di ammissione d'ufficio" al gratuito patrocinio (peraltro già prevista dal r.d. n. 2700 del 23 dicembre 1865), che è valida "salvo verifica dei limiti reddituali affini del recupero"; proprio in considerazione di ciò, a tali procedimenti si applica l'articolo 131 del medesimo d.P.R., in base al quale - come detto - le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002) sono prenotate a debito.

Inoltre dalla lettura di tale norma appare evidente la stretta connessione tra la fase (contenziosa) volta ad accertare e dichiarare lo stato di interdizione o di inabilitazione di un soggetto e la successiva fase (non contenziosa) di apertura della tutela e di nomina del tutore (o del curatore), che deve dare prova al magistrato che l'interdetto (o l'inabilitato) versi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per beneficiare dell'ammissione al gratuito patrocinio. Se ciò non avviene, o se il magistrato accerta il superamento di tali limiti, lo dichiara con decreto e lo Stato ha "il diritto di ripetere le spese nei confronti di tutori e curatori" (art. 145, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).

La previsione normativa in esame è peraltro coerente con il sistema generale della riscossione, che presuppone sempre un titolo idoneo per dare inizio al recupero della spesa: nell'ipotesi in esame, il titolo è rappresentato dal decreto del magistrato, emesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione o di inabilitazione, quando il giudice tutelare ha già aperto d'ufficio la tutela e nominato il tutore o il curatore.

A tale proposito, sempre la relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia sopra richiamata precisa che "dal riscontro dell'applicazione della norma originaria nella prassi, emerge che circa l'80% delle sentenze dispongono "nulla per spese", probabilmente avendo desunto inductivamente dal processo che l'interdetto o l'inabilitato non ha beni; il 20% contengono condanna del curatore alle spese. Si procede all'annullamento del campione: se "nulla per le spese

"; se il curatore dimostra la non abbenza, invece, si avvia il recupero anche nel silenzio del curatore. In generale è da considerare, infine, che se l'azione è esercitata dal p.m., si tratta di indigenti, non ci sono parenti, che avrebbero potuto proporla, nominabili tutori o curatori, con la conseguenza che questi sono di regola funzionari pubblici (sindaci ecc.)".

Si deve tuttavia evidenziare che la procedura posta in essere su impulso del pubblico ministero è solo parzialmente esente da spese, prevedendo gli arri. 46 e 46-bis disp. att. c.c. che sono escluse l'imposta di bollo, di registro e il compenso del tutore, come pure l'art. 379 c.c. che "/ufficio tutelare è gratuito".

Orbene, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di poter affermare che l'apertura di una tutela d'ufficio dia luogo ad una ipotesi di "gratuito patrocinio d'ufficio", al pari di quella prevista dall'articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, di cui spesso rappresenta la conseguenza giuridica e legale.

È inoltre il caso di ricordare che, a norma dell'articolo 75 del medesimo d.P.R., "L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse", con la conseguenza che la tutela aperta d'ufficio può considerarsi una procedura connessa a quella di interdizione promossa dal P.M., alla quale si estende l'ammissione al "gratuito patrocinio d'ufficio" già prevista per la fase contenziosa di cui al citato articolo 145.

Da ciò deriva che le spese processuali relative alla fase della tutela d'ufficio, tra le quali figura l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovranno essere prenotate a debito ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera e), del medesimo d.P.R., così come richiamato dal successivo art. 145. L'importo sarà quindi riportato sul foglio delle notizie, sul quale verranno annotate le altre eventuali ulteriori spese della procedura secondo le indicazioni del citato art. 131. La procedura di recupero potrà tuttavia essere iniziata solo se il magistrato, ai sensi del terzo comma dell'art. 145, accerterà con decreto il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento.

legge di stabilità anno 2015 (mia nota)

articolo 1 comma 97 legge di stabilità anno 2015: la normativa del 2015 introduce un comma bis (1-bis) all'articolo 46 legge 374/91 e non modifica il disposto di cui all'articolo 30 DPR 115/02 il nuovo pagamento introdotto dalla legge di stabilità 2015 attiene alle richieste di notificazioni atti da RICHIEDERE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI tanto è vero che il 46 1-bis letteralmente dispone che " ...sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti" somme quindi da pagare all'Ufficio NEP di importo quantificato dalle tabelle per la notifica degli atti mentre l'articolo 30 testualmente dispone che :".La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per " somma che si paga, se dovuta, al momento dell'iscrizione a ruolo e di importo stabilito in 27 €. Quindi due pagamenti distinti (a rigore chi notifica potrebbe non avere più interessi a costituirsi) che attengono a due fasi processuali distinti : quello della notifica dell'atto in cui si paga il nuovo balzello legato agli importi di notifica UNEP e quello dell'iscrizione dove i 27 euro si pagano se il procedimento non ne è esente.

SPESE PROCESSUALI PENALI

le spese forfettarie anticipate tabella A allegata decreto ministeriale di cui all'art. 205 t.u. D.M 214/2014

NON vanno annotate nel foglio notizie

→ Secondo il concessionario NON vanno recuperate

→ in materia [DAG.06/02/2022.0025247.U,DAG.01/04/2019.0069946.U,DAG.14/03/2022.0056590.U]

le note ministeriali, , non certo chiarissime, che non si capisce perchè parlino delle indennità

spettanti agli ufficiali giudiziari, e [a mio parere] dalla lettura della normativa in vigore VANNO recuperate.

→ Alla quantificazione provvede il concessionario (art. 2 punto 2 Convenzione 278 dicembre 2017)

ART. 205 tusc

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito di ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincoli di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.

D.M n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198

Art. 1 recupero forfettizzato . **Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia** di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà'

Art. 2 Recupero per intero e per quota 1. *Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà', in parti uguali. 2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto*

dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' operato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.

Art. 3 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, e' abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

Definizioni del processo in primo grado

- 1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale:
 - a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - **Importo: 60 euro;**
- 2) Definizione del processo in udienza preliminare:
 - a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - **Importo: 150 euro;**
 - b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - **Importo: 60 euro;**
- 3) Definizione del processo in giudizio:
 - a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - **Importo: 180 euro;**
 - b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato - **Importo: 150 euro;**
 - c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - **Importo: 150 euro;**
 - d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - **Importo: 80 euro;**
 - e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - **Importo: 150 euro;**
 - f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - **Importo: 60 euro;**
 - g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace - **Importo: 150 euro;**
 - h) sentenza di condanna in Corte d'assise - **Importo: maggiorazione di 30 euro;**
- 4) Definizione del processo mediante remissione di querela:
 - a) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - **Importo: 60 euro;**
 - b) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - **Importo: 80 euro;**
- 5) Definizione del processo mediante oblazione:
 - a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso - **Importo: 80 euro.**

Giudizi di impugnazione

1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - **Importo: 60 euro;**

2) sentenze in Corte d'assise d'appello -

Importo: maggiorazione di 30 euro;

3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - **Importo: 60 euro.**

Altri procedimenti

Importo: 60 euro.

TESTIMONI

→ La testimonianza nel processo penale è regolata dal libro III , titolo II, Capo I artt. dal 194 al 207 del codice di procedura penale.

→ La testimonianza nel processo civile è regolata dal libro II , titolo I, Capo II artt. dal 244 al 257 del codice di procedura civile.

→ La testimonianza nel testo unico spese di giustizia è regolata artt. dal 45 al 47 e art. 199 .

→ Ai sensi dell'art.120 cpp *non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento i minori di anni 14 e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti*

→ ai sensi dell'art. 248 cpc *i minori di anni 14 possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento*

→ ai sensi dell'art.246 cpc *non possono intervenire come testimoni le persone che hanno interesse nella causa*

→ Nel giudizio penale innanzi al Giudice di Pace ricordiamo che ai sensi dell'articolo 20 legge 274/00 nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria *se viene chiesto l'esame di testimoni nell'atto devono essere indicate a pena di inammissibilità le circostanze su cui deve vertere l'esame. L'indicazione deve essere fatta, ex art. 21, punto h, anche nel caso di ricorso immediato al giudice.*

→ La testimonianza nel processo penale e civile è obbligatoria, *la mancata presentazione all'udienza fissata per l'escussione, se non giustificata da un legittimo impedimento, comporta, ex art. 133 cpp, **l'accompagnamento coattivo, e la condanna al pagamento di una somma da € 51 ad € 516** a favore della cassa delle ammende oltre alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, trovano applicazione gli articoli 46 e 47 delle disp. att. al cpp.*

→ *Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria, all'organo che deve provvedere all'esecuzione.*

→ *Per la riscossione della sanzione pecuniaria (**codice tributo 772T sanzioni**) si rinvia alle modalità di recupero delle spese e condanna in generale, la condanna è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.*

→ **recupero sanzione pecuniaria teste non comparso :**

In civile gli articoli del codice di procedura sono il 255 e il 179 ai sensi dei quali l'ordinanza di condanna va comunicata entro 3 giorni se emessa fuori udienza, il teste ha tre giorni dalla notifica per presentare reclamo allo stesso giudice, l'ordinanza è infatti non impugnabile.

Nel civile quindi per il recupero si attende la scadenza dei termini indicati nell'articolo 179 c.p.c. allo spirare dei quali si trasmettono gli atti al Concessionario

In penale gli articoli sono il 132,133,198 codice di procedura penale e 46 e 47 disp att cpp a differenza del civile non risultano termini per eventuale reclamo, il 46 disp att. si limita a stabilire che il provvedimento di accompagnamento coattivo, comprensivo quindi della condanna da 51 a 516 euro a favore della cassa ammende, vada consegnato all'interessato, in questo caso quindi è necessario, per il recupero, attendere, nei limiti della prescrizione il deposito della sentenza visto che, ai sensi dell' articolo 47 disp att cpp, il giudice può revocare l'ordinanza.

→ *La liquidazione delle indennità spettanti ai testi nel processo civile, penale amministrativo e contabile è oggi regolamentato dal Testo Unico spese di giustizia Titolo VI, articoli dal 45 al 48.*

→ *Ai testi escussi a richiesta dell'Ufficio spettano le seguenti indennità,annotando gli importi man mano che si liquidano sul foglio delle notizie ex art. 280 TU, e da liquidare con ordine di pagamento, distinguendo ai fini della liquidazione tra testimoni residenti (art 45 TU) e non residenti (art.46 TU):*

a) *se residenti nel luogo in cui saranno escussi o ad una distanza non maggiore di Km 2,5 : indennità giornaliera di € 0,36;*

b) *ai testimoni non residenti spettano: **indennità giornaliera di € 0,72** per ogni giornata impiegata per il viaggio **oltre al rimborso delle spese di viaggio** , per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzata dall'autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. **Spetta inoltre l'indennità di € 1,29** per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame ma solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero oltre a quello di partenza e di ritorno.*

Con nota DAG.10/10/20170106187.U il ministero ha specificato che anche il testimone residente all'estero per l'uso del mezzo aereo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.

→ **Ai testimoni di anni 14** non spetta nessuna indennità l'eventuali rimborsi spettano ai loro accompagnatori se non testimoni.

→ **Ai dipendenti pubblici** chiamati come testimoni per fatti attinenti al servizio, spettano le indennità di cui ai punti a e b salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

→ nelle ipotesi in cui il teste attesti ai sensi del dpr 445/2000 di avere raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea(a ciò autorizzato dall'autorità giudiziaria procedente, e sempre che si specifichi il tipo di mezzo usato e si documentino citazione testimoniale e certificazione di cancelleria attestante la presenza in udienza) può ritenersi che il rimborso della spesa sia concedibile in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea secondo le ordinarie modalità di liquidazione e pagamento dei testimoni normate dal dpr n 115 del 2002 provvedimento dell'8 ottobre 2021 in Foglio di Informazione n. 3/2021

→ liquidazione teste citato dal PM provvede la cancelleria del giudicante DAG.27/10/2015.0160891.U

Spese per accompagnamento del teste Circolare 19 febbraio 2008, n. 25091/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I (vedi successiva pagina 199) rientrano tra le spese di giustizia quelle occorse per il trasporto coattivo del testimone attraverso l'uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato art. 46. (ndr=DPR 115/02)

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spettanti al personale militare che ha provveduto all'accompagnamento coattivo, la Scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi a carico dell'Amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l'accompagnamento sia stato ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell'art. 133 c.p.p..

Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte ART. 71

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.

2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.

Ai sensi dell'articolo 165 TU **“ la liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'Ufficio se non espressamente attribuita al magistrato”** pertanto la liquidazione delle indennità ai testi va effettuata dal funzionario addetto al servizio e sono anticipate dallo Stato. Diversa è invece, sempre nel processo penale, la liquidazione in caso **di testi a richiesta di parte**, trova infatti applicazione in questo caso l'articolo 199 TU ai sensi del quale : “ le spese di viaggio e indennità spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'Ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione”

Testimone non residente autorizzato all'uso del mezzo proprio - rimborso delle spese di viaggio - spettanza nei limiti della tariffa dei mezzi di seconda classe su servizi di linea, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 provvedimento 8 ottobre 2021 Foglio Informativo n. 3/2021 *Nelle ipotesi in cui il teste attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000 di aver raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (a ciò autorizzato dall'autorità giudiziaria procedente, e sempre che si specifichi il tipo di mezzo usato e si documentino citazione testimoniale e certificazione di cancelleria, attestante la presenza in udienza), può ritenersi che il rimborso della spesa sia concedibile in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea, secondo le ordinarie modalità di liquidazione e pagamento dei testimoni normate dal d.P.R. n. 115 del 2002.*

Rimborso biglietti di viaggio aereo nota DAG.19/10/2017.0196107.U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I *".. rimborso delle spese di viaggio (in particolare di quelle aeree)il diritto al rimborso presuppone il rituale provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, in difetto del quale nessuna refusione è consentita..."*

Rimborso biglietti di viaggio Circolare DAG16/02/2010.0024224.U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I *"..la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto..omississ..in mancanza del titolo di viaggio,la spesa possa essere rimborsata in via eccezionale sulla base di idonea documentazione quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ..resa dal testimone ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000..."*

Rimborso biglietti di viaggio Circolare DAG20/07/2011.0101877.U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I *"..nei casi in cui il teste attesti di avere raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (specificando il tipo di mezzo) e pertanto non risulti possibile acquisire il titolo di viaggio , si ribadisce che la spesa in questione possa essere ammessa al rimborso , in via eccezionale, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea come precisato dal ministero dell'Economia e delle finanze..*

....Al fine di non gravare economicamente le persone chiamate a comparire innanzi al giudice, per la cui funzione è previsto un mero rimborso del biglietto di viaggio, si ritiene, infine (sempre in via eccezionale ed avendo altresì cura di acquisire le coordinate del conto corrente su cui effettuare l'accredito) che il rimborso del viaggio di ritorno possa avvenire anche sulla base della copia del biglietto, certificata conforme all'originale dal cancelliere all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso (se presentata lo stesso giorno di udienza), purché quest'ultima sia corredata degli originali della relata di notifica della citazione testimoniale e dell'attestazione della presenza in udienza..

visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi DAG 15/10/2015.0154118.U *.. si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168 del medesimo DPR .*

Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

liquidazione dei testimoni citati ad istanza di parte nel processo civile. Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile nota del 3 giugno 2008 senza numero diretta al Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (rif. Prot. n. 3535 del 06/05/08) *Il Tribunale di.. ha chiesto di conoscere se la quantificazione delle spese da rimborsare ai testimoni citati ad istanza di parte nel processo civile spetti o meno all'ufficio giudiziario.*

Riguardo a tale problematica occorre considerare quanto segue.

L'art. 199 del DPR 115/02 pone a carico del funzionario addetto all'ufficio la quantificazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale.

Pertanto, nel processo penale, il legislatore ha espressamente previsto l'intervento dello Stato in funzione di garanzia delle parti private anche se le spese non sono anticipate dall'Erario.

Il dettato della richiamata disposizione essendo previsto specificamente per il processo penale deve ritenersi non estensibile al processo civile. Conseguentemente, la mancanza di una disposizione che attribuisca (nel processo civile) al giudice o al "funzionario addetto all'ufficio" l'onere della quantificazione della spesa in argomento porta a ritenere che la regolazione della medesima deve avvenire, secondo disposizioni di legge (artt. 45-48 DPR 115/02), nell'ambito dei rapporti tra privati (sempre che l'onere sia a carico della parte secondo il principio generale di cui all'art. 8 del DPR 115/2002)

Tale conclusione è confermata, tra l'altro, dall'abrogazione dell'articolo 107 disp. att. Cpc (ad opera dell'art. 299 DPR 115/02) con la quale il legislatore ha inteso ricondurre nel regime privatistico il rapporto tra la parte e il testimone da essa citato nel processo civile.

Spese per l'accompagnamento coattivo dei testimoni.(Circolare 19 febbraio 2008, n. 25091/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I) *Alcuni uffici giudiziari ed il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri hanno chiesto chiarimenti in ordine al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità di trasferta spettanti al personale militare in occasione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni disposto dal magistrato ai sensi dell'art. 133 c.p.p..*

Già in passato questa Amministrazione ha avuto modo di intervenire sulla problematica annoverando tra le spese di giustizia quelle connesse all'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli previsti dalla tariffa penale, purché autorizzati dal magistrato per la necessità di soddisfare esigenze di celerità processuale.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia la materia è ora disciplinata dagli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 115/2002.

L'art. 46 disciplina il rimborso delle spese spettanti al testimone non residente chiamato a rendere testimonianza innanzi al giudice.

Invece, l'art. 43 della richiamata disposizione legislativa annovera tra le spese di giustizia il trattamento di trasferta di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per il compimento di atti, direttamente delegati dal magistrato, fuori dalla sede in cui si svolge il processo.

Riguardo a tale ultima disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115/2002, occorre preliminarmente considerare che al punto 6) della circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli affari di giustizia avente ad oggetto «razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia» è stato ribadito, in coerenza con gli orientamenti assunti in materia da questa Amministrazione, che la norma di cui al richiamato art. 43 disciplina la spesa relativa ad attività connesse al compimento di atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai predetti ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. Conseguentemente, spese originate dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia così come le trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa o anche da semplici informazioni od indagini non espressamente delegate.

In considerazione di quanto sopra argomentato la scrivente Direzione generale è del parere che, anche in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, la spesa occorsa per il trasporto coattivo di testimoni attraverso l'utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 46 possa essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sensi dell'art. 70 della richiamata disposizione legislativa.

È inoltre sottointeso che rientrano tra le spese di giustizia quelle occorse per il trasporto coattivo del testimone attraverso l'uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato art. 46.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spettanti al personale militare che ha provveduto all'accompagnamento coattivo, la Scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi a carico dell'Amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l'accompagnamento sia stato ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell'art. 133 c.p.p..

Circolare del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I DAG25/07/2011.010094.U Oggetto: **Ufficiali di polizia giudiziaria delegati ad espletare attività di indagine dai Pubblici Ministeri non autorizzati all'uso del mezzo proprio.** Misurazione del tempo di viaggio e rimborso forfettario.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto direttive in merito al rimborso delle spese di viaggio ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - inviati in trasferta per il compimento di atti processuali (fuori dalla sede in cui si svolge il procedimento), direttamente delegati dal magistrato ai sensi dell'art. 43 del DPR 115/02 - in presenza di provvedimenti regionali che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia.

Sul punto occorre tener presente che alcune regioni hanno emanato provvedimenti normativi che garantiscono, per motivi di servizio, la libera circolazione di ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine i quali, pertanto, possono spostarsi fruendo dell'uso gratuito di mezzi di trasporto pubblici.

Nel contempo la legislazione di settore che regola il trattamento di trasferta del personale appartenente alle forze di polizia (art. 36, comma 1, del DPR n. 51/2009) prevede che al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.

Ciò posto, al fine di conseguire risparmi di spesa, si invitano gli Uffici giudiziari presenti nei territori ove è garantita (per motivi di servizio) la libera circolazione del personale delle forze di polizia, a voler sensibilizzare il personale della polizia giudiziaria delegato al compimento di atti processuali, di avvalersi, compatibilmente con lo svolgimento degli stessi, dell'eventuali iniziative. Ad ogni modo, al fine di certificare il diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio non documentate (il cui rimborso è previsto dalla normativa di settore) si ritiene, considerata anche la circostanza che alcune regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia, che il personale in questione provveda a corredare la richiesta di liquidazione del trattamento di trasferta con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non aver utilizzato, ovvero di non aver potuto utilizzare in relazione all'attività delegata, mezzi di trasporto gratuiti.

Spese di giustizia - Spese di viaggio per l'esecuzione di misura di sicurezza detentiva - non integrano spese di giustizia ai fini del rimborso provvedimento 17 giugno 2021 Foglio Informativo n. 3/2021 Nell'elenco dell'art. 5, d.P.R. n. 115/2002 - che distingue fra le spese ripetibili da porsi a carico del condannato e quelle non ripetibili da porsi a carico definitivo dell'Erario - non ricade alcuna ipotesi di rimborso delle spese anticipate per il trasferimento di soggetti prevenuti, in esecuzione di misure di sicurezza detentiva. Tali attività appaiono connesse non al compimento di atti processuali delegati dal magistrato, bensì all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale, cosicché, non configurandosi delle "spese di giustizia", il rimborso di detti oneri non può essere imputato al capitolo 1360 di spesa di questo Ministero.

TESTIMONIANZA SCRITTA

(ARTT. 46 E 52 LEGGE 18 GIUGNO 2009 N 69)

con D.M. Giustizia 17 febbraio 2010, in G.U n49 del 1U n49 del 1 marzo 2010

Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. - (**Testimonianza scritta**). - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (**Modello di testimonianza**).

La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, (**Decreto 17 aprile 2010 pubblicato nella G.U. 49 del 1 marzo 2010**) che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello.

Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice precedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico.

Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».

Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti uffici giudiziari civili e penali

L'articolo 64 t.u. dispone relativamente alle indennità dei magistrati onorari

Per i **GOT (ora Giudice Onorario di Pace) e Vice Procuratori onorari** a seguito dell'entrata in vigore del Dlvo 13 luglio 2017 n. 116 l' indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa (€ 16.140 lordi annuali liquidata con cadenza trimestrale) e una parte variabile di risultato (non inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità fissa) .

Per le liquidazioni delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del Dlvo 116/2017 continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 legge 374/91, per i giudici di pace, e articolo 4 Dlvo 273/1989 per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari

Per i magistrati onorari assegnati all'ufficio del processo e all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica l'indennità fissa è ridotta all'80%. [prima indennità di udienza di € 98,13 nette]

Per **Giudici di Pace**, prima dell'entrata in vigore del Dlvo 13 luglio 2017 n. 116 erano previste le seguenti indennità :

€ 36,15 per udienza civile e/o penale (per un massimo di 110 udienze annue),

€ 56,81 per ogni sentenza, conciliata e/o atto definitivo del procedimento,

€ 10,33 per ogni decreto ingiuntivo,

€ 10,33 per ogni rigetto, motivata, di domanda ingiunzione,

€ 10,33 per ogni ordinanza ingiuntiva (art. 186 ter cpc)

€ 36,15 per l'attività di apposizione dei sigilli per ogni decreto ingiuntivo,

€ 10,33 per ogni decreto di archiviazione,

€ 10,33 per ogni ordinanza che dichiara l'incompetenza,

€ 10,33 per ogni provvedimento con il quale si dichiara il ricorso infondato o inammissibile disponendo la trasmissione degli atti al PM ,

€ 10,33 per ogni decreto e ordinanza nel procedimento di esecuzione, per ogni provvedimento di modifica alle modalità di esecuzione delle pene semidetentive per ogni ordinanza di trasmissione atti al PM per ulteriori indagini, per ogni decreto, o provvedimento di rigetto, di sequestro preventivo e conservativo, su ogni decisione sull'opposizione al decreto del PM che dispone, o respinge, la restituzione delle cose sequestrate, per ogni decisione sulla richiesta di riapertura indagini, su ogni autorizzazione, o rigetto, a disporre operazioni di intercettazione telefoniche, telematiche, informatiche,

€ 20,00 per ogni udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero,

€ 20,00 per ogni udienza di convalida del decreto di trattenimento dello straniero,

€ 10,00 per ogni provvedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero,

€ 10,00 per ogni provvedimento di convalida del decreto di trattenimento dello straniero,

€ 10,00 per ogni provvedimento di convalida o di rigetto del ricorso al decreto di espulsione dello straniero, indennità mensile di € 258,23 ex L. 4/2001,

NON si potevano superare i 72.000 € lordi annui (ex legge 4/2001),

per i giudici di pace coordinatori indennità mensile è **cessata a far data del 14 maggio 2016 a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2016 n 57 le funzioni di coordinatore passano al Presidente del Tribunale (circolare ministeriale DOG10/05/2016.0063861.U)**

Per i **GOA** indennità di funzione mensile di € 860,76 più indennità di sentenza di € 129,11 , il tutto ridotto del 50% se titolari di reddito superiore ad € 2582,28 lorde mensili. Oltre trattenute

Con nota Ministero della Giustizia del 18.10.2005 si è richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n 220 del 6 giugno 2005 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 8, comma 3, legge 276/1997 nella parte in cui prevedeva la riduzione del 50 % delle indennità fissa se titolari di reddito superiore agli € 2582,28.

L'art. 65 t.u. dispone relativamente alle indennità dei **giudici popolari** nei collegi di assise.

L'indennità giornaliera ai giudici popolari è di € 38,14 lordi

È sorto il problema se hai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o di assise di appello fuori dal comune di residenza spetti, oltre alle spese di viaggio, l'indennità di trasferta.

Per la nota Min. Giust. Dir. Ge. Del Bilancio e della Contabilità prot.2088/BDT/1418 del 19 aprile 2017 “ *la soppressione dell'indennità di trasferta non ha riflessi su tutte le altre indennità ad essa rapportate, le quali, come espressamente previsto dal comma 215 restano stabilite nella misura spettante anteriormente all'entrata in vigore della legge finanziaria 2006*”

L'art. 66 t.u. dispone relativamente alle indennità **esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori**

L'art. 67 t.u. dispone relativamente alle indennità esperti tribunali di sorveglianza

L'art. 68 t.u. dispone relativamente alle indennità esperti delle sezioni agrarie (1,5 € ad udienza oltre eventuali spese di viaggio)

→ **La gestione dei pagamenti spettanti al personale della magistratura onoraria**, web “*Giudicinet*”, è disciplinato dal provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanza n 15/2007 del 7 febbraio 2007

→ **Regime indennitario per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore riforma ex d.lgs. n. 116/2017** provvedimento 13 agosto 2021 in Foglio Informativo n. 3/2021 *A seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 116/2017 dall'art. 17-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come conv. in legge ai sensi dell'art. 1, legge 6 agosto 2021, n. 113, il regime transitorio applicabile in materia di “indennità spettante ai magistrati onorari in servizio” alla data dell'entrata in vigore della riforma, di cui al d. lgs. 116/2017 (15.8.2017) è stato prorogato al 31 dicembre 2021, con il conseguente perdurare delle vigenti previsioni in tema di determinazione e liquidazione dei compensi per i medesimi magistrati onorari.*

→ **Regime indennitario per i magistrati onorari in servizio dopo entrata in vigore riforma ex d.lgs. n. 116/2017** Dipartimento Affari di Giustizia- Direzione Generale Affari Interni –Ufficio I- direttiva dell' 11 aprile 2022 *il calcolo delle indennità dovute dovrà farsi decorrere dalla data di presa possesso delle funzioni onorarie..l'importo della parte fissa comprensiva di oneri fiscali e previdenziali deve essere proporzionata al periodo effettivamente lavorato dal magistrato onorario con cadenza trimestrale nei versamenti alla liquidazione provvederà il funzionario contabile dell'ufficio presso il quale l'onorario presta servizio, al pagamento provvederà il Funzionario Delegato competente per l'ufficio... l'importo della parte variabile (legata al raggiungimento degli obiettivi) liquidazione al termine dell'anno solare di riferimento e su indicazione del Presidente o del Procuratore della Repubblica certificandone la misura ed il grado di raggiungimento degli obiettivi*

→ **diritto alle indennità si prescrive in dieci anni** nota DAG.10/10/2008.0132171.U

→ **Diritto buoni pasto** Dipartimento Affari di Giustizia- Direzione Generale Affari Interni –Ufficio I- direttiva del 14 aprile 2022 *riconosciuto il buono pasto per le udienze che si protraggono oltre le sei ore..ai soli magistrati in servizio al 15/08/2017 che saranno confermati....a riscontro della durata dell'attività processuale che legittima la corresponsione dei buoni pasto valgono i chiarimenti resi per casistiche consimili, implicanti la verifica della durata di ciascuna udienze, potendosi dunque fare ricorso a strumenti quali l'attestazione oraria da parte del dirigente la cancelleria o la redazione del verbale portante l'orario di inizio e fine udienza..dovendosi escludere meccanismi di natura autocertificativa.*

Giudici ausiliari di Corte di appello - indennità per provvedimenti ex art. 5-ter L. 89/2001 a seguito di opposizione ai decreti decisori sulla domanda di equa riparazione provvedimento 21 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 2/2021 *L'indennità liquidabile ai giudici ausiliari di Corte di appello, per provvedimenti adottati a seguito di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001 o in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte, deve ritenersi dovuta - alla luce del vigente quadro normativo e della natura giuridica di siffatti provvedimenti, idonei a definire il processo -, nella misura onnicomprensiva di euro 200 prevista dall'art. 72, comma 2, I capoverso, del d.l. n. 69/2013.*

Giudici ausiliari di Corte di appello - Indennità annua complessiva ex art. 72, comma 3, D.L. 69/2013 - Limite di euro ventimila provvedimento 23 aprile 2021 Foglio Informativo n. 3/2021 *Il calcolo delle indennità da corrispondersi ai giudici ausiliari di Corte di appello ex art. 72 D.L. 69/2013 è strettamente connesso con il numero dei procedimenti definiti nel trimestre, per cui l'ammontare complessivo delle indennità deve essere calcolato non in base alla data delle fatture presentate, ma in base al numero dei provvedimenti trimestralmente definiti e in ragione dei quali sia maturata l'indennità da corrispondere periodicamente. Pertanto, il limite di ventimila euro annui per il compenso erogabile ai predetti magistrati va calcolato secondo il criterio di competenza, e non secondo quello di cassa.*

Procedimenti di equa riparazione ex L. 89/2001 Indennizzo per i giudici ausiliari di Corte di appello, ex art. 63 ss. d.l. n. 69/2013 provvedimento 30 aprile 2021 Foglio Informativo n. 3/2021 *In base al quadro normativo di riferimento, i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, cit. L. 89/2001 (a cui si riferisce, ai fini dell'indennità di euro 25,00, l'art. 72, comma 2, secondo cpv. del d.l. n. 69/2013 - già convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e novellato, nella parte relativa al secondo*

alinea, dall'art. 1, comma 782, lett. c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decorrenza dal 1 gennaio 2016) - sono quelli adottabili secondo la disciplina già vigente all'epoca d'introduzione della novella di cui alla L. n. 208/2015.

Pertanto, in base al citato art. 72, d.l. 69/2013:

- la regola generale è quella della corresponsione ai giudici ausiliari di Corte di appello di una indennità di euro 200,00 per ogni processo definito "anche in parte o nei confronti di alcune delle parti", in qualità di componenti del collegio giudicante;

- fanno eccezione a tale regola i provvedimenti emessi quali giudici monocratici, ossia i decreti di accoglimento previsti all'art. 3, comma 5, L. 89/2001 come novellato dall'art. 55 d.l. 83/2012.

Resta fermo il limite annuo complessivo delle indennità erogabili ai predetti giudici ausiliari che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 72 "non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro".

Partecipazione dei giudici onorari minorili al consiglio di disciplina - provvedimento 14 ottobre 2020

Foglio Informativo n. 3/2021 In base all'ordinamento positivo, le udienze per le quali può riconoscersi un'indennità ai magistrati onorari sono quelle tenute da un organo giurisdizionale, quale il tribunale per i minorenni, mentre il consiglio di disciplina costituisce un organo di natura amministrativa. Inoltre, essendo prevista la corresponsione delle indennità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28.7.1989, n. 273 - a cui rinvia l'art. 66 del d.P.R. 115/2002 (con riferimento agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori) - esclusivamente per lo svolgimento da parte dei GOT di udienze, civili o penali, essa non può essere liquidata per attività diverse da quelle espressamente previste in quanto, quale norma di spesa, la stessa è di "stretta interpretazione". Pertanto, per la partecipazione dei magistrati onorari minorili ai consigli di disciplina presso gli istituti penitenziari minorili è escluso il versamento delle indennità previste per la partecipazione alle udienze del tribunale per i minorenni, difettando una specifica disposizione normativa in tal senso.

provvedimento 18 giugno 2018 Foglio Informativo n. 3/2018 prot. 123990.U Premesso che, ai sensi dell'art. 165 TUSG, la liquidazione delle spese, con la conseguente relativa responsabilità (art. 172), "è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuito al magistrato", l'attestazione del numero di udienze celebrate dal GOT e della loro durata giornaliera è di competenza esclusiva della cancelleria e non dell'ufficio "spese di giustizia".

Liquidazione ai V.P.O. di indennità per le attività previste ex art. 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 116/2017 provvedimento 1 dicembre 2020 Foglio Informativo n. 3/2021 Va confermato l'indirizzo per cui "ai V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, non possono essere liquidate indennità per attività diverse da quelle delegabili 'a norma delle vigenti disposizioni di legge', ... deve escludersi allo stato la possibilità di corrispondere indennità per le attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. 116/2017" (vd. nota prot. DAG n. 131718.U dell'1.7.2019 con precedente conf. nella circolare prot. DAG n. 48171.U del 2.4.2009). È infatti rimasta immutata la norma di spesa di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 273/1989, come tale di stretta applicazione e che autorizza il versamento della indennità solo per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali sia conferita la delega, oppure per altre attività delegabili ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 116/2017. In ogni caso, l'ambito soggettivo di applicazione dei predetti principi è quello relativo alle attività dei V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, e l'art. 4 d.lgs. 273/1989 risulta abrogato a decorrere dall'1.1.2022 (per effetto delle modifiche, medio tempore, apportate dal d.l. 80/2021 come conv. in L. 113/2021, all'art. 33 comma 2 del d.lgs. n. 116/2017).

Dichiarazione di adesione ad astensione dalle udienze indetta dalle associazioni di categoria - Espletamento di limitate attività processuali in udienza - non debenza della corrispondente indennità di udienza provvedimento 26 maggio 2021 Foglio Informativo n. 3/2021 Secondo il codice deontologico di autoregolamentazione dei magistrati onorari per le astensioni dalle attività giudiziarie, pubblicato in GU n. 58 dell'11.3.2002, la manifestata adesione all'astensione non esime il magistrato dal dover assicurare i servizi essenziali ad esso delegati (per la cui definizione lo stesso codice rinvia al p.to 4 dello stesso testo) nonché "gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri" - di cui alla lettera e) del punto 4) richiamato. Anche in tale ipotesi, la trattazione di procedimenti indifferibili rientra nei doveri di ufficio a cui il magistrato non può sottrarsi, e comporta l'applicazione della trattenuta sugli emolumenti

Per gli stessi principi, qualora, a seguito della manifestazione di adesione, il magistrato onorario partecipi all'udienza per limitate attività processuali (quale la mera ricezione delle date di rinvio), non è dovuta la correlativa indennità di udienza.

Doppia indennità V.P.O. delegati per udienza - Criteri di liquidazione in ipotesi di sospensione dell'udienza provvedimento 5 agosto 2021 Foglio Informativo n. 3/2021 *Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 273/1989, la corresponsione dell'indennità per i vice procuratori onorari deve intendersi ancorata all'effettiva partecipazione ad una o più udienze o comunque all'effettivo espletamento di attività specifiche (per le quali sia conferita la delega del competente Procuratore della repubblica), ai fini del cui computo non può tenersi conto del tempo durante cui il giudice abbia disposto eventuali sospensioni dell'attività di udienza, risultanti dal verbale, con rifissazione ad orario definito ed allontanamento del giudice e delle parti. Pertanto, ai fini del riconoscimento della c.d. doppia indennità al V.P.O. delegato per l'udienza, non si deve considerare il tempo trascorso nelle pause tra la celebrazione di un processo ed altro al quale partecipi il V.P.O., dovute alla trattazione di altri processi con la partecipazione di un pubblico ministero diverso, professionale od onorario.*

“l'attestazione del numero di udienze celebrate dal GOT e della loro durata giornaliera è di competenza esclusiva della cancelleria e non dell'ufficio spese di giustizia” provvedimento 18 giugno 2018 in Foglio Informativo n 3/2018

vice procuratori onorari non si applica la disciplina relativa alla iscrizione alla gestione separata INPS di cui all'art.2 comma 26 legge 8 agosto 1995 n 335 nota DAG.14/08/2015.0118168.U

non è dovuta nessuna liquidazione per le attività relative all'accertamento tecnico preventivo nota DAG 11/11/2014.0151476.U

ai fini delle liquidazioni delle indennità spettanti al giudice onorario minorile per la partecipazione necessaria alla camera di consiglio in luogo del verbale di udienza può essere presentato qualsiasi documento, sottoscritto dal presidente del collegio che attesti la partecipazione in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale. nota del 22 febbraio 2018 in DAG.09/03/2018.0048401.U

le indennità percepite dai giudici onorari che prestano opera in uno studio associato o di una associazione professionale rientrano nell'ambito del reddito di lavoro autonomo risoluzione n 363/E agenzia delle entrate del 11.12.2007

ai giudici onorari è dovuto l'indennità di udienza direttissima anche nel caso in cui questa non venga celebrata per mancanza degli imputati nota 14 marzo 2005 n 1/3422/U/44 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili

al procuratore onorario” è dovuta l'indennità di udienza per la partecipazione a turni di reperibilità, a copertura delle giornate del sabato e festivi per lo svolgimento di eventuali giudizi direttissimi...semprecchè sia documentata la effettiva presenza in ufficio dello stesso. dg_IGE.11/04/2012.00048292.U e dg_IGE.11/10/2011.0003556.ID

non è dovuta nessuna indennità per il decreto di archiviazione contro ignoti previsto dall'art. 17 comma 5 dlvo 274/00 e succ, mod, nota 9 giugno 2004 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili

Doppia indennità di udienza per i giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari – l'articolo 3-bis del decreto legge 2.10.2008 n. 151 convertito con legge 28 novembre 2008 n 186 riconosce, abrogando la precedente disciplina, una ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore.

*“ al magistrato onorario di tribunale che presti servizio anche in applicazione o supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario dovranno essere liquidate le indennità spettanti per entrambe le attività..il cumulo degli importi non consente il superamento del limite complessivo delle indennità liquidate pari all'importo di € 72.000 lordi annue”*DAG. 147376.U del 20 luglio 2018e provvedimento 16 ottobre 2018 in Foglio Informazione 1-2 anno 2019

Amministrazione di sostegno – tempo impiegato per raggiungere la sede di domicilio del beneficiario *Il tempo impiegato dal magistrato onorario per spostarsi dalla sede del tribunale al luogo in cui l'intercedendo/amministrando, impossibilitato a comparire, deve essere sentito, al pari di quello*

necessario per rientrare in sede, siccome pacificamente esterno all'attività di udienza, non può essere considerato nel computo del "complessivo impegno lavorativo" che giustifica la corresponsione della ulteriore indennità giornaliera. **provvedimento 7 febbraio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018**

Doppia indennità - Tempo trascorso per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. *In materia di compenso spettante al magistrato onorario, qualora la durata dell'udienza si sia protratta oltre le cinque ore, esclusivamente al fine di dar lettura alle parti della sentenza pronunciata a seguito di trattazione orale, provvedendo all'immediato deposito della stessa in cancelleria, il giudice onorario ha diritto alla liquidazione dell'ulteriore indennità prevista dall'art. 3-bis, comma 1-bis, decreto legge 2.10.2008, n. 151, convertito in legge 28.11.2008, n. 186, per le udienze protratte oltre la durata di cinque ore. Ciò in quanto la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo citato costituisce parte integrante del verbale di causa e, pertanto, come attività di udienza comporta la liquidazione dell'ulteriore indennità qualora superi le cinque ore (conferma nota n. 28248.U del 24.2.2010). provvedimento 11 luglio 2018 prot. 123990.U in Foglio Informativo n. 3/2018*

Doppia indennità - Tempo trascorso per la redazione dell'ordinanza di definizione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-ter c.p.c. *In materia di compenso spettante al magistrato onorario, non spetta la seconda indennità di udienza al giudice onorario di tribunale che abbia superato le cinque ore di durata dell'udienza nella ipotesi di emanazione di ordinanze di cui all'art. 702-ter, comma, 5 c.p.c., attesa la diversità tra tale ipotesi rispetto a quella prevista dall'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, in questo caso, infatti, la legge prevede che il procedimento si chiuda con ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda, ma non che la stessa sia deliberata subito dopo sentite le parti e letta in udienza con la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", come previsto dall'art. 281-sexies, comma 1, c.p.c.. Di conseguenza, anche se si tratta di ordinanza assimilabile sostanzialmente a una sentenza, in quanto conclude il procedimento e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, la norma non contiene alcuna disposizione speciale in ordine alla sua deliberazione e pubblicazione. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, anche se il giudice onorario di tribunale prolunghi la camera di consiglio per la deliberazione dell'ordinanza, il tempo per essa impiegato non possa considerarsi prosecuzione dell'udienza, in quanto la scelta di emanare immediatamente o successivamente l'ordinanza non è prevista espressamente dalla legge, ma è lasciata alla discrezione del giudice provvedimento 18 giugno 2018 prot. 123990.U in Foglio Informativo n. 3/2018 conferma nota n. 151447.U dell'11.11.2014.*

Doppia indennità - Apertura e chiusura del verbale di udienza - Ordinanze inserite nel verbale udienza e attestazione del numero e della durata delle udienze; Ordinanze pronunciate al termine dell'udienza e non a seguito di riserva *In materia di compenso spettante al magistrato onorario, la doppia indennità per l'udienza civile può essere riconosciuta anche nel caso in cui il GOT abbia dato lettura in aula dell'ordinanza inserita nel processo verbale oltre le cinque ore dall'inizio dell'udienza giornaliera, tenendo conto, a tal fine, degli orari di apertura e chiusura dell'udienza risultanti dal ruolo d'udienza. La questione in oggetto trae origine da una prassi in virtù della quale il giudice civile, avendo fissato più cause nella stessa giornata, decida di pronunciarsi sulle istanze formulate dalle parti con altrettante ordinanze pronunciate in udienza ed inserite nei relativi processi verbali (ex art. 134 c.p.c.), e dunque senza riservare la decisione, all'esito, però, di una camera di consiglio per così dire "cumulativa", avendo autorizzato i difensori delle parti ad allontanarsi dall'aula ("lasciando aperto il verbale e senza assumere riserva") in attesa della trattazione della o delle cause successive. In tali ipotesi, laddove le ordinanze risultino inserite nei processi verbali delle singole udienze (con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., le stesse "si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi"), il momento di chiusura dell'udienza giornaliera non potrà che coincidere con quello di chiusura dell'ultimo dei verbali d'udienza, al pari di quanto dunque avviene per la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.. provvedimento 18 giugno 2018 prot. 123990.U in Foglio Informativo n. 3/2018*

Liquidazione spese - Ufficio competente per l'attestazione del numero di udienza - Cancelleria *Premesso che, ai sensi dell'art. 165 TUSG, la liquidazione delle spese, con la conseguente relativa responsabilità (art. 172), "è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuito al magistrato", l'attestazione del numero di udienze celebrate dal GOT e della loro durata giornaliera è di competenza esclusiva della cancelleria e non dell'ufficio "spese di giustizia". provvedimento 18 giugno 2018 prot. 123990.U in Foglio Informativo n. 3/2018*

In materia di doppia indennità si segnalano le note ministeriali DAG.04/09/2008.0113877.U, DAG14/11/2008.0150017.U, DAG26/01/2009.0011527.U, DAG09/04/2009.0051803.U, DAG.25/06/2009.0086194.U

Magistrati nominati con decreto del Ministro della giustizia nel periodo compreso tra il 31 maggio 2016 e il 15 agosto 2017 *Ai magistrati onorari nominati con decreto del Ministro della giustizia emanato nel periodo temporale compreso tra il 31 maggio 2016 e il 15 agosto 2017, sempreché abbiano preso possesso nel termine stabilito (anche se successivo a tale ultima data), si applicano, ai fini della corresponsione delle indennità, le disposizioni dell'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 116/2017, dovendosi considerare magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto. Ai magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 116/2017 mentre non è applicabile l'art. 23 del d.lgs. n. 116/2017. provvedimento 20 luglio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018*

Giudici dei tribunali per i minorenni - Presupposti per la liquidazione - Anche alla luce delle modifiche introdotte dal dlgs n. 116 del 2017 *Con circolare DGGC n. 48171 del 2.4.2009 (Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Articolo 3-bis del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con legge 28 novembre 2008, n. 186), è stato chiarito che le disposizioni previste per i G.O.T. "si applicano anche agli esperti di tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 66, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 T.U. spese di giustizia, il quale rinvia alla disciplina prevista per i giudici onorari di tribunale.*

Anche in tali casi non potranno essere corrisposte indennità al di fuori di quelle dovute per le attività di udienza civile e penale". La legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace) e il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (con l'art. 33, comma 2) hanno disposto che l'attuale normativa sulla liquidazione delle indennità alla magistratura onoraria è abrogata a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (ovverosia dal 15 agosto 2021).

Orbene, laddove le attività svolte dai magistrati onorari al di fuori dei locali dell'ufficio siano necessarie per l'istruzione dei provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni – in quanto svolte su delega del tribunale stesso e risultanti da apposita verbalizzazione, che costituisce parte integrante degli atti del procedimento nell'ambito del quale le attività stesse sono poste in essere – esse siano da considerare "di udienza" ai fini della liquidazione della indennità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. provvedimento 3 giugno 2019 Foglio Informativo n. 1/2020

nel caso in cui un giudice onorario di tribunale abbia trattato oltre che i propri procedimenti anche quelli di altro giudice titolare di diverso autonomo ruolo non spettano due indennità essendo a seguito della normativa di riferimento l'indennità di udienze collegata all'orario (cinque ore) superato il quale si ha diritto ad ulteriore pagamento a prescindere dei ruoli trattati. circolare DAG 20/10/2010.0134869.U

giudice onorario di tribunale che abbia coadiuvato il giudice togato spetta l'indennità di udienza DAG 01/12/2010.0157770.U

al giudice onorario di tribunale spetta l'indennità di udienza per l'attività di **convalida degli accompagnamenti coatti alla frontiera degli stranieri espulsi** circolare 1129961.U

*al giudice onorario di tribunale non sia possibile liquidare l'indennità di udienza non potendosi considerare attività giurisdizionale quella di **apertura dei plichi contenenti le liste elettorali** nota Min. Giust. Dip. Per gli Affari di Giustizia Dir. Gen. Aff. Civili DAG.17/02/2011.0022643.U*

*Ai sensi della non è dovuto nessun rimborso spese di **viaggio** per i magistrati onorari assegnati, per previsione tabellare, **alle sezioni distaccate, spetta per le sedi in cui si è chiamati a svolgere "temporaneamente" le proprie funzioni.** (nota 11.10.2007 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili nota 125754/U del 26.9.2008 e nota prot. 8/2393/118/97 del 1.7.1997)*

al V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 116/2017 non possono essere liquidate indennità per **attività diverse da quelle delegabili** a norma delle vigenti disposizioni di legge ossia quelle di cui all'art. 17 dlgs 116/2017 nota DAG.01/07/2019.0131718.U

Indennità di giudice onorario di tribunale e di giudice di pace inserito nell'ufficio del processo presso il tribunale *Per il magistrato onorario contemporaneamente assegnato all'ufficio del giudice di pace ed all'ufficio per il processo presso il tribunale, non appare applicabile la disposizione di cui all'art. 32, comma 9, d.lgs. 116/2017 la quale, come norma di spesa, dunque di stretta interpretazione, non può traspirarsi in via estensiva o analogica ad istituti diversi dalla supplenza e dalla applicazione; inoltre l'art. 30, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs. 116/2017, (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio), nulla prevede in merito alla corresponsione di indennità per l'attività svolta presso l'ufficio per il processo.*

Deve invece farsi riferimento alla previsione dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 116/2017, che, per quanto concerne i magistrati onorari in servizio, rinvia per la liquidazione delle indennità ai criteri di cui all'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (per i giudici di pace), ed all'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (per i giudici onorari di tribunale). Pertanto, all'attività del magistrato onorario svolta presso l'ufficio per il processo del tribunale si applica l'art. 4, d.lgs. 273/1989, che correla il versamento delle indennità esclusivamente alla attività di udienza circolare della Direzione generale della giustizia civile, prot. DAG n. 48171.U del 2.4.2009) provvedimento 1 luglio 2019 Foglio Informativo n. 1/2021

Giudici di pace – Modalità di recupero di somme liquidate in eccesso.

(Circolare 29 luglio 2004, n. 1491/U/04 del Min. Giustizia, Dip. Atf. Giustizia)

in ordine alle modalità di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.. si rileva che tutte le indennità indebitamente corrisposte devono essere recuperate trattenendo l'ammontare lordo da eventuali compensi (lordo) che saranno, comunque, corrisposti nel corso «dell'onorario rapporto di lavoro». Infatti, il recupero operato al lordo delle ritenute riduce l'imponibile fiscale determinando indirettamente un rimborso dell'imposta già pagata dall'interessato. Di conseguenza, tale procedura, è da ritenersi la più idonea ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate, anche se corrisposte in anni precedenti.

Nell'ipotesi in cui il magistrato onorario non sia più in servizio, l'ufficio che ha disposto il pagamento, provvedere a notificare, al percettore della somma, l'invito al pagamento dell'importo dovuto con espressa avvertenza che in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni si procederà all'iscrizione a ruolo. Il versamento dovrà essere effettuato presso ogni sezione di Tesoreria provinciale dello Stato sul capitolo 3530 (conto entrate eventuali), capo XI, di questa Amministrazione, con l'indicazione della relativa causale. In alternativa, e solo in caso di difficoltà ad effettuare il versamento direttamente presso la Banca d'Italia, lo stesso potrà essere effettuato presso l'ufficio postale sul conto corrente postale intestato alla locale sezione di Tesoreria provinciale, avendo particolare cura di indicare nella causale il capitolo di bilancio sul quale dovranno affluire le somme (capitolo 3530, conto entrate eventuali, capo XI, Ministero della giustizia). A tal fine si allega l'elenco dei conti correnti postali delle singole sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Trascorsi dieci giorni dal termine fissato per l'adempimento senza che il debitore abbia depositato la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, l'ufficio che ha disposto il pagamento deve provvedere all'iscrizione a ruolo della somma per il recupero coattivo ex art. 187 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.p.r. 115/2002).

Qualora poi il recupero coattivo risultasse infruttuoso dovrà essere informata tempestivamente la competente Procura regionale della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

(NB: nel caso in cui il magistrato onorario non presti più servizio trova applicazione l'articolo 9 delle convenzioni 23 settembre 2010 e 28 dicembre 2017)

Indennità dei giudici di pace cessati dalle funzioni -Termine di prescrizione del diritto

In tema di prescrizione applicabile alle indennità dei giudici di pace correlate al deposito delle sentenze, il relativo termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c., non sussistendo una causa debendi continuativa basata su liquidazioni periodiche, compatibili con le scadenze temporali richieste dall'art. 2948 co. 4 c.c., né ravvisandosi i presupposti delle altre prescrizioni brevi stabilite dagli artt. 2947 c.c. e seguenti. provvedimento 20 marzo 2019 Foglio Informativo n. 1/2021

nell'ipotesi in cui un giudice di pace nel medesimo procedimento con più capi di imputazione pronunzi una prima sentenza limitata al reato depenalizzato e successivamente una seconda sentenza relativa ai restanti reati_ l'indennità per la definizione del procedimento va corrisposta al momento della emissione della seconda sentenza. Va aggiunto che il giudice di pace ha diritto ad una sola indennità anche

nel caso in cui l'imputazione depenalizzata venga stralciata dall'originario processo provvedendosi poi, solo per tale reato, ad una nuova e separata iscrizione a ruolo. circolare DAG 04/10/2016.0177643.U

- Indennità forfettaria mensile ex art. 11 comma 3 legge 374 del 1991 - assenza del giudice di pace dall'udienza tabellare non comunicata

L'indennità forfettaria mensile di cui all'art. 11, comma 3, della legge 374/91 - applicabile ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 117/2016- si collega al servizio effettivamente svolto ("è altresì dovuta una indennità ... per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese"), è frazionabile, poiché va commisurata al numero dei giorni in cui il giudice di pace ha esercitato le sue funzioni, e va decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza; pertanto tale indennità deve essere calcolata decurtando tanti trentesimi quanti sono i giorni di assenza del giudice di pace, e nell'ipotesi in cui il giudice di pace non abbia comunicato per iscritto la ragione dell'assenza, il funzionario dovrà procedere alla riduzione dell'indennità forfettaria dal giorno della prima udienza tabellare non tenuta, al giorno precedente l'udienza in cui il giudice di pace abbia ripreso la sua attività di udienza.

Posto che il servizio del giudice di pace è adempiuto esclusivamente con la regolare celebrazione delle udienze previste dalle tabelle di organizzazione dell'Ufficio (ovvero, nel periodo di sospensione feriale, con l'inserimento del giudice nei turni di servizio), la mancata tenuta sia pure di una sola udienza, senza formale giustificazione da legittimo impedimento, esclude che il servizio nel periodo fra tale udienza e la prima successivamente tenutasi possa considerarsi come "effettivamente svolto".

Il deposito di provvedimenti deve invece ritenersi una attività che il giudice, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (lettura in udienza della motivazione), può compiere, nel rispetto dei termini di legge, a sua discrezione in un qualsiasi giorno del mese, persino dopo la cessazione del rapporto di servizio (vd. CSM, risposte a quesito del 14.1.2015 e del 20.1.2016) e presuppone la effettiva tenuta di una udienza; come tale, una simile attività, pur se costituisce un obbligo per il giudice, non può considerarsi idonea a dimostrare la presenza in servizio ovvero la ripresa del servizio, configurando mera conseguenza dello svolgimento dell'udienza. provvedimento 4 giugno 2019 Foglio Informativo n. 1/2021

Giudici di pace - stranieri - proroga del trattenimento - riesame del decreto di convalida Al giudice di pace non può essere corrisposta alcuna indennità né per le udienze e per i provvedimenti di proroga del trattenimento degli stranieri (in questi termini, peraltro, si era espresso anche l'Ufficio legislativo con nota prot. LEG n. 3019.U del 10 giugno 2013), né per i provvedimenti di riesame del decreto di convalida del trattenimento, istituto di creazione giurisprudenziale non previsto dal d.lgs. 286/1998. provvedimento 2 luglio 2019 Foglio Informativo n. 1/2020

il giudice di pace a cui è affidata la **reggenza di altro ufficio può superare il limite di 110 udienze** fermo restando il limite di indennità lordo annuo nota 29.12.2004 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili circolare min. giust DAG23/03/2011.0041041.U

liquidazione udienze- ...per quel che riguarda le udienze civili al giudice di pace spetta il compenso anche nel caso in cui in udienza non venga trattata alcuna udienza..... al contrario si ritiene che non siano da liquidare le udienze penali previste in calendario ma non tenute per mancanza di procedimenti iscritti a ruolo.. nota 27 maggio 2003 n 1/7185/44/U03

il giudice di pace a cui è **assegnato oltre al proprio il ruolo di un altro giudice non confermato** non può superare il limite di indennità lordo di € 72.000,00 annuo (nota 23.4.2007 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili circolare min. giust DAG23/03/2011.0041041.U)

per il giudice di pace non è previsto un **diritto alle ferie** nota DAG 12.11.2008.0148464.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili

al giudice di pace spettano le indennità per le **sentenze depositate oltre il termine di cessazione dell'incarico** nota prot.1/13150/U/44/SC del 7.12.2004 min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili

il giudice di pace cessato dall'incarico è tenuto a **depositare le sentenze** per le cause per le quali ne è già stata dedotta la decisione nonché a decidere solo le controversie trattenute in decisione per le quali, all'atto della cessazione, siano scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica **delibera 15 giugno 2011 senza numero del C.S.M**

deve escludersi la possibilità di **autocertificare** la partecipazione all'udienza o il compimento di qualunque altra attività processuale. DAG.17/12/2012.0165609.U

l' esame dell'interdicendo presso luogo esterno al tribunale (abitazione o casa di cura) e l'audizione presso il tribunale di familiari o del tutore dell'incapace...deve essere considerata attività svolta in udienza, ordinaria o straordinaria, sempre che la stessa risulti da apposito verbale regolarmente redatto..
DAG.28/10/2013.0142981.U.

per il pagamento, ai giudici di pace, dei procedimenti definiti o cancellati dal ruolo si chiarisce che il processo non può considerarsi definito fino a quando non viene depositato il provvedimento che lo conclude nota DAG.02/11/2006.114419.U

al giudice di pace spetta un'unica indennità per il provvedimento di archiviazione cumulativo delle denunce contro ignoti min. 2505/02/4 del 25 settembre 2002

L'indennità forfettaria deve essere decurtata per ogni giorno in cui il giudice di pace sia stato assente dall'ufficio circolare 6 gennaio 2002 n66/2003/u

Nell'ipotesi in cui un giudice di pace nell'ambito dello stesso processo...con più capi di imputazione, pronunci una prima sentenza limitata al reato depenalizzato e successivamente una sentenza relativa ai restanti reati..poichè la sentenza pronunciata limitatamente alla depenalizzazione del reato non definisce l'intero processo, ma solo il capo relativo al reato depenalizzato, l'indennità per la definizione del procedimento al momento della definizione va corrisposta al momento della seconda sentenza. Va aggiunto che il giudice di pace ha diritto ad una sola indennità anche nel caso in cui l'imputazione depenalizzata venga stralciata dall'originario processo provvedendosi poi solo per tale reato ad una nuova e separata iscrizione a ruolo. DAG.04/10/2016.0177043.U

COPIA NEL PROCESSO PENALE e CIVILE

→ Per **COPIA** si intende la riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. (Art. 5 - comma 1 lettera b D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)

→ **ESTRATTO** è la riproduzione letterale e fedele solo di alcune parti dell'atto. Ogni estratto va munito della certificazione di conformità all'originale: "Per estratto conforme all'originale che si rilascia a richiesta di ...", della data, della sottoscrizione del pubblico ufficiale e del timbro d'ufficio. Deve essere rilasciato solo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti e deve contenere l'intestazione intera dell'atto originale, con omissione delle parti non richieste dall'interessato, da sostituirsi con la parola "omissis" e la riproduzione in fine e a margine, dei dati dell'eventuale registrazione

→ La **dichiarazione di autenticità della copia di un documento** consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale che la copia presentata è conforme al documento originale.

→ L'**autenticazione delle copie** può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere presentato, nonché da un notaio, cancelliere (per le qualifiche competenti al rilascio vedi seguito), segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

→ La **dichiarazione di autenticità viene apposta in calce alla copia** e reca, o per lo meno dovrebbe recare cosa che per prassi non avviene nelle cancellerie, le seguenti indicazioni: la dichiarazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale, il numero di fogli di cui è composta la copia, l'uso al quale è destinata, l'eventuale norma di esenzione dal bollo, la data ed il luogo dell'autenticazione, il nome il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che appone la propria firma per esteso, il timbro dell'ufficio.

Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

→ **Definizione di foglio e di pagina** Art. 5 – c. 1 lettera a) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Agli effetti del presente decreto e delle annesse Tariffa e Tabella: a) **il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata**

→ Le **copie informi** non hanno alcun valore probatorio, le copie autentiche di atti pubblici hanno lo stesso valore documentale dell'originale, cioè fanno piena prova fino a querela di falso, e possono essere prodotte in luogo dell'originale, quando siano in regola con le disposizioni fiscali e siano state rilasciate da pubblici ufficiali autorizzati al rilascio.

→ In mancanza di uno dei requisiti previsti, le copie non hanno una efficacia piena, ma costituiscono un principio di prova per iscritto (art. 2717c.c.).

Il potere delle parti di un procedimento civile di chiedere copie degli atti processuali non è subordinato ad alcun controllo da parte del giudice, contrariamente a quanto avviene per il rilascio di certificati e copie nel procedimento penale.

→ Nel processo penale legge distingue tra gli aventi diritto (art. 43 disp. att. c.p.p.) dai soggetti interessati (art. 116 c.p.p.) per i quali è prevista una domanda scritta e l'autorizzazione del giudice.

→ L'art. 76 disp. att. c.p.c. dispone che le parti o i loro difensori, possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio ed in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservando le disposizioni di legge sul bollo.

Il funzionario oltre ad essere penalmente imputabile di rifiuto od omissione di atti d'ufficio, risponde in sede disciplinare per ogni accertato caso di negligenza o colpa, nonché in sede civile, nel caso di compimento di un atto nullo con dolo o colpa grave (art. 60 c.p.c.); nell'ipotesi di rifiuto o ritardo oltre il termine fissatogli per l'adempimento, nel compimento dell'atto, rilascio di copie o certificati.

→ Non possono essere rilasciate copie:

1. di documenti sequestrati senza la preventiva autorizzazione del magistrato
2. copie di documento impugnato di falso
3. ulteriori copie in forma esecutiva, senza specifica autorizzazione
4. alcuna copia di atto registrato a debito se non previo pagamento dell'imposta dovuta
5. copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se non ancora registrati, salvo, ai sensi art. 66 D.P.R. n. 131/198 :

- ✓ originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio
- ✓ atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale
- ✓ copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari
- ✓ copie di atti occorrenti per l'omologa o l'approvazione
- ✓ copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici
- ✓ copie necessarie per l'esercizio dell'azione esecutiva

→ gli atti penali sono pubblici di diritto e come tali esenti da registrazione, ma le sentenze che contengono condanna al pagamento di una provvisoria o condanna al risarcimento del danno, sono soggette a registrazione in termine fisso.

→ **Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti nel processo telematico**

DL 27/06/2015, n. 83 articolo 19 e art 19 DL 83/2015 convertito con legge 132/2015

(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) –

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico detenuto in originale o copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto.

La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto .



normativa in vigore, ex Dlvo 149/2022, dal 30 giugno 2023

Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti).

- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto.

La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.

Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario).

- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

Art. 196-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità). -

L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

gli articoli 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

↓ ↓ ↓ ↓

le cancellerie devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 9bis dl n.179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del dpr n. 115 del 2002 DAG.24/07/2018.0149064.U (dal 30 giugno 2023 formula esecutiva abolita)

↓ ↓ ↓ ↓

gli uffici giudiziari dovranno nell'arco temporale previsto dalla norma rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal DPR n 115/02 DAG.04/02/2021.0024494.U(dal 30 giugno 2023 formula esecutiva abolita)

↓ ↓ ↓ ↓

rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata e parzialmente riformata nei casi del genere il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva dovrebbe essere richiesto alla cancelleria della Corte di Appello prot. dag n. 87572 E del 26 aprile 2021 (dal 30 giugno 2023 formula esecutiva abolita)

✓ **l'imposta di bollo nelle certificazioni e nelle copie nel processo civile e penale**

L'operatività del contributo unificato assume importanza relativamente all'imposta di bollo che, ai sensi dell'articolo 18 DPR 115/02, *“non si applica agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione soggetti al contributo unificato. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”*.

Non è, quindi, dovuta l'imposta di bollo per il rilascio di copie degli atti di un fascicolo processuale, né è dovuto per copie necessarie all'iscrizione a ruolo di procedimento giurisdizionale per il quale sia dovuto il contributo unificato.

La disciplina dell'imposta di bollo nel processo civile e penale è stata profondamente modificata con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia (DPR 115/02), in vigore dal 1 luglio 2002, per il processo penale, e, per il processo civile, dall'entrata in vigore del contributo unificato, in vigore dal 13 marzo 2002.

Il contributo unificato *“sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario”*

Prima dell'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia l'imposta di bollo era prevista anche nel processo penale mentre per i certificati operava articolo 19 Allegato A del DPR 642/72 ai sensi del quale *“sono (ndr= erano) esenti dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale”*, oggi, a seguito della modifica operata all'articolo 18 DPR 115/02, i certificati in materia penale sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.

Il contributo unificato ha, quindi, inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo, nel processo civile e penale, sancendone la non applicabilità nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, acquisendone (l'imposta di bollo) natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

Quanto sopra trova, logica eccezione, nei casi in cui il contributo unificato non sia dovuto perché il procedimento è espressamente dichiarato esente dallo stesso.

I casi previsti dall'art. 10 del t.u. spese di giustizia per le loro specifiche finalità sono esenti da ogni imposizione sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato.

Al criterio generale secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 ossia rientrano nell'esenzione dell'imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo.

Con la conseguenza che, a titolo esemplificativo, l'imposta di bollo non è dovuto per:

a) procura alle liti; b) atto di citazione; c) atto di precetto; d) atto di costituzione di parte civile; e) redazione dell'elaborato da parte dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte; f) istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare; g) provvedimento conclusivo del procedimento; h) mandato di pagamento emesso dal funzionario; i) decreto di pagamento emesso dal magistrato; l) istanza per la liquidazione per la consulenza; m) le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, sospensione, estinzione, perenzione.

Rientrano, inoltre, nell'esenzione dell'imposta di bollo tutti gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se non di natura processuale ad esempio: sono esenti da imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari.

Non sono esenti dall'imposta di bollo, perché non considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo: a) trascrizioni; b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare.

Rientrano, inoltre, nell'esenzione dell'imposta di bollo gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se di natura non processuale: ne sono ad esempio esenti i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari.

Come, espressamente previsto dalla normativa *ut supra* richiamata, l'assorbimento da parte del contributo unificato dell'imposta di bollo è a favore delle sole parti processuali: *“la disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché*

l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato”.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “ *La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.*”

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate “ *ai fini del ricorso all'esenzione dell'imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo (relativo al procedimento) è necessario, anche, che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo).* “

Parte contumace è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo se chiede copie degli atti processuali che la riguardano ?

Riteniamo che anche alla parte contumace si estenda l' esenzione dell'imposta di bollo, non potendo certamente essere, per gli effetti processuali che ne derivano, equiparata ai terzi .

Elemento a sostegno della tesi sostenuta lo si ricava direttamente dall'articolo 76 disp. att. codice di procedura civile ai sensi del quale “ *le parti o i loro difensori muniti di procura possono prendere visione degli atti e documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia pur non essendo regolarmente costituiti* “.

→ **Nel Certificato Penale** richiesto in occasione della candidatura elettorale ai sensi dell'articolo 1 punto 14 legge 9 gennaio 2019 n. 3 l'imposta di bollo e ogni altra spesa imposta e diritto dovuti sono ridotti alla metà

Per i certificati da rilasciarsi in esenzione dall'imposta di bollo si rimanda all'Allegato B DPR 642/1972.

**COPIE SPEDITE IN FORMA ESECUTIVA
ABOLITA FORMULA ESECUTIVO
dal 30 giugno 2023**

IL DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)

art. 3

Al Libro III, Titolo I del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 474, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.»;

b) l'articolo 475 e' sostituito dal seguente:

«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). - Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»;

c) l'articolo 476 e' abrogato;

d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;

e) all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale».

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 4

9. Al Titolo IV, Capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente:

«Art. 153 (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale). - La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.»; NIENTE FORMULA ESECUTIVA

b) l'articolo 154 e' abrogato; RIGUARDAVA IL DIVIETO DI RILASCIO DI SECONDA COPIA ESECUTIVA

↓ ↓ ↓ ↓

FINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2023

in materia di titolo esecutivo si applichera' la normativa che segue

→ Per **COPIA ESECUTIVA** si intende la copia autentica alla cui spedizione è obbligato, nelle ipotesi previste dalla legge, il funzionario addetto all'Ufficio (vedi di seguito le qualifiche abilitate alla spedizione) che oltre alla certificazione di conformità, portano la speciale formula prevista dal terzo comma dell'art. 475 c.p.c. (**articolo 475 cpc dal 30 giugno 2023 vedasi modifiche operate dal dlvo 149/2022**)

Il titolo esecutivo è posto a base della procedura esecutiva da qui deriva la particolare cautela dettata nel rilascio della formula esecutiva.

→ Si definisce titolo esecutivo il documento che consente di promuovere l' esecuzione forzata o, ed è la stessa cosa, è titolo esecutivo quel documento che consente di esercitare l'azione esecutiva della quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente

Esso si forma o nell'ambito di una attività giurisdizionale [processo] (cd. titolo giudiziale) oppure stragiudiziale

→ Ai sensi dell'articolo 474 codice procedura civile (**dal 30 giugno 2023 vedasi modifiche operate dal dlvo 149/2022**) : *l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un diritto certo, liquido ed esigibile*”

un diritto è

- certo quando esso risulta chiaro nel suo contenuto e nei suoi limiti e non è controverso nella sua esistenza.

- liquido quando un credito è costituito da un ammontare determinato o determinabile attraverso un calcolo matematico applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi o altri provvedimenti.

- esigibile quando non è (o non è più) sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo: se un tempo erano presenti termini, questi devono essere scaduti; se erano presenti condizioni, queste devono essersi verificate.

→ Pur restando di massima responsabile la parte che ne ha fatto un uso improprio o illegittimo (vedi circolari ministeriali pagine che seguono ai sensi delle quali il funzionario addetto al servizio se richiesto non può esimersi dal rilascio alla parte di copia esecutiva di un titolo che per i suoi caratteri strutturali può avere efficacia e si presenti esteriormente perfetto) è necessario che il funzionario si attenga alle disposizioni che lo riguardano e che gli vietano di rilasciare ulteriori copie se non dietro specifica autorizzazione del capo dell'ufficio (rilasciata a richiesta motivata dalla parte interessata).

Da qui l'importanza e l'obbligo di annotare sull'originale la circostanza del rilascio a favore di una determinata parte della prima copia in forma esecutiva.

→ Si possono rilasciare più copie esecutive in presenza di più creditori e/o debitori?

l'articolo 476 cpc (articolo abrogato dal 30 giugno 2023 dal dlvo 149/2022)

si preoccupa di evitare che vi siano più copie esecutive contro la stessa persona

L'orientamento dottrinale maggioritario ritiene che si possano rilasciare più copie esecutive in presenza di più creditori e/o debitori specificando in calce alla copia a favore di chi o a sfavore di chi la copia viene rilasciata.

Nella prassi delle cancellerie è in uso il solo rilascio nel caso di più creditori.(esempio condanna con distrazione delle spese)

Nel caso di più debitori si ha un " originale" in forma esecutive e tante "copie conformi per la notifica della c.d. copia originale"

→ Ai sensi dell'articolo 282 cpc la **sentenza di primo grado** è provvisoriamente esecutiva tra le parti quindi anche se non contengono in dispositivo la clausola sulla provvisoria esecutorietà,devono, se richieste, essere rilasciate in copia munita di formula esecutiva.

→ L'apposizione della formula esecutiva avviene non sull'originale ma sulla prima copia da consegnare alla parte interessata assieme ad altre copie dichiarate conformi alla prima e che dovranno essere utilizzate materialmente dalla parte ai fini di preannunciare l'intenzione di procedere ad esecuzione forzata, mediante notificazione del titolo.

Titolo esecutivo ART 474 cpc

(dal 30 giugno 2023 vedasi modifiche operate dal dlvo 149/2022)

Omississ..

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli

omississ..

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana – In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

- ✓ A chiarimento di possibili dubbi sul merito, nella lettura del terzo comma dell'art.475 c.p.c., il Ministero della Giustizia (**nota n. 4/557/50 Ques. 86 del 20/02/87 Aff. Civ.**) è intervenuto precisando che per i decreti ingiuntivi o le sentenze la formula esecutiva è opponibile unicamente sulla copia e non pure sull'originale del provvedimento
- ✓ Ai sensi della circolare DAG 20/10/2009.0127998.U il decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non è rilasciabile in copia esecutiva
- ✓ Ai sensi DAG 23/10/2015.0159552.U, punto 17 non è rilasciabile in formula esecutiva la copia estratta (nel fascicolo telematico) dall'avvocato

Titoli esecutivi specifici:

- sentenza per crediti di lavoro, c.p.c. 431.
- verbale di conciliazione, c.p.c. 185, 199, 320., 322,420
- decreto ingiuntivo, c.p.c. 642, 647, 653, 654, 664.
- provvedimenti d'urgenza, c.p.c. 700.
- ordinanza, c.p.c. 179 ;
- ordinanza di pagamento di somme in corso di causa, 186 bis, 186 ter, 423 c.p.c..
- ordinanza dopo la chiusura dell'istruzione, c.p.c. 186 quater.
- testimone non comparso, c.p.c. 255;
- decreto di esecutorietà del lodo, c.p.c. 825.
- attribuzione quote nel giudizio di divisione, art. c.p.c. 195.
- decreto di esecutorietà del progetto di divisione, c.p.c. 789.
- decreto di rilascio dell'immobile espropriato, c.p.c.586.
- liquidazione compensi ai custodi ed ausiliari, att. c.p.c. 53.
- liquidazione compenso al consulente tecnico, att. c.p.c. 24.
- liquidazione compenso all'esperto nell'esecuzione forzata, att. c.p.c. 169 bis, 179 bis.
- liquidazione indennità ai testimoni, att. c.p.c. 107.
- liquidazione onorari agli arbitri, c.p.c. 814.
- omologa della separazione consensuale, c.p.c. 711.
- ordinanza di liberazione dell'immobile pignorato, c.p.c. 560.
- ordinanza di sfratto, c.p.c. 663,665.
- ordinanza in materia di separazione coniugale, c.p.c. 708; att. c.p.c. 189.
- pagamento del conto e del sopravanzo, c.p.c. 263,264;att.c.p.c.109.
- provvedimenti temporanei in sede di separazione coniugale, c.p.c. 708; att. c.p.c. 189.
- restituzione del deposito, c.p.c. 391.
- spese di esecuzione c.p.c. 611 (ufficiale giud certifica spese anticipate dalla parte che vengono liquidate dal giudice dell'esecuzione)
- verbale di vendita di immobili appartenenti a minori, att. c.p.c. 191.
- cauzione, c.p.c. 478; att. c.p.c. 155.
- condanna dell'aggiudicatario inadempiente, art. c.p.c. 177;
- efficacia contro gli eredi, c.p.c. 477.
- pagamenti provvisionali art. 540 c.p.p.
- sentenze appello azioni civili art 605 c.p.p.
- Legge Professionale Forense – legge 31 dicembre 2012 n 24 art. 29 (compiti e prerogative del Consiglio) Il Consiglio ...omissis... lett. o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per

comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;”

Sono immediatamente esecutivi a far data del 30 giugno 2023 ex decreto legislativo n. 149/2022 :

- i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito,
- i provvedimenti ex articolo 102 cc,(opposizione al matrimonio)
- i provvedimenti ex articolo 171 cc (cessazione del fondo patrimoniale)
- i provvedimenti ex articolo 262 cc (cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)
- i provvedimenti ex articolo 316 cc adozione esente se minorenne responsabilità genitoriale
- i provvedimenti ex articolo 371 cc (è tutela minore educazione e amministrazione beni)
- i provvedimenti ex articolo articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, (provvedimenti applicabili ai minori irregolari per condotta e carattere)
- i provvedimenti ex articolo articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (disposizioni a favore di minore straniero)
- i provvedimenti ex articolo articoli 18, 19 e 19-bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, (protezione internazionale disposizioni a favore di minore straniero)

- ✓ **rilascio della formula esecutiva su sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** “ E’ stato chiesto di conoscere se possa essere spedita in formula esecutiva una sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna ed in particolare se detta formula possa essere apposta su sentenze di accertamento, sentenze dichiarative e sentenze costitutive di diritto. Al riguardo si rappresenta quanto segue. Dal combinato disposto dell’articolo 153 disp. att. c.p.c. con l’articolo 475 c.p.c. si evince che il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare alla parte che ne fa richiesta la copia esecutiva di un provvedimento che, per i suoi caratteri strutturali, è perfetto, in quanto emanato e sottoscritto dal giudice nell’esercizio della sua giurisdizione. Al cancelliere è solo inibito di spedire alla stessa parte, senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.). Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla lettura dell’art. 282 c.p.c. che dichiara ex lege la provvisoria esecuzione tra le parti della sentenza di primo grado a prescindere, pertanto, dal suo contenuto sostanziale. Inoltre, come suffragato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Ili, n. 1132 del 1.4.1958), al cancelliere non è demandato di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, in quanto l’indebito rilascio della formula esecutiva costituisce mera irregolarità e la responsabilità della effettiva efficacia sostanziale del titolo e della sua esecuzione ricade solo sulla parte. Peraltro detta soluzione conferma le disposizioni già impartite da questo Ministero, dalla allora Direzione Generale degli Affari Civili, Ufficio IV, con nota n. 609/597/45 del 18 settembre 1949 “
- ✓ **Rilascio copia in forma esecutiva di una sentenza di primo grado, non passata in giudicato, recante esclusivamente condanna al pagamento delle spese processuali. circolare ministeriale DAG.25/01/2006.009522.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I richiamata anche in foglio informativo 2/2020**“ Al riguardo si rappresenta quanto segue. L’art. 282 c.p.c. stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. Questa Direzione ritiene, pertanto, che la formula esecutiva possa essere apposta anche alle» sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese. Infatti secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza Corte di Cassazione, Sez. Ili, depositata il 10 novembre 2004 n. 2137) “Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all’accoglimento della domanda introdotta dalle parti”.(anche in Foglio Informativo n. 2/2020)

art. 153 disp. att. codice di procedura civile
(disposizione abrogata dal 30 giugno 2023 dlvo 149/2022)
Rilascio del titolo esecutivo.

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza il provvedimento del giudice è formalmente perfetto.
La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

art. 154 disp. att. codice di procedura civile
Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.
(disposizione abrogata dal 30 giugno 2023 dlvo 149/2022)

Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni.

Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.

- ✓ **indebito rilascio di copia esecutiva** costituisce mera irregolarità non essendo demandato al cancelliere di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, essendo cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l'efficacia di titolo esecutivo (Cass. Sez III sent. 1 aprile 1958 n. 1132) Vedi anche **DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** riportata sopra articolo 282
- ✓ **Processo Telematico Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U** “ la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva..... Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n 115/2002”**vedi anche circolare DAG 23/10/2015.0159552.U**
- ✓ **DAG.01/04/2022.0073003.U** confermato sino al 31/12/2022 ***l'esenzione dal pagamento di diritti di copia per la copia esecutiva in via telematica per come disposto con direttiva min.DAG.04/02//2021.0024494.U***
- ✓ **Ai sensi della circolare DAG 20/10/2009.0127998.U** il decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non è rilasciabile in copia esecutiva

Responsabilità nel rilascio di copia esecutiva art. 476 codice di procedura civile
Altre copie in forma esecutiva

(articolo abrogato a far data del 30 giugno 2023)

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 , con decreto del capo dell'ufficio o del presidente a norma del secondo comma

→ **La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc** non è soggetta al pagamento del contributo unificato Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U

provvedimenti che liquidano compensi i decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari

art. 53 disp. att. Codice di procedura civile contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi i decreti con il quali il giudice liquida a favore del custode(art 65 cpc) e degli altri ausiliari(art. 68 cpc) *i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo (474 cpc) contro la parte stessa.*

Decreto di pagamento emesso dal magistrato ART. 168 (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia)

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è *effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.*

2. *Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.*

3. *Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.*

→ *il decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non è rilasciabile in copia esecutiva* circolare DAG 20/10/2009.0127998.U

EFFICACIA DEL PROCESSO VERBALE DI VENDITA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI A MINORI

Art. 191. disp. att. codice di procedura civile

Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023

Si può rilasciare copia esecutiva dei provvedimenti cautelari ?

L'articolo 669 duodecies richiama l'articolo 491 (art 491 cpc salva l'ipotesi prevista dall'articolo 502 l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento)sul pignoramento ma non l'articolo 474 e pertanto deve ricavarsene, in virtù del principio *ubi lex voluit dixit ubi nului tacuit* che per l'esecuzione dei provvedimenti cautelari non occorre la spedizione in forma esecutiva poiché se il legislatore avesse voluto configurare le ordinanze cautelari come titoli esecutivi , con tutti gli effetti di legge , lo avrebbe disposto espressamente

Tribunale Lamezia Terme 10 ottobre 2009 [da Commentario breve al Codice di Procedura Civile 2014 CEDAM]

VERBALE DI CONCILIAZIONE

disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023

Si può rilasciare copia esecutiva di un verbale di conciliazione ?

Per il codice di rito le conciliate sono :

a) per legge titoli esecutivi (articoli 185 cpc, 320 cpc, 322 cpc, 420cpc);

b) che necessitano dell'attribuzione, da parte del giudice, di efficacia di titolo esecutivo (artt. 199 cpc, e 411 , 1 e 3 comma,cpc).

Tutte e due le tipologie di conciliate *per valere come titolo per l'esecuzione forzata devono essere muniti della formula esecutiva*

Considerando che il Cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva , ai sensi dell'articolo 153 disposizione attuazione c.p.c. "quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto" solo per quelle che necessitano dell' attribuzione del titolo esecutivo da parte del giudice per il rilascio della formula esecutiva bisogna attendere il *provvedimento dell'autorità giudiziaria*

DECRETO INGIUNTIVO

ESECUTIVITA' ed ESECUTORIETA' (vedi anche pagina 77)

disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023

Nei procedimenti sommari civili

→ se il credito è fondato sui titoli di cui all'art. 642 cpc la copia del decreto ingiuntivo è spedita in forma esecutiva (con obbligo di registrazione se il procedimento sconta l'imposta di registrazione)

→ se invece il titolo non è immediatamente esecutivo, una volta decorsi i termini per adempiere o presentare opposizione su istanza anche verbale il giudice previa certificazione della cancelleria di mancata opposizione dichiara il decreto esecutivo (ESECUTORIETA').

Ai sensi dell'art. 654 cpc l'esecutorietà è conferita con decreto scritto in calce all'originale del decreto ingiuntivo.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà

La formula esecutiva, che è simile a quella ordinaria con la sola differenza che il comandiamo è preceduto dalla indicazione della data di esecutorietà, è apposta sulla copia di parte notificata → dal 30 giugno 2023 è abolita la spedizione in copia esecutiva quindi, si provvederà alla annotazione del provvedimento del magistrato senza la formula COMANDIAMO

Ai sensi della nota ministero giustizia n 4/3487/72 ques.(84) del 5 aprile 1985 il decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 cpc non si può ritenere pubblico ed ostensibile a tutti come le sentenze diversamente dal decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art 647 e 654 cpc

COPIA ESECUTIVA NEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFERATO

art. 663 Codice di Procedura Civile

disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023

Se l'intimato non compare o comparendo non si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva;...omississ....

→ si evidenzia che l'ordinanza di convalida viene redatta in calce all'originale dell'atto di intimazione, con l'ordine di apposizione della formula esecutiva (art. 474 cpc). L'originale della citazione con la convalida non viene depositata in cancelleria ma resta in possesso del locatore, diversamente da quanto accade per il decreto ingiuntivo. Tale ordinanza di convalida, munita di formula esecutiva, assume anche l'autorità di cosa giudicata.

Cass. n. 15353/2006

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 663 c.p.c. titolo esecutivo, generante l'azione esecutiva di rilascio, è l'intimazione di licenza o sfratto convalidata, dovendo il giudice disporre l'apposizione della formula esecutiva in calce alla citazione di licenza o di sfratto, cioè in calce al documento che contiene l'atto di intimazione di licenza o di sfratto e la contestuale domanda di convalida. Pertanto, l'efficacia sostanziale (sanzionata appunto dalla formula esecutiva) è prodotta dalla coesistenza dell'intimazione di licenza o di sfratto e dall'ordinanza di convalida, con la conseguenza che laddove l'apposizione della formula risulti effettuata altrove (nella specie in calce al verbale di udienza), essa resta priva di rilievo ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza di convalida mediante appello, potendosi se del caso configurare l'opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.

Esecutività del provvedimento che riconosce il risarcimento danni per ingiusta detenzione

disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023

(MIA nota sulla):

il diritto ex art. 314 sorge con il provvedimento del giudice, per cui prima di questo provvedimento il credito non è certo e nemmeno esigibile, sicché non genera interessi né può essere fonte di danno da svalutazione monetaria; né il provvedimento che riconosce il diritto alla riparazione è immediatamente esecutivo, poiché, essendo riconosciuta in materia la possibilità di assegnare una provvisoria (ex art. 646 cpp) è implicitamente esclusa quella di conferire immediata esecutività al provvedimento (rif =Cass penale sez 4° 30 novembre 1993 Cerrati richiamata a pagg 893-894

in “valutazione del danno e strumenti risarcitori” di Bruno Inzitari G. Giappichelli Editore –Torino ,e Cassazione penale 22 giugno 201° ,Puppa,248084, in Commentario breve al codice di procedura penale ottava edizione Cedam pagina 314)

Legge Professionale Forense – legge 31 dicembre 2012 n 247 art. 29
(compiti e prerogative del Consiglio)

1. Il Consiglio ...omissis... o) *interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;*” **disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023**

Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi

Art. 189 disp. att. codice di procedura civile *L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.*

L'ORDINANZA PRESIDENZIALE EMESSA NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE (art 708) **non richiede la spedizione in forma esecutiva** ai sensi dell'art. 475; infatti *si tratta di provvedimento cautelare – poiché contiene “ provvedimenti temporanei e urgenti” ed è reclamabile innanzi ad un organo giurisdizionale differente – per la cui esecuzione l'art. 669 duodecies rimanda agli articoli 491 ss. Tribunale Reggio Emilia 27 aprile 2012 in www.ilcaso.it [da Commentario breve al Codice di Procedura Civile 2014 CEDAM]*

Art. 191. (Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori) disp.att.c.p.c. Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

LE CANCELLERIE NON POSSO RILASCIARE COPIA IN FORMA ESECUTIVA DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA Spedizione in forma esecutiva : la formalità è prevista i titoli di formazione giudiziale nonché per gli atti pubblici, non invece per i titoli di credito e, stando al dettato normativo, per le scritture private autenticate il cui originale rimane in possesso delle parti. Per tali titoli la spedizione in forma esecutiva è sostituita dall'obbligo di trascrizione integrale nell'atto di precetto ai sensi dell'articolo 480, comma secondo, cpc.

Il legislatore non ha distinto tra la scrittura rilasciata in originale e quella conservata a raccolta, ma tale distinzione è utilizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dal Ministero per ammetterne, la facoltà, di rilascio da parte del Notaio che ne ha il deposito o che le ha ricevute in deposito.

Circolare n 3 del 28 febbraio 2006 - Disposizioni in materia di titolo esecutivo (art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80). È stato posto il problema se, in seguito alle modifiche introdotte, possa essere rilasciata copia in forma esecutiva delle scritture private autenticate conservate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute.

Ai sensi del novellato comma 3 dell'art. 474 c.p.c., il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate portanti obbligazioni di somme di denaro.

*Tale disposizione non sembra, però, sufficiente ad escludere la necessità di spedizione in forma esecutiva, pur non avendo, la legge n. 80 del 2005, modificato il successivo art. 475 c.p.c. che, al 1° comma, dispone, tra l'altro, che "gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva". **L'espressione "atti ricevuti da notaio" contenuta nell'art. 475, che precedentemente era ritenuta applicarsi esclusivamente agli atti pubblici, sembrerebbe oggi dover ricomprendere anche le scritture private autenticate "ricevute in deposito" che, al pari degli atti pubblici rogati dal notaio, per***

valere come titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, debbono essere spedite in forma esecutiva; la funzione dell'apposizione della formula esecutiva è, infatti, quella di "contrassegnare" la copia incorporante l'azione esecutiva, allorché il titolo originale rimane presso il notaio ed occorra servirsi di una copia autentica per documentare l'accertamento del diritto eseguibile, al fine di garantire, in tal modo, l'unicità del documento "titolo esecutivo".

Per le scritture private conservate nella raccolta del pubblico ufficiale autenticante, in buona sostanza, si applica la medesima disciplina che era precedentemente prevista per gli atti pubblici, avendo il legislatore ammesso per tali tipi di atti, il rilascio di copia esecutiva relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.

Tale interpretazione lascerebbe fuori dalla previsione normativa le sole scritture private autenticate il cui originale sia stato rilasciato, le quali potrebbero, inoltre, essere autenticate in più originali.

In assenza di specificazioni della norma stessa, si ritiene, poi, che, successivamente all'entrata in vigore della novella, possono valere come titolo per l'esecuzione forzata anche quelle scritture in cui le firme siano state autenticate dal notaio prima dell'entrata in vigore della legge 80/2005, per cui possono essere rilasciate copie esecutive anche di tali titoli, ove conservati.

La Cancelleria NON può rilasciare copia di **SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA** [cfr = circolare ministero dell'Interno n 9 del 26/2/2004, Competenza esclusiva del notaio o del funzionario incaricato dal sindaco]

DIRETTIVE MINISTERIALI IN MATERIA DI RILASCIO TITOLO IN FORMA ESECUTIVA

circolari da coordinare con le modifiche di cui al d.lvo 149/2022 in vigore sino al 30 giugno 2023

- ✓ **DAG.01/04/2022.0073003.U** confermato sino al 31/12/2022 *l'esenzione dal pagamento di diritti di copia per la copia esecutiva in via telematica per come disposto con direttiva min.DAG.04/02//2021.0024494.U*
- ✓ A chiarimento di possibili dubbi sul merito, nella lettura del terzo comma dell'art.475 c.p.c., il Ministero della Giustizia (**nota n. 4/557/50 Ques.86 del 20/02/87 Aff. Civ.**) è intervenuto precisando che per i decreti ingiuntivi o le sentenze la formula esecutiva è opponibile unicamente sulla copia e non pure sull'originale del provvedimento
- ✓ **Circolare n 3 del 28 febbraio 2006 - Disposizioni in materia di titolo esecutivo (art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80).** *L'art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. a G.U. n. 123 del 28 maggio 2005), ha, tra l'altro, sostituito l'art. 474 del codice di procedura civile, inserendo tra i titoli esecutivi anche le scritture private autenticate. La legge 28 dicembre 2005 n. 263 (Suppl. a G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005) ha poi apportato modifiche alla disciplina contenuta nel predetto articolo 2, comma 3, lett. e). Il testo dell'art. 474 del c.p.c., come definitivamente modificato, è riportato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2005, nelle note all'art. 1 della legge 263 del 2005, a pag. 18. Il testo novellato dell'art. 474 c.p.c. entrerà in vigore il 1° marzo 2006 (art. 2, comma 3-quater, del citato decreto legge n. 35 del 2005, modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge del 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente modificato dall'art. 1, comma 6, delle legge 263 del 2005 e poi ancora dall'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 271 (non ancora convertito), e dall'art. 39-quater del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito da legge in corso di pubblicazione. In seguito alle suddette modifiche, sono titoli esecutivi: 1)le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2)le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute; 3)le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; 4) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3). Il precetto deve contenere*

trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2). Conseguentemente l'atto pubblico è ora titolo esecutivo anche per le suddette obbligazioni di consegna e rilascio (ad esempio, obbligo di consegna degli immobili pattuito in un contratto di compravendita, di locazione o comodato), mentre a questo fine non è idonea la scrittura privata autenticata. È stato posto il problema se, in seguito alle modifiche introdotte, possa essere rilasciata copia in forma esecutiva delle scritture private autenticate conservate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute. Sull'argomento, non ancora oggetto di indagini approfondite da parte della dottrina, si è ritenuto utile acquisire il parere dell'Ufficio legislativo e della Direzione generale della giustizia civile di questo Ministero. Ai sensi del novellato comma 3 dell'art. 474 c.p.c., il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate portanti obbligazioni di somme di denaro. Tale disposizione non sembra, però, sufficiente ad escludere la necessità di spedizione in forma esecutiva, pur non avendo, la legge n. 80 del 2005, modificato il successivo art. 475 c.p.c. che, al 1° comma, dispone, tra l'altro, che "gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva". L'espressione "atti ricevuti da notaio" contenuta nell'art. 475, che precedentemente era ritenuta applicarsi esclusivamente agli atti pubblici, sembrerebbe oggi dover ricomprendere anche le scritture private autenticate "ricevute in deposito" che, al pari degli atti pubblici rogati dal notaio, per valere come titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, debbono essere spedite in forma esecutiva; la funzione dell'apposizione della formula esecutiva è, infatti, quella di "contrassegnare" la copia incorporante l'azione esecutiva, allorché il titolo originale rimane presso il notaio ed occorre servirsi di una copia autentica per documentare l'accertamento del diritto eseguibile, al fine di garantire, in tal modo, l'unicità del documento "titolo esecutivo". Per le scritture private conservate nella raccolta del pubblico ufficiale autenticante, in buona sostanza, si applica la medesima disciplina che era precedentemente prevista per gli atti pubblici, avendo il legislatore ammesso per tali tipi di atti, il rilascio di copia esecutiva relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute. Tale interpretazione lascerebbe fuori dalla previsione normativa le sole scritture private autenticate il cui originale sia stato rilasciato, le quali potrebbero, inoltre, essere autenticate in più originali. In assenza di specificazioni della norma stessa, si ritiene, poi, che, successivamente all'entrata in vigore della novella, possono valere come titolo per l'esecuzione forzata anche quelle scritture in cui le firme siano state autenticate dal notaio prima dell'entrata in vigore della legge 80/2005, per cui possono essere rilasciate copie esecutive anche di tali titoli, ove conservati. Del resto, avendo la copia esecutiva funzione probatoria, il principio regolatore non può che essere quello, proprio del diritto processuale, dell'immediata applicazione della nuova disciplina agli atti processuali posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad una fattispecie pregressa.

- ✓ **indebito rilascio di copia esecutiva** costituisce mera irregolarità non essendo demandato al cancelliere di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, essendo cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l'efficacia di titolo esecutivo (Cass. Sez III sent. 1 aprile 1958 n. 1132)
- ✓ **La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc** non è soggetta al pagamento del contributo unificato riguardo i provvedimenti giurisdizionali. si paga c.u (art. 13 c. 1 lett b) se riguarda atti rilasciati da altri pubblici ufficiali (es. notai) rif =Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U
- ✓ **rilascio copia atto soggetto a registrazione- Sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002-** circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I “ Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 522 in data 21 novembre – 6 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2002 n. 49, serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'ari. 66 del D.P.R. n. 131/86 (Approvazione del Testo Unico sull'imposta di registro) nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro. Conseguentemente, si richiama l'attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta. Si rappresenta che, in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'ari. 10, comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (cfr art.73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta”

- ✓ **rilascio della formula esecutiva su sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** “ E' stato chiesto di conoscere se possa essere spedita in formula esecutiva una sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna ed in particolare se detta formula possa essere apposta su sentenze di accertamento, sentenze dichiarative e sentenze costitutive di diritto. Al riguardo si rappresenta quanto segue. Dal combinato disposto dell'articolo 153 disp. att. c.p.c. con l'articolo 475 c.p.c. si evince che il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare alla parte che ne fa richiesta la copia esecutiva di un provvedimento che, per i suoi caratteri strutturali, è perfetto, in quanto emanato e sottoscritto dal giudice nell'esercizio della sua giurisdizione. Al cancelliere è solo inibito di spedire alla stessa parte, senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.). Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla lettura dell'art. 282 c.p.c. che dichiara ex lege la provvisoria esecuzione tra le parti della sentenza di primo grado a prescindere, pertanto, dal suo contenuto sostanziale. Inoltre, come suffragato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Ili, n. 1132 del 1.4.1958), al cancelliere non è demandato di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, in quanto l'indebito rilascio della formula esecutiva costituisce mera irregolarità e la responsabilità della effettiva efficacia sostanziale del titolo e della sua esecuzione ricade solo sulla parte. Peraltro detta soluzione conferma le disposizioni già impartite da questo Ministero, dalla allora Direzione Generale degli Affari Civili, Ufficio IV, con nota n. 609/597/45 del 18 settembre 1949 “
- ✓ **.Rilascio copia in forma esecutiva di una sentenza di primo grado, non passata in giudicato, recante esclusivamente condanna al pagamento delle spese processuali. circolare ministeriale DAG.25/01/2006.009522.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** “ Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 282 c.p.c. stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. Questa Direzione ritiene, pertanto, che la formula esecutiva possa essere apposta anche alle» sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese. Infatti secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza Corte di Cassazione, Sez. Ili, depositata il 10 novembre 2004 n. 2137) “Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento della domanda introdotta dalle parti”.(anche in Foglio Informativo n.2/2020)
- ✓ Ai sensi della circolare DAG 20/10/2009.0127998.U il **decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato** non è rilasciabile in copia esecutiva
- ✓ **-Procedimento in materia di lavoro – Ordinanza di liquidazione delle spese – Copia esecutiva in esenzione da spese e diritti.(Risoluzione 21 giugno 2007, n. 140/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto).**...., la richiesta, effettuata per il tramite del proprio avvocato, diretta ad ottenere copia del provvedimento di liquidazione delle

spese del consulente tecnico d'ufficio fruisce del trattamento di esenzione ex art. 10 della legge n. 533/1973, pertanto, su tale copia deve essere apposta espressamente l'indicazione della norma che comporta l'esenzione dal pagamento del tributo di bollo.

- ✓ **Processo Telematico Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U** “ *la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva..... Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002*” **vedi anche circolare DAG 23/10/2015.0159552.U**
- ✓ **Spese di lite liquidate in favore della parte civile con sentenza penale di primo grado non irrevocabile e non dichiarata provvisoriamente esecutiva** – rilascio della formula esecutiva-provvedimento 17 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 1/2020 nota 17 dicembre 2019 n. 0241714/U *Mentre i capi di condanna contenuti nelle sentenze civili sono provvisoriamente esecutivi ex lege (art. 282 c.p.c.), nel processo penale lo sono solo ove il giudice abbia dichiarato gli stessi provvisoriamente esecutivi ex art. 540, comma 1, c.p.p. (“a richiesta della parte civile” e in presenza di “giustificati motivi”), con l'unica eccezione della condanna al pagamento di una provvisoria ex art. 539, comma 2, c.p.p., che è “immediatamente esecutiva” (art. 540, comma 2, c.p.p.). Inoltre, mentre nel processo civile la condanna al pagamento delle spese di lite può accedere a qualsiasi capo di sentenza, indipendentemente dalla natura (di condanna, costitutiva o di mero accertamento) e dal segno (accoglimento, rigetto o altro) della decisione principale (così Cass. civ. n. 21367/2004, n. 16003/2008, n. 4306/2008, n. 1283/2010 e n. 10453/2014), nel processo penale essa consegue necessariamente alle statuizioni civili della pronuncia penale, potendo essere emessa solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno proposte in quella sede dalla parte civile (art. 541 c.p.p.). Pertanto, ove il giudice penale non abbia dichiarato provvisoriamente esecutivo il capo di condanna al risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile costituita, e ove non abbia riconosciuto, in favore di quest'ultima, una provvisoria (“immediatamente esecutiva” ex lege), anche la condanna al pagamento delle spese di lite non può essere considerata provvisoriamente esecutiva, difettando, appunto, la necessaria declaratoria giudiziale.*
- ✓ *le cancellerie devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 9bis del n.179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del dpr n. 115 del 2002 DAG.24/07/2018.0149064.U*
- ✓ *gli uffici giudiziari dovranno nell'arco temporale previsto dalla norma rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal DPR n. 115/02 DAG.04/02/2021.0024494.U*
- ✓ **rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata e parzialmente riformata nei casi del genere il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva dovrebbe essere richiesto alla cancelleria della Corte di Appello** prot. dag n. 87572 E del 26 aprile 2021
- ✓ **Processo Telematico Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U** “ *la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva..... Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002*” **vedi anche circolare DAG 23/10/2015.0159552.U**
- ✓ **rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata e parzialmente riformata nei casi del genere il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva dovrebbe essere richiesto alla cancelleria della Corte di Appello** prot. dag n. 87572 E del 26 aprile 2021

TITOLI NON SPEDIBILI IN FORMA ESECUTIVA

→ il decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato **non è rilasciabile** in copia esecutiva [circolare DAG 20/10/2009.0127998.U](#)

→ il decreto di liquidazione dei compensi agli ufficiali giudiziari emesso dal giudice dell'esecuzione **non è rilasciabile** in copia esecutiva = titolo per l'esecuzione è infatti l'ingiunzione amministrativa prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639

→ **Non si può rilasciare copia esecutiva del provvedimento con il quale si riconosce il risarcimento per ingiusta detenzione** il diritto ex art. 314 c.p.p. sorge con il provvedimento del giudice, per cui prima di questo provvedimento il credito non è certo e nemmeno esigibile, sicché non genera interessi né può essere fonte di danno da svalutazione monetaria; né il provvedimento che riconosce il diritto alla riparazione è immediatamente esecutivo, poiché, essendo riconosciuta in materia la possibilità di assegnare una provvisoria (ex art. 646 c.p.p.) è implicitamente esclusa quella di conferire immediata esecutività al provvedimento (rif = Cass penale sez 4° 30 novembre 1993 Cerrati richiamata a pagg 893-894 in “valutazione del danno e strumenti risarcitori” di Bruno Inzitari G. Giappichelli Editore –Torino ,e Cassazione penale 22 giugno 2010 , Puppa,248084, in Commentario breve al codice di procedura penale ottava edizione Cedam pagina 314)

Atti processuali: disposizioni generali , copie, estratti, certificati
rif. Cassazione penale sez. V, 25 maggio 1993 Cass. pen. 1995,1873 (s.m.)

Le regole che disciplinano il diritto di consultazione degli atti processuali sono sostanzialmente tre:

1. durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti processuali;
2. nel rilascio occorre fare richiesta e ottenere la relativa autorizzazione;
3. l'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui è espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati. Ne consegue che l'istituto del deposito degli atti, avente preminente carattere formale, e quello del rilascio delle copie operano su piani diversi, per cui l'esercizio di questa facoltà non è necessariamente conseguente al deposito ed è subordinato, salvo eccezioni, ad autorizzazione.

→ **richiesta copia** l'istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituito diretta al rilascio di copia di atti di un **procedimento penale non può essere proposta oralmente** essendo soggetta ad autorizzazione ex art. 116 c.p.p.

→ il **rilascio copia, estratti o certificati** di atti di un **procedimento penale** è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 116, 2° comma, c.p.p. (tranne nel caso di cui all'art. 43 disp. att. codice di procedura penale "l'autorizzazione non è richiesta nel caso in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie estratti o certificazioni")

art. 540 codice di procedura penale

Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi
2. la condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva

art. 605 codice di procedura penale

Omissis

comma 2. le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive

ingiusta detenzione NOTA DAG.25/02/2016.0035810.U

"l'esenzione prevista dall'articolo 176 disp. att. c.p.p. si applica anche all'ingiusta detenzione considerato che il rinvio operato dall'articolo 315, comma 3, cpp alle disposizioni che regolano la domanda per riparazione dell'errore giudiziario non è limitato alle sole norme procedurali ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario.."

MIA nota sulla esecutività del provvedimento che riconosce il risarcimento danni per ingiusta detenzione:

il diritto ex art. 314 sorge con il provvedimento del giudice, per cui prima di questo provvedimento il credito non è certo e nemmeno esigibile, sicché non genera interessi né può essere fonte di danno da svalutazione monetaria; né il provvedimento che riconosce il diritto alla riparazione è immediatamente esecutivo, poiché, essendo riconosciuta in materia la possibilità di assegnare una provvisoria (ex art. 646 cpp) è implicitamente esclusa quella di conferire immediata esecutività al provvedimento (rif=Cassazione penale sez 4° 30 novembre 1993 Cerrati richiamata a pagg 893-894 in "valutazione del danno e strumenti risarcitori" di Bruno Inzitari G. Giappichelli Editore -Torino ,e Cassazione penale 22 giugno 201°,Puppa,248084, in Commentario breve al codice di procedura penale ottava edizione Cedam pagina 314)

Copia dispositivo sentenza penale con provvisoria

disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023

La giurisprudenza che negava il rilascio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisoria a favore della parte civile in pendenza dei termini fissati dal giudice per il deposito della sentenza stessa (Cassazione penale Sezione V sentenza n 38956 del 4 maggio 2005 Tribunale di Modena –Rito Monocratico- ordinanza del 28 aprile 2005 ;Corte di Appello di Catanzaro - 1 sezione penale- provvedimento del 3 dicembre 2010 tribunale di AREZZO 8 agosto 2011 “

È oggi superata dalla Cassazione Civile, sezione III, sentenza 9 marzo 2017 n. 6022 ai sensi della quale “ *per l’esecuzione forzata della condanna provvisoria pronunciata dal giudice penale è sufficiente la notifica del solo dispositivo- equivalendo anche la lettura in udienza se la parte è presente o deve considerarsi tale- non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione*”

PROVISORIA ESECUZIONE

spese processuali ex art. 541cpp

disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023

La nota Ministero della Giustizia DAG.17/12/2019.0241714.U (anche in Foglio Informativo n. 2/2020) ha limitato la provvisoria esecuzione delle spese processuali ex articolo 541 c.p.p. collegandole direttamente alle previsioni di cui ai comma 1 e 2 dell’articolo 540 c.p.p. Per gli Uffici di via Arenula , nella direttiva del 17 dicembre 2019, può essere richiesta la copia esecutiva, relativamente alle spese processuali, ex articolo 540 c.p.p., quando la statuizione è afferente alla provvisoria mentre nelle ipotesi di cui al primo comma del richiamato articolo, le spese saranno “spedibili” in forma esecutiva se la parte ha chiesto, ed ottenuto, la provvisoria esecuzione del risarcimento del danno.

Copia esecutiva dispositivo sentenza penale con provvisoria

disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023

La giurisprudenza che negava il rilascio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisoria a favore della parte civile in pendenza dei termini fissati dal giudice per il deposito della sentenza stessa (Cassazione penale Sezione V sentenza n 38956 del 4 maggio 2005 Tribunale di Modena –Rito Monocratico- ordinanza del 28 aprile 2005 ;Corte di Appello di Catanzaro - 1 sezione penale- provvedimento del 3 dicembre 2010 tribunale di AREZZO 8 agosto 2011 “

È oggi superata dalla Cassazione Civile, sezione III, sentenza 9 marzo 2017 n. 6022 ai sensi della quale “ *per l’esecuzione forzata della condanna provvisoria pronunciata dal giudice penale è sufficiente la notifica del solo dispositivo- equivalendo anche la lettura in udienza se la parte è presente o deve considerarsi tale- non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione*”

Spese di lite liquidate in favore della parte civile con sentenza penale di primo grado non irrevocabile e non dichiarata provvisoriamente esecutiva – rilascio della formula esecutiva- provvedimento 17 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 1/2020 nota 17 dicembre 2019 n 0241714/U

disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023

Mentre i capi di condanna contenuti nelle sentenze civili sono provvisoriamente esecutivi ex lege (art. 282 c.p.c.), nel processo penale lo sono solo ove il giudice abbia dichiarato gli stessi provvisoriamente esecutivi ex art. 540, comma 1, c.p.p. (“a richiesta della parte civile” e in presenza di “giustificati motivi”), con l’unica eccezione della condanna al pagamento di una provvisoria ex art. 539, comma 2, c.p.p., che è “immediatamente esecutiva” (art. 540, comma 2, c.p.p.). Inoltre, mentre nel processo civile la condanna al pagamento delle spese di lite può accedere a qualsiasi capo di sentenza, indipendentemente dalla natura (di condanna, costitutiva o

di mero accertamento) e dal segno (accoglimento, rigetto o altro) della decisione principale (così Cass. civ. n. 21367/2004, n. 16003/2008, n. 4306/2008, n. 1283/2010 e n. 10453/2014), nel processo penale essa consegue necessariamente alle statuizioni civili della pronuncia penale, potendo essere emessa solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno proposte in quella sede dalla parte civile (art. 541 c.p.p.). Pertanto, ove il giudice penale non abbia dichiarato provvisoriamente esecutivo il capo di condanna al risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile costituita, e ove non abbia riconosciuto, in favore di quest'ultima, una provvisoria ("immediatamente esecutiva" ex lege), anche la condanna al pagamento delle spese di lite non può essere considerata provvisoriamente esecutiva, difettando, appunto, la necessaria declaratoria giudiziale.

rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata parzialmente riformata nei casi del genere il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva dovrebbe essere richiesto alla cancelleria della Corte di Appello prot. dag n. 87572 E del 26 aprile 2021 **disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023**

(penale) rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata confermata integralmente o parzialmente riformata la sentenza di secondo grado sostituisce quella di primo grado ed è sulla sentenza di secondo grado che va apposta la formula esecutiva prot. n. 0174324.U del 31 agosto 2021 **disposizioni in vigore sino al 30 giugno 2023**

NORMATIVA IN MATERIA DI COPIE

la normativa previgente – decreto legislativo 9/4/1948 n 486 (per come modificato dalle leggi 9/4/1953 n 226, 17/2/1958 n 59, 28/7/1960 n 777 e 16/7/1962 n 922), D.M. 27/2/1958 8 approvazione modello registri proventi di cancelleria), legge 25/11/1971 n 1041, DPR 18/12/1972 n 1095, legge 15/12/1973 n 734, legge 24/12/1976 n 900 (tabella A), legge 6/4/1984 n. 5 (tabella A), legge 21/2/1989 n 99, legge 10/10/1996 n 525 – in materia di diritti di copie e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi rilasciate dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, è stata interamente rimodulata e/o modificata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 articoli. 40, 196, 267, 268, 269, 270, 271, 272,273, 285, 286

in materia di copie trova applicazione quanto previsto dagli articoli 2715, 2716, 2717, 2718, 2719 codice civile dagli articoli **474, 475, 476, 478, 479***,743, 744, 745,746 codice di procedura civile, dagli articoli **73, 98, 100,135, 137, 153, 154** *disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dagli articoli 477, 478, 479, 480, 482, 492 del codice penale, dagli articoli 116, 117, 118, 234, 243, 258, 260, 268 del codice di procedura penale, dagli articoli **40, 42, 43, 54, 76, 164** disposizioni di attuazione codice di procedura penale

* far data del 30 giugno 2023 articoli modificati, sostituiti o abrogati dal D.Lvo 419/2023 indicati in rosso

Normativa civile:

dal 30 giugno 2023

normativa da integrare con disposizioni di cui al decreto legislativo 149/2022

art. 2714 codice civile Copie di atti pubblici. Le copie di atti pubblici [2699] spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale [2716; c.p.c. 212]

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati [c.p.c. 743]

art. 2715 codice civile Copie di scritture private originali depositate. Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati [c.p.c. 743] hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte [2716; c.p.c. 212']

art. 2719 codice civile Copie fotografiche di scritture. Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta [2712; c.p.c. 212', 215]

Art 46 disp. attuazione codice civile (TUTELE) Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile (amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato...

art. 475 codice di procedura civile Spedizione in forma esecutiva. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti . La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita . La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti». → **articolo sostituito a far data del 30 giugno 2023** «Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). - Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»;

→ a far data del 30 giugno 2023 all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;

all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale».

art. 476 codice di procedura civile Altre copie in forma esecutiva Non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato. Sull'istanza si provvede con decreto

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente a norma del secondo comma → **articolo abrogato a far data del 30 giugno 2023**

art. 743 codice di procedura civile Copie degli atti. Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [c.c. 2714, 2715], ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo

art. 744 codice di procedura civile Copie o estratti da pubblici registri. I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese

art. 745 codice di procedura civile Rifiuto o ritardo nel rilascio Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

art. 53 disp. att. Codice di procedura civile Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi I decreti con il quali il giudice liquida a favore del custode (art 65 cpc) e degli altri ausiliari (art. 68 cpc) i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo (474 cpc) contro la parte stessa.

art. 76 disp. att. Codice di procedura civile Poteri delle parti sui fascicoli Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio (168 cpc) o in quelle delle altre parti (165,166,271,274 cpc) e farsene rilasciare copia dal cancelliere osservate le leggi sul bollo

art. 100 disp. att. Codice di procedura civile Copia del documento impugnato il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore. L'autorizzazione è data con decreto.

art. 153 disp. att. codice di procedura civile Rilascio del titolo esecutivo. Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria. → **articolo sostituito a far data del 30 giugno 2023** «Art. 153 (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale). - La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.»

art. 154 disp. att. codice di procedura civile Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere. → **articolo abrogato a far data del 30 giugno 2023**

Art. 189 disp. att. codice di procedura civile Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.

Art. 191 disp. att. codice di procedura civile *Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori* Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

→ **articoli in vigore a far data del 30 giugno 2023**

Art. 196-octies (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria).

- Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita' all'originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformita' hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformita' di copie di atti e di provvedimenti).

- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformita' delle copie agli originali.

Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformita' delle copie trasmesse con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario).

- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

Art. 196-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita'). -

L'attestazione di conformita' della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformita' di una copia informatica e' apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti che compiono le attestazioni di conformita' previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Normativa penale :

art. 112 codice di procedura penale *Surrogazione di copie agli originali mancanti* **1.** Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi. **2.** A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

art. 116 codice di procedura penale *Copie, estratti e certificati* **1.** Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. **2.** Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. **3.** Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114. **3bis.** Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia .

art. 258 codice di procedura penale *Copie dei documenti sequestrati* **1.** L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente . **2.** I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente. **3.** In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro. **4.** Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

art. 540 codice di procedura penale *Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili* **1.** la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. **2.** la condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva

art. 605 codice di procedura penale *Sentenza Omississ comma 2.* le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive

art. 40 disp. att. codice di procedura penale *Copia dell'atto che surroga l'originale mancante.* Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

art. 41 disp. att. codice di procedura penale *Atto ricostituito.* Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

art. 42 disp. att. codice di procedura penale *Trasmissione a distanza di copia di atti.* Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

art. 43 disp. att. codice di procedura penale. Autorizzazione al rilascio di copia di atti. *L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.*

art. 54 disp. att. codice di procedura penale Copie degli atti da notificare. *1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguali a quello dei destinatari della notificazione. 2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. 3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione*

art. 176 disp. att. codice di procedura penale Rilascio documenti da unire alla domanda di riparazione errore giudiziario *1. i documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo*

Normativa del testo Unico Spese di Giustizia

dal 30 giugno 2023

normativa da integrare con disposizioni di cui al decreto legislativo 149/2022

art 40 Determinazione di nuovi supporti e degli importi *1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti. 1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. 1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.*

art. 196. Determinazione delle modalità di pagamento *Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile*

art. 252 Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari *1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.*

art. 267 Diritto di copia senza certificazione di conformità *Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.*

art. 268 Diritto di copia autentica *Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.*

art. 269 Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo *1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo*

art. 270 Copia urgente su supporto cartaceo *1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.*

art. 271 Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace *Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.*

art. 272 Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 *1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato. 2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.*

art. 273 Diritto di certificato nel processo civile e penale *1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti,*

compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,68; b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,68. [ora 3,92]

art. 274 Adeguamento periodico degli importi 1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

art. 285 Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile 1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo. 2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile. 3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza. 4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

art. 286 (Modalità di pagamento della copia su compact disk Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

Processo Telematico decreti ministeriali n 44 anno 2011

dal 30 giugno 2023

normativa da integrare con disposizioni di cui al decreto legislativo 149/2022

Art. 21 richiesta delle copie di atti e documenti

1. il rilascio della copia di atti e documenti del processo avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti (ai sensi art 52 decreto legge 90/2014 il difensore o l'ausiliario del magistrato può attestare la conformità degli atti contenuti nel fascicolo informatico) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34

2. l'atto o il documento che contiene dati sensibili o di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34

3. nel caso di richiesta di copia informatica, anche parziale, conforme al documento originale in formato cartaceo, il cancelliere ne attesta la conformità all'originale sottoscrivendola con la propria firma digitale.

→ Diritto di copia senza certificazione di conformità (art 267 T U) non dovuto (anche nel processo tributario) per le parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le stesse modalità al fascicolo (legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014)

→ nel processo telematico il rilascio della copia esecutiva competenza delle cancellerie e pagamento diritti ex art 268 DPR 115/02 Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U e DAG 23/10/2015.0159552.U

→ gli uffici giudiziari dovranno nell'arco temporale previsto dalla norma rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal DPR n 115/02 DAG.04/02/2021.0024494.U

Ingiunzione Europea Regolamento CE n 1896/2006

Pagano diritti di copia

Controversie Europee modesta entità regolamento CE 861/2007

Pagano diritti di copia

Nelle due procedure "Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall' articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace." DAG.02/09/10/2010.0113135.U

Prove nel processo civile Regolamento CE n 1206/2001

Esenti

Rapporto tra atti soggetti a registrazione e rilascio copie

ai sensi art. 66 D.P.R. n. 131/198 non essere rilasciate copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se non ancora registrati.

Ai sensi del richiamato articolo possono rilasciarsi copie di atti se pur non ancora registrati relativamente a :

- originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio (vedasi in materia circolare Min. Giust. n 7 del 14 novembre 2002 e note 25 settembre 2015, prot. n. 0139212/U e prot. n. 0139212/U, 8 settembre 2015 prot. n. n. 128641/U e prot. n. 128644/U, e DAG.3/11/2017.0206556.U)

- atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale

- copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari

- copie di atti occorrenti per l'omologa o l'approvazione

- copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici

Si può rilasciare copia sentenza non ancora registrata necessaria per l'esercizio dell'azione esecutiva (cfr =sentenza Corte Costituzionale n. 522/2002)

Si può rilasciare copia sentenza non ancora registrata necessaria ex art. 285 c.p.c. per uso notifica al fine di far decorrere il termine per l'impugnazione (cfr= DAG.08/09/2015.0128641.U, DAG.08/09/2015.0129644.U, DAG.25/09/2015.0139212.U, DAG.03/11/2017.0206556.U)

DIRETTIVE MINISTERIALI IN MATERIA DI COPIE E CERTIFICAZIONI

dal 30 giugno 2023

normativa da integrare con disposizioni di cui al decreto legislativo 149/2022

- ✓ *l'esazione dei diritti* di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990)
- ✓ Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per **interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533
- ✓ *richiesta copia* l'istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituiti* diretta al rilascio di copia di atti di un **procedimento civile** può essere proposta oralmente (circolari Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/2937/21 quesito 84 del 13 gennaio 1987 e n 8/1860/11-6 del 14 luglio 1988) . *con legge 673/94 art. 7 sono state soppresse all'art. 76 disp.att.cpc le parole "regolarmente costituiti" pertanto le copie possono essere richieste dalla parte o dal loro difensore munito di procura
- ✓ *richiesta rilascio certificati e/o attestati* deve essere proposta in forma scritta e, conseguentemente deve essere corrisposta, se prevista dalla relativa legge, l'imposta di bollo (circolare Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/3349/21 del 10 settembre 1986) oltre alla imposta di bollo sul certificato e il pagamento dei diritti (ex art. 273 T.U. spese di Giustizia) di € 3,84
- ✓ *rilascio copia atto soggetto a registrazione- Sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002-* circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I “ Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 522 in data 21 novembre – 6 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2002 n. 49, serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ari. 66 del D.P.R. n. 131/86 (Approvazione del Testo Unico sull'imposta di registro) nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro. Conseguentemente, si richiama l'attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta.
- ✓ *non possono essere rilasciate copie di atti soggetti a registrazione* (ex art. 66 DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. ed integrazioni) tranne nei casi di cui alla sentenza Corte Costituzionale n 522 21 novembre-6 dicembre 2002 (vedi in seguito) e ai casi del richiamato art. 66 DPR 131/86 tra i quali ricordiamo le “copie di atti necessari al proseguimento del giudizio”
- ✓ **Note 25 settembre 2015, n. 0139212/U e 0139212/U e 8 settembre 2015, n. 128641/U, 8 settembre 2015, n. 128644/Ue DAG.3/11/2017.0206556.U** “ si è precisato che, alla luce del sopravvenuto orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr. sent. 10 agosto 2012, n. 14393 e sent. 13 febbraio 2015, n. 2950), possa ritenersi rientrante nel concetto di «prosecuzione del giudizio», di cui all'art. 66, secondo comma, della norma in esame, anche la copia richiesta ai sensi dell'art. 285 c.p.c., oltrosia per uso notifica al fine di far decorrere i tempi per l'impugnazione”
- ✓ Il ministero della Giustizia con DAG.19/10/2022.0211028.U ha dato notizia della sentenza, n. 140 del 7 giugno 2022 con la quale la Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 comma 2 Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 nella parte in cui non prevede che *la disposizione di cui al punto 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo.* Per effetto di tale sentenza oltre le copie andrà, se richiesta, anche rilasciata la certificazione di passaggio in giudicato del provvedimento
- ✓ *procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1033 Circolare senza data 29 settembre 2003* “ .deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003 n 63 (cfr elevazione del limite di esenzione previsto per il contributo unificatola € 1033 ad € 1100) sia da riferirsi esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri

tributi,diritti e spese che restano quindi generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore ecceda la somma di euro 1.033

- ✓ **esenti i diritti di copia nel giudizio di appello avverso sentenze giudice di pace importo inferiore asd € 1033** (nota 23 luglio 2018 n 0148441/U
- ✓ **Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I DAG.01/03/2006.0024389.U** **OGGETTO:** *Quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato: rilascio gratuito copie ..omississ...Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l'esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione della richiesta.*
- ✓ **Ministero Giust.- Dir. Gen della Giust. Civile- Ufficio I- nota senza numero del 7 dicembre 2005** **OGGETTO:** *Quesito: patrocinio a spese dello Stato. Rilascio gratuito copie. Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale....omississ.. Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiara che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa. anche provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020*
- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..”
- ✓ Ai sensi della circolare min. giust. DAG14/05/201200.65934.U nei procedimenti in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 1bis T.U. spese di giustizia(**lavoro,previdenza,assistenza, pubblico impiego,separazione coniugi**) non è dovuta l'indennità ex art. 30 TU spese di giustizia, i diritti di copia e l'imposta di registro.
- ✓ **Negoziazione assistita art. 6, c. 2, legge 10 novembre 2014 n 162** –per le medesime considerazioni devono ritenersi non dovuti i diritti di copia (DAG29/7/2015.0111198.U conf. DAG.21/6/2017.0120356.U)
- ✓ **Nei processi in cui è parte una pubblica amministrazione i diritti di copia per gli atti da questa richiesti vanno prenotati a debito** circ Minist. Giust. DAG 18/01/2008.0007601.U
- ✓ Ai sensi delle circolari prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e e della nota del 24 novembre 2006 a firma del Direttore generale Dipartimento Affari di Giustizia **il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD**
- ✓ ai sensi della **prot 89023.U del 19 giugno 2014** “ si evidenzia come indicato nella nota 18 marzo 2010 di questa direzione generale che si è in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del DPR 115/2002 con il quale verranno disciplinate anche con riferimento ai nuovi mezzi tecnologici, **i nuovi supporti** ed i relativi importi dei diritti di copia sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso degli stesi. Ne consegue che allo stato attuale i diritti di copia di atti giudiziari devono essere percepiti nella misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia DPR 115/2002 e dal DL 193/2009 convertito in legge 24/2010”
- ✓ Ai sensi della **circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U** ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo48 DPR 602/73 **sono ridotti alla metà** il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia
- ✓ **Sentenze penali con condanna generica al risarcimento** del danno a favore della parte civile costituita essendo la sentenza soggetta a registrazione (circolare ministeriale n 9 del 3.9.1997 e n. prot. 1/6160/U/44 del 1.6.2005)) avendo il DPR n 115/02 all'articolo 299 previsto la sola abrogazione dell'articolo 59 primo comma lettera c limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 R.D. 16/3/1942 n 267” mantenendo in vigore la fonte normativa che dispone la registrazione delle sentenze in oggetto, il **rilascio copie è subordinato** all'avvenuta registrazione della sentenza
- ✓ Il rilascio di copia dei provvedimenti in **materia di tutele** è subordinata decorso del termine per l'eventuale reclamo del P.M. **Circ. Min. gist. N 703//61 del 2 maggio 1960**

- ✓ *Ai sensi della circolare del Ministero dell'interno n 9 del 26 febbraio 2004 il funzionario incaricato dal Sindaco può attestare la conformità delle copie di atti di natura negoziale, di contratti, di promesse unilaterali, di statuti ed atti costitutivi di associazioni e circoli privati, da esibire per esclusiva finalità di tipo privato*
- ✓ *Rilascio copia procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare senza data 29 settembre 2003 “...per le medesime ragioni, deve ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparazione pur se esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettizzata di cui all'articolo 30 ed al pagamento dei diritti di copia..” Conferma nota prot.1/11018/U/44/NV del 02/09/2003*
- ✓ *Rilascio copia procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U “ tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..”*
- ✓ ***Diritti e spese nei procedimenti dinanzi alle commissioni degli usi civici.** (Circolare 2 novembre 2015, n. 0164127/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)L'art. 2 della legge 692/198 prevede che sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte le «sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a Comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332». Come può notarsi, il testo della norma non fa alcun riferimento ai diritti di copia degli atti processuali richiesti dalle parti. Al contrario, nel regolamento di esecuzione richiamato dalla norma suddetta è contenuta una espressa disposizione che rinvia alla disciplina relativa ai diritti di copia prevista per i Tribunali civili. L'art. 82 del R.D. n. 322/1928 prevede, infatti, che «il rilascio delle copie degli atti del commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili». Pertanto, sulla base di tale esplicito rinvio ed anche in considerazione del fatto che lo stesso D.P.R. n. 115/2002, si applica in generale a «qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale» (art. 3, lettera o) e, quindi, anche a quelli innanzi al commissario per gli usi civici, si deve ritenere che le richieste di rilascio di copia di atti di tali procedimenti siano soggette al pagamento dei diritti di copia previsti dall'art. 267 del D.P.R. n. 115/2002....*
- ✓ *Ai sensi della nota 16 giugno 2008 nelle procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell'articolo 2 e 3 DPR 247/2004 ma l'impresa individuale o le società destinatarie della cancellazione che dovessero richiedere copia degli atti saranno tenute al pagamento del corrispondente diritto di copia.*
- ✓ *Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – prot VI-DOG/402/03-1/2015/CA del 12 maggio 2015 “ nel caso di pignoramenti immobiliari eseguiti a mezzo del servizio postale allorquando l'ufficiale giudiziario esecutore dell'atto al momento della richiesta di parte per il rilascio di copia ad uso trascrizione non è presente in ufficio detta conformità può essere rilasciata da altro collega... con l'entrata in vigore della riforma delle esecuzioni di cui al decreto legge n 132/2014 convertito in legge 162/2014 il rilascio di copie conformi per uso trascrizione, sia nei pignoramenti immobiliari 8art 557.comma 2, cpc) che in quelli degli autoveicoli (art. 521 bis, comma 5, cpc) pur continuando a rientrare nella competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario è altresì espletabile dall'avvocato del creditore, in quanto le precitate norme recano la seguente previsione “ la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”*
- ✓ *DAG. 28/02/2018.0040625.U “ Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell'importo forfettario per le notifiche d'ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali”*
- ✓ *DAG.26/09/2019.0183971.U per le copie di provvedimenti civili e penali (pubblicati ed irrevocabili) per pubblicazione su riviste o per utilizzo in convegni ,corsi, seminari è dovuto il diritto di copia*

- ✓ **i procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica** sono soggetti al pagamento dei diritti di copia(provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018)
- ✓ **Procedure agrarie** = dovuto DAG.19/11/2021.0232513.U
- ✓ **antiterrorismo** = a favore vittime gratis nel penale prenotate a debito nel civile
- ✓ **invio pec avvocati a ufficiali giudiziari per notifica a mani interessato** per contenimento accessi uffici NEP = si paga modalità ordinarie ai sensi allegato 6, 7 e 8 art. 267,268,269 t.u. oltre diritti unico art. 34 tu ed eventuali competenze di cui al dpr 1229/1959 (ordinamento degli ufficiali giudiziari)
- ✓ *le cancellerie devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 9bis dl n.179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del dpr n. 115 del 2002 DAG.24/07/2018.0149064.U*
- ✓ **gli uffici giudiziari dovranno nell'arco temporale previsto dalla norma rilasciare le copie esecutive con modalità telematica** senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal DPR n 115/02 DAG.04/02/2021.0024494.U
- ✓ *rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata e parzialmente riformata nei casi del genere il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva dovrebbe essere richiesto alla cancelleria della Corte di Appello prot. dag n. 87572 E del 26 aprile 202*
- ✓ **rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata confermata integralmente o parzialmente riformata** la sentenza di secondo grado sostituisce quella di primo grado ed è sulla sentenza di secondo grado che va apposta la formula esecutiva prot. n. 0174324.U 31 agosto 2021
- ✓ **Spese di lite liquidate in favore della parte civile con sentenza penale di primo grado non irrevocabile e non dichiarata provvisoriamente esecutiva** – rilascio della formula esecutiva-provvedimento 17 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 1/2020 nota 17 dicembre 2019 n 0241714/U *Mentre i capi di condanna contenuti nelle sentenze civili sono provvisoriamente esecutivi ex lege (art. 282 c.p.c.), nel processo penale lo sono solo ove il giudice abbia dichiarato gli stessi provvisoriamente esecutivi ex art. 540, comma 1, c.p.p. (“a richiesta della parte civile” e in presenza di “giustificati motivi”), con l'unica eccezione della condanna al pagamento di una provvisoriale ex art. 539, comma 2, c.p.p., che è “immediatamente esecutiva” (art. 540, comma 2, c.p.p.). Inoltre, mentre nel processo civile la condanna al pagamento delle spese di lite può accedere a qualsiasi capo di sentenza, indipendentemente dalla natura (di condanna, costitutiva o di mero accertamento) e dal segno (accoglimento, rigetto o altro) della decisione principale (così Cass. civ. n. 21367/2004, n. 16003/2008, n. 4306/2008, n. 1283/2010 e n. 10453/2014), nel processo penale essa consegue necessariamente alle statuizioni civili della pronuncia penale, potendo essere emessa solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno proposte in quella sede dalla parte civile (art. 541 c.p.p.).Pertanto, ove il giudice penale non abbia dichiarato provvisoriamente esecutivo il capo di condanna al risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile costituita, e ove non abbia riconosciuto, in favore di quest'ultima, una provvisoriale (“immediatamente esecutiva” ex lege), anche la condanna al pagamento delle spese di lite non può essere considerata provvisoriamente esecutiva, difettando, appunto, la necessaria declaratoria giudiziale.*
- ✓ **..nel caso di impugnazione inoltrata secondo le disposizioni dell'art. 24 comma 6-bis e ss del D.L. 18 dicembre 2020 n. 137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2021 n. 137, deve ritenersi dovuto il pagamento dei diritti di copia in caso di copie dell'atto di impugnazione formate dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario secondo quanto previsto dall'art. 164 terzo comma disp. att. c.p.c., resta fatta salva la facoltà di deposito [da parte dell'avvocato] senza che siano dovuti i diritti di copia..DAG.12/03/2021.0053167.U**
- ✓ **copie di atti giudiziari su supporto informatico equivalenti al cartaceo** l'art. 270 dpr 115/02 deve intendersi riferito alle sole copie su supporto cartaceo tale essendo il dato univoco della norma (per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato): *le memorie di massa portatili non sono supporti cartacei ai sensi della sopra menzionata normativa (in particolare supporti USB e USB-C) DAG.14/03/2019.0055095.U*
- ✓ **Appello provvedimenti giudice di pace** “ *il regime di esenzione previsto dall'articolo 46 della legge 394/91 che riguarda l'imposta di bollo e di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura debba riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033, ma anche gli eventuali procedimenti di gravame e i relativi provvedimenti. Sulla base di tale considerazione, dunque, deve ritenersi che nei procedimenti in esame non vada versato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , né i diritti di copia , stante*

l'ampia previsione di esenzione contenuta nel richiamato art. 46 della legge n. 394/91 e tenuto conto del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 16 luglio 2014 n. 16310 Ministero della Giustizia nota DAG.23/07/2018.0148441.U

- ✓ **copia decreto di liquidazione del CTU in causa di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria** non è soggetta al pagamento dei diritti di copia Agenzia delle Entrate risoluzione n. 140 del 21 giugno 200
- ✓ Rimborso diritti di copia pagati in eccesso in modalità telematica l'istanza di rimborso va presentata in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura e per l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate DAG.10/09/2022.0197660.U

Copie ex art. 40. comma I-ter, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

Nota Ministero Giustizia DAG.21/11/2013.0155906.U

Con l'art. 16, comma 14, del D.L. n. 179/2012, è stato aggiunto all'art. 40 del DPR 115/02. il comma I-ter, il quale dispone che "l'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile".

La succitata disposizione normativa è stata inserita all'art. 40 del DPR 115/02 il quale, al comma 1, prevede, che con D.P.R., da emanarsi su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne siano individuati gli importi ed i tipi di supporto.

Ciò posto, si ritiene che l'importo del diritto di copia maggiorato di 10 volte, quale sanzione prevista dal comma I-ter dell'art. 40 del DPR 115/02, debba essere applicato ogni volta che venga rilasciata la copia di un atto la cui notifica o comunicazione è avvenuta in cancelleria per causa imputabile al destinatario e, quindi, anche ad eventuali copie richieste, in copia conforme o semplice, in una fase successiva a quella della comunicazione o notificazione, posto che la norma in questione non reca alcuna distinzione né del tipo di copia né del momento temporale della richiesta. Resta inteso che l'importo maggiorato del diritto di copia dovrà essere applicato nel caso in cui venga richiesta la copia dell'atto in questione non potendosi rinvenire, in capo al destinatario, un obbligo di ritiro dell'atto comunicato o notificato in cancelleria

DIRITTI DI COPIA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi della Circolare Ministero della Giustizia 8 marzo 2006 – misure organizzative del diritto di accesso- pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 86 del 12 aprile 2006:

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione secondo quanto disposto dalle delibere del consiglio di amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e del consiglio di amministrazione degli archivi notarili dell'8 novembre 1994 e in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993 prot. n UCA/27720/928/46 all'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 da tre a quattro copie e così di seguito.

Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente

N.B.= sembrerebbe (uso il condizionale non essendo riuscito a reperirlo) che ai sensi del parere del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2015 *i diritti di copia per gli atti e documenti amministrativi sono gli stessi di quelli previsti per gli atti giudiziari*

A conferma di quanto sopra la Circolare DAG.07/08/2018.0159481.U Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio II- Ordini professionali e Pubblici registri che nel dare notizia della pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.M.4 luglio 2018 riguardante *l'adeguamento degli importi dei diritti di copia e certificazione ..* **PRECISA che esso deve essere applicato anche in caso di accesso agli atti.**

COPIA ATTI TRA PRIVATI

Competenza esclusiva del notaio o, circolare ministero dell'Interno n 9 del 26/2/2004, del funzionario incaricato dal sindaco

COPIA E PRIVACY

Ricordiamo che gli uffici giudiziari sono destinatari della normativa di accesso agli atti *limitatamente alle funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali*

Ai sensi della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura pro. 20440 del 24/09/2010 *il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge non è configurabile nei confronti degli uffici giudiziari almeno per ciò*

che concerne l'attività giurisdizionale. Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti di un procedimento giurisdizionale infatti è direttamente disciplinato dalle norme processuali che scandiscono le posizioni ed i diritti delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo.

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 luglio 2003 richiamando un provvedimento del 27 ottobre 1999 del Garante aveva disposto che *il rilascio di copie di atti giudiziari ovvero la consultazione dei registri relativi ai procedimenti giudiziari integrino una attività svolta per ragioni di giustizia e quindi soggetta solo ad alcune delle disposizioni della legge 675 del 1996*

L'ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni unite n 1620 del 27 gennaio 2010 ha ribadito il concetto che *allorquando la richiesta di copia sia formulata da un soggetto che non sia stata parte in causa l'obbligo di rilasciare copie trova la sua fonte legislativa nell'articolo 744 cpc in forza del quale cancellieri e depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti da essi detenuti sotto pena dei danni e delle spese.* Tra i casi eccettuati dalla legge ricordiamo l'art.476 cpc(rilascio di ulteriore copia in forma esecutiva)698 cpc (copia atti a futura memoria)100 disp att cpc(copia atto impugnato per falso)

Ricordo che l'obbligo del rilascio copia discende anche dall'articolo 743 cpc

Ricordiamo inoltre che ai sensi dell'art 52 dlgs 196/2003 Codice della Privacy : *fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado l'interessato può chiedere per motivi legittimi con richiesta che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....".*

Ai sensi della circolare 17 gennaio 2006 n 47/06/SG della Corte di Cassazione Prima Presidenza *il rilascio di copia della sentenza o di un altro provvedimento giurisdizionale in favore di un soggetto diverso dalla parte del relativo procedimento e non titolare di uno specifico interesse processuale non è già un'attività di diffusione della decisione e non soggiace perciò alla disciplina dell'articolo 52 del codice in materia di protezione dati personali*

L'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro della giustizia n. 115 del 1996, tuttavia esclude in modo netto l'accesso a tutti <<*i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con attività giurisdizionale*>>.

Da quanto sopra esposto discende l'affermazione che il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 non è configurabile nei confronti degli uffici giudiziari, almeno per ciò che concerne l'attività giurisdizionale. Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti di un procedimento giurisdizionale, infatti, è direttamente disciplinato dalle norme processuali, che scandiscono le posizioni ed i diritti delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo.

INDAGINI DIFENSIVE. ACCESSO AGLI ATTI DEPOSITATI IN FASCICOLO INERENTE PROCEDIMENTO CIVILE.

PARERE Avvocatura dello Stato del 5 aprile 2017 al 'Ufficio del Giudice di pace Dirigenza

*...omississ... la Scrivente osserva preliminarmente che l'Avv. XXXXXX ha espressamente chiesto di acquisire le copie degli atti delle cause civili specificamente indicate nell'esercizio dei poteri e delle facoltà di cui all'art. 391-*quater* c.p.p. che, come è noto, nell'ambito della disciplina delle investigazioni difensive penali, attribuisce al difensore la facoltà di "... chiedere i documenti in possesso della pubblica e di estrarne copia a sue spese".*

...omississ...la Scrivente dubita che l'accesso richiesto possa essere consentito.

Le norme sulle investigazioni difensive, infatti, in quanto attributive di poteri di indagine alle parti private, sono di stretta interpretazione e non possono quindi applicarsi al di fuori dei casi in esse previsti.

L'art. 391-*quater* c.p.p., come innanzi ricordato, attribuisce al difensore il potere di visionare ed estrarre copia solamente dei documenti detenuti dalla "pubblica amministrazione" e tale non può tuttavia ritenersi l'Ufficio del Giudice di Pace (al pari di qualsiasi altro ufficio giudiziario) con riguardo agli atti e documenti

contenuti nei fascicoli processuali. L'Ufficio, in tal caso, opera infatti non già quale "autorità amministrativa" ma quale "autorità giudiziaria".

Al riguardo, possono essere agevolmente mutuati i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *"...il rimedio disciplinato dagli artt. 22 e ss. cit. l. n. 241 del 1990 e, in rito, dall'art. 116 c.p.p., può essere azionato soltanto con riguardo ai documenti amministrativi detenuti da una p.a., e non rispetto a quelli formati o ricevuti da un Tribunale nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, e anche i "dati giudiziari", cui si riferisce il codice della privacy, sono ivi presi in considerazione soltanto in quanto contenuti in documenti amministrativi, con conseguente esclusione, in radice, del diritto di accesso agli atti di un processo civile"* (TAR Piemonte 18 dicembre 2015, n. 1748 e negli stessi sensi TAR Lombardia 6 aprile 2011, n. 905).

Ad avviso della Scrivente, pertanto, non ricorre in capo a codesto Ufficio il presupposto soggettivo previsto dall'art. 391-quater c.p.p. che, in astratto, consentirebbe l'accesso richiesto e, dunque, non sussiste il diritto ad ottenere la documentazione richiesta.

Solo per completezza, si osserva che non possono trovare applicazione né gli art. 743 e segg. c.p.c. (perché gli uffici giudiziari non possono ritenersi "pubblici depositari" degli atti di parte contenuti nei fascicoli processuali ma solo delle sentenze, quali atti pubblici), né l'art. 76 disp. att. c.p.c. che consente alle parti e ai difensori muniti di procura, anche se non ancora costituite, di accedere al fascicolo processuale (perché, nella specie, la richiesta non proviene dalla parte né da difensore munito di procura).

Per analoghe ragioni a quelle su evidenziate, peraltro, l'accesso non pare consentito neppure ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/1990 che disciplina in generale il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, ancorato a presupposti diversi da quelli previsti dall'art. 391-quater cit. che, dunque, non costituisce un "doppione" della disciplina generale come paventato da codesto Ufficio (sul punto vds. TAR Lombardia 17 ottobre 2006, n. 2013, secondo cui *"il legislatore ha inteso tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla pubblica amministrazione effettuate da un lato, nell'ambito di investigazioni difensive volte ad individuare elementi di prova per un processo penale, eventuale o già in corso; dall'altro, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90, che è generalmente riconosciuto a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (art. 22, comma 1, lett a), l. n. 241/90) ed è finalizzato non ad individuare elementi di prova per un processo penale, ma ad attuare la trasparenza e a verificare l'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione. Si tratta di due sistemi giuridici diversi, con finalità diverse e che trovano ciascuno, nell'ambito della propria disciplina, compiuta e precisa regolamentazione, tra le quali il legislatore non ha previsto collegamenti od interferenze"*).

In ultimo, si osserva che l'istante avrà comunque facoltà di rivolgere al PM istanza per l'acquisizione degli atti delle cause civili di suo interesse, come previsto dagli artt. 367 e 368 c.p.p., richiamati anche dall'art. 391-quater c.p.p.

Processo Penale

Ai sensi dell'art. 107(L)sono spese gratuite le copie degli atti processuali quando sono necessarie per l'esercizio della difesa

Processo Civile

Ai sensi dell'art. 131(L) sono spese prenotate a debito..... i diritti di copia

Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

L'art. 158(L) distingue tra spese prenotate e spese anticipate stranamente i diritti di copia non sono previsti in nessuna delle due categorie

La " dimenticanza " è stata provvisoriamente sanata dalla circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile- Ufficio I ai sensi della quale " L'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omissis il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie.."

a far data del 30 giugno 2023

la normativa andrà integrata con le disposizioni di cui al decreto legislativo 149/2022

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I nota senza numero del 7 dicembre 2005 patrocinio a spese dello Stato. Rilascio gratuito copie.

Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale. Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, stabilisce che *"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa"*.

Si è dell'avviso che il legislatore del Testo unico sulle spese di giustizia, eliminando l'avverbio "strettamente", presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990), abbia obiettivamente voluto attribuire maggiore considerazione alle esigenze difensive penali, senza porsi il problema di stabilire i limiti in cui far valere tale diritto, non facendosi, infatti, alcun cenno in merito, neppure nella relazione illustrativa allo stesso Testo unico.

Invero, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att, c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente), si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio.

Né si ritiene si possa rinviare alle disposizioni ministeriali impartite in materia civile, in particolare in materia di lavoro e di scioglimento del matrimonio, che hanno previsto una limitazione al rilascio di copie, in quanto la materia penale è disciplinata dal T.U. diversamente da quella civile di cui all'art. 131 del T.U..

Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiara che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I DAG.01/03/2006.0024389.U Quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato: rilascio gratuito copie

E' stato chiesto di conoscere se il difensore di una parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio abbia diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato. Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, ha stabilito che *"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa"*, eliminando l'avverbio "strettamente" presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990).

Si deve pertanto ritenere che il legislatore del Testo Unico sulle spese di giustizia, abbia obiettivamente voluto garantire nel più ampio modo il diritto di difesa, senza porre limiti al rilascio delle copie ritenute necessarie dal difensore per l'effettivo esercizio di tale diritto.

Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l'esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione della richiesta.

leggi terrorismo

Ai sensi dell'articolo 2 legge comma 26 legge 191/2009 vi è esenzione da imposta di registro e ogni altra imposta

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I senza numero l'art. 10 della L. 3 agosto 2004, n. 206, che reca **"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"**, prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

Detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli artt. 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio "ex lege" possano godere di tutti i benefici consequenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell'ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui, come noto, rientra la gratuità delle copie degli atti processuali ai sensi del citato art. 107, n. 2. Tale soluzione sembra conforme alla "ratio" della normativa in esame, che prevede una serie di benefici in favore delle vittime e dei superstiti delle vittime di reati di terrorismo. Ne consegue che le copie degli atti processuali potranno essere rilasciate gratuitamente ai soggetti che effettivamente rivestano tale condizione.

Legge violenza relazioni familiari

Esente ex art. 7 legge 154/2001

Procedimenti in materia di responsabilità civile dei magistrati

Esente DAG.20/08/2018.0164778.U

I DIRITTI DI COPIA E IL PATROCINO EX ART. 44 R.D. 1611/1933

A parere dello scrivente si pagano i diritti di copia

si riporta l'ordine di servizio trasmesso al ministero della Giustizia e all'Ispettorato Generale.

Nelle more della risposta l'assistito dell'Avvocatura Generale dello Stato ha pagato i diritti di copia.

Ad oggi nessuna risposta da parte del Ministero e/o dell'Ispettorato generale

TRIBUNALE DIVISO VALENTIA

Ordine di servizio n 7/2009

Oggetto:procedimento penale. Imputato ammesso al patrocinio dell'Avvocatura Generale dello stato. Copie atti. Pagamento Diritti.

Con richiesta del 20 febbraio 2009 l'avvocatura Distrettuale dello Stato nell'interesse del signor _____ ha chiesto il rilascio di copie di tutta la documentazione relativa al procedimento penale n. _____/2008 notizie di reato e n _____/08 GIP

Lo scrivente è stato investito della questione circa la gratuità o l'eventuale prenotazione a debito dei relativi diritti di copia

nel premettere

- da ricerche effettuate, nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;
- in materia penale vige e x articolo 691 c.p.p. il principio dell'anticipazione delle spese ad "eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti";

- in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 107 DPR n. 115/02, " sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa" mentre nel processo civile i diritti di copia rientrano, ai sensi dell'articolo 131 DPR n. 115/02, tra " le spese prenotate a debito"

- ai sensi dell'art. 158 DPR n 115/02 " nel processo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica "alcune spese sono prenotate a debito altre sono anticipate dall'erario. I diritti di copia non risultano, dall'articolo 158 rientranti né tra le spese anticipate dall'erario né tra quelle prenotate a debito.

- ai sensi dell'art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n 1611 "l'avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello stato o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello stato ne riconosca l'opportunità"

- in materia di copie e certificazioni la normativa previgente – decreto legislativo 9/4/1948 n 486 (per come modificato dalle leggi 9/4/1953 n 226, 17/2/1958 n 59, 28/7/1960 n 777 e 16/7/1962 n 922), D.M. 27/2/1958 8 approvazione modello registri provenienti di cancelleria), legge 25/11/1971 n 1041, DPR 18/12/1972 n 1095, legge 15/12/1973 n 734, legge 24/12/1976 n 900 (tabella A), legge 6/4/1984 n. 5 (tabella A), legge 21/2/1989 n 99, legge 10/10/1996 n 525 – in materia di diritti di copie e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi rilasciate dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, è stata interamente rimodulata e/o modificata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 articoli. 40, 267,268,269,270,271,272,273, 284,285

- ai sensi dell'art. 285, punto 4, DPR n 115/02 " *il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante timbro a secco dell'ufficio le marche. Attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere atti, rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito* "

- Con nota 2 marzo 2009- 68928 P tipo affare CT n 43760/08 diretta al tribunale di Vibo Valentia Cancelleria Penale e dal responsabile di quest'ultima rimessa allo scrivente dirigente per le determinazioni e disposizioni in merito, l'Avvocatura Generale dello Stato eccepisce: " *Relativamente alle perplessità avanzate da codesto Ufficio riguardo al pagamento dei diritti inerenti alla riproduzione della documentazione concernente il fascicolo del procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Come è noto, per effetto dell'articolo 44 del R.D. 1611/1933, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa di un dipendente dello Stato laddove ricorra piena coincidenza tra la posizione del dipendente medesimo e quella dell'Amministrazione, e senza che, quindi, possano ipotizzarsi posizioni di conflitto di interesse, il che necessariamente comporta che la difesa dell'operato del dipendente, stante il rapporto organico che lo lega all'Amministrazione (art. 28 Cost.), costituisce necessariamente difesa degli stessi interessi erariali.

Per quanto su esposto è conseguente che anche il regime giuridico delle spese inerenti alla difesa penale di cui trattasi mutua quello proprio delle Amministrazioni dello Stato, con ogni conseguente giuridica inconsistenza dei dubbi avanzati da codesto Ufficio.

Al riguardo si evidenzia come la giurisprudenza consolidata abbia avuto modo di chiarire che la sopra citata normativa prendendo in considerazione il concorso dello Stato negli oneri di difesa nei giudici civili e penali per fatti e cause di servizio, ha inteso rendere de tutto indenne il pubblico dipendente, in presenza dei presupposti normativamente indicati, dalle conseguenze economiche derivanti dal coinvolgimento in procedimenti di responsabilità civile o penale per quanto connesso allo svolgimento dei compiti d'ufficio, trattandosi di disposizione che nel caso di responsabilità diretta per fatti di servizio aumenta le garanzie di difesa della stessa Amministrazione (Consiglio di Stato sez. VI, 16 gennaio 2006, n. 72)."

Tanto premesso e considerato che

- La normativa richiamata, art. 44 RD 1611/1933, attiene alla concessione del patrocinio dell'avvocatura null'altro disponendo circa le spese del processo che, se non previste in anticipazione, sono a carico della parte privata (art. 691 c.p.p. sopra richiamato)

- l'esazione dei diritti di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito *circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980, n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990*),

Sulla base di quanto sopra e salva diversa disposizione degli uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, nel caso in esame il rilascio di copia degli atti processuali deve avvenire previo pagamento dei diritti cui agli allegati 7 al DPR 115/02 per come modificati da ultimo D.M

Si comunichi al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all'Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale, al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, ai funzionari interessati al presente provvedimento, alla sezione distaccata di Tropea, ai Direttori C3, ai Cancellieri C2 e C1.

Vibo Valentia 3 marzo 2009

DIRITTI DI COPIA nelle procedure di interdizione, amministrazione di sostegno, inabilitazione incapacità naturale ,

Dalla lettura degli articoli 46 e 46-bis delle norme di attuazione del codice civile nelle procedure in oggetto si paga il diritto di copia

Art 46 disp. attuazione codice civile *Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro*

Art 46-bis disp. attuazione codice civile *Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato*

Copie autorizzazioni e nulla osta P.M. e procedura innanzi al Presidente del Tribunale in convenzione di negoziazione convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione consensuale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, non E' DOVUTA l'imposta di bollo e NON SONO DOVUTI i diritti di copia nel rilascio di copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione del P.M., lo stesso vale per la eventuale procedura innanzi al Presidente del Tribunale (rif.= DAG.29/7/2015.0111198.U conferma DAG.21/6/2017.0120356.U)

Procedure agrarie = dovuti DAG.19/11/2019.0232513.U

Procedimenti innanzi Tribunale per i minorenni = vedi tabelle riportate nel paragrafo relativo al contributo unificato nel processo minorile pagina 196

giudizio di appello avverso sentenze giudice di pace importo inferiore ad € 1033 = non dovuti (nota 23 luglio 2018 n 0148441/U)

diritti e spese nei procedimenti dinanzi alle commissioni degli usi civici (*Circolare* 2 novembre 2015, n. 0164127/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

DOVUTO il pagamento dei diritti per le richieste di copia degli atti dei procedimenti di competenza dei predetti uffici del commissario

TABELLE
DIRITTI di COPIA e di CERTIFICAZIONE
→ **a decorrere dal 30 giugno 2023**

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)

all'articolo 196, il comma 1 dpr 115/02 e' sostituito dal seguente: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

→ la differenza tra gli importi riportati in Gazzetta Ufficiale e quelli contenuti nelle tabelle che seguono è dovuta al fatto che :

- con il decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 274 d.P.R. 115/02 , Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale «*la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze*»;

- gli importi per come sopra rideterminati e, limitatamente al cartaceo, vanno a loro volta aumentati del 50% ai sensi delle disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24

i decimali sono **arrotondati** 1-4 per difetto 5-9 per eccesso

→ **Urgenza = importo triplicato ai sensi dell' art. 270 tu si ha copia rilasciata con urgenza se il rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta ai sensi della nota (senza numero) del 27 febbraio 2007 il rilascio di copia ha natura tributaria e la maggiorazione è dovuta ogni qualvolta la copia sia rilasciata nel termine di due giorni anche se non richiesto dalla parte**



copie di atti giudiziari su supporto informatico equivalenti al cartaceo l'art. 270 dpr 115/02 deve intendersi riferito alle sole copie su supporto cartaceo tale essendo il dato univoco della norma (per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato): le memorie di massa portatili non sono supporti cartacei ai sensi della sopra menzionata normativa (in particolare supporti USB e USB-C) DAG.14/03/2019.0055095.U e su Foglio Informativo n. 1-2/2019

per i giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà ai sensi dell'art 271 testo unico spese di giustizia

anche quando le copie vengano eseguite con l'ausilio di mezzi di fotocopie messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal consiglio dell'ordine degli avvocati sono dovuti i diritti nella misura prevista dal DPR 115/02 DAG.18/03/2010.0041309.U

diritti per il rilascio di copie - Supporti informatici -Criterio del calcolo per pagina – chiarimenti Per determinare l'importo dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall'Ufficio giudiziario su supporto informatico occorre distinguere tra testi digitalizzati (ossia acquisiti su supporto informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall'Ufficio giudiziario nel corso delle indagini). Il criterio del "calcolo per pagina" può trovare applicazione solo rispetto alla documentazione analogica depositata presso l'Ufficio giudiziario e da questo digitalizzata (previa scansione), mentre rispetto alla documentazione nativa digitale, acquisita come tale nel corso delle indagini, deve trovare applicazione il principio enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4408 del 21 settembre 2015: gli Uffici giudiziari possono in tale ipotesi chiedere esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16 (ora rivalutato dal d.m. 29 luglio 2021 in euro **327,56** per gli uffici del giudice di pace importo pari ad € **163,78**). DAG.09/03/2018.0048401.U Provv. 17 novembre 2017

copie di atti giudiziari su supporto informatico equivalenti al cartaceo l'art. 270 dpr 115/02 deve intendersi riferito alle sole copie su supporto cartaceo tale essendo il dato univoco della norma (per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato): le memorie di massa portatili non sono supporti cartacei ai sensi della sopra menzionata normativa (in particolare supporti USB e USB-C) DAG.14/03/2019.0055095.U e su Foglio Informativo n. 1-2/2019

→ Ai sensi delle circolari prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e della nota del 24 novembre 2006 a firma del Direttore generale Dipartimento Affari di Giustizia il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD

→ Ai sensi della circolare DAG 28/10/2015.0157302.U si possono utilizzare tutti gli strumenti telematici diversi da CD e DVD pagando importo per CD

→ Ai sensi della circolare DAG 29/04/2014.0062183.U e della nota 19 giugno 2014 n 89023.U la maggiorazione per l'urgenza è applicabile solo alle copie urgenti su supporto cartaceo Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato

diritto di certificazione in vigore dal 18 agosto 2021 euro 3,92

decreto interdirigenziale Ministero della Giustizia in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
29 luglio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 3 agosto 2021

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,92

b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,92

→ **a decorrere dal 30 giugno 2023**

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)

all'articolo 196, il comma 1 dpr 115/02 e' sostituito dal seguente: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

DIRITTI DI COPIA IN VIGORE DAL 18 AGOSTO 2021

decreto interdirigenziale Ministero della Giustizia in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
29 luglio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 3 agosto 2021

→ **a decorrere dal 30 giugno 2023**

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)

all'articolo 196, il comma 1 dpr 115/02 e' sostituito dal seguente: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

A) DIRITTI DI COPIA UFFICI GIUDIZIARI
con esclusione uffici giudice di parte (vedi tabelle b)

Diritti di Copia Autentica

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti*
01 – 04	€ 11,79	€ 35,37
05 – 10	€ 13,77	€ 41,31
11 – 20	€ 15,71	€ 47,13
21 – 50	€ 19,65	€ 58,95
51 – 100	€ 29,48	€ 88,44

oltre 100 € 29,48 + € 11,79 ogni ulteriori 100 pagine € 88,44 + € 35,37 ogni ulteriori 100 pagine
o frazioni di 100 o frazioni di 100

*Il rilascio di copie con urgenza si intende entro le 48 ore

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti *
01 – 04	€ 1,47	€ 4,41
05 – 10	€ 2,96	€ 8,88
11 – 20	€ 5,88	€ 17,64
21 – 50	€ 11,79	€ 35,37
51 – 100	€ 23,58	€ 70,74

oltre 100 € 23,25 + € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine € 70,74 + € 29,49 ogni ulteriori 100 pagine
o frazioni di 100 o frazioni di 100

*Il rilascio di copie con urgenza si intende entro le 48 ore

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Diritto di copia forfetizzato</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore</i>	€ 3,92
<i>Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti</i>	€ 5,89
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore</i>	€ 6,55
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti</i>	€ 7,86
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti</i>	€ 9,84
<i>Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB</i>	€ 4,60
<i>per ogni compact disc</i>	€ 327,56

→ circolare DAG 29/04/2014.0062183.U e nota 19 giugno 2014 n 89023.U Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato

→ circolare prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 nota del 24 novembre 2006 il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD

→ circolare DAG 28/10/2015.0157302.U si possono utilizzare tutti gli strumenti telematici diversi da CD e DVD pagando importo per CD

Diritti di Copia su supporto diverso dal Cartaceo
(ove sia possibile contare il numero di pagine)

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti
1-4	€ 1,47
5-10	€ 2,96
11-20	€ 5,88
21-50	€ 11,79
51-100	€ 23,58
Oltre le 100	€ 23,58+ € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

→ Ai sensi della circolare DAG 29/04/2014.0062183.U e della nota 19 giugno 2014 n 89023.U la maggiorazione per l'urgenza è applicabile solo alle copie urgenti su supporto cartaceo

b) Tabelle diritti di copia uffici del giudice di Pace

In vigore dal 10 agosto 2018

Ridotti ai sensi dell'articolo 271 dpr115/02

Diritti di Copia Autentica

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti*
01 – 04	€ 5,90	€ 17,70
05 – 10	€ 6,89	€ 20,67
11 – 20	€ 7,86	€ 23,58
21 – 50	€ 9,83	€ 29,49
51 – 100	€ 14,74	€ 44,22

oltre 100 € 14,54 + € 5,90 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 44,22 + € 17,70 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

*Il rilascio di copie con urgenza si intende entro le 48 ore

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti *
01 – 04	€ 0,74	€ 2,22
05 – 10	€ 1,48	€ 4,44
11 – 20	€ 2,94	€ 8,82
21 – 50	€ 5,90	€ 17,70
51 – 100	€ 11,79	€ 35,37

oltre 100 € 11,79 + € 4,92 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 35,37 + € 14,76 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

*Il rilascio di copie con urgenza si intende entro le 48 ore.

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Diritto di copia forfetizzato</i>
-------------------------	--------------------------------------

<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore</i>	€ 1,96
<i>Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti</i>	€ 2,95
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore</i>	€ 3,28
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti</i>	€ 3,93
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti</i>	€ 4,92
<i>Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB</i>	€ 2,30
<i>per ogni compact disc</i>	€ 163,78

→ circolare DAG 29/04/2014.0062183.U e nota 19 giugno 2014 n 89023.U *Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato*

→ circolare prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 nota del 24 novembre 2006 *il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD*

→ circolare DAG 28/10/2015.0157302.U *si possono utilizzare tutti gli strumenti telematici diversi da CD e DVD pagando importo per CD*

Diritti di Copia su supporto diverso dal Cartaceo
(ove sia possibile contare il numero di pagine)

N° Pagine

Diritti Copie Non Urgenti

1-4

€ 0,74

5-10

€ 1,48

11-20

€ 2,94

21-50

€ 5,90

51-100

€ 11,79

Oltre le 100

€ 11,79 + € 4,92 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

→ **Arrotondamenti:** le regole applicate sono quelle previste dal regolamento Ce n. 1103/1997, in particolare dall'art. 5 di detto regolamento, e chiarite con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001; gli importi in euro devono essere arrotondati al centesimo più vicino, tenendo conto del terzo decimale, per eccesso se la frazione è non inferiore a 0,005, per difetto se la frazione è inferiore; nel caso di più importi da contabilizzare deve essere arrotondato al centesimo ogni singolo ammontare (ad esempio: il diritto di copia cartacea va arrotondato al centesimo e poi è l'importo arrotondato che va triplicato per l'urgenza)

Calcolo delle pagine nel rilascio copie dell'intero fascicolo

Riassumo di seguito gli indirizzi Ministero Giustizia

- DAG.25/02/2013.0026145.U nel dare ragione al Presidente del tribunale di Pordenone il calcolo è effettuato sull'intero fascicolo,
- DAG.07/04/2015.0056400.U nel dare ragione al Presidente della Corte di Appello di Roma il calcolo è effettuato per singolo documento
- DAG.26/08/2015.0123001.U nel dare ragione al Presidente della Corte di Appello di Catania il calcolo è effettuato per singolo documento

Per il pagamento calcolato sul singolo documento è la circolare n 15 del 10/12/2013 esplicativa del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

→ **Pagamento diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma pagoPA** - modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento [Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi

Informativi Automatizzati – 20 aprile 2020] *In attuazione all'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA. La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>)-area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso di cui al DM 44/2011. L'attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT) il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore. Ogni pagamento è caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35 caratteri) che ne garantisce l'univocità all'interno dei sistemi Giustizia e ne permette l'immediata individuazione all'interno dell'archivio dei pagamenti. Per poter considerare valido un pagamento telematico di diritti di copia, l'ufficio requirente o giudicante penale deve verificare la presenza della RT (nonché la correttezza della causale) all'interno dei sistemi Giustizia e procedere quindi all'operazione di 'annullamento' (bruciatura) della RT in modo che essa non possa più essere usata in altri contesti. Le indicazioni per eseguire tali operazioni sono riportate nel Vademecum allegato alla presente. Per le sole Procure Generali della Repubblica e Procure della Repubblica, questa Direzione potrà procedere all'abilitazione di detti Uffici all'accettazione dei pagamenti telematici ed al conseguente annullamento della ricevuta telematica solo a seguito di specifica richiesta da inviare all'indirizzo prot.dgsia.dog@giustiziacert.it dovendosi provvedere all'inserimento della denominazione dell'ufficio richiedente nel catalogo, esposto sul PST, degli uffici che assicurano questo servizio, catalogo in cui sono già presenti i tribunali e le corti appello, in virtù degli sviluppi del processo civile telematico i cui sistemi consentono già di procedere all'annullamento della RT. Per qualsiasi problematica è possibile rivolgersi al supporto info-pct@giustizia.it*

PROCEDIMENTI IN ESENZIONE DIRITTI DI COPIA

- ✓ **Pesazione dei diritti di copia** (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),
- ✓ **Procedimenti esenti** “l'esenzione dei diritti non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore (circolari ministeriali giustizia n. 8/1134/19.128 del 16 gennaio 1990 e n.4/2268/4 del 6.12.1985)
- ✓ **cause attinenti a controversie individuali di lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatoria**, art. 10 L. 11-8-1973, n. 533 che, in materia di prevede l'esenzione dal pagamento «dell'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».
- ✓ **nei procedimenti (lavoro,previdenza,assistenza, pubblico impiego,separazione coniugi) in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 1bis T.U. spese di giustizia non è dovuta l'indennità ex art. 30 TU spese di giustizia, i diritti di copia e l'imposta di registro.** (circolare min. giust. DAG14/05/201200.65934.U)
- ✓ **procedimenti per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)
- ✓ **Procedimenti ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori**
- ✓ **Negoziante assistita nelle procedure ex art 6,c.2,L 162/2014 separazione personale dei coniugi,cessazione effetti civili, scioglimento del matrimonio o modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio** DAG.29/7/2015.0111198.U e DAG.21/6/2017.0120356.U
- ✓ **Procedura relativa alla tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale** Art 46 disp. attuazione codice civile
- ✓ **Gratuito patrocinio nel Processo Penale**
- ✓ **Recupero onorari difensore d'ufficio ex art. 32 disp. att. codice procedura penale**
- ✓ **Surrogazione di copie agli originali mancanti art. 112 codice di procedura penale**
- ✓ **domanda di riparazione errore giudiziario art. 176 disp. att. codice di procedura penale**
- ✓ **Procedimento per riparazione ingiusta detenzione art. 314 codice procedura penale**

- ✓ **procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti.** (Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I senza numero)
- ✓ **Processo Telematico** = non dovuto (anche nel processo tributario) per le parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con l stesse modalità al fascicolo (legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014)
- ✓ **Competenza dell'ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica.** *Nel rilascio delle copie conformi ad uso notifiche, l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato* (circolare prot. n 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005)
- ✓ ***-Procedimento in materia di lavoro – Ordinanza di liquidazione delle spese – Copia esecutiva in esenzione da spese e diritti.(Risoluzione 21 giugno 2007, n. 140/E dell’Agenzia delle Entrate; estratto)....*** la richiesta, effettuata per il tramite del proprio avvocato, diretta ad ottenere copia del provvedimento di liquidazione delle spese del consulente tecnico d’ufficio fruisce del trattamento di esenzione *ex art. 10* della legge n. 533/1973, pertanto, su tale copia deve essere apposta espressamente l’indicazione della norma che comporta l’esenzione dal pagamento del tributo di bollo.
- ✓ ***Procedimenti in materia di violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001***
- ✓ ***Procedimenti in materia di responsabilità civile dei magistrati*** DAG.20/08/2018.0164778.U
- ✓ **giudizio di appello avverso sentenze giudice di pace importo inferiore asd € 1033** (nota 23 luglio 2018 n 0148441/U)
- ✓ **antiterrorismo** in favore vittime gratuite nel processo penale

CERTIFICATI E ATTESTATI

→ Per **CERTIFICATO** si intende l'attestazione scritta, anche su moduli preordinati di dati o elementi risultanti da registri o documenti ufficiali delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Se il contenuto di queste attestazioni può essere desunto da atti o sentenze, il cancelliere non deve rilasciare alcun certificato, e la parte dovrà chiedere copia integrale o parziale dell'atto o della sentenza (nota Min. G.G. Aff. Civ. n° 4/1938/61 del 14/01/69).

→ L'**ATTESTATO** è un documento nel quale il pubblico ufficiale dichiara l'esistenza di situazioni giuridicamente rilevanti, desunte da altri atti.

Spesso i termini certificato o attestato vengono, pur non corrispondendo al vero, utilizzati come se avessero lo stesso significato.

Il certificato è invece un'attestazione originale di verità o scienza, indipendentemente da altri atti pubblici, con una efficacia meramente dichiarativa ad esempio il certificato del casellario è un attestato di quanto è contenuto nelle schede del casellario.

per il rilascio dei **certificati** da parte della cancelleria nei procedimenti penali, trova applicazione la normativa prevista dalla Parte IX capo III del Testo Unico artt. 273 ai sensi del quale:

“ sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 il diritto di certificato è così regolato:

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti* e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è dovuto un diritto pari € 3,84 (ex D.M. Giustizia 7 maggio 2015) ;

b) per il certificato, per quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto pari € 3,68 (ex D.M. Giustizia 18 aprile 2014);

**nel sito del ministero della Giustizia è riportata l'esenzione da bolli e diritti per il certificato di carichi pendenti richiesto da parte ammessa al patrocinio, personalmente, in assenza di espressa normativa in materia, NON concordo con la tesi ministeriale in quanto l'esenzione dai diritti di certificazione non risulta tra gli effetti indicati nell'articolo 107 tusc*

pagamento diritti di copia e di certificazione

ai sensi dell'art. 285 t.u. il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e' effettuato mediante applicazione di marche da bollo.

Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.

Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

Pagamento telematico del contributo unificato, dei diritti e delle spese

Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.

→ **a decorrere dal 30 giugno 2023 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 (GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)** all'articolo 196, il comma 1 dpr 115/02 e' sostituito dal seguente: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

Circolari Ministeriali in materia di certificazione e attestazione

Decertificazione e deposito di certificati amministrativi nei fascicoli processuali Circolare 23 maggio 2012 n 5 Presidenza del Consiglio dei Ministri –dipartimento funzione Pubblica In relazione ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie si precisa che la novella introdotta dall'art. 40, comma 2, dpr 445/2000 si applica solo tra

rapporti tra le pubbliche amministrazioni tra le quali **non** sono annoverabili gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale. Costituisce infatti principio affermato dalla Corte di Cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come l'autocertificazione in genere ha attitudine certificativa e probatorie esclusivamente in alcune procedure amministrative essendo viceversa priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass sez lav 258000/2010,17358/2010 e sez IV 703/2007)

Domande di rilascio di certificati - Trattamento tributario (Cir 4/3349/21 Ques. 1984. in data 10 settembre 1986 G. del Min. G.G.. Aff. civ.. Segreteria)

Da più parti è stato chiesto a questa Direzione generale di chiarire se, nei casi in cui la legge non prescriva espressamente la forma scritta, i privati possano o non proporre oralmente istanza di rilascio di certificati o attestati alle cancellerie civili o penali.

Il problema, naturalmente, ha rilievo non solo sul piano dell'organizzazione interna degli uffici giudiziari ma anche, e soprattutto, su quello tributario. Infatti, qualora al quesito si dovesse dare una risposta positiva, si dovrebbe anche concludere che per dette istanze non sussisterebbe l'obbligo della corresponsione dell'imposta di bollo che, come è noto, si applica solo agli atti scritti.

In materia si è anche richiamata la risoluzione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari n. 290547/77 del 7-4-1977 con la quale è stato chiarito che la legge sul bollo si limita a stabilire l'entità del tributo dovuto mettendolo in relazione alla richiesta (formulata per iscritto) degli interessati ma non prescrive, né potrebbe farlo, quali siano gli atti che possono essere richiesti oralmente e quali, invece, vadano richiesti in forma scritta.

Detta risoluzione, pertanto, ha concluso che quest'ultima circostanza va desunta aliunde dalle leggi sostanziali che regolano i singoli rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione o disciplinano la gestione di determinati servizi pubblici.

È sorto così il problema di individuare quali siano le norme che obbligano il privato a richiedere per iscritto alle cancellerie penali o civili certificati o attestati e, conseguentemente, a corrispondere la relativa imposta di bollo.

Sulla questione, dopo aver acquisito il parere del Ministero delle Finanze e dell'Ispettorato Generale, ed al fine di garantire una uniforme applicazione della disciplina vigente da parte delle singole cancellerie, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda la materia penale, l'obbligo della forma scritta per la domanda di rilascio di certificazione da parte della cancelleria si desume dall'art. 165 c.p.p. che, esplicitamente, subordina detto rilascio ad una preventiva valutazione dell'interesse addotto dal richiedente.

Tuttavia, l'esigenza di sindacare le ragioni che possano indurre a richiedere copia di un atto e lo scopo di impedire che motivi inconferenti o ragioni di mera curiosità costituiscano validi titoli per conseguire il rilascio di copie di atti privati non sono estranei anche alla materia civile.

Si pensi, ad esempio, alla procedura fallimentare nella quale sono previste particolari cautele e limitazioni in tema di rilascio di certificati e copie di atti da estrarre dal fascicolo processuale in considerazione delle finalità ed implicazioni penalistiche ad esse connesse (per tutte vedi Cass. 1979 n. 297).

È bensì vero che il codice di procedura civile, nel libro (V dedicato ai procedimenti speciali disciplina agli artt. 743 e segg. obbliga i pubblici depositari, e i cancellieri in particolare, di rilasciare copia degli atti da essi conservati a chiunque ne faccia richiesta, ma al di là di questa proposizione generica — che secondo buona parte della dottrina non vale a costituire un vero e proprio diritto soggettivo a favore della generalità dei cittadini — esistono disposizioni specifiche che contengono restrizioni all'obbligo predetto (ad esempio rilascio di copia di atti impugnati di falso, di atti a futura memoria, di atti pubblici...) prevedendo che la rimozione dell'ostacolo possa avvenire solo a mezzo di apposito provvedimento autorizzativo della competente autorità giudiziaria.

In tali casi l'istanza diretta al rilascio deve necessariamente rivestire la forma scritta dovendo contenere quanto meno le generalità del soggetto richiedente onde valutare l'esistenza di un suo titolo legittimo alla acquisizione dell'atto.

A prescindere da tali casi, tuttavia, l'obbligo in parola si evince anche dalla considerazione del fatto che i cancellieri degli uffici giudiziari sono agenti contabili e come tali, ai sensi della legge e del relativo regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sono tenuti all'adozione di bollettari a rigoroso rendiconto, in tre sezioni, una delle quali va collegata alla domanda di certificazione (vedi nota n. 1/1162/26 del 28-6-1975 dell'Ufficio IV di questa Direzione Generale) a giustificazione della percezione del relativo diritto.

In conclusione, pertanto, le domande rivolte alle cancellerie e tendenti al rilascio di certificati o attestati devono essere proposte sempre in forma scritta e, conseguentemente deve essere corrisposta, se prevista dalla relativa legge, l'imposta di bollo.

Il diritto di originale sui certificati penali.(Circolare n. 4/3309/19.100, in data 2 maggio 1986, del Min. G.G., Aff. civ., Segreteria)

In sede di ispezione dei servizi di Cancelleria da parte dell'Ispettorato Generale di questo Ministero è stato riscontrato che alcune Cancellerie non percepiscono il diritto di originale, di cui al n. 4 lett. b tabella allegata alla L. 24-12-1976, n. 900, sui certificati penali richiesti in carta libera, ex art. 9 tab. ali. b al D.P.R. 26-10-1972, n. 642, per motivi assicurativi e previdenziali. Questa prassi troverebbe giustificazione nell'applicazione, alle succitate fattispecie, dell'art. 10 L. 11-8-1973, n. 533 che, in materia di cause attinenti a controversie individuali di lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatoria, prevede l'esenzione dal pagamento «dell'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».

Trattandosi di una questione interpretativa di generale interesse ed essendo opportuno garantire l'uniformità di comportamento da parte di tutti gli uffici giudiziari, questa Direzione Generale, dopo aver acquisito il parere del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette, osserva quanto segue.

Appare opportuno distinguere il caso in cui il certificato penale sia richiesto per essere esibito o prodotto in una vertenza attinente a controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza dalle altre ipotesi in cui il certificato stesso debba essere utilizzato per casi diversi. Nella prima ipotesi, infatti, il citato art. 10 L. 1973/533, sebbene non richiamato dalle successive leggi 1976/900 e 1984/57 a proposito dei diritti di cancelleria dovuti per il rilascio di certificati penali, deve ritenersi tuttora in vigore e, quindi, nessun diritto deve essere corrisposto. Diversamente ragionando si dovrebbe concludere che, in costanza delle controversie su elencate, l'unico diritto di cancelleria dovuto sarebbe quello relativo al rilascio dei certificati penali eventualmente necessari.

Al contrario, ogni qualvolta il certificato penale richiesto non deve essere utilizzato nel corso di una delle su elencate controversie, si ritiene applicabile il n. 4, lett. b, dell'allegata tabella alla legge 24-12-1974, n. 900 e quindi deve essere corrisposto il «diritto di originale» nella misura indicata dalla L. 1984/57. In questo caso, infatti, non può applicarsi analogicamente il succitato art. 10; in primo luogo perché trattandosi di una norma eccezionale e, peraltro, di carattere tributario non è ammissibile il ricorso all'analogia ex art. 23 Cost. ed artt. 12 e 14 preleggi C.C.. In secondo luogo perché le motivazioni di ordine sociale che sono sottese alla succitata norma di esenzione avente ad oggetto le controversie suddette, possono non sussistere in caso di procedimenti amministrativi attinenti alle stesse materie e comunque, nel silenzio della legge, non sono ravvisabili dall'interprete.

Ancora più evidente appare l'inutilizzabilità, ai fini della presente questione, dell'art. 9 della tabella allegato b al D.P.R. 26-10-1972, n. 642; detta norma, infatti, pur riferendosi a situazioni simili a quella in esame, ha come oggetto il pagamento dell'imposta di bollo e non di una tassa quale è il diritto di cancelleria. In altre parole il fatto che il legislatore abbia voluto escludere il pagamento del bollo in ogni caso di richiesta di certificati in materia di lavoro, di assistenza obbligatoria e di previdenza, non può significare che negli stessi casi abbia inteso rinunciare alla percezione delle relative tasse il cui pagamento, come è noto, va ricollegato al servizio reso dalla P.A..

Impugnazione penale - Attestazione di ricezione - Tasse giudiziali.

(Nota n. 8/4072-148 Ques. 90-5, in data 3 agosto 1991, del Min. G.G., Aff. civ., Uff. Vili)

In risposta alla nota n.... si comunica che a seguito del parere espresso da codesto Ufficio, è stato risposto, alla Corte di Appello di..., promotrice del quesito, che l'attestazione richiesta dalla parte che deposita in cancelleria l'atto di impugnazione equivale a certificazione.

Essa è soggetta alla imposizione dei diritti ed esente dal bollo ai sensi dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Attestazioni di deposito di atti e documenti - Obbligo di esazione dei diritti di Cancelleria.

(Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, del Min. Giustizia, Aff. Civ., Uff. VII) conferma da ultimo in DAG.06/10/2021.0200522.U in materia di richiesta copia atti depositati dagli amministratori giudiziari)

In seguito alla entrata in vigore dell'art. 2, legge 7 dicembre 2000, n. 397 recante «Disposizioni in materia di indagini difensive» che ha aggiunto all'art. 116 e.p.p. un ultimo comma 3-bis secondo il quale «quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta alla Autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia», numerosi uffici giudiziari hanno chiesto a questa Direzione generale di volere chiarire se il rilascio della attestazione di cui alla disposizione sopra citata debba comportare il pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente o se viceversa esso debba avvenire a titolo gratuito, prospettando talora soluzioni di segno opposto.

Ritiene questa Direzione generale, interpellati sulla questione l'Ispettorato generale e la Direzione generale degli Affari penali le cui osservazioni — espresse rispettivamente con nota prot. n. 83/Q/01-2316 del 23 aprile 2001 e con nota prot. n. 128-7-17/2001 del 14 maggio 2001 — hanno fornito opinioni orientate nel medesimo senso, che il rilascio delle attestazioni de quo, apponibili anche in calce ad una copia dell'atto o documento presentato all'Autorità giudiziaria, debbono essere assoggettate al pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente.

Tali attestazioni consistono in effetti in una dichiarazione della Cancelleria o della segreteria, rilasciata dall'ufficio soltanto a richiesta del difensore e nell'interesse dello stesso e del suo assistito, di conoscenza di determinati fatti semplici e, segnatamente, di conoscenza della avvenuta presentazione da parte del difensore di certi atti o documenti. Sulla scorta di tale connotazione, le stesse appaiono pienamente riconducibili alla categoria delle certificazioni, categoria che ricomprende appunto le dichiarazioni di conoscenza da parte della Pubblica Amministrazione, qui in particolare delle Cancellerie e segreterie giudiziarie, relative a fatti di cui il dichiarante ha diretta e immediata conoscenza (o perché si tratti di operazioni da lui stesso effettuate o, come nel caso di specie, di fatti svoltisi in sua presenza, o perché l'attestazione indica il contenuto di documenti ufficiali alla cui conservazione il dichiarante è preposto).

Alle attestazioni de quo, che comportano, come si è detto, una attività compiuta dall'ufficio solo ad istanza e nell'interesse del richiedente, devono quindi ritenersi pienamente applicabili le disposizioni in materia di certificazioni ed in particolare la norma generale di cui all'art. 116, primo comma, c.p.p. che, prevedendo che «durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti», sancisce il principio generale per cui il rilascio delle certificazioni avviene a titolo oneroso ed è pertanto soggetto al pagamento dei diritti di Cancelleria.

A conclusioni analoghe era del resto già pervenuta questa Direzione generale, su conforme parere dell'Ispettorato generale espresso con nota prot. n. Q.106/6999 del 30 gennaio 1991, nel ritenere soggetto al pagamento dei diritti di Cancelleria il rilascio, da parte della Cancelleria, della attestazione della presentazione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 582, primo comma, secondo periodo, c.p.c., nonché il rilascio della attestazione della presentazione di denuncia o querela di cui all'art. 107, primo comma, disp. att. e.p.c. (cfr. risposta al quesito proposto a riguardo a mezzo della nota di questa Direzione generale prot. n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10 maggio 1991).

Né può ritenersi condivisibile quanto osservato, in favore della opposta soluzione, in taluni degli atti propositivi dei quesiti in esame, secondo i quali il riconoscimento espresso di un diritto del difensore al rilascio della attestazione e la mancata ripetizione, nel comma 3-bis dell'art. 116 c.p.p., della formula relativa al rilascio «a proprie spese» delle certificazioni dettata al precedente comma primo dello stesso art. 116 c.p.p. comporterebbe un onere per l'ufficio di provvedere al rilascio in questione al richiedente a titolo gratuito senza corresponsione dei diritti di Cancelleria. In contrario deve infatti osservarsi come l'art. 116, secondo comma, c.p.p. preveda che il rilascio di copie, estratti o certificati sia soggetto alla autorizzazione della Autorità giudiziaria procedente; per l'art. 43 disp. att. c.p.p., tale autorizzazione «non è (invece) richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti». Appare dunque evidente come, con l'attribuzione al difensore di un diritto al rilascio della attestazione in questione, il legislatore abbia soltanto voluto escludere, ai sensi dell'art. 43 disp. att. c.p.p., la necessità che tale rilascio fosse soggetto alla autorizzazione della Autorità giudiziaria, senza che ciò possa incidere in alcun modo sulla necessità che il richiedente corrisponda, in dipendenza di tale rilascio, ai sensi della regola generale dettata al primo comma dell'art. 116 c.p.p., i diritti di Cancelleria.

Il rilascio della attestazione in questione comporta quindi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la corresponsione del diritto di originale, pari a lire 6.000, di cui al punto 4, lettera b), della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, punto che concerne anche il rilascio dei certificati in materia penale. Nell'ipotesi infine, pure verificatasi nella pratica, in cui il difensore richieda alla Cancelleria o segreteria il rilascio di copia dell'atto o documento presentato sul quale è stata apposta l'attestazione dell'avvenuto deposito, appare pacifica la necessità che lo stesso corrisponda, a seconda che si tratti di richiesta di copia con certificazione di conformità o senza certificazione di conformità, rispettivamente il diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di cui alla Tabella A allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99 ed il diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità di cui alla Tabella B allegata alla medesima legge, salva naturalmente la maggiorazione prevista nel caso in cui il rilascio sia stato richiesto con urgenza.

Ai sensi della nota **15 gennaio 2003 n 1/451/44(U) Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** in tema di **attestazioni di cancelleria (anche in materia penale)** è dovuto il relativo diritto ex art. 273 t.u. Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stato *chiesto di conoscere se, dopo l'entrata in vigore della legge sul contributo unificato, (legge n. 488/1999 poi trasfusa nel testo unico delle spese di giustizia d.p.r. 115/2002) il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 116, comma 3-bis, c.p.p. (cfr quando il difensore anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazioni dell'avvenuto deposito anche in calce ad una copia) comporti ancora il pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente. In merito si osserva che, anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge, il rilascio della attestazione in questione era soggetto al pagamento del diritto di originale – pari a 6.000 delle vecchie lire – di cui al numero 4), lettera b), della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 Orbene, posto che le suddette attestazioni sono riconducibili alla categoria delle certificazioni (cfr. nota 23 maggio 2001, prot. n. 8/1664(11)13 Ques. (2001) dell'adara Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni) deve ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 115/2002. il rilascio delle suddette certificazioni sia soggetto al pagamento del diritto di certificazione di cui all'art. 273 del testo unico.*

Tale impostazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che la tavola di corrispondenza posta alla fine del nuovo testo normativo indica chiaramente che l'art. 273 del testo unico riprende la formulazione del diritto di cui al numero 4), lettere a) e b), della tabella allegata alla legge n. 900/1976. e successive modificazioni.

regime fiscale applicato al diritto di certificazione ex articolo 273 DPR 115/02 relativamente alle richieste di comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.

direttive ministeriali circolare n 1/8781/44(U) del 24 giugno 2003 e nota DAG.20/06/2011.0084651.U che possono riassumersi in:

NON DOVUTO il diritto di certificazione se la comunicazione venga effettuata prima della formulazione del capo di imputazione

DOVUTO il diritto di certificazione se la comunicazione venga effettuata dopo la formulazione del capo di imputazione

DOVUTO il diritto di certificazione in caso di esito negativo (ossia venga certificato che non risulta alcuna iscrizione nel predetto registro)

Certificato di passaggio in giudicato della sentenza articolo 124 disp. att.c.p.c.

1. A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice.

2. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 del codice.

Per il Consiglio di Stato, Sez. III anno 2012 :

- queste disposizioni conseguono a quelle dell'art. 123, il quale fa onere all'ufficiale giudiziario che notifica un atto d'impugnazione di darne avviso alla cancelleria del giudice a quo (si tratta peraltro di una mera comunicazione, la cui eventuale omissione non produce effetti rilevanti).

- al cancelliere non compete certificare che la sentenza sia passata in giudicato, bensì che non siano state proposte impugnazioni.

- tale certificazione ha lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato; ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile.

- è ovvio, infatti, che il cancelliere registra fatti, non esprime giudizi; e non può attestare altro che ciò che risulta agli atti del suo ufficio.

- tutto ciò che egli abbia certificato (o in senso positivo, o in senso negativo) è suscettibile di prova contraria, non perché abbia attestato il falso, ma perché vi sono elementi che sfuggono alla sua conoscenza ed alla sua competenza.

- è possibile che una impugnazione sia stata proposta, senza che il cancelliere del giudice a quo ne abbia avuta notizia; così come, al contrario, pur quando il cancelliere abbia ricevuto la comunicazione, e lo attesti, è possibile che poi l'appello non sia stato depositato, ovvero che l'appellante vi abbia rinunciato, etc..

- il cancelliere può certificare che nessuna impugnazione è stata proposta nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (termine c.d. lungo) e tuttavia è possibile che taluno sia ancora in termini per proporla, come previsto dal secondo comma dello stesso art. 327. Non è certamente compito del cancelliere del giudice a quo darsi carico di tutti questi aspetti.

- Ma vi è di più: un atto di appello può essere stato ritualmente notificato e anche depositato, ed il relativo giudizio può essere effettivamente pendente, e nondimeno è possibile che questo o quel capo della sentenza di primo grado sia passato in giudicato perché non investito dall'atto di appello

NOTA BENE

Per il rilascio del certificato controllare che il provvedimento, se soggetto, sia stato regolarmente, registrato infatti ai sensi dell'articolo 65 DPR 131/86 punto 1 “ i pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi né ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

Certificato di passaggio in giudicato dell'ordinanza

→ nota in data 3 settembre 2015 (nel rispondere alla nota DAG.28/01/2015.0014940.U) “ la mancanza di riferimenti normativi a provvedimenti diversi dalle sentenze non consente, in linea di massima, di escludere “che anche per le pronunce di merito che hanno una forma diversa da quella della sentenza e/o per le quali la legge preveda un rito sommario semplificato [come l'ordinanza ex art 702 bis e ss cpc (cfr= procedimento sommario di cognizione che ai sensi del 702-ter si definisce con ordinanza)], possa formarsi il giudicato formale ai sensi dell'art. 324 cpc. Pertanto, nell'ottica di consentire il rilascio di una certificazione – reputato ammissibile dal competente Ufficio del DAG (cfr. allegata nota prot. m_dg.DAG.28/01/2015.0014940.U) – da parte dell'Ufficio giudiziario che attesti il passaggio in giudicato formale dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702-ter c.p.c., si ritiene necessario, pur in assenza di esplicita previsione di legge, che l'ufficiale giudiziario che ha notificato l'atto di impugnazione a tale ordinanza provveda a dare immediato avviso al cancelliere del giudice che l'ha emessa, alla stregua di ciò che avviene per l'impugnazione della sentenza.”

→ nota prot. m_dg.DAG.28/01/2015.0014940.U “ Nel condividere la puntuale ricostruzione normativa svolta dalla Corte di Appello di Roma e ritenendo quindi ammissibile il rilascio di una certificazione da parte dell'ufficio che attesti il passaggio in giudicato formale dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702-ter c.p.c.”

CERTIFICATO PASSAGGIO IN GIUDICATO IN MATERIA CAUTELARE non sempre il mancato proseguimento nel giudizio fa venir meno gli effetti della pronuncia, siamo nel campo della c.d.

"ultrattività del provvedimento cautelare anticipatorio" di cui al comma 6 dell'articolo 669-octies cpc. In questi casi si forma un giudicato simile alla sentenza che porta, a mio modesto parere, quale conseguenza anche l'applicazione dell'articolo 124 disp attuazione cpc.

Rilascio certificazione passaggio in giudicato di provvedimento non registrato.

(Nota 25 settembre 2015, n. 0139212/U Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)
Con il quesito in oggetto .. chiede in sostanza di conoscere se sia o meno possibile rilasciare l'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. di una sentenza che non sia stata, pur in presenza del relativo obbligo di legge, previamente registrata. In particolare,...:- in procedimenti per la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento (legge Pinto) (...); - in procedimenti davanti al Tribunale amministrativo regionale per giudizio di ottemperanza nei confronti di Amministrazioni Pubbliche». Omissis.. alla luce di quanto precede, risulta agevole rispondere al quesito in oggetto nel senso che in entrambe le ipotesi ivi contemplate — id est per la produzione nell'ambito del procedimento per la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento («legge Pinto») e del giudizio di ottemperanza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale — non è possibile rilasciare l'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. di una sentenza che non sia stata, pur in presenza del relativo obbligo di legge, previamente registrata, e ciò in quanto:

— essendo il procedimento per violazione del termine ragionevole di durata del procedimento («legge Pinto») senza dubbio nuovo ed autonomo rispetto a quello conclusosi con la sentenza in questione, non potrebbe essere in alcun modo ricondotto all'ipotesi di «prosecuzione del giudizio» prevista dall'art. 66, secondo comma, del D.P.R. n. 131/1986 quale eccezione al divieto generale posto al primo comma;

— lo stesso dicasi — sotto il medesimo profilo — in merito al giudizio di ottemperanza introdotto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l'adempimento del dictum giudiziale da parte di una Amministrazione Pubblica;..omississ..

— del resto, come premesso, la previsione dell'esclusione dall'obbligo di previa registrazione della sentenza nel caso di richiesta di copia ad uso esecuzione è stata introdotta nell'ordinamento da una sentenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. 6 dicembre 2002, n. 522), in relazione alla quale non è possibile effettuare alcuna interpretazione estensiva ad una ipotesi (quella del giudizio amministrativo di ottemperanza) solo in parte equiparabile a quello esecutivo civile.

Il ministero della Giustizia con DAG.19/10/2022.0211028.U ha dato notizia della sentenza, n. 140 del 7 giugno 2022 con la quale la Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 comma 2 Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al punto 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Per effetto di tale sentenza oltre le copie andrà, se richiesta, anche rilasciata la certificazione di passaggio in giudicato del provvedimento

Il rifiuto di attestare il passaggio in giudicato sulla copia autenticata e notificata dall'avvocato trova la sua giustificazione nella lettura congiunta dell'articolo 66 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e dell'articolo 124 disp. att. c.p.c. dai quali è possibile desumere che il cancelliere non possa rilasciare l'attestazione di irrevocabilità di una sentenza soggetta ad obbligo di registrazione quando non sia stata pagata l'imposta di registro in quanto la salvaguardia dell'intessere fiscale alla riscossione non può dipendere dalla pur legittima scelta dell'avvocato di estrarre personalmente copia della sentenza dal fascicolo informatico. Di conseguenza, fermo restando il potere in capo all'avvocato di attestare la conformità dei documenti informatici senza necessità di passare per la cancelleria, l'apposizione del passaggio in giudicato in calce alla sentenza notificata pone in capo al cancelliere l'onere di verificare l'adempimento fiscale. DAG.25/02/2015.0139211.U e DAG.16/02/2018.0033834.U

Circolare 22 maggio 2018 - Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 Nel caso in cui una parte sia interessata a far riconoscere o a far eseguire l'atto contenente l'accordo in materia di famiglia a seguito della procedura di degiurisdizionalizzazione in un altro Paese dell'Unione Europea la competenza al rilascio è degli uffici giudiziari, Procure della Repubblica, solo nei casi in cui l'accordo non sia avvenuto innanzi all'ufficiale di stato civile quindi quando il PM abbia autorizzato o rilasciato il nulla osta all'accordo.

→ **attestazione della presentazione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 582, primo comma, secondo periodo, c.p.p. PAGA** diritto di cancelleria Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, e nota prot. n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10 maggio 1991

→ **attestazione della presentazione di denuncia o querela di cui all'art. 107, primo comma, disp. att. c.p.p. PAGA** diritto di cancelleria Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, e nota prot. n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10 maggio 1991

Il certificato del casellario giudiziale

Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa

L'ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, rilascia :

- **certificato generale:** contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile)
- **certificato penale:** contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi
- **certificato civile:** contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1° gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi.

Il certificato può essere richiesto:

- dall'interessato o da persona da lui delegata muniti di documento di riconoscimento può essere richiesto anche per posta allegando alla richiesta copia del documento di riconoscimento, i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno
- dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni
- dal difensore della persona offesa dal reato.
- per i **minorenni**, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni
- per gli **interdetti**, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
- la **persona detenuta**, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
- **richiesta dall'estero**, la domanda può essere presentata dall'interessato per posta o tramite un delegato.

Il certificato ha una **validità di 6 mesi dalla data di rilascio**

L'autorità giudiziaria penale provvede direttamente all'acquisizione

→ **Costi:**

Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:

- € 3,92 per diritti di certificato (articolo 273 lettera a) DPR 115/2002)
- € 16 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato

Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre

- Ulteriori € 3,92 per diritti di urgenza con rilascio immediato o nella giornata(articolo 273 lettera b) DPR 115/2002)

Ai sensi della *Circolare* 1° giugno 2015, n. 83388/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Pen. ...” *dovendosi comunque effettuare il pagamento con marche da bollo, non si ravvisano ostacoli alla possibilità di produrre una sola marca da bollo di importo pari ad euro 19,84 [ora € 19,92] (o ad euro 23,68 [ora € 23,84] se il certificato è richiesto con urgenza).*

Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

Il rilascio del certificato è tuttavia con la sola esenzione dal bollo, da documentare, quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.

A norma dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall'interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all'art. 46 D.P.R. cit.).

certificato dei carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti indica i procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e ha una **validità** di 6 mesi dalla data di rilascio.

Il certificato è rilasciato da una qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell'interessato e può essere richiesto:

- dall'**interessato** o da **persona da lui delegata** muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l'apposito modello. L'interessato può presentare la richiesta anche per posta e in tal caso deve allegare una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
- dalle **pubbliche amministrazioni** o dai **gestori di pubblici servizi**, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni
- dal **difensore** della persona offesa dal reato.
- per i **minorenni**, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale, se il minore non ha compiuto 16 anni
- per gli **interdetti**, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
- la **persona detenuta**, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato, o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
- **richiesta dall'estero**, la domanda può essere presentata dall'interessato per posta o tramite un delegato.

L'**autorità giudiziaria penale**, provvede direttamente alla sua acquisizione

Costi:

Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:

- € 3,92 per diritti di certificato
- € 16 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato.

Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre

- € 3,92 per diritti di urgenza

Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, ,:

- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) (*cfr= Fonte sito ministero della Giustizia non concordo non essendo il diritto di certificato tra gli effetti di cui all'art. 107 tusc*)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
- per motivi di lavoro

Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B

Nota bene: a norma dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), **il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall'interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all'art. 46 D.P.R. citato).**

Carichi pendenti dovuto il bollo nota nel SIC (Sistema Informatico del Casellario)

Carichi pendenti *"..non sussistono divieti al rilascio da parte di una Procura della Repubblica del certificato carichi pendenti presso il relativo ufficio giudiziario anche a persone che non risiedono nei comuni compresi nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso"* DAG19/07/2010.0097709.U

Nel Certificato Penale richiesto in occasione della **candidatura elettorale** ai sensi dell'articolo 1 punto 14 legge 9 gennaio 2019 n. 3 l'imposta di bollo e ogni altra spesa imposta e diritto dovuti sono ridotti alla meta.

Per le consultazioni elettorali **provinciali** ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 25/2021 l'apertura nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedente il termine di pubblicazione del certificato dei candidati a norma dell'articolo 1 ,c 14, legge 3/2019 competenza al rilascio della certificazione è l'ufficio del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di corte di appello.

La firma dei certificati del Casellario e dei Carichi pendenti “ è di competenza delle figure professionali del cancelliere” nota prot. n. 116/1/10403/AM/GM/I del 23 luglio 2004 (NOTA BENE considerato che la nota è del 2004 all'epoca nella figura del cancelliere erano ricomprese le attuali qualifiche di Cancelliere Esperto, Funzionario Giudiziario e Direttore) per la richiamata nota l'attuale Assistente Giudiziario “*potrà collaborare nel ricavare dal sistema informatico le certificazioni in oggetto..*”

Certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro.

(Circolare 24 luglio 2014 del Min. Giustizia)

Come preannunciato nella circolare in riferimento, si comunica che sono state apportate le modifiche tecniche al Sistema Informativo del Casellario (SIC) che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell'art. 25-bis, D.P.R. n. 313/2002 (testo unico del Casellario).

Gli uffici locali potranno quindi rilasciare un certificato denominato «certificato penale del Casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)», contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-òis, 600-ier, 600-quater, 600-quater.I, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In particolare, le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono:

1) la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies, secondo comma, e 600-septies, secondo comma, c.p.);

2) la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies, terzo comma, c.p.).

Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all'art. 25-bis del testo unico, finché durano gli effetti delle stesse.

In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: «Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli artt. 600-òis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.I, 600-quinquies e 609-undecies c.p. e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori».

Per quanto sopra, l'acquisizione del consenso dell'interessato, prevista dalla citata circolare e allegata alla richiesta di certificato presentata dal datore di lavoro, viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato. Si è quindi provveduto ad aggiornare la relativa modulistica, che non prevede più la sezione sull'acquisizione del consenso.

Con avviso pubblicato sul SIC verrà data notizia agli uffici locali della data a partire dalla quale potranno estrarre il nuovo certificato.

La presente circolare e la relativa modulistica sono reperibili sul sito *internet* del Ministero della giustizia (www.giustizia.it) e sul portale del Casellario (portal.casellario.giustizia.it).

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di *help desk*, al numero telefonico 06.97996200.

Realizzazione della maschera di prenotazione dei certificati a richiesta del datore di lavoro.DAG20/05/2015.0082559.U facendo seguito alla circolare DAG 142586 del 27.102014 per comunicare che...ha realizzato la funzionalità che consente la prenotazione online del certificato del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro di cui all'articolo 23 bis DPR 313/2002

Personale competente al rilascio copie

copie conformi

competente personale nella qualifica di Direttore Amministrativo (ex economica C3, C3s e C2) del funzionario giudiziario(x posizione economica e C1 e C1 s) Cancelliere Esperto (ex Cancelliere ed ex Cancelliere B3)

Relativamente agli assistenti giudiziari (ex Operatori amministrativi ed ex operatori B2):

a) circolare ministeriale n. 4/1-S/865 del 4 giugno 1998 del Min. Giust. Org. Giudiziaria, nota n. 2072/UAL/PP/337 del 7 maggio 1998 del Min. Giust. Uff. Aff. Legislativi “ si ritiene, in particolare che gli impiegati nel profilo professionale dell'operatore amministrativo (n.b. ora Assistenti giudiziari) possono essere incaricati, entro i limiti precisati dal dirigente della cancelleria o della segreteria (o da altro impiegato da questi incaricato) e con l'osservanza delle puntuali istruzioni loro impartite, del rilascio di copie conformi di atti giudiziari, attività che non richiede valutazioni discrezionali e comporta una limitata assunzione di responsabilità in ordine alla conformità della copia all'originale”

b) nota 11 febbraio 2014, n. 116/1/10014/GM del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione) “Deposito di atti processuali e rilascio di copia conforme. La declaratoria mansionistica, relativa al profilo in questione, collocato nell'ambito della seconda area funzionale del nuovo CCNL integrativo di Amministrazione sottoscritto il 29 luglio 2010, prevede oltre all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, ulteriori forme di collaborazione di natura giudiziaria (ed anche tecnica, contabile, amministrativa) riguardo alle attività poste in essere dagli specifici profili previsti nella medesima area, unitamente allo svolgimento di attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori.

Al di fuori dello specifico contesto dell'assistenza al magistrato, nell'attività istruttoria o dibattimentale, l'impiego dell'assistente giudiziario per il rilascio di copie conformi e la ricezione in deposito degli atti provenienti sia dal giudice che dall'utenza, a parere di questa Direzione generale, deve essere limitato, nella contingente assenza di altri profili professionali di norma preposti a tali attività, alle sole fattispecie urgenti ed indifferibili.

Al riguardo, la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 6, quinto comma, del CCNL - Comparto Ministeri 14 settembre 2007 «ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito» abilita in tal senso l'assistente giudiziario.

Tuttavia, quest'ultima considerazione, non può costituire la premessa per lo svolgimento in via «ordinaria» di mansioni riferibili a profili professionali superiori, quali il cancelliere ed il funzionario giudiziario, alla luce del ridisegnato assetto dei profili professionali, risultante dal nuovo CCNL integrativo di Amministrazione 29 luglio 2010.

Le sopra indicate note devono oggi essere rivista alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che NON PREVEDE per l'assistente giudiziario la competenza al rilascio copie atti

Rilascio di copie esecutive

competente personale nella qualifica di Direttore Amministrativo (ex economica C3, C3s e C2) del funzionario giudiziario(x posizione economica e C1 e C1 s)

Sulla competenza del Cancelliere ESPERTO (ex posizione B3) si richiamano le circolari prot n 116/1/10333/gm/1 del 13 dicembre 2007 e prot. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010 circolari che salvo ulteriori indirizzi ministeriali vanno oggi riviste alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che attribuisce al CANCELLIERE ESPERTO “... il rilascio di copie conformi ...” nulla statuendo in materia di titolo esecutivo.

→Competenti al rilascio copie Funzionari addetti all'ufficio del processo nota ministeriale DOG.11/05/2022.0121009.U

Ufficiali Giudiziari - rilascio copie- circolari Ministeriali

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV (prot. n 6/325/035/CA del 25 febbraio

2005) **OGGETTO: Competenza dell'ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notificata.**

Relativamente a quanto in oggetto, essendo pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l'attività degli Uffici NEP nella materia di cui sopra, si espone quanto segue.

L'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), il quale statuisce che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché desii atti privati di cui le Parti chiedono la notificazione (2° comma)

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessario per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario "senza alcuna limitazione", come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993,

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, è intervenuta la Circolare n° 14/94 del 7.7.1994, di questo Ministero - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Segreteria -, che nel richiamare la predetta sentenza, ha ribadito che il rilascio di copie da parte dell'ufficiale giudiziario è comunque correlato alle funzioni svolte da quest'ultimo.

*A tal proposito, la suddetta Circolare chiarisce che va riconosciuta all'ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo, **non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitegli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici** (che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), **né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari**, spettante ope legis al cancelliere.*

In linea con quanto esplicitato dalla Circolare sopra menzionata, con riguardo ad una fattispecie di rilascio di copia, richiesta di frequente agli Uffici NEP, quale appunto quella dell'ordinanza di sfratto, va precisato che la competenza è in capo all'ufficiale giudiziario, giacché è quest'ultimo, e non la cancelleria, a detenerne l'originale, sia pure al solo fine di notifica.

Sulla problematica generale, occorre altresì aggiungere che l'abrogazione dell'art. 125 del D.P.R. 1229/59, che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario, disposta espressamente dall'art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, non crea alcun contrasto con l'espletamento dell'attività di rilascio di copia di cui trattasi, in quanto l'eliminazione del suddetto diritto di copia in favore dell'ufficiale giudiziario, rientrando nel novero dei diritti computabili, è stata conseguenza della forfettizzazione onnicomprensiva posta in essere dalla citata Legge 14/91.

Allo stato, il diritto di copia è disciplinato dall'art. 268 del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 ("Testo Unico sulle spese di giustizia"), il quale statuisce che "Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico".

Infatti, dall'esame della predetta tabella risulta che il diritto di certificazione di conformità, indicato nella colonna 3, è pari all'importo di € 5,16, così come sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n° 488/1999. Per quanto concerne le modalità procedurali di esigere il diritto di copia da parte dell'ufficiale giudiziario interessato dalla richiesta di copie autentiche di atti giudiziari, le medesime consistono nella riscossione dei diritti in parola mediante apposizione di marche da bollo per atti giudiziari in unico esemplare sull'originale (indipendentemente dal numero delle pagine di cui consta l'atto), seguita da annotazione di tale riscossione sull'originale e sulla copia autenticata, con indicazione del luogo e della data e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario precedente.

Le suddette modalità di riscossione dei diritti di copia evidenziano che gli introiti ad essi inerenti non rientrano nel novero dei diritti computabili ascrivibili ad un Ufficio NEP, ma costituiscono entrata diretta dell'Erario.

Nel rilascio delle copie conformi ad uso notifiche, l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato rientrando nella composizione del diritto di copia autentica, previsto dall'allegato 7 di cui all'art. 268 del Testo Unico sulle spese di giustizia, in quanto il predetto è ricompreso nel diritto unico di notifica disposto espressamente dall'art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, il quale, come sopra specificato, ha abrogato l'art.

125 del D.P.R. 1229/59, che disciplinava il pagamento di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario.

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV (senza numero, 11 gennaio 2005)
OGGETTO: Competenza per il rilascio di copia dell'atto di citazione per finita locazione o per morosità con contestuale ordinanza di cui all'art. 663 c.p.c.. Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, posto dall'ufficiale giudiziario ...e pervenuto con la nota di codesta Presidenza sopra evidenziata, si espone quanto segue.

La materia è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), il quale statuisce che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma).

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessaria per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario "senza alcuna limitazione", come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993.

*Nel richiamare la predetta sentenza, ha ribadito che il rilascio di copie da parte dell'ufficiale giudiziario è comunque correlato alle funzioni svolte da quest'ultimo, **non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitegli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici**, che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco, **né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari**, spettante ape legis al cancelliere, bensì la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurando tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo. In linea con quanto sopra esplicitato dalla menzionata Circolare, va comunque precisato che la competenza al rilascio di copia dell'ordinanza di sfratto è in capo all'ufficiale giudiziario, giacché è quest'ultimo, e non la cancelleria, a detenerne l'originale, sia pure al solo fine di notifica.*

In proposito, occorre aggiungere che l'abrogazione dell'art. 125 del D.P.R. 1229/59, che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario, disposta espressamente dall'ari. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, non crea alcun contrasto con l'espletamento dell'attività di rilascio di copia di cui trattasi, in quanto l'eliminazione del suddetto diritto di copia in favore dell'ufficiale giudiziario, rientrando nel novero dei diritti computabili, è stata conseguenza della forfetizzazione onnicomprensiva posta in essere dalla citata Legge 14/91.

Allo stato, il diritto di copia è disciplinato dall'art. 268 del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 ("Testo Unico sulle spese di giustizia"), il quale statuisce che "Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico".

Infatti, dall'esame della predetta tabella risulta che il diritto di certificazione di conformità, indicato nella colonna 3, è pari all'importo di € 5,16, così come sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'ari. 9 della Legge n° 488/1999, Per quanto concerne le modalità procedurali di esigere il diritto di copia da parte dell'ufficiale giudiziario interessato dalla richiesta di copie autentiche, le medesime consistono nella riscossione dei diritti in parola mediante apposizione di marche da bollo per atti giudiziari in unico esemplare sull'originale (indipendentemente dal numero delle pagine di cui consta l'atto), seguita da annotazione di tale riscossione sull'originale e sulla copia autenticata, con indicazione del luogo e della data e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario procedente.

Le suddette modalità di riscossione dei diritti di copia evidenziano che gli introiti ad essi inerenti non rientrano nel novero dei diritti computabili ascrivibili ad un Ufficio NEP, ma costituiscono entrata diretta dell'Erario.

Alla luce delle suesposte considerazioni in relazione all'evoluzione giurisprudenziale, regolamentare e normativa di cui la materia de qua è stata oggetto nel corso degli anni, ne consegue il venir meno della valenza del parere espresso da questa Amministrazione con la nota prot. n° 5/2606/03-1 del 25.9.1991 cui a riferimento nella nota prot. n° 206 del 1°.9.2004 pervenuta con il carteggio di cui al formulato quesito.

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV (prot. n. 6/200/035/2007/CA del 27 luglio 2007)

OGGETTO: Competenza dell'ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica.

L'Ispettorato ha avuto modo di verificare, presso diversi Uffici NEP, che l'importo riscosso per il rilascio di copia conforme dell'atto di pignoramento immobiliare ad uso trascrizione non è uniforme, per cui in alcuni Uffici NEP è pari ad € 5,16. in altri ad € 6,2C, in altri ancora l'importo percepito ammonta ad €6.80.

Allo stato, si osserva che la misura del diritto di cui al citato art. 268 del Testo Unico delle spese di giustizia, contenuta nell'allegato n. 7 è rimasta invariata, con un importo pari ad €5,16.

Detto ciò, è necessario chiarire che ben altra cosa è l'importo di € 6,80 richiamato dall'art. 7 co, 2 lett.b punto 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 maggio 2005, che fa riferimento all'art. 14 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.642 recante la disciplina sull'imposta di bollo, così come sostituita dal decreto del Ministero delle Finanze 20 agosto 1992, che statuisce: "atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Ricevute, lettere e altri documenti derivanti da rapporti di carattere commerciale negoziati presso istituti di credito" dove per ogni esemplare oltre Lire 1.000.000 va corrisposta l'imposta di bollo di Lire 10.000.

Ed è proprio a quest'ultimo importo che il decreto 24 maggio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze fa riferimento quando sostituisce la parola "lire 10.000" con "euro 6,80".

Detto ciò, ne consegue l'esclusione di un simile aumento per il diritto di certificazione di conformità per le copie degli atti rilasciati dagli Uffici NEP.

Inoltre, in riforma alla succitata Circolare del 25 febbraio 2005 nella parte in cui asserisce che "l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato", preso atto della Relazione illustrativa all'art. 268 del Testo Unico delle spese di giustizia, si precisa che per il rilascio di copia dell'atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché della copia dell'ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbano essere notificati a cura dell'Ufficio NEP richiesto del rilascio di copia, la parte richiedente è tenuta al pagamento del diritto di copia forfettizzato previsto al citato art. 268, con le stesse modalità previste per il pagamento delle copie autentiche presso le Cancellerie.

Diritti per le copie autentiche rilasciate dall'ufficiale giudiziario.

(Nota 9 febbraio 2010, prot. n. 6/209/03 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Personale e Formazione, Uff. VI)

È pervenuto a questo Ufficio in data ... un quesito formulato dall'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio NEP di ..., con il quale si chiedono delucidazioni circa l'importo del diritto di copia autentica da applicare per il rilascio della stessa alla parte richiedente.

Con decreto 8 gennaio 2009, emesso dal capo dipartimento per gli affari di giustizia di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 30 del 6 febbraio 2009, è stato disposto l'adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico in materia di spese di giustizia), come risultante dall'Allegato n. 7) all'art. 268 del citato decreto.

Con riferimento al rilascio di copie autentiche di atti da parte dell'ufficiale giudiziario, questa Direzione generale ha emesso apposita circolare 27 luglio 2007, prot. n. 6/1290/035/2007/CA (in Rivista, 2007, 754), nella quale, tenuto conto della relazione illustrativa all'art. 268 del testo unico delle spese di giustizia, viene precisato che «per il rilascio di copia dell'atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari, nonché della copia dell'ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbono essere notificati a cura dell'ufficio NEP richiesto del rilascio di copia, la parte richiedente è tenuta al pagamento del diritto di copia forfettizzato previsto al citato art. 268, con le stesse «modalità previste per il pagamento delle copie autentiche presso le Cancellerie».

Si concorda circa l'inapplicabilità di tale norma all'atto di precetto cambiario che comporta, da parte dell'ufficiale giudiziario, la certificazione della conformità dei titoli ivi descritti, senza la riscossione del diritto di copia autentica.

Si prega di voler dare disposizioni per portare a conoscenza il contenuto della presente nota al dirigente dell'ufficio NEP di Ruvo di Puglia, cui dovrà essere fatto presente che deve essere osservata la via gerarchica per l'inoltro dei quesiti, così come disposto con circolare 23 giugno 2008, prot. n.

6/976/ 035/2008/CA (in Rivista, 2008, 629), emessa da questa Direzione generale ed avente ad oggetto: «Modalità di formulazione dei quesiti sui servizi UNEP».

Servizi NEP - Non soggette a spese le copie per le notifiche.

(Nota 18 maggio 2012, prot. n. VI-DOG/1210/03-1/2012/CA del Min. Giustizia, Dip Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione, Uff. VI)

Con il quesito pervenuto con nota ... il funzionario UNEP dirigente dell'ufficio NEP in sede chiede di conoscere se sia corretto esigere dalla parte, per le copie di atti necessarie per le notificazioni, il diritto di certificazione di conformità e «non anche il diritto di copia forfettizzato rientrante nella composizione del diritto di copia autentica, previsto dall'Allegato 7 di cui all'art. 268 del testo unico sulle spese di giustizia» (cfr. circolare 25 febbraio 2005, prot. n. 6/325/035/ CA del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione, in Rivista, 2005, 250).

L'indicazione contenuta nella precitata circolare è da ritenersi superata già dall'emanazione della successiva circolare 27 luglio 2007, prot. n. 6/1200/035/ 2007/CA (in Rivista, 2007, 754), con la quale si è inteso limitare l'esazione del diritto di copia autentica «per il rilascio di copia dell'atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari, nonché della copia dell'ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbano essere notificati a cura dell'ufficio NEP richiesto del rilascio di copia».

Allo stato, la materia rimane disciplinata dall'art. Ili del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 («ordinamento degli ufficiali giudiziari»), il quale statuisce al primo comma che «l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti». In aggiunta a tale competenza, l'ufficiale giudiziario «è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione» (art. Ili, secondo comma, D.P.R. n. 1229/1959).

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessarie per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario «senza alcuna limitazione», come ha chiarito la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nella sentenza 30 marzo/17 dicembre 1993, n. 12516.

In tale attività, pertanto, l'ufficio NEP non deve esigere, dalla parte che ha richiesto la notifica degli atti in relazione alle copie conformi di questi ultimi prodotte per l'espletamento dell'attività di istituto, alcun diritto di copia autentica, previsto dall'Allegato 7 di cui all'art. 268 del testo unico sulle spese di giustizia.

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – prot VI-DOG/402/03-1/2015/CA del 12 maggio 2015

“ nel caso di pignoramenti immobiliari eseguiti a mezzo del servizio postale allorquando l'ufficiale giudiziario esecutore dell'atto al momento della richiesta di parte per il rilascio di copia ad uso trascrizione non è presente in ufficio detta conformità può essere rilasciata da altro collega... con l'entrata in vigore della riforma delle esecuzioni di cui al decreto legge n 132/2014 convertito in legge 162/2014 il rilascio di copie conformi per uso trascrizione, sia nei pignoramenti immobiliari 8art 557.comma 2, cpc) che in quelli degli autoveicoli (art. 521 bis, comma 5, cpc) pur continuando a rientrare nella competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario è altresì espletabile dall'avvocato del creditore, in quanto le precitate norme recano la seguente previsione “ la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo ”

provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 *Attesa la tassatività delle ipotesi di esenzione dal pagamento di tributi o imposte, fra le esenzioni riconosciute a favore dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 46 bis disp. att. del cod. civ., non possono farsi rientrare le spese di notifica, sia su richiesta di ufficio (art. 30, d.P.R. n. 115/2002) sia su richiesta di parte (art. 32, d.P.R. n. 115/2002).*

provvedimento 29 luglio 2020 Foglio Informativo n. 2/2020

Con riguardo alla possibilità di trasmissione a mezzo pec degli atti giudiziari dagli avvocati agli ufficiali giudiziari, in vista della notifica a mani proprie del destinatario secondo il disposto dell'art. 137, 3 comma, c.p.c., in un'ottica di contenimento degli accessi agli Uffici Unep durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le modalità operative di pagamento non possono prescindere, nella determinazione di quanto dovuto per diritti di notifica e di copia, dalla disciplina del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di spese di giustizia, inerenti i diritti di notifica, segnatamente dell'art. 29, circa il diritto unico dovuto all'ufficiale giudiziario per le notificazioni a richiesta delle parti (combinato col seguente art. 34 ai fini del quantum) e degli artt. 267, 268, 269 del T.U cit. e delle relative tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 allegate allo stesso, quanto ai diritti di copia, oltre alle eventuali competenze di cui al d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari).

nota 4 febbraio 2021 n. 0023204/U Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Uff.IV prot VI- “...non è possibile per l'avvocato precettante richiedere all'ufficiale giudiziario soltanto la certificazione di conformità della trascrizione all'originale del titolo esecutivo stragiudiziale ex art. 480, secondo comma, cpc al fine di provvedere successivamente in proprio alla notificazione del precetto ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 ..”

nota 1 giugno 2021 n. 00117029 Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Uff. IV – per le attività di certificazione che può essere svolta esclusivamente nell'ambito del procedimento notificatorio messo in atto dall'ufficiale giudiziario verrà percepito il diritto di certificato ex art. 273 DPR n. 115/2002 nel caso di attestazione di esatta corrispondenza della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale all'originale del titolo stesso al quale si aggiungerà il diritto di certificazione delle copie ad uso notifica di cui all'articolo 268 DPR n. 115/2002

→ *il decreto di liquidazione dei compensi agli ufficiali giudiziari emesso dal giudice dell'esecuzione **non è rilasciabile** in copia esecutiva = titolo per l'esecuzione è infatti l'ingiunzione amministrativa prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639*

PROCESSO TELEMATICO : Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati nel articolo 52 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con la legge 114/2014(DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 2023)

(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto

processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

(Modalità dell'attestazione di conformità) - 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato (*e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*). Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto

La normativa non si applica agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di danaro vincolate all'ordine del giudice

DISPOSIZIONI IN VIGORE

dal 30 giugno 2023

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)

Al Titolo IV, Capo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 196-octies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria). - Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti). - Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio

personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformita' delle copie agli originali.

Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformita' delle copie trasmesse con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario).

- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

Art. 196-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita'). -

L'attestazione di conformita' della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformita' di una copia informatica e' apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti che compiono le attestazioni di conformita' previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Processo civile telematico copie senza conformità

Legge di stabilità anno 2014

non dovuto per le copie senza conformità (anche nel processo tributario) per le parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le stesse modalità al fascicolo

copie conformi ed esecutive

Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico.

(DAG. 28/10/2014.0144442.U,DAG. 23/10/2015.0159552.U e DAG 24/07/2018.0149064.U)

dal 30 giugno 2023 vedi pagina 334

l'art. 52 d.l. n.90/2014. convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di "estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti" contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di "attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico".

Alcuni Uffici hanno dubitato che la facoltà ed il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e documenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della norma stessa, o comunque prodotti e/o depositati in epoca anteriore.

In proposito deve ritenersi che il potere di autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.

Un'eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell'introduzione del potere di autentica, che è quella di sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall'utilizzo dello strumento informatico.

Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore

Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge.

Ci si chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o, se, piuttosto sia possibile, per il difensore, provvedere in autonomia all'estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l'apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione Generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall'alt. 153 disp. Att. C.p.c. - norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica - che mantiene in capo alla cancelliere l'attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell'Ufficio Legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014 ha chiarito che " le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia ".

A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16-bis comma 9- bis d.l. n. 179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002.

DAG.24/07/2018.0149064.U *le cancellerie devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 9bis dl n.179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del dpr n. 115 del 2002*

Ipotesi normative di autentica dell'atto da parte del difensore

dal 30 giugno 2023 vedi anche pagina 334

Ai sensi dell'articolo 16 undices decreto legislativo 179/2012 per come modificato dal DL 83/2015 convertito in Legge 312/2015 l'avvocato che compie le attestazioni di conformità è considerato, a tutti gli effetti di legge, pubblico ufficiale

- ✓ Ai sensi dell' articolo 52 al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: " a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: *Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale" (N.B. = ai sensi della*

Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U i soggetti soprarchiamati NON possono spedire copie in formula esecutiva, vedi pagina precedente)

- ✓ Ai sensi dell'articolo 5 punto 2 e articolo 6, punto 3, decreto legge 132/2014 convertito con legge 162/2014 gli avvocati autenticano la copia dell'accordo di negoziazione
- ✓ Ai sensi dell'articolo 18 punto 1 lettera a) nella iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione ai soli fini dell'iscrizione a ruolo la conformità delle copie relative al processo verbale dell'ufficiale giudiziario, del titolo esecutivo e del precetto è attestata dall'avvocato del creditore.
- ✓ Ai sensi della **Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – prot VI-DOG/402/03-1/2015/CA** del 12 maggio 2015 *“con l'entrata in vigore della riforma delle esecuzioni di cui al decreto legge n 132/2014 convertito in legge 162/2014 il rilascio di copie conformi per uso trascrizione, sia nei pignoramenti immobiliari 8art 557.comma 2, cpc) che in quelli degli autoveicoli (art. 521 bis, comma 5, cpc) pur continuando a rientrare nella competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario è altresì espletabile dall'avvocato del creditore, in quanto le precitate norme recano la seguente previsione “ la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”*
- ✓ DAG.25/02/2015.0139211.U e DAG.16/02/2018.0033834.U **Il rifiuto di attestare il passaggio in giudicato sulla copia autenticata e notificata dall'avvocato trova la sua giustificazione nella lettura congiunta dell'articolo 66 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e dell'articolo 124 disp. att. c.p.c. dai quali è possibile desumere che il cancelliere non possa rilasciare l'attestazione di irrevocabilità di una sentenza soggetta ad obbligo di registrazione quando non sia stata pagata l'imposta di registro in quanto la salvaguardia dell'intessere fiscale alla riscossione non può dipendere dalla pur legittima scelta dell'avvocato di estrarre personalmente copia della sentenza dal fascicolo informatico. Di conseguenza, fermo restando il potere in capo all'avvocato di attestare la conformità dei documenti informatici senza necessità di passare per la cancelleria, l'apposizione del passaggio in giudicato in calce alla sentenza notificata pone in capo al cancelliere l'onere di verificare l'adempimento fiscale.**
- ✓ *le cancellerie devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 9bis dl n.179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del dpr n. 115 del 2002 DAG.24/07/2018.0149064.U*

Attività collaboratori di studio legale

Ministero Giustizia GAB19/03/2009.001458.U

I collaboratori di studio possono, su delega scritta, svolgere le normali attività ausiliarie quale visione del fascicolo per richiedere estrazione copie, informazioni sullo stato della procedura, depositare atti, unica eccezione la consultazione del registro notizie di reato.

Professionisti delegati alle operazioni di vendita nota Ministero della Giustizia 6 dicembre 2006

Ai sensi dell'articolo 2 la cancelleria fornirà al professionista copia degli atti (di cui si è formato fascicolo) irripetibili formati fino al momento della nomina ed in particolare del verbale di pignoramento e del decreto di delega delle operazioni. In materia di ulteriori copie si applicano, ai sensi dell'articolo 5, gli articoli 267 e ss del testo unico spese di giustizia. Si applica la normativa in materia di processo telematico e l'art. 18 del DPR 445/2000.

Copia c.d. uso studio nelle procedure esenti

- ✓ **Procedimenti esenti** *“l'esenzione dei diritti non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore (circolari ministeriali giustizia n. 8/1134/19.128 del 16 gennaio 1990 e n.4/2268/4 del 6.12.1985)*
- ✓ Conforme a quanto sopra **Copie di atti delle controversie di lavoro - Esenzione da spese.**(nota n. 8/1580/16 - Ques. 88, in data 20 aprile 1988 del Min. G.G.. Aff. Civ.. Uff. VIII, diretta alla Corte di Cassazione) con la nota n. 2106 prot. del 28 marzo 1988 la S.V. ill.ma ha fatto presente, tra l'altro, a questa Direzione Generale, in relazione a quanto riferito dall'Ufficio Coordinatore vertenze legali della CGIL. Ragionale Campania relativamente alla questione in oggetto indicata, che l'Ufficio copie della Corte di Cassazione rilascia copie autentiche delle sentenze e degli atti relativi a controversie di lavoro previo pagamento di L. 100 a facciata per «costo di fotocopiazione», e ciò in aperta violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 533 del 1973. che peraltro ampliò il già preesistente principio della gratuità del giudizio sancito dalla legge n. 319 del 1958. Con la stessa nota la S.V.: ha chiesto anche di conoscere, in merito, l'avviso della

scrivente. Questa Direzione Generale, nella soggetta materia, ha già avuto modo di pronunciarsi con risoluzione ministeriale n. 4/2668/4 Ques. 85 del 6 dicembre 1985 (di cui si allega fotocopia), con la quale si precisava che «le esenzioni previste dall'art. 10 della legge 11 giugno 1973, n. 533, relative sia alle imposte di bollo e di registro che ad ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, sono riferibili solo agli atti che debbano compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazione di atti, formazione di fascicoli ecc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore. Alla luce di quanto sopra non vi è dubbio, pertanto, che le copie autentiche delle sentenze e degli atti relativi alle controversie di lavoro, cui si riferisce la lettera dell'Ufficio Coordinamento vertenze legali della CGIL Regionale Campania, debbano essere rilasciate dalla cancelleria anche in esenzione del costo della carta zero, in quanto sono riferibili, appunto, ad atti che debbono compiersi per esigenze processuali. Non sono, invece, esenti dal pagamento di tutti i relativi diritti di cancelleria, come pure precisato nella stessa risoluzione ministeriale sopra citata, le copie degli atti del processo richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore.

- ✓ **Sezione lavoro – Rilascio copie. Circolare ministeriale prot. 1/5004/U/44 del 26 aprile 2005 Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** “ E’ stato chiesto di conoscere l’esatta portata della espressione “esigenze processuali”, di cui alla circolare di questa Direzione Generale n. 4/2668/4 del 6 dicembre 1985, interpretativa dell’art. 10, legge 11 giugno 1973, n. 533, con particolare riferimento al rilascio di copie nel processo del lavoro, in quanto normalmente viene indicato un uso processuale delle copie anche nel caso in cui l’atto è poi utilizzato per altri fini. Al riguardo si fa presente che la questione è già stata esaminata da questa Direzione con la circolare innanzi richiamata con la quale si è precisato che le esenzioni previste dall’art. 10, legge citata, debbono intendersi riferite agli “atti che debbono compiersi per esigenze processuali (copie autentiche. Registrazioni di atti, formazione di fascicoli ecc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore”, per cui non si ritiene di dovere fornire ulteriori chiarimenti. Si ravvisa, invece, opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che ogni richiesta di copia deve, secondo principi di carattere generale, essere specificamente motivata. Di conseguenza le difficoltà esposte nel quesito, potranno essere superate invitando i richiedenti – che d’altra parte se ne assumono la responsabilità – ad indicare, specificatamente, l’uso processuale che intendono fare dell’atto richiesto, tenendo, peraltro, presente che ai sensi dell’art. 76, disp. att, c.p.c. “le parti ed i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo di ufficio ed in quelli delle altre parti. Infine, si rappresenta che l’accertamento dell’uso processuale dell’atto di cui si domanda copia rientra nella competenza del cancelliere responsabile della riscossione del diritto “
- ✓ **restituzione dei bolli versati per il rilascio di copie di verbali nel corso di un processo del lavoro. Circolare ministeriale DAG.07/10/2005.002276.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I** “ ... si rappresenta che non è prevista dalla legge la restituzione delle somme versate per il rilascio delle copie dei verbali... con nota della allora Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni n. 4/2668/4 del 6.12.1985 sono state impartite delle disposizioni che hanno stabilito che l’esenzione prevista per il processo del lavoro dall’art. 10, legge 11 giugno 1973, n. 533 è riferibile solo al rilascio di copie di “”atti che debbono compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazioni di atti, formazione di fascicoli ecc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore”.
- ✓ **Processo Telematico = non dovuto (anche nel processo tributario) per le parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con l stesse modalità al fascicolo (legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014)**

Specifiche tecniche prevista dal 3° comma, dell’art.16-undecies del d.l. 179/2012 relative alle modalità di attestazione di conformità su documento informatico separato.

Decreto 28 dicembre 2015

Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016

ART. 19 ter

(Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato)

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

Specifiche tecniche prevista dal 3° comma, dell'art.16-undecies del d.l. 179/2012 relative alle modalità di attestazione di conformità su documento informatico separato.

Decreto 28 dicembre 2015

Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016
ART. 22

(Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento)

1. Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.
2. Il soggetto che ne ha diritto può richiedere:
 - a) copia semplice in formato digitale;
 - b) copia semplice per l'avvocato non costituito in formato digitale;
 - c) copia autentica in formato digitale;
 - d) copia esecutiva in formato digitale;
 - e) copia semplice in formato cartaceo;
 - f) copia autentica in formato cartaceo;
 - g) copia esecutiva in formato cartaceo.
3. I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all'ufficio giudiziario attraverso l'invocazione di un apposito *web service*; al richiedente è restituito l'identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale identificativo univoco è associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.
4. Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente l'impossibilità di evadere la richiesta.

Specifiche tecniche prevista dal 3° comma, dell'art.16-undecies del d.l. 179/2012 relative alle modalità di attestazione di conformità su documento informatico separato.

Decreto 28 dicembre 2015

Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016
ART. 23

(Rilascio delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento)

1. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all'articolo 16 del regolamento e dell'art. 23-bis del CAD; la copia è inviata al richiedente in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, secondo il formato riportato nell'Allegato 9.
2. Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di copia di documenti che eccedono il massimo consentito dalla posta elettronica certificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene l'avviso di disponibilità della copia, secondo il formato riportato nell'Allegato 9; il prelievo avviene secondo le specifiche di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4.

Copie digitali

decreto legislativo 149/1986 in vigore dal 30 giugno 2023

Della conformità delle copie agli originali

Art. 196-octies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria).

- Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti).

- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto.

La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.

Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario).

- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

Art. 196-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità). -

L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

gli articoli 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

Direttive ministeriali in materia di rilascio copie su supporti informatici

- ✓ ai sensi della **prot 89023.U del 19 giugno 2014** “ *si evidenzia come indicato nella nota 18 marzo 2010 di questa direzione generale che si è in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del DPR 115/2002 con il quale verranno disciplinate anche con riferimento ai nuovi mezzi tecnologici, i nuovi supporti ed i relativi importi dei diritti di copia sulla base dei costi del servizio e dei costi per l’incasso degli stesi. Ne consegue che allo stato attuale i diritti di copia di atti giudiziari devono essere percepiti nella misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia DPR 115/2002 e dal DL 193/2009 convertito in legge 24/2010*” (conforme nota del 13 novembre 2008 prot. n 149535)
- ✓ Provvedimento 14 marzo 2019 in Foglio Informazione 1-2 anno 2019“ *ai fini della estrazione di copie non cartacee vanno considerati tutti gli strumenti idonei in ragione dello sviluppo tecnologico incluse le memorie di massa portatili come le chiavi* “
- ✓ **Utilizzo di supporti informatici diversi da quelli indicati nel tusc Ministero della Giustizia circolare DAG28/10/2015.0157302.U** ” *L'art. 40 del D.P.R. n. 115 del 2002, rubricato "determinazione di nuovi supporti e degli importi", prevede che, con apposito regolamento interministeriale, vengano "disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti".In attesa dell'emanazione del suddetto regolamento - attualmente all'attenzione degli uffici ministeriali competenti - questa Direzione Generale aveva in passato fornito agli Uffici giudiziari indicazioni nel senso che, per il rilascio di copia di supporti informatici diversi dai dischetti da 1,44 MB e dai compact disc (la cui capienza è notoriamente molto superiore), potesse "farsi riferimento all'importo forfettizzato previsto nella citata tabella per ogni compact disc" (Note 16/05/12. n. 67227 e 28 giugno 2005 n. 1/71867U/44/NV).Tale interpretazione deve essere oggi rivista alla luce del principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4408/2015, depositata il 21 settembre 2015 (la quale ha confermato l'interpretazione adottata dal T.A.R. Lazio con la sentenza del 12 maggio 2014 che era stata impugnata da questa amministrazione), in forza del quale gli "uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente e non secondo la scelta del! 'Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16" (importo ora rivalutato dal D.M. 7 maggio 2015 in euro 320,48). In particolare, con la sentenza in esame il Consiglio di Stato, dopo aver fatto riferimento al ed. "criterio del costo" (giudicato dal T.A.R. preferibile rispetto a*

quello della "capienza" del supporto stesso, utilizzato dall'amministrazione per quantificare l'importo richiesto) e precisato che "il costo di un'operazione di trasferimento dati su supporto informatico, grazie all'evoluzione tecnologica, tende, in generale, sempre più ad abbassarsi sino a diventare irrisorio o addirittura nulla nel caso in cui i dati siano accessibili e scaricabili da remoto dallo stesso utente", come pure che tanto vale "anche per l'archiviazione dei dati, essendo gli stessi ormai provenienti da fonti digitali", ha dunque affermato che, "pur nella consapevolezza della precarietà ed emendabilità del criterio" interpretativo adottato dal T.A.R. "in relazione a fattispecie non previste dal legislatore ma rese ormai frequenti dalla rapida evoluzione tecnologica" debba farsi riferimento "ai quantum a suo tempo fissato per la memorizzazione su CD, essendo ragionevole ipotizzare che la memorizzazione su supporti di memoria più capienti forniti dagli interessati (e compatibili con apparecchiature sulle quali i dati digitali sono stati archiviati) non sia, tutto sommato, più onerosa della prima". Tanto premesso, numerosi uffici giudiziari hanno evidenziato che il protrarsi della incertezza in materia rischia di paralizzare lo svolgimento dei processi e creare un obiettivo 'vulnus' per il pieno esercizio del diritto di difesa. In tale contesto, alla luce di tale pronunciamento e in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 D.P.R. n. 115 del 2002 (e dunque in assenza di una specifica determinazione normativa circa l'importo del diritto di copia su supporti informatici diversi da quelli previsti nella tabella citata), al fine di evitare ulteriori, prevedibili contenziosi con esito sfavorevole per questa amministrazione e ulteriori spese processuali a carico dell'Erario, gli uffici giudiziari dovranno uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (che si allega in copia, unitamente a quella del T.A.R. Lazio) A tal fine, appare opportuno in questa sede precisare: che il principio sancito dal giudice amministrativo - secondo il quale, come premesso, gli uffici giudiziari possono chiedere, "ai fini della copia della documentazione ... mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16" (da ultimo rivalutato in euro 320,48) - si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte: di conseguenza, se quest'ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia; che tale principio non si applica, invece, laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico: a nonna dell'art. 4, comma 5, del d.l. 193/2009, convertito dalla legge 22.2.2010, n. 24, infatti, "fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, (...) i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate".

- ✓ Ai sensi delle circolari DAG.28/10/2015.0157302.U, DAG.23/12/2015.0194688.U, DAG.17/08/2017.0153855.U, DAG.17/11/2017.0216892.U, DAG.14/03/2019.0055095.U **il pagamento (€ 327,56) è dovuto per la richiesta** (non è quindi legato al numero dei supporti utilizzati)
- ✓ Ai sensi delle circolari prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e DAG.24/11/2007.0124681.U **pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD**
- ✓ gli uffici giudiziari dovranno nell'arco temporale previsto dalla norma rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal DPR n 115/02 DAG.04/02/2021.0024494.U
- ✓ **copie di atti giudiziari su supporto informatico equivalenti al cartaceo** l'art. 270 dpr 115/02 deve intendersi riferito alle sole copie su supporto cartaceo tale essendo il dato univoco della norma (per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato): le memorie di massa portatili non sono supporti cartacei ai sensi della sopra menzionata normativa (in particolare supporti USBe USB-C) DAG.14/03/2019.0055095.U

- ✓ DAG.09/03/2018.0048401.U **Prov. 17 novembre 2017 Diritti per il rilascio di copie - Supporti informatici - Criterio del calcolo per pagina – chiarimenti** Per determinare l'importo dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall'Ufficio giudiziario su supporto informatico occorre distinguere tra testi digitalizzati (ossia acquisiti su supporto informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall'Ufficio giudiziario nel corso delle indagini). Il criterio del "calcolo per pagina" può trovare applicazione solo rispetto alla documentazione analogica depositata presso l'Ufficio giudiziario e da questo digitalizzata (previa scansione), mentre rispetto alla documentazione nativa digitale, acquisita come tale nel corso delle indagini, deve trovare applicazione il principio enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4408 del 21 settembre 2015: gli Uffici giudiziari possono in tale ipotesi chiedere esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16" (ora rivalutata dal d.m. 7 maggio 2015 in euro 320,48).

Rimborso diritti di copia pagati in eccesso in modalità telematica *l'istanza di rimborso va presentata in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura e per l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate DAG.10/09/2022.0197660.U*

COPIA REGISTRI E COPERTINE FASCICOLO

- ✓ **Rilascio copia fascicoli dibattimentali circolare ministero Giustizia DAG direzione Giustizia civile senza numero del 16 marzo 2006** anche richiesti dal PM " ai sensi dell'art. 432 cpp il fascicolo del dibattimento, dopo la sua formazione, deve essere trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio che è quindi responsabile della custodia....sembra doversi ritenere che le copie degli stessi possono essere rilasciate soltanto dalla cancelleria del giudice competente per il giudizio... "
- ✓ **estrazione copia registri penali. Circolare Min. Giust. Direzione Gen. Per gli affari di Giustizia- ufficio I prot. 1/3182/44/U.05 del 8 marzo 2005** "E' stato chiesto di conoscere se può essere rilasciata copia di alcuni registri penali ai fini della esibizione in un giudizio pendente davanti al giudice del lavoro e con quali modalità idonee ad evitare la diffusione di dati sensibili di soggetti terzi rispetto al richiedente copia. Al riguardo, premesso che la richiesta di atti per ragioni di giustizia deve essere motivata con l'indicazione dell'interesse concreto ad avere la copia dell'atto, deve ritenersi che, in via generale, non sia consentito rilasciare copia integrale di un registro contenente dati sensibili relativi a numerosi soggetti terzi del tutto estranei al procedimento che il richiedente ha in corso davanti al giudice del lavoro. Ciò posto si ritiene, invece, che, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., sempre che venga congruamente motivato, l'interessato potrà ottenere copia di determinati atti contenuti nei suddetti registri"
- ✓ **Copertina del fascicolo processuale circolare Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili-segreteria – n 4/2785/49 del 11 marzo 1986.** " la copertina del fascicolo processuale non può considerarsi un atto giudiziale in senso stretto e non vi è l'obbligo da parte del cancelliere di rilasciarne copia...tuttavia in considerazione del fatto che la copertina del fascicolo processuale è oggetto di specifiche norme le quali indicano le annotazioni che il cancelliere deve fare nel fascicolo d'ufficio (numerazione del ruolo generale dell'affare, sezione e giudice a cui è affidata la procedura, elenco degli atti inseriti nel fascicolo ecc) sembra doversi ritenere ammissibile il rilascio da parte del cancelliere, su istanza di parte che vi abbia interesse di una certificazione della quale risultino le annotazioni fatte sulla copertina stessa"
- ✓ **elenco decreti ingiuntivi Min. Giustizia – Affari Civili – segreteria – nota n. 4/3487/72 Ques. (84) datata 5-4-1985** " in merito al quesito circa la possibilità per il pubblico di ottenere dalla Cancelleria civile, direttamente e senza preventiva autorizzazione, l'elenco dei decreti ingiuntivi depositati in cancelleria, ha espresso l'avviso che l'art. 133 c.p.c., relativo alla pubblicità della sentenza, non può applicarsi, sic et simpliciter, al decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. Invero, quest'ultimo provvedimento non è assimilabile alla sentenza di primo grado sia per quanto riguarda il momento genetico, sia per quanto riguarda la sua efficacia. Mentre la sentenza è il provvedimento finale di un processo ordinario a cognizione piena, il decreto ingiuntivo viene emesso dal corso di un procedimento speciale, dopo una cognizione sommaria ed «-Inaudita altera parte». Inoltre, mentre la sentenza passa in giudicato automaticamente se non viene impugnata dalla parte soccombente, il decreto ingiuntivo, per divenire esecutivo, ad eccezione dei casi di provvisoria esecuzione, necessita di un ulteriore provvedimento del Giudice ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Dette differenze non consentono di applicare, in sede di interpretazione estensiva l'art. 133 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 c.p.c. e, conseguentemente, il suddetto provvedimento non si può ritenere pubblico ed ostensibile a tutti, come le sentenze, fin dal momento del deposito in Cancelleria. Peraltro, ragionando diversamente, si consentirebbe a terzi, estranei al procedimento, di prendere visione del provvedimento di ingiunzione ancor prima che lo stesso interessato ne abbia avuto notizia il che, potenzialmente, rappresenta un ingiustificato pregiudizio patrimoniale e/o morale per l'ingiunto. Al contrario,

in sede di interpretazione analogica, l'art. 133 c.p.c. sembra applicabile al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex artt. C.p.c. 647 e 654."

- ✓ **Publicità dei registri affari civili e del repertorio atti soggetti a registrazione Circolare Ministero . Giust. Nota n 4/3487/72 anno 1985** "Questa direzione generale, conformemente a quanto sostenuto in altre occasioni ed al parere espresso dall'ispettorato Generale in questa circostanza con nota n. 4/1007 del 16-3-1985, ritiene che i suddetti registri, pur essendo atti pubblici, non sono estensibili a tutti. Infatti è principio generale del nostro Ordinamento Giuridico che la Pubblica Amministrazione non è obbligata a far conoscere atti e documenti attinenti all'attività meramente interna di essa amministrazione. Tra questi atti «interni» vanno certamente compresi i registri in questione la cui finalità è quella di migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi"

COPIA CIRCOLARI

(Nota n. 5/648/03-1, in data 12 luglio 1999, del Min. Giustizia, Aff. civ.)

... la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 10 marzo 1997, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, che contiene le misure organizzative e regolamentari sul diritto di accesso ai documenti del Ministero di Grazia e Giustizia, al punto 4, terzo capoverso, esclude dall'accesso diretto alla sede centrale del Ministero le raccolte delle circolari, in quanto reperibili presso gli uffici giudiziari.

Sono del pari di competenza di tali uffici le decisioni dell'Autorità giudiziaria richieste dall'istante.

modalità di pagamento del diritto di copia e certificazione

per le modalità di pagamento trova applicazione l'articolo 285 DPR 30 maggio 2002 n 115 ai sensi del quale:

il pagamento è effettuato mediante applicazione di marche da bollo

la marca si applica sull'originale o sull'istanza

il funzionario addetto al servizio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia

Rifiuta di ricevere gli atti o di rilasciare copia se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito

Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato

dal 30 giugno 2023 pagamento su canale telematico

→Pagamento telematico del contributo unificato, dei diritti e delle spese

Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.

Decreto 28 dicembre 2015: " Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24."

Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 4 del 7 gennaio 2016

ART. 29

(Diritto di copia – art. 31 del regolamento)

1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo da versare per i diritti di copia; tale importo è calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, in base alle indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui richiedere copia. L'informazione è messa a disposizione dell'interessato attraverso il servizio di richiesta copie attivo sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici;

unitamente all'importo dei diritti ed oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato al flusso di gestione della richiesta e rilascio della copia.

2. La richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è pervenuta la ricevuta telematica di pagamento di cui all'articolo 27, comma 2.

PAGAMENTO TELEMATICO DEI DIRITTI DI COPIA NEL SETTORE CIVILE

DOG.29/01/2014.0002192.U

Nei sistemi informatici di gestione dei registri di cancelleria del contenzioso civile e delle esecuzioni individuali e concorsuali (SICID e SIECID) è stata rilasciata la funzione di accettazione del pagamento telematico dei diritti di copia

RIMBORSO DIRITTI DI COPIA PAGATI IN ECCESSO IN MODALITA' TELEMATICA DAG. 19/09/2022.0187660.U *procedura di rimborso quella prevista dall'articolo 4 del decreto MEF ..l'istanza di rimborso deve essere pertanto presentata in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura ed l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate.*

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

✓ *Premessa*

La registrazione degli atti giudiziari ¹ è un istituto di complessa applicazione in cui entra in gioco non solo specifica normativa ² ma indirizzi ministeriali e prassi il più delle volte discordi non solo tra gli uffici giudiziari ma anche nelle singole diramazioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate ³.

La tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ⁴ in quanto solo detti uffici – sulla base del contenuto intrinseco dell’atto presentato per la registrazione e, quindi, degli effetti giuridici che esso produce – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e quantificare l’imposta da versare...” ⁵.

In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione nel caso di “definizione anche parziale del giudizio” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “che intervengono nel merito del giudizio” (risoluzione agenzia delle entrate 20 settembre 2007 n 257/E, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986).

A seguito della modifica normativa operata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158, a far data del 1 gennaio 2016,

CIVILE con le modifiche operate dal decreto legislativo 158/2015 e dal decreto legge 193/2016 convertito con legge 225/2016 :

→ Art. 13 DPR 131/1986 *Termini per la richiesta di registrazione.*

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.

1.bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e’ stato emanato.».

2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell’atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell’ultima autenticazione e per i contratti verbali dall’inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis.

3. *Per i provvedimenti e gli atti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e’ stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell’articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;*

¹ I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione nel caso di “definizione anche parziale del giudizio” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “che intervengono nel merito del giudizio” (risoluzione agenzia delle entrate 20 settembre 2007 n 257/E, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986) inoltre in materia di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti il provvedimento non è soggetto alla registrazione (risoluzione agenzia delle entrate n 263 del 21 settembre 2007).

² In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e il D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). Da segnalare in materia la modifica normativa operata ai citati Decreti Presidente della Repubblica dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158, modifiche in vigore a far data del 1 gennaio 2016.

³ Gli Uffici ministeriali giustizia prot.76541 del 14 aprile 2021 hanno evidenziato, a seguito delle continue segnalazioni ispettive, come, ad esempio, in materia di rigetto della domanda le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate si pongano in contrasto con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa Agenzia delle Entrate in sede centrale.

⁴ questo ha dato, e da, adito a interpretazioni a volte “differenziate” da parte delle varie Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate

⁵ cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso da ultimo risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.

→ Art. 73 DPR 115/2002

(Comma 2-bis). I provvedimenti della **Corte di Cassazione** sono **esenti** dall'obbligo della registrazione.

(Comma 2-ter). La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al **risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato** deve essere richiesta entro **trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi**.

(Comma 2-quater). Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione

PENALE con le modifiche operate dal decreto legge 193/2016 convertito con legge 225/2016

→ Art. 73-bis DPR 115/2002

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.

1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73

→ Art. 73-ter DPR 115/2002

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione.

→ Ai sensi dell' 73 -bis DPR 115/02

la registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva (vedi anche circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9 febbraio 2010).

→ Ai sensi dell'articolo 73 ter DPR 115/02

La sentenza sarà trasmessa, entro 30 giorni a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

→ **Per la sopra richiamata normativa la registrazione degli atti giudiziari in materia penale, che si ha col riconoscimento delle richieste di parte civile, andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva.** ←

Viene, quindi, "armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all'ufficio finanziario, eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale" prevedendone la trasmissione alla definitività (irrevocabilità) della sentenza (circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010).

→ **La sentenza, nel penale, sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.** ←

La liquidazione dell'imposta di registro, a cura dell'ufficio finanziario, sarà, si ribadisce, effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato (circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U)

In tema di sentenza penale contenente liquidazione di provvisoria di importo quantificato e non generico si ritiene che, ai fini dell'esecuzione, la parte abbia diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva (Corte Costituzionale sentenza n 522/02 e circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. civile n. 32288/U del 2 novembre 2005)

Nell'ipotesi invece di condanna generica il rilascio della copia è subordinato alla registrazione della sentenza (circolare ministero giustizia n 9 del 3.9.1997 e n 1/6160/U/44 del 1.6.2005)

✓ **Quadro riepilogativo registrazione a seguito modifiche normative e DAG.03/11/2017.0206556.U**

TIPO DI PROVVEDIMENTO	REGISTRAZIONE	TASSAZIONE	COPIA USO ESECUZIONE	COPIA USO PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO
<i>Provvedimenti civili di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato</i>	Richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato	Prenotazione a debito	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario
<i>Provvedimenti penali di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato</i>	Richiesta decorsi trenta giorni entro passaggio in giudicato	Prenotazione a debito	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario
<i>Provvedimenti civili diversi dalla condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato</i>	Richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione o emanazione	Imposta di registro	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario	Rilascio dopo la trasmissione all'ufficio finanziario

SOGGETTI OBBLIGATI A RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE. Art. 10 DPR 131/1986

1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
 - a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
 - b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
 - c. i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
 - d. gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.

articolo 69, comma 1, " Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta , ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. ";

Articolo 63 – Comunicazione di atti e notizie. 1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'art.10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati. 2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.

Ai sensi degli artt. 73 e 278 del testo unico spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n 115) "in adempimento agli obblighi di legge il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'agenzia delle entrate le sentenze, i decreti e gli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche. L'atto iscritto a repertorio (ndr registro questo ancora soggetto all'obbligo di verifica quadrimestrale) è quindi trasmesso in copia all'agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale. All'atto dell'avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull'originale"

Per i provvedimenti da registrarsi a debito (vedi di seguito) competenti a chiederne la registrazione alla cancelleria sono l'Agenzia delle Entrate (art. 60 T.U. imposta di registro) e la parte interessata (art. 73 punto 2 quater T.U. spese di giustizia) se la cancelleria ritiene di non provvedere deve motivare (nei 30 gg per l'Agenzia e 10gg per la richiesta della parte)

L'articolo 1° art. 16 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita «previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».

Ai sensi dell'art. 57, primo comma, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, «oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti e le parti in causa».

TENUTA DEL REGISTRO REPERTORIO

Art. 67 - Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

[1] I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

[2] Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.

[3] Negli Uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente Intendenza di finanza .

[4] I fogli dei repertori di cui ai commi primo, secondo e terzo devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio **Ai sensi dell'articolo 230 decreto legislativo 19 febbraio 1998 n 51- – norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado- :”salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto il potere dell'autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro”)**, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.

[4-bis] Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria

Art. 68 - Controllo del repertorio

[1] I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'Ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta (**disposizione modificata dall'articolo 1 decreto legge 73/2022 convertito con legge 122/2022 ***).

[2] L'Ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

[3] L'Ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

*** Decreto Legge 73/2022 convertito con legge n. 122/2022**

Art 1

«1. Il **controllo dei repertori** previsti dall'articolo 67 e' effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con

le risultanze dei registri di formalità di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»; b) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».

Art. 73 - (Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio)

1. Per l'omessa, o tardiva, presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 5.164,00 (**vedi modifica operata art. 1 Decreto Legge 73/2022 convertito con legge n. 122/2022***) .

2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.065,00.

3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorità competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

*** Decreto Legge 73/2022 convertito con legge n. 122/2022**

Art 1

« c 2 omissis b) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».

MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute.";

b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire quattro milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.".

✓ Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato

L'entrata in vigore del contributo unificato, ex articolo 9 D.P.R. 115/02 (testo unico spese di giustizia) non interessa l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto (Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate e n. 13/E del 23 marzo 2004)

✓ Determinazione delle procedura da sottoporre alla registrazione

Ai sensi dell'articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione " i cancellieri e i segretari (vedasi ora le nuove qualifiche professionali di cui al CCNL integrativo Ministero Giustizia del 29 luglio 2010) per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato".

La registrazione deve essere richiesta nei termini di cui all' articolo 13 comma 3 DPR 26 aprile 1986 n 131

Per individuare quali atti scontano l'imposta di registro e quali ne sono esenti ci si atterrà a quanto previsto dall'articolo 37, 38 e dall'articolo 8 (tabella Allegata) DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. e integrazioni (T.U. sull'imposta di registro) ai sensi dei quali :

Art. 37. (Atti dell'autorità giudiziaria). *Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrari e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.*

Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

Art. 38. (Irrelevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto). *La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.*

L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

Art. 8 (tabella Allegata, parte prima) “ *Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrari:*

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni;

(N.B. il punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)

g) di omologazione.”

I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione nel caso di “*definizione anche parziale del giudizio*” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “*che intervengono nel merito del giudizio*” (risoluzione agenzia delle entrate 20 settembre 2007 n 257/E, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986)

→ **procedure relative a entrate iscritte a ruolo** ex articolo 66 comma 2 dlvo 122/99 Ai sensi dell' art 5 allegato A DPR 131/86 le procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi non sono soggetti ad imposta di registro

→ **decreti ingiuntivi** presupposto per l'assoggettamento all'imposta di registro è l'esecutività (cfr = articolo 37 dpr 131/1986) :

- i **decreti ingiuntivi esecutivi** ex art. 642 c.p.c. si registrato all'atto dell'emissione

- i **decreti ingiuntivi NON esecutivi** si registrato alla richiesta di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

- le **sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo** scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg [cfr =

Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011 Agenzia delle Entrate Direzione Centrale normativa e contenzioso nota prot. 75690 del 22.03.2021 confermando la tesi, già dalla stessa sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007 circolare Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U]

→ **lodi arbitrali** soggetta a registrazione il provvedimento che ne dichiara l'esecutività(cfr = articolo 37 dpr 131/1986) Il lodo dichiarato esecutivo, ai fini dell'imposta di registro, è equiparato alla sentenza civile Cass., Sez. Un., 21 agosto 1990, n. 8533.

→ **le ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello (ora art 348-bis e 348-ter cpc)** sono soggette a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 12 marzo 2014)

✓ **Relazione tra registrazione e rilascio copia degli atti**

Ai sensi dell'articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro – (e successive modifiche ed integrazioni) *“i soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c) (ndr il personale abilitato addetto agli uffici di cancelleria) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati...”*

Possono essere rilasciate copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se **non ancora registrati**, ai sensi art. 66 D.P.R. n. 131/198 :

- originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio - atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale
- copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari
- copie di atti occorrenti per l'omologa o l'approvazione
- copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici
- copie necessarie per l'esercizio dell'azione esecutiva

Con Note 25 settembre 2015, n. 0139212/U, 8 settembre 2015, n. 128641/U e 8 settembre 2015, n. 128644/U, DAG.03/11/2017.0206556.U “, si è precisato che, alla luce del sopravvenuto orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr. sent. 10 agosto 2012, n. 14393 e sent. 13 febbraio 2015, n. 2950), possa ritenersi rientrante nel concetto di «prosecuzione del giudizio», di cui all'art. 66, secondo comma, della norma in esame, anche la copia richiesta ai sensi dell'art. 285 c.p.c., ovvero sia per uso notifica al fine di far decorrere i tempi per l'impugnazione.

La sentenza della Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 impone alle cancellerie giudiziarie di “.... rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta....”

Copia dell'atto conclusivo dell'opposizione allo stato passivo fallimentare.

È incostituzionale l'art. 66, 2° comma, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al 1° comma - a tenore del quale i cancellieri, i segretari degli organi giurisdizionali e gli altri soggetti indicati nell'art. 10, lett. b), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati - non si applica al rilascio dell'originale o della copia dell'atto (sentenza o verbale di conciliazione) che conclude un processo di opposizione allo stato passivo fallimentare, in quanto tale atto è indispensabile per partecipare alla fase delle ripartizioni che partecipa della stessa natura dell'esecuzione forzata. Corte cost., 10 giugno 2010, n. 198.

Sentenza, n. 140 del 7 giugno 2022 c Corte Costituzionale dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 comma 2 Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al punto 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo. (cfr=DAG.19/10/2022.0211028.U)

Per effetto di tale sentenza oltre le copie andrà, se richiesta, anche rilasciata la certificazione di passaggio in giudicato del provvedimento

✓ **Registrazione dei provvedimenti di procedimenti regolamenti CE**

In tema di procedure europee che trovano applicazione nel territorio nazionale l'eventuale esenzione deve essere espressamente prevista dalla normativa europea e/o nazionale :

- *Prove nel processo civile Regolamento CE n 1206/2001*: esenti da ogni spesa per espressa disposizione della normativa europea (articolo 18 del Regolamento)
- *Ingiunzione Europea Regolamento CE n 1896/2006* : soggetta a imposta di registro
- *Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007* : non soggetta a imposta di registro in base al valore della domanda che facendo rientrare la controversia nella competenza del giudice di pace trova applicazione l'articolo 46 della legge 374/1991 [Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall' articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.” DAG02/09/10/2010.0113135.U]
- *sequestro conservativo europeo sui conti bancari Regolamento CE n. 655/201*: soggetti a registrazione, secondo le regole generali i provvedimenti che definiscono le procedure di cui all'articolo 21 (*impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo*) , articolo 33 (*mezzi di ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo*), articolo 34 (*mezzi di ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo*), articolo 35 (*altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore*) e articolo 37 (*impugnazione*) e articolo 39 (*il diritto di un terzo di contestare un'ordinanza di sequestro conservativo e il diritto di un terzo di contestare l'esecuzione di una ordinanza di sequestro conservativo*)Relativamente alla procedura di cui all'articolo 8 (*Domanda di ordinanza di sequestro conservativo*) riteniamo soggetto a registrazione il provvedimento con il quale il giudice procede, a richiesta del creditore, all'assegnazione della somma sequestrata , provvedimento quest'ultimo soggetto, e non potrebbe essere altrimenti, alle regole generali del nostro ordinamento interno.

✓ **Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali:**

a) premessa

Specifiche problematiche si hanno in materia di registrazione provvedimenti giurisdizionali, quando la registrazione dei provvedimenti giudiziari avviene con “*pagamento*” a carico dello Stato. *Pagamento* che si attua per mezzo dello specifico strumento della *prenotazione a debito* .

Con l'istituto della *prenotazione a debito* si ha la registrazione del provvedimento *senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute* .

Imposte prenotate a debito che, una volta determinate nel loro ammontare [= *liquidazione dell'imposta*] da parte dell'Agenzia delle Entrate, verranno “*annotate*” da parte delle Cancellerie del giudice che ha emesso il provvedimento nel modello 2/A/SG per gli uffici giudiziari, e contestualmente *annotate* nel foglio notizie [Per la *circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9*, “*poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.*” Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “*nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito*].

Al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito “*il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta.....*”.

Particolari criticità, nell'istituto in esame, si manifestano :

- a) al momento della registrazione (ufficio tenuto e termini);
- b) al momento della individuazione del soggetto a carico del quale si registra a debito;
- c) al momento dell'individuazione se sussistono o meno i presupposti di legge per il recupero di quanto prenotato a debito da parte dello Stato;
- d) al momento dell'individuazione dei soggetti tenuti al rimborso di quanto lo Stato abbia prenotato a debito.

b) le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali

- individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito

Le ipotesi di registrazione con prenotazione a debito sono, espressamente, previste dalla normativa vigente dall'art. 59 del testo unico imposta di registro.

L'articolo 59 del T.U. imposta di registro "...enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute. È una norma di carattere eccezionale che deve essere applicata nei limiti previsti e con le modalità indicate dalla legge, sotto la personale responsabilità di quanti (rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, cancellieri, procuratori delle parti e parti stesse) intervengono, ciascuno per le proprie funzioni, nell'attività richiesta per la registrazione stessa" [cfr= risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015].

Ai sensi nell'art. 59 del testo unico imposta di registro si registrano a debito, senza contemporaneo pagamento dell'imposte dovute:

a) le sentenze, «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del (patrocinio a spese dello Stato) quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;

d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

Nelle sopra elencate ipotesi il Legislatore ha, quindi, ritenuto opportuno derogare al generale meccanismo di applicazione dell'imposta, privilegiando esigenze diverse.

Nei casi di cui alle lettere a) quello di non gravare immediatamente con l'imposta sulle amministrazioni dello Stato parti in causa o sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di cui alla lettera c), non gravare sulla una procedura fallimentare in corso.

Nel caso di cui alla lettera d) di non imputare il pagamento dell'imposta alla vittima di un fatto costituente reato che abbia ottenuto dall'Autorità giudiziaria un provvedimento di condanna al risarcimento del danno subito, *facendo*, in caso di accoglimento della domanda del danneggiato, *prevalere non le ragioni di ordine fiscale ma motivi etico sociali* [cfr=Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995]

Per l'Amministrazione finanziaria [circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 3] in relazione alle ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo in commento, "... il motivo dell'introduzione di tale norma si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio...".

Soggette a registrazione le sentenze penali con *condanna generica* al risarcimento del danno a favore della parte civile [cfr= circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995, n 9 del 3 settembre 1997 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 e parere del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale degli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario del 7 aprile 1997]

La circolare del ministero delle Finanze n. 310333/89 del 4 luglio 1989 nello statuire che "sono soggette a registrazione a debito le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisoria esecutiva" sembrava potesse essere interpretata "nel senso che l'obbligo di registrazione riguardasse soltanto le sentenze penali che contengono la liquidazione di una provvisoria e non anche quella di mera condanna generica."

Per il Ministero della Giustizia [circolare n. 8/2533/17 Ques. 87/111 del 18 novembre 1989] anche "le sentenze penali di condanna generica al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinata, devono essere assoggettate all'imposta di registro in misura fissa", "...ciò in quanto il giudice penale nel comminare una condanna generica

al risarcimento del danno incide su un rapporto di natura esclusivamente civilistica [circolare n. 9 del 3 settembre 1997 conf. circolare prot. n. 1/6160/U/44 del 1 giugno 2005] .

E' stato posto l'interrogativo se possa darsi una lettura estensiva del termine 'sentenze' di cui all'art. 59 lett. d) testo Unico imposta di registro .

Per il Ministero della Giustizia, circolare prot. n. 5/99 del 10 novembre 1999 , il termine "sentenze" nella richiamata normativa "...è *atta a comprendere anche provvedimenti dotati di forma diversa, ma ugualmente soggetti a registrazione, quali, in specie, le ordinanze di cui all'art. 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno acquisito l'efficacia di sentenza..*".

Diversamente, Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009, *..la sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs 274 del 2000 si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito. Ciò si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs 274 del 2000 non si sostanzia né in un provvedimento di condanna, né in un provvedimento di accertamento nei confronti delle parti , ma dichiara estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.*

Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitiva del giudizio non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 2 della Tabella ,allegata TUR".

Soggetta a registrazione in termine fisso la conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile e in cui l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definisca anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale [*cf*= Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009.]

- provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione e nei casi di equa riparazione e riparazione per ingiusta detenzione

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, lettera a) testo unico sull'imposta di registro, dispone che: *«si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».*

Per il Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 22 ottobre 1996"*...occorre attribuire la massima ampiezza alla formula utilizzata nella norma in esame (art. 59 lett. a).*

Ciò comporta che tutte le sentenze relative a procedimenti in cui una parte sia un'amministrazione statale devono poter godere del beneficio della registrazione a debito.

Nessuna discrezionalità può essere esercitata in merito, atteso che occorre soltanto effettuare una ricognizione dell'esistenza del presupposto di fatto consistente nella presenza, in qualità di parte, di una amministrazione dello Stato".

Per l'Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale *rileva* la previsione dettata dal citato art. 59, comma 1, lett. a), del Testo Unico Imposta di registro, *che stabilisce che si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell'imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato.....*

Ai sensi dell' art. 3, lett. q) Testo Unico spese di giustizia " *amministrazione ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazione dello Stato o altra pubblica Amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico*".

E' fuori da ogni dubbio che i Ministeri rientrano nel concetto di *Amministrazione dello Stato* di cui al sopra richiamato articolo 3 lettera q) testo unico spese di giustizia.

Per l'individuazione di " *altra pubblica amministrazione*" bisogna fare riferimento a specifica normativa in materia o a specifico indirizzo ministeriale.

Sono, ai fini che ci interessano, Pubbliche Amministrazioni :

- *le Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio* [circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U] ;

- l' *AG.E.A.* (*agenzia per le erogazioni in agricoltura*) [risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005];

Non lo sono, sempre in relazione all'istituto in commento nel presente lavoro:

- l'*Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati* [nota prot. 7891 /2017 ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze- Direzione della giustizia tributaria – Ufficio III];

- l'*INAIL* quando agisce quale parte in cause ordinarie; nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, in cui gli atti non sono soggetti alla registrazione;

- l'*INPS* quando agisce quale parte in cause ordinarie; nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, in cui gli atti non sono soggetti alla registrazione .

Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti della prenotazione a debito gli Enti territoriali [cfr= *Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879*] “..*gli enti territoriali...non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa dall'amministrazione dello Stato..*” (Comuni, Province,aziende sanitarie ecc) e regionali.

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Ai sensi del primo comma dell'art. 158, comma 1 lettera c) nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, è, tra l'altro, prenotata a debito, se a carico dell'Amministrazione l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera a) Testo Unico Imposta di registro .

Se a carico dell'Amministrazione letteralmente sta a significare che la sola presenza dell'Amministrazione pubblica quale parte in giudizio non fa (non farebbe) scattare in automatico l'istituto della registrazione a debito occorrendo l'ulteriore elemento dato dalla soccombenza in causa della stessa Amministrazione pubblica.

A sostegno di quanto sopra l'indirizzo ministeriale giustizia, circolare n. 12 del 30 giugno 1995, secondo il quale l'istituto della prenotazione a debito dell'imposta di registro “..*deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa.*”.

Il successivo art. 159 del testo unico spese di giustizia disciplina l'ipotesi in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio prevedendo che:

a) qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.

b) nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata

La, *cattiva*, lettura del disposto di cui all'articolo 159 ha negli anni portato, negli anni passati , le Agenzie delle Entrate a registrare l'intera imposta a registro “*scaricando*” sulle cancellerie l'onere di dover provvedere al recupero della quota a carico della parte privata.

Ai *contrast*i tra uffici giudiziari e uffici finanziari ha posto fine la direttiva dell'Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015, ripresa dal Ministero della Giustizia con direttiva DAG.17/12/2015.0191670. U .

Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “ *nell'ipotesi di procedimenti nei quali è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell' imposta va corrisposta dal ' altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell' articolo 10, lettera e), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell' imposta di registro. Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002*”.

I provvedimenti che definiscono i giudizi in materia di equa riparazione e di riparazione per ingiusta detenzione, rientrano tra le ipotesi di cui alla lettera a) articolo 59 testo unico imposta di registro.

Le ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione, e di riparazione per ingiusta detenzione, non rientrano, come potrebbe sembrare tra le ipotesi di cui alla lettera d) articolo 59 testo unico spese di giustizia ma tra le ipotesi di cui alla lettera a) del richiamato articolo.

I decreti di equa riparazione sono “.. *pronunciati in procedimenti in cui è sempre parte lo Stato, giacché, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 89/2001 il ricorso è proposto nei confronti del Ministero della Giustizia...del Ministero della Difesa...del Ministero delle Finanze ...del Presidente del Consiglio dei Ministri ..*” e pertanto “...*rientrano tra gli atti per i quali è prevista la registrazione a debito [circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate].*”.

Anche le ordinanze su ricorsi per ingiusta detenzione per il Ministero della Giustizia, DAG. n. 30490.U del 26 ottobre 2005, “..*rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso per effetto del combinato disposto degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR n. 131/1986 e dell'art. 8 comma 1, lett. b) della tariffa, parte prima allegata al medesimo Testo Unico.*

Tali ordinanze sono, infatti, riconducibili agli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio..

... le suddette ordinanze rientrano tra i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato per i quali è prevista la registrazione a debito ex art. 59 comma 1 lettera a) del DPR 131/1986..”.

Per l'Agenzia delle Entrate, risoluzione dell'11 luglio 2005 n. 86, “.. *in ordine alle modalità operative di registrazione, le ordinanze rientrano tra "(...) i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato (...)" per i quali è prevista la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta (articolo 59, comma 1, lettera a, atteso che la domanda riparatoria viene proposta proprio nei confronti dello Stato e il provvedimento della Corte d'Appello va notificata al Ministro dell'Economia e Finanze (Tesoro) (cfr. Parere del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1996, n. 1368/96).*

In proposito si rinvia alle istruzioni amministrative impartite con circolare n. 13 del 23 marzo 2004 dell'Agenzia delle Entrate, in tema di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo..”.

- provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello stato

Tra le spese prenotate a debito a favore della parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato sia nel processo civile che nel processo penale rientra anche l'imposta di registro .

Ai sensi dell' art.. 132 testo unico spese di giustizia “ *nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge*”.

La *non felice* disposizione normativa richiamata fa sì che le Agenzie delle Entrate provvedano a registrare l'intera imposta a registro a debito, ai sensi dell'articolo 59 lett. a) imposta di registro anche qui “*scaricando*” sulle cancellerie l'onere di dover provvedere al recupero della quota a carico della parte privata.

- provvedimenti, civili e penali, che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato

Il disposto di cui alla lettera d) comma 1 dell'articolo 59 DPR 131/1986 deve essere coordinato con l' art. 73 DPR 115/2002 comma 2-ter ai sensi del quale : *la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.*

Il disposto dell'art. 59, lett. d), del testo unico imposta di registro *“va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato”*.

Ma quale è l'esatto, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, significato da attribuire all'espressione *“danni prodotti da fatti costituenti reato”*?

La ricorrenza della previsione normativa di cui alla lettera d) art. 59 testo unico imposta di registro presuppone necessariamente l'accertamento giudiziale del reato da parte del giudice penale?

Alle precedenti domande hanno, e da tempo, dato risposte sia la giurisprudenza che la dottrina.

Col termine generico di sentenze, l'art. 59, lettera d), Testo Unico imposta di registro ci *si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c..*

L'istituto in esame trova applicazione, quindi, anche in assenza di procedimento penale, alle sentenze emesse in sede civile che contengono condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali, ex articolo 2043 codice civile (risarcimento per fatto illecito), sia non patrimoniali (o morali) derivanti dal fatto illecito, nelle ipotesi previste dal combinato disposto degli artt. 2059 codice civile (che prescrive il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge), 185 e 198 codice penale.

Per l'Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 *“..la sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell'ambito del processo penale..”*.

Per i giudici di legittimità, Cass. Civ. Sez. V, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007 e n. 24096 del 12/11/2014, la norma dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce *genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato inteso in senso ampio in modo da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale*.

Anche in caso di estinzione del reato il danno non patrimoniale può essere richiesto addicendo la giurisdizione civile.

il provvedimento in grado di appello ex art 578 c.p.p. che dichiara estinto il processo per amnistia o per prescrizione *confermando, la condanna al risarcimento danni derivanti da fatti costituenti reato contenuta nella sentenza di primo grado è soggetto a registrazione a debito*. [cfr = Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995]

Si dovrà, quindi, Circolare del 4 luglio 1989 n. 33 del Ministero Finanze, procedere alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari ascrivibili ad una delle seguenti categorie:

- 1) *ordinanze penali portanti liquidazione provvisoria;*
- 2) *sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisoria esecutiva;*
- 3) *sentenze civili che contengono condanna al risarcimento danni allorché si configuri una delle seguenti ipotesi:*

- *il danno patrimoniale e non patrimoniale oggetto della condanna trova il proprio titolo, secondo la motivazione della sentenza, in un reato accertato precedentemente dal giudice penale;*

- *l'autore del fatto illecito e' condannato, pur in assenza di procedimento penale, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, anche di quelli non patrimoniali (o morali).*

In materia penale *“si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato”* [circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997, n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/].

- atti relativi alla procedura fallimentare o in giudizi ordinari in cui è parte il fallimento

Nell'ambito delle procedure fallimentari bisogna tenere conto sia della procedura fallimentare in senso proprio che è : *la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla*

chiusura espressamente disciplinata, dagli articoli 146 e 147 Testo Unico spese di giustizia, sia delle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento ipotesi disciplinata dall'art. 144 Testo Unico spese di giustizia.

Nella procedura fallimentare per la sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione, l'imposta di registro è prenotata a debito [articolo 59 lettera c) dpr 131/1986 e art. 146 comma 2 lettera a) dpr 115/2002] .

Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire o meno con prenotazione a debito.

L'articolo 59 lettera c) Decreto Presidente della Repubblica n. 131/1986 è specifico nel limitare la registrazione alla *procedura fallimentare* escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.

L'ipotesi che si potrebbero verificare in un giudizio ordinario con parte il fallimento sono :

- che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio ne chieda la registrazione a debito, o

- che sia l'Agenzia delle Entrate che nella fase della liquidazione chieda il pagamento al fallimento.

La prima delle ipotesi, che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio che ne chieda la registrazione a debito, non ha, a parere di chi scrive, legittimazione normativa a sostegno.

l'articolo 144 T.U. spese di giustizia prevede che “ *nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio*”.

Come visto l'articolo 59 lettera c) DPR 131/1986 parla di *procedura fallimentare* che è cosa diversa dal giudizio ordinario in cui è parte il fallimento quindi le *spese* a cui fa riferimento il richiamato articolo 144 T.U. spese di giustizia non possono che essere limitate a quelle previste e necessarie al giudizio (contributo unificato, anticipazione forfettaria , diritti di copia oltre le spese anticipate necessarie per onorari di avvocato ed eventuale consulente di parte) .

L'altra ipotesi, ossia quella che sia l'Agenzia delle Entrate a, nella fase della liquidazione, chiederne il pagamento al fallimento trova (troverebbe) giustificazione nel principio della c.d. *solidarietà passiva* in riferimento alle imposte di registro ex articolo 57 decreto presidente della Repubblica n. 131/1986.

Ove si verificasse l'ipotesi in argomento la liquidazione a carico del fallimento dovrebbe essere proceduta dalla richiesta, da parte dell'Agenzia delle Entrate, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento soggetto a registrazione di *registrare a debito* e il relativo, ed effettivo pagamento da parte del curatore fallimentare , subordinato, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 146 testo unico spese di giustizia *alla disponibilità di liquidità nel fallimento*.

c) ufficio competente, soggetti, modalità, termini, responsabilità

- **ufficio competente a chiedere la registrazione**

Per il Ministero delle Finanze [risoluzione 17 novembre 1994 n 350] *la procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell'organo designato cioè del cancelliere giudiziario...È quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito*”

Al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito *il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna*. [cfr= risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015] .

L'Ufficio di cancelleria competente a chiedere la registrazione è nel processo civile quello del giudice che ha emesso il provvedimento.

Sempre nel processo civile nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è la cancelleria del giudice in cui si definisce il giudizio.

Nel processo penale nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è, divenuto definitivo il titolo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione [ai sensi del disposto di cui all'articolo 208 comma 1 lett. b) testo unico spese di giustizia combinato con l'articolo 665 codice di procedura penale. In materia Ministero della Giustizia DAG. 10/2/2010.0020875.U].

Nelle ipotesi di giudizio penale il Ministero della Giustizia con DAG. 10/2/2010.0020875.U ha specificato che *“con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell'esecuzione e cancelleria tenuta all'annotazione di cui all'art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione per il successivo inoltramento della richiesta di registrazione all'Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni] previsto dall'art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002”*.

Per la direttiva ministeriale Giustizia n 9 del 27 giugno 2003 *“poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero...nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”*.

Anche nelle ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione, e riparazione per ingiusta detenzione, competente a chiederne, nelle modalità della prenotazione a debito, è la cancelleria.

A seguito dell'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia ricordiamo che, ai fini della registrazione, *“fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche. L'atto iscritto a repertorio è quindi trasmesso in copia all'agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale.*

All'atto dell'avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull'originale”.

- registrazione a debito a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate

Nell'ambito dell'istituto in esame l'attività dell'Agenzia delle Entrate [risoluzione 17 novembre 1994 n 350] non si limita ed esaurisce nella mera attività di registrazione *“...è quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito”*.

Ai sensi del punto 2 dell'art 60 Testo Unico Imposta di registro *...l'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può' sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario.*

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.

- registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio

Anche le parti processuali, a seguito delle modifiche operate al testo unico spese di giustizia dal decreto legge 20 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 2 dicembre 2016 n. 225, possono segnalare alla cancelleria *la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito*.

Ai sensi del novellato articolo 73 testo unico spese di giustizia punto 2-quater *le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti*

giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.

In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione.

- modalità per la registrazione

In materia di registrazione a debito e in particolare dei soggetti tenuti a richiederla trova applicazione l'art. 60 Testo Unico Imposta di registro che, in relazione alle modalità per la registrazione a debito, al comma 1 espressamente prevede :

la registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell' autorità giudiziaria che lo ha emanato.

Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

Nei casi di registrazione a debito ai sensi dell'articolo 159 testo unico spese di giustizia l'Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015, risoluzione n. 95/E, ha invitato gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: "IMPOSTA di REGISTRO a DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002" .

- individuazione della parte obbligata nell'ipotesi di cui all'art. 59 lett. d)

L'art. 59, lettera d), del testo unico imposta di registro prevede che per le "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato" (lett. d) si deve procedere alla "registrazione a debito" dell'imposta di registro.

L'art. 60, secondo comma, relativamente alla modalità di registrazione e disciplinando la soggettività passiva al tributo, impone che nelle sentenze predette "deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito" cioè al fine di facilitare l'ufficio nel recupero dell'imposta prenotata a debito. [cfr=circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37] .

Nell'ipotesi in esame l'espressa indicazione della parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito comporta, per questa fattispecie, non applicabile il principio della solidarietà di cui al precedente articolo 57 [circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37] .

Per la Suprema Corte di Cassazione , sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952, l'imposta deve essere recuperata "nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno".

Depositata la sentenza, da parte del giudice, per il Ministero delle Finanze, risoluzione 17 novembre 1994 n. 330, il Cancelliere, previo esame della stessa e degli atti del fascicolo processuale , deve identificare "in calce o a margine dell'originale della sentenza" la "parte obbligata al risarcimento danno", ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di "atti costituenti reato" in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna."

- registrazione a debito: termini, decadenza e prescrizione

La materia relativamente ai termini per la registrazione degli atti giudiziari è disciplinata dall'articolo 13 del testo unico imposta di registro e dagli articoli 73, 73-bis e 73-ter testo unico spese di giustizia.

Ai sensi della richiamata normativa :

- per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato;

- per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), testo unico imposta di registro diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti nello specifico sentenze decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione i cancellieri hanno partecipato

nell'esercizio delle loro funzioni, gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi ;

- per le sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

Per le sentenze degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato bisogna fare una, importante distinzione:

- se il provvedimento è emesso nel procedimento civile la registrazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi, quindi dal loro passaggio in giudicato secondo le regole del codice di rito civile;

- se il provvedimento è emesso nel procedimento penale la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato. La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

La normativa del testo unico spese di giustizia in materia di registrazione a debito dei provvedimenti penali che attengono alla liquidazione del danno civile derivante da reato "deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile."

Il Ministero della Giustizia , DAG. 10/2/2010.0020875.U, ha precisato che "sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato vanno registrate e i cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per l'invio all'ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

È stato osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l'immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l'ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli artt. 73 bis e 73 ter del D.P.R. n. 115/2002. A ciò – si rileva - si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] previsti dalla legge.

Come è noto, l'irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell'art. 648 c.p.p., dallo spirare del termine per proporre l'impugnazione ovvero di quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] entro il quale la cancelleria del giudice dell'esecuzione deve trasmettere all'ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell'irrevocabilità.

Così facendo, infatti, non si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostative rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.

Proprio in questa prospettiva l'art. 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, prescrive – in linea con l'art. 625, comma 4, c.p.p. – l'obbligo per la cancelleria di annotare sull'originale della sentenza (o del decreto di condanna) l'irrevocabilità.

Non sfugge la fondamentale rilevanza dell'annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all'art. 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento.

Giova aggiungere che quando l'ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all'oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa. In tal senso depono l'art. 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che – per evidenti ragioni di celerità ed urgenza - prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all'ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell'annotazione della irrevocabilità sull'originale del provvedimento.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell'irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

Questa conclusione, peraltro, è del tutto coerente con i principi già affermati dalla sopra richiamata circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile, la quale ha ben posto in luce come la sentenza debba essere inviata “comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame”, così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento.

Con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell'esecuzione e cancelleria tenuta all'annotazione di cui all'art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione per il successivo inoltramento della richiesta di registrazione all'Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] previsto dall'art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002.”

In materia di registrazione a debito di una sentenza “...il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del Cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Di conseguenza, risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo D.P.R. 131/1986 “.

I termini di prescrizione, decennale, a carico degli uffici giudiziari non coincidono con i termini di prescrizione a carico delle Agenzie delle Entrate “...la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire , indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito e quindi anche prima dell'avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.. “ [Ministero della Giustizia prot. 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004]

- responsabilità in materia di registrazione a debito

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Testo Unico Imposta di registro “i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito” .

d) recupero della spesa prenotata a debito

- aspetti generali, principio di solidarietà passiva

Attività di recupero delle spese processuali “ per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali “costituendo , i provvedimenti giurisdizionale “titolo della riscossione.” [Ministero Giustizia prot. n.0016318 dell'08/02/2011, e DAG 14/04/2015.009943.U]

Nell'evidenziare che le prenotazioni a debito hanno finalità meramente contabili i relativi importi *saranno recuperati solo in presenza del presupposto della condanna della parte privata mentre non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna dello Stato.*

Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), *“ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito ”.*

In materia di provvedimento registrato a debito vale il principio di solidarietà passiva tra le parti.

Chi ha adempiuto *“può comunque esercitare l'azione di regresso, ai sensi dell'articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d'imposta su di esse gravante...”.*

Quando parte processuale è una pubblica amministrazione, o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, opera sia la specificità relativa alla materia relativa alla registrazione dei provvedimenti sia quella relativa alla specifica materia per come disciplinata dal testo unico spese di giustizia.

Come meglio vedremo nel prosieguo del lavoro nelle ipotesi di registrazione a debito ex lettera d) comma 1 art. 59 testo unico imposta di registro ai fini dell'obbligo del pagamento dell'imposta di registro, deve ritenersi *non applicabile il principio della solidarietà* tra le parti processuali di cui all' articolo 57 testo unico imposta di registro.

- Ufficio competente al recupero delle spese

Per il Ministero delle Finanze, Circolare n. 37 del 10 giugno 1986 e Circolare n. 16 del 30 marzo 1989, sono gli *“uffici di Cancelleria competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a debito”*, dovendo gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) attenersi soltanto *“ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione”*.

Anche per il Consiglio di Stato provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 richiamato in circolare Ministero Giustizia prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004 in relazione alla competenza al recupero nelle ipotesi di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, e precisamente quelle di cui alle lettere a), b) e c) *“... il nuovo Testo Unico abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari...”*

Sulla stessa linea gli Uffici del Ministero della Giustizia circolare prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004 per i quali *“ in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario “.*

Per stabilire quale sia l'ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese processuali si ha quale riferimento l'articolo 208 del testo unico spese di giustizia ai sensi del quale: *1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:*

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione.

Per quanto sopra esposto in tema di individuazione del *Cancelliere* quale organo deputato al recupero dell'imposta di registro prenotata a debito permane [a carico degli Uffici di cancelleria] anche quando parte processuale sia una Amministrazione dello Stato [diversa dall'amministrazione giustizia per la quale la cancelleria opererebbe in ogni caso come organo periferico] che sia risultata vincitrice nella controversia processuale ?

Nella prospettata ipotesi per il recupero delle spese processuali prenotate a debito e/o l'ulteriore fase di recupero è di competenza dell'Amministrazione Pubblica [cfr= Ministero della Giustizia DAG19/07/2011.0007630.U] *“ ..interessata..”* alla quale *“.. copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U...”* [circolare n 9 del 26 giugno 2003] .

L'indirizzo ministeriale sopra richiamato (circolare n 9 del 26 giugno 2003) stabilisce inoltre che *“..tale adempimento [trasmissione del foglio notizie] dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, **comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito**...”*

Il richiamo espresso all'imposta di registro prenotata a debito starebbe a significare che le pubbliche amministrazioni dovrebbero recuperare anche le spese prenotate a debito per la registrazione?

Sulla base del principio enunciato dall'Avvocatura dello Stato, parere n. 4900 dell'11 dicembre 2003, dal Ministero delle Finanze, circolare n. 37 del 10 giugno 1986 e circolare n. 16 del 30 marzo 1989 e dal Consiglio di Stato, provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 richiamato in circolare Ministero Giustizia prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004, nello stabilire l'onere a carico delle cancellerie anziché delle Agenzie delle Entrate del recupero di quanto prenotato a debito, principio che si può riassumere nel *“visto che la cancelleria deve già recuperare le altre spese processuali...per connessione recuperi anche le imposte di registro per le condanne al risarcimento dei danni.”* riteniamo che, anche per evidenti ragioni di economia procedurale, nel caso in esame valgano le stesse regole ossia che siano le Amministrazioni Pubbliche parti vittoriose in causa a recuperare oltre alle spese prenotate a debito a loro favore durante il processo anche l'imposta di registro prenotata a debito.

- recupero in giudizio in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: aspetti generali e ipotesi di compensazione

Competente al recupero nel caso di prenotazione a debito è, come visto, l'ufficio recupero crediti secondo le regole dei cui all'articolo 208 testo unico spese di giustizia.

Nel caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'importo della sentenza prenotata a debito ai sensi dell'articolo 59 lettera a) testo unico imposta di registro andrà recuperata nei confronti di parte abbiente risultata soccombente.

Titolo per il recupero è, ex articolo 208 testo unico spese di giustizia, il provvedimento che definisce il giudizio.

L' art. 133 Testo Unico spese di giustizia - Pagamento in favore dello Stato – dispone che *“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”*

Il Ministero della Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011, pone l'accento sulla opportunità *“che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”*.

Nessun recupero nelle ipotesi di una Amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Nel caso in esame , infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte, Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n. 18583, *“... il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.”* .

Viceversa vi è titolo, salva diversa statuizione da parte del magistrato che definisce il giudizio, per il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente in giudizio nei confronti di Amministrazione Pubblica parte processuale.

Tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio, il rapporto è regolamentato dalla normativa dei codici di rito , art 91 codice di procedura civile nel processo civile e, in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, dall' articolo 541 codice di procedura penale.

Il rapporto tra le parti la cui regolamentazione è codicistica e il principio generale del testo unico spese di giustizia , articoli 131 , per il processo civile e 107 , per il processo penale, ai sensi

del quale l'ammissione produce effetti *solo* riguardo le spese che necessitano al non abbiente fanno sì che per la regola della soccombenza anche parte ammessa sia tenuta a sostenere le spese del giudizio di controparte imposta di registro compresa.

Stesso criterio vale nel caso in cui le parti processuali , attore e convenuto, siano entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato: l'Erario ha diritto di recuperare nei confronti di parte soccombente [pur se ammessa anch'essa al patrocinio] di quanto anticipato e/o prenotato a debito a favore di parte vittoriosa ammessa al patrocinio.

In materia di registrazione dei provvedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato opera l'articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale “ *nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge* ”.

Le varie Agenzie delle Entrate applicando l'articolo 59 lettera a) testo unico spese di giustizia provvedono , all'atto della ricezione del provvedimento, alla registrazione per l'intero importo ,disapplicando la parte dell'articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale *l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa*.

Nell'ipotesi in questione dovrebbe invece, a parere di chi scrive essere a carico dell'Agenzia delle Entrate , escluso i casi in cui sia parte diversa dalla parte ammessa al patrocinio a chiedere la registrazione , a registrare a debito per la metà a favore dell'Erario e ad agire per la rimanente metà nei confronti della parte privata.

- recupero in giudizio cui parte è Amministrazione dello Stato: aspetti generali, ipotesi di compensazione, procedure per equa riparazione e per riparazione per ingiusta detenzione

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 (testo unico sull'imposta di registro) dispone che: «*si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato*».

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui agli articoli 132 e 158 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, all'art. 158 ,comma 1, stabilisce che “*Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:(...); c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; (...)*”.

L'istituto della prenotazione a debito dell'imposta di registro “*deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa*” [circolare Ministero della Giustizia con doppia numerazione Giust DAG 10/02/2010.0001228.E e DAG 10/02/2010.0020605.UE circolare che, a mio parere, appare in palese violazione del disposto di cui alla lettera d) art. 59 dpr 131/1986 che presuppone la registrazione a prescindere dalla vittoria o meno della P.A.] .

Le spese prenotate a debito, ai sensi del comma 3 dell'art. 158, sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Nelle ipotesi di registrazione a debito di sentenze relative a controversie in cui è parte l'amministrazione dello Stato ex art 59 lettera a) testo unico imposta di registro “ *il recupero viene eseguito nei confronti della parte soccombente secondo le statuizioni del giudice in merito alle spese*” [Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995].

Nessun recupero va fatto nelle ipotesi di una amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Nel caso in esame, infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte, Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583, *"... il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa."*

L'Agenzia delle Entrate in caso di soccombenza di una pubblica amministrazione ha precisato [la precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12)] che: *"...in un giudizio civile in caso di soccombenza di un'amministrazione dello Stato e conseguente condanna alle spese di lite a favore della parte privata, la registrazione della sentenza avviene mediante l'istituto della prenotazione a debito. Attenzione però, se il cancelliere non ha richiesto la registrazione a debito e l'ufficio dell'Agenzia ha notificato alla parte privata un avviso di liquidazione con la richiesta di pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza è la stessa parte privata che deve presentare istanza di autotutela chiedendo l'annullamento dell'avviso..."*.

Recuperabili le spese di registrazione, con le altre spese prenotate a debito, a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In materia di giudizi in cui è parte una pubblica Amministrazione le maggiori criticità interpretative hanno riguardato, la corretta applicazione dell'istituto della prenotazione a, nell'ipotesi in cui i procedimenti si concludano con la compensazione delle spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 159 testo unico spese di giustizia nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio *"...se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte"*.

Inquadrate correttamente l'istituto della prenotazione a debito nelle ipotesi di compensazione delle spese gli uffici giudiziari non dovranno procedere a nessuna attività di recupero atteso che la quota a carico della parte privata andrà riscossa dall'Agenzia delle Entrate.

Per l'Agenzia delle Entrate (anche tale precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12) *"...nel caso di compensazione delle spese di lite in un giudizio in cui è parte un'amministrazione dello Stato: il cancelliere deve richiedere la registrazione della sentenza con prenotazione a debito per la metà o per quota di compensazione dell'imposta, la parte privata deve procedere al pagamento della propria metà dell'imposta di registro."*

In relazione alle competenze delle cancellerie giudiziarie il Ministero della Giustizia richiamando le disposizioni già impartite ha precisato che *"...sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito..."*

I provvedimenti a seguito di ricorso per equa riparazione e di riparazione per ingiusta detenzione rientrano, come visto, nelle ipotesi di registrazione ex lettera a) dell'articolo 59 testo unico imposta di registro.

Sia per i provvedimenti in materia di equa riparazione che di riparazione per ingiusta detenzione si applicano gli stessi principi sia in materia di registrazione sia in materia di (eventuale) recupero.

Nessuna azione di recupero nelle nei casi di accoglimento dei ricorsi con contestuale condanna dell'Amministrazione Pubblica.

Recupero da effettuarsi in caso di rigetto dei ricorsi.

Nel caso di rigetto *"...con provvedimento passato in giudicato della domanda...l'imposta prenotata a debito sarà recuperata ..in capo al ricorrente..."*.

Diversa , stranamente vista la [analoga] natura dei due istituti, la disciplina in materia di recupero in caso di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Per il Ministero della Giustizia, DAG.28/11/2018.0237277.U , la direttiva dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2005 n. 86 “... fa riferimento alle sole ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione che accolgono il ricorso (con condanna alle spese o compensazione delle spese) oppure ancora alle ordinanze con rigetto della domanda e condanna alle spese....

Che invece nell’ipotesi di rigetto totale della domanda per ingiusta detenzione, definito con il “nulla per le spese” o “inammissibile” (Ministero dell’economia e delle finanze non costituito) non sembra sia corretto l’invio dell’ordinanza all’Ufficio del Registro con conseguente prenotazione a debito dell’imposta relativa...

...Orbene alla luce di quanto procede e tenuto conto del tenore delle disposizioni citate in normativa , si può affermare che i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna.

Pertanto nel caso delle “ordinanze di rigetto totale e nulla per le spese” come pure di “inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale” questa Direzione generale esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopra indicati..” .

Competente, comunque, all’ eventuale recupero, sia nel caso di equa riparazione che nelle ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione, è la cancelleria della Corte di Appello innanzi alla quale si è tenuto e definito il procedimento ai sensi dell’articolo 208 testo unico spese di giustizia .

- recupero nei giudizi in cui parte è il fallimento: aspetti generali e ipotesi di compensazione

Nella procedura fallimentare trova applicazione l’articolo 146 del testo unico spese di giustizia.

La sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione, l’imposta di registro è prenotata a debito.

Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire con prenotazione a debito.

L’articolo 59 lettera c) Testo Unico imposta di registro è specifico nel limitare la registrazione alla *procedura fallimentare* escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.

Nel fallimento trova applicazione l’art 146 con quel che ne consegue anche con riferimento alla somma dovuta a titolo di registrazione a debito , somma da recuperarsi solo in presenza di attivo fallimentare .

Diverso il caso del giudizio ordinario in cui è parte il fallimento.

Il recupero di quanto registrato a debito, in caso in cui il fallimento risulti vincitore nel giudizio, avverrà a carico di parte soccombente e nelle misure ordinarie a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale si è definito il giudizio .

In caso in cui il fallimento risulti soccombente le spese prenotate a debito a suo favore quindi anche l’eventuale imposta di registro andranno annotate, a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale la causa ordinaria si è conclusa, nel foglio notizie che andrà trasmesso alla cancelleria del giudice fallimentare per l’eventuale recupero in caso di attivo fallimentare.

Per il Ministero della Giustizia [DAG.22/01/2021.0013688.U anche in Foglio Informativo n. 2/2021] “.. appare infine opportuno che le cancellerie civili, all’esito della causa ordinaria - in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione – comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.”

- recupero nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d) D.P.R. n. 131/86).

Si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull'imposta di registro" .. *le sentenze [civili e penali] con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato..*" nonché "*...le ordinanze di cui all'articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato..*"

La registrazione a debito ai sensi dell'articolo 59 lettera d) del Testo Unico imposta di registro "*...va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato*".

Ricevuta in restituzione la sentenza "*... è il Cancelliere che deve procedere a recupero delle imposte nei confronti della "parte obbligata al risarcimento del danno.."*".

Nel caso in esame , come hanno avuto modo di precisare i giudici di Legittimità, l'imposta deve essere recuperata "*nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno*" .

Nella materia in esame, ai fini dell'obbligo del pagamento dell'imposta di registro, deve ritenersi *non applicabile il principio della solidarietà* tra le parti processuali di cui all' articolo 57 testo unico imposta di registro.

Competente al recupero, come in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito, è l' Ufficio giudiziario per come individuato ai sensi dell'articolo 208 testo unico spese di giustizia.

Per il principio di tassatività nel processo penale e per il combinato disposto di cui agli articoli 107 e 108 testo unico spese di giustizia queste spese vanno recuperate anche nei confronti dell'imputato condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 59 comma 1 lettera d) testo unico spese di giustizia l'ufficio giudiziario lo Stato non è parte processuale e "*...non si sostituisce al predetto soggetto in favore del quale è emessa la statuizione, ma si pone quale unico immediato creditore dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno...*"[circolare 18 novembre 1989 n. 8/2533/17.Q.87./III] .

Essendo quindi lo Stato estraneo al giudizio quindi *unico immediato creditore dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno* , le cancellerie provvederanno al recupero nei confronti delle parti a danno delle quali è stata disposta la prenotazione a debito stessa a prescindere dalle statuizioni relative alla compensazione, totale o parziale, delle spese contenute in sentenza.

Eventuali compensazioni, totali o parziali, rientreranno infatti tra i rapporti delle parti processuali dovendo la cancelleria provvedere al recupero dell'intera somma prenotata a debito.

"...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento " Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246

e) Registrazione con prenotazione a debito direttive ministeriali

- ✓ In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario (*Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia*)
- ✓ Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile DAG 14/04/2015.009943.U "*L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento al recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell'08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione. Pertanto, nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il*

diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002."

- ✓ DAG.17/12/2015.0191670. U Oggetto: articolo 159 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115-risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 95/E del 19 novembre 2015L'Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 ha adottato la Risoluzione n. 95/E avente ad oggetto la registrazione delle sentenze in cui è parte un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito ai sensi dell'articolo 159 del testo unico delle norme legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Nel merito l'Agenzia ritiene che " *nell'ipotesi di procedimenti nei quali è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta va corrisposta dall'altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell' articolo 10, lettera e), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell'imposta di registro."*Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: "IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002.Si richiamano inoltre le disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), precisando che sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito.
- ✓ Come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 95/E "devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la precedente risoluzione 21 novembre 2008 n. 450/E ne/la parte in cui si afferma che " *...qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'agenzia delle entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza..*" *L'istituto della prenotazione a debito dell'imposta di registro deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa (cir. Min con doppia numerazione Giust DAG 10/02/2010.0001228.E e DAG 10/02/2010.0020605.UE)*
- ✓ Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 5/99 del 10 novembre trova applicazione l'articolo 59 lett d) DPR 131/1986 per le ordinanze di cui all'articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato
- ✓ *Il titolo per il recupero delle spese prenotate a debito non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate per la riscossione, quindi comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio(Circolare DAG25/01/2006.0009512.U del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia) **ATTENZIONE** tale principio non vale nel penale dove (ai sensi art. 67 legge 69/09) recupera l'ufficio competente all'esecuzione (Circolare DAG.10/2/2010.0020875.Udel Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)*
- ✓ *"...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento"* Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246
- ✓ il provvedimento in grado di appello ex art 578 c.p.p. che dichiara estinto il processo per amnistia o per prescrizione confermando, la condanna al risarcimento danni derivanti da fatti costituenti reato contenuta nella sentenza di primo grado è soggetto a registrazione a debito. Ministero Giustizia circolare n 12 del 30 giugno 1995

- ✓ si registrano a debito le sentenze penali con condanna in favore della parte civile entro 30 giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza stessa. Min. Giust. 8/2533/17 del 28 novembre 2019, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44
- ✓ si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato a nota Min. Giust. n.0229118.U del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44
- ✓ *al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.* risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015
- ✓ si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull'imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato. nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1991
- ✓ nei processi in cui è parte l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito *l'istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all'imposta di registro ...deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa.* nota DAG.10/02/2010.0020605.U Ministero Giustizia
- ✓ riscossione delle spese di giustizia in cui è parte l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e all'anticipazione delle spese *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti del processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali, mentre quando l'amministrazione pubblica è la parte soccombente non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione visto che non si dovrà procedere al recupero delle spese. Nei casi in cui parti del processo siano più amministrazioni pubbliche per le quali trovi applicazione l'art. 158, il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti del processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito.* nota DAG.18/07/2011.0097630.U Ministero Giustizia
- ✓ *nelle procedure esecutive nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell'istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l'articolo 158 del DPR del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica.* nota DAG.04/11/2013.0145935.U Ministero Giustizia
- ✓ procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione *“tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..”_Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U*
- ✓ Decreti di equa riparazione – *vi è l'obbligo di registrazione (a debito)* – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995, e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004
- ✓ *ordinanze che liquidano l' equa riparazione ex art. 314 cpp non sono assimilabili alla sentenza penale che condanna al risarcimento dei danni derivanti da fatti costituenti reato..diverso è infatti il titolo su cui i due si fondano..nel caso di condanna al risarcimento dei danni derivanti da fatti costituenti reato il fatto è illecito che costituisce il substrato della pronuncia con conseguente responsabilità (di natura civilistica) extracontrattuale (art. 2043 e 2059 cc) incombente sull'imputato.. l'ordinanza di liquidazione dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione evidenzia, invece, un particolare rapporto di diritto*

pubblico che inrecorre tra lo stato e l'imputato che ha subito l'ingiusta custodia cautelare senza che tale situazione possa però configurarsi come illecita (cfr Cass sez VI 18/12/1991 e Cass sez. II 19/4/1991) Circolare ministero giustizia n 12 del 30 giugno 1995

- ✓ I provvedimenti che definiscono i procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione sono assoggettati all'imposta di registro(a debito) - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004,)
- ✓ procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione “ *la direttiva dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2005 n. 86 fa riferimento alle sole ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione che accolgono il ricorso (con condanna alle spese o compensazione delle spese) oppure ancora alle ordinanze con rigetto della domanda e condanna alle spese....Che invece nell’ipotesi di rigetto totale della domanda per ingiusta detenzione, definito con il “nulla per le spese” o “inammissibile” (Ministero dell’economia e delle finanze non costituito) non sembra sia corretto l’invio dell’ordinanza all’Ufficio del Registro con conseguente prenotazione a debito dell’imposta relativa... Orbene alla luce di quanto procede e tenuto conto del tenore delle disposizioni citate in normativa , si può affermare che i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna. Pertanto nel caso delle “ordinanze di rigetto totale e nulla per le spese” come pure di “inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale” questa Direzione generale esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopra indicati..” Ministero della Giustizia DAG.28/11/2018.0237277.U*
- ✓ Disposizioni in materia di leggi terrorismo Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I senza numero l'art. 10 della L. 3 agosto 2004, n. 206, che reca **"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"**, prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato. Detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli artt. 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio "ex lege" possano godere di tutti i benefici consequenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell'ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui, come noto, rientra la gratuità delle copie degli atti processuali ai sensi del citato art. 107, n. 2. Tale soluzione sembra conforme alla "ratio" della normativa in esame, che prevede una serie di benefici in favore delle vittime e dei superstiti delle vittime di reati di terrorismo. Ne consegue che le copie degli atti processuali potranno essere rilasciate gratuitamente ai soggetti che effettivamente rivestano tale condizione

Provvedimenti soggetti all'imposta di registro direttive ministeriali

- ✓ I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione nel caso di “definizione anche parziale del giudizio” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “che intervengono nel merito del giudizio” (risoluzione agenzia delle entrate 20 settembre 2007 n 257/E, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986, Agenzia delle entrate ha risposto con nota prot. 75690 del 22.03.2021 confermando la tesi, già dalla stessa sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007)

- ✓ Soggette a registrazione le sentenze che, definendo la causa nel merito, ne rigettano la domanda nota Ministero Giustizia n.1325/99/U del 12 maggio 1999 e Ministero delle Finanze prot. IV-8-688/95 del 9 luglio 1996 Agenzia delle entrate ha risposto con nota prot. 75690 del 22.03.2021 confermando la tesi, già dalla stessa sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007
- ✓ *avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole " ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267" le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997, Min. Giust. Dip, Aff. Civ. inoltre, ai sensi di quest'ultima "qualora l'imposta venga determinata sulla base della sentenza o del provvedimento interinale emessi nel successivo giudizio sul quantum debeatur in misura proporzionale potrà darsi luogo al conguaglio (art. 37 primo comma DPR 131/86) tra l'imposta come sopra determinata e quella fissa dovuta per la registrazione delle sentenze penali di cui trattasi"*
- ✓ *L'ordinanza emesse a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a registrazione [Agenzia delle Entrate risoluzione n 213/E del 11 agosto 2009 e DAG.23/09/2020.0148124, DAG.14/04/2021.0078541.U]*
- ✓ *provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato- vi è l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03, Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U.*
- ✓ *provvedimenti in materia di onorari e diritti di avvocato (legge 13 giugno 1942 n 794) vi è l'obbligo di registrazione circolare Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03*
- ✓ *non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l'avvocato agisca in giudizio per il recupero delle stesse. circolare 9 dicembre 2004 n 1/13193/u/44 Min. Giustizia Dip. Aff. Giust*
- ✓ *I provvedimenti che definiscono i procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione sono assoggettati all'imposta di registro - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV)*
- ✓ *Verbale di conciliazione nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace il verbale di udienza con il quale è dichiarato il non doversi a procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato a seguito di remissione di querela che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale intervenuto tra le parti, se vi è stata costituzione di parte civile definendo anche se solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)*
- ✓ *Le ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello (ora art 348-bis e 348-ter cpc) sono soggette a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 12 marzo 2014)*
- ✓ *provvedimenti di rigetto, anche su opposizione a decreto ingiuntivo deve affermarsi come principio di carattere generale che i provvedimenti di rigetto nel merito, emessi dall'Autorità giudiziaria, devono essere sottoposti al pagamento dell'imposta di registro. Con specifico riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'Agenzia evidenzia che i provvedimenti di rigetto nel merito sono da sottoporre a imposta*

di registro, mentre i provvedimenti che definiscono il giudizio per ragioni di rito (ad esempio, inammissibilità, improcedibilità, difetto di giurisdizione, ecc.) non devono essere sottoposti alla registrazione, così come già avviene per i provvedimenti di incompetenza, estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere. Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011, Agenzia delle Entrate 22 marzo 2021, prot. n. 75690 e DAG.14/04/2021 0078541.U

- ✓ sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare – *vi è l’obbligo di registrazione circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002*
- ✓ Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare – *vi è l’obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto* risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996 conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006
- ✓ Decreto di omologazione del concordato preventivo – *vi è l’obbligo di registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n. 10352 del 7 maggio 2007)*
- ✓ la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è *assoggettata all’obbligo di registrazione in termine fisso...* Agenzia Entrate 17 dicembre 2008
- ✓ Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare “*se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8, lettera b DPE 131/86* risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006
- ✓ Sentenza di revocatoria Fallimentare “*l’eventuale statuizione favorevole che accoglie la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e 66 legge fallimentare*” interpello 18 settembre 2020 n. 380 Agenzia delle Entrate soggetta a registrazione
- ✓ la sentenza di usucapione dei fondi rustici è *soggetta a registrazione semprechè tramite tali acquisti venga realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici* Agenzia dell’entrate Risoluzione n 201/e del 2 agosto 2007 modificata dalla risoluzione n 76/E del 27 luglio 2011
- ✓ Il decreto di riconoscimento di piccola proprietà ex legge 346/1976 è soggetto alla registrazione in misura fissa circolare Ministero delle Finanze anno 1986
- ✓ esercizio del diritto di prelazione agraria *le sentenze emesse nei giudizi promossi dai titolari del diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 1990 del 1965, sono soggette a tassa di registrazione.*[nota ministero giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile 23 settembre risoluzione del Ministero delle Finanze, Tasse e imposte indirette sugli affari, n. prot 250923 del 14 febbraio 1983]
- ✓ La provvisoria accordata ai sensi del dlvo 209/2005 *deve ritenersi soggetta a registrazione autonome...* (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)
- ✓ la conciliazione, nell’ambito del processo penale, *che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l’accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso* - Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009
- ✓ procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa ripartizione “*tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione*

da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..”_Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U

- ✓ *i provvedimenti emessi a seguito di reclamo ex articolo 669 terdecies sono soggetti a registrazione (DAG29/01/2015.0016420.U)*
- ✓ *provvedimenti dell'Autorità giudiziaria pronunciati ai sensi degli artt. 669 ss. e 700 ss. c.p.c. sono da sottoporre ad imposta di registro, in quanto aventi natura definitiva della controversia ed essendo idonei ad anticipare la decisione di merito:*
 - *l'ordinanza che, in accoglimento della domanda, dispone le misure idonee per la tutela del diritto (in presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora) e liquida le spese del giudizio;*
 - *l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda proposta in via cautelare, con condanna del soccombente alle spese di lite;*
 - *il provvedimento che revoca (art. 669-decies c.p.c.) avverso il provvedimento cautelare, fatto salvo, in ogni caso, il successivo conguaglio o rimborso rispetto all'imposta sul provvedimento reclamato. Risoluzione 14 settembre" 2007, n. 255/E dell'Agenzia delle Entrate e DAG.14/04/2021 0078541.U*
- ✓ *provvedimenti cautelari non anticipatori o conservativi NON sono soggetti a registrazione Risoluzione 14 settembre" 2007, n. 255/E dell'Agenzia delle Entrate e DAG.14/04/2021 0078541.U*
- ✓ *ordinanza di accoglimento o di rigetto delle domande giudiziali di manutenzione o reintegra nel possesso sono da sottoporre ad imposta di registro, in quanto aventi natura definitiva della controversia ed essendo idonei ad anticipare la decisione di merito:*
 - *l'ordinanza che, in accoglimento della domanda di reintegrazione o manutenzione, dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio;*
 - *l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria, con condanna del soccombente alle spese di lite.*

Sulla scorta di tali chiarimenti, questo Ufficio reputa opportuno chiarire che anche l'ordinanza con cui il giudice, decidendo nel merito le domande di reintegrazione e manutenzione del possesso, disponga la compensazione delle spese di lite, sia da assoggettare all'imposta di registro.

risoluzione 20 settembre 2007, n. 257/E e DAG.14/04/2021 0078541.U
- ✓ *verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 362 codice civile, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U*
- ✓ *verbale di inventario procedure di eredità giacente, sono soggette al regime della registrazione – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U*
- ✓ *Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi (ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) “...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :*
 - ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : NO REGISTRAZIONE*
 - provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : NO REGISTRAZIONE*
 - ordinanze di assegnazione di beni mobili*
 - o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE*
- ✓ *La sentenza dichiarativa di morte presunta è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) (nota bene- mia considerazione- in materia di assenza non*

- ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione)
- ✓ MEDIAZIONE decreto di Omologa “ *il decreto di omologa dell'accordo di mediazione quando l'accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all'agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro.*” DAG.28/02/2018.0040734.U
 - ✓ MEDIAZIONE decreto di Omologa “ *il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione – che infatti si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di mediazione ne farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione* Agenzia delle Entrate consulenza giuridica n. 956-3/2018
 - ✓ il regime fiscale, relativamente all'imposta di registro, delle opposizioni di cui all'articolo 23 della legge 689/1981 non trova applicazione nei giudizi di opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Agenzia Entrate risoluzione 266 del 30 ottobre 2009)
 - ✓ soggetto a registrazione il provvedimento in materia di protezione internazionale ex art. 35 Dlvo 25/2008 DAG. 19/08/20200131379/U

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro ai sensi di precise disposizioni di legge

- ✓ *Procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533)*
- ✓ *procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);*
- ✓ *procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge, n. 607/1966);*
- ✓ *procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (art. 6 comma 13 dlvo 150/2011);*
- ✓ *opposizione accertamento violazione codice della strada (art. 7 comma 13 dlvo 150/2011);*

- ✓ *procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, legge 13 aprile 1988, n. 117);*
- ✓ *procedimenti di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge n. 180/1978);*
- ✓ *procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dall' art. 18 comma 8 dlvo 150/2011);*
- ✓ *procedimenti diniego nulla osta ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno per motivi familiari provvedimenti relativi diritto all'unità familiare (art. 20 comma 13 dlvo 150/2011)*
- ✓ *procedimenti relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);*
- ✓ *procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.);*
- ✓ *procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);*
- ✓ *procedimenti verbali di conciliazione di valore non superiore ad euro 51.645,69 (art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488);*
- ✓ *procedimenti davanti al giudice di pace relativi alle cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374);*
- ✓ *attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374).*
- ✓ *provvedimenti della corte di Cassazione (articolo 67 legge 18 giugno 2009 n 69)*
- ✓ *provvedimenti di sfratto case popolari (art.33 R.D. 1165/38)*
- ✓ *Mediazione civile sino ad € 50.000 (art. 17 dlvo n 28/2010)*
- ✓ *procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi,art 5 allegato A DPR 131/86*
- ✓ *procedure relative a entrate iscritte a ruolo ex articolo 66 comma 2 dlvo 122/99*
- ✓ *Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (DPR 131/86art 11-bis Tabella atti per i quali no vi è obbligo di chiedere la registrazione)*
- ✓ *Procedimenti in materia di violenza nelle relazioni familiari art. 7 Legge n.154/2001*
- ✓ *Procedura per rettificazione di sesso non si registra perché la legge di riferimento art 4 legge 164/82 richiama in materia di sentenza la normativa di cui alla legge 898/70 che per il regime tributario fa riferimento all'art.19 legge 74/1987*
- ✓ *Nelle procedure civili,penali,amministrative e contabile vittime di atti di terrorismo e stragi o dei superstiti ai sensi dell'articolo 2 legge comma 26 legge 191/2009 vi è esenzione da imposta di registro e ogni altra imposta*
- ✓ *Azioni popolari e controversie in materia di ineleggibilità,decadenza e incompatibilità elezioni comunali,provinciali e regionali (art.22 comma 15 dlvo 150/2011)*
- ✓ *Azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità elezioni europee (art.23 comma 15 dlvo 150/2011)*
- ✓ *Impugnazioni decisione commissione elettorale in tema di elettorato attivo(art.24 comma 8 dlvo 150/2011)*

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro **direttive ministeriali**

- ✓ *provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza territoriale non sono soggetti a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 9 maggio 2001 e DAG.14/04/2021 0078541.U)*
- ✓ *provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza per materia, valore e cessata materia del contendere non sono soggetti a registrazione circolare Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010 Risposta dell'Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013, prot. n. 88604/ U conforme circolare ministero giustizia*

DAG.22/10/2013.0139929.U e DAG.14/04/2021 0078541.U e DAG.14/04/2021 0078541.U

- ✓ *ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio- inesistente l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 263/E del 21 settembre 2007- anche se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell'articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione del carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti - risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491/98 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021 0078541.U*
- ✓ *la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza (giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007)*
- ✓ *l'Agenzia delle Entrate facendo seguito alla sentenza della corte di cassazione n 16310 del 16 luglio 2014 con risoluzione n 97/E del 10 novembre 2014 ha revocato la risoluzione n 48/E del 2011 dichiarando l'esenzione dall'imposta di registro delle sentenze di appello ai giudizi del giudice di pace in esenzione a tale principio si è adeguato anche il Ministero della Giustizia con circolare DAG.21/03/2016.0052330.U conf. DAG.23/07/2018.0148441.U)*
- ✓ *la disposizione di favore contenuta nell'articolo 46 della legge n. 374 del 1991 ...debba applicarsi a tutti gli atti e i provvedimenti relative a controversie il cui valore non eccede la somma indicata di euro 1.033,00 indipendentemente dal grado di giudizio o dall'Ufficio giudiziario adito.. Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U*
- ✓ *Non soggetta a registrazione l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. Risoluzione 21 settembre 2007, n. 263/E dell'Agenzia delle Entrate e Circolare DAG.14/04/2021 0078541.U*
- ✓ *provvedimento del giudice dell'esecuzione immobiliare che condanna, ex art. 587 2 comma c.p.c. e art 177 disp. att. c.p.c., l'aggiudicatario ad una somma di danaro non è soggetto a registrazione non essendo atto che definisce una controversia e contiene condanna ai soli fini sanzionatori e non risarcitori Agenzia Entrate- Direzione Regionale Emilia Romagna prot. n. 909-57791/2008 del 19/11/2008*
- ✓ *provvedimenti cautelari non anticipatori o conservativi NON sono soggetti a registrazione Risoluzione 14 settembre" 2007, n. 255/E dell'Agenzia delle Entrate e DAG.14/04/2021 0078541.U*
- ✓ *“ il regime di esenzione previsto dall'articolo 46 della legge 394/91 che riguarda l'imposta di bollo e di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura debba riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033, ma anche gli eventuali procedimenti di gravame e i relativi provvedimenti. Sulla base di tale considerazione, dunque, deve ritenersi che nei procedimenti in esame non vada versato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , né i diritti di copia , stante l'ampia previsione di esenzione contenuta nel richiamato art. 46 della legge n. 394/91 e tenuto conto del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 16 luglio 2014 n. 16310 Ministero della Giustizia nota DAG.23/07/2018.0148441.U*
- ✓ *sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato a seguito di remissione di querela e che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale se non vi era costituzione di parte civile non è soggetta all'obbligo della registrazione (Agenzia Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)*
- ✓ *la conciliazione giudiziale ex art. 29 commi 4 e 5, del d.lvo 274/2000 produce sul piano processuale l'effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso...la conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere. Tale atto non è*

soggetto all'obbligo della registrazione .Differente è, invece, il trattamento della conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso(agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)

- ✓ *“... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale..” circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze*
- ✓ *Il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore d'ufficio è esente da imposta di registro e dalla formalità della registrazione – risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-*
- ✓ *non sono soggetti a registrazione i decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all'art. 168 del DPR n 115 del 2002 (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 24 febbraio 2017)*
- ✓ *il decreto emesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 587, comma 2, cpc e 177 disp att cpc non è soggetto a registrazione (Agenzia delle Entrate prot. 909-59791/2008 del 18.11.2008)*
- ✓ *decreti ingiuntivi esecutivi revocati “..se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell'imposta proporzionale quest'ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa..” (Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006)*
- ✓ *verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 424, c. 1, codice civile, riguardanti persone prive di autonomia non sono soggette al regime della registrazione –Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U*
- ✓ *Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno – gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo. Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ*
- ✓ *Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86 risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006*
- ✓ *Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi “...le cancellerie giudiziarie hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei*

provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori precedenti..” In sintesi :

ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : no registrazione

provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : no registrazione

ordinanze di assegnazione di beni mobili o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi :
si registrazione

(ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005)

- ✓ . Sequestro conservativo ex articolo 671 cpc e sequestro giudiziario ex articolo 670 cpc rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito non sono soggetti a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 255/E del 14 settembre 2007)
- ✓ Inadempienza dell’aggiudicatario - dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario per il decreto emesso ai sensi del combinato disposto art. 587, secondo comma, cpc e 177 disp. att. cpc non vi è l’obbligo della registrazione – risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-
- ✓ *la sentenza di usucapione dei fondi rustici non è soggetta a registrazione semprechè tramite tali acquisti venga realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici* Agenzia dell’entrate Risoluzione n 76/E del 27 luglio 2011
- ✓ in vigore l’art.19 legge 6 marzo 1987 che dispone *l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’art. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898* Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014
- ✓ *trasferimento immobili disposti nell’ambito dei procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio* Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014
- ✓ Le sentenze di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo *scontano in generale l’imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull’opposizione definisce nel merito la controversia..l’obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l’opposizione per motivi di rito e dunque nell’ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell’opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg* Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)
- ✓ Ordinanza di convalida delle intimazioni di licenza odi sfratto circ. 22/01/1986 n 8/201201 Dir. Gen. Tasse e imposte indirette affari, Div. VIII
- ✓ Sentenza di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario *non sono soggette a registrazione* Agenzia delle Entrate risoluzioni n. 43/E del 7 aprile 2005 , Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212140.U, nota Agenzia delle Entrate 27 maggio 2020 n. 215479 (risposta a quesito 199/2020)
- ✓ **provvedimenti cautelari non anticipatori o conservativi NON sono soggetti a registrazione** Risoluzione 14 settembre" 2007, n. 255/E dell'Agenzia delle Entrate e DAG.14/04/2021 0078541.U

ordinanze provvisoriamente esecutive Cassazione 28 luglio 2010 n 17607 “ *si ritiene che anche l’ordinanza ingiuntiva di cui all’articolo 186-ter debba rientrare tra gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti all’imposta in misura proporzionale ex art. 37 DPR 131/86 e art. 8 tariffa allegata parte I..”*

Direttive interne e note dello scrivente :

→ (Ordine di servizio n 5 del 23 marzo 2011) **registrazione ordinanze emesse in procedimenti di opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia** L’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo attiene alla

posizione del c.d. collaboratore di giustizia a cui lo Stato, giusta relazione al testo Unico spese di giustizia richiamata in premessa, garantisce “ l’assistenza legale tra le misure di assistenza economica” e non anche al procedimento relativo all’opposizione al decreto di liquidazione delle competenze del difensore.

Da quanto sopra lo scrivente ritiene che i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all’oggetto siano da assoggettare alla formalità della registrazione in mancanza di una norma, o orientamento ministeriale, che ne preveda espressamente l’esenzione.

Parte richiedente che ha provveduto all’atto dell’iscrizione al versamento del contributo unificato potrebbe, a parere dello scrivente, ai sensi del disposto di cui all’articolo 115 DPR 30 maggio 2002 n 115 chiedere al magistrato competente la liquidazione di quanto pagato, anche per la registrazione, quali “spese documentate”.

Sulla base di quanto sopra e in considerazione del disposto di cui all’art. 73 D.PR. 115/02 ai sensi del quale vi è l’obbligo di inviare all’ufficio finanziario i provvedimenti soggetti ad imposta, lo scrivente ritiene che, salva diversa disposizione degli uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, i provvedimenti in oggetto siano soggetti alla formalità della registrazione

→ (*Ordine di servizio n 24 del 31 maggio 2010*) **obbligo di registrazione dei provvedimenti che definiscono un reclamo in materia civile** Lo scrivente è stato investito della questione circa l’obbligo o meno di trasmettere i provvedimenti che definiscono un reclamo in materia civile all’Agenzia delle entrate per essere assoggettati all’imposta di registrazione.

Premesso che

- attualmente l’ufficio non provvede alla richiesta registrazione degli atti di cui all’oggetto e le innumerevoli ispezioni che si sono succedute nel tempo non hanno sollevato questioni in merito
- da ricerche effettuate, nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;

- che il presupposto dell’imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto dell’art. 37 del testo unico 131/86 e dell’art. 8 dell’allegata Tariffa, parte prima, che consente di individuare tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza agli effetti dell’imposta, in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio e abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (cfr Agenzia delle Entrate ris. 31010106 del 3/6/1991, circ n 45/2001, ris. 25/2007 e da ultimo Agenzia Entrate Direzione Regionale della Calabria n 919-1516/2010 del 11 maggio 2010)

- che ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n 257/E del 20 settembre 2007 le ordinanze (ad es. in materia di reintegrazione o manutenzione) in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l’imposta di registro

- che anche i provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss cpc qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alla fattispecie elencate all’art. 8 allegato TU Imposta di registro... in definitiva l’ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese..sono da sottoporre alla formalità della registrazione (cfr Agenzia delle Entrate n 255/E del 14 settembre 2007)

- che nei provvedimenti in oggetto, tecnicamente definibili quali impugnative di precedenti decisioni, vi è valutazione nel merito

Tanto premesso e considerato

sulla base di quanto sopra richiamato e salva diversa disposizione degli uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, i provvedimenti che decidono sui reclami in materia civili vanno sottoposti alla formalità della registrazione

→ (*Ordine di servizio n 37 del 22 dicembre 2010 /2010*) **sentenze emesse in procedimenti di insinuazione tardiva nel fallimento da parte del Concessionario in materia di imposte e tasse** – Imposta di Registro (VALE COME INDIRIZZO IN TUTTE LE PROCEDURE IN CUI IL CONCESSIONARIO E’ PARTE) Nel premettere:

- per dottrina e giurisprudenza consolidata, la domanda di ammissione al passivo, che per il disposto di cui all'art. 94 l. fall., produce gli effetti della domanda giudiziale, introduce un dovere decisorio del giudice delegato che si attua attraverso un procedimento sommario giurisdizionale contenzioso, e si conclude con un provvedimento (ex artt. 98, 99, 101 legge fallimentare) idoneo, se non impugnato, a formare il giudicato sul credito posto a base dell'insinuazione, al pari delle sentenze che concludono le fasi eventuali a cognizione ordinaria introdotte dall'opposizione, dall'impugnazione e dalla revocazione ;

- conforme a quanto sopra è l'indirizzo ministeriale (cfr Min. Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna nota n 70572 del 16 luglio 2002) ai sensi del quale “ *...il giudice delegato con la verifica dei crediti compie accertamento dell'esistenza dei crediti dedotti dai ricorrenti che si conclude con una decisione di ammissione o esclusione degli stessi dallo stato pasivo del fallimento. L'accertamento della qualità di creditore e la verifica dei crediti costituiscono il presupposto fondamentale per partecipare alle esecuzione concorsuale ed alla distribuzione dell'attivo...* ”

- il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: *Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.* (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986) all'articolo 8 della tariffa, allegato A) primo comma, lettera b) assoggetta all'aliquota del 3% gli atti dell'Autorità Giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.

Lo stesso articolo alla lettera c) assoggetta all'aliquota dell'1% gli atti dell'autorità Giudiziaria che accertano diritti a contenuto patrimoniale;

- il richiamato D.P.R. 26 aprile 1986 n 131, inoltre, all'articolo 5 tabella comprende tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione - gli “*Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.*”

- “ *nel sistema di recupero vigente, al concessionario è delegata una funzione propriamente erariale*” (cfr Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile prot. n 1/7599/44/SCIV-04 del 9 luglio 2004)

- ai sensi dell'articolo 157 “*in applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.*” nulla disponendo in relazione alla eventuale registrazione della sentenza

- da ricerche effettuate, tra l'altro nei siti Ministero della Giustizia , della Agenzia delle Entrate, dell'Ispettorato Generale Ministero della Giustizia e rivista delle cancellerie (nella parte dedicata alla pubblicazione delle circolari e degli orientamenti dottrinali) , nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto;

Tanto premesso

Lo scrivente ritiene, salva diversa disposizione dei Superiori Uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, che la sentenza che decide sull'ammissione o meno al passivo fallimentare nei procedimenti in cui è parte il Concessionario rientrando, ex articolo 5 tabella DPR 131/86, nelle ipotesi di atto per il quale non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione , non vada ex art. 73 DPR 30 maggio 2002 n 115 trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

→ **Procedimenti in materia di trascrizione e/o iscrizione ipoteca ex art. 2674-bis codice civile - adempimenti tributari** Ai sensi dell'articolo 2674 bis codice civile “*...qualora emergano gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrिवibilità di una ipoteca il conservatore su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva.*

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria”

Ai sensi dell'articolo 113 disposizione attuazione codice civile “..il reclamo si propone al tribunale il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero .

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte di appello..”

È stato chiesto allo scrivente il trattamento tributario del giudizio di cui ai sopra richiamati articoli del codice civile e se il decreto che li definisce sia o meno soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

In mancanza di espressa esenzione nei procedimenti in oggetto sono dovuti tanto il contributo unificato (nella misura prevista per il rito camerale ex art. 13 lettera a DPR 115/02 Testo unico spese di giustizia) sia l'indennità di anticipazione forfettaria ex articolo 30 del richiamato Testo Unico spese di giustizia sia il pagamento di eventuali diritti di copia.

Relativamente alle problematiche sull'obbligo o meno del pagamento dell'imposta di registro questa vanno affrontate e risolte avendo riguardo alle disposizioni di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 (Testo Unico imposta di registro) e nello specifico agli articoli 37 e all'articolo 8 tabella Allegata del richiamato Testo Unico sull'imposta di registro.

Ai sensi dell'articolo 37 sono soggetti alla registrazione “ *gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio....”*

Ai sensi dell' articolo 8 Tabella allegata parte prima sono soggetti a registrazione in termine fisso:

“ Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni; (N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)

g) di omologazione.”

A parere dello scrivente nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l'obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico (la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

Quindi, a meno di una forzatura, che ricomprenda il provvedimento in esame tra quelli contemplati nella lettera d del sopra richiamato articolo 8 Tabella allegata il decreto emesso ex art. 113 disposizioni di attuazione del codice civile non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

Sul punto è in ogni caso auspicabile l'intervento chiarificatore del Superiore Ministero.

→ **decreto di accoglimento nell' esdebitazione fallimentare e imposta di registro.**

assenza di direttive ministeriali e/o dell'agenzia delle entrate dobbiamo fare riferimento alla dizione letterale della normativa in materia di imposta di registro DPR 131/86, a mio parere il **decreto di accoglimento nell' esdebitazione fallimentare NON** è soggetto ad imposta di registro.

Il decreto in questione può, art. 143 legge fallimentare, svolgersi in un tutt'uno con il procedimento di chiusura del fallimento prevedendo che la pronuncia di esdebitazione sia data con il decreto di chiusura del fallimento, o chiesto entro un anno dal fallimento stesso.

Il procedimento è quello della camera di consiglio **ma non , definisce alcun giudizio.**

L'esdebitazione, per la dottrina, è infatti "un beneficio concesso dal tribunale all'imprenditore fallito.."; il tribunale limita l'attività istruttoria alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 142 legge fallimentare e ai comportamenti collaborativi del debitore di cui tenersi conto ai sensi dell'articolo 143 legge fallimentare.

Dalla struttura del procedimento emerge che non ci troviamo di fronte ad una "controversia", il curatore e il comitato dei creditori sono, articolo 143 legge fallimentare, semplicemente sentiti dal tribunale, venendo quindi meno le condizioni per assoggettare il decreto alla registrazione per come prescritto dall'articolo **Art. 37.DPR 131/86 (Atti dell'autorità giudiziaria). Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio,...** e dall'**Art. 8 (tabella Allegata, parte prima)DPR 131/86 " Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,..."**

D'altronde ai sensi della circolare ministeriale Direzione Generale Tasse n 58/260228 del 30 luglio 1990 (e Cassazione sentenze nn 4277/83, 4391/87 e 4282/89) ad esempio non sono soggetti alla registrazione i decreti che approvano o dichiarano esecutivi i piani di riparto senza apporre modificazioni in quanto i creditori non hanno fatto osservazioni quindi sono provvedimenti che **non definiscono una controversia**

→ **Ordinanza a seguito di ricorso ex art. 669- novies c.p.c** nei casi in cui il cautelare deve essere proseguito nel merito se questi non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669 octies il provvedimento cautelare perde la sua efficacia con ordinanza emessa dal giudice del provvedimento su ricorso della parte interessata. Considerato che per la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255/E del 14 settembre 2007 i **provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss c.p.c.** scontano l'imposta di registro " qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'art. 8 allegato T.U imposta di registro.l'ordinanza che dichiara l'inefficacia del provvedimento cautelare con contenuto non definitorio, visto che il giudizio doveva proseguire nel merito, non sarebbe, soggetta a registrazione per il principio di cui agli artt. 37 dpr 131/1986 e art. 8 tabella allegata al detto dpr. Nel caso in esame infatti l'ordinanza non definisce un giudizio ma dichiara l'inefficacia di un provvedimento cautelare con *contenuto non definitorio* non soggetto, per il richiamato indirizzo dell'agenzia delle entrate, di per se soggetto a registrazione.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

I principi di eguaglianza di tutti i cittadini e l'impegno dello Stato a rimuovere ostacoli che ne limitano, di fatto, l'affermazione in concreto trovano conferma nell'art. 24 della Costituzione nella quale è garantita l'effettiva parità dei singoli di fronte alla giustizia: " la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"

Il patrocinio a spese dello Stato è l'istituto giuridico che consente alle persone non abbienti di adire, gratuitamente, la giustizia o di difendersi giudizialmente dalle altrui pretese nei processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari.

La materia disciplinata in maniera organica trova la sua regolamentazione non solo dalla legge 217 del 30 luglio 1990, per come modificata dalla legge n 134 del 29 marzo 2001, e attualmente, nella Parte III, del testo unico spese di giustizia articoli dal 74 al 145.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un **reddito** imponibile ai fini dell'imposta (art 76 TU) risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a € 11.746,68 (decreto

interministeriale del 23 luglio 2020) se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Nel solo procedimento penale il limite di reddito (ex art. 92 TU) è elevato di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è (art. 79 TU) redatta in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione del processo a cui si riferisce, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai codici fiscali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito e l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

l'istituto, in relazione alle spese, investe quattro distinti rapporti che si intrecciano tra loro, mantenendo ognuno la propria autonomia:

→ **tra parte ammessa al beneficio e lo Stato**, rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002

→ **tra parte ammessa al beneficio e professionista** (difensore o consulente) rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002

→ **tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio**, rapporto regolamentato dalla normativa dei codici di rito, art 91 c.p.c nel processo civile e, in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, 541 c.p.p.

→ **tra professionista e Stato** : rapporto regolamentato dalla normativa in generale (cfr = Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019) : *“la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato (cfr Cass. N. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estranee”* Cassazione Civile II sezione n. 22448-19 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019

Servizio di informazione sul patrocinio statale —

Un apposito servizio di informazione e consulenza in favore degli interessati è preordinato ad una migliore gestione dell'istituto del patrocinio statale e della difesa d'ufficio; il servizio è svolto presso ciascun ordine forense, ai sensi dell'art. 20, legge n. 134/ 2001, e consiste nel fornire dettagliate notizie sia sui costi dei giudizi e sui benefici del patrocinio statale che sulle modalità e sui termini per ottenere la difesa d'ufficio, nonché sugli strumenti da porre in essere per la soluzione di potenziali conflitti di natura civile.

Il servizio è remunerato dagli utenti in base a tariffa che sarà emessa dal Ministero della giustizia in accordo con quello del tesoro. In materia sono in corso di emanazione specifiche norme regolamentari (art. 89 del testo unico).

La legge 24 luglio 2008 n 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n 92: Art. 12-ter. e artt. 1 e 3 Decreto Legislativo 7 marzo 2019, N. 24

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

a) **Art.1 D.lvo 24/2019** *All'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2e' aggiunto il seguente:*

«2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformita' del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha

esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.».

Art. 12 DL 125/2008 *Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:*

*«4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, **il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti**»;*

b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».

[A breve commento della sopra richiamata normativa]

- il punto a) non necessita di particolari chiarimenti

- per il punto b) con l'abrogazione dell'art. 93 comma 2 DPR 11/2002 l'istanza di ammissione al patrocinio non può essere presentata dal difensore direttamente in udienza, resta salva la possibilità, nel silenzio della legge, di presentazione da parte del diretto interessato,

- per il punto c) con la modifica operata all'art. 96 comma 1 viene meno l'obbligo di provvedere "immediatamente" sulla richiesta di concessione del patrocinio]

Art.3 D.lvo 24/2019 *All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-bis dopo le parole «stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».*

Disposizioni in materia di leggi terrorismo

art. 10 della L. 3 agosto 2004, n. 206, che reca "**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**", prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

Detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli artt. 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio "ex lege" possano godere di tutti i benefici consequenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell'ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui, come noto, rientra la gratuità delle copie degli atti processuali ai sensi del citato art. 107, n. 2. Tale soluzione sembra conforme alla "ratio" della normativa in esame, che prevede una serie di benefici in favore delle vittime e dei superstiti delle vittime di reati di terrorismo. Ne consegue che le copie degli atti processuali potranno essere rilasciate gratuitamente ai soggetti che effettivamente rivestano tale condizione. *cfr DAG.24/11/2006.0124681.U*

FASCICOLO RELATIVO ALL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO nota Ministero della Giustizia prot. 1/14047/44/NV/(U)03 del 5 novembre 2003

...in materia di patrocinio a spese dello Stato deve essere necessariamente formato un fascicolo di ufficio per ogni istanza presentata(artt. 93 e 126, comma 3, T.U. sulle spese di giustizia) nel quale deve essere inserita la documentazione prodotta dall'interessato nonché l'originale provvedimento di ammissione, di inammissibilità o di rigetto ovvero, se l'istanza è presentata in udienza (art. 96 T.U.) copia dello stesso nel caso in cui sia contenuta nel verbale di udienza.....si ritiene preferibile che il fascicolo contenente gli atti e la documentazione prodotta dall'interessato sia conservata con separata fascicolazione e relativa raccolta...

DECORRENZA EFFETTI PROCESSO PENALE

Art. 107 tusc Effetti dell'ammissione

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario..

Art. 109 tusc Decorrenza degli effetti

Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

l'apparente contrasto tra gli articoli 107 e 109 *si risolve nel senso che il momento della presentazione dell'istanza di ammissione coincide con il disposto di cui all'articolo 109 tus , la DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U,,il beneficio ... ai sensi dell'art. 109 al beneficio ...”*

DECORRENZA EFFETTI PROCESSO CIVILE

Per il processo civile nota ministeriale giust. **DAG.17/10/2014.0138763.U** e circolare ministeriale **DAG.14/07/2015.013148.U** gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda al competente Consiglio Ordine Avvocati :

- ✓ nota **DAG.17/10/2014.0138763.U** “ *la Corte di Cassazione con sentenza n 24729 del 23 novembre 2011 ha ritenuto che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire ai sensi del DPR 30 maggio n 115 art. 126 nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l' istanza di ammissione, porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per fatto ad esso non addebitabile. Tenuto conto di quanto esposto si ritenere corretto operare in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte”*
- ✓ circolare **DAG.14/07/2015.013148.U** :*Tanto rappresentato, pur in mancanza di una espressa disposizione normativa in materia, questa Direzione Generale ritiene opportuno uniformare l'attività degli uffici giudiziari all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la conseguenza che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio possano decorrere dal deposito dell'atto introduttivo in cancelleria. La cancelleria dovrà in ogni caso accertare che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, prima del deposito dell'atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emanato. Da ciò discende che, dal momento del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia. Sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, In caso di rigetto dell'istanza di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'ufficio giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati sul foglio delle notizie.*

richiesta **notificazioni atti introduttivi del giudizio** per il quale è stata presentata, e non ancora accolta, domanda di ammissione

- ✓ “*...la parte richiedente la notifica di un atto facente di un giudizio per il quale è stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all'Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell'emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati interpellato.” DOG.13/09/2016.0123372.U*

L'ammissione del giudice al gratuito patrocinio dichiarato inammissibile dal consiglio ordine avvocati ha effetto retroattivo (Cassazione Civ. Sez. II, 4 settembre 2017 n. 20710)

Ai sensi della circolare ministeriale giust. DAG 17 gennaio 2006.005595.U “...risulta evidente che il beneficio **non possa non riguardare un processo in corso comunque non ancora iscritto a ruolo** e la relativa istanza vada presentata in tempo utile per la celebrazione del processo e **mai dopo la sua conclusione** anche in considerazione del fatto che in materia civile l’ammissione è subordinata alla valutazione sulla fondatezza delle ragioni”.

PRINCIPIO DELLA C.D. TASSATIVITA’ DEGLI EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

l’ammissione al patrocinio a spese dello stato produce esclusivamente gli effetti elencati per il processo civile articolo 131 e per il processo penale articolo 107 (imputato o indagato) e 108 (parte civile)

ai sensi del richiamato principio non rientra quindi ad esempio il diritto di certificazione e nel processo penale gli effetti a favore della parte ammessa non si estendono a favore dell’imputato, condannato, se pur ammesso anche lui al patrocinio.

Relativamente all’imputato ammesso al patrocinio tra gli effetti dell’ammissione NON rientrano perché non richiamate dall’articolo 107 le spese relative alle intercettazioni ,le spese per la demolizione e le spese prenotate a debito e anticipate a favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato .(DAG.09/02/2011.0017349.U)

NOTA BENE : → Non rientrano tra gli effetti dell’ammissione il rilascio di certificati anche se, nel sito del Ministero della Giustizia il rilascio del certificato del casellario giudiziale è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

Procedura civile con parte attore e convenuta ammessa al patrocinio e procedura penale con imputato e parte civile ammessa al patrocinio.

Anche in presenza del principio di tassatività degli effetti nei confronti di parte soccombente ammessa non si recuperano le spese che lo Stato ha anticipato e/o prenotato a debito a favore di parte vincitrice.

Infatti :

- *Il provvedimento del magistrato rappresenta il titolo per il recupero* cfr circolari ministero giustizia prot.0016318 dell’08/02/2011 e DAG.14/04/2015.0099543
- nel **processo penale** art. 110 c.3 Tusg. *Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.*
- nel **processo civile** art. 133 c.1 Tusg. *Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.*

Manca quindi il titolo per recuperare nei confronti dell’ammesso soccombente

→ **Ai sensi della DAG.06/02/2018.0025247.U le spese processuali forfettarie sono recuperabili nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio spese dello Stato ←**

COMPENSAZIONE SPESE PROCESSUALI CON PARTE AMMESSA AL PATROCINIO DAG 14/04/2015.009943.U

L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.

Peraltro, con riferimento al recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell'08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.

Pertanto, nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.

**SOCCOMBENZA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO
DAG 08/02/2011.001638.U**

Nessuna azione di recupero può essere effettuata nei confronti di parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio

Il patrocinio nel Processo penale

Ai sensi dell'art.93 TU l'istanza, in carta semplice sottoscritta dall'interessato con firma autenticata dal difensore o in via amministrativa ex L. 455/2000, è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'istanza può essere presentata dalla parte direttamente all'udienza (legge....

In caso di impossibilità a presentare la documentazione di cui all'art. 79 TU essa è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione verificata l'ammissibilità dell'istanza si ha l'ammissione al gratuito patrocinio.

Se l'ammissione è respinta, il decreto depositato in cancelleria è a cura della stessa comunicato all'imputato e al suo difensore, con facoltà degli stessi di estrarne copia (pagando i diritti di copia).

Avverso il decreto di rigetto è ammesso, entro venti giorni dalla notizia, ricorso al tribunale che procede in composizione monocratica. Il ricorso va notificato all'Ufficio finanziario che è parte nel processo.

Ai sensi delle circolare 6 maggio 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia, del provvedimento 23 ottobre 2019 in foglio informativo n. 1/2020, del provvedimento 22 settembre 2020 in foglio informativo n. 1/2021, DAG.23/09/2020.0148124, DAG.01/02/2021.0020266n sono assoggettati al pagamento del contributo unificato, (importo pari allo scaglione art.13c. lett b) t.u.) i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l'opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell'interesse del procedimento.

Si segnala da ultimo che i ricorsi in questione devono essere iscritti nel "ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio" (art 13, DM 264/2000)

Ai sensi dell'articolo 98 TU, in caso di ammissione al gratuito patrocinio copia di tutta la documentazione è trasmessa, a cura della cancelleria, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio giudiziario.

Chi è ammesso al gratuito patrocinio può (art.101 e 102 TU) nominare un investigatore e un consulente tecnico di parte purché residenti nel distretto di corte d'appello nel quale pende il giudizio.

Gli effetti dell'ammissione dell'imputato e/o indagato al gratuito patrocinio sono indicati nell'art. 107 TU che distingue le spese gratuite da quelle anticipate dall'erario. (vedi pag 286 sul principio di tassatività degli effetti dell'ammissione)

Sono gratuite le copie degli atti processuali quando necessarie per l'esercizio della difesa.

Sono anticipate dall'erario:

- *le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nel quale si svolge;*
- *le indennità e le spese di viaggio dei testimoni;*
- *le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;*
- *le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori autorizzati;*
- *l'indennità di custodia;*
- *l'onorario e le spese degli avvocati;*
- *le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*
- *Ai sensi dell'articolo 108 TU in caso di ammissione relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:*
- *il contributo unificato;*
- *le spese forfettizzate per le notifiche a richiesta d'ufficio;*
- *l'imposta di registro;*
- *l'imposta ipotecaria e catastale.*

Relativamente all'imputato ammesso al patrocinio tra gli effetti dell'ammissione NON rientrano perché non richiamate dall'articolo 107 le spese relative alle intercettazioni, le spese per la

demolizione e le spese prenotate a debito e anticipate a favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato (DAG.09/02/2011.0017349.U)

Ai sensi della DAG.06/02/2018.0025247.U le spese processuali forfettarie sono recuperabili nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio spese dello Stato

Gli effetti dell'ammissione della parte civile al gratuito patrocinio sono indicati nell'art. 108 TU che distingue le spese anticipate dall'erario, quelle elencate nell'articolo 107, dalle spese prenotate a debito che sono:

- ✓ *contributo unificato*
- ✓ *spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio*
- ✓ *imposta di registro*
- ✓ *imposta ipotecaria e catastale*

In caso di revoca del gratuito patrocinio le spese sono recuperate nei confronti della parte ammessa

La revoca disposta dal magistrato che procede con decreto motivato sia ha:

- a) se l'interessato non provvede a comunicare la variazioni di reddito
- b) se dalla comunicazione delle variazioni risulta un reddito tale da escludere l'ammissione,
- c) se non si è prodotta la certificazione dell'autorità consolare d) su istanza dell'Ufficio Finanziario.

Il provvedimento di revoca è impugnabile con la stessa disciplina del rigetto.

pagamento in favore dello Stato art. 110 tu

Nel caso di sentenza, per **reato punibile a querela della persona offesa**, di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato

Che succede se, nel provvedimento, il giudice ometta la disposizione a che " il pagamento avvenga a favore dello Stato"? In materia penale la soluzione viene data dall'applicazione, con l'incidente di esecuzione su richiesta della cancelleria, dell'articolo 130 codice procedura penale trattandosi di modifica non essenziale e a contenuto determinabile del provvedimento.

Art. 130 c.p.p. "*la correzione delle sentenze ,delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto è disposta anche d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento....*"

Liquidazione consulenza in caso di trasmissioni degli atti per stralcio a diverso Ufficio di Procura ai sensi dell'articolo 73 disp att. c.p.p. e 232 c.p.p. è competente alla liquidazione delle consulenze già espletate l'ufficio di procura che ha disposto lo stralcio DAG 23/04/2019.0085596.U

Patrocino a spese dello Stato nel Processo civile

Ai sensi dell'art. 124 TU *l'istanza, in carta semplice sottoscritta dall'interessato con firma autenticata dal difensore o in via amministrativa ex L. 455/2000, è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere della causa nel merito*

Ai sensi dell'art. 112 *l'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della domanda.*

Il consiglio dell'ordine nel termine di 10 giorni dalla data di presentazione od integrazione della domanda decide sull'ammissione o meno.

Copia dell'atto con cui il consiglio accoglie, rigetta o dichiara inammissibile l'istanza è trasmesso al magistrato competente a conoscere della causa e all'interessato.

Il provvedimento di ammissione è comunicato all'Ufficio Finanziario.

Ai sensi dell'art. 126, punto 3, se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

L'istanza è soggetta al pagamento del contributo unificato e all'indennità forfettaria ex art. 30 tusc che (**a parere dello scrivente**) andranno prenotate a debito salvo recupero nel caso di non ammissione.

ART. 131 T.U. –Effetti dell'ammissione al patrocinio

Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario

Sono spese prenotate a debito:

- il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
- l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
- le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo
- l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- i diritti di copia.

*Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. (**ABROGATO sentenza 217/2019 ora gli onorari sono anticipati**)*

*Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. (**ABROGATO sentenza 217/2019 ora gli onorari sono anticipati**)*

Sono spese anticipate dall'erario:

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Il contributo di cui all'articolo 18 bis testo unico spese di giustizia è prenotato a debito in caso di ammissione al patrocinio

Gratuito patrocinio e fase di reclamo (MIA NOTA)

Una delle problematiche da più parti sollevata consiste nel valutare, e stabilire, se gli effetti dell'ammissione a gratuito patrocinio a favore della parte ammessa, nelle procedure in cui è ammessa la fase del reclamo (esempio nella fase dell'opposizione a precetto) valgano anche nella successiva fase di reclamo.

Chi propende per la soluzione positiva basa le proprie ragioni sull'estensibilità dell'ammissione ai vari gradi e fasi del processo ex art.75 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (Testo unico spese di giustizia) .

Il patrocinio a spese dello Stato, sia nel processo penale sia in quello civile, amministrativo, contabile e tributario è disciplinato da un'unica normativa contenuta nel Testo Unico sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n 115.

Nei processi civili l'organo competente a ricevere l'istanza e provvedere alla stessa è, ai sensi dell'art. 124 del richiamato T.U. spese di giustizia, il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero se il giudizio non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Nel processo penale, ai sensi dell'articolo 93 T.U. spese di giustizia, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

L'articolo 75 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico spese di giustizia) richiamato a sostegno della tesi favorevole all'estensione degli effetti dell'ammissione anche alla fase del reclamo ha portata generale ed attiene, a parere dello scrivente, solo e specificatamente alla indicazione che l'ammissione al gratuito patrocinio può essere presentato ed è valida per ogni grado e per ogni fase del processo.

L'art. 75 infatti, come si legge nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di testo unico “ *specifica l'ambito temporale di validità dell'ammissione al patrocinio* ”

Richiamata, e delimitata, la portata generale dell'articolo 75 T.U. spese di giustizia **la necessità, in caso di reclamo, di ulteriore ammissione al gratuito patrocinio** trova, a parere dello scrivente, fondamento dall'applicazione e dalla lettura degli articoli 120 e 126 del T. U. Spese di Giustizia.

Mentre in materia penale per la concessione del beneficio è sufficiente il solo requisito reddituale (articolo 76 TU spese di giustizia) in materia civile, ai sensi dell'articolo 126 T.U spese di Giustizia, l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è subordinata alla valutazione della non manifestata infondatezza (articolo 122 T U spese di giustizia) da parte del competente Consiglio dell'Ordine circa la manifesta fondatezza delle ragioni alla base del reclamo che la parte intende presentare.

Inoltre essendo il provvedimento di rigetto equiparabile a soccombenza e il reclamo ad impugnazione troverebbe applicazione l'art 120 T.U. spese di Giustizia ai sensi del quale “*la parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione*”.

La liquidazione dei compensi e delle spese al difensore, all'ausiliario ed al consulente di parte nel processo penale e civile

ART. 171 DPR 115/02 (Effetti del decreto di pagamento)

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

rientra nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore dell'ammesso al patrocinio statale, ai sensi dell'art. 82 del testo unico. Parimenti la stessa autorità è competente a liquidare l'onorario e le spese del consulente tecnico di parte e dell'eventuale investigatore privato (artt. 83 e 104 del testo unico).

La detta normativa trova applicazione, ove del caso, anche in favore dei difensori di soggetti ammessi al programma di protezione (art. 115), dei difensori di ufficio (art. 116), compresi quelli nominati a persone irreperibili (art. 117) od a minori, dei difensori nominati nel processo civile (art. 141), dei difensori di cittadini stranieri espulsi dallo Stato (art. 142), nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 141), per gli ausiliari del magistrato nel procedimento di vendita dei beni confiscati (art. 156).

l'onorario e le spese spettanti al difensore delle parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con **separato** decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 DPR 115/02 (cfr. DAG.13/10/2009.0124745.U conf. DAG.10/01/2018.0006162.U)

→...quanto alla possibilità di **riconoscersi acconti** agli ausiliari del magistrato (in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima della cessazione dell'attività di consulente) il cui pagamento sia anticipato dall'erario , laddove la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla luce del vigente ordinamento si nutrono forti perplessità vertendosi di attività non ancora espletate(si veda l'articolo131 comma 4 dpr 115/2002 a proposito dell'anticipazione delle " sole spese sostenute" per l'adempimento dell'incarico) analogamente a quanto prospettabile per l'onorario del difensore della parte ammessa, nei cui confronti non è possibile accordare acconti per attività difensive non ancora espletate provvedimento del 1 aprile 2021 in Foglio Informativo n3/2021

→ nell'ipotesi in cui il provvedimento di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio emesso dal giudice di pace sia stato impugnato davanti al tribunale **la competenza ad emettere il provvedimento di liquidazione del compenso spetta al funzionario presso il giudice di pace che ha emesso il provvedimento impugnato nella misura rettificata.** (DAG.08/03/2006.0027204.U, confermato nota senza numero del 13 giugno 2006)

i compensi per difensori, ausiliari del magistrato, consulenti di parte e investigatori sono

- ✓ **nel processo penale** ai sensi dell'art. 106-bis tuscg ridotti di un terzo,
- ✓ **nel processo civile** ai sensi dell'art. 130 tuscg ridotti della metà

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dal magistrato, osservata la tariffa professionale (ora vedasi DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 20 luglio 2012 , n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il provvedimento di liquidazione compete all'autorità che ha nominato il consulente al termine della fase processuale od anche all'atto della cessazione dell'incarico, osservate le disposizioni dell'art. 83 del testo unico.

Ai sensi del punto 3-bis dell'articolo 83 tuscg *il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.*

I soggetti che fruiscono delle anticipazioni a carico dell'Erario non possano ricevere compensi o rimborsi di sorta dagli assistiti: ogni patto contrario è nullo ed ogni violazione costituisce illecito disciplinare (art. 85).

Con **sentenza Corte Costituzionale n 217/2019** è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del c. 3 art. 131 dpr.. dalla sentenza onorari e spese del CTU e CTP in giudizio con parte ammessa al patrocinio spese dello Stato sono spese anticipate

→ in relazione alle spese e onorari dei consulenti **prenotati a debito prima della sentenza Corte Costituzionale 271/2019 la competenza a deciderne l'anticipazione è rimessa al giudice.**
DAG.12/02/2021.0030477.U



Onorari dovuti al consulente tecnico - Prenotazione a debito - Dichiarazione di incostituzionalità - Sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 2019 provvedimento 23 ottobre 2019 Foglio Informativo n. 1/2020

La Corte costituzionale, con sentenza n. 217 dell'1 ottobre 2019, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario". Tenuto conto di tale pronuncia, dunque, il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell'ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell'Erario quando la spesa sia eseguita nell'interesse della parte stessa, così come previsto dall'articolo 131, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (in forza del quale, come noto, "per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito ed altre sono anticipate dall'erario"); conseguentemente, l'ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l'ufficio spese pagate dall'Erario, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie. Preme infine rammentare che rimane comunque in vigore la disposizione dell'art. 133 del testo unico, in forza del quale "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato". Da ciò consegue che il provvedimento che definisce il giudizio, tenuto conto del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., dovrà individuare la parte a carico della quale dovranno essere poste le spese del giudizio che, ove diversa da quella ammessa al patrocinio a carico dello Stato, sarà tenuta ad effettuare il pagamento a favore dello Stato. Tale norma, infatti, è volta a fornire lo Stato di un titolo valido attraverso il quale procedere al recupero delle spese processuali anticipate e prenotate e debito per conto della parte ammessa al beneficio del patrocinio pubblico, ricordando che, sulla base dell'attuale sistema normativo (non intaccato dalla pronuncia della Corte costituzionale oggetto di disamina), il recupero dovrà avvenire secondo i criteri fissati dall'articolo 134 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto di quanto già indicato nella nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 16318 dell'8 febbraio 2011.



Anticipazione onorari dovuti al consulente tecnico di parte ed agli ausiliari del magistrato – art. 131 comma 3 d.P.R. n. 115/02– statuizione d'illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 217 dell'1.10.2019) – effetti su procedure definite, in cui l'onorario dei CTU e CTP di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stato già prenotato a debito o con procedura di recupero già avviata. Provvedimento del 10 febbraio 2021 in Foglio informativo n.3/2021 *A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131 comma 3, d.P.R. n. 115/2002, il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell'ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell'Erario quando la spesa sia eseguita nell'interesse della parte stessa (art.131, comma 1, cit. d.P.R. n. 115 del 2002); conseguentemente, l'ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l'ufficio spese pagate dall'Erario, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie.*

La non operatività della norma dichiarata incostituzionale va affermata anche con riferimento alle fattispecie anteriori alla pronuncia d'incostituzionalità, con salvezza dei giudicati

già formati e delle decadenze e prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità.

In ogni caso, l'individuazione dei limiti all'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale n. 217 del 1° ottobre 2019, con riguardo ai decreti di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato o dei consulenti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato già emessi dal magistrato in data anteriore alla pubblicazione della predetta decisione, implica attività interpretativa rimessa al giudice, cosicché al magistrato spetta ogni valutazione dell'istanza del consulente che richieda il pagamento del suo compenso con anticipazione a carico dell'Erario, in luogo della prenotazione a debito.



Ausiliari del magistrato – Acconto agli ausiliari del giudice nei casi in cui la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello stato – provvedimento 1 aprile 2021 Foglio Informativo n. 3/2021 *Nei processi con una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nei casi di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/02, come innovato con sentenza n. 217/2019 della Corte Costituzionale, gli onorari e le indennità dovuti all'ausiliario sono anticipati dall'erario (non più prenotati a debito, a domanda) sempre che la spesa sia disposta nell'interesse della parte ammessa (art.131, comma 1, d.P.R. cit.).*

Non risulta difatti variato il globale impianto del Testo unico sulle spese di giustizia, secondo cui l'ammissione al patrocinio consente di addossare all'erario soltanto le spese del processo “a carico della parte ammessa”. Pertanto, nel caso di processi in cui una sola parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non v'è alcun automatismo tra l'acconto eventualmente disposto dal giudice in favore del CTU e l'anticipazione a carico dell'erario, posto che lo Stato si impegna ad anticipare le sole spese che, diversamente, graverebbero sul non abbiente, con individuazione giudiziale – caso per caso – delle parti processuali chiamate a sostenere l'onere dell'acconto in questione.

Quanto alla possibilità di riconoscere acconti agli ausiliari del magistrato (in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima della cessazione dell'attività di consulente) il cui pagamento sia anticipato dall'erario, laddove la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla luce del vigente ordinamento si nutrono forti perplessità, vertendosi di attività non ancora espletate (si veda l'art. 131, comma 4, d.P.R. 115/2002, a proposito dell'anticipazione delle sole “spese sostenute per l'adempimento dell'incarico”), analogamente a quanto prospettabile per l'onorario del difensore della parte ammessa, nei cui confronti non è possibile accordare acconti per attività difensive non ancora espletate.

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta successivamente all'emissione del decreto di pagamento a favore del difensore ..*si deve affermare che in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell'avvocato difensore anche ove il decreto di liquidazione sia oramai divenuto definitivo.* DAG.18/02/2020.0032421.U confer. nota del 16 gennaio 2020 prot. 7871/U

Rimborso forfettario delle spese generali per avvocato - Mancata liquidazione specifica nel provvedimento giudiziale - Regime di liquidazione per gli Uffici - Richiamo a Cass. II sez. civ. n. 9385/2019 provvedimento 30 novembre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021

Qualora il provvedimento giudiziale di liquidazione degli onorari al difensore non rechi esplicita menzione del rimborso forfettario delle spese generali, sono applicabili i criteri fissati con ordinanza nr. 9385/2019 della Suprema Corte, II sez. civ. in forza dei quali all'avvocato spettano, in aggiunta ai compensi, le spese forfettarie nella misura del 15%; pertanto l'Ufficio spese pagate dall'erario dell'ufficio giudiziario, nel compilare il modello di pagamento, deve aggiungere tale voce, dovuta al 15% in assenza di motivata riduzione del giudice in ordine alla percentuale applicabile.

Liquidazione consulenza tecnica in caso di trasmissione degli atti, per stralcio, a diverso Ufficio di Procura DAG.23/04.2019.0085596.U

“...la Procura di.....aveva conferito incarico di consulenza collegiale a due consulenti nell’ambito di procedimento penale nel quale, successivamente, era stata iscritta una nuova ipotesi di reato rientrante nella competenza della Direzione distrettuale Antimafia per quale era stato, dunque, disposto lo stralcio con trasmissione degli atti...

quando la Procura di....aveva ricevuto la richiesta di liquidazione dei compensi da parte dei consulenti tecnici aveva rilevato che la perizia era relativa al procedimento stralciato e l’aveva pertanto trasmessa alla Procura di.... quest’ultima aveva tuttavia restituito l’atto sostenendo che, pur non potendosi ignorare il principio generale dettato dall’art. 168 del D.P.R. 115/2002 secondo il quale “le liquidazioni spettanti agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede”, la Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite con sentenza n. 9605/2014 ha sancito il principio per il quale la norma anzidetta non vale per i consulenti tecnici “in considerazione dello stretto vincolo fiduciario che intercorre tra autorità giudiziaria che designa e soggetto designato quale perito o consulente e delle responsabilità che derivano al magistrato dalle liquidazioni dal medesimo ordinate (art. 172 T.U.) “ trovando , quindi, applicazione il dettato di cui all’articolo 73 disp. att. c.p.p. a norma del quale “ il compenso al perito è liquidato dal giudice che ha disposto secondo le norme delle leggi speciali “ (art. 232 c.p.p.)....

Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, sembra potersi affermare che la Procura competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi di cui si discute sia quella presso il tribunale di.....ai sensi della norma speciale di cui all’art. 73 disp. att. c.p.p.

Né a diversa conclusione sembra potersi pervenire valorizzando la circostanza per cui il funzionario delegato alle spese di giustizia presso codesta Procura generale , competente ad eseguire il pagamento delle spese di giustizia liquidate dai magistrati della Procura dinon sia competente alla liquidazione delle spese di giustizia riguardo agli uffici di Procura del Distretto relative a procedimenti di competenza della D.D.A..”

Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007 OGGETTO: Quesito liquidazione del compenso al legale del fallimento, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Richiesta di parere da parte del Presidente di Sezione dott...

E" stato chiesto di conoscere se competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 115/2002 sia il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa.

Al riguardo si rappresenta quanto segue, pur tenendo conto che in considerazione della natura giurisdizionale della questione, l'interpretazione e la soluzione è comunque riservata alla competente Autorità giudiziaria.

L'art. 144 del D.P.R. 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia, introduce una deroga alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, limitata alla previsione che il decreto del Giudice delegato, che attesta che "non è disponibile il denaro necessario per le spese," sostituisce la procedura ordinaria di cui all'art. 126 dello stesso D.P.R..

Peraltro, che tale deroga sia limitata al solo accertamento delle condizioni reddituali si desume dal fatto che l'articolo in esame precisa che "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del T. U., eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio", richiamando, quindi, tutte le disposizioni che regolano la materia del patrocinio a spese dello Stato.*

Di conseguenza, alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione "della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" (art. 82 D.P.R 115/02).

Né. questa interpretazione appare in contrasto con l'art. 25, co. 1, n. 4) del R.D. 16.3.1942, n. 267, così come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 9.1.2006, n. 5, in quanto trattasi di disposizione a carattere generale, che riguarda i poteri del giudice delegato nell'ambito del fallimento, ma che non sembra possano essere estesi fino a ricomprendere la deroga alla competenza specifica di altra autorità giudiziaria.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la liquidazione avvenisse con un provvedimento diverso dalla sentenza che definisce il giudizio, ove i due provvedimenti fossero entrambi emessi in mancanza di coordinazione dei rispettivi uffici, l'avvocato avrebbe due titoli per il recupero delle spese e onorari.

Si aggiunge, inoltre, che le spese e gli onorari del difensore, anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 115/2002, possono essere rimosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico.

Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari, nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U.

Relativamente al pagamento :

- decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020 l'avvocato della parte ammessa al patrocinio e il difensore d'ufficio devono depositare per via telematica le richieste di liquidazione

- Patrocinio gratuito - Modalità di notifica del decreto di pagamento degli onorari del difensore. (Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I) “ *omississ...l'art. 170 c.p.c., al primo comma, stabilisce che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti».*

Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge che il decreto di pagamento degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», le stesse che, a norma dell'art. 170 del citato decreto, possono proporre opposizione.

Inoltre, come stabilito dall'art. 170 c.p.c. sopra richiamato, la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).

Tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell'art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effettuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizione. omississ..

Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “

ART. 132 T.U (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

✓ Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile DAG 14/04/2015.009943.U

L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.

Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell'8/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.

Pertanto, nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.

ART. 133 T.U. (Pagamento in favore dello Stato)

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Che succede se, nel provvedimento, il giudice omette la disposizione a che “ il pagamento avvenga a favore dello Stato”?

In materia civile il problema appare, di difficile soluzione.

ai sensi dell' art. 287 c.p.c. “ *Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.*”

per la Corte di Cassazione, Sez. VI-3, ordinanza del 12 giugno 2019 n. 15817 “ *la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato , se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato sicché ove esso venga disposto erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'articolo 287 c.c.*”

La cancelleria, e nella fattispecie il funzionario addetto al servizio recupero crediti , non può essere considerata parte nel giudizio ai sensi dell'articolo 287 codice procedura civile e, quindi, una richiesta correttiva da parte della cancelleria è esclusa.

Secondo alcuni dovrebbe essere la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a chiederne la correzione , ma non esiste normativa che vincoli la parte a tale attività.

In applicazione dell'articolo 73 Ordinamento Giudiziario nel caso in specie “parte” può/potrebbe essere il Pubblico Ministero tenuto, per il richiamato articolo, alla difesa dei diritti dello Stato.

A sostegno di tale tesi si potrebbe ritenere richiamabile il fatto che al PM è riconosciuto il potere di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU spese di giustizia, pur non essendo parte nel giudizio in cui si è dato luogo la liquidazione. Per la Suprema Corte “il potere di opposizione alla liquidazione riconosciutogli dall'articolo 170 TU spese di giustizia appare giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell'interesse della legge” [rif = Cassazione sentenza 8516/2007]-

Per il provvedimento 29 maggio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018 “*In materia di titolo di pagamento (ex artt. 82, 83, 168 d.P.R. n. 115 del 2002), nel lasso temporale che intercorre tra la pubblicazione del decreto di pagamento e la scadenza del termine per proporre opposizione, ove il termine per l'impugnazione non sia ancora decorso, il funzionario delegato ben può segnalare gli eventuali vizi riscontrati all'ufficio del pubblico ministero, quale organo titolare del potere di impugnazione ai sensi del menzionato art. 170. “ il provvedimento richiamato è pur vero che attiene al decreto ma nulla ne vieta da parte della cancelleria l'applicazione anche nel caso di sentenza.*

L'emissione del titolo di spesa nel gratuito patrocinio

Le modalità di liquidazione e pagamento sono minuziosamente disciplinate dalla legge.

Nella liquidazione delle spese di giustizia bisogna distinguere in relazione alla competenza tra **decreto di pagamento** e **ordine di pagamento**.

Ai sensi dell'articolo 165 TU spese di giustizia la liquidazione delle spese è disposta con ordine di pagamento effettuata dal funzionario addetto all'ufficio “se non espressamente attribuita al magistrato”.

Dalla Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “*emerge come la distinzione nelle competenze per la liquidazione è fondata sull'attribuzione al magistrato della competenza a provvedere alla quantificazione, della spesa, quando rilevano aspetti valutativi*”.

Ai sensi delle circolari ministeriali giustizia numeri 4/2002 e 6/2002 “ *il decreto di pagamento deve essere emesso – a cura del magistrato – tutte le volte in cui la quantificazione dell'importo richiede un qualche elemento di discrezionalità.* ”

Il decreto di pagamento in favore del difensore come degli altri ausiliari è sempre comunicato al beneficiario ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero.

Il magistrato, su istanza di uno qualsiasi dei predetti soggetti, può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto di pagamento.

Per i giudizi di Cassazione procede il giudice del rinvio o quello che ha pronunciato la sentenza di merito passata in giudicato.

In ogni caso il giudice competente può provvedere anche per le liquidazioni spettanti nei precedenti gradi o fasi del giudizio, quando l'ammissione al patrocinio sia intervenuta alla definizione del processo (art. 83, secondo comma, del testo unico).

→ È da rilevare come il G.I.P. possa procedere alla liquidazione dei compensi a favore del difensore, dell'ausiliario, del consulente di parte e dell'investigatore privato anche se l'azione penale non è esercitata (art. 105 del testo unico)

→ Ai sensi della **circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ.** “*è rilevante notare come i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L'impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.*”

→ A seguito della modifica dell'articolo 170 TU **circolare DAG.09/11/2012.0148412.U** *..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione....Si ritiene invece che restino invariate le disposizioni previste dall'articolo 168 DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato.*

Patrocinio gratuito - Modalità di notifica del decreto di pagamento degli onorari del difensore. (Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I) “ *omississ...l'art. 170 c.p.c., al primo comma, stabilisce che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti».*

Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge che il decreto di pagamento degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», le stesse che, a norma dell'art. 170 del citato decreto, possono proporre opposizione.

Inoltre, come stabilito dall'art. 170 c.p.c. sopra richiamato, la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).

Tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell'art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effettuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizione.omississ..

Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “

Liquidazione consulenza tecnica in caso di trasmissione degli atti, per stralcio, a diverso Ufficio di Procura DAG.23/04.2019.0085596.U

“...la Procura di.....aveva conferito incarico di consulenza collegiale a due consulenti nell’ambito di procedimento penale nel quale, successivamente, era stata iscritta una nuova ipotesi di reato rientrante nella competenza della Direzione distrettuale Antimafia per quale era stato, dunque, disposto lo stralcio con trasmissione degli atti...”

quando la Procura di...aveva ricevuto la richiesta di liquidazione dei compensi da parte dei consulenti tecnici aveva rilevato che la perizia era relativa al procedimento stralciato e l’aveva pertanto trasmessa alla Procura di.... quest’ultima aveva tuttavia restituito l’atto sostenendo che, pur non potendosi ignorare il principio generale dettato dall’art. 168 del D.P.R. 115/2002 secondo il quale “le liquidazioni spettanti agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede” , la Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite con sentenza n. 9605/2014 ha sancito il principio per il quale la norma anzidetta non vale per i consulenti tecnici “in considerazione dello stretto vincolo fiduciario che intercorre tra autorità giudiziaria che designa e soggetto designato quale perito o consulente e delle responsabilità che derivano al magistrato dalle liquidazioni dal medesimo ordinate (art. 172 T.U.) “ trovando , quindi, applicazione il dettato di cui all’articolo 73 disp. att. c.p.p. a norma del quale “ il compenso al perito è liquidato dal giudice che ha disposto secondo le norme delle leggi speciali “ (art. 232 c.p.p.)....

Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, sembra potersi affermare che la Procura competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi di cui si discute sia quella presso il tribunale di.....ai sensi della norma speciale di cui all’art. 73 disp. att. c.p.p.

Né a diversa conclusione sembra potersi pervenire valorizzando la circostanza per cui il funzionario delegato alle spese di giustizia presso codesta Procura generale , competente ad eseguire il pagamento delle spese di giustizia liquidate dai magistrati della Procura dinon sia competente alla liquidazione delle spese di giustizia riguardo agli uffici di Procura del Distretto relative a procedimenti di competenza della D.D.A..”

PROCESSI PARTICOLARI:

→ Gratuito patrocinio e recupero delle spese nei processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta e nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari (ex articolo 135 Testo Unico spese di Giustizia) MIA NOTA

In materia di patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) l’articolo 135 DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo Unico spese di giustizia) detta le regole , in particolari procedimenti, in cui mancando uno specifico provvedimento di condanna , risulterebbe difficile applicare le norme generali sul recupero delle spese prenotate e/o anticipate.

Il primo comma del richiamato articolo dispone, per le ipotesi relative al recupero delle spese nei processi di assenza o di morte presunta, che le stesse siano “ *recuperate nei confronti*

dei soggetti indicati nell'articolo 50 , commi 2 e 3 , del codice civile [Ai sensi dell'articolo 50, 2 e 3 comma, codice civile, si tratta di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi, nonché i legatari , i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente] e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione”

Il secondo comma del richiamato articolo 135 dispone che “ *le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario”*

L'uso del termine “ *hanno diritto di prelazione”* in luogo dell'ordinario “ *le spese si recuperano nei confronti di..”* ha fatto sorgere dubbi sulle modalità di recupero delle spese nei procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare in cui parte è ammessa al gratuito patrocinio

Il dubbio è relativo al fatto se queste spese vadano recuperate secondo le modalità previste dal testo unico (foglio notizie, iscrizione nel registro modello 3/SG, trasmissione al concessionario) o vadano recuperate , nell'interesse dell'Erario, nei confronti del debitore o del terzo pignorato (nelle ipotesi di pignoramento presso terzi) come regolarmente fanno i creditori precedenti privati per le assegnazioni a loro favore.

La problematica in questione trova soluzione:

- ✓ sia in relazione al fatto che dalla sua entrata in vigore il testo unico spese di giustizia “ *disciplina la riscossione delle spese processuali la riscossione delle spese di mantenimento in istituto, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, che è comune a quella delle spese processuali”*
- ✓ sia in relazione al fatto che con l'entrata in vigore dell'articolo 223 legge 133/2008 è stata eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento dell'ufficio giudiziario per come prevista dall'articolo 212 T.U. spese di giustizia. Tra gli aspetti più importanti della legge 133/2008 ricordiamo la soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari che venivano definitivamente attribuite ai concessionari.
- ✓ sia al fatto che, già a far data del 1 gennaio 1998, la competenza alla riscossione sia bonaria che coattiva dei crediti erariali non spettavano più direttamente agli uffici giudiziari ma al concessionario del servizio riscossione (ex art. 7 D.Lgvo 327/97).

Quindi nelle ipotesi in oggetto il recupero avverrà nelle modalità ordinarie per come stabilite e regolamentate dal testo unico spese di giustizia, e nello specifico:

- ✓ La cancelleria dell'esecuzione civile procederà alla regolare annotazione sul foglio notizie delle spese anticipate e/o prenotate a debito e, chiuso regolarmente, lo stesso unitamente a copia del provvedimento del magistrato, sarà trasmesso all'ufficio recupero crediti.
- ✓ Sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione, previo il provvedimento da parte del magistrato ai sensi dell'articoli 133 e 135 Testo unico spese di giustizia , chi procede alla vendita (Istituto Vendite Giudiziarie, ufficiale giudiziario, notaio delegato o altro professionista delegato ecc) verserà l'importo corrispondente alle spese anticipate e/o prenotate a debito per tramite modello F23, in caso di insufficienza della somma ricavata la differenza sarà richiesta, dalla cancelleria, al debitore per tramite il concessionario
- ✓ Nei pignoramenti presso terzi promossi da creditori ammessi al patrocinio a carico dello Stato il giudice assegna in pagamento a favore dell'erario la somma equivalente alle spese (spese prenotate a debito e spese anticipate), sostenute dalla parte per l'esecuzione e liquidate nel provvedimento di assegnazione. L'ufficio recupero crediti, ricevuto il foglio notizie e copia del provvedimento di assegnazione, procederà alle

annotazioni sul registro modello 3/SG e trasmetterà la documentazione contabile al concessionario il quale si attiverà per il recupero nei confronti del terzo pignorato limitatamente alla somma assegnata e vincolata. Nel caso di insufficienza della somma vincolata il concessionario procederà, per la differenza, nei confronti del debitore principale. Nel caso, anche questa ipotesi difficile da verificarsi, che per la somma vincolata sia superiore a quanto dovuto il debitore dovrà presentare istanza di restituzione della somma residua al giudice dell'esecuzione.

→ **ART 145 T.U.(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)**

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera e); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. **Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari..** (Per il recupero vedi RECUPERO SPESE NEL PROCESSO CIVILE)

→ **Eredità giacente attivata d'ufficio**

ART. 148 T.U. (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

Sono spese prenotate a debito:

il contributo unificato;

i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario:

le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;

le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui il giudice procede d'ufficio, in mancanza di richiesta di persone interessate, alla nomina del curatore dell'eredità non accettata

In caso di eredità giacente attivata d'ufficio non accettata le spese, compreso quanto anticipato al curatore rimangono a carico dell'Erario

Con sentenza n. 83 del 24 marzo 2021 depositata il 30 aprile 2021, la Corte Costituzionale nel confermare la natura "ausiliaria", all'attività del giudice, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, dell'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.

Procedura fallimentare

ART. 146 T.U. (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall' Erario.

Sono spese prenotate a debito:

l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

il contributo unificato;

i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario:

le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;

le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

La Corte Costituzionale con sentenza 28 aprile 2006 n 174 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'erario le spese ed onorari al curatore

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 secondo comma DPR 131/86 (TU imposta di registro) nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al primo comma non sui applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale) della causa di **opposizione allo stato passivo fallimentare** pertanto la copia si rilascia a prescindere dalla registrazione

Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento (art. 147 tusc)

In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento

LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI INVENTARIO AI FUNZIONARI DI CANCELLERIA

Ai sensi dell'articolo 9 Legge 777/1960 "ai funzionari delle cancellerie che procedono, fuori dall'orario normale d'ufficio, alla compilazione di inventari , è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario..."

DIRETTIVE MINISTERIALI:

✓ *nel foglio delle notizie relativo alle **procedure fallimentari** , devono essere annotate tutte le eventuali spese prenotate a debito e pagate. Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale. Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del T.U., il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento. Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie (circolare 9/03)*

- ✓ nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 *Riguardo il **campione fallimentare** nessuna novità sembra ravvisarsi dalla lettura delle nuove norme. Pertanto la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito sul foglio delle notizie. Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.*
- ✓ **Fallimento –decreto autorizzazione prenotazione a debito e decreto liquidazione delle spese** Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 aprile 2005 “...l'art. 146 non richiede a differenza dell'abrogato art. 91 LF, il decreto del giudice per l'autorizzazione alla prenotazione a debito, né il decreto di liquidazione delle spese anticipate, per cui valgono le regole generali del testo unico per i titoli di pagamento. Di conseguenza nella specie deve applicarsi il principio dell'art. 165 TU secondo il quale “ la liquidazione delle spese...è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio, se non espressamente attribuita al magistrato”.”
- ✓ Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia **la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni**
- ✓ **Fallimenti chiusi senza attivo – Pagamento del compenso al curatore.** (Circolare 29 novembre 2006, n. 127080/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) *Con riferimento a quanto in oggetto si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 del 28 aprile 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, terzo comma, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non era previsto che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore. Per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità, oramai, è stata superata la questione controversa relativa al rimborso, a carico dell'Erario, delle spese sostenute e degli onorari spettanti al curatore nell'ipotesi di fallimento senza attivo. Al riguardo, si osserva che le sentenze che dichiarano l'incostituzionalità di una legge dello Stato o che ne integrano il contenuto per renderlo aderente al dettato costituzionale (sentenze additive di accoglimento) hanno efficacia retroattiva (cfr. tra tutte, Cass. Civ., sent. N. 3745 del 14 marzo 2002) e, pertanto, producono effetti anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, incontrando l'unico limite nei rapporti esauriti, ossia consolidati ed intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la declaratoria ritualmente rilevante (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. N. 14541 del 19 novembre 2001). Alla luce di tali considerazioni si ritiene che l'anticipazione da parte dello Stato delle spese ed onorari del curatore e quindi il relativo rimborso siano dovuti per i fallimenti ancora aperti alla data del deposito della sentenza della Corte Costituzionale, mentre non potrà essere corrisposta per i fallimenti dichiarati chiusi per insufficienza di attivo con decreto definitivo prima del deposito della sentenza della Corte ed in ogni caso quando non ci siano più situazioni contestabili in giudizio. Si precisa, inoltre, che anche su parere concorde dell'ufficio legislativo, gli uffici giudiziari dovranno provvedere al pagamento del compenso spettante al curatore, così come liquidato dalla sezione fallimentare del Tribunale ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.M. 28 luglio 1992, n. 570 (regolamento contenente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata), per intero o per quella parte che non trova capienza nell'attivo fallimentare.*
- ✓ **Modalità di rimborso spese e indennità al cancelliere per attività di redazione degli inventari fallimentari** Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 1 aprile 2005” *..in materia fallimentare vige il principio fondamentale per cui tutte le spese inerenti a tale procedura , comprese quelle relative alle spese e alle indennità al cancelliere per l'attività di redazione degli inventari svolta al di fuori del normale orario di lavoro sono a carico della massa del fallimento. L'art. 146 stabilisce che nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Pertanto il rimborso delle*

spese per l'indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario (se viene svolta al di fuori dell'orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall'erario con annotazione della spesa anticipata nel registro delle spese pagate dall'erario (art. 162 TU).Ovviamente tutte le spese dell'una e dell'altra categoria devono essere recuperate appena vi sono disponibilità sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo come previsto dall'art. 146, comma 4

- ✓ **Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
- ✓ **pagamento del contributo unificato dell'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento** **cx art. 119 L.F.** circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I *E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70M0 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002. Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come "decreto motivato", pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l'art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura" si è dell'avviso che il predetto **provvedimento non possa rientrare nella procedura fallimentare.** D'altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di "denaro per gli atti richiesti dalla legge" [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito*
- ✓ ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 **TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato**
- ✓ **A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle insinuazioni tempestive e come quest'ultime non sono soggette al pagamento del contributo unificato** (Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.
- ✓ **sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002
- ✓ Ai sensi della nota prot. 1/7599/44/SC/U-04 del 9 luglio 2004 **nei procedimenti di insinuazione tardiva iniziati dal concessionario in caso di condanna di quest'ultimo le spese devono essere annullate per insussistenza ai sensi dell'art.48 DPR 602/73 il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente quando questa non è il concessionario.** All'annullamento provvede il funzionario di cancelleria addetto al servizio
- ✓ circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I **le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette al pagamento del contributo unificato**
- ✓ **la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso.../ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)**
- ✓ Circolare DAG08/09/2010.0114831.U **Procedimento di esdebitazione** " ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo

5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia.

- ✓ **Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)
- ✓ **Quesito relativo al giudizio di omologa nel concordato preventivo. Nota Min.** E' stato chiesto di conoscere, ai fini della quantificazione del versamento del contributo unificato, se, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, competente a decidere in ordine alla richiesta di concordato preventivo, sia il Tribunale fallimentare, il Tribunale ordinario, ovvero il Tribunale ordinario con la procedura della volontaria giurisdizione, nonché se il decreto di omologazione debba essere registrato. Al riguardo si rappresenta che la iscrizione a ruolo è connessa alla determinazione del giudice competente all'approvazione del concordato, per cui la questione non può essere risolta in via amministrativa. Si è dell'avviso pertanto che sarà onere della parte individuare correttamente il giudice competente e provvedere al versamento del relativo contributo a seconda della scelta processuale effettuata. Inoltre, con riferimento alla seconda richiesta si ritiene che non incidendo le modifiche sulla natura sostanziale del provvedimento di omologazione, il decreto debba essere sottoposto a registrazione.
- ✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86
- ✓ **Decreto di omologazione del concordato preventivo** – vi è l'obbligo di registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007)
- ✓ **Procedure concorsuali e diritti dell'ufficiale giudiziario.** (Nota 17 marzo 2003, n. 6/490/03-1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R.. 30 maggio 2002, n. 115) ha inteso riordinare interamente la materia, che è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi normativi e regolamentari. Per quanto riguarda la procedura fallimentare, è previsto espressamente all'articolo 146 del suddetto testo unico che, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'Erario.In particolare viene stabilito, per quanto in questa sede interessa, che sono anticipate dall'Erario le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta **Non essendo ivi indicata, né altrove specificata, la voce dei diritti degli ufficiali giudiziari, e in ossequio al principio del quod lex voluit dixit, risulta che tale spesa non dovrà essere computata e, ovviamente, non verrà successivamente recuperata sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.** Pertanto, rispondendo al presente quesito, si ritiene che l'ufficiale giudiziario per l'avvenire non dovrà richiedere l'anticipo di detta **spesa**.
- ✓ **Menzionabilità nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato delle iscrizioni in materia di fallimento e cancellazione delle stesse.** Sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2008 – Effetti Circolare 22 settembre 2008 DAG.22/09/2008. 0123530.U La sentenza della Corte Costituzionale

numero 39 del 27 febbraio 2008 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale". Pervengono a questo Ufficio numerosissimi solleciti ad operare a livello centrale, in esecuzione della citata sentenza, la cancellazione dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative a fallimenti dichiarati in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella fallimentare. Si osserva che il sistema normativo creatosi a seguito delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi 5/2006 e 169/2007 in materia di incapacità personali del fallito, sul quale è intervenuta da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale, appare particolarmente complesso.

la presente circolare, nei paragrafi riportati di seguito (A e B), affronta i seguenti aspetti:

- la cancellazione delle iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, che risultano ancora registrate nel SIC;
- la menzionabilità delle iscrizioni delle sentenze dichiarative di fallimento nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato (artt. 24 e 26 D.P.R. 313/2002);

1. CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI RELATIVE ALLE SENTENZE DI FALLIMENTO, CHE RISULTANO ANCORA REGistrate NEL SIC.

Per quanto attiene alla problematica del mantenimento della iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di fallimento, si osserva che il vuoto normativo venutosi a creare a seguito delle novelle in materia fallimentare e dell'intervento della Corte Costituzionale non può essere colmato attraverso l'attività interpretativa dell'organo amministrativo.

Pertanto, le questioni relative alla cancellazione delle iscrizioni dal SIC non possono che essere risolte dall'interessato, il quale, avvalendosi degli attuali strumenti procedurali messi a sua disposizione dal Testo Unico del casellario (art. 40 D.P.R. 313/2002), potrà richiedere al giudice competente la cancellazione dell'iscrizione.

Al fine di mantenere una traccia delle operazioni di cancellazione, sono stati operati degli interventi sul sistema che consentono all'Ufficio iscrizione competente l'inserimento nel SIC delle eventuali ordinanze di cancellazione della sentenza di fallimento.

Pertanto, l'ordinanza di eliminazione dell'iscrizione in materia fallimentare, disposta a seguito dell'attivazione della procedura ex art. 40, dovrà essere inserita nel sistema da parte dell'ufficio iscrizione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Qualora, secondo quanto registrato in giurisprudenza, l'ordinanza di cancellazione dell'iscrizione fosse emessa direttamente dal Tribunale civile, adito dall'interessato per ottenere la riabilitazione, sarà l'ufficio iscrizione presso quest'ultima autorità giudiziaria, ovvero l'ufficio iscrizione competente in materia civile, a provvedere all'inserimento del provvedimento nel sistema.

Sia nell'uno che nell'altro caso, a seguito dell'iscrizione dell'ordinanza di cancellazione, la sentenza di fallimento non sarà più menzionabile in tutti i tipi di certificato (c.d. eliminazione logica).

La cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione, tuttavia, dovrà essere operata dall'ufficio che a suo tempo ha iscritto la sentenza di fallimento. Pertanto, il sistema provvedere ad inviare automaticamente per via telematica un'apposita comunicazione all'ufficio iscrizione competente alla cancellazione fisica e definitiva (ossia l'ufficio che ha iscritto la sentenza di fallimento).

Al predetto ufficio dovrà quindi essere trasmessa, dopo l'annotazione sul sistema, copia del provvedimento di cancellazione.

2. MENZIONABILITÀ DELLE ISCRIZIONI DELLE SENTENZE DICHIARATIVE DI FALLIMENTO NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RILASCIATO ALL'INTERESSATO (ARTT. 24 E 26 D.P.R. 313/2002)

In ordine al contenuto del certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato devono registrarsi differenze connesse al tempo in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento.

• R.D. 267/1942: dalla sentenza dichiarativa di fallimento scaturivano, a carico del cittadino fallito, una serie di incapacità personali che incidevano anche sul diritto di elettorato attivo e passivo. Pertanto, l'iscrizione delle notizie di fallimento era menzionata nel certificato elettorale richiesto dai comuni, nel certificato generale e civile rilasciato all'interessato, all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione.

Intervenuta la riabilitazione civile, l'iscrizione dei fatti concernenti il fallimento era menzionata nei soli certificati rilasciati all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, se questi ultimi richiesti ex art. 39 D.P.R. 313/02.

L'entrata in vigore del D.lgs n. 5 del 2006, che ha abrogato l'istituto della riabilitazione civile e, tra l'altro, l'incapacità speciale in materia di elettorato già connessa allo status di fallito, ha comportato che le iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, se non intervenuta la riabilitazione, continueranno ad essere menzionate nel certificato rilasciato all'interessato, ma non in quello elettorale richiesto dai comuni.

• Le modifiche introdotte successivamente dal D.Lgs 169/2007 hanno solo parzialmente mitigato l'effetto della abrogazione dell'istituto della riabilitazione. Infatti la nuova disciplina, limitatamente alle procedure aperte a far data dal 16 gennaio 2006, ha equiparato, in materia di casellario giudiziale, gli effetti della chiusura del fallimento a quelli determinati dall'abrogato istituto della riabilitazione. Le procedure concorsuali definite con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 restano soggette alla previgente disciplina.

Pertanto, la menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato delle iscrizioni in materia fallimentare, qualora sia intervenuto provvedimento di chiusura della procedura concorsuale aperta dopo il 15 gennaio 2006, è assimilata ai casi in cui è intervenuta riabilitazione; qualora, viceversa, il provvedimento di chiusura della procedura concorsuale riguardi una procedura aperta in epoca antecedente al 15 gennaio 2006, il certificato è sempre positivo ().

Il citato decreto legislativo, dispone, inoltre, che le sentenze emesse dopo il 31 dicembre 2007 non dovranno essere più iscritte nel casellario .

Si evidenzia, inoltre, che in tale materia la giurisprudenza è orientata a dichiarare inammissibili le richieste di riabilitazione civile da parte dell'interessato, cagionando una evidente disparità di trattamento tra diversi soggetti che si trovano nelle stesse condizioni.

Nel contesto illustrato, è intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo precedente alle modifiche introdotte, "in quanto stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale".

Al fine di coordinare la pubblicità delle notizie relative al fallimento, operata mediante l'emissione del certificato del casellario, sono stati effettuati una serie di interventi sul SIC, nel senso di estendere gli effetti della chiusura del fallimento, riconducibili a quelli della riabilitazione, anche ai fallimenti dichiarati in data antecedente al 16 gennaio 2006. Attraverso detti interventi operati direttamente sulle procedure della certificazione del SIC, anche le sentenze di fallimento antecedenti al 16 gennaio 2006 (e per le quali risulta annotato sul sistema la chiusura del fallimento) non saranno più menzionabili nel certificato richiesto dall'interessato (artt. 24, 26 e 28 D.P.R. 313/2002).

Inoltre, al fine di migliorare la comprensibilità e la lettura del certificato del casellario giudiziale rilasciato alla Autorità Giudiziaria (art. 21 D.P.R. 313/2002) e alla Pubblica amministrazione (art. 39 D.P.R. 313/2002), nonché della visura delle iscrizioni richiesta dall'interessato (le sentenze di fallimento continueranno ad essere menzionate fino a quando la relativa iscrizione non verrà eliminata), è stato previsto un ulteriore intervento attraverso il quale, dopo l'annotazione relativa al decreto di chiusura del fallimento, il sistema riporterà un'apposita avvertenza. In particolare:

1. nelle sentenze di fallimento, per le quali risulta sul sistema l'apertura della procedura concorsuale a far data dal 16 gennaio 2006 e sia annotato il decreto di chiusura, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all'interessato, per effetto dell'art. 21, comma 2, D.lgs 169/2007 che dispone: per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.

2. nelle sentenze di fallimento, antecedenti al 16 gennaio 2006, per le quali risulta annotato il solo decreto di chiusura, viceversa, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all'interessato ai sensi dell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, per effetto della sentenza n. 39 del 27.2.2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

1] A seguito della modifica dell'articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167, che dispone: con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento (cfr. art. 9, comma 3, decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169,)è stata data applicazione alla disposizione contenuta nel decreto legislativo all'art. 21, comma 2, che dispone in particolare che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento. Pertanto, sul SIC le sentenze di fallimento successive al 16 gennaio 2006 e per le quali risulti disposta la chiusura del fallimento, non sono più menzionate nel certificato richiesto dall'interessato. Mentre continuano ad essere riportate nei certificati richiesti dall'autorità giudiziaria (art. 21) e dalla pubblica amministrazione (art. 39).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169 (vds circolare n. 3974 del 4 ottobre 2007) alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di seguito elencate, sono state abrogate a decorrere dal 1/1/2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo: a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q); b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i); e) articolo 24 (L), comma 1, lettera n); d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n); e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).

Processo in cui è parte un fallimento ART. 144 T.U.

1 . Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007 OGGETTO: *Quesito liquidazione del compenso al legale del fallimento, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Richiesta di parere da parte del Presidente di Sezione dott.. E" stato chiesto di conoscere se competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 115/2002 sia il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa.*

Al riguardo si rappresenta quanto segue, pur tenendo conto che in considerazione della natura giurisdizionale della questione, l'interpretazione e la soluzione è comunque riservata alla competente Autorità giudiziaria.

L'art. 144 del D.P.R. 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia, introduce una deroga alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, limitata alla previsione che il decreto del Giudice delegato, che attesta che "non è disponibile il denaro necessario per le spese," sostituisce la procedura ordinaria di cui all'art. 126 dello stesso D.P.R..

Peraltro, che tale deroga sia limitata al solo accertamento delle condizioni reddituali si desume dal fatto che l'articolo in esame precisa che "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del T. U., eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio", richiamando, quindi, tutte le disposizioni che regolano la materia del patrocinio a spese dello Stato.*

Di conseguenza, alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione "della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" (art. 82 D.P.R 115/02).

Né. questa interpretazione appare in contrasto con l'art. 25, co. 1, n. 4) del R.D. 16.3.1942, n. 267, così come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 9.1.2006, n. 5, in quanto trattasi di disposizione a carattere generale, che riguarda i poteri del giudice delegato nell'ambito del fallimento, ma che non

sembra possano essere estesi fino a ricomprendere la deroga alla competenza specifica di altra autorità giudiziaria.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la liquidazione avvenisse con un provvedimento diverso dalla sentenza che definisce il giudizio, ove i due provvedimenti fossero entrambi emessi in mancanza di coordinazione dei rispettivi uffici, l'avvocato avrebbe due titoli per il recupero delle spese e onorari.

Si aggiunge, inoltre, che le spese e gli onorari del difensore, anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 115/2002, possono essere riscosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico.

Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari, nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U.

recupero delle spese prenotate a debito e anticipate nelle procedure concorsuali

DAG.22/01/2021.0013688.U in caso di soccombenza, nel giudizio ordinario, del fallimento la cancelleria del giudice ordinario trasmetterà il foglio notizie contenenti le spese anticipate e o prenotate a debito a favore del fallimento in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare

Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica (art 158)

Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione

a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;

b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore

→ **Diritti di copia** :circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile- Ufficio I “ *L'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omissis il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie.*

→ art. 3, lett. q) DPR 115/02, **amministrazione ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazione dello Stato o altra pubblica Amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico quindi** non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti sulla prenotazione a debito gli Enti territoriali (Comuni, Province,aziende sanitarie) gli enti pubblici autonomi (università, parchi naturali) e regionali.

→ La difesa dell'Ente pubblico da parte dell'Avvocatura dello Stato *non qualifica* l'ente stesso quale amministrazione pubblica ai fini degli effetti di cui all'articolo 159 t.u. spese di giustizia in assenza di una espressa previsione di legge legittimante .

→ il fatto che le **Università** siano difese dall'Avvocatura dello Stato non ne comporta l'esenzione normativa relativa al pagamento delle spese (in materia di obbligo di pagamento del contributo unificato e del raddoppio dello stesso ex art. 13 comma 1 quater vedasi Cass. sez. lav. n 20682/2020)

provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021

Deve inoltre escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella "annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero" ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è "l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico", qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali (sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Comm. trib. reg. per la Campania).

circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U *le disposizioni di cui all'art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 si applicano anche nei confronti delle **Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio***

All'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati non si applica l'articolo 158 TUSG (nota prot. 7891 /2017 ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze _ Direzione della giustizia tributaria – Ufficio III)

*le disposizioni di cui all'art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 **si applicano** anche all' AG.E.A. (agenzia per le erogazioni in agricoltura) risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005)*

circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia*Quando parte del processo è un pubblica amministrazione, **copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa**, al momento della chiusura della fase processuale, **all'amministrazione che si è costituita in giudizio**, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U. Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processuale a prova dell'avvenuto adempimento. Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio*

circolare DAG10/07/2011.0097630.U *"la **trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti nel processo** deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia titolo per la riscossione anche delle spese processuali..."*



Procedimenti nei quali è parte l' Amministrazione Pubblica ammessa alla prenotazione-nota DAG.10/02/2010.0020605 ..*l'istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all'imposta di registro deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento delle spese...*



circolare DAG.04/11/2013.0145935.U *motivi di economia procedurale conformi peraltro alla ratio dell'istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l'articolo 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano **la prenotazione a debito dell'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica.***

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

Relativamente agli istituti di cui al *Titolo III Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale, gli articoli 115,116,117 e 118 del testo unico spese di giustizia*, sono caratterizzati dall'estensione, limitata, degli effetti del patrocinio a spese dello Stato pur non essendoci formale ammissione allo stesso.

La direttiva ministeriale giustizia DAG.22/03/2017.0054770.U ha specificato che la normativa relativa agli istituti di cui al Titolo III , artt. 115,116,117,118 prevede che le norme previste per la difesa delle parti non abbienti ammesse al patrocinio spese dello Stato sono estese “a limitati effetti ovverosia con esclusivo riguardo alla misura degli onorari e delle spese dei difensori.”

Quindi riguardo solo all'entità e misura della liquidazione.

nota DAG.22/03/2017.0054770.U è applicabile la “disciplina contenuta nell’articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..”

→ **Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia Art. 115 (testo unico spese di giustizia)**

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia: *L'articolo 12, comma 2 ter della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, che confluisce nel testo Unico, sostituisce, integrandola, la previsione contenuta nell'articolo 13, comma 6 della legge n. 82/1991.*

La scarna previsione di quell' ultimo articolo (provvedimento del giudice su parere del consiglio dell'Ordine) è, infatti, integrata nell'att. 12, comma 2 ter citato con il rinvio alle norme e modalità disciplinate per il patrocinio a spese dello Stato (tariffe professionali, valutazione dell'impegno professionale, ecc.). Il rinvio non può non ritenersi esteso all'opposizione, che è parte integrante della disciplina.

La norma nulla prevede in ordine all' estensione della disciplina relativa all'eventuale recupero della somma. Che l'importo sia anticipato dallo Stato discende dalla legge n. 82/1991, che ricomprende l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica. Invece, sull'eventuale recupero della somma, nulla dispone la stessa legge n. 82/1991 e non è sostenibile l'estensione della disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato, la quale subordina il recupero alla revoca dell'ammissione basata su profili reddituali e attinenti alla procedura.

La liquidazione viene effettuata dal magistrato titolare del giudizio in cui compare il collaboratore di giustizia **ma pagata dal Ministero dell'Interno** ufficio a ciò proposto, ai sensi del decreto legge 8/91 conv. in legge 82/1991 e nell'ambito dei decreti attuativi predisposti in concerto da Ministero dell'Interno, Ministero delle Finanze e Ministero della Giustizia .

La somma liquidata non è spesa di giustizia, quindi non è soggetta a recupero e non va annotata nel foglio notizie.

Le spese che l'avvocato affronta nel giudizio se le recupera con la liquidazione ex art. 115.

Quindi ottenuta la liquidazione l'avvocato dovrà rivolgersi al Ministero degli Interni al quale produrrà copia del decreto di liquidazione ed emetterà fattura intestata al detto ministero degli interni

L' ammesso al programma di collaborazione NON ha diritto al rilascio gratuito di copie o certificazioni relative a procedure, civili e o penali, in cui sia parte a meno che non sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Registrazione ordinanze emesse in procedimenti di **OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO** dei compensi al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

L'estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo attiene alla posizione del c.d. collaboratore di giustizia a cui lo Stato, giusta relazione al testo Unico spese di giustizia richiamata in premessa, garantisce “ l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica” e non anche al procedimento relativo all'opposizione al decreto di liquidazione delle competenze del difensore.

Da quanto sopra lo scrivente ritiene che i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all'oggetto siano da assoggettare alla formalità della registrazione in mancanza di una norma, o orientamento ministeriale, che ne preveda espressamente l'esenzione.

Parte richiedente che ha provveduto all'atto dell'iscrizione al versamento del contributo unificato potrebbe, a parere dello scrivente, ai sensi del disposto di cui all'articolo 115 DPR 30 maggio 2002 n 115 chiedere al magistrato competente la liquidazione di quanto pagato, anche per la registrazione, quali “spese documentate”.

Sulla base di quanto sopra e in considerazione del disposto di cui all'art. 73 D.PR. 115/02 ai sensi del quale vi è l'obbligo di inviare all'ufficio finanziario i provvedimenti soggetti ad imposta, lo scrivente ritiene che, **salva diversa disposizione degli uffici ministeriali** a cui la presente viene inviata **per le proprie**

determinazioni, i provvedimenti in oggetto siano soggetti alla formalità della registrazione **MIO Ordine di servizio n 5 del 23 marzo 2011**)

→ **Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio art. 116 tusg**

1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.*

2. *Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio.*

Anche nella liquidazione di spese ed onorari al difensore di ufficio si osservano le disposizioni e le tariffe previste per il patrocinio statale, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Il testo unico prevede ipotesi alternative:

a) *liquidazione e pagamento di onorari e spese al difensore quando lo stesso dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116);*

b) *liquidazione e pagamento di onorario e spese ex art. 117, primo comma, in favore del difensore nominato a persona irreperibile (o divenuta tale nel corso del procedimento).*

Il procedimento di liquidazione delle spese ed onorari in favore del difensore d'ufficio è identico a quello per il patrocinio a spese dello stato.

Ai sensi dell'articolo 103 TU spese di giustizia “ Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.”

Ai sensi dell'articolo 116 TU spese di giustizia “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio.”

L'articolo 32 decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271 (c.d. norma di attuazione al codice di procedura penale) per come sostituito dall'articolo 17 legge 6 marzo 2001 n 60 sulla difesa d'ufficio, in maniera inequivocabile **statuisce l'esenzione da bolli, imposte e spese relativamente alle procedure per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio.**

Come si legge nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, riguardo alla portata dell'articolo 116 dello stesso testo unico, “ l'articolo 32 disp. att. c.p.p. sostituito dall'articolo 17 della legge n 60/2001 prevede che, se l'avvocato dimostra di non avere recuperato nulla dal difeso il compenso è liquidato dallo Stato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato. È un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa d'ufficio, garantendo la retribuzione al difensore se il proprio assistito non paga”

- decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020 il difensore d'ufficio devono depositare per via telematica le richieste di liquidazione

Ai sensi della circolare ministeriale DAG.27/02/2007.0025211.U “ ...la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita... L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, comma 2), in qualsiasi momento anteriore al recupero della somma. La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'art.109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi - disciplinati dall'ari 116 invece l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.... Nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex art. 116,

qualora il debitore chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell'art. 220 T.U. spese di giustizia”

L'onere di provare l'infertilità del recupero nei confronti dell'assistito giustifica pienamente l'esenzione, ex articolo 32 disp. att. c.p.p. nelle relative procedure, da bolli, imposte e spese.

Esenzione che opera pienamente (non se ne vedono le ragioni giuridiche a contrario) nella procedura esecutiva, iscritta in esenzione di contributo unificato e spese.

Somme quest'ultime che in ogni caso, stante un difetto di coordinamento tra la norma penale e quella del testo unico spese di giustizia, vanno (malgrado si parli di esenzione) prenotate a debito dalla cancelleria per l'eventuale recupero.

A tal fine infatti la circolare ministeriale DAG 27/02/2007.0025211.U dispone che la cancelleria “*annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie (distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all'ufficio recupero crediti insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio notizie, firmata per ricevuta da un addetto all'ufficio recupero crediti andrà conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia”*

Da richiamare a tal proposito l' indirizzo ministeriale, vedi circolare ministeriale giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4 in tema di ammissione al gratuito patrocinio e nello specifico del contributo unificato ma applicabile in tutti i casi di spese esenti , ai sensi della quale “*appare evidente che il legislatore con il termine esenzione abbia inteso escludere un passaggio di danaro. Invero il contributo è dovuto ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti e a tal fine la voce è prenotata a debito”*

Anche le spese dovute all'Istituto Vendite Giudiziarie (che ricordiamo agisce in qualità di concessionario, durata quinquennale,dello Stato a seguito di autorizzazione e successiva sorveglianza del Ministero della Giustizia delegata alle Corti di Appello) a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazioni e di bollo, per concorso nelle spese di gestione dell'Istituto stesso e per ogni altra spesa ordinaria o straordinaria successiva all'incarico di vendita, rientrano nella esenzione di cui all'art, 32 disp att. codice procedura penale e, anche tali spese andrebbero prenotate a debito per il successivo ed eventuale recupero.

Il provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione, al momento in cui si dispone la vendita, contiene generalmente la liquidazione “*a favore dell'I.V.G. il compenso di cui all'art. 31 del Regolamento di modifica al D.M. 20.6.60 n. 163 approvato con D.M. 11.02.97 n. 109 da corrispondere senza ritardo dal creditore. Subordina a tale versamento l'esecuzione della vendita, pena la caducazione del provvedimento. ...”*

In relazione alla “particolarità” della procedura il provvedimento va modificato disponendosi l'esenzione di tali spese, o, come appare più corretto specificandosi che tali spese vanno “prenotate a debito” per l'ulteriore ed eventuale recupero.

Da ultimo si evidenzia che , sempre ai sensi della richiamata circolare ministeriale del 27 febbraio 2007 “ *nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex art. 116 qualora il debitore chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello stato la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell'articolo 220 TU spese di giustizia”* ricordiamo infatti che nella ipotesi di cui all'articolo 116 TU spese di giustizia “*la norma richiamata costituisce infatti una eccezione al disposto dell'art. 109 che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi disciplinati dall'art. 116 invece l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore”*

Si ritiene di aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. Sez. IV pen. sentenza n 46471) secondo il quale nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio - che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali - non devono essere ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure anzidette.

Non vi è alcuna disposizione che preveda la liquidazione di detti compensi, ma il riferimento “congiunto” a “onorario e spese”, con cui si apre il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116 (disposizione di carattere eccezionale), ed il richiamo - quanto a misura e modalità - all’art. 82, impongono di ritenere che la disciplinata liquidazione riguardi i soli onorari e spese maturati nel procedimento penale in cui il difensore ha prestato il proprio ufficio e non anche l’onorario e le “spese” relativi alle procedure esperite inutilmente per il recupero dei crediti professionali (Cass., Sez. IV, sent, del 9.10.2007, n. 46471).

Attualmente la questione, in giurisprudenza, non appare pacifica.

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia: *L’art. 32 disp. att. c.p.p., sostituito dall’art. 17 della legge n. 60/2001, prevede che, se l’avvocato dimostra di non aver recuperato nulla dal difeso, il compenso è liquidato dallo Stato, nella misura 12 con le modalità previste dalla discipline per il patrocinio a spese dello Stato, come accade sempre se il difeso è ammesso AL patrocinio. E’ un modo per assicurare l’effettività e l’efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, se il proprio assistito non paga.*

Lo Stato ha diritto di ripetere la somma anticipata dal difeso a meno che le condizioni di quest’ultimo non siano quelle che avrebbero consentito l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Poiché l’ammissione al patrocinio è sempre costruita nel sistema corner concessione di beneficio a domanda dell’interessato, l’unica interpretazione possibile del comma 2 dell’articolo originario è nel senso che, emesso il decreto di liquidazione, si avvia la procedura di recupero (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) a meno che il difeso non la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In tal caso, la procedura di recupero si interrompe se l’istante è ammesso e il credito dello Stato è estinto per insussistenza, essendo venuto meno il presupposto di legge cui era subordinato il diritto di recupero. La procedura di recupero, invece, procede indisturbata se l’istanza di ammissione non è presentata e non è accolta. Questa interpretazione è alla base della riformulazione del comma 2 della norma in commento. L’espressione “versi nella condizione” non può presupporre una procedura che vede come parte: attiva l’ufficio pubblico sul modello di quella per i minori. Nella fattispecie proposta per i minori, infatti, c’è una presunzione di non abbenza del soggetto che non nomina un difensore di fiducia e un ammissione officiosa al patrocinio a spese dello Stato, salvo verifiche, che ha il suo fondamento nel favor minoris del nostro ordinamento. Non occorre il rinvio alla riscossione, nella norma originaria richiamata attraverso il d.P.R. n. 602/1973, dato il nuovo contesto del testo unico.

RISOLUZIONE N. 1 del 4 maggio 2010 – Prot. n. 23471 *L’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inoltre, stabilisce che “l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato ...quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. L’attuale disciplina pone, dunque, una diretta correlazione tra la corresponsione delle somme da parte dello Stato ed il preventivo ed infruttuoso esperimento delle procedure di recupero da parte del difensore.*

In virtù di tale strumentalità, può ritenersi, per un verso, che nell’ambito applicativo della previsione esentativa di cui all’art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. rientri anche il rilascio dei predetti certificati ed estratti e, sotto altro profilo, che l’esenzione per tale documentazione sia riferibile a tutti i tributi ad essa correlati.

Infatti, la genericità stessa della locuzione utilizzata dal legislatore - “bolli, imposte e spese” – appare sintomatica della volontà del legislatore di esentare le procedure di recupero di cui trattasi non tanto da tributi specifici e nominati, quanto, in linea generale, da ogni onere, anche fiscale, ivi comprese dunque le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.”

In considerazione della peculiarità e della delicatezza della problematica in esame, nonché della connessa ricaduta anche sul piano fiscale e operativo, l’Agenzia delle Entrate ha in ogni caso ritenuto opportuno acquisire il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.

L’Organo Legale, con consultiva n. 16025/10, evidenziando proprio il sopra citato nesso di strumentalità fra il pignoramento e l’acquisizione degli estratti catastali e dei certificati ipotecari, ha ritenuto che anche il rilascio dei predetti atti e certificati sia da ricomprendere nell’alveo dell’agevolazione prevista dalla norma in esame.

Ad avviso dell’Avvocatura Generale, a tale conclusione “... non osta la dizione adoperata dall’art. 32 cit. (sono esenti da bolli, imposte e spese), la quale non comprende le tasse, atteso che si tratta di espressione atecnica, come si desume dall’improprio riferimento al termine <bolli> (anziché all’imposta di bollo, tra l’altro già ricompresa nella generica locuzione <imposte>), atecnicità già riscontrata in precedenza per altre disposizioni agevolatrici...”.

Una siffatta interpretazione, da un lato, si mostra coerente con la ratio dell'esenzione prevista dall'art. 32 citato, ispirata da un favor nei confronti del legale, onerato di un munus non rifiutabile; dall'altro, previene le conseguenze di una "partita di giro" nei riguardi dello Stato, tenuto a rimborsare, in caso di infruttuoso soddisfacimento coattivo del credito professionale, le spese sostenute dal legale.

In tale prospettiva, pertanto, può operarsi una lettura della norma agevolatrice che sia diretta ad attribuire all'espressione letterale utilizzata nell'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. un significato in armonia con il particolare contesto di favore sopra evidenziato.

All'esito di quanto esposto, può concludersi, che l'esenzione prevista dall'art. 32 disp. att. c.p.p. è riferibile, in coerenza all'avviso manifestato in proposito dall'Organo Legale, proprio in relazione all'evidenziato nesso di strumentalità, anche ai diritti di copia per atti necessari al fine di promuovere la procedura di esecuzione immobiliare nei confronti del cliente inadempiente.

DAG.27/02/2007.0025211.U OGGETTO: Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio ai sensi degli articoli 116 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (stralcio..)

Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 16 del TU.

Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.

L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, comma 2), in qualsiasi momento anteriore al recupero della somma.

La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'art.109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi - disciplinati dall'art. 116 invece l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.

DAG.22/03/2017.0054770.U è applicabile la **“disciplina contenuta nell'articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..”**

→**Liquidazione onorario e spese al difensore di ufficio di persona irreperibile Art. 117 tusc**

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

(MIA NOTA) diversa , rispetto a quanto detto relativamente all'articolo 116 è la liquidazione del difensore che abbia prestato la propria attività in favore di indagato, imputato o condannato **irreperibile**.

La più recente giurisprudenza di legittimità appare orientata nel senso di ritenere che il difensore che intenda ottenere dallo Stato il compenso dovutogli è esentato dal previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto irreperibile.

E tanto sia che l'irreperibilità sia stata dichiarata formalmente con decreto sia che essa corrisponda ad una situazione di fatto.

Quanto sopra risponde all'esigenza, da una parte, di non onerare il difensore di complesse ricerche, dall'altra per non gravare inutilmente lo Stato anche delle spese dell'infruttuosa esecuzione (cfr. Cass. civ. ord. 7-4-2014 n. 8111; Cass. pen. 13-11-2012 n. 4576; Cass. civ. 17-9-2012 n. 15601; Cass. civ. 20-7-2010 n. 17021);

L'articolo 117 TU spese di giustizia dispone un intervento anticipatorio dello Stato di carattere immediato, in quanto non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito, la cui previsione è contenuta esplicitamente solo nel disposto dell'art. 116 e non anche in quello dell' articolo 117.

Tale assenza nella disposizione citata non può ritenersi casuale, rispondendo alla precisa scelta legislativa di evitare di imporre al difensore d'ufficio l'irragionevole onere dell'esperienza di procedure che, in ragione della condizione di irreperibilità del soggetto, sarebbero inutilmente dispendiose. (Cass., Sez. IV, sent. del 20.12.2007 n. 5773).

Ai sensi della nota ministero della giustizia DAG.27/02/2007.0025211.U “*mentre la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.*”

Per quanto riguarda i crediti di cui all'art.117 - prima di procedere alla notifica dell'invito al pagamento ex art. 143 c.p.c. ed al conseguente annullamento della partita di credito ex art. 219 stesso decreto, l'Ufficio Recupero Crediti dovrà accertare la persistenza della condizione di irreperibilità del debitore, assumendo le consuete informazioni dalle competenti amministrazioni. Naturalmente, in caso di sopravvenuta reperibilità del debitore, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di riscossione.

Condizione per il recupero dei compensi pagati al difensore di persona irreperibile è, invece, la successiva reperibilità della persona assistita (art. 117, comma 2)”.

Per la Suprema Corte, richiamando il proprio precedente Cass. 20/7/2010 n. 17021, “*l'art. 117 D.P.R. 115/2002 non specifica la significazione del termine “irreperibile” e non richiama espressamente gli artt. 159 e 160 c.p.p., sicché, non chiarisce se “irreperibile” è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità.*

Soccorre, quindi, la ratio sottesa al combinato disposto degli art. 116 e 117 D.P.R. n. 115/2002 cit. per la quale il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale, se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che “ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile”.

Ne discende che la condizione di “irreperibilità” afferisce ad una situazione sostanziale, di fatto, che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale.

Diversa è l'ipotesi in cui il soggetto interessato, nonostante il formale provvedimento dell'autorità giudiziaria e prima dell'attivazione del recupero del credito ex art. 117 TU 115 del 2002, sia divenuto successivamente reperibile e ciò risulti *ex actis* da concreti ed univoci elementi posti a disposizione del Giudice e, dunque, anche a conoscenza del difensore interessato alla liquidazione dei compensi (Cass., Sez. IV, sent. del 22.10.2008).

In tale caso la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio è subordinata al fatto che quest'ultimo dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia: *L' articolo 32 bis delle disp. att. c.p.p., introdotto dall'articolo 18 della legge n. 60/2001, prevede che al difensore di ufficio dell'irreperibile è liquidato dallo Stato il compenso nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione .al difensore, in caso di irreperibilità del difeso. Lo Stato recupera (invito ai pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) quando il difeso diventa reperibile.*

L'articolo è stato così riformulato in quanto non ha contenuto precettivo il richiamo al comma 5, dell'originario articolo 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, visto che l'individuazione del soggetto nei cui confronti lo Stato ha diritto di ripetizione è fatta nell'articolo 32 bis. Quanto alla misura o alle modalità, anche il comma 5, dell'articolo 1, della legge n. 217/1990 rinviava a quelle: previste nel resto della legge, ora in questa parte del Testo

unico. Un significato al richiamo del comma 5 citato, si può forse rinvenire nell'esigenza di chiarire la differenza con l'ipotesi disciplinata dall'articolo precedente: mentre lì la liquidazione del difensore è subordinata all'infruttuosa riscossione nei confronti del difeso, qui - come nel processo minorile - il difensore è comunque liquidato salvo recupero.

DAG.22/03/2017.0054770.U è applicabile la “disciplina contenuta nell'articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..”

→**Liquidazione onorario e spese al difensore di ufficio del minore Art. 118 tusc**

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia: Già prima della legge n. 60/7001, che ha innovato la disciplina della difesa di ufficio e si è posta l'obiettivo di assicurare l'efficacia della difesa, anche garantendo l'IEI retribuzione del difensore (vedi articoli che precedono), il legislatore era andato in questa direzione per il processo penale minorile, prevedendo la norma originaria (art. 1, comma 5, l. n. 217/1990) in esame. In sostanza, limitatamente al compenso del difensore, c'è una ammissione d'ufficio al patrocinio, senza domanda dell'interessato, purché esistano le condizioni reddituali richieste in generale.

Quanto alle altre voci di spesa, si deve considerare che nel processo penale minorile non c'è condanna, sulla base dell'articolo 29 del d.lgs. n. 272/1939, alle altre spese anticipate, con la conseguenza che sempre, e indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese, che normalmente lo Stato anticipa e poi recupera nei confronti del condannato, rimangono a carico dell'erario. Che l'ammissione di ufficio fosse limitata al compenso al difensore, lo conferma la circostanza che, nella prassi, non si è posto il problema per l'anticipo dei costi dell'erario di spese, quali la consulenza tecnica di parte e le spese di notifica di testi a difesa, che, in caso di patrocinio a spese dello Stato, sono anticipate dall'erario invece che dalla parte. Relativamente alle modalità di accertamento delle condizioni reddituali ai fini del recupero, in caso di superamento dei limiti, si è riscontrata un'applicazione differenziata della norma originaria. Alcuni uffici procedono all'azione di recupero in mancanza di prove da parte dell'interessato della sussistenza, delle condizioni reddituali. Comunicato il decreto di liquidazione alla parte privata e invitata a documentare la sussistenza dei requisiti per il beneficio, anche nel silenzio della parte, avviano le procedure per il recupero. Altri uffici, invece, per procedere al recupero, ritengono necessaria la prova positiva, prodotta dalla parte privata! invitata a documentare o accertata tramite la direzione regionale dell'agenzia delle entrate. Quest'ultima interpretazione, recepita nell'articolato, appare la più corretta sulla base di tre ragioni collegate: a) discende» correntemente dalla costruzione dell'istituto come ammissione di ufficio, che si fonda sulla presunzione di non abbenza del minore che non abbia nominato un difensore di fiducia; b) si inserisce nel contesto del favor minoris proprio del nostro ordinamento minorile; c) impedisce spreco di risorse per riscuotere un credito che non può essere concretamente recuperato per mancanza di disponibilità e il cui recupero è stato avviato solo perché l'interessato non ha risposto alla richiesta di documentazione. In sostanza, liquidato il compenso e comunicato (secondo le regole generali) al difensore, alle parti processuali e all'ufficio finanziario, dando termine per la produzione della documentazione richiesta (in generale) quando si presenta l'istanza, si procederà al recupero delle somme anticipate (invito al pagamento, iscrizione al ruolo e riscossione mediante ruolo) se i limiti del reddito risultano superati sulla base della documentazione prodotta, o degli accertamenti effettuati dall'ufficio finanziario, anche attraverso la Guardia di finanza, secondo le regole generali. Se dalla documentazione o dagli accertamenti risulta la sussistenza dei limiti reddituali richiesti, il credito è estinto per insussistenza (secondo le regole generali), non essendosi verificato il presupposto per il suo sorgere.

E' stato previsto il decreto del magistrato - peraltro già nella prassi - perché si tratta di una ammissione - sia pure di ufficio - al patrocinio.

La prima parte dell'originario comma 5, dell'articolo 1, della legge n. 217/1990 ("Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore") non è riportata benché costituisca un'inutile ripetizione del principio generale in tema ai difesa di ufficio.

Decreto di liquidazione spese ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 “ Disposizioni contro la mafia”

Le spese necessarie per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione sono regolamentate dalla disciplina di cui all'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965 n. 575 " disposizioni contro la mafia " che prevede espressamente che le stesse rimangono a carico dello Stato quando il sequestro sia stato revocato ed inoltre non vi siano somme disponibili comunque riscosse dall'amministratore " a qualunque titolo".

La liquidazione del compenso dell'amministratore, nonché il rimborso delle spese da lui sostenute, a norma del comma 4 del predetto articolo sono effettuate tenendo conto delle "tariffe professionali o locali e degli usi " .

Il Tribunale ha quindi la possibilità di scegliere, nella liquidazione del compenso e delle spese se utilizzare tariffe professionali vigenti sull'intero territorio nazionale ovvero è da ritenersi in caso di funzioni svolte da soggetti non appartenenti ad un ordine professionale (quali ad esempio mediatori immobiliari) quelle locali o eventualmente gli usi depositati presso le locali Camere di Commercio.

Nel caso in cui la tariffa professionale dell'amministratore preveda a sua discrezione l'uso del mezzo proprio questi non ha bisogno di nessuna ulteriore autorizzazione da parte del magistrato (in materia vedasi **Decreto di liquidazione Tribunale di Vibo Valentia del 12.1.2009 a firma del Presidente relatore dottor di Marco Antonio**)

La normativa in oggetto, non è stata abrogata e/o modificata dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia- e in particolare dagli articoli 298, 299 e 300 quindi continua a rimanere in vigore, logicamente le liquidazioni delle spese avverranno nei modi e nei termini di cui agli artt. 168,169,170 e 171 Testo unico spese di giustizia

Spese di giustizia - Direzione Nazionale Antimafia e regime delle spese di giustizia. (Circolare n. 18339/G/98, in data 18 dicembre 1998, del Procuratore Nazionale Antimafia)

Il Procuratore Nazionale Antimafia premesso: che con nota 8 giugno 1998, s. protocollo n. 8721/G/98 - diretta al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale degli Affari Civili, al Capo dell'Ispettorato Generale - formulava un «quesito in ordine alla imputabilità delle spese di giustizia relative alla Direzione Nazionale Antimafia e alle Direzioni distrettuali antimafia per le attività di cui all'articolo 371-bis c.p.p. e alla loro ripetibilità»;

che, in particolare, con la predetta nota venivano individuate, per sintesi, nelle seguenti quattro tipologie le attività espletate dalla Direzione Nazionale Antimafia:

«1) applicazioni temporanee di magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia a procedimenti pendenti presso le varie Procure Distrettuali della Repubblica (cfr. artt. 371bis, terzo comma, lettera b, c.p.p., e 110-bis, ordinamento giudiziario);

2) coordinamento di indagini: vi si comprendono, in particolare, le riunioni che il Procuratore Nazionale Antimafia indice presso la Direzione Nazionale Antimafia o quelle alle quali il Procuratore Nazionale Antimafia partecipa presso le Direzioni Distrettuali Antimafia (cfr. articolo 371-bis, terzo comma, lettera g, c.p.p.);

3) collegamento investigativo: si tratta, in pratica, delle missioni che - in base a provvedimento del Procuratore Nazionale Antimafia e al fine di individuare i collegamenti esistenti tra indagini in corso presso autorità giudiziarie diverse - i magistrati dell'Ufficio svolgono periodicamente nelle Procure Distrettuali per l'esame dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, terzo comma bis, c.p.p. (cfr. articolo 371-bis, terzo comma, lettera a, c.p.p.);*

4) acquisizione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, funzionali al coordinamento investigativo e al la repressione dei reati»;

che la nota proseguiva nel modo seguente: «Ciò posto, è opinione dello scrivente che le spese relative a quanto descritto al punto 1) possono essere considerate ripetibili; e per esse potrà essere utilizzato il modello 12 dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato è applicato.

Nell'ipotesi presa in considerazione, infatti, il sostituto della Direzione Nazionale Antimafia svolge un'attività procedimentale identica a quella del sostituto della Direzione Distrettuale alla quale egli è stato applicato.

Ad analoghe conclusioni può pervenirsi in ordine al coordinamento di indagini, indicato nel punto 2).

Invero, con riferimento a detta funzione, deve essere messo in evidenza che viene svolta nei casi di indagini preliminari riguardanti procedimenti penali instaurati presso le Procure Distrettuali e/o ordinarie che presentino momenti di collegamento, allo scopo di consentirne il più ampio sviluppo e il più compiuto approfondimento.

Si rende, quindi, a mio avviso applicabile il punto 3) dell'articolo 1 della tariffa penale, che concerne le indennità dei magistrati quando sia necessaria la loro trasferta "per procedere ad atti di istruttoria" (oggi di "indagine").

E in realtà, anche a non volere considerare il momento del coordinamento come espressione, di per sé, dell'attività di indagine - e quindi direttamente in questa rientranti - resta comunque incontestabile che esso è funzionale e prodromico al compimento degli specifici atti di indagine preliminare richiamati nella tariffa, che si svolgono nell'ambito dei procedimenti collegati; e che costituiscono specifica funzione giudiziaria introdotta dal legislatore del 1989 e indicata negli articoli 371 e 371-bis del codice di rito e dall'articolo 118bis delle norme di attuazione.

In questo caso, pertanto, le spese relative possono essere considerate egualmente ripetibili, e sempre con l'utilizzazione del registro modello 12 dell'ufficio giudiziario o degli uffici giudiziari interessati (con conseguente ripartizione "pro quota").

Restano da esaminare i punti 3) e 4), relativi al collegamento investigativo e all'acquisizione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, anche in territorio estero.

Si tratta, a ben vedere, di attività a livello ricognitivo e investigativo - spettanti al Procuratore Nazionale Antimafia sulla base del combinato disposto degli articoli 330 e 371-bis c.p.p. - che possono o non possono sfociare in un procedimento penale, a seconda della loro conclusione.

In proposito, sempre ad avviso dello scrivente, appare in primo luogo corretta l'istituzione, con decreto ministeriale, di appositi registri separati presso la Direzione Nazionale Antimafia per l'una e per l'altra funzione.

Con la previsione, poi, della non ripetibilità delle spese anticipate quando i risultati dell'attività non appaiano riversabili direttamente in uno specifico procedimento penale, ricorrendosi, in tale evenienza, all'imputazione delle spese sul capitolo di bilancio 1589 e all'utilizzazione di apposito registro modello 12; e viceversa, allorché l'esito sia stato positivo, dell'utilizzo del registro modello 12 dell'ufficio giudiziario nel quale il procedimento è instaurato o verrà instaurato per effetto dell'attività compiuta»; che, con nota 23 giugno 1998, protocollo n. 14/G/95/4228 - diretta al Capo di Gabinetto ed al Direttore Generale degli Affari Civili e, per conoscenza, a questo Ufficio - il Capo dell'Ispettorato Generale, scriveva, in particolare: «Quanto alla ripetibilità delle spese, si concorda con l'interpretazione del Procuratore Nazionale Antimafia in ordine ai punti 1) e 2) della nota (applicazioni temporanee di magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia alle Procure Distrettuali per specifici procedimenti; coordinamento di indagini), mentre per i punti 3) e 4) (collegamento Investigativo; acquisizione di notizie, informazioni e dati) appare ardua la distinzione, ex post, tra attività che siano servite a supportare procedimenti penali e non.

L'estensione e la genericità delle attività de quibus non sembrano conciliabili con la concretezza e la specificità degli atti che, a norma della "tariffa penale", possano porsi a carico dei condannati. Meglio, quindi, prevedere che le spese relative vengano imputate al capitolo 1589.

In ogni caso, potrebbe essere utile acquisire, sui punti in questione, anche il parere dell'Ufficio Legislativo»;

che con nota 22 luglio 1998, protocollo n. 8/2089(U)/136 Ques. (98) - diretta all'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia e, per conoscenza, alla Direzione Nazionale Antimafia, al Capo di Gabinetto ed all'Ispettorato Generale - il Direttore Generale degli Affari Civili condivideva quanto prospettato dal Procuratore Nazionale Antimafia con riferimento ai punti 1) e 2) della nota 8 giugno 1998 specificando, quanto all'attività di coordinamento delle indagini (n. 2), che «la ripartizione delle spese dovrebbe far capo, quindi, proporzionalmente, ai singoli procedimenti penali oggetto del coordinamento, con riferimento alle trasferte compiute dai singoli magistrati ovvero del Procuratore Nazionale» e formulando ipotesi diverse di soluzione con riguardo alle questioni indicate ai punti 3) e 4) della nota del Procuratore Nazionale Antimafia 8 giugno 1998;

che il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, con nota 1° agosto 1998 - diretta alla Direzione Generale degli Affari Civili e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro, all'Ispettorato Generale e alla Direzione Nazionale Antimafia - rappresentava di condividere le soluzioni formulate dalla Direzione Generale degli Affari Civili sulla base della normativa vigente, prospettando possibili riforme da attuare, in futuro;

rilevato che vi è piena concordanza tra gli organi sopra menzionati ed il Procuratore Nazionale Antimafia circa il fatto che debbano considerarsi ripetibili, ai sensi del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (tariffa penale), le spese conseguenti alle applicazioni temporanee di magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia a procedimenti pendenti presso le varie Procure Distrettuali della Repubblica (n. 1 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia e quelle concernenti l'attività di coordinamento di indagini (n. 2 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) con la conseguenza che tali spese debbono essere iscritte nel Mod. 12 in dotazione delle cancellerie degli uffici giudiziari locali; stabilisce, a decorrere dal 1° febbraio 1999:

a) che le spese conseguenti alle applicazioni temporanee di Magistrati delle Direzioni Nazionali Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia a procedimenti pendenti presso le Procure Distrettuali (articoli 371-bis, terzo comma, lettera b, c.p.p., e 110 bis, ordinamento giudiziario) (n. 1 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) nonché le spese concernenti l'attività di coordinamento di indagini (articolo 371-bis, terzo comma, lettera g c.p.p.) (n. 2 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) gravino e vengono iscritte sul modello 12 con riferimento ai procedimenti in ordine ai quali vengono disposte le applicazioni o viene svolta l'attività di coordinamento di indagini;

b) che, allo stato, le spese afferenti al collegamento investigativo (articolo 371bis, terzo comma, lettera a) (n. 3 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) gravino sul capitolo di bilancio n. 1504; e) che le spese afferenti all'attività di acquisizione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, funzionali al coordinamento investigativo ed alla repressione dei reati (articolo 371-bis, terzo comma, lettera e, c.p.p.) (n. 4 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) gravino sul capitolo di bilancio n. 1589.

Colloqui investigativi ex art 18 bis Ordinamento Penitenziario (antimafia)

Prot. 1/608/44/(NV)V-04 del 19 gennaio 2004

Codesta Direzione Nazionale Antimafia, con la nota prot. n. 20283/G/2002 del 19 novembre 2002, ha evidenziato che nell'ambito delle attività previste dall'art. 18 O.P. può presentarsi la necessità di effettuare colloqui investigativi con soggetti di nazionalità straniera, rendendosi, pertanto, necessaria la nomina di un interprete.

Tanto premesso, codesto ufficio ha chiesto di conoscere le modalità di liquidazione del compenso spettante ai predetti interpreti.

In merito si osserva quanto segue.

L'art. 18 dell'ordinamento penitenziario prevede la possibilità che il personale della Direzione Investigativa Antimafia di cui all'art. 3 del D.L. n. 345/91, convertito con la legge n. 410/91, e dei Servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. n. 152/91, convertito con la legge n. 203/91, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti Servizi, possano essere autorizzati ad avere colloqui personali con detenuti ed internati al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

L'autorizzazione al colloquio è rilasciata dal Ministero della giustizia, o da un suo delegato, quando si tratta di detenuti e di internati ovvero dal Pubblico Ministero, quando si tratta di persone sottoposte ad indagine.

La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti ed internati è, inoltre, concessa, senza necessità di autorizzazione al Procuratore Nazionale Antimafia, ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371 bis c.p.p.

. -

Tanto posto, occorre evidenziare che la denominazione del capitolo 1360 prevede espressamente, nelle voci di spesa e con riferimento alla Direzione Nazionale Antimafia, tutte le attività di cui all'articolo 371-bis del c.p.p. . In tal senso, deve ritenersi che anche i colloqui investigativi ex art. 18 bis O.P. - seppur effettuati al di fuori di un procedimento penale - rientrino nell'ambito delle attività investigative coordinate dal Procuratore Nazionale Antimafia e, quindi, possono qualificarsi come "spese di giustizia". Conseguentemente, le spese in questione possono essere imputate al capitolo delle spese di giustizia di questo Ministero.

PATROCINIO NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE(vedi pure pag.313)

con il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell'1.7.2005 è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Le disposizioni in materia si applicano al solo giudizio civile.

Per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno stato appartenente all'unione europea diverso da quello in cui pende il giudizio o in cui deve essere eseguita la sentenza.

Per essere ammesso al patrocinio reddito dichiarato non superiore a € 9.296,29, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia. In tal caso il limite di reddito è aumentato di € 1.032,91 per ogni componente la famiglia.

Art. 4, co.4 d.lgs. Tali limiti non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali (di cui all'art. 6 d.lgs.) a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.

In tal caso l'ammissione è disancorata dalle condizioni reddituali.

Il patrocinio a spese dello stato garantisce:la consulenza legale nella fase pre contenziosa, al fine di giungere ad una soluzione che eviti il giudizio; l'assistenza legale; spese di interprete;

spese di traduzione; spese di viaggio quando la presenza in aula è disposta dal giudice e/o dalla legge;

Equiparazione dello straniero e dell'apolide Art. 119 (L)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia: *Il termine "straniero" si riferisce sia al cittadino di Paesi appartenenti all'Unione europea, sia al cittadino di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le uniche differenze per quanto attiene la documentazione da presentare insieme all'istanza sono disciplinate nell'ambito dell'articolo 79 (L).*

L'INGRESSO E IL SOGGIORNO DELLO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO IL REGIME DELLE ESPULSIONI AMMISSIONE AL PATROCINIO (CENNI)

Fonti D.LGS. n. 286/1998 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE e DLgs 1 settembre 2011 n. 150

il ricorso avverso il provvedimento di espulsione Procedimento e regime fiscale

art. 18 DLgs 1 settembre 2011 n. 150,

4°co. *“ Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice ...nonché ove necessario, da un interprete”*

8° co *“Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta*

Art. 142 TUSG *“ ... nel processo dell'art. 13 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario “*

Art. 13, co. 5bis, d.lsg. n. 286 del 25 luglio 1998 lo straniero *“ è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato ”*

Ai sensi dell'art. 18, co. 4, 8 DLgs 1 settembre 2011 n. 150 vi è una **Ammissione de jure al patrocinio statale senza operare alcun controllo dei limiti reddituali dello straniero da parte dell'Ufficio Finanziario competente (art. 127 TUSG)**

Appare illogico ipotizzare un recupero di somme a carico di cittadini extracomunitari la cui sorte è l'espulsione dallo Stato italiano.

Art. 13,co 5bis TU (D.lgs.n.150/2011 art.34,co 19 lett.a) in GU 164 del 16.07.2011)*“ Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice...nonché ove necessario da un interprete”*

Art. 13,co 8 TU (D.lgs.n.150/2011 art.34,co 19 lett.a) in GUn.164 del 16.07.2011) *“Avverso il decreto di espulsione può esser presentato il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 DLgs 1 settembre 2011 n. 150”*

AMMISSIONE A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DELLE ESPULSIONI DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI (ARTT. 13 E 14 DEL D. IGS. 286/1998). Circolare min. giust. DAG19/06/2006.0065728.U

Con riferimento ai casi di ammissione di ufficio al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'ari 13, co. 8. del D. Lgs. 286/98, di cittadini stranieri extracomunitari destinatari di provvedimenti di espulsione, è stato chiesto di conoscere se la stessa opera solo nel caso di procedimento afferente il ricorso avverso il decreto di espulsione, oppure anche nei casi di convalida della espulsione e del trattenimento dello straniero.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 142 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, T.U. Spese di giustizia, prevede che *“nel processo all'art. 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidate dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84”*.

L'ari. 13, comma 8, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 -modificato dall'ari. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e da ultimo modificato con il d.l. 241/04, che ha sostituito il tribunale monocratico con il giudice di pace-

nel disciplinare l'espulsione amministrativa, stabilisce che nel procedimento promosso dallo straniero avverso il decreto di espulsione, lo stesso, "è *altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato*".

Dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati si evince che nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, lo straniero qualora sia sprovvisto di un difensore è ammesso "di ufficio" al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e l'onorario e le spese spettanti all'avvocato sono a carico dell'erario.

Pertanto, l'ammissione al beneficio, così come interpretata dalla Relazione al T.U. Spese di giustizia, e peraltro confermata anche dalla Corte Costituzionale (cfr. ordinanza n. 439 del 29.12.2004), avviene automaticamente *ex lege*, senza presupporre, ai sensi dell'art. 127 T.U. richiamato, alcun controllo e verifica formale dei limiti reddituali dello straniero da parte dell'Ufficio finanziario competente, Ufficio delle Entrate. Invero, apparirebbe comunque illogico ipotizzare il recupero di somme a carico di cittadini extracomunitari, la cui sorte è comunque la espulsione dallo Stato italiano.

Inoltre, l'ammissione *de iure* al beneficio del gratuito patrocinio sulla base delle disposizioni di rinvio "in quanto compatibili [al] le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'art. 13", previste in sede di udienza per la convalida di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza dall'art. 13, comma 5 bis, D. Igv. 286/98, modificato dal decreto legge 241/2004 e dal l'art. 14, comma 4, del D. Igv. 286/1998, modificato dall'art. 1, comma 5, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, si applica anche in tali ipotesi.

Pertanto, proprio in virtù del rinvio automatico operato dalla legge, anche per i predetti procedimenti, si applica l'art. 142 del D.P.R. 115/02 con la conseguenza che l'onorario e le spese spettanti all'avvocato dello straniero ammesso al gratuito patrocinio sono a carico dell'erario e sono liquidati dal giudice di pace nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 del richiamato D.P.R..

In ultimo, con riferimento al quesito "se la liquidazione dei compensi, da anticiparsi a favore del difensore dell'ammesso al patrocinio, necessiti o meno del parere del Consiglio dell'Ordine e se questo sia o meno vincolante per il giudice procedente" si rappresenta che l'art 1, comma 322 L. 30 dicembre 2004 n 311 (legge finanziaria) ha abrogato la parte dell'art. 82 del DPR 115/02 che prevedeva la necessità della richiesta del Consiglio dell'Ordine.

IL FOGLIO NOTIZIE

Ai sensi dell'art. 280, 1° comma, D.P.R. 115/02, in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate.

Il foglio notizie va tenuto in tutti i fascicoli processuali ma annotato SOLO se nel giudizio, civile o penale, vi sia parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o, nel giudizio civile, una delle parti, sia una Pubblica Amministrazione.

Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario o prenotate a debito in uso presso l'ufficio NEP. L'adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell'atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili all'ufficio giudiziario

la circolare DAG.01/02/2021.0020266.U ribadisce la necessità alla corretta compilazione e per ciascuna fase del giudizio del foglio notizie affinché al momento della riscossione non siano tralasciate somme da introitare in favore dello Stato.

Nel FOGLIO NOTIZIE NON VANNO ANNOTATE:

- le spese forfettizzate nel processo penale,

- le pene pecuniarie,
 - le sanzioni pecuniarie processuali,
 - le sanzioni amministrative pecuniarie,
 - le sanzioni pecuniarie civili,
 - ogni altra spesa di giustizia in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore.
- per questi casi (articolo 2 convenzione del 28 dicembre 2017) è il concessionario che provvede alla quantificazione e all'iscrizione a ruolo degli importi

circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 : Il foglio delle notizie, introdotto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio. Conseguentemente, a parere di questo ufficio, il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese "suppletive" cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di tal che l'ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l'iscrizione dell'articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all'iscrizione dell'articolo di credito "suppletivo". Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con l'evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti.

Le disposizioni del T.U. prevedono registri distinti per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario e delle spese prenotate a debito (art. 162 T.U.).

→ Solo nel foglio delle notizie entrambe le tipologie di spesa vengono annotate insieme.

Lo scopo di tale previsione, circolare ministeriale n 9/03, è quello di tenere le spese sotto controllo e consentire, alla fine del procedimento, l'eventuale riversamento dei crediti maturati nel registro predisposto per il recupero, l'omessa o incompleta annotazione sul foglio notizie comporterà l'impossibilità di rilevare la spesa ai fini del successivo recupero e ne determinerà la mancata riscossione, con conseguenti responsabilità anche di carattere contabile.

→ Per le motivazioni sopra esposte, è importante che gli uffici si attengano, ai sensi della circolare 9/03, alle seguenti indicazioni:

a) Il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale. E' opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio delle notizie e copia dei modelli di pagamento emessi, al fine di consentire un rapido riscontro anche in sede ispettiva.

b) Nel foglio notizie devono essere annotate tutte le spese ripetibili, siano esse pagate o prenotate a debito.

c) Nel foglio notizie va annotata, altresì, l'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti della prenotazione a debito. Poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie.

d) Data l'importanza contabile di tale strumento, è necessario individuare in ogni sezione civile e penale (**conf circolare prot 116/1/10062/AM/GM/I del 3 febbraio 2004 in cui tra l'altro si individua la competenza alla tenuta del foglio anche delle qualifiche funzionali di Cancelliere, il quale è , DAG.02/01/2017.0000670.U , tenuto anche alla chiusura dello stesso**), con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie, che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero. Al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità.

e) In seguito all'abrogazione dell'art. 200 disp. att. c.p.p. l'annotazione dell'importo della spesa anticipata a margine dell'atto cui l'anticipazione si riferisce, non è più obbligatoria. Tuttavia, trattandosi di adempimento che potrebbe risultare utile al fine di un migliore controllo sull'eventuale recupero della spesa, è consigliabile che gli uffici individuino analoghi accorgimenti per la verifica dell'avvenuta annotazione nel foglio notizie.

f) Stante il necessario collegamento tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale recupero, si suggerisce agli uffici di evidenziare, in modo chiaro ed evidente, sulle copertine dei fascicoli processuali, la circostanza della ammissione di una delle parti a tale istituto

g) Nel processo penale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona diversa dall'indagato e dall'imputato, occorrerà provvedere all'annotazione delle spese di cui all'art. 108 T.U. tenendole distinte dalle altre spese del processo medesimo.

h) Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario o prenotate a debito in uso presso l'ufficio NEP. L'adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell'atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili dall'ufficio giudiziario. Ovviamente tale attività sarà effettuata nei soli casi in cui la spesa sia ripetibile.

Ai sensi delle circolari Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 ... evidenziate la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma ed alla redazione del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”.

Al momento in cui si realizza la spesa anticipata la cancelleria delle spese pagate dall'erario provvedere all'annotazione della spesa sul foglio delle notizie,

Le Cancellerie, nel momento in cui si realizza una spesa ammessa alla prenotazione a debito, procederanno all'annotazione della stessa sul foglio delle notizie e successivamente trasmetteranno in duplice copia il foglio suddetto all'ufficio recupero crediti per le relativa annotazione.

Il responsabile dell'ufficio recupero crediti restituirà una copia sottoscritta, quale ricevuta, indicando il numero del registro delle spese prenotate.

E' importante, quindi, la puntuale compilazione del foglio delle notizie e la sua corrispondenza nelle annotazioni sul registro delle spese prenotate a debito al fine di evitare danni erariali.

I responsabili delle cancellerie dovranno quindi curare la trasmissione del foglio notizie, in duplice copia una della quale verrà restituita quale ricevuta con le annotazioni relative alla presa in carico nel registro, all'ufficio recupero crediti sino al momento in cui sarà operativo un programma informatico.

Successivamente all'informatizzazione del servizio ogni cancelleria provvederà dalla propria postazione al diretto inserimento dei dati fermo restando l'obbligo del foglio delle notizie contenuto in ogni fascicolo processuale.

nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 Riguardo il campione fallimentare nessuna novità sembra ravvisarsi dalla lettura delle nuove norme. Pertanto la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito sul foglio delle notizie. Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.) *relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.*

In tal senso il punto 6), lettera a), della circolare di cui infra espressamente prevede che «il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale», senza operare alcuna esclusione a riguardo.

Inoltre il punto d) della stessa disposizione prescrive che «al termine di ogni fase processuale, la chiusura del foglio notizie da parte del funzionario addetto avvenga con l'attestazione in calce ad esso della presenza o assenza di spese da recuperare».

Processo minorile obbligo della compilazione e chiusura foglio notizie Provvedimento del 7 gennaio 2021 Foglio Informativo n.2/2021

Circolare Ministeriale prot. n 1/12311/44/U-04 del 18 novembre 2004 *Il foglio delle notizie, introdotto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio. Conseguentemente, a parere di questo ufficio, il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese "suppletive" cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di tal chè l'ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l'iscrizione dell'articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all'iscrizione dell'articolo di credito "suppletivo". Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con ! i l'evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti.*

Circolare Ministeriale prot. n 116/1/10062/AM/GM/I del 3 FEBBRAIO 2004 *Con nota prot. n. 4259/03 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia veniva formulato un quesito in ordine alla possibile **competenza dei cancellieri B3 relativamente alla tenuta del foglio** delle notizie previsto dall' art. 280 T. U. Spese di Giustizia. Secondariamente, si chiedeva di conoscere se l'obbligo di tale adempimento (in caso di assenza di spese recuperabili riguardasse anche i fascicoli iscritti a mod.44 conclusisi con archiviazione, senza ulteriori indagini. La circolare di questo Ministero - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - n. 9/03 del 26/06/03 dedica un apposito capitolo al "Foglio delle Notizie", evidenziando la funzione e l'importanza di questo strumento che, sino al completamento del processo d'informatizzazione, consentirà di "monitorare" le spese anticipate dall'erario e le spese prenotate a debito (art.162 T. U.) in relazione ad ogni singolo procedimento. In questa circolare viene evidenziata, inoltre, la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese di giustizia ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo anche alla relativa chiusura ed attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituirà assunzione di responsabilità. Già alla luce dei profili professionali di cui al D.P.R. 1219/84 e successive modifiche, all'assistente giudiziario - VI° qualifica funzionale - ora cancelliere B3 - era riconosciuta l'idoneità all'espletamento delle funzioni di cassiere e consegnatario, nell'ambito delle norme generali e specifiche, in tal modo configurandolo, quale dipendente legittimato ad assumere responsabilità di carattere patrimoniale. In base alle disposizioni del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del 05/04/2000, animato dall'intento di rendere più flessibile l'utilizzo delle risorse umane, nell'ottica dell'interfungibilità delle mansioni e della valorizzazione dette professionalità, si è delineato un nuovo ordinamento professionale del personale che ha senz'altro consentito la possibilità di una migliore organizzazione del lavoro. Alla luce delle suesposte considerazioni ed in relazione al particolare tenore della disposizione di cui all'art. 25 del succitato Contratto, che nell'ambito della classificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, con riferimento al cancelliere -pos.econ. B3- prevede tra l'altro, l'idoneità di tale figura professionale **al compimento degli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori**, si ritiene che alla firma ed alla redazione del Foglio Notizie di cui all'art. 280 T.U. Spese di Giustizia, possa essere adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere, prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del*

Dirigente dell'Ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio. Infine, relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (**mod.44**) conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie. In tal senso il punto 6, lett. a) della circolare di cui infra espressamente prevede che "il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale", senza operare alcuna esclusione a riguardo. Inoltre il punto d) della stessa disposizione prescrive che "al termine di ogni fase processuale, la chiusura del foglio notizie da parte del funzionario addetto avvenga con l'attestazione in calce adesso della presenza o assenza di spese da recuperare".

↓ ↓ ↓

→ **nota DOG.02/01/2017.000070U** si può “ adibire il cancelliere alla chiusura del foglio notizia.” ←

Circolare Ministeriale prot. n 1/9473/U/44/NV del 1 settembre 2004 “ con le note indicate in epigrafe gli uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità da osservarsi nelle annotazioni delle spese di giustizia sul foglio delle notizie ex art. 280 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel caso in cui l'Ufficio che procede all'annotazione della spesa sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito non coincida con l'ufficio che detiene il fascicolo processuale nel quale viene mantenuto il foglio notizie ai fini del recupero del credito.

A tale problematica, la scrivente direzione generale, ritiene di poter ovviare con formale comunicazione mediante la quale l'ufficio ove la spesa si è verificata comunica all'ufficio che ha la disponibilità del fascicolo processuale di procedere ad inserire le annotazioni di spesa da riportare nel foglio notizie ex art. 280 T.U.”

circolare DAG10/07/2011.0097630.U “..si raccomanda che la redazione del foglio notizie sia effettuata in modo chiaro sia per quel che riguarda la natura della spesa che dovrà essere indicata in ragione della specifica tipologia e non con il codice tributo, sia per quel che attiene all'importo dovuto..”

Si richiama l'attenzione alla annotazione dell'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti per la prenotazione a debito.

Infatti nel caso di registrazione di provvedimento con prenotazione a debito come sottolinea la **circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9**, poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.

Chiusura del foglio notizie (circ. 9/03)

Settore penale:

all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sottofascicolo relativo al foglio notizie e copia della sentenza devono essere trasmessi all'ufficio riscossione.(Ufficio recupero crediti) . In caso di appello, la cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà comunque chiudere definitivamente il foglio notizie.

Nel caso in cui l'appello non sia proposto da tutti gli imputati, relativamente agli imputati non appellanti la cancelleria del primo grado dovrà curare la riscossione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 211 T.U. Il funzionario responsabile dovrà in tal caso segnalare, sul foglio notizie, le posizioni per le quali procede l'ufficio recupero crediti del primo grado. L'ufficio recupero crediti di primo grado dovrà trattenere copia conforme del sottofascicolo relativo al foglio notizie necessario per la riscossione. L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per la fase di gravame.

Ai sensi della nota DOG.02/01/2017.000070U si può “ adibire il cancelliere alla chiusura del foglio notizia.”

Chiusura del foglio notizie (circ. 9/03)

Settore civile:

se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sotto fascicolo relativo al foglio notizie, copia della sentenza e copia degli atti necessari per l'identificazione dei debitori devono essere conservati dal funzionario addetto per essere trasmessi all'ufficio che cura il recupero del credito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per l'eventuale fase di gravame. In caso di appello, l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato potrà chiudere definitivamente la posizione del proprio foglio notizie. L'eventuale riscossione sarà curata dall'ufficio di gravame per le spese di ambedue i gradi di giudizio. Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento. L'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà, pertanto, conservare la copia conforme all'originale del sottofascicolo del foglio notizie fino a quando la cancelleria della Corte di Cassazione non trasmetterà il fascicolo, corredato del foglio notizie relativo all'ulteriore fase processuale. In tal caso, la riscossione relativa a tutti i gradi di giudizio sarà curata dall'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 207 e 208 T.U. (cfr. l'ufficio giudiziario diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato e/o è divenuto definitivo).

Processo penale minorile - chiusura del foglio delle notizie con attestazione sulla ripetibilità delle spese - provvedimento 7 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021

In merito agli adempimenti sulla compilazione e chiusura del foglio notizie nel processo penale minorile, nel caso di sentenza irrevocabile o di altro provvedimento definitorio del giudizio, avuto riguardo alla disciplina dell'istituto ai sensi dell'art. 280 del d.P.R. 115/2002 (il cui comma III rimanda a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia la determinazione del momento, correlato allo stato dell'informatizzazione, in cui lo stesso non verrà più tenuto), alle linee operative rese con circolare ministeriale del 26 giugno 2002, con vademecum dell'11 dicembre 2017 e relativa nota di aggiornamento del 28 giugno 2018, nonché ai principi della nota prot. DAG 1/12311/44/U.04 del 18.11.2004 (sulla funzione del foglio notizie, riepilogativa dell'elenco spese del processo e di utile resoconto sulle spese suppletive maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza) va ribadito l'obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura del suddetto registro.

Ai sensi della nota DOG.02/01/2017.000070U si può “ adibire il cancelliere alla chiusura del foglio notizia.”

Fino a quando il processo interrotto o sospeso non viene dichiarato estinto NON si può chiudere il Foglio Notizie

**Foglio Notizie nell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e ter c.p.c.
(MIA NOTA)**

Ai sensi dell'art. 348 bis Codice di procedura civile : “ *Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta...omississ...* ”.

Ai sensi dell'art. 348 ter Codice di procedura civile : “ *All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91..... omississ....Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità...omississ..* ”

Ai sensi dell'art. 208 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 e delle circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 e in assenza di direttive ministeriali sul punto :

- si evidenzia come l'ordinanza di inammissibilità, ex artt. 348 bis e 348 ter, definisce il procedimento innanzi al giudice di appello comportando, conseguenzialmente, l'obbligo da parte della cancelleria del giudice di appello della chiusura del foglio notizie e, stante la definitività del giudizio, del recupero, ricorrendone i presupposti, delle, eventuali, spese anticipate e/o prenotate a debito (nelle quali vanno incluse anche quelle relative alla registrazione, a debito, dell'ordinanza giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 28/E del 12 marzo 2014)

Nella definizione del grado di appello in ipotesi diverse da quella in oggetto sulla cancelleria di appello graverebbe anche l'onere del recupero delle spese anticipate e/o prenotate in primo grado.(cfr = circolare n 9/2003)

Ma, nella fattispecie, l'ordinanza ex articolo 348 bis non definisce anche il giudizio di primo grado.

Infatti, articolo 348 ter “ *Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità.* ”

Quindi la definizione del giudizio di primo grado è, anche temporalmente, distinta dalla definizione del giudizio di secondo grado, e deve tenere in debito conto, ai fini di eventuali recuperi delle spese di giudizio, anche dell'eventuale fase del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione .

Riassumendo : nelle ipotesi di ordinanze definitive del giudizio di appello ex articolo 348 bis, quindi, l'ufficio di primo grado recupera del spese anticipate e o prenotate a debito formatesi in tale grado, comprese le spese dell'eventuale ricorso in Cassazione, mentre l'ufficio di appello provvederà al recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito nella sola fase di appello.

Quando parte del processo è un **pubblica amministrazione**, ai sensi della circolare n 9/03, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U.

Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.

Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva.

Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processuale a prova dell'avvenuto adempimento.

Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio.

Estinzione del procedimento in cui è parte una pubblica amministrazione (mia nota) non trova applicazione l'articolo 134 tusg per i seguenti motivi:

- ✓ l'articolo 158 tusg presuppone per il recupero la *condanna dell'altra parte alla refusione delle spese in proprio favore*
- ✓ manca un richiamo espresso all'articolo 134 tusg e lo stesso articolo fa sempre riferimento alla *parte ammessa*

Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione – Recupero delle spese prenotate a debito – Competenza. (nota 19 dicembre 2003, n. 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia)

Con le note in riferimento, codesto ufficio giudiziario ha richiesto un parere alla Scrivente in ordine alle modalità di recupero delle spese prenotate a debito, a fronte della modifica normativa di cui al testo unico sulle spese di giustizia (d.p.r. 115/2002) e, in particolare, del disposto espresso dell'art. 158.

Al fine di pronunciarsi sulla questione è stato necessario attendere il parere del Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato (adito da diverse consorelle) che si è pronunciato nella seduta del 10 ottobre 2003, con parere inoltrato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la redazione di una circolare applicativa e che in copia si ritiene utile allegare. La scrivente Avvocatura distrettuale non può che condividere il detto pronunciamento, in cui si evidenzia che le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativi, devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione. "Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analogo nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, affinché l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi

Ai sensi della **circ. min. giust. DAG10/07/2011.0097630.U** " la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia titolo per la riscossione anche delle spese processuali..."

FOGLIO NOTIZIE PROCEDURA FALLIMENTARE

Sul foglio delle notizie relativo alle **procedure fallimentari**, ai sensi della circolare 9/03, devono essere annotate tutte le eventuali spese prenotate a debito e pagate.


Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale.

Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del T.U., il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento.

Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie

nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 Riguardo il campione fallimentare nessuna novità sembra ravvisarsi dalla lettura delle nuove norme.

Pertanto la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito sul foglio delle notizie. Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.



Attestazione al momento della chiusura del Foglio notizie

Il foglio notizie va sempre chiuso con la dicitura: "c'è titolo per il recupero" ovvero "non c'è titolo per il recupero".

Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse. [rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003]

Circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lettera d) al termine di ogni fase processuale, il funzionario [ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.

La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità" circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.

DOG.11/12/2017.0232170.U . comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U il foglio notizie, sia sempre chiuso con la dicitura: "c'è titolo per il recupero", ovvero "non c'è titolo per il recupero".

Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse.

→ Tra le attestazioni di chiusura del foglio notizie previste dal SIAMM 2. è prevista anche la specifica previsione del "passaggio atti ad altra fase o grado o competenza" che essere compilata e sottoscritta dal funzionario responsabile.

Il Foglio notizie nel sistema informatico SIAMM

DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U

Modalità di compilazione del "foglio notizie"

Preliminarmente si richiama, in ordine alla, gestione ed alla compilazione del foglio notizie, la circolare n. 9 del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, datata 26 giugno 2003.

Come rammentato da quest'ultima, le disposizioni del Testo Unico delle spese di Giustizia prevedono registri distinti per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario (1/A/SG) e delle spese prenotate a debito (2/A/SG): solo nel foglio delle notizie entrambe le tipologie di spesa vengono annotate insieme.

Lo scopo di tale previsione è quello di tenere sotto controllo le spese e di consentire, alla fine del procedimento, l'eventuale riversamento dei crediti ripetibili (maturati nel corso del procedimento) nel registro predisposto per il recupero (3/A/SG).

Data l'importanza contabile dello strumento, la citata circolare n. 9 prevede che, con atto formale, siano individuati, in ogni sezione civile e penale, uno o più funzionali addetti alla tenuta del foglio notizie.

Note sulla compilazione

Per raggiungere la finalità che la citata circolare n. 9 attribuisce al foglio delle notizie, si rammenta agli Uffici giudiziari la necessità che :

a. il foglio notizie sia gestito utilizzando l'apposita funzionalità del SIAMM che permette l'automatica iscrizione sullo stesso delle spese registrate sul mod. 1 /A/SG (spese anticipate dall'erario) e di quelle registrate sul mod. 2/A/SG (spese prenotate a debito).

E' quindi indispensabile che gli Uffici preposti annotino immediatamente sui registri 1/A/SG e 2/A/SG i provvedimenti che generano spese ripetibili (si rammenta che rientrano in tale genere le spese elencate all'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 115/2002) perché il SIAMM 2.0 è strutturato in modo tale che il foglio delle notizie venga compilato da tutti gli utenti che partecipano al processo lavorativo.

E' necessario che gli Uffici abbandonino la gestione cartacea del foglio delle notizie, purtroppo ancora troppo spesso riscontrata nel corso delle attività ispettive poste in essere da questa Amministrazione.

L'utilizzo della funzionalità informatica permetterà, infatti, di superare anche la problematica, segnalata da Equitalia Giustizia s.p.a., della presenza di fogli notizie con tipologie di spesa non chiara.....

Nel corso dell'attività ispettiva è frequente, invero, l'accertamento dell'erronea prassi di formare il foglio notizie solo al momento della definizione del procedimento e solo nei casi in cui occorra procedere al recupero a carico della parte non ammessa al patrocinio.

L'utilizzo della funzionalità del SIAMM 2.0 permetterà il definitivo superamento di tale criticità;

b. il foglio notizie sia sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero.

Tale adempimento serve a far sì che, comunque, nel fascicolo rimanga traccia delle spese sostenute o prenotate e dell'impossibilità di procedere al recupero delle stesse attestata dal responsabile della compilazione.

Anche per tale evenienza la problematica è superata dall'utilizzo della funzionalità del SIAMM 2.0. che implementa automaticamente il foglio notizie contestualmente all'iscrizione della spesa sul registro 1/A/SG e 2/A/SG. Il funzionario responsabile dovrà, quindi, unicamente provvedere alla stampa;

c. il foglio notizie, una volta stampato, sia sempre chiuso con la dicitura: "*c'è titolo per il recupero*", ovvero "*non c'è titolo per il recupero*".

Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse.

Attualmente, il sistema SIAMM 2.0. presenta sul foglio notizie entrambe le diciture di chiusura che il funzionario responsabile deve, alternativamente, individuare apponendo il *flag* sulla relativa casella, provvedendo alla successiva stampa e sottoscrizione.

Qualora dichiarati l'esistenza del titolo per il recupero, dovrà individuare, sempre tramite *flag* apposto sulle spese ripetibili, quelle destinate ad essere iscritte nel modello 3/A/SG.

In quest'ultimo caso, il sistema prevede automaticamente la stampa del foglio notizie contenente le sole spese ripetibili da iscrivere nel registro 3/A/SG (il complesso della spesa, però, è comunque sotto controllo perché tutte le spese risultano dal sistema informatico). Ad esempio, nel processo penale, in caso di condanna dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, manca il titolo per il recupero delle spese indicate dall'articolo 107 del d. P.R. n. 115 del 2002, mentre vi è titolo per il recupero delle spese di intercettazione, il funzionario responsabile, quindi, provvederà ad apporre il *flag* solo sulla spesa per le intercettazioni ed attesterà l'esistenza del titolo per il recupero, provvedendo alla stampa del foglio notizie riportante solo tale voce destinata al recupero;

d. il foglio delle notizie sia compilato per ogni fase e grado del giudizio e trasmesso unitamente al fascicolo del processo; in proposito fra le attestazioni di chiusura del foglio notizie previste dal SIAMM 2.0. è prevista anche la specifica previsione del "*passaggio atti ad altra fase o grado o competitori*" che dovrà essere sempre compilata e sottoscritta dal funzionario responsabile;

e. il foglio notizie sia integralmente compilato, sia con l'annotazione del numero di iscrizione della partita di credito sul registro 1 /A/SG o 2/A/SG, sia con la chiara indicazione della tipologia di spesa, sia con la dovuta annotazione della natura del credito nel campo "*descrizioni*" (annotazione particolarmente importante perché permette di individuare con immediatezza la natura del credito ed il relativo regime di prescrizione od estinzione). Si segnala che l'integrale compilazione, con il riversamento delle spese da SIAMM 2.0., è automatica, sicché si ribadisce la necessità dell'utilizzo del sistema informatico.

Difettive concernenti talune criticità dette iscrizioni sul "foglio notizie"

Premesse le indicazioni sulle modalità di compilazione del foglio delle notizie, si formulano le seguenti direttive operative per il superamento di alcune criticità riscontrate riguardanti il contenuto delle iscrizioni:

- ° nel processo penale, in caso di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio e, se non risultante dal decreto di ammissione allegato, attesti anche la data di decorrenza dello stesso (che, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002, coincide con il momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio); si segnala che nel SIAMM 2.0 - nella parte in cui si inseriscono i dati dell'indagato/imputato — è possibile inserire anche la data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con facilitazione per l'Ufficio che annota diligentemente, perché non deve (poi) trasmettere il provvedimento di ammissione;
- ° parimenti, anche per il processo civile è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio ed attesti la data del deposito dell'istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove risultante dalla deliberazione di ammissione in via anticipata da quest'ultimo emessa, atteso che anche nel processo civile gli effetti decorrono dal deposito dell'istanza (Cass., 23 novembre 2011, n. 24729); se, poi, la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sia successivamente riproposta con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale (Cass., ord. 4 settembre 2017, n. 20710), sicché anche in questo caso è necessaria l'indicazione della data predetta;
- ° nel processo civile, nel caso in cui la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia tenuta al pagamento del contributo unificato, l'omesso pagamento non dà luogo alla prenotazione a debito del contributo ed all'iscrizione del credito prenotato sul foglio notizie, ma all'attivazione della procedura di recupero di cui all'art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002;
- ° nel processo civile, nel caso in cui si debbano recuperare i diritti di copia ai sensi dell'art. 272 D.P.R. n. 115 del 2002 e la parte non sia ammessa al patrocinio a spese dell'erario, tali diritti non si prenotano a debito sul foglio notizie, ma l'ufficio deve procedere all'attivazione della procedura di recupero attraverso l'iscrizione a ruolo;
- ° nel processo civile, nel caso in cui il contributo unificato sia stato correttamente prenotato a debito (nei confronti di pubblica amministrazione o di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato), e nei casi in cui si debba procedere alla prenotazione a debito del contributo nel processo penale (nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno), il recupero avviene — nelle ipotesi previste dalla legge e nei confronti dei soggetti dalla stessa indicati — mediante l'iscrizione nel foglio notizie e successiva iscrizione del credito nel registro 3/A/SG;
- ° nel processo penale, in caso di sentenza che condanna l'imputato non ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile ammessa al beneficio, il successivo decesso del condannato determina la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale, ma non esime dal pagamento di quelle relative all'azione civile esercitata nell'ambito del medesimo processo (contributo unificato, imposta di registro, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che, quindi, dovranno essere iscritte nel foglio delle notizie secondo la rispettiva natura dei crediti (spese anticipate dall'erario o prenotate a debito).

DOG. 28/06/2018.0142755.U

La versione del SIAMM 2.0 permette una gestione quasi interamente digitale del foglio delle notizie; lo stesso, una volta implementato telematicamente potrà essere sottoscritto mediante *username* e *password* dell'operatore.

E' quindi necessario che i registri 1/ A/SG e 2/ A/SG vengano costantemente implementati nel corso del procedimento giudiziale in modo da permettere l'automatica compilazione del foglio notizie.

Il foglio notizie, come già ricordato nel vademecum, deve essere sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero.

Tale adempimento serve a far sì che, comunque, nel fascicolo rimanga traccia delle spese sostenute o prenotate e dell'impossibilità di procedere al recupero delle stesse attestata dal responsabile della compilazione.

Anche in tale ultimo caso la formazione del foglio dovrà essere sempre di carattere digitale.

L'attuale implementazione del SIAMM permette la compilazione digitale del foglio delle notizie anche nell'evenienza che, nel corso del procedimento giudiziale, non siano insorte spese da annotare sui registri 1/ A/ SG e 2/ A/SG.

Rispetto alle precedenti modalità di gestione del foglio notizie, **l'attuale implementazione del SIAMM esclude che il cancelliere debba stampare il foglio notizie o allegarlo alla nota di trasmissione.**

Il foglio notizie, una volta sottoscritto, è infatti direttamente visibile da Equitalia Giustizia s.p.a. attraverso il sistema SIAMM, una volta ricevuta la nota di trasmissione con gli atti allegati.

Il solo aspetto che tuttora risulta non digitalizzato è la visibilità del foglio notizie nel passaggio fra i diversi gradi di giudizio.

Anche tale problema è però in corso di soluzione.

Nella sola ipotesi, quindi, di sentenza di conferma della Corte d'Appello, il foglio delle notizie dovrà essere trasmesso in formato cartaceo agli uffici di primo grado per l'invio, unitamente alla nota A, ad Equitalia Giustizia s.p.a.

Istituzione degli Uffici Recupero Crediti

Con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale.

L'ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di "**UFFICIO RECUPERO CREDITI**"

Ai sensi dell'art. 2, punto 2, della Convenzione 23 settembre 2010 :

Il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie (dal 1 gennaio 2023 al recupero delle pene provvederanno direttamente gli uffici giudiziari ex dlvo 150/2022), delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore.

La società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall'ufficio, nonché all'annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM fino al pagamento ovvero fino alla comunicazione di inesigibilità. In caso di pagamento provvede all'eliminazione del credito dal registro SIAMM.

REGISTRI DELLE SPESE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI

La materia dei registri è regolata dagli articoli 160/161/162/163/164 del testo Unico delle spese di giustizia.

I pagamenti dell'Erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati nei seguenti registri:

registro delle spese pagate dall'erario (mod. 1/A/SG);

registro delle spese prenotate a debito (mod. 2/A/SG);

registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito (mod. 3/GS).

In data 28 maggio 2003 è stato adottato il decreto interministeriale istitutivo dei registri che devono essere tenuti a partire dal 1 luglio 2003, previsti dall'art. 161 t.u spese di giustizia.

Il decreto con relativi modelli e istruzioni è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003.

Ai registri si applicano la normativa di cui al decreto Ministero della Giustizia 264/2000, art. 1 al 12e da 15 a 20 e il decreto Ministero della Giustizia n 128/2001, tra gli adempimenti ricordiamo che i registri cartacei prima di essere posti in uso vanno numerati e vidimati su ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da persona da lui delegata.

REGISTRO DELLE SPESE PAGATE DALL'ERARIO (MOD, 1/A/SG),

Sostituisce il servizio del Mod. 12 , tenuta del registro in modo cartaceo (ai sensi dell'ari. 280, 4 comma, D.P.R, 115/2002 sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica).

Su tale registro devono essere registrati gli ordini di pagamento del funzionario ed i decreti di pagamento del magistrato. Tali provvedimenti costituiscono il titolo giustificativo della spesa.

Il modello di pagamento (ex art. 177 t.u) conforme agli allegati 2 e 3 del testo unico è invece lo strumento necessario per effettuare il pagamento.

Questo registro è previsto anche per gli uffici NEP (**MOD, 1/B/SG**)

Eventuali cancellazioni devono essere fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

Alla fine di ogni mese il dirigente la cancelleria o NEP (o funzionario da questi delegato) procede alla verifica della regolare tenuta del registro apponendo data e firma in calce all'ultima annotazione.

REGISTRO UNIFICATO DELLE SPESE PRENOTATE A DEBITO PER L'AREA CIVILE, PENALE (MOD.2/A/SG)

Sostituisce, anche se non propriamente, il servizio del Campione Civile, tenuta del registra in modo cartaceo sino al momento in cui sarà istituito il registro informatico locale. (Ai sensi dell'ari. 280, 4 comma, D.P.R, 115/2002 sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica)

Il registro delle spese prevede l'annotazione di spese prenotate sia relative ai procedimenti civili che penali.

L'uniformità della procedura di annotazione delle spese nel processo civile e nel processo penale, delineata dal T.U., ha l'evidente effetto di non diversificare più la riscossione tra l'uno e l'altro giudizio.

I presupposti del recupero sono, in entrambi i casi, la certezza e l'esigibilità del credito, fondata su di un titolo idoneo.

Le spese prenotate devono essere iscritte secondo un mero ordine cronologico, assegnando ad ogni voce di spesa di natura diversa un autonomo, progressivo numero di registro.

Ad esempio, il contributo unificato ed il diritto fisso di notifica di cui all'art. 30 del T.U., avranno numeri di registro diversi benché siano spese maturate contestualmente ai fini dell'iscrizione della causa.

Tale registro ha una struttura semplice, in quanto una spesa prenotata a debito non richiede alcun adempimento successivo, come invece avviene per le spese pagate che prevedono, ad esempio, ulteriori adempimenti di carattere fiscale. Questo registro è previsto anche per gli uffici NEP (**MOD. 2/B/SG**)

a) annotazione nei registri

La distinzione generale tra spese ripetibili e spese non ripetibili permette di distinguere quelle che, verificatesi determinate condizioni, sono soggette a recupero.

Ogni spesa, anticipata o prenotata a debito, va annotata (Ai sensi dell'articolo 160 testo unico spese di giustizia "i pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati") sui registri previsti dall'articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da Decreto Ministeriale (Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)

ai sensi del quale:

1) i registri come previsti dall'articolo 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, sono stabiliti in conformità ai modelli allegati al presente decreto e di seguito elencati:

NUMERO REGISTRO	DENOMINAZIONE REGISTRO	CODICE MODELLO
1	Registro delle spese pagate dall'erario - Uffici Giudiziari - Uffici NEP	Mod. 1/A/SG Mod. 1/B/SG
2	Registro delle spese prenotate a debito - Uffici Giudiziari - Uffici NEP	Mod. 2/A/SG Mod. 2/B/SG
3	Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito - Uffici Giudiziari e Istituti Penitenziari	Mod. 3/SG

Registri oggi informatizzati nella piattaforma del programma SIAMM (Sistema Informatizzato dell'Amministrazione)

Le spese ripetibili (anticipate ex articolo 5 Testo unico spese di giustizia tra le quali annoveriamo quelle straordinarie), una volta determinate verranno "annotate" nel modello 1/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM, e nel foglio notizie.

Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato le spese anticipate ex articolo 131, punto 4, Testo unico spese di giustizia una volta determinate verranno "annotate" nel modello 1/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM, e nel foglio notizie.

Sempre per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato le spese prenotate a debito ex articolo 131, punti 2 e 3, Testo unico spese di giustizia una volta determinate verranno "annotate" nel modello 2/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM, e nel foglio notizie.

RECUPERO SPESE

✓ **Aspetti generali**

Legge 244/2007 articolo 1 comma 367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

Per la DAG.14/07/2009.0092331.U *in ragione dell'intervenuta abrogazione della riscossione mediante invito al pagamento*, è Equitalia Giustizia che provvede alle attività di cui alle lettere a) b) e c) articolo 1 comma 367 legge 244/2007

✓ **recupero nei confronti delle parti soccombenti non ammesse al pss**

Presupposto per il recupero delle spese anticipate dall'Erario e/o prenotate a debito è la condanna sia in materia civile che penale, della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La ministeriale Giustizia, prot. n. 16318 del 8.2.2011, pone l'accento sulla opportunità "*che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione*"

In relazione alla successiva (se pur eventuale ricorrendone i presupposti) attività di **recupero è essenziale nel provvedimento giurisdizionale l'espressa imputazione del pagamento a favore dell'erario**, per come espressamente previsto, per il processo penale, dall'articolo 110 T.U spese di giustizia, e, per il processo civile, dal successivo articolo 133.

Nel processo penale dove le spese forfetarie vengono anticipate dallo Stato presupposto per il recupero delle spese è la condanna dell'imputato l'eccezione a tale principio si ha:
- querela della persona offesa: il querelante è condannato al pagamento delle spese del procedimento nelle ipotesi in cui l'imputato è stato prosciolto perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o quando la querela sia risultata temeraria
- remissione di querela : il querelato è condannato alle spese processuali salvo diverso accordo nell'atto di remissione

Il recupero delle spese nel processo penale è disposto dagli artt. 53, 540,541 c.p.p.

Il recupero delle spese nel processo civile è disposto dall'art. 91 c.p.c.

Per le spese anticipate dallo Stato *il provvedimento del magistrato è titolo per il recupero*
[cfr = DAG.18/02/2011.0018318.U]

✓ **recupero spese parte ammessa al patrocinio**

La materia del recupero specie nei riguardi delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato soggiace ai principi generali del patrocinio a spese dello Stato :

→ l'ammesso ha diritto, nel processo civile e penale ai soli effetti indicati negli articoli 107,108,131 tusc c.d. *principio della tassatività degli effetti* di cui alla circolare ministeriale DAG.09/02/2011.0017349.U

→ nei confronti dell'ammesso il recupero è possibile, nel processo civile e penale, solo nei casi di a) revoca del patrocinio (articoli 86, 111, 112 e 136 tusc, ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005 *la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo*) e, nel

processo civile, b) nelle ipotesi di rivalsa ex articolo 134 tusc (“ *si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall’Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell’articolo 133....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l’ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..*” Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. prot. n. 16318, 08.02.2011)

Se nel processo civile entrambe le parti , attore e convenuto, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo penale imputato e parte civile sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le spese anticipate e prenotate a debito a favore di parte vincitrice si recuperano nei confronti di parte soccombente?

→PROCESSO CIVILE

attore e convenuto ammessi al patrocinio “*Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ai sensi dell’articolo 74, secondo comma, dpr 115/2002 non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito dal beneficio sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa*” Cassazione Sez. I 23 ottobre 2014 n 22575

La contestuale ammissione di entrambe le parti processuali al patrocinio a spese dello Stato pone non pochi problemi, dubbi, relativamente al [eventuale] recupero nei confronti del condannato di quanto l’Erario ha anticipato a favore di arte vittoriosa.

La soluzione viene dal ricordare che (DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG.14/04/2015.0059943.U) *il provvedimento del magistrato è titolo per il recupero* e l’art. 133 prevede l’imputazione allo Stato delle spese solo *nel caso di condanna di parte non ammessa*.

→PROCESSO PENALE

Nel processo penale in caso di condanna dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche per le spese anticipate a favore di parte civile la soluzione viene dal ricordare che (DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG.14/04/2015.0059943.U) *il provvedimento del magistrato è titolo per il recupero* e l’art. 110 prevede l’imputazione allo Stato delle spese solo *nel caso di condanna di parte non ammessa*

✓ *recupero nei procedimenti in cui è parte la Pubblica Amministrazione*

Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione – Recupero delle spese prenotate a debito – Competenza. (nota 19 dicembre 2003, n, 15540 dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia) *Con le note in riferimento, codesto ufficio giudiziario ha richiesto un parere alla Scrivente in ordine alle modalità di recupero delle spese prenotate a debito, a fronte della modifica normativa di cui al testo unico sulle spese di giustizia (d.p.r. 115/2002) e, in particolare, del disposto espresso dell’art. 158.*

Al fine di pronunciarsi sulla questione è stato necessario attendere il parere del Comitato consultivo dell’Avvocatura generale dello Stato (adito da diverse consorelle) che si è pronunciato nella seduta del 10 ottobre 2003, con parere inoltrato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la redazione di una circolare applicativa e che in copia si ritiene utile allegare .

La scrivente Avvocatura distrettuale non può che condividere il detto pronunciamento, in cui si evidenzia che le spese prenotate a debito nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativi , devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione.”Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all’Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un’analogo nota all’ufficio dell’impugnazione, sino al giudicato, l’ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi

imposta di registro. recupero in procedimenti in cui e’ parte una pubblica amministrazione. (risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2008 n 450/E)

In relazione al quesito prospettato va preliminarmente rilevato che l’art. 16 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di

seguito testo unico sull'imposta di registro) stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita «previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».

Tale principio va interpretato in modo sistematico con quello recato dall'art. 57, primo comma, del testo unico sull'imposta di registro (principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro) in forza del quale «oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa».

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, del testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

Le predette norme fiscali vanno coordinate con quelle dettate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale, al primo comma dell'art. 158, stabilisce che «nel processo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'Amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario; c) l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 16, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile».

Inoltre, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio, il successivo art. 159 del predetto testo unico prevede che «se la registrazione è chiesta dall'Amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».

Alla luce del complessivo quadro normativo sopra esposto si evince che nell'ipotesi di compensazione delle spese giudiziarie, qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale. Atteso ciò, qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza, la quale verrà restituita al cancelliere o al segretario con l'annotazione dell'avvio della fase di liquidazione dell'imposta nei confronti della parte privata.

Nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata.

In definitiva, dal combinato disposto degli artt. 57 del testo unico sull'imposta di registro e 159 del D.P.R. n. 115/2002, con riferimento al caso in esame, nel condividere il parere espresso dalla Direzione regionale, si ritiene che il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle Amministrazioni statali e limitatamente alla quota di imposta.

Ne consegue che l'avviso di liquidazione debba:

— riguardare l'intera imposta dovuta per la registrazione della sentenza, qualora l'Amministrazione statale non si attivi per la registrazione della sentenza (in tal caso, per l'intera imposta e nei soli riguardi delle parti private si applica il principio di solidarietà passiva);

— riguardare la quota d'imposta residuale rispetto a quella prenotata a debito dell'Amministrazione dello Stato a seguito della richiesta di registrazione da parte di quest'ultima. In tal caso il principio di solidarietà passiva rileva esclusivamente per la quota d'imposta dovuta dalle parti private del processo e limitatamente alle stesse.

Per completezza si rileva che resta salva la facoltà, in capo al coobbligato che ha adempiuto, di esercitare, nei confronti dei condebitori solidali l'azione di regresso di cui all'art. 2055 c.c.

→ Secondo la Suprema corte (Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583) il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa

✓ **Limite somme per il recupero**

L' esenzione per le somme inferiori a 50.000 lire (25,82 euro) era prevista dalla legge 89/1989 , e riguardavano solo gli articoli iscritti al campione penale, la normativa in questione è stata abrogata dall'art. 299 dpr 115/02

Attualmente non si procede ai sensi dell' articolo 288 tusc al recupero di crediti di importi non superiori ad € 25,82 nel caso in cui il primo pignoramento sia stato infruttuoso

al momento non si recuperano:

a) le somme(relative a tributi e tasse) inferiori ad 30 euro ai sensi del dl 16/2012 convertito legge 44/2012 e

b) le somme, di qualsiasi natura, inferiori ad euro 17 ex art. 287 dpr 115/02

La quantificazione dei crediti da recuperare è di competenza del concessionario ai sensi dell art 227 dpr 115/02

✓ **recupero passaggio dai concessionari ad agenzia entrate – riscossione**

✓ **vy**

Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA

Dalla data del 1° luglio 2017(DOG..10/08/2017.0151207.U) la situazione è la seguente:

■ *Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l'attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione,*

■ *L'attività di riscossione, in precedenza effettuata dall'Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.*

■ *Gli uffici continueranno ad inviare le richieste,per tramite SIAMM,ad equitaliagiustizia*

✓ **AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE Inquadramento Normativo In Relazione Alle Spese**

Nell'auspicare un intervento ministeriale la soluzione si ha (potrebbe avere) dall'analisi della normativa in vigore.

Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 –

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società equitaliagiustizia che svolge funzioni diverse dalla riscossione.

l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all'Agenzia delle entrate

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate.

L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione ai sensi di legge (cfr= DPR 602/1973)

a) NO applicabilità articolo 158 tusc

L'ente ha autonomia organizzativa,patrimoniale,contabile e di gestione.

Quindi, non rientra , a meno di espressa normativa che non mi risulta, tra le amministrazioni pubbliche per le quali si applichi l'art. 158 tusc (che hanno tanto per intenderci spese prenotate a debito)

b) SI applicabilità articolo 157 tusc

L'Agenzia Entrate –Riscossione è **Agente della riscossione.** che subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

L'agente della riscossione è il soggetto incaricato di **riscuotere le tasse** per conto dello Stato (per l'articolo 10 dpr 602/1973 si intende per: "concessionario": il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso.

In Italia ce ne sono due: l'Agazia delle Entrate Riscossione, che nel 2017 è subentrato ad Equitalia, e Riscossione Sicilia, società che svolge questo compito nella regione siciliana.

Che concessionario e agente della riscossione coincidano giuridicamente ce lo ricaviamo , da ultimo, indirettamente dalla lettura dell'articolo 227-ter

QUINDI, si potrebbe applicare a favore di Agenzia delle Entrate- Riscossione la normativa di cui all'articolo 157 tusc normativa del CONCESSIONARIO ai sensi del quale le spese le prenota a debito lei stessa ricordando che ai sensi dell'articolo 48 dpr 602/1973 *“Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo' abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio. E che ai sensi dell'art. 234 tusc 1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscalate dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.*

✓ **Riscossione Coattiva**

Decorso inutilmente il termine per il pagamento l'Ufficio (art. 213TU) procederà all'iscrizione a ruolo e alla trasmissione della documentazione (richieste al debitore regolarmente notificate, estratto del titolo) al concessionario.

Ai sensi dell'art. 208 TU “ se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'Ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo”

A far data dell'entrata in vigore della convenzione con equitaliagiustizia spa l'ufficio giudiziario si limiterà, definito il processo, ad inviare al concessionario foglio notizie, nel penale anche se negativo, e copia del titolo .

✓ **termine di prescrizione generale** (riferimento circolare ministeriale giustizia n 9 del 26 giugno 2003 istitutiva dei registri previsti dall'art. 161 TU spese di giustizia)

Si ritiene opportuno rammentare quanto segue:

- il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.

- la notifica dell'invito al pagamento (art. 212 T.U.) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (artt. 2943 e 1219 c.c.) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cass. Civ., sentenza n. 908, del 13.3.1976).

- per le spese dovute in solido, sino all'entrata in vigore definitiva del pagamento per quota, l'atto con il quale è interrotta la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche riguardo agli altri debitori (art. 1310, comma uno c.c.). Pertanto, nel caso di più debitori solidali, la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell'ultima notifica dell'invito al pagamento o della cartella di pagamento.

Termine di prescrizione dei crediti derivanti da prestazioni rese da avvocati e altri professionisti in veste di CTU : nota DAG.27/11/2013.0159106.U *“si ritiene l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”*

Ai sensi della DAG 26/09/2008.0125750.U per le **prestazioni rese dagli operatori telefonici** non opera il termine di decadenza di cui all'art. 71 testo unico spese di giustizia ma il termine di prescrizione del diritto previsto ai sensi di legge

Termine di Prescrizione recupero contributo unificato *il termine di prescrizione relativo al contributo unificato si ricava dall'articolo 20, comma 6, d.lgs n. 112 che, come evidenziato dalla Suprema Corte, utilizzando una espressione ellittica, fa riferimento al termine di prescrizione decennale che è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale (Cass. civ. n. 23397 del 2016) provvedimento 23 febbraio 2018 in Foglio Informativo n. 1/2018*

Prescrizione custodia beni sequestrati CINQUE ANNI (Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili) *In ordine alla liquidazione, si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c. e, come tale, si prescrive in cinque anni. Pertanto, prima di ..emettere il relativo provvedimento, si dovrà verificare che il credito non sia già prescritto.*

Si raccomanda poi la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c.p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità, desumibile dall'ultimo comma dell'articolo citato, di notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode. La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario. Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94). Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro modello 42, memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.

✓ **Errori materiali e dalle omissioni presentate dai provvedimenti giurisdizionali trasmessi ai fini del recupero.**

DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U

I casi più frequenti risultano consistere:

A. Errori materiali nella presenza di errori materiali, anche consistenti nella discordanza dei dati anagrafici presenti nell'intestazione e nel dispositivo;

B. Possibili confusioni nella possibilità, per i soggetti stranieri, di confusione tra nome e cognome;

C. Carenze dei provvedimenti o delle conseguenti attestazioni :

- nella mancata pronuncia, nel processo penale, della condanna alle spese dell'imputato riconosciuto colpevole;

- nella mancata disposizione nel processo civile, della rifusione a favore dello Stato delle spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002;

- nella mancata previsione, nel caso di recupero ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, del provvedimento che da atto della sussistenza dei presupposti, che giustificano il pagamento di un ulteriore contributo unificato;

- nella mancata presenza della data di esecutività o dell'attestazione di mancata impugnazione nei termini di legge delle sentenza civili.

In relazione alle evenienze di cui alla lettera A), si rammenta che:

- in presenza di errori materiali negli atti trasmessi dall'Ufficio giudiziario, la società Equitalia Giustizia s.p.a., ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione del 27 dicembre 2017, ne da comunicazione all'Ufficio, utilizzando il modello G allegato al Convenzione medesima e l'Ufficio replica, utilizzando il modello B in risposta a G (e non quale modello B spontaneo). La procedura, quindi, determina un rallentamento del processo di riscossione;

- analoga vicenda avviene in caso di dati anagrafici incongruenti: in tale evenienza, ai sensi della Convenzione, la partita viene scartata da *Equitalia Giustizia s.p.a.* (se si tratta di contributo unificato) o dall'agente della riscossione (se si tratta degli altri crediti); la società *Equitalia Giustizia s.p.a.* procede, quindi, alla verifica se il debitore sia in possesso di codice fiscale ed eventualmente provvede alla richiesta di attribuzione dello Stesso. In caso d'impossibilità di attribuzione del codice fiscale, la società ne da comunicazione all'Ufficio giudiziario con il modello F, allegato alla Convenzione.

Orbene, considerato il ritardo che discende dalle suddette evenienze sul procedimento di recupero dei crediti, appare opportuno che le cancellerie, prima di trasmettere il foglio notizie con i documenti allegati, verificchino l'esistenza di eventuali errori materiali e/o discordanze di

dati anagrafici e, nel caso di processo penale, attivino d'ufficio la procedura di correzione ai sensi dell'art 130 cod. proc. pen.

Più problematica è la situazione nel caso di presenza di errori materiali all'interno delle pronunce in materia civile, atteso che il relativo codice di rito non prevede una procedura di correzione attivabile d'Ufficio.

In relazione all'evenienza di cui alla lettera B). riscontrabile essenzialmente nel processo penale, si rappresenta che in alcuni Uffici è invalsa la condivisibile prassi di allegare, per i condannati stranieri, un estratto del casellario giudiziale che, oltre a facilitare la soluzione della problematica afferente la possibile confusione di nome e cognome, previene anche la possibilità del doppio recupero della pena pecuniaria o del mancato sgravio in fase di lavorazione di cumuli o sentenze relative ad *alias* del debitore.

Si consiglia agli Uffici, pertanto, di adottare tale prassi.

In relazione alle evenienze di cui alla lettera C), la cancelleria provvederà:

- nel caso di processo penale, ad attivare la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., come espressamente previsto dall'art. 535, comma quarto, del medesimo codice;

- ad attivare la medesima procedura di correzione anche nel caso di sentenza di patteggiamento che superi i due anni: la giurisprudenza, infatti, afferma che alla regola dell'art 535, comma 4, cod. proc. pen., non fa eccezione l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., se la pena applicata superi i due anni di reclusione;

- nel caso di mancata presenza della data di esecutività o dell'attestazione di mancata impugnazione a far apporre le necessarie attestazioni.

Più problematica, anche in questo caso, è la situazione del processo civile, atteso che il relativo codice di rito non prevede una procedura di integrazione del provvedimento, attivabile d'ufficio.

REVOCA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'articolo 86 che dispone il diritto al recupero delle somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione ha portata generale in tutte le tipologie di processi.

La revoca può avere effetti *ex nunc* (dal momento della revoca stessa) o *ex tunc* (che retroagiscono al momento dell'ammissione)

giudizio penale

- 1) revoca ex articolo 95 effetto ex tunc ma bisogna aspettare la definizione del giudizio a seguito del falso
- 2) revoca ex articolo 112 lettere a) b) c) (ex articolo 114) effetto ex nunc lettera d) effetto ex tunc (vedi articolo 114)

giudizio civile

- 1) revoca ex articolo 125 effetto ex tunc ma bisogna aspettare la definizione del giudizio a seguito del giudizio
- 2) revoca ex art. 136 punto 1) effetto ex nunc punto 2) e 3 ex tunc

L'ammissione al patrocinio spiega i suoi effetti per il periodo in cui la parte ammessa aveva i requisiti per l'ammissione salvo revoca per false attestazioni

Ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) *la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo*

Funzionario delegato - Funzionario delegato al pagamento - Rilievi a seguito della formazione del titolo - Ammissibilità - Sussiste - Revoca del patrocinio a spese dello Stato - rifiuto di pagamento - Legittimità – Sussiste provvedimento 29 maggio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018

Il funzionario delegato, qualora, a seguito dell'attività di riscontro rilevi che una spesa sia stata disposta in difformità da quanto stabilito da norme di legge, è tenuto a segnalare la questione al magistrato che ha provveduto sulla liquidazione (nota DAG n. prot. 82211.U del 13.06.2013); è da considerarsi corretto il comportamento del funzionario delegato che a seguito di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal magistrato su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, non ha posto in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell'avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio. Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia "ex tunc" del provvedimento di revoca, sia "in considerazione di quanto stabilito dall'art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali "responsabili ... dei pagamenti da loro ordinati" e li obbliga al risarcimento del danno subito dall'erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni", (nota DAG n. 206562 del 3.11.2017).

RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO CIVILE

articolo 208 DPR 115/2002

«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

omissis

art. 207 DPR 115/2002

(Recupero delle spese)

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

✓ **le DAG.08/02/2011.0018318.U e DAG. 14/04/2015.00549943.U** hanno evidenziato che “*i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione*”

✓ circolare ministeriale **DAG.08/02/2011.0018318.U** “*nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell’ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente...*”

✓ circolare ministeriale **DAG. 14/04/2015.0059943.U** “*nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 134 del DPR 115/02*”

→Vi è il titolo per il recupero dei crediti erariali sorti in procedimenti in cui sussiste il patrocinio a spese dello Stato quando il procedimento civile si definisce con:

1) sentenza di condanna della parte non ammessa al patrocinio o della parte diversa dalla Pubblica Amministrazione;

2) sentenza che dispone la compensazione delle spese di giudizio (*N.B. solo, però, per il recupero dell’imposta di registro e nella metà dell’importo non registrato a debito nel caso in cui a richiedere la registrazione sia la parte ammessa al gratuito patrocinio*);

3) sentenza o transazione che permette di esercitare la rivalsa per le spese prenotate a debito o anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando questa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese. Invece per le spese anticipate, il recupero va effettuato indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito (art. 134, secondo comma, del testo unico sulle spese di giustizia);

4) rinuncia all’azione o estinzione del giudizio.

Il recupero va effettuato nei confronti dell’attore, sia se questo è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia se è parte non ammessa (art. 134, secondo e quarto comma);

5) transazione.

Il recupero va effettuato nei confronti di tutte le parti che sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio (art. 134, terzo comma);

6) cancellazione ai sensi dell’art. 309 c.p.c..

Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, quinto comma).

In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell’ammesso al pss C’E’
TITOLO nei confronti dell’ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito (nota DAG prot.128178.U dell’11 agosto 2020)

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Recupero delle spese nei casi previsti e disciplinati dall’articolo 134 del Testo Unico delle spese di giustizia (DAG.08/02/2011.0018318.U del 7 febbraio 2011)

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile, prevede che le spese a carico della parte siano prenotate a debito, o anticipate dall’erario, secondo le previsioni di cui all’ articolo 131 del Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

In relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al

patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rimborsare allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito come sopra precisato.

In virtù di tale disposto normativo, gli uffici giudiziari sono tenuti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito.

Il sistema prevede, ad integrazione di tale quadro normativo, che nel caso in cui attivata la procedura di recupero nei confronti della parte soccombente, non sia possibile recuperare il credito, sia la parte ammessa al patrocinio a restituire le spese erogate in suo favore, "se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le somme erogate in suo favore"

Tale previsione normativa, di cui al comma 1 dell'articolo 134 del citato Testo Unico, ha generato dubbi operativi da parte di alcuni uffici giudiziari.

Sul punto si ritiene opportuno precisare che si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 133 sopra citato.

Soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa, l'ufficio giudiziario potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio in quanto, la stessa, in virtù dell'esito favorevole della causa ed anzi, proprio per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizione di poter restituire le somme erogate in suo favore.

L'articolo 134 nel successivo comma 2 precisa che tale recupero dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia conseguito il sequestro delle spese.

Pone qualche dubbio interpretativo l'ulteriore precisazione in ragione della quale le spese anticipate debbano essere recuperate, indipendentemente dalla "somma o valore conseguito".

Posto che comunque il comma 2 deve intendersi una puntualizzazione del diritto di rivalsa operato secondo i presupposti di cui al comma 1, tale recupero deve essere attivato soltanto in presenza di una sentenza favorevole alla parte ammessa al patrocinio.

Nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell'ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente e tale punto viene precisato per quegli uffici giudiziari che hanno ritenuto applicabile la seconda parte del comma 2, alle sentenze sfavorevoli alla parte ammessa..

Vi è un ulteriore profilo che ha fatto sorgere numerosi quesiti da parte dei Tribunali e riguarda il caso della separazione consensuale e dello scioglimento congiunto del Matrimonio.

A parere di questa Direzione Generale, i provvedimenti in questione, nel contesto normativo vigente non consentono di attivare alcuna riscossione poiché si ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 134 in parola, prevista per la transazione.

Si ritiene opportuno suggerire che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione.

recuperabilità di spese anticipate dall'erario in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti SEPARAZIONE TRA CONIUGI

- ✓ *circolare ministeriale DAG.08/02/2011.0018318.U nei procedimenti di separazione consensuale e dello scioglimento congiunto del matrimonio "...i provvedimenti in questione, nel contesto normativo vigente, non consentono di attivare alcuna riscossione poiché si ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al secondo comma dell'articolo 134 prevista per la transazione..."*
- ✓ *circolare ministeriale DAG 12/10/2005.0023901.U E' stato chiesto di conoscere se nell'ipotesi prevista dall'art. 134, comma 2, D.P.R. 115/2002 in cui lo Stato ha l'obbligo di recuperare le spese anticipate nei confronti della persona ammessa al beneficio che abbia conseguito per sentenza o per transazione il sequestro delle spese:*
 - *con riferimento alla eventualità della separazione consensuale o della separazione giudiziale trasformata in consensuale, dette procedure debbano considerarsi casi di transazione della lite;*
 - *e se per il conteggio del sequestro riferito alle spese anticipate, debbano essere indicate anche quelle prestazioni di carattere meramente morale o alimentare.**Al riguardo si rappresenta quanto segue.*

Quanto al primo quesito si ritiene che la trasformazione di una separazione giudiziale in consensuale non può essere considerata una sorta di transazione della lite sulla base di un procedimento analogico, perché ciò dovrebbe risultare da un preciso dettato normativo.

Invero, la separazione consensuale non pone fine ad una lite alla stregua di una transazione, perché il procedimento, ancorché non contenzioso, si conclude con la separazione dei coniugi ed in quanto gli effetti sostanziali dell'accordo non si producono "senza l'omologazione del giudice" art. 158 c.c..

Per quanto concerne il secondo quesito si è dell'avviso che, come stabilito anche dalla normativa precedente al D.P.R. 115/2002, che non prevedeva il recupero nelle ipotesi di prestazioni alimentari, sia le prestazioni di natura morale che quelle alimentari non possono per la loro natura concorrere a formare reddito, e, non debbono essere considerate ai fini della determinazione delle componenti utili per il calcolo del sestuplo.

la riscossione delle spese nel processo civile aspetti particolari (circolare 9/2003) *Le disposizioni di cui alla parte VII del T.U. non si applicano per il recupero del credito relativo alle seguenti spese (art. 203 T.U.):*

a) spese connesse alla procedura fallimentare (articoli 146 e 147 T.U.)-

b) spese relative ai procedimenti di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati (articoli 149/156 del T.U.);

c) spese del processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito (art. 158 e 159 T.U.).

d) spese della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono "annotati" dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in pre deduzione sul ricavato dell'esecuzione (art. 157 del T.U.).

Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito.

L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.).

Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).

Essendo stata esclusa l'attività di recupero presso la Corte di Cassazione, la riscossione del contributo unificato non versato o versato in modo non corretto (art. 247 T.U.) per tale fase di giudizio dovrà essere effettuata dall'ufficio presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La cancelleria presso la Corte di Cassazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 248 T.U., inoltrerà all'ufficio competente la richiesta di recupero del contributo unificato, precisando l'importo per il quale si deve procedere e la motivazione giustificativa della pretesa.

Dovrà, inoltre, allegare copia conforme dell'atto che ha dato origine all'erroneo versamento, copia dell'eventuale versamento parziale, i dati relativi all'elezione di domicilio, i dati anagrafici ed il codice fiscale delle parti processuali nei cui confronti si dovrà procedere alla iscrizione a ruolo. Copia della richiesta dovrà essere conservata nel fascicolo processuale.

La disposizione sopra esposta deve estendersi anche per agli adempimenti pregressi, ove i crediti non siano ancora stati iscritti a ruolo.

Gli eventuali inviti bonari già curati dall'ufficio presso la Corte di Cassazione non dovranno essere rinnovati, ma dovranno essere allegati alla documentazione che sarà inoltrata all'ufficio competente, il quale curerà la residua fase della riscossione mediante l'iscrizione a ruolo.

recupero di spese prodotte in uffici diversi DAG.25/01/2006.0009512.U *Diversi uffici giudiziari hanno più volte segnalato a questa Direzione Generale la problematica dell'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari. Il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett d) DPR 131/86. Infatti la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata). Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge. Non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio. La normativa vigente ad resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali.*

DAG.15/11/2005.0037423.U **recupero spese nei procedimenti di interdizione e inabilitazione** *“...L'art. 145, comma 2 stabilisce che passata in giudicato la sentenza, la cancelleria deve richiedere a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; qualora con decreto del magistrato si accerti il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio, lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella loro qualità. L'articolo costituisce pertanto una ipotesi particolare di gratuito patrocinio con ammissione di ufficio, salvo verifica dei limiti reddituali ai fini del recupero. Tanto posto, è opinione di questo Ufficio che, nell'ipotesi in cui il giudice ponga espressamente le spese a carico dell'Erario, la cancelleria non debba procedere ad alcuna indagine fiscale sul reddito dell'interdicendo o dell'inabilitando. Deve, infatti, presumersi che il giudice nel porre le spese a carico dell'Erario, abbia già valutato l'insussistenza delle condizioni per il recupero. In definitiva la cancelleria è tenuta ad effettuare le indagini previste dall'art. 145, comma 2, D.P.R. 115/2002 nel caso in cui sia espressamente disposto dal giudice, oppure nel caso in cui il giudice non si pronuncerà sulle spese.”*

DAG.16.08.2017.01533361.U **modalità di recupero del contributo unificato nei confronti di società aventi sede all'estero.** *si rappresenta che le modalità di attribuzione del codice fiscale o di verifica delle credenziali fiscali di una società straniera, necessarie per dare inizio all'attività di riscossione, esulano dalla competenza di questa Direzione generale, rientrando nella competenza dell'Agenzia delle entrate; si può tuttavia suggerire di coinvolgere nelle ricerche dei dati identificativi della società l'avvocato che ha rappresentato in giudizio la società stessa, se del caso anche per il tramite della Guardia di finanza.*

*Diversamente se i dati fiscali della società sono noti e sempre che si tratti di un soggetto straniero residente nell'ambito di un paese dell'unione europea, il pagamento volontario del contributo unificato e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 potrà essere assolto mediante bonifico bancario in favore della Tesoreria dello Stato e del corrispondente capitolo di entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3321 — Contributo unificato di iscrizione a ruolo), utilizzando nella procedura il messaggio S WIFT MT 103 e le seguenti coordinate: **CODICE BIC: BITAITRRENT IBAN: IT 04 00100003245 350008332100**. Tali modalità di recupero sono riferite al pagamento spontaneo del contributo unificato mentre per la riscossione coattiva, in presenza di tutti i dati fiscali, sarà necessario investire l'Agenzia delle entrate. Peraltro è opportuno rammentare che l'Agenzia delle entrate è subentrata alla società Equitalia Giustizia S.p.A. nella gestione dell'attività di riscossione dei crediti di giustizia.*

Prenotazione a debito nelle procedure fallimentari: esclusione della procedura di riscossione (art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). **Spese di giustizia soggette a recupero da parte di Equitalia** (Nota 30 marzo 2012, n. 46124/U del Min. Giustizia)

«Sono pervenute sentenze dichiarative dello stato di insolvenza di società cooperative assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, ai fini del recupero dell'imposta di registro prenotata a debito e riportata nel foglio delle notizie come spesa prenotata ripetibile per la quale c'è titolo per il recupero.

Come previsto dalla circolare 26 giugno 2003, n. 9 (in Rivista, 2003, 450), "nella procedura fallimentare la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il quale, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento". Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, nella procedura fallimentare alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'Erario; se vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. Alla luce di quanto sopra, questa società ritiene che nel caso di procedure fallimentari, come nella fattispecie prospettata, non essendoci valido titolo per il recupero, non si debba procedere ad alcuna attività di recupero. Si chiede conferma della correttezza della suddetta interpretazione». Il recupero di tali spese non rientra tra le attività della società, ad eccezione del caso di revoca del fallimento (art. 147, D.P.R. n. 115/2002 - Allegato A1 alla convenzione).

Procedure concorsuali prive di liquidità – spese prenotate a debito ed anticipate dallo Stato – modalità di recupero – provvedimento 20 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021

La revoca del provvedimento di ammissione, nell'ambito della procedura fallimentare, non può essere limitata alla ipotesi generale di cui all'art. 136, d.P.R. 115/2002 (che correla la revoca a sopravvenienze nel corso del processo), ma deve tener conto anche della speciale previsione dell'art. 144 del medesimo testo unico, secondo il regime ivi recato e nel più ampio ambito temporale ivi implicitamente consentito, in quanto il G.D. ha il potere di revocare l'attestazione anche una volta che il giudizio si sia concluso. Resta ferma, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. 115/2002, la rivalsa dello Stato sulla parte ammessa al patrocinio che, per effetto della conclusione favorevole del giudizio (non esclusa l'ipotesi di compensazione delle spese di lite) sia in condizione di restituire le spese erogate in proprio favore. Appare infine opportuno che le cancellerie civili, all'esito della causa ordinaria - in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione – comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.

Decreto Ingiuntivo : recupero delle spese anticipate dall'Erario a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

In caso di ammissione del creditore al patrocinio a spese dello Stato ogni spesa, anticipata e/o prenotata a debito a favore dell'ammesso va, art. 160 TU spese di giustizia, annotata nei registri previsti dall'articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da Decreto Ministeriale 28 maggio 2003.

Per effetto dell'ammissione del creditore al patrocinio a spese dello Stato le spese anticipate (onorari e spese del legale) e/o prenotate a debito (contributo unificato, anticipazione forfettaria, diritti di copia, imposta di registro) ex articolo 131 una volta determinate verranno "annotate" nel modello 1/A/SG e 2/A/SG da parte delle cancellerie giudiziarie, e 1/B/SG e 2/B/SG da parte degli Uffici giudiziari (diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione), e nel foglio delle notizie

Ricordiamo che il procedimento d'ingiunzione si divide in due fasi, distinte ed autonome : a) fase monitoria, che si conclude con la pronuncia del giudice sulla richiesta del creditore inaudita altera parte, e b) fase a cognizione piena, che viene in essere solo con l'eventuale opposizione del debitore.

Le due fasi, distinte ed autonome, comportano la tenuta e formazione di due distinti fogli delle notizie che si chiuderanno alla definizione delle relative fasi del giudizio (monitorio nel rilascio del decreto ingiuntivo e ordinario nell'eventuale giudizio di opposizione).

Alla chiusura del foglio notizie segue l'attestazione, da parte del funzionario responsabile il servizio, se sussista o meno il titolo per il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a debito .

Nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo il foglio notizie della fase monitoria , chiuso, sottoscritto e con la certificazione circa la recuperabilità o meno delle spese, va trasmesso alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione , per l'acquisizione al fascicolo processuale.

Sarà infatti quest'ultima cancelleria a curare l'eventuale recupero delle spese delle due fasi.

Nel caso in cui l'opposizione riguardi un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo va inviato all'Agenzia delle Entrate.

Se l'opposizione viene iscritta a ruolo nelle more di restituzione , da parte dell'Agenzia delle Entrate , dell'atto registrato la somma, prenotata a debito, a titolo di imposta di registro sarà, a cura dell'ufficio che si è occupato della fase monitoria annotato in *foglio notizie suppletivo* , anche questo da inviarsi alla cancelleria del contenzioso per l'acquisizione agli atti e il recupero, ricorrendone le condizioni, del recupero delle spese di entrambi i giudizi.

Il meccanismo normativo del Testo Unico spese di giustizia presuppone per l'attività di recupero, l'esistenza di un titolo esecutivo costituito dal provvedimento del giudice.

In relazione alla successiva (se pur eventuale ricorrendone i presupposti) attività di recupero è essenziale nel provvedimento giurisdizionale (nel nostro caso nel decreto ingiuntivo) l'espressa imputazione del pagamento a favore dell'erario, per come espressamente previsto, per il processo civile, dall' articolo 133 testo unico spese di giustizia.

Ed è in relazione all'azione di recupero di quanto anticipato nella fase monitoria del giudizio che emergono le maggiori criticità .

Nessun recupero potrà essere effettuato nel caso di rigetto dell'istanza di emissione del decreto ingiuntivo a carico di parte ammessa patrocinio a spese dello Stato [DAG.08/02/2011.0016318.U]

L'unico titolo contemplato dal testo unico per il recupero nei confronti di parte ammessa al patrocinio è, l'espressa, revoca del patrocinio stesso , esclusa l'eccezione di cui al primo e secondo comma dell'articolo 134 testo unico spese di giustizia.

Nei procedimenti sommari civili se il credito è fondato sui titoli di cui all'art. 642 c.p.c. il titolo è immediatamente esecutivo e la copia del decreto ingiuntivo è spedita, dal funzionario addetto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con obbligo di registrazione del decreto se il procedimento sconta l'imposta di registrazione, in forma esecutiva se, invece, il titolo non è immediatamente esecutivo, decorsi i termini per adempiere, o presentare opposizione, su istanza anche verbale il giudice, previa certificazione della cancelleria di mancata opposizione, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Ai sensi dell'art. 654 cpc l'esecutorietà è conferita con decreto scritto in calce all'originale del decreto ingiuntivo

Il Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo se il procedimento sconta l'imposta di registrazione è soggetto a registrazione.

Ai sensi dell' articolo 171 testo unico spese di giustizia, il decreto di pagamento emesso dal magistrato ai sensi della specifica normativa del testo unico spese di giustizia è titolo per il pagamento [ricordare che al decreto ex artt. 82 e 83 a favore dell'avvocato non è apponibile la formula esecutiva ex art. 474 c.p.c. rif. = DAG 0127998.U del 20.10.2009]

Titolo per il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a debito nei procedimenti civili è, invece, il provvedimento definitivo del giudizio (sentenza , decreto o ordinanza) ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. o, nelle ipotesi di cui all' articolo 134 testo unico spese di giustizia, la dichiarazione di estinzione e/o la cancellazione della causa dal ruolo .

Nella procedura in esame, come visto, le fasi sono due : quella monitoria e quella, nell'eventuale opposizione, ordinaria.

Il (eventuale) recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito dovrà tenere conto della diversa regolamentazione *processuale* (codice di rito) e *speciale* (testo unico spese di giustizia) che caratterizzano le singole fasi.

Orbene mentre la sentenza ai sensi dell'articolo 282 codice di procedura civile e, nel procedimento in esame, il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, sono provvisoriamente esecutivi tra le parti, quindi, il titolo è immediatamente azionabile, lo stesso non può dirsi per il recupero di quanto dallo Stato anticipato e prenotato a debito nella procedura ingiuntiva.

La cancelleria potrà recuperare ex art. 212 testo unico spese di giustizia, ricorrendone le condizioni, le spese anticipate e/o prenotate a debito alla definitività della procedura (monitoria e/o eventuale ordinaria a seguito di opposizione).

Le convenzioni, con Equitaliagiustizia, stipulate dal Ministero della giustizia, il 23 settembre 2010 e il 28 dicembre 2017 confermano, il recupero delle spese processuali *...conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi* e l'obbligo dell'ufficio giudiziario di trasmettere, tra l'altro, *..copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo..*

Le criticità, con le quali devono fare i conti le cancellerie giudiziarie dei Tribunali e degli Uffici del Giudice di pace, relative alle attività del recupero attengono, quindi, alle disposizioni del testo unico che subordinano il recupero al passaggio in giudicato o alla definitività in una procedura, in particolare per la fase monitoria, che non sempre dà la certezza che ciò sia avvenuto.

SOLUZIONI OPERATIVE L'attività di recupero delle spese processuali "per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento al recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell'08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione." [circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U]

Nel caso sia di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sia nel caso di decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo la cancelleria è in grado di sapere, per tramite l'Ufficio NEP competente se, e quando, il detto decreto sia stato notificato e se, notificato, il decreto ingiuntivo è stato o meno opposto.

Appurata l'avvenuta notifica e constatata la mancata opposizione la cancelleria ha titolo per azionare il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a debito nei confronti del debitore essendo il procedimento monitorio definito.

Ricordiamo, infatti, che il Concessionario per il recupero necessita, come precedentemente scritto, di *..copia del provvedimento giurisdizionale **irrevocabile o comunque definitivo..*** (art. 5 della convenzione 28 dicembre 2017)

Ne ci appare di ostacolo la previsione di cui all'articolo 647 c.p.c. che in caso di mancata opposizione *su istanza anche verbale* il giudice dichiara il decreto ingiuntivo *esecutivo*.

L'esecutività in esame attiene alla parte e alla necessità, di quest'ultima, di munirsi di idoneo di titolo per l'esecuzione.

Lo Stato, per tramite la cancelleria, ha, come detto, necessità solo che il provvedimento sia divenuto **irrevocabile o comunque definitivo** cosa che con la mancata opposizione è avvenuta.

Ai sensi dell'articolo 644 c.p.c. *il decreto di ingiunzione diventa inefficace quando la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi..*"

La mancata notificazione ai fini del recupero non pone, a parere di chi scrive, particolari problematiche.

L'inefficacia del decreto ingiuntivo comporta chiaramente la definitività del procedimento monitorio.

In questo caso il recupero non può essere effettuato nei confronti dell'originario debitore, ignaro della procedura, ma lo riteniamo possibile, sia relativamente alle spese prenotate a debito che per quelle anticipate, nei confronti del creditore se pur ammesso al patrocinio.

Corretta, infatti, ci appare, anche se avuto riguardo al combinato disposto di cui ai comma 2 e comma 5 e non al comma 4 dell'articolo 134 testo unico spese di giustizia, la tesi sostenuta dalla collega Antonella Manicone, che *assimila l'ipotesi della mancata notifica a quella della rinuncia all'azione.*

Relativamente alle spese anticipate (onorari del difensore) se, nell'ipotesi in esame, pur recuperabili azionando la richiamata previsione di cui al comma 2 dell'articolo 134 DPR 115/02 è, comunque, importante l'azione della magistratura a tutela dei crediti all'Erario.

Il Ministero Giustizia, nella già richiamata nota dell'8 febbraio 2011 prot. n. 16318, pone l'accento sulla opportunità *“che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione.”*

In materia di liquidazione nei procedimenti per emissione di decreto ingiuntivo con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sarebbe utile che il magistrato condizioni, pur in presenza del disposto di cui al comma 3 bis articolo 83 testo unico spese di giustizia, l'emissione del decreto ex articolo 82 e 83 testo unico spese di giustizia all'acquisizione dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo.

Il recupero nella fase ordinaria dell'opposizione non pone, a differenza della fase monitoria, particolari criticità e segue le regole generali sul recupero delle spese di giustizia.

Procedure esecutive attivate dal Concessionario – Recupero spese processuali.

ai sensi dell'art.48 DPR 602/73 il recupero delle spese prenotate a debito si ha nei confronti della parte soccombente **quando questa non è il concessionario.**

Ai sensi della *Circolare DAG 06/05/ 2008. 62754/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.*”.. La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), diversamente dalla normativa previgente, «attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e

che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate» (relazione al testo unico delle spese di giustizia). Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: 1) il contributo unificato; 2) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30, D.P.R. n. 115/2002); 3) i diritti di copia. Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà. L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge. Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione agli organi preposti al controllo verificando se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti. La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.

*Ai sensi della **nota prot. 1/7599/44/SC/U-04** del 9 luglio 2004 nei procedimenti di insinuazione tardiva iniziati dal concessionario in caso di condanna di quest'ultimo le spese devono essere annullate per insussistenza ai sensi dell'art.48 DPR 602/73 il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente quando questa non è il concessionario. All'annullamento provvede il funzionario di cancelleria addetto al servizio*

*Ai sensi della **nota DAG06/2008.0039468.U e delle risoluzioni dell'agenzia delle Entrate n 35 del 23/02/2006 e n 112 del 20/05/2003** il rimborso ai concessionari delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è effettuata dagli uffici delle locali agenzie delle Entrate. L'ufficio giudiziario accertato che le somme iscritte a ruolo sono state pagate indebitamente dal debitore incaricherà del rimborso il concessionario che provvederà alla restituzione ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 D.lvo 112/99. il concessionario presenterà poi apposita istanza di restituzione alla competente Agenzia delle Entrate*

*Ai sensi della **nota prot. 1/4368/44/NU/U-04** del 5 aprile 2004 ...nel caso in cui **al debitore non risulti attribuito alcun codice fiscale o lo stesso risulti attribuito sulla base di dati anagrafici non corretti, gli uffici giudiziari in esecuzione dei propri adempimenti, al fine di consentire l'iscrizione a ruolo dei crediti erariali, nonché di salvaguardare i termini di prescrizione, devono procedere a richiedere l'attribuzione del codice fiscale così come previsto dalla circolare n 56 del 5/12/2003 Agenzia delle Entrate- Direzione Generale Gestione Tributi.***

RECUPERO SANZIONE PECUNIARIA TESTE NON COMPARSO:

In civile gli articoli del codice di procedura sono il 255 e il 179 ai sensi dei quali l'ordinanza di condanna va comunicata entro 3 giorni se emessa fuori udienza, il teste ha tre giorni dalla notifica per presentare reclamo allo stesso giudice, l'ordinanza è infatti non impugnabile.

Nel civile quindi per il recupero si attende la scadenza dei termini indicati nell'articolo 179 c.p.c. allo spirare dei quali si trasmettono gli atti al Concessionario

In penale gli articoli sono il 132,133,198 codice di procedura penale e 46 e 47 disp att cpp a differenza del civile non risultano termini per eventuale reclamo, il 46 disp att. si limita a stabilire che il provvedimento di accompagnamento coattivo, comprensivo quindi della condanna da 51 a 516 euro a favore della cassa ammende, vada consegnato all'interessato, in questo caso quindi è necessario, per il recupero, attendere, nei limiti della prescrizione il deposito della sentenza visto che, ai sensi dell' articolo 47 disp att cpp, il giudice può revocare l'ordinanza.

RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE

articolo 208 (DPR 115/02:

«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

omissis;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. »

ART. 204 (Recupero delle spese)

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

Nel processo penale trovano applicazioni le seguenti circolari

- ✓ le **DAG.08/02/2011.0018318.U** e **DAG. 14/04/2015.00549943.U** hanno evidenziato che “*i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione*”
- ✓ circolare ministeriale **DAG.08/02/2011.0018318.U** “*nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell'ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente...*” (ndr= logicamente in penale si ha condanna e non soccombenza)
- ✓ Ai sensi della **DAG.06/02/2018.0025247.U** le spese processuali forfettarie sono recuperabili nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio spese dello Stato
- ✓ Ai sensi della **DAG.09/02/2011.0017349.U** si recuperano nei confronti dell'imputato anche se ammesso al patrocinio le spese non elencate nell'articolo 107 (demolizioni e intercettazioni)

L'art. 110 t.u. disciplina le ipotesi in cui lo Stato è legittimato a recuperare le spese anticipate a favore dell'ammesso al patrocinio.

Nel caso di procedimento azionato a querela di parte, definito con sentenza di non luogo a procedere o con l'assoluzione piena per non aver commesso il reato o perché il fatto non sussiste, il magistrato, nella condanna del querelante alle spese, deve disporre il pagamento in favore dello Stato (anziché in favore dell'imputato).

Identica disposizione del magistrato si ha nel caso di reato procedibile di ufficio con l'intervenuta costituzione di parte civile e richiesta di risarcimento: a) nel caso che l'imputato ammesso al beneficio venga assolto per cause diverse dal difetto di imputabilità; b) nel caso di rigetto della richiesta della parte civile di risarcimento del danno o di restituzione.

Parimenti dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese annotate a debito tutte le volte in cui ammessa al beneficio sia la parte civile ed il procedimento si concluda con la condanna dell'imputato (non ammesso al beneficio) al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile (art. 110, terzo comma).

Le altre ipotesi di recupero delle spese da parte dello Stato riguardano esclusivamente i casi di revoca del beneficio ed il recupero a carico del soggetto che ingiustamente ne aveva fruito.

Le imposte relative alla registrazione della sentenza portante condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato (art. 59, lettera d), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) sono prenotate a debito dall'ufficio finanziario (3). Il loro recupero, tuttavia, appare problematico nel caso di condanna dell'irreperibile

ART. 111T.U (recupero nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio)

Le spese di cui all'art. 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d (cioè nel caso di richiesta da parte dell'ufficio finanziario in ogni momento ed in ogni caso non oltre dalla definizione del processo se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito), e comma 2 (cioè nel caso di revoca da parte del magistrato all'esito delle integrazioni richieste sulle condizioni reddituali)

RECUPERO SPESE PROCESSUALI PENALI ART. 205 tusc – Imputato ammesso pss

A seguito delle modifiche operate all'articolo 205 tusc dall'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 è sorto il problema del recupero delle spese forfettarie anticipate tabella A allegata decreto ministeriale di cui all'art. 205 t.u. nelle ipotesi di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Attualmente tali spese sono quantificate nella tabella A allegata decreto ministeriale di cui all'art. 205 t.u. D.M 214/2014

Sono spese che pur formandosi nel processo NON vanno annotate nel foglio notizie.

Il problema al momento è stato mal affrontato dal ministero [=DAG.06/02/2022.0025247.U, DAG.01/04/2019.0069946.U DAG.14/03/2022.0056590.U] che ai quesiti in materia ha risposto focalizzando, in maniera errata, la problematica su diritti e spese dovuti agli ufficiali giudiziari che in quanto espressamente previsti dall'articolo 107 tusc non vanno recuperate a meno, come sottolineato dallo stesso ministero, di revoca del patrocinio a spese dello Stato .

La materia del recupero specie nei riguardi delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato soggiace ai principi generali del patrocinio a spese dello Stato :

→ l'ammesso ha diritto, nel processo civile e penale ai soli effetti indicati negli articoli 107,108,131 tusc c.d. *principio della tassatività degli effetti* di cui alla circolare ministeriale DAG.09/02/2011.0017349.U

→ nei confronti dell'ammesso il recupero è possibile, nel processo civile e penale, solo nei casi di a) revoca del patrocinio (articoli 86, 111, 112 e 136 tusc, ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005 *la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo*) e, nel processo civile, b) nelle ipotesi di rivalsa ex articolo 134 tusc (“ *si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell'articolo 133....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l'ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..*”Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. prot. n. 16318, 08.02.2011)

Le spese in argomento che l'articolo 1 del D.M n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198 qualifica quali *spese del processo penale anticipate dall'erario, **diverse** da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115* non sono elencate nell'articolo 107 tusc quindi, come avviene ad esempio per le spese di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi o per le spese di intercettazione VANNO recuperate, per intero, nei confronti dell'imputato anche se ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Secondo il concessionario, ricordare che a seguito dell'entrate in vigore delle convenzioni alla quantificazione dell'importo da recuperare provvede il concessionario (art. 2 punto 2 Convenzione 27 dicembre 2017) tali spese però NON andrebbero recuperate , il consiglio agli uffici in attesa di definitive determinazioni ministeriali è quello comunque di mandare al recupero

Non si recuperano le spese processuali penali

- Quando vi è revoca del provvedimento di condanna per abolizione del reato vedi DAG. 20/07/2013.0101909.U
- Decreto penale di condanna ex art 460 comma 5 c.p.p.
- Applicazione della pena su richiesta c.d. patteggiamento ex art 445 c.p.p. quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria (si recuperano solo le spese di mantenimento in carcere ed eventuali spese di custodia delle cose sequestrate)
- Processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza (si recuperano però le spese in caso di condanna da parte della Corte di Cassazione)
- Processuali e di mantenimento in carcere di persona minore di età
- Nelle ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art 408 cpp , nei casi di archiviazione cui all'art 411 per mancanza di una condizione di procedibilità, di estinzione del reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (Corte Costituzionale sent. N 134/1993)

ASPETTI GENERALI NEL RECUPERO SPESE NEL PROCESSO PENALE

e la Legge 18 giugno 2009 n. 69

l'art. 691 cpp che prevedeva l'anticipazione e il recupero in esecuzione dello specifico provvedimento del giudice è stato abrogato dall'art. 499 DPR 115/02.

La normativa che si applica è quella relativa agli artt. 4, 5, 200, 204 e 205 del T.U spese di giustizia

articolo 205 (L) sono apportate [articolo 67 legge 69/09] le seguenti modificazioni:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

i commi 1 e 2 dell'art. 205 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà. 2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

Nel rimandare alla normativa del TU spese di Giustizia e agli art. 181, 182, 199 e 200 disp. att. cpp vale la pena rimarcare:

- le somme vanno iscritte, nel registro mod 3/SG in articoli con numerazione infinita;

- per ogni persona condannata va iscritto un articolo tenendo distinte le spese processuali dalle pene pecuniarie;

- quando i condannati con la stessa sentenza sono diversi, devono essere iscritti tanti articoli quanti sono i debitori di pene pecuniarie e spese di giustizia non tenuti solidalmente al pagamento, ed un solo articolo per le somme dovute in solido dai debitori medesimi.

Entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria deve procedere alla redazione della nota spese o parcella;

Ai sensi dell'art. 212 t.u. entro trenta giorni dal passaggio in giudicato e/o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo al recupero, l'ufficio(ora Concessionario) provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato.

A tal fine viene notificata al condannato l'estratto del provvedimento in forma esecutiva unitamente al modello di pagamento mod F23 e all'invito nel quale è fissato un termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di pagamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

***Il modello F23 va regolarmente compilato con le indicazioni relative al:
codice ente tribunale BOX***

codice territoriale (praticamente la penultima lettera e gli ultimi tre numeri rinvenibili sul codice fiscale dei nati nel comune sede dell'Ufficio)

causale PA anno e numero del procedimento

codice tributo (pena pecuniaria) 741T

codice tributo (spese di Giustizia) 773T

Come già detto in precedenza, sensi dell' art. 12 t.u l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato nel caso di richiesta di condanna generica del responsabile, nel caso invece di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo unificato è dovuto in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato in sentenza.

annullamento delle partite di credito non applicabile ai crediti per sentenze penali *il decreto legge 119/2018 non trova applicazione per il recupero delle spese processuali penali (DAG.29/10/2019.0205813)*

recupero delle spese processuali in materia penale - ripartizione quote.

DAG 29/07/2015.011193.U (vedi pure risposte ad Equitalia pag 419)

Pervengono a questa Direzione Generale diversi quesiti con i quali si chiede di stabilire il criterio da utilizzare nella ripartizione delle spese processuali nelle ipotesi di procedimenti a carico di più imputati quando la posizione di ciascuno di essi si definisce in momenti differenti.

In merito si osserva che questa Direzione Generale in data 14 luglio 2009, con nota n. prot. 92331, diramata a tutti gli uffici giudiziari, ha fornito alcuni chiarimenti circa la ripartizione delle spese secondo la nuova formulazione dell'articolo 205 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dalla lettera e) dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Permangono tuttavia alcune difficoltà operative evidenziate dagli uffici giudiziari che posso essere così schematizzate:

1. come gestire le quote di spese processuali riguardanti imputati che hanno definito la propria posizione mediante patteggiamento a pene inferiori a due anni (art. 444 c.p.p.);
2. come calcolare le quote da porre a carico degli imputati che hanno altrimenti definito anticipatamente le loro posizioni e che sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, residuando posizioni ancora da definire (es. procedimento a carico di più imputati, alcuni dei quali soltanto propongono impugnazione);
3. come calcolare le quote da porre a carico di imputati del medesimo procedimento alcuni dei quali hanno definito la loro posizione sotto la vigenza della precedente normativa (principio della solidarietà) ed altri per i quali la sentenza è divenuta irrevocabile dopo il 4 luglio 2009 (principio "pro quota" ex legge n. 69 del 2009).

In relazione alla ipotesi di cui al punto a) si rappresenta quanto segue.

Come noto l'art. 445 c.p.p. disciplina gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta della parte ed, in particolare, il comma 1 determina il regime delle spese processuali per gli imputati cui viene applicata una pena detentiva non superiore a due anni. Il citato comma 1, stabilisce, infatti, che "la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale".

Appare di tutta evidenza che la scelta operata dal legislatore di riconoscere un trattamento premiale all'imputato che chiede ed ottiene il patteggiamento della pena, non può tradursi in un aggravio di spesa per gli altri coimputati del medesimo procedimento.

Di conseguenza, questa Direzione Generale – anche sulla base del conforme parere reso dall'Ufficio legislativo di questo Ministero – ritiene che per determinare le quote di spesa da imputare a ciascun condannato devono essere scorporate, dall'importo complessivo, le quote riferibili in astratto agli imputati che hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento con condanna inferiore a due anni.

L'importo rimanente così determinato, costituirà la base per il successivo calcolo delle quote di spesa da porre a carico dei restanti coimputati condannati.

Rispetto al quesito di cui al punto b) questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere reso dall'Ufficio legislativo e così come ritenuto dallo stesso Ispettorato Generale di questo Ministero, che l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere articolata in due fasi:

1. in una prima fase si procede ad una iniziale e provvisoria quantificazione, riparto e recupero delle spese nei confronti di tutti coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato;
2. in un secondo momento, definite tutte le ulteriori posizioni interessate, si procederà alla revisione del riparto e alla rideterminazione definitiva della quota di debito di ciascun condannato, con eventuale recupero ed esazione, all'esito, del residuo nei confronti dei primi condannati.

Infine, rispetto al quesito di cui al punto c), si ritiene che la riscossione dovrà avvenire rifacendosi al principio "tempus regit actum", in base al quale si procederà alla riscossione secondo la norma in vigore al momento della irrevocabilità della sentenza. Di conseguenza, si farà ricorso al principio di solidarietà per il recupero delle spese relative a quei procedimenti definiti con provvedimenti divenuti irrevocabili entro il 4 luglio 2009, mentre dovrà procedersi al recupero "pro quota" quando il titolo sarà divenuto irrevocabile successivamente al 4 luglio 2009.

Tale criterio di imputazione delle spese processuali è in linea con l'orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità (Cassazione Pen. sent. n. 39682 del 25 settembre 2009; sent. n. 27253 del 24 giugno 2010) secondo la quale "è legittima la sentenza che condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in solido con i coimputati, emessa prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha modificato la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo pro quota delle medesime, atteso che le disposizioni in materia di spese processuali hanno natura processuale e la loro applicazione è conseguentemente regolata dal principio "tempus regit actum"

Tale criterio è stato definitivamente sancito e ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite che con la sentenza n. 491 del 12 gennaio 2012 ha affermato il seguente principio di diritto: "L'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'articolo 535, comma 2, del cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna delle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen".

Ciò posto, alcuni uffici hanno chiesto se, nell'ipotesi in cui sia stata già attivata la riscossione delle spese processuali nei confronti di imputati condannati prima del 4 luglio 2009, tenuti al pagamento secondo il principio di solidarietà allora vigente, si possa sospendere il recupero delle medesime spese nei confronti dei coimputati condannati successivamente a tale data e obbligati al pagamento secondo il principio "pro quota". Questa Direzione Generale ritiene che in tali casi non debba essere effettuata alcuna sospensione dell'attività di recupero e sia, invece, necessario procedere alla riscossione anche nei confronti dei soggetti le cui posizioni si siano definite successivamente e per importi di spesa per i quali è già in corso la procedura di recupero in via solidale, anche al fine di scongiurare possibili prescrizioni del credito.

Tale orientamento è stato peraltro condiviso dallo stesso Ufficio legislativo di questo Ministero che ha ritenuto comunque "prioritario ed indifferibile l'interesse dell'erario ad una tempestiva riscossione del suo credito che diviene immediatamente esigibile con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna".

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

recupero spese anticipate nel processo penale: determinazione del contributo unificato e recupero in presenza di più imputati

Anche nel penale in caso di condanna dell'imputato o più imputati al risarcimento del danno i criteri di calcolo sono, logicamente gli stessi del processo civile, il contributo unificato, prenotato a debito, è dato dallo scaglione corrispondente alla condanna (o somma delle condanne in caso di più imputati) al risarcimento danni.

Ai sensi dell'articolo 205 c 1 quinquiesil recupero, determinato l'importo dovuto, avviene "per quota in parti uguali" [cfr= DAG.0370372010.00322236.U] per tutte le spese prenotate a debito (contributo unificato, anticipazione forfetaria, eventuali diritti di copia richiesti dalla parte civile, imposta di registro)

Applicazione della pena su richiesta (cd patteggiamento)

Ai sensi dell'articolo 445 c.p.p. "*la sentenza prevista dall'articolo 444 c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento...*" (vedi pure pag. 379)

Spese di custodia dei beni sequestrati nei procedimenti conclusi con patteggiamento.

(Circolare n. 112001, in data 2 marzo 2001, del Ministero Giustizia, Mari civili)

A differenza di quanto indicato con la circolare di questa Direzione generale, n. 14/96, in data 15 aprile 1996, la Corte di Cassazione, con ripetute sentenze, ha affermato il principio secondo il quale, in caso di sentenza di patteggiamento - che, per giurisprudenza ormai costante, se pure non è considerata una vera e propria pronuncia di condanna, peraltro presuppone l'accertamento della responsabilità dell'imputato (cfr. per tutte Cass., sezione Un., 27 marzo 1992) - l'onere delle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro deve essere posto a carico di colui che ha patteggiato.

Costui, infatti, ai sensi dell'articolo 445 c.p.p., non è tenuto al pagamento delle spese del procedimento, ma per effetto dell'articolo 84 disp. att. c.p.p., non è esonerato dalle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro che gli debbono essere restituiti.

La giurisprudenza della Suprema Corte, facendo seguito ad un orientamento ormai consolidato, ha, in dettaglio, ritenuto che «con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti vanno poste a carico dell'imputato le spese relative alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate, non rientrando queste tra le spese del procedimento in relazione alle quali, per espresso disposto dell'articolo 445, primo comma, c.p.p., è sancito il divieto di condanna» (cfr. Cass., sezione IV, 6 febbraio 1996, n. 1307).

Patteggiamento in un procedimento con parte civile ammessa al patrocinio (MIA NOTA)

In caso di patteggiamento l'azione civile non può essere esercitata o, se è già avvenuta, non può essere proseguita ma il giudice può condannare l'imputato alle spese di costituzione

Il patteggiamento ai sensi dell'articolo 445 cpp dispone che se la pena erogata non supera i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento.. nulla disponendo sulle, eventuali, spese di costituzione della parte civile..

Se la parte civile non fosse ammessa al patrocinio sarebbe un problema delle parti ma essendo la stessa ammessa , per gli effetti dell'ammissione ex articoli 107 e 108 testo unico spese di giustizia, diventa, nella lacuna della normativa e in assenza di indirizzi ministeriali ,o almeno non me ne risultano , un problema della cancelleria..

Che fare?

Nel giudizio con richiesta di patteggiamento con costituzione di parte civile ammessa al patrocinio e imputato non ammesso non trovano applicazione l'articolo 110 testo unico spese di giustizia (dpr 115/02) perché non risulta, dal tenore letterale dell'articolo, prevista per i procedimenti con applicazione della pena su richiesta della parte, né l'articolo 541 cpp perché manca il presupposto dell'accoglimento della domanda di restituzione e/o di risarcimento.

Se il giudice da seguito alla richiesta di liquidazione avanzata da parte civile, che ne ha titolo ex articolo 108 testo unico spese di giustizia (dpr 115/02), con decreto ex articolo 82 T.U. si deve procedere all'emissione del mandato di pagamento, caricarne il relativo importo nel foglio notizie e chiuderlo con la dicitura non c'è titolo, normativo, per il recupero..

Recupero spese di custodia cautelare - Istanza di riabilitazione – Competenza provvedimento

10 agosto 2020 Foglio Informativo n. 2/2020 *Ai fini dell'attestazione di conferma dell'intervenuto pagamento delle spese di custodia cautelare per la riabilitazione del condannato, è competente l'ufficio del Campione Penale preposto al recupero delle spese di custodia cautelare afferenti il periodo anteriore l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115/2002, ai sensi della normativa ratione temporis vigente (R.D. 23.12.1866 n. 2701).*

Spese di giustizia soggette a recupero da parte di Equitalia -Chiarimenti.

(Nota 30 marzo 2012, n. 46124/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti relativi ai quesiti posti e di seguito evidenziati.

1) Eliminazione del vincolo di solidarietà: modalità di quantificazione dell'importo dovuto per spese processuali nel caso di sentenza appellata solo da alcuni imputati, con provvedimento di primo grado emesso prima del 4 luglio 2009 e provvedimento di secondo grado emesso dopo il 4 luglio 2009 (art. 67, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

«Sono pervenuti dagli uffici giudiziari a questa società sotto-fascicoli del credito relativi a procedimenti divenuti definitivi per alcuni condannati con sentenza di condanna in primo grado, emessa prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 e, per gli appellanti, con sentenza di condanna emessa successivamente a tale data.

Tenuto conto dei diversi momenti in cui l'Autorità giudiziaria ha emesso i provvedimenti di condanna e del diverso contesto normativo che, all'atto della emissione dei provvedimenti stessi, regolava il meccanismo di determinazione delle spese, si ritiene che i suddetti crediti vadano recuperati secondo il meccanismo della solidarietà limitatamente a quelli maturati sulla base di sentenze ante 4 luglio 2011 e secondo il meccanismo di suddivisione per quote per quelli maturati sulla base di sentenze post 4 luglio 2011.

Si chiede conferma della correttezza dell'interpretazione sopra esposta».

In ordine alla modalità di quantificazione dell'importo dovuto per spese processuali nel caso di sentenza appellata da alcuni imputati, con provvedimento di primo grado emesso prima del 4 luglio 2009 e provvedimento di secondo grado emesso dopo il 4 luglio 2009 (art. 67, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), si conferma la correttezza dell'interpretazione esposta nel senso che i suddetti crediti vadano recuperati secondo il meccanismo della solidarietà limitatamente a quelli maturati sulla base di sentenze ante 4 luglio 2011 e secondo il meccanismo di suddivisione per quote per quelli maturati sulla base di sentenze post 4 luglio 2011.

2) Eliminazione del vincolo di solidarietà: applicazione del meccanismo di suddivisione per quote delle spese processuali nel caso di sentenza appellata solo da alcuni imputati emessa post 4 luglio 2011 (art. 67, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

«Alla luce di quanto specificato da codesto Ministero, Direzione generale della giustizia civile, con nota 14 luglio 2009, n. 92331/U (in Rivista, 2009, 476), si desume che il meccanismo di quantificazione introdotto dall'art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sia applicabile alle sentenze di condanna emesse a far data dal 4 luglio 2009, a prescindere dalla data di esecutività del provvedimento.

Si chiede conferma della correttezza dell'interpretazione sopra esposta».

Ai sensi dell'art. 67, legge n. 69/2009 si dovrà procedere alla quantificazione di tutte le spese presenti nel foglio delle notizie e suddividere l'importo totale (calcolo aritmetico) per il numero degli imputati, per quota (esempio: importo delle spese pari ad euro 100.000,00: 10 imputati = 10.000 per ciascun imputato, appellante e non).

La sentenza diviene irrevocabile nei confronti degli imputati non impugnanti e, conseguentemente, l'ufficio deve darvi esecuzione. Tale iniziativa spetta alla Cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza che curerà la trasmissione degli atti all'ufficio recupero crediti per l'attivazione della procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie.

Si aprirà la partita di credito per i soli condannati nei confronti dei quali la sentenza è divenuta irrevocabile per la sola propria quota, oltre alla pena pecuniaria e alle spese forfettizzate.

Per i condannati appellanti si procederà, eventualmente, in un secondo momento, quando sarà divenuta irrevocabile la sentenza di appello.

Si precisa che in caso di assoluzione di uno o più coimputati appellanti, le quote di questi ultimi verranno divise tra i condannati nei confronti dei quali la sentenza è divenuta irrevocabile, compresi coloro nei confronti dei quali la sentenza era divenuta irrevocabile in primo grado.

In caso di condanna, ai medesimi si applicherà anche la pena di primo grado.

3) Attività di recupero in presenza di provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti (art. 666 c.p.p.).

«In sede di lavorazione dei sotto-fascicoli inviati dagli uffici giudiziari, sono stati riscontrati provvedimenti di unificazione di pene concorrenti contenenti, tra le pene da eseguire (ossia tra quelle comprese nella determinazione finale), anche pene coperte da condono o pene condizionalmente sospese per le quali viene contestualmente chiesta al giudice dell'esecuzione la revoca dei benefici e pene per le quali viene chiesta, invece, l'applicazione dell'indulto.

In tali ipotesi, si chiede di conoscere se l'importo da recuperare sia quello che anticipa le attese determinazioni del giudice dell'esecuzione o se, viceversa, occorra il formale provvedimento di revoca dei benefici o di applicazione dell'indulto, avendo il cumulo natura amministrativa e spettando esclusivamente al giudice dell'esecuzione il compito di decidere con efficacia giurisdizionale su ogni tema del rapporto esecutivo».

In risposta al quesito posto si precisa che regola fondamentale, in tema di formazione del cumulo, è quella che nel provvedimento devono essere inseriti tutti e soltanto i provvedimenti che vanno concretamente eseguiti. Si dovrà quindi tener conto dei provvedimenti inseriti nel cumulo e dell'importo complessivo indicato nel provvedimento. Le sentenze di condanna per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (che non sia stato revocato) e quelle contenenti condanna a pena interamente coperta da indulto, non vengono inseriti nel provvedimento di cumulo.

Si precisa, altresì, che nel caso di revoca di benefici, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena, si deve far riferimento al giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, sia che trattasi di decisione contenuta nella sentenza di condanna per altri reati, con la quale sia stata contestualmente disposta la revoca, sia che trattasi di ordinanza di revoca pronunciata ai sensi dell'art. 674 e.p.p. (Cassazione: Sez. I, sent. 22 febbraio 2000; Sez. I, sent. 11 giugno 1999, n. 2998; Sez. I, sent. 4 maggio 1994, n. 294; Sez. IV, sent. 2 luglio 1983, n. 901).

4) Discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (artt. 535 e 546 c.p.p.).

«Si riscontrano delle omissioni materiali in alcune sentenze penali che riportano nel dispositivo un contenuto difforme rispetto all'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda.

Si chiede di conoscere, pertanto, stante il carattere unitario della sentenza se ai fini della quantificazione, sia possibile integrare la lettura del dispositivo, nell'ipotesi in cui non venga riportata la condanna alle spese processuali o la concessione del beneficio della pena sospesa, con quanto desunto nella motivazione».

Nel caso prospettato, la società dovrà restituire la sentenza all'ufficio giudiziario con richiesta di correzione.

5) Recupero delle spese nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.).

«Alcune sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pervenute a questa società, non contengono l'espressa condanna al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi.

L'art. 204 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 afferma che, nel caso di sentenza o di decreto ex artt. 445 e 460 c.p.p. si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

Questa società ritiene che, in caso di omessa condanna in sentenza al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi, l'ufficio giudiziario debba sottoporre al giudice competente il provvedimento affinché proceda alla sua correzione ex art. 130 c.p.p..

Si conferma la correttezza dell'interpretazione esposta.

Sentenza penale di condanna appellata solo da alcuni imputati: riscossione e spese solidali

(circolare 9/2003) La presente circolare è superata dalla riforma operata dall'articolo 67 decreto legislativo n 69/2009 rimane in vigore la parte relativa alla quantificazione delle spese "forfettarie" in tale caso "...", l'ufficio recupero del primo grado dovrà moltiplicare gli importi indicati nelle tabelle A e B, annesse al

citato Decreto n. 285/2002, (ndr= ora tabella A DM 214 10 giugno 2014) per il numero degli imputati condannati con la sentenza di primo grado passata in giudicato e, quindi, recuperare nei loro confronti l'importo complessivo quale credito solidale.

Sentenza di condanna parzialmente annullata dalla Cassazione con rinvio per alcuni imputati (circolare 9/2003) *I criteri di coordinamento enunciati nel precedente paragrafo vanno adottati anche nei casi di sentenza penale di condanna a carico di più imputati, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per alcuni ricorrenti e passata in giudicato per altri, a seguito del rigetto del ricorso dagli stessi proposto.*

Gli uffici riscossione coinvolti nel recupero dei crediti solidali comuni saranno, rispettivamente, quello presso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna impugnata davanti alla corte di cassazione con ricorso rigettato, e quello presso il giudice che in sede di rinvio ha emesso la sentenza di condanna passata in giudicato.

Le cancellerie degli uffici giudiziari del rinvio e degli eventuali gradi successivi dovranno allegare al fascicolo processuale, che conterrà comunque copia del foglio notizie del fascicolo "a qua", un nuovo foglio delle notizie per le spese relative al grado.

Le comunicazioni relative all'esito della riscossione costituiscono integrazione di tali fogli notizie ai fini della eventuale riscossione.

Unificazione di pene concorrenti: ufficio competente per il recupero (art. 663 c.p.p.) (circolare 9/2003) *Il T.U. nulla ha innovato in materia di individuazione dell'ufficio di cancelleria competente per il recupero delle somme dovute per le pene pecuniarie determinate con provvedimenti di unificazione di pene concorrenti emessi ex art. 663 c.p.p.*

Ne consegue che la segreteria della procura deve trasmettere, senza ritardo, copia del provvedimento di cumulo – che costituisce autonomo titolo per il recupero delle somme in esso indicate – alla cancelleria del corrispondente ufficio giudicante, competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione del credito; quest'ultima, a sua volta, dovrà, poi, comunicare alle cancellerie dei giudici che pronunciarono le condanne comprese nel provvedimento di cumulo, di aver preso in carico l'esecuzione dell'intera pena pecuniaria cumulata le stesse provvedano all'eliminazione (annullamento) dalle scritture contabili della partita di credito relativa alle pene pecuniarie assorbite nel cumulo ed all'eventuale "sgravio" delle somme iscritte a ruolo.

recupero spese processuali in caso di remissione di querela. (DAG.07/12/2005.0046696.U)

E' stato chiesto di conoscere se in un procedimento penale definito con provvedimento di non luogo a procedere per remissione di querela e con espressa condanna del querelato alle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.), il recupero dell'onorario e delle spese di assistenza legale, già pagate dall'Erario al difensore del querelante, (parte offesa) in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia a carico del querelato, non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oppure rimanga a carico dell'Erario.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 5 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 non annovera "l'onorario e le spese degli avvocati" né tra le spese ripetibili (recuperabili) e né tra quelle non ripetibili.

Invero, dette spese per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono anticipate dall'Erario ai sensi dell'alt. 107, D.P.R. richiamato.

Ne consegue che per le predette spese non possano applicarsi le norme generali sul recupero delle spese processuali di cui all'art. 205 T.U. Spese di giustizia, "Recupero per intero e forfettizzato", né quelle previste dall'art. 111, T.U. richiamato, "Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio", in quanto non rientrano nella ipotesi prevista.

Pertanto, si è dell'avviso che in assenza di una specifica disposizione normativa le spese di assistenza legale della parte offesa (querelante), che in ragione dell'ammissione al beneficio sono state anticipate dall'Erario, restano a carico allo Stato, a meno che il giudice, nel provvedimento di condanna alle spese, non includa espressamente anche le suddette voci.

Recupero spese difensore d'ufficio Ai sensi dell'articolo 31 norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lvo 271/89 per come modificato dalla legge 60/2001) *le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.*

Il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore d'ufficio è esente da imposta di registro e dalla formalità della registrazione – **risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate e nota Min. Giust. DAG 08/03/2006.0027204.U**

Rientrano nell'esenzione totale ogni atto o documento strumentale al recupero dalla *risoluzione Agenzia delle Entrate n 1 del 4 maggio 2010 – Prot. n. 23471, parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 16025/10 leggiamo che* “Vi è dunque un nesso di evidente strumentalità fra l'acquisizione di tale documentazione (estratto e certificati), richiesta a pena di estinzione del pignoramento, e la procedura esecutiva immobiliare.

In virtù di tale strumentalità, può ritenersi, per un verso, che nell'ambito applicativo della previsione esentativa di cui all'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. rientri anche il rilascio dei predetti certificati ed estratti e, sotto altro profilo, che l'esenzione per tale documentazione sia riferibile a tutti i tributi ad essa correlati.

Infatti, la genericità stessa della locuzione utilizzata dal legislatore -"bolli, imposte e spese" – appare sintomatica della volontà del legislatore di esentare le procedure di recupero di cui trattasi non tanto da tributi specifici e nominati, quanto, in linea generale, da ogni onere, anche fiscale, ivi comprese dunque le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.”

Ai sensi della **sentenza della Corte di Cassazione sez. IV 17 dicembre 2008 n. 46392** “...ai fini della liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio di persona irreperibile, a fronte di una formale dichiarazione di irreperibilità già intervenuta in sede processuale principale, non può sostenersi sussistente l'onere a carico del difensore, prima di richiedere il compenso con la procedura ex articolo 117, DPR n 115/02, testo unico spese di giustizia, di esperire nuove ricerche dell'imputato si da fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo”

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio ai sensi degli articoli 116 e 117 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Attività di recupero del credito (DAG.27/02/2007.0025211.U) Sono pervenuti numerosi quesiti in merito agli adempimenti richiesti alle cancellerie successivamente alla liquidazione delle spese e degli onorari del difensore ai sensi degli artt. 116 e 117 del DPR 30 maggio 2002, n. 115: in particolare sono stati chiesti chiarimenti circa il momento di attivazione del recupero di tali spese, ovvero se lo stesso sia condizionato o meno dalla definizione del giudizio con sentenza di condanna irrevocabile.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.116 del TU. Analogamente si procede nel caso di liquidazione dei compensi al difensore di ufficio di persona irreperibile (art. 117 stesso decreto). Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.

L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, comma 2), in qualsiasi momento anteriore al recupero della somma. La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'alt. 109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi disciplinati dall'art. 116 invece l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.

Condizione per il recupero dei compensi pagati al difensore di persona irreperibile è, invece, la successiva reperibilità della persona assistita (art. 117, comma 2).

Il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati articoli 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell'avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall'esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza.

Pertanto, in tali casi, la cancelleria dovrà immediatamente attivare l'azione di recupero.

A tal fine annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie (distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all'Ufficio Recupero Crediti, insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio delle notizie, firmata per ricevuta da un addetto dell'Ufficio Recupero Crediti, andrà conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia.

L'Ufficio Recupero Crediti procederà al recupero di dette somme secondo le regole generali della riscossione previste dal DPR 115/2002, salvo quanto di seguito precisato.

Nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex art. 116, qualora il debitore chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell'art. 220 T.U.

Per i crediti di cui all'art. 117, in caso di definizione del giudizio con sentenza di condanna a pena pecuniaria e detentiva, si suggerisce di richiamare nel registro modello 3/SG, nello spazio riservato alle "altre annotazioni", il numero della partita di credito concernente le spese processuali e la pena pecuniaria del procedimento definito con sentenza di condanna anche a pena detentiva, e parimenti andrà annotata su quest'ultima partita di credito il numero di quella relativa alle spese ed onorari del difensore. Tali richiami sono funzionali al recupero integrale dei crediti erariali nel caso di loro reviviscenza ex art. 235 TU, quando pervenga all'Ufficio una comunicazione di reperibilità del debitore da parte del Pubblico Ministero: in questi casi, l'iscrizione a ruolo riguarderà anche le somme liquidate ex art. 117.

Infine, si precisa che dovrà essere attivata la procedura di riscossione anche dei compensi già pagati ai difensori di ufficio dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 2001, n.60. Con tale normativa è stato sostituito l'art.32 delle norme di attuazione del c.p.p., che disciplinava il pagamento ed il successivo recupero dei crediti professionali vantati dai difensori nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti (art. 17 della legge), ed è stato inserito l'art.32 bis delle norme attuazione stesso codice, che, invece, regolava il pagamento dei compensi al difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile ed il successivo recupero (art. 18 della legge). La disciplina di entrambi gli articoli citati è stata interamente recepita e trasfusa negli articoli 116 e 117 del Testo unico sulle spese di giustizia.

Spese del giudizio di appello nei procedimenti di prevenzione e di sorveglianza.

(DAG 30/12/2009.0161977.U)

Con nota dell'11 novembre 2009 l'Ispettorato Generale richiedeva a questa Direzione Generale di assumere determinazioni in merito alla questione indicata in oggetto. Veniva riferita, in particolare, una tesi secondo cui l'art. 204, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - a norma del quale "nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero [delle spese] solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione" - potrebbe essere suscettibile di applicazione estensiva, nel senso di non limitare al solo giudizio di legittimità l'addebito delle spese alla parte privata soccombente. La soluzione prospettata si baserebbe sulla portata generale dell'art. 592 c.p.p. (il quale stabilisce che "con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento") e, in particolare, sul combinato disposto degli artt. 680 e 592 c.p.p. con riferimento al procedimento di sorveglianza e degli artt. 4, ultimo comma, legge n. 1423/56 (richiamato anche dal l'art. 3 ter legge n. 575/65) e 680, 592, 658 c.p.p. con riferimento al procedimento di prevenzione. A norma dell'art. 200 D.P.R. n. 115/2002, invero, sono oggetto di recupero le spese processuali penali. L'esazione risulta strettamente collegata al titolo su cui si fonda il diritto dello Stato ad ottenere la restituzione delle somme anticipate: esso è costituito dal provvedimento giudiziario che pone le spese processuali a carico della parte privata (condannato, appellante, ricorrente). In questa prospettiva si pongono gli artt 535, 592 e 616 c.p.p., che disciplinano la materia in relazione alle differenti fasi del giudizio di merito. Questo elementare e basilare principio trovava espressa menzione anche nell'abrogato art, 691, comma 2, c.p.p., che prevedeva il recupero delle spese "in esecuzione del provvedimento del giudice che ne dispone l'obbligo". A fronte di queste precise disposizioni concernenti il processo di merito, nessuna specifica previsione in ordine al recupero delle spese - salvo il citato art. 204 - è invece dettata con riferimento al procedimento di prevenzione ed a quello dinanzi alla magistratura di sorveglianza. Occorre, dunque, verificare se - secondo quanto rappresentato nel quesito - il richiamo alle "disposizioni generali sulle impugnazioni" contenuto nell'art. 680 c.p.p. e, quindi, il richiamo anche dell'art. 592 c.p.p., sia idoneo ad attribuire al giudice di appello in sede di procedimenti di sorveglianza e di prevenzione il potere di condannare alle spese il soccombente, con l'ulteriore conseguenza di rendere applicabile anche a queste ipotesi Part. 204 D.P.R. n. 115/2002. Va rilevato che proprio il dato letterale della disposizione citata impedisce di accedere all'interpretazione riferita, atteso che la norma in parola dispone espressamente che il recupero delle spese anticipate dallo Stato per i processi di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza può avere luogo soltanto in presenza di un provvedimento di condanna da parte della Corte di cassazione in seguito a rigetto del ricorso. La circostanza che il recupero delle spese sia testualmente previsto dall'art. 204 D.P.R. n. 115/2002 soltanto per il giudizio di cassazione e la conseguente deduzione che il legislatore, così disponendo, abbia inteso escludere dalla previsione il giudizio di impugnazione nel merito (che altrimenti non avrebbe senso la scelta espressiva adoperata), impedisce percorsi interpretativi di tipo estensivo. Essi finirebbero con il vanificare la portata della norma speciale - peraltro anche successiva - la quale prevale sul rinvio operato dall' art. 680, comma 3, c.p.p. alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Queste ultime, con riferimento alle spese, subiscono pertanto una espressa deroga. Si aggiunga, infine, che, diversamente opinando, l'art 204, comma 2,

D.P.R. n. 115/2002 risulterebbe pleonastico, atteso che il generico richiamo alle disposizioni sulle "impugnazioni" contenuto nell'art. 680 c.p.p. consentirebbe di applicare l'art. 616 c.p.p. senza necessità di aggiunta alcuna. Tenuto conto delle anzidette considerazioni deve, dunque, concludersi che la Corte di appello in materia di misure di prevenzione ed il Tribunale di sorveglianza in funzione di giudice di appello, in caso di rigetto dell'impugnazione, non possano porre a carico del ricorrente le spese del giudizio, essendo una statuizione del genere riconosciuta soltanto in sede di giudizio di cassazione.

Spese nella procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere. (Circolare 28 giugno 2010, n. 91038/U del Min. Giustizia, Dip.-Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I)

In risposta ai quesiti formulati da alcuni uffici giudiziari in merito alle spese della procedura di riconoscimento di sentenze penali straniere, con particolare riferimento a quella prevista e disciplinata dall'art. 730, comma 2-bis, c.p.p., comma introdotto nell'ordinamento dall'art. 14 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, si rappresenta quanto segue.

Le spese necessario per la traduzione degli atti giudiziari richiesti alla autorità straniera non pare possano considerarsi spese di giustizia da liquidarsi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e pertanto non vi può essere questione sulla loro ripetibilità o meno.

La procedura delineata dal citato art. 730, comma 2-bis, c.p.p. infatti, con particolare riferimento alla fase prodromica alla attivazione del riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale, prevede invero l'acquisizione dell'atto giudiziario, ma le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione non possono ricondursi a quelle di un procedimento penale. Il successivo riconoscimento della sentenza è infatti subordinato sia alla sussistenza dei presupposti specificamente e inderogabilmente indicati dall'art. 733 c.p.p., sia alla specificazione, da parte del procuratore generale, degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato e ciò, per giurisprudenza ormai costante, a pena di nullità del provvedimento che accogliesse la richiesta.

Da ciò deriva che la procedura di riconoscimento delle sentenze è da considerarsi meramente eventuale, in ragione della presenza delle condizioni disciplinate dall'ordinamento e sopra ricordate.

Nel caso in cui il procuratore generale proceda con la richiesta di riconoscimento avanti alla competente Corte di Appello, tale successivo procedimento potrà ricondursi, invece, per quanto attiene le eventuali spese, alla disciplina del testo unico delle spese di giustizia e tali spese devono ritenersi irripetibili mancando il titolo necessario per il recupero nei confronti dell'imputato.

Patrocinio a spese dello stato - recupero nei confronti dell'imputato delle spese non comprese tra gli effetti dell'ammissione. Articolo 107 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.(DAG.09/02/2011.0017349.U)

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito all'attuazione della disciplina del patrocinio a «pese dello Stato nel processo penale. In particolare è stato chiesto se debba procedersi al recupero delle spese che non sono comprese tra gli effetti dell'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 107 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Il legislatore dispone che nel caso in cui l'imputato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, alcune spese siano gratuite ed altre siano anticipate dall'Erario e che, in caso di revoca, le spese di cui all'articolo 107 siano recuperate nei confronti dell'imputato. Premesso quanto sopra, si deve rilevare, come appunto evidenziato da alcuni uffici, che non risultano comprese tra le «pese indicate dall'articolo 107: le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi. L'architettura normativa sopra sinteticamente richiamata non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 già citato e pertanto, secondo la legislazione vigente, l'ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall'Ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto.

→NB= in caso di ammissione al patrocinio di parte civile le spese anticipate e/o prenotate a debito a favore della stessa andranno recuperate nei confronti dell'imputato ammesso in considerazione del fatto che le stesse non sono comprese tra gli effetti di cui all'articolo 107 tusc ←

recupero spese processuali in caso di abolitio criminis DAG. 20/07/2013.0101909.U

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito al recupero delle spese processuali nel caso in cui un fatto non sia più preveduto dalla legge come reato o per intervenuta abrogazione legislativa o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale - a seguito dell'introduzione dell'istituto della remissione del debito

operata dall'ari, 56 legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, ora sostituito dall'art 6 del Testo Unico Spese di Giustizia - il debito nascente dalla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in sede penale, da obbligacene civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ha mutato la sua connotazione per divenire "sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa" (Corte Costituzionale sent. 98/1998, Corte Costituzionale, ord. 57/2001).

Identica natura di "sanzione economica accessoria alla pena" è stata riconosciuta alla statuizione di condanna alle spese processuali con pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 12 gennaio 2012 n. 491).

Tra l'altro, nella ordinanza 57/2001 citata, la Corte Costituzionale ha espressamente evidenziato che l'art. 673 cod. proc. pen., "disciplina la sorte non solo della pena ma di tutti gli effetti penali della condanna".

Dalla lettera della norma e dalle pronunce della Corte Costituzionale, emerge dunque, nell'ipotesi di 'abolitio criminis' così come nell'ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il venir meno del diritto al recupero delle spese processuali, quale conseguenza della revoca della sentenza.

Pertanto, non si procederà ad attività di recupero delle spese processuali in caso di intervenuta revoca di sentenza di condanna ai sensi dell'art.673 c.p.p.

Nelle ipotesi in cui, invece, non sia intervenuto ancora il provvedimento di revoca della condanna per 'abolitio criminis' da parte del giudice dell'esecuzione, l'ufficio non procederà comunque ad attività di recupero, avendo cura di sottoporre al giudice dell'esecuzione il fascicolo, al fine di conseguire l'indispensabile provvedimento giurisdizionale che ponga nel nulla la statuizione sulle spese processuali.

Amnistia

L'ammnistia è un atto di clemenza generale, rivolto impersonalmente agli autori di determinate categorie di reati, con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena. L'ammnistia costituisce una *abolitio publica* derivante da un consuetudinario potere di clemenza la cui titolarità è attribuita dalla nostra Costituzione al Parlamento e al Capo dello Stato.

In materia di amnistia si distinguono:

a) *ammnistia propria*, applicata cioè prima che la sentenza sia passata in giudicato. Si ha per i reati il cui accertamento giurisdizionale è ancora in corso: in tal caso ha efficacia abolitiva completa (estingue cioè il reato). L'imputato non è obbligato a pagare le spese processuali perché prosciolto senza subire il processo;

b) *ammnistia impropria*, la quale, intervenendo dopo una sentenza irrevocabile di condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie ma non gli effetti penali della condanna. Il condannato deve quindi pagare le spese processuali.

Il Ministero della giustizia (nota n. 2213/99IU, in data 8-9-1999, del Min. Giust., Aff. civ.) ha precisato che la estinzione del reato o della pena non importa anche la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, come si rileva dal chiaro disposto dell'art. 198 c.p.

Pertanto nel caso di amnistia, ove sia prima intervenuta condanna definitiva, rimane salva l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali e di quelle sostenute dallo Stato per il mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena

Condanna al pagamento delle spese processuali ed effetti dell'ammnistia. (e depenalizzazione) (Nota n. 221319910, in data 8 settembre 1999 del Ministero G.G. affari civili)

E stato posto il quesito se. Nell'ipotesi di applicazione dell'ammnistia impropria e nell'ipotesi di revoca della sentenza di condanna per intervenuta depenalizzazione del reato, le spese di giustizia possano considerarsi estinte, con la conseguente possibilità di "disporre l'annullamento dei relativi articoli di campione penale.

L'interrogativo è sorto a seguito della sentenza n. 98/98 della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 188, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le 'spese del procedimento penale, ha espressamente sancito che, con l'introduzione dell'istituto della remissione del debito di cui all'articolo 56 della legge sull'ordinamento penitenziario, lo stesso debito di rimborso delle spese processuali ha mutato natura: «non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ma sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa».

Tanto posto, deve ritenersi che, malgrado la locuzione utilizzata dalla Corte Costituzionale «sanzione economica accessoria della pena», l'obbligazione di pagamento delle spese di giustizia non può essere considerata quale pena accessoria.

Invero, appare evidente come la predetta obbligazione non ha oggettivamente le caratteristiche della pena accessoria, quali emergenti dagli articoli 28 e 55, c.p.: essa accede a qualunque condanna per qualsiasi tipo di reato, laddove le pene accessorie conseguono alla condanna a particolari tipologie criminose ovvero a condanne a pene superiori ad una determinata soglia. Del resto, riconoscere all'obbligo di pagamento delle spese processuali la natura di pene accessorie, comporterebbe, da un lato, effetti positivi, come quelli ventilati nel quesito (estinzione per effetto di amnistia), dall'altro anche conseguenze negative, determinando l'inosservanza di pene accessorie - e, quindi anche dell'obbligo del pagamento delle spese processuali, qualora si considerassero tali - l'incriminazione ex articolo 389 c.p.. Inoltre, qualora si accedesse alla tesi di considerare l'obbligo di rimborso delle spese di giustizia quale sanzione accessoria, si dovrebbe, altresì, ritenere che le spese stesse non siano dovute dal condannato nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, la quale, come noto, ai sensi dell'articolo 166 c.p., si estende anche alle pene accessorie. Conclusivamente, deve affermarsi che l'obbligazione de qua sia un'obbligazione sui generis non riconducibile alla categoria delle pene accessorie e, dunque, allo specifico regime di queste ultime.

L'intento seguito dalla Corte con la citata sentenza era, infatti, come giustamente sottolineato dall'Ufficio Legislativo con la nota protocollo n. 155-4/121/U.L. del 30 giugno 1999, quello di ricondurre la vigente disciplina dell'obbligo di rimborso delle spese processuali al principio di responsabilità ex articolo 27, terzo comma, Costituzione «con conseguente sensibilità, da un lato, alle esigenze del trattamento proprio dell'universo penitenziario, ed appartenenza, dall'altro, al novero delle obbligazioni quae moriuntur cum persona, e dunque intrasmissibili iure hereditario».

Da tutto quanto sopra esposto, si evince che non possano essere annullati gli articoli di credito del campione penale per spese di giustizia ove sia stata applicata o sia applicabile l'amnistia. Né, infine, può ritenersi che la revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 673 c.p.p., per intervenuta depenalizzazione del reato, comporti che non siano più dovute le spese del procedimento.

In merito, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1029/93 secondo cui in base all'articolo 2, secondo comma, c.p. l'intervenuta abolitio criminis determina la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna.

Orbene, sempre secondo la Suprema Corte, dalla dizione della norma si argomenta, al contrario, che le obbligazioni civili nascenti dal reato - tra cui vanno annoverate quelle verso lo Stato al pagamento delle spese processuali - non «cessano» e sono, quindi, soggette ad esazione.”

Condono

Il condono, in diritto, è un provvedimento emanato dal legislatore o dal governo tramite il quale i cittadini che vi aderiscono possono ottenere l'annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione (cfr da WIKIPEDIA)

Condono. Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge finanziaria 2003 alle spese processuali ed alle pene pecuniarie. (Nota Ministero giustizia, Dipartimento Affari giustizia, DG giustizia civile, n. 1/1944/U-05 del 7 febbraio 2005) *In ordine alla problematica di cui all'oggetto ed avuto riguardo ai diversi quesiti posti dagli uffici giudiziari, si rende noto che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 433 del 16 dicembre 2004, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità) introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione.*

In particolare, la Corte Costituzionale, nel ritenere manifestamente infondata la questione prospettata dal giudice remittente ha precisato "che benché l'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 - quale risulta anche dall'interpretazione autentica fornita dall'ari. I, comma 2-decies, del decreto legge n. 143 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, debba ritenersi riferito ai ruoli relativi alle entrate tanto di natura tributaria quanto di natura non tributaria, dal suo ambito di applicazione devono ritenersi sicuramente escluse le pene pecuniarie;

che diversa è, infatti, la natura delle sanzioni penali e dunque delle pene pecuniarie, le quali non possono essere equiparate alle altre entrate dello Stato: che proprio tale natura comporta che, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, l'estinzione delle pene possa essere disposta solo con "legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale"; che, dunque, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 12 della legge n- 289 del 2002 - interpretazione che, come già più volte ribadito da questa Corte, "costituisce canone generale esegetico" (sentenza n. 44 del 2004; si vedano, inoltre, le sentenze n. 198 e n. 107 del 2003) - porta ad escludere che tale disposizione possa avere ad oggetto anche le pene pecuniarie, così come invece ritenuto dal giudice a quo;". Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il condannato non insolvente, abbia eseguito, aderendo al predetto condono, un pagamento parziale delle pene pecuniarie, gli uffici sono invitati a proseguire la riscossione.

Parimenti gli uffici sono invitati a non accettare le eventuali richieste di disarcico provenienti dai concessionari per pagamenti parziali eseguiti in applicazione del medesimo condono ed ad invitare gli stessi a proseguire la riscossione.

Con l'occasione, si reputa opportuno ribadire che il versamento con modello di pagamento F23 non costituisce quietanza di pagamento per l'Amministrazione.

Gli uffici, quindi, dovranno attendere le comunicazioni del concessionario per chiudere le partite di credito.

Per quanto attiene, invece, la posizione del debitore, si ritiene che gli uffici possano rilasciare le attestazioni relative all'avvenuto pagamento sulla base della sola produzione del modello F23 che attesta l'avvenuto pagamento.

DAG.27/05/2016.0100928.U SPESE PER GLI ACCERTAMENTI TECNICI SULLE SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATE NELL'AMBITO DI INDAGINI PENALI Alcuni Uffici giudiziari chiedono chiarimenti in ordine alla riconducibilità delle spese sostenute per le analisi tossicologiche sulle sostanze stupefacenti sequestrate nel corso di attività di indagine nell'ambito delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (artt. 49 e segg.)-

Orbene, al fine di fornire i richiesti chiarimenti, appare opportuno preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

Come noto, l'attività tecnica in parola può essere richiesta sia d'iniziativa da parte delle Forze dell'Ordine che hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente (e dunque prima ancora che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini), sia da parte del pubblico ministero in un momento successivo.

In entrambi i casi, l'ausiliario non può rifiutare la propria opera: tanto si ricava agevolmente dal tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 348, comma 4, e 359, comma 1. c.p.p., che disciplinano il ricorso a consulenti tecnici rispettivamente da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.

In ordine, invece, all'imputazione della relativa spesa, le due ipotesi testé indicate devono essere tenute distinte.

Nel primo caso, infatti, trattandosi di attività disposta d'iniziativa dalla polizia giudiziaria procedente, il relativo onere economico rimarrà a carico dell'amministrazione di appartenenza e, dunque, delle Forze dell'Ordine, salvo quanto verrà appresso specificato.

Nel secondo caso, invece, il consulente del pubblico ministero integra a tutti gli effetti la figura dell'ausiliario del magistrato ai sensi del Part. 3, comma 1, lett. n.), del d.P.R. n. 115 del 2002 (che, come noto, definisce tale "ilperito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge"): in tale ipotesi, dunque, i costi per l'espletamento dell'incarico rientrano nel novero delle spese di giustizia di cui agli artt. 49 e segg. del richiamato d.P.R. n. 115 del 2002 e, come tali, sono a carico di questa amministrazione.

In particolare, il richiamato art. 49 del Testo unico in materia di spese di giustizia stabilisce che "7. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo".

Il successivo art. 50 stabilisce che "7. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima

e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria".

Per completezza, va comunque evidenziato che, ferma la distinzione sopra operata, la spesa per le analisi tossicologiche (ma ciò vale anche per altre attività tecniche che si rendono necessarie nel corso delle indagini) rientra nel novero delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, e dunque va posta a carico del Ministero della giustizia, anche nei casi in cui venga disposta dalla polizia giudiziaria ex art. 348 c.p.p. ma sia stata preventivamente autorizzata dal pubblico ministero procedente. OMISSISS...

visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi

DAG 15/10/2015.0154118.U

..... si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168 del medesimo DPR .

Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

- Recupero spese di custodia cautelare - Istanza di riabilitazione - Competenza

provvedimento 10 agosto 2020 Foglio Informativo n. 2/2020 Ai fini dell'attestazione di conferma dell'intervenuto pagamento delle spese di custodia cautelare per la riabilitazione del condannato, è competente l'ufficio del Campione Penale preposto al recupero delle spese di custodia cautelare afferenti il periodo anteriore l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115/2002, ai sensi della normativa *ratione temporis* vigente (R.D. 23.12.1866 n. 2701).

liquidazione delle spese di intercettazioni

Le spese per le intercettazioni (articolo 98 decreto legislativo 1 agosto 2003 n 259) e quelle funzionali all'utilizzo delle stesse sono RIPETIBILI, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i-bis, dPR 115/02 .

NON ESSENDO ricomprese nell'elencazione di cui all'articolo 107 dPR 115/02 queste spese sono recuperabili anche nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato

ORGANO COMPETENTE ALLA LIQUIDAZIONE

dal 10/11/2018 è in vigore l'articolo 168-bis del DPR 115/02 ai sensi del quale :

1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione

Ai sensi della **DAG 26/09/2008.0125750.U** per le prestazioni rese dagli operatori telefonici non opera il **termine di decadenza** di cui all'art. 71 testo unico spese di giustizia ma il termine di prescrizione del diritto previsto ai sensi di legge

in materia di **liquidazione delle spese di intercettazioni** la competenza è del giudice che ha la disponibilità del fascicolo processuale DAG.21/02/2018.0036664.U indirizzo modificato con DAG.23/04/2019.0085596.U (vedi circolare che segue)

a seguito dell'introduzione dell'articolo 168 bis al dpr 115/02 risultano superate le disposizioni di cui alla direttiva ministeriale DAG.29/07/2016.0141004.U per come espressamente disposto dalla ministeriale DAG 05/03/2019.0047161.U)

ripetibilità delle spese per intercettazioni telefoniche nel processo di esecuzione.
(DAG.18/02/2011.0023084.U)

Con le note in riferimento Godesti uffici hanno posto un quesito in merito alla ripetibilità delle spese per intercettazioni telefoniche effettuate dagli uffici di Procura per la cattura di persone condannate con sentenza divenuta esecutiva.

In riferimento alla suddetta problematica si rappresenta quanto segue.

Il recupero delle spese processuali è disciplinato dall'art. 204 del DPR 115/02 (testo Unico delle spese di giustizia) il quale, al comma 1, prevede che *"le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese secondo il codice di procedura penale e l'art. 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché ... "*

Al comma 2 del predetto art. 204 del DPR 115/02 è inoltre previsto che *"nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione "*.

Dalla lettura dell'articolo in esame, che costituisce una disposizione di raccordo tra le norme previste in materia dal c.p.p. e dal d.lgs. n. 231/01, con le altre contenute nel DPR 115/02, si ricava che nel "processo di esecuzione" le spese sono recuperate solo in presenza, di un titolo idoneo costituito dalla condanna alle spese nell'eventuale giudizio di Cassazione.

Conseguentemente, se non vi è pronuncia di condanna alle spese, non è configurabile la ripetizione delle spese anticipate (che restano a carico dell'Erario) in virtù del fatto che per i procedimenti di natura non strettamente contenziosa, quale è quello di esecuzione, non vi è alcuna previsione normativa che prevede la condanna alle spese a differenza, invece, di quanto avviene nell'eventuale giudizio di Cassazione ove si manifesta in pieno la fase contenziosa.

ripetibilità delle spese per intercettazioni telefoniche dirette alla cattura del latitante
(DAG.22/03/2016.0054163..U) *.....nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 204 del DPR n 115 del 20002 e pertanto le spese per le attività di intercettazione disposte per la cattura del latitante condannato con titolo definitivo devono ritenersi ripetibili*

Pene pecuniarie

le modalità di recupero sono state modificate dal Dlvo 150/2022 e a far data del 30 dicembre 2022 la competenza è degli uffici di procura

la procedura preesistente si applica ai provvedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Dlvo 150/2022 con recupero per tramite concessionario ai sensi convenzione 28 dicembre 2017

Con circolare **DAG.16/10/2018.0009958.U** sono state date disposizioni sul recupero dei crediti per pene pecuniarie) **(direttiva applicabile per le sanzioni pecuniarie irrogate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.vo 150/2022 e da adeguarsi alle modifiche apportate dallo stesso dlvo 150/2022)**

Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate la legge 205/2017 Finanziaria 2018 ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 238 bis –

1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.

2. L'ufficio investe il pubblico ministero perche' attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attivita' esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilita' di esazione.

5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.

6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilita' del debitore, puo' disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilita' del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attivita' di competenza sullo stesso articolo di ruolo.

8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne da' comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si e' gia' provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime

Conversione della pena pecuniaria inesigibile – Estinzione della pena per avvenuta espiazione
Chiusura delle partite di credito – provvedimento 22 febbraio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 (DAG.23/02/20 21.0038467.U) (direttiva applicabile per le sanzioni pecuniarie irrogate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.vo 150/2022 e da adeguarsi alle modifiche apportate dallo stesso dlvo 150/2022) In tema di adempimenti finalizzati alla chiusura delle partite di credito su pene pecuniarie convertite ed espiate, vi è la necessità che la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, in quanto competente a conoscere tutta la procedura di conversione, comunichi all'ufficio recupero crediti l'avvenuta espiazione della sanzione sostitutiva, affinché

quest'ultimo possa procedere alla chiusura della partita di credito sospesa; a seguito di ciò, il medesimo ufficio recupero crediti, per il tramite di Equitalia Giustizia s.p.a., sarà in grado di comunicare al concessionario e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione od estinzione della riscossione, anche ai fini del scarico automatico.

pena pecuniaria conversione a carico di soggetti irreperibili non condannati anche a pena detentiva (DAG.12/11/2019.0218487.U) (direttiva applicabile per le sanzioni pecuniarie irrogate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.vo 150/2022 e da adeguarsi alle modifiche apportate dallo stesso dlvo 150/2022)) *essendo necessario presupposto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva l'accertamento dell'insolvibilità del condannato e non potendosi certo effettuare tale accertamento nel caso di irreperibilità del condannato stesso risulta agevole affermare che il tribunale in tale ipotesi non debba trasmettere gli atti all pubblico ministero per le finalità di cui sopra ma debba limitarsi all'annullamento della partita di credito ex art. 219, comma 1, dpr 115/2002 salva ovviamente la necessità nel caso di successivo reperimento del condannato stesso di procedere a una nuova iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'art. 235 comma 1....*

Ordinanza di estinzione della pena pecuniaria provvedimento 11 settembre 2019 Foglio Informativo n. 1/2020) (direttiva applicabile per le sanzioni pecuniarie irrogate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.vo 150/2022 e da adeguarsi alle modifiche apportate dallo stesso dlvo 150/2022) *Nel caso di impossibilità di procedere alla chiusura delle partite di credito in assenza dell'ordinanza di estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione, si ricorda che gli artt. 227-ter e 227-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 prevedono espressamente l'applicazione degli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220 con riferimento alle pene pecuniarie. Pertanto, nel prevedere l'applicazione alle pene pecuniarie delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo e di quelle relative all'annullamento, l'art. 227-quater evidenzia come l'ufficio recupero crediti, per il tramite di Equitalia Giustizia S.p.A., debba obbligatoriamente comunicare al concessionario e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del scarico automatico. Pertanto, se nell'ipotesi di conversione della pena pecuniaria l'ufficio recupero crediti procedesse autonomamente alla chiusura, sia pure solo contabile, della partita di credito sulla base dell'ordinanza di conversione della pena, non osservando quanto stabilito nel testo unico, finirebbe per introdurre nel sistema una modalità di estinzione della pena non espressamente contemplata. La necessità dell'emissione dell'ordinanza di estinzione è del resto confermata dalla circolare del 14 gennaio 2006 sulla tenuta informatizzata dei registri nei settori esecuzione penale e sorveglianza della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, nella quale, al punto 16 dedicato alla Definizione delle misure alternative, si legge che "è prevista la chiusura del registro SIES in uso presso la magistratura di sorveglianza con l'annotazione della data di emissione dell'ordinanza a seguito di accertamento di valida espiazione della stessa...". Pertanto, alla luce di quanto sopradetto, si ritiene di poter affermare che la chiusura delle partite di credito, nell'ipotesi prospettata, possa avvenire solo all'esito dell'effettiva estinzione della pena per espiazione comunicata dalla magistratura di sorveglianza all'esito della relativa procedura.*

Pene pecuniarie - recupero credito - Art. 238-bis d.P.R. n. 115 del 2002 provvedimento 13 settembre 2019 Foglio Informativo n. 1/2020 (direttiva applicabile per le sanzioni pecuniarie irrogate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.vo 150/2022 e da adeguarsi alle modifiche apportate dallo stesso dlvo 150/2022) *La materia del recupero crediti per pena pecuniaria è stata ampiamente e dettagliatamente disciplinata nelle circolari del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, prot. DOG n.147874 del 4 agosto 2017, n. 9958 del 16 gennaio 2018 n.122979 del 31 maggio 2018, le cui indicazioni appaiono esaustive e idonee a realizzare l'auspicata uniformità del modus operandi degli Uffici giudiziari. In particolare, dalla lettura della circolare da ultimo citata (emanata dopo l'introduzione, all'interno del testo unico sulle spese di giustizia, dell'art. 238-bis)*

emerge con chiarezza l'equiparabilità – ai fini di far scattare l'obbligo per gli Uffici giudiziari di trasmettere gli atti al P.M. per l'attivazione del procedimento di conversione - delle partite di credito prossime alla prescrizione a quelle prese in carico dall'agente della riscossione da almeno 24 mesi: la stessa, infatti, dopo aver chiarito che, a fronte dell'obbligo sancito dall'art. 238-bis dpr n. 115 del 2002 di trasmissione delle partite di credito da ultimo citate, esiste l'ulteriore obbligo di effettuare una "ricognizione delle pene pecuniarie il cui termine di estinzione maturerà dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019", parimenti da trasmettere al P.M. " per le valutazioni di sua competenza" ha ricordato che " sul SIAMM è già attiva una funzionalità capace di individuare le partite " a rischio di estinzione" , evidenziando le stesse nell'arco temporale che sarà indicato- di volta in volta- dallo stesso operatore".

Pene pecuniarie restituzione in caso di erroneo pagamento in caso di concessione dei benefici di legge o a seguito di rideterminazione della pena per indulto o cumulo di oblazione che estingue il reato DAG.20/07/2018.0146847..U trova applicazione la procedura di restituzione di cui all'articolo 68 d.m. 29 maggio 2007 (di approvazione delle istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato) : gli interessati per ottenere la restituzione di quanto erroneamente versato, in ossequio alle disposizioni impartite dal citato articolo 68, dovranno rivolgere apposita istanza all'Autorità giurisdizionale competente che, all'esito dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza del diritto vantato adotterà il richiesto provvedimento di restituzione della somma. Il funzionario delegato alle spese di giustizia ricevuta la comunicazione di tale provvedimento dovrà richiedere a questa Direzione Generale (ndr = Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I- Affari civili interni) l'accreditamento sul capitolo n. 1458 dei fondi necessari ad effettuare i relativi pagamenti"

NB = l'uso del termine autorità giurisdizionale ci porta a porre il problema di chi magistrato o funzionario sia competente ad emettere il provvedimento di liquidazione da WIKIPEDIA leggiamo che è organo giurisdizionale quell'organo, collegiale o monocratico che esercita funzione giurisdizionale , una delle funzioni dello stato spettante secondo il principio di separazione dei poteri al potere giudiziario..nel linguaggio giuridico si preferisce parlare di giudice..
Concludendo, a mio parere, il provvedimento va adottato da un magistrato

**PROCESSO PENALE
RECUPERO PENE PECUNIARIE
D.lvo 150/2022
in vigore dal 30 dicembre 2022**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (al momento 30 dicembre 2022) sono abrogati gli articoli 236, 237, 238 e 238-bis

Il recupero delle pene pecuniarie non avverrà più con le disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia) e tramite concessionario.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore.

Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «delle pene pecuniarie,» sono soppresse;
- b) all'articolo 200, comma 1, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse;
- c) all'articolo 211, comma 1, le parole: «per le pene pecuniarie,» sono soppresse;
- d) all'articolo 235: 1) al comma 1, le parole: «e alle pene pecuniarie,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «e delle pene pecuniarie» sono soppresse.

All'articolo 316, comma 1, c) le parole: «della pena pecuniaria,» sono soppresse (quindi il PM non può chiedere il sequestro conservativo)

All'articolo 320 cpp(conversione in pignoramento del sequestro conservativo):

- 1) al comma 1, le parole: «diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando» sono soppresse;
- 2) al comma 2, all'ultimo periodo, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse.

Articolo 136 cpp (Conversione delle pene pecuniarie non eseguite)

«Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono [ndr= in libertà controllata e lavoro sostitutivo] a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689

La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte [ndr= si applicano le disposizioni di cui all'art. 586 cpp] a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

Articolo 660 cpp (Esecuzione delle pene pecuniarie)

1. *Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.*

2. *L'ordine e' notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonche' le modalita' del pagamento, che puo' avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione e' notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.*

3. *L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sara' convertita nella semiliberta' sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semiliberta' sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non e' gia' stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, puo' depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. Se e' presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma*

4. *Quando con la sentenza o con il decreto di condanna e' stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.*

5. *Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica.*

6. Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena.

7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria e' stato disposto in rate mensili, e' convertita la parte non ancora pagata.

8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, e' disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.

9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilita' del condannato. Atal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria e' dovuto a insolvibilita', il condannato puo' chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilita' perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita. 11. Se vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed e' accertata l'insolvibilita' del condannato, il magistrato di sorveglianza ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine dicui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

11. Se vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed e' accertata l'insolvibilita' del condannato, il magistrato di sorveglianza ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine dicui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

12. L'ordinanza di conversione e' eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

13. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

14. Per l'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione gia' espiata. Durante l'esecuzione, il condannato puo' chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l'esecuzione della pena conseguente alla conversione e' sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.»

Art. 181-bis cpp **Modalita' di pagamento delle pene pecuniarie**

1. Le modalita' di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione.

2. Le modalita' tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»

Pene pecuniarie restituzione in caso di erroneo pagamento in caso di concessione dei benefici di legge o a seguito di rideterminazione della pena per indulto o cumulo di oblazione che estingue il reato

DAG.20/07/2018.0146847..U trova applicazione la procedura di restituzione di cui all'articolo 68 d.m. 29 maggio 2007 (di approvazione delle istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato) : gli interessati per ottenere la restituzione di quanto erroneamente versato, in ossequio alle disposizioni impartite dal citato articolo 68, dovranno rivolgere apposita istanza all'Autorità giurisdizionale competente che, all'esito dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza del diritto vantato adotterà il richiesto provvedimento di restituzione della somma.

Il funzionario delegato alle spese di giustizia ricevuta la comunicazione di tale provvedimento dovrà richiedere a questa Direzione Generale (ndr = Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I- Affari civili interni) l'accreditamento sul capitolo n. 1458 dei fondi necessari ad effettuare i relativi pagamenti”

NB = l'uso del termine autorità giurisdizionale ci porta a porre il problema di chi magistrato o funzionario sia competente ad emettere il provvedimento di liquidazione da WIKIPEDIA leggiamo che è organo giurisdizionale quell'organo, collegiale o monocratico che esercita funzione giurisdizionale , una delle funzioni dello stato spettante secondo il principio di separazione dei poteri al potere giudiziario..nel linguaggio giuridico si preferisce parlare di giudice..

Concludendo, a mio parere, il provvedimento va adottato da un magistrato

SPESE DI DEMOLIZIONE

Fonti:

Articolo 169 tusc

Art. 32 legge 24 novembre 2003 n. 326

Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 23 luglio 2004

Convenzione organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e trasporti e della difesa del 15 dicembre 2005

Circolare Ministero Giustizia del 15 marzo 2006 (paragrafo 7)

Circolare Ministero Giustizia prot. 17487U del 12 febbraio 2007

Circolare Ministero della Giustizia del 19 marzo 2008

ART. 169 tusc

(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)

- 1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.*
- 2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.*

→ Circolare 19 marzo 2008 - Convenzione organizzativa per la demolizione immobili abusivi a mezzo del Genio Militare stipulata il 15 dicembre 2005, art. 3 - capitolato per i lavori da compiersi nell'anno 2008; risposte a quesiti.

19 marzo 2008

Il capitolato speciale per il 2008.

Si trasmette in allegato, ai sensi dell'art.3 della convenzione organizzativa in oggetto, il capitolato speciale delle opere di demolizione per l'anno 2008, elaborato di concerto tra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero della difesa.

Il capitolato è consultabile anche sul sito internet del Ministero della giustizia.

Risposte a quesiti.

Si coglie inoltre l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione della convenzione, sia riprendendo quanto già illustrato in precedenti circolari, sia dando risposta a nuovi quesiti formulati dagli uffici giudiziari, anche in via informale.

L'impiego delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa.

In linea generale, al fine di dare risposta a interrogativi concernenti i margini di utilizzabilità delle forze armate nell'attività di demolizione e ripristino, occorre anzitutto ricordare che la convenzione è stata stipulata in attuazione dell'art. 62 DPR 115/2002 (TU spese di giustizia) e vincola, sul piano amministrativo, tutte le amministrazioni che l'hanno sottoscritta: sia dunque il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari che abbiano scelto di procedere (alle demolizioni delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi) avvalendosi delle strutture tecnico-operative dell'Amministrazione della difesa, sia le due altre Amministrazioni stipulanti, che sono tenute a fornire all'autorità giudiziaria procedente, nei limiti fissati dalla convenzione, tutto il supporto necessario a raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge.

La scelta del legislatore del 2002 è stata quella di fornire, sulla falsariga di quanto già sperimentato per altre attività di demolizione (v. art. 17 bis d.l. 13.5.1991, n. 152 conv. nella l. 203/91 per le opere abusive realizzate su suoli demaniali), una cornice normativa e organizzativa alla prassi precedente, fondata sull'art. 15 RD 30.1.1941, n. 12 e avallata dalla Corte di cassazione (Cass., sez. III, 18.05.1999, Strambi), di affidare alle forze armate gli interventi di demolizione che non riuscivano a eseguirsi nelle forme ordinarie.

Ne discende che, in presenza di un'espressa previsione normativa e dopo la stipula della convenzione, la possibilità di chiedere l'intervento delle forze armate ex art. 15 cit. deve considerarsi residuale e attivabile solo in presenza di situazioni di reale emergenza, che rendano improcrastinabile la demolizione o il ripristino. Non può invece essere richiesto per aggirare la convenzione e i suoi limiti, anche per i maggiori oneri economici che tale soluzione, non concordata in via amministrativa, comporterebbe.

D'altra parte, va ribadito che la demolizione e il ripristino rientrano pienamente, in base all'art. 62 DPR 115/02 e alla convenzione, tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, che vi adempirà nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla convenzione.

Organi ausiliari.

Con riferimento poi ad altri quesiti concernenti la possibilità di avvalersi di organi ausiliari, deve essere ribadito che la convenzione si limita a regolare i rapporti tra l'ufficio giudiziario procedente e le altre Amministrazioni dopo che il magistrato che cura l'esecuzione, nell'ambito della sua autonomia, abbia esercitato la scelta di avvalersi delle strutture tecnico-operative dell'Amministrazione della difesa.

Il capitolato oggi diffuso vuole costituire un utile ausilio rispetto a tale scelta, sulla quale tuttavia il Ministero della giustizia non può compiere valutazioni, che restano riservate all'autorità giudiziaria procedente (Cass., sez. III, 18.05.1999, cit.).

Ne discende che questo Ministero non può fornire indicazioni vincolanti sulla possibilità, per il magistrato che cura l'esecuzione, di avvalersi di un consulente tecnico per la previa quantificazione delle spese o su altri aspetti processuali. Si può solo osservare che la fase esecutiva di demolizione e ripristino sembra rientrare pienamente nel concetto di attività giudiziaria e nelle attribuzioni del pubblico ministero quale organo dell'esecuzione (Cass., sez. un., 19.6.1996, Proc. rep. Pret. Trani c. Monterisi), sì da rendere possibile l'esercizio di tutte le facoltà a lui riservate dalla legge.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ad altro quesito, relativo alla possibilità di avvalersi delle strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture per indagini, preventivi, consulenze. Anche in tal caso, tale possibilità sembra garantita dalle norme generali sulle attribuzioni del pubblico ministero, ma la decisione resta affidata ai singoli organi giudiziari procedenti.

Si avverte tuttavia, da un lato, che il Ministero delle infrastrutture già partecipa attivamente alla fase attuativa della convenzione organizzativa, nell'ambito della quale ha elaborato il capitolato oggi diffuso, e, dall'altro lato, che è intenzione di questo Ministero stipulare un'ulteriore convenzione con il Ministero delle infrastrutture, diretta a creare uno stabile collegamento tra i servizi territoriali e le procure della Repubblica.

In attesa di tali sviluppi, che dovrebbero portare alla redazione di protocolli operativi congiunti, potrebbe essere opportuno evitare iniziative autonome se non quando ritenuto assolutamente indispensabile ai fini della demolizione dell'opera o al ripristino dello stato dei luoghi.

Con riferimento ad altro quesito, in cui si chiede se il magistrato che cura l'esecuzione possa avvalersi per le demolizioni della Regione, quale organo sostitutivo del Comune, si tratta anche qui di una questione di interpretazione riservata all'autorità giudiziaria. Come tale, la sua risoluzione esula dalle competenze del Ministero, che è chiamato in questo settore esclusivamente a fornire indicazioni circa l'attuazione della convenzione organizzativa e la riscossione delle spese di giustizia.

La convenzione organizzativa del resto si colloca in una fase del procedimento giudiziario nella quale l'intervento dell'autorità giudiziaria, quale organo che ordina la demolizione, prima, e cura l'esecuzione, poi, dipende proprio dall'inerzia degli enti pubblici territoriali deputati alla vigilanza edilizio-urbanistica e si presenta dunque come alternativo rispetto all'intervento cui sarebbero chiamati istituzionalmente tali enti.

Oneri assicurativi e liquidazione delle spese.

Ulteriori questioni, alle quali già in passato è stata data risposta, ma che continuano ad essere sollevate, riguardano il rimborso degli oneri assicurativi e la liquidazione delle spese di esecuzione per gli interventi compiuti dal Ministero della difesa.

- 1. Ora, rispetto agli oneri assicurativi, questo Dipartimento ritiene che debba essere operata una distinzione.*
- 2. Per i danni cagionati a terzi, non vi è ragione che l'Amministrazione della giustizia stipuli apposite polizze in favore dell'Amministrazione della difesa. L'art. 6, comma 8 della*

convenzione sottoscritta tra i Ministeri già prevede infatti un espresso esonero di responsabilità dell'Amministrazione che procede alla demolizione e la contemporanea assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione della giustizia, con clausola liberatoria che il magistrato dell'esecuzione deve apporre sulla richiesta di intervento. Per i danni subiti dal personale, dai mezzi e dal materiale dell'Amministrazione della difesa nel corso delle operazioni, va invece osservato che – alla luce dell'espressa previsione dell'art. 61 TU spese di giustizia – l'attività di demolizione degli immobili abusivi e riduzione in pristino rientra nell'attività istituzionale, ancorché non primaria, dell'Amministrazione della Difesa. Il personale e i mezzi utilizzati a tale scopo sono gli stessi normalmente impiegati dall'Esercito in altre attività. E' dunque da ritenere che gli eventuali danni siano indennizzabili sulla base delle coperture assicurative già poste in essere dall'Amministrazione della Difesa per i propri dipendenti e i propri beni. In ogni caso, è da escludere che, al fine di garantire una copertura assicurativa di tipo "Kasko", sia l'Amministrazione della giustizia a dover stipulare apposita polizza in favore dell'Amministrazione della difesa. Sarà eventualmente quest'ultima a provvedere, ponendo i relativi costi tra le spese di demolizione, da rifondere con decreto del magistrato che cura l'esecuzione.

3. Rispetto al secondo punto, il D.P.R. 115/2002 include le spese relative alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi tra le spese ripetibili (art. 5, lett. g) e disciplina il procedimento di pagamento dell'importo dovuto al soggetto che esegue tali attività secondo modalità analoghe a quelle previste per gli ausiliari del magistrato (art. 169).

Va tuttavia ricordato che la convenzione organizzativa regola all'art. 7 la materia degli oneri finanziari e dei rimborsi, tenendo conto di una modifica normativa intervenuta dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 115/2002, che consente di attingere, per il finanziamento delle attività di demolizione di opere abusive (ma non di ripristino dello stato originario dei luoghi), a un fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. dall'art. 32, comma 12 d.l. 269/03 conv. nella L.326/03 (Per opportuna conoscenza, si informa che la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ha emanato sull'argomento due circolari interpretative: la n. 1264 del 2 febbraio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 51 del 2 marzo 2006. e la n. 1254/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 260 del 5 novembre 2004. La connessa documentazione contrattuale è disponibile sul sito www.cassaddpp.it, nella sezione Politiche di sviluppo\Prodotti\Fondo Demolizioni Opere Abusive.). Tale possibilità appare di grande importanza ai fini del contenimento delle spese di giustizia. La demolizione viene infatti finanziata attraverso un fondo estraneo al capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia e il recupero nei confronti dell'interessato, oltremodo difficile, è operato dal Comune del luogo dove la demolizione deve avvenire. Onde consentire l'attivazione di tale meccanismo, l'art. 7 della convenzione organizzativa prevede quanto segue:

- dopo l'emissione del decreto ai sensi dell'art. 169 D.P.R. 115/2002, l'ufficio che dispone il pagamento sospende la compilazione dell'apposito modello previsto dall'articolo 177 dello stesso Testo Unico e trasmette senza ritardo copia del decreto al Comune del luogo dove l'intervento deve essere eseguito e alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., unitamente al provvedimento di demolizione, ai fini della concessione del finanziamento;
- in caso di concessione, totale o parziale, del finanziamento, l'ufficio che dispone il pagamento ne dà comunicazione all'Amministrazione della difesa e la autorizza ad avvalersene presso il Comune interessato;
- qualora il finanziamento, in tutto o in parte, non sia concesso, l'ufficio che dispone il pagamento, ottenuto dal Comune interessato il provvedimento della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. che rigetta, in tutto o in parte, la concessione del finanziamento, riavvia la procedura di pagamento nelle forme ordinarie previste dal D.P.R. 115/2002.

Il procedimento così delineato appare in grado di contenere le spese relative a un'attività che si presenta di solito assai gravosa per l'erario, tanto per l'entità della spesa necessaria quanto per le difficoltà di recupero nei confronti del soggetto condannato.

Al fine di rendere effettiva la possibilità di attingere al Fondo presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. potrebbe essere utile, in caso di più demolizioni riguardanti il medesimo comune, contattare preventivamente l'amministrazione comunale interessata e programmare una serie di demolizioni, onde ottenere dalla Cassa DD.PP. un finanziamento cumulativo.

Si rammenta infine che, alla luce del citato art. 32, comma 12, la possibilità di attingere al Fondo esiste anche quando il magistrato che cura l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione sceglie di avvalersi di un'impresa privata, come è consentito dall'art. 61 del D.P.R. 115/2002. In tal caso, il procedimento da seguire in via analogica potrebbe essere quello delineato nella convenzione organizzativa.

Si coglie infine l'occasione per una fornire una precisazione concernente un errore materiale contenuto nell'art. 7, comma 12 della convenzione.

Laddove è scritto: "quando l'intervento è diretto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e quando l'intervento diretto alla demolizione di opere abusive ha, in tutto o in parte, esito infruttuoso...", il riferimento all'esito infruttuoso deve in realtà intendersi operato non già all'intervento di demolizione, ma alla procedura di finanziamento attraverso il fondo presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.

→DAG.10/03/2022. 0054700.U ; risposte a quesiti in tema di liquidazioni spese di demolizione immobili abusivi nella fase dell'esecuzione

è stato chiesto di conoscere se la convenzione organizzativa del 15.12.2005 tra i ministeri della giustizia, delle infrastrutture e trasporti e della difesa in tema di demolizione di opere abusive sia ancora attuale e vi sia obbligo o meno di ricorrere, con riguardo alle spese, al Fondo per le demolizioni istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti..... se al fine di procedere alla liquidazione ex art.169 T.U. spese di giustizia sia preventivamente necessaria una specifica autorizzazione...

...in attuazione all'articolo 62 testo unico spese di giustizia il 15 dicembre 2005 è stata stipulata una convenzione organizzativa con il ministero delle infrastrutture e trasporti e ministero della difesa in tema di " razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia " atta ..ad individuare le modalità di intervento del ministero della Difesa per la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi disposte con le sentenze di condanna per reati edilizi e ambientali...

...non essendo mutato il quadro normativo di riferimento ed in assenza di indicazioni contrarie di fonte convenzionale amministrativa può segnalarsi come non vi sia motivo per ritenere non più attuali gli assetti organizzativi prefigurati dalla convenzione del 15 dicembre 2005..

ai sensi delle disposizioni della circolare del 15 marzo in tema di razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia ,,la demolizione viene finanziata attraverso un fondo estraneo al capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia e il recupero nei confronti dell'interessato è operato dal Comune del luogo dove la demolizione deve avvenire.

Onde consentire l'attivazione di tale meccanismo l'art. 7 della convenzione organizzativa prevede che, dopo l'emissione del decreto ai sensi dell'art. 169 DPR 115/2002 l'ufficio che dispone il pagamento sospende la compilazione dell'apposito modello previsto dall'art. 177 dello stesso testo unico e trasmetta senza ritardo copia del decreto al comune del luogo doive l'intervento deve essere eseguito e alla Cassa Depositi e Prerstiti spa unitamente al provvedimento di demolizione ai fini della concessione del finanziamento.

In caso di concessione totale o parziale del finanziamento l'ufficio che dispone il pagamento ne da comunicazione all'amministrazione della difesa e la autorizza ad avvalersene presso il comune interessato.

Qualora il finanziamento in tutto o in parte non sia concesso l'ufficio che dispone il pagamento ottenuto dal Comune interessato il provvedimento della Cassa Depositi e prestiti che

rigetta in tutto o in parte la concessione del finanziamento riavvia la procedura di pagamento nelle forme ordinarie previste dal DPR 115/2002... né residuano dubbi sulla possibilità di attingere al predetto Fondo anche nei casi in cui il magistrato procedente scelga di avvalersi di impresa privata (ex art. 61 tu) in tal caso il procedimento da seguire in via analogica potrebbe essere quello delinato dalla convenzione organizzativa..

I predetti atti di indirizzo sottolineano dunque nell'ottica del contenimento delle spese di giustizia l'opportunità di reperire i fondi necessari alla demolizione ricorrendo sia pure per il tramite del comune ove si trova l'immobile da demolire in prima battuta al Fondo Demolizione istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e solo in caso di rigetto (totale e/o parziale) della richiesta di finanziamento , dunque in via sussidiaria, valendosi della procedura di pagamento delle spese di giustizia come delineato dal testo unico..resta fermo in ogni caso che la valutazione degli importi liquidabili rientra a pieno titolo tra le attribuzioni proprie dell'autorità giudiziaria e afferisce alla sfera di esercizio delle funzioni giurisdizionali...

SPESE CUSTODIA : per le spese si applicano gli articoli 150 e 151 t.u.s.g.

NOTA DAG.26/01/2015.0013581...nel rinviare a quanto previsto dalla circolare di questo dipartimento del 15 marzo 2006 sulla razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia, si ritiene che la procedura più corretta sia quella di iscrivere all'intermo del registro mod. 42 tutte le cose sequestrate e affidate in custodia a terzi a prescindere dall'onerosità o medo della custodia.

Spese di custodia – istanza riabilitazione – ufficio competente ai fini dell'attestazione di conferma dell'intervenuto pagamento delle spese di custodia cautelare per la riabilitazione del condannato è competente l'ufficio del campione penale preposto al recupero delle spese di custodia afferenti il periodo anteriore l'entrata in vigore del dpr n. 115/2002 ai sensi della normativa *ratione temporis* vigente (R.d. 23.12.1866 n. 2701)

(Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)In ordine alla liquidazione, si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c. e, come tale, si prescrive in cinque anni. Pertanto, prima di ..emettere il relativo provvedimento, si dovrà verificare che il credito non sia già prescritto.

Si raccomanda poi la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c. p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità, desumibile dall'ultimo comma dell'articolo citato, di notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode. La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario.

Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94).

Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro modello 42, memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.

Custodi giudiziari - Liquidazione del compenso - Prescrizione. (Nota senza numero, in data 15 maggio 1998, del Ministero G.G., Affari civili) E stato posto il quesito in ordine a quale sia il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'indennità per la custodia di un bene sottoposto a vincolo di cautela in un procedimento penale.

Con riferimento all'indicata problematica, si rileva, preliminarmente, che il quesito posto concerne l'interpretazione di norme giuridiche e, come tale, costituisce attività prettamente giurisdizionale, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice, sulla quale nessuna influenza o, ancor meno, direttiva può manifestare questa Amministrazione.

Ad ogni buon conto, si segnala che, a parere di questo Ufficio, l'indennità di custodia è commisurata e liquidabile a giorni ed anzi è definita dal legislatore «indennità giornaliera».

Nella considerazione di quanto sopra, discende che il diritto alla predata indennità si prescrive giornalmente nel termine di cui al n. 4 dell'articolo 2948 c.c. |

Conclusivamente, nelle custodie che si protraggano nel tempo, la richiesta di liquidazione della relativa iindennità dovrà essere presentata al giudice, al fine di interrompere il termine di prescrizione, ogni cinque anni meno un giorno.

L'orientamento sopra esposto è, peraltro, confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, in merito, ha sancito: «Il diritto alla indennità di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2948, n. 4, c.c., salvo interruzione provocata da richiesta di liquidazione ed attribuzione, trattandosi di un diritto di credito alla corresponsione di una somma di denaro» (cfr. Cass. penale, n. 2489, 27 luglio 1995, in Archivio Nuova Procedura Penale, 1995, 872).

Beni affidati a terzi - Oneri erariali per indebito prolungamento della custodia.

(Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto questa Direzione ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei vari uffici sulla circostanza che, nel corso delle ispezioni,

vengono rilevati disservizi ed anomalie nella gestione dei corpi di reato che determinano anche rilevanti danni erariali a causa della non sollecita eliminazione dei reperti affidati in custodia a terzi.

Il ritardo nell'eliminazione dei beni in sequestro una volta che sia venuto a cessare il vincolo giudiziario ovvero sia stata disposta la vendita dei beni ai sensi dell'articolo 264, n. 1 c. p.p., comportando, infatti un ulteriore aggravio di spese per lo Stato, implicherebbe, nell'ipotesi di ingiustificata inerzia, potenziale danno erariale oltre a poter configurare, a carico dei soggetti, responsabili dei relativi addebiti, conseguenze di natura amministrativa e disciplinare.

Si raccomanda, pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, di provvedere tempestivamente alla eliminazione dei beni in sequestro, seguendo, eventualmente, anche le vicende degli stessi mediante annotazioni in appositi registri e periodiche verifiche.

Questa Direzione ritiene, altresì, doveroso, sempre nella prospettiva di evitare ritardi nella restituzione dei beni e, soprattutto, di prevenire eventuali danni erariali, richiamare l'attenzione su quanto segue.

In ordine alla liquidazione, si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c. e, come tale, si prescrive in cinque anni.

Pertanto, prima di ..emettere il relativo provvedimento, si dovrà verificare che il credito non sia già prescritto.

Si raccomanda poi la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c. p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità, desumibile dall'ultimo comma dell'articolo citato, di notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario. Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94).

Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro modello 42, memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.

Al fine di un periodico controllo delle iscrizioni del registro, deve ritenersi ispirato a criteri di buon espletamento del servizio l'effettuazione, ogni sei mesi, sia presso gli uffici requirenti che giudicanti di primo grado, della verifica dei corpi di reato pendenti, allo scopo di sollecitare l'emanazione ovvero l'esecuzione dei provvedimenti di desti nazione del bene in sequestro.

DAG.16.08.2017.01533361.U modalità di recupero, per intero o forfettizzato, delle spese per compensi ai custodi dei beni sequestrati e agli amministratori giudiziari;

con particolare riferimento alle spese di custodia si rammenta che:

- l'art. 4 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che "1. Le spese del processo penale sono anticipate dal l'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. "2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della par te III del presente testo unico";

- l'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, qualifica come "spese ripetibili " le indennità di custodia;

- il successivo art. 150, commi 2 e seguenti, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare la restituzione dei beni sottoposti a sequestro, dispone che " La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a proceder e o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa doli 'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale. 3. Le spese di custodia e di conservazione sono in osni caso dovute doll'avente diritto alla restituzione per il

periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. 4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende".

- l'art. 204, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che "Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico", mentre il successivo comma 3, in merito alle spese di custodia, precisa che "Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti". Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge che il regime del recupero delle spese di custodia è particolare rispetto a quello delle altre spese. Esse, infatti, sono poste "in ogni caso" a carico dell'avente diritto per il periodo successivo al "trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione".

Allo stesso modo le spese degli amministratori giudiziari trovano la loro disciplina nel d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, in forza del quale "1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. 2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca. 3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato".

Pagamento spese di custodia a seguito di dissequestro DAG.05/02/2018.0024503.U

la nota in oggetto è a risposta al quesiti di un collega Funzionario delegato che ha posto quesito visto che un magistrato del suo ufficio richiamando costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale *allorquando il sequestro venga revocato perché insussistenti i presupposti di esso giustificativi, le spese di custodia sono poste a carico dell'erario* ha disposto che le somme già liquidate e corrisposte al custode vanno restituite al titolare del bene dissequestrato.

Per il ministero il provvedimento del magistrato, in quanto tale, va eseguito.

recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo a seguito di estinzione del reato (guida in stato di ebbrezza) per svolgimento della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità DAG25/02/2015.0032675.U

Con note n. 6372 del 15.5.2012 e n. 1815 del 12.2.2013 codesta Corte d'Appello trasmetteva un quesito del Presidente del Tribunale di Catanzaro relativo alla possibilità o meno di procedere al recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo allorquando, nel caso di condanna per violazione dell'art. 186, comma 2. del D. Lgs. 285/1992, fosse successivamente intervenuta, ai sensi del comma 9 bis del medesimo articolo, la declaratoria di estinzione del medesimo reato a seguito dello svolgimento positivo della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato.

Al riguardo si fa presente che il presupposto per procedere al recupero delle spese di giustizia è rappresentato dalla sentenza (o decreto penale) di condanna che costituisce il titolo in base al quale viene richiesto il pagamento delle spese processuali.

Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Direzione Generale la sentenza (o il decreto penale) di condanna non viene meno, nonostante successivamente, dopo lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiari, all'esito di ulteriore udienza, l'estinzione dello stesso reato per il quale era intervenuta la condanna.

Pertanto, sussistendo ancora il titolo (costituito dalla sentenza o dal decreto penale di condanna) e fino a quando non vi sia una ulteriore pronuncia al riguardo da parte del giudice dell'esecuzione che, d'ufficio o su istanza di parte, non disponga diversamente, non viene meno il dovere, per l'Ufficio, di procedere al recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo.

Custodia e patteggiamento :

- ✓ **Spese di custodia dei beni sequestrati nei procedimenti conclusi con patteggiamento.**
(Circolare n. 112001, in data 2 marzo 2001)

A differenza di quanto indicato con la circolare di questa Direzione generale, n. 14/96, in data 15 aprile 1996, la Corte di Cassazione, con ripetute sentenze, ha affermato il principio secondo il quale, in caso di sentenza di patteggiamento - che, per giurisprudenza ormai costante, se pure non è considerata una vera e propria pronuncia di condanna, peraltro presuppone l'accertamento della responsabilità dell'imputato (cfr. per tutte Cass., sezione Un., 27 marzo 1992) - l'onere delle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro deve essere posto a carico di colui che ha patteggiato.

Costui, infatti, ai sensi dell'articolo 445 c.p.p., non è tenuto al pagamento delle spese del procedimento, ma per effetto dell'articolo 84 disp. att. c.p.p., non è esonerato dalle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro che gli debbono essere restituiti.

La giurisprudenza della Suprema Corte, facendo seguito ad un orientamento ormai consolidato, ha, in dettaglio, ritenuto che «con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti vanno poste a carico dell'imputato le spese relative alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate, non rientrando queste tra le spese del procedimento in relazione alle quali, per espresso disposto dell'articolo 445, primo comma, c.p.p., è sancito il divieto di condanna» (cfr. Cass., sezione IV, 6 febbraio 1996, n. 1307)

Spese di giustizia - Art. 560 c.p.c., come modificato dal decreto-legge n. 59 del 2016 – Comunicazione del custode/delegato alla vendita immobiliare – Pagamento provvedimento 27 marzo 2018 in Foglio Informativo n. 2/2018

Le notifiche eseguite dal custode delegato alla vendita seguono la disciplina prevista dalla circolare del 9 giugno 2003 per i notai e non possono considerarsi esenti, ma l'erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei servizi prestati dall'ufficiale giudiziario, avendo la parte già assolto il proprio onere con una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il pagamento dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 del Testo Unico sulle spese di giustizia (giòva ricordare che la circolare 9 giugno 2003, n. I/7853/44, emanata da questa Direzione generale e citata nel quesito in esame, ha chiarito che “per le notifiche richieste dal notaio, nell'ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c. deve essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell'esecuzione nelle medesime procedure”.

BENI SEQUESTRATI: SPESE NELLA PROCEDURA E RESTITUZIONE

La materia è regolamentata nel Titolo terzo Capo primo e secondo del DPR 115/05 TUSG artt. 149-156 evidenziamo che:

- ✓ *la restituzione della cosa dissequestrata è condizionata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione salvo che la restituzione non avvenga a seguito di*

provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

- ✓ *Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.*
- ✓ *Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro. 3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.*
- ✓ *Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*
- ✓ *Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.*

Recupero delle spese nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.). DAG.30/03/2012.0046124.U

«Alcune sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pervenute a questa società, non contengono l'espressa condanna al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi.

L'art. 204 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 afferma che, nel caso di sentenza o di decreto ex artt. 445 e 460 c.p.p. si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

Questa società ritiene che, in caso di omessa condanna in sentenza al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi, l'ufficio giudiziario debba sottoporre al giudice competente il provvedimento affinché proceda alla sua correzione ex art. 130 c.p.p..

Si chiede conferma della correttezza della suddetta interpretazione».

Si conferma la correttezza dell'interpretazione esposta.

✓ **Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi agli amministratori articolo 42 Codice antimafia DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod.**

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilita' del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non e' ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonche' il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari e' liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia) ndr= agenzia beni sequestrati)per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario puo' proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di Appello sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione

✓ **sequestro spese in favore degli amministratori giudiziari in caso di revoca**

in caso di revoca del sequestro i compensi liquidati in favore degli amministratori giudiziari gravano sullo Stato ex art. 42 comma 3 dlgs 6 settembre 2011 n. 159, la circostanza che nel caso di specie gli amministratori giudiziari abbiano materialmente ottenuto il pagamento delle proprie spettanze fa nascere in capo al titolare dell'immobile oggetto del sequestro poi revocato il diritto di ricevere dallo Stato quanto prelevato dal conto della gestione dell'immobile stesso per il pagamento dei predetti ausiliari del magistrato. .. tali compensi sono pacificamente da qualificare come spese di giustizia gravanti sul capitolo 1360..DAG.03/12/2019.0232033.U

✓ **sequestro penale di cani a scopo probatorio o preventivo dag 14/07/2014.0098250.U**

• la Legge nr. 281/91 -Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo- nel promuovere la tutela degli animali d'affezione, demanda alle Regioni specifiche competenze in materia ed in particolare l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Unità sanitarie locali, nonché le modalità per riscrizione a tale anagrafe;

• in attuazione della suddetta legge quadro la Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta in materia con la L.R. 20/12 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" istituendo all' art. 25 la Banca Dati Regionale (BDR) dell'anagrafe canina, all'ari. 26 l'obbligo di registrazione all'anagrafe canina;

- ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20/12 il manuale operativo della Banca dati regionali dell'anagrafe canina che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento deve essere adottato con deliberazione della Giunta Regionale;
- in sede di Conferenza Unificata in data 24/01/2013 è stato sancito apposito Accordo in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione teso ad ottenere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia;
- il Manuale operativo della Banca dati regionali dell'anagrafe canina adottato dalla Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia dispone al punto 9.1.4 che"/ cani sottoposti a sequestro penale a scopo probatorio o preventivo devono essere identificati con microchip e registrati in BDR dal Servizio veterinario che ha operato con la polizia giudiziaria durante l'operazione di sequestro"... e che .."la registrazione sarà fatta a carico dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro con successivo trasferimento della detenzione a carico del soggetto che ha acquisito il cane in qualità di detentore"".

Per quanto sopra, questa Direzione Generale fa osservare che il pagamento delle spese relative alla custodia dei corpi di reato è rimesso all'esclusiva competenza e vantazione del magistrato che ha disposto il sequestro, i) quale procede alla liquidazione delle indennità e di eventuali spese secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 59 del DPR 115/02 e che il comma 3 dell'art. 58 del citato DPR 115/02, prevede la possibilità di rimborsare eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del corpo di reato, con logica conseguenza che non possono essere oggetto di rimborso quelle spese di carattere generale, che non assumono una valenza specifica ai fini della conservazione.

Il punto 2) lettera b) e b.1) dell'Accordo del 23/01/2013 sancisce che ... " Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare provvedimenti che garantiscono che l'applicazione del microchip sia effettuato esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalità: b. 1) applicazione del microchip contestualmente alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale..."

Ciò posto e preso atto di quanto sopra evidenziato, si riterrebbe che le spese di registrazione in 90R esulano dalle spese di giustizia e che le stesse sembrerebbero connesse all'ordinaria gestione di un servizio ritenuto necessario per un adempimento di natura amministrativa e, quindi, come tali, non imputabili a questa amministrazione.

Funzionario delegato al pagamento delle spese di giustizia

All'emissione del decreto e/o dell'ordine di pagamento segue la fase di liquidazione che fa capo ad altro soggetto : il Funzionario delegato.

In materia infatti “*il soggetto che liquida la spesa, e che, quindi, se ne assume la responsabilità, è diversa dal soggetto che esegue il pagamento.*” [nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U]

I funzionari delegati sono così individuati [circolari n 6 dell'8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre 2002] :

1. nel dirigente della segreteria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione
2. nel dirigente della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
3. nei dirigenti delle Corti di Appello
4. nei dirigenti delle cancellerie delle sezioni distaccate delle corti di appello
5. nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le corti di appello
6. nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le sezioni distaccate delle corti di appello
7. nel dirigente della segreteria della Direzione Nazionale Antimafia.

Le spese del processo civile e penale [come previsto dall'art. 185 del D.P.R. 115/2002] sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell'anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.

I funzionari delegati ricevuta la documentazione ed eseguiti i necessari riscontri provvedono alla emissione degli ordinativi di pagamento mod. 31 CG ed invieranno ai beneficiari, come prescritto, l'avviso di pagamento.

Nella gestione dei fondi disponibili, e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio, il Funzionario delegato, dopo aver eseguito i necessari riscontri, è tenuto ad eseguire i pagamenti rispettando “scrupolosamente” l'ordine cronologico con cui la documentazione di spesa perviene al suo Ufficio.

Il Funzionario Delegato potrà derogare al suddetto criterio cronologico soltanto per eccezionali, motivate ragioni, da valutarsi caso per caso in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento di particolari attività processuali. [circolare minist. giustizia DAG.06/05/2009.0062708.U]

Attualmente il sistema dei pagamenti è gestito dal sistema SICOGE (sistema informativo di contabilità integrata delle pubbliche Amministrazioni) del Ministero dell'Economia e Finanze

il funzionario delegato COMPETENZA al controllo e liquidazione

PROCURA GENERALE :

- **spese di giustizia (consulenze, perizie, custodie), cap.1360**

[spese da annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

- **giudici onorari (VPO) cap.1362**

[spese da NON annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

- **intercettazioni telefoniche e ambientali cap. 1363**

[spese da annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

- **spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigativa comuni sovranazionali cap.1380.23**

[spese da NON annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

- **spese traduzione e interpretariato in favore di vittime di reato ex decreto legislativo 15 dicembre 2015 n.2015 cap. 1380.25**

[spese da NON annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

CORTE DI APPELLO

- **spese di giustizia (avvocati ,consulenze, testimonianze ,custodie), cap.1360**

[spese da annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

- **giudici onorari (GOT , GdP)e giudici ausiliari cap.1362**

[spese da annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

Funzionario delegato al pagamento - Rilievi a seguito della formazione del titolo - Ammissibilità - Revoca del patrocinio a spese dello Stato - rifiuto di pagamento - provvedimento 29 maggio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018_Il funzionario delegato, qualora, a seguito dell'attività di riscontro rilevi che una spesa sia stata disposta in difformità da quanto

stabilito da norme di legge, è tenuto a segnalare la questione al magistrato che ha provveduto sulla liquidazione (nota DAG n. prot. 82211.U del 13.06.2013); è da considerarsi corretto il comportamento del funzionario delegato che a seguito di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal magistrato su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, non ha posto in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell'avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio. Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia "ex tunc" del provvedimento di revoca, sia "in considerazione di quanto stabilito dall'art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali "responsabili ... dei pagamenti da loro ordinati" e li obbliga al risarcimento del danno subito dall'erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni", (nota DAG n. 206562 del 3.11.2017).

Funzionario delegato al pagamento - Rilievi a seguito della formazione del titolo - Revoca del patrocinio a spese dello Stato - rifiuto di pagamento - provvedimento 29 maggio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018 *Il funzionario delegato, qualora, a seguito dell'attività di riscontro rilevi che una spesa sia stata disposta in difformità da quanto stabilito da norme di legge, è tenuto a segnalare la questione al magistrato che ha provveduto sulla liquidazione (nota DAG n. prot. 82211.U del 13.06.2013); è da considerarsi corretto il comportamento del funzionario delegato che a seguito di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal magistrato su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, non ha posto in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell'avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio. Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia "ex tunc" del provvedimento di revoca, sia "in considerazione di quanto stabilito dall'art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali "responsabili ... dei pagamenti da loro ordinati" e li obbliga al risarcimento del danno subito dall'erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni", (nota DAG n. 206562 del 3.11.2017).*

Funzionario delegato al pagamento - Rilievi a seguito della formazione del titolo - Obbligo di procedere al pagamento - Possibilità di segnalare possibile danno erariale - provvedimento 29 maggio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018 *in materia di titolo di pagamento (ex artt. 82, 83, 168 d.P.R. n. 115 del 2002), nel lasso temporale che intercorre dalla pubblicazione del decreto di pagamento alla scadenza del termine per proporre opposizione, là dove il termine di impugnazione non sia ancora decorso, il funzionario delegato ben può segnalare gli eventuali vizi riscontrati all'ufficio del pubblico ministero, quale organo titolare del potere di impugnazione ai sensi del menzionato art. 170. Decorsi i termini per proporre opposizione, il decreto di pagamento diventa definitivo e non più modificabile. In questa fase la segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate dal funzionario delegato sul decreto di liquidazione da porre in pagamento, non ha lo scopo di provocare una modifica del decreto o il suo annullamento da parte del magistrato.*

Trattasi di una segnalazione che consente al funzionario delegato di porsi al riparo da possibili contestazioni e responsabilità di tipo erariale e allo stesso tempo pone il magistrato nella condizione di valutare il provvedimento emesso e di valutare, per il futuro, la possibilità di impostare il decreto di pagamento secondo differenti parametri. Il rapporto tra funzionario delegato e magistrato è, in questo caso, improntato a spirito di leale collaborazione, mediante un dialogo costruttivo finalizzato a generare modelli di condotta operativi, conformi ai parametri legali di riferimento. Una volta che la segnalazione è stata fatta, il funzionario deve procedere ai relativi ordini di pagamento: non è cioè ammissibile una condotta del funzionario che, a fronte di irregolarità o vizi – tali ritenuti magari in contrasto all'opinione del magistrato autore del decreto – si limiti a non eseguire il titolo, lasciandolo giacere tra le procedure inerte ed assumendo così una condotta inadempitiva rispetto ai propri obblighi di servizio. A tacer d'altro, questa condotta è in palese contrasto con il dovere di eseguire il pagamento ed è certamente idonea a generare ipotesi di responsabilità in capo alla Pubblica amministrazione, tali da poter giustificare un rimprovero contabile e disciplinare a carico del funzionario stesso. Una volta segnalate al magistrato le irregolarità che ritiene di avere riscontrato nel decreto di pagamento e dopo avere

emesso il relativo ordine di pagamento, il funzionario potrà valutare l'opportunità di portare a conoscenza della competente Procura della Corte dei Conti le citate irregolarità (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n.174 ed art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Funzionario delegato - Provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato – Restituzione degli atti da parte del funzionario delegato provvedimento 21 dicembre 2017 in Foglio Informativo n. 1/2018

Con riguardo al comportamento del funzionario delegato che “non procede all'emissione dei mandati di pagamento, nei casi in cui nel decreto di liquidazione sia stato previsto che il pagamento del compenso venga posto a carico dell'Erario”, si ritiene di non poter censurare la restituzione dei provvedimenti di liquidazione al magistrato che li ha emessi in quanto la normativa vigente prevede che “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa” (articolo 172 del d.P.R. n. 115 del 2002). In ogni caso, il magistrato può sempre confermare i provvedimenti di liquidazione rifiutati dal funzionario delegato; quest'ultimo dovrà procedere al pagamento delle spettanze liquidate valutando, all'esito, l'opportunità di segnalare alla competente Procura della Corte dei Conti le irregolarità che ritiene di individuare nel titolo di pagamento (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n.174 ed art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Funzionario delegato - Pagamento di fatture – Annualità di riferimento – In caso di successivo contenzioso ed emissione di titolo giudiziale provvedimento 27 febbraio 2018 in Foglio Informativo n. 1/2018

Laddove sulla richiesta di pagamento si sia instaurato un contenzioso, è all'annualità in cui è stato emesso il titolo giudiziale che lo definisce (sia esso decreto ingiuntivo, ordinanza o sentenza) che occorre far riferimento per verificare l'esistenza o meno di fondi da destinare alla soddisfazione del credito, e non più a quella di emissione della fattura o del decreto.

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio statale successivamente all'emissione di decreto di pagamento divenuto esecutivo

provvedimento 21 dicembre 2017 in Foglio Informativo n. 1/2018

Con riguardo al comportamento del funzionario delegato che “non procede all'emissione dei mandati di pagamento, nei casi in cui nel decreto di liquidazione sia stato previsto che il pagamento del compenso venga posto a carico dell'Erario”, si ritiene di non poter censurare la restituzione dei provvedimenti di liquidazione al magistrato che li ha emessi in quanto la normativa vigente prevede che “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa” (articolo 172 del d.P.R. n. 115 del 2002). In ogni caso, il magistrato può sempre confermare i provvedimenti di liquidazione rifiutati dal funzionario delegato; quest'ultimo dovrà procedere al pagamento delle spettanze liquidate valutando, all'esito, l'opportunità di segnalare alla competente Procura della Corte dei Conti le irregolarità che ritiene di individuare nel titolo di pagamento (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n.174 ed art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Rilievi a seguito della formazione del titolo - Funzione e scopo - Obbligo di procedere al pagamento - Possibilità di segnalare possibile danno erariale provvedimento 29 maggio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018

In materia di titolo di pagamento (ex artt. 82, 83, 168 d.P.R. n. 115 del 2002), nel lasso temporale che intercorre tra la pubblicazione del decreto di pagamento e la scadenza del termine per proporre opposizione, ove il termine per l'impugnazione non sia ancora decorso, il funzionario

delegato ben può segnalare gli eventuali vizi riscontrati all'ufficio del pubblico ministero, quale organo titolare del potere di impugnazione ai sensi del menzionato art. 170.

Decorso i termini per proporre opposizione, il decreto di pagamento diventa definitivo e non più modificabile. In questa fase la segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate dal funzionario delegato sul decreto di liquidazione da porre in pagamento, non ha lo scopo di provocare una modifica del decreto o il suo annullamento da parte del magistrato.

Trattasi di una segnalazione che consente al funzionario delegato di porsi al riparo da possibili contestazioni e responsabilità di tipo erariale e allo stesso tempo pone il magistrato nella condizione di valutare il provvedimento emesso e di valutare, per il futuro, la possibilità di impostare il decreto di pagamento secondo differenti parametri. Il rapporto tra funzionario delegato e magistrato è, in questo caso, improntato a spirito di leale collaborazione, mediante un dialogo costruttivo finalizzato a generare modelli di condotta operativi, conformi ai parametri legali di riferimento.

Una volta che la segnalazione è stata fatta, il funzionario deve procedere ai relativi ordini di pagamento: non è cioè ammissibile una condotta del funzionario che, a fronte di irregolarità o vizi – tali ritenuti magari in contrasto all'opinione del magistrato autore del decreto – si limiti a non eseguire il titolo, lasciandolo giacere tra le procedure inerte ed assumendo così una condotta inadempitiva rispetto ai propri obblighi di servizio.

A tacer d'altro, questa condotta è in palese contrasto con il dovere di eseguire il pagamento ed è certamente idonea a generare ipotesi di responsabilità in capo alla Pubblica amministrazione, tali da giustificare un rimprovero contabile e disciplinare a carico del funzionario stesso. Una volta segnalate al magistrato le irregolarità che ritiene di avere riscontrato nel decreto di pagamento e dopo avere emesso il relativo ordine di pagamento, il funzionario potrà valutare l'opportunità di portare a conoscenza della competente Procura della Corte dei conti le citate irregolarità (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nonché art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Revoca del patrocinio a spese dello Stato – Rifiuto di pagamento – provvedimento 29 maggio 2018 Foglio Informativo n. 3/2018

Qualora il funzionario delegato alle spese di giustizia, a seguito dell'attività di riscontro, rilevi che una spesa sia stata disposta in difformità rispetto a quanto stabilito da norme di legge, è tenuto a segnalare la questione al magistrato che ha provveduto sulla liquidazione (nota DAG n. prot. 82211.U del 13.06.2013); è dunque da considerarsi corretto il comportamento del funzionario delegato che, a seguito di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposta dal magistrato su segnalazione dell'Agenzia delle entrate), non ponga in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell'avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio. Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia "ex tunc" del provvedimento di revoca, sia in considerazione di quanto stabilito dall'art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali "responsabili ... dei pagamenti da loro ordinati" e li obbliga al risarcimento del danno subito dall'erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni (nota DAG n. 206562 del 3.11.2017).

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta successivamente all'emissione del decreto di pagamento a favore del difensore ..si deve affermare che in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell'avvocato difensore anche ove il decreto di liquidazione sia oramai divenuto definitivo. DAG.18/02/2020.0032421.U confer. nota del 16 gennaio 2020 prot. 7871/U

Compensi imponibili corrisposti a titolo di trasferta di polizia giudiziaria – Operazioni di conguaglio ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 – Comunicazione degli uffici giudiziari alle amministrazioni di appartenenza del personale delle forze di polizia – provvedimento 9 luglio 2018 Foglio Informativo n. 3/2018

In caso di compensi imponibili corrisposti a titolo di trasferta di polizia giudiziaria, gli uffici giudiziari devono comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale delle forze di polizia, quali enti che corrispondono il trattamento fondamentale, l'ammontare delle somme nette

corrisposte nell'anno al singolo dipendente, i compensi lordi imponibili, nonché le ritenute fiscali e previdenziali operate (ivi comprese quelle a carico dell'amministrazione), specificando, altresì, il codice fiscale del percipiente, mentre spetta alle predette amministrazioni, competenti a disporre il pagamento degli emolumenti a carattere fisso e continuativo, il compito di porre in essere quanto necessario ai fini del conguaglio fiscale, così come previsto dall'art. 29, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973.

Funzionario delegato - Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato - Precisioni in merito al DURC - Cassa Forense provvedimento 14 marzo 2019 Foglio Informativo n. 1-2/2019 Il DURC va richiesto esclusivamente nei casi in cui il professionista presti la sua opera intellettuale con l'ausilio di dipendenti.

Tuttavia, alcuni enti pubblici, prima di procedere al pagamento delle competenze degli avvocati, richiedono copia del DURC da parte del professionista.

Con riferimento specifico alla Cassa forense, la particolarità della normativa, la diversa natura dei contributi nonché le varie modalità di pagamento e il complesso meccanismo dell'efficacia dell'anno ai fini pensionistici, rendono impossibile da parte dell'ente la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i contenuti e la validità del DURC.

Gli avvocati iscritti alla Cassa forense, però, hanno diritto ad ottenere una certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) che l'ente rende nel rispetto della normativa previdenziale forense con contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. Il DURC non è un documento autocertificabile ai sensi dell'art. 44-bis del d.P.R. n. 445/2000.

Funzionario delegato - Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato - Precisioni in merito al DURC - Richiesta - Modalità provvedimento 14 marzo 2019 Foglio Informativo n. 1-2/2019

La richiesta del DURC, quando non sia possibile estrapolare il documento in formato .pdf dal fascicolo in essere per ogni fattura elettronica acquisita e protocollata sulla piattaforma SICOGÉ, va effettuata on line utilizzando i sistemi informatici tradizionali dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile e degli altri istituti previdenziali pubblici

Funzionario delegato - Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato - Richiesta del DURC provvedimento 14 marzo 2019 Foglio Informativo n. 1-2/2019

Nel caso di incarichi fiduciari ad personam conferiti dal magistrato al fine di soddisfare particolari esigenze processuali o investigative, la verifica della regolarità contributiva a mezzo della richiesta del DURC da parte del funzionario delegato che predispose gli ordinativi secondari di spesa non è necessaria per i rapporti contrattuali inquadrabili come prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. e intercorrenti con lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, INAIL e Cassa edile: è il caso degli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la cui contribuzione è su base volontaria e non obbligatoria.

Diversamente, in mancanza di una differente disposizione in deroga, la verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 e la disciplina prevista in materia di DURC torna a essere applicabile alle spese di giustizia aventi ad oggetto prestazioni collocabili nell'ambito dei contratti d'opera rese da professionisti iscritti all'INPS, all'INAIL e alla Cassa edile e da custodi giudiziari, nonché prestazioni rese da tutti gli operatori economici nell'ambito dei rapporti negoziali posti in essere ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

CONDANNATO IRREPERIBILE, ANNULLAMENTO DEL CREDITO E DELLA PENA PECUNIARIA

Il testo unico, all'articolo 219, espressamente disciplinata *l'ipotesi di irreperibilità del debitore* che si verifica quando la notifica dell'invito al pagamento sia avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti)

Si evidenzia che il legislatore del testo unico ha evitato accuratamente di considerare i crediti relativi agli irreperibili meramente sospesi, al fine di escludere che le cancellerie si ritenessero obbligate a riprovare la notifica di tanto in tanto, a causa delle possibili responsabilità conseguenti all'eventuale prescrizione dei crediti (quanto sopra si ricava dalla relazione al testo unico)

Nel caso di cui all'articolo in oggetto l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato nel caso in cui l'importo superi quello previsto dall'art. 265, R. D. n. 827/1924 (attualmente € 2.582,28)

l'art. 219 T.U. contiene due importanti novità rispetto alla disciplina pregressa:

- non è più richiesto, come invece disposto in via generale dall'art. 265, R.D. n. 827/1924, che l'annullamento sia decretato dall'amministrazione finanziaria; si prende atto che, in forza dell'art. 17, comma 26, L. 15-5-1997, n. 127, non è più previsto come obbligatorio il previo parere del Consiglio di Stato (già stabilito per crediti superiori a 20.658,28 euro).

In caso di imputato irreperibile la notifica va effettuata ex articolo 143 cpc o, se straniero, ex articolo 142 tenendo conto dell'efficacia temporale del decreto di irreperibilità ex articolo 160 cpp

Art 143 cpc .

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [c.p.c. 8] (1) del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza [c.c. 43] o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede]

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte .

ARTICOLO 142 CPC VEDASI MODIFICHE OPERATE DAL DLVO 149/2002 A FAR DATA DEL 30 GIUGNO 2023

Notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella Repubblica

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200

Dispositivo dell'art. 160 Codice di Procedura Penale

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare [425, 429] ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari [405].
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare [419] nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado [525 ss., 544 ss.].
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado [593 ss.] e da quello di rinvio [627] cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 ⁽¹⁾.

Note (1) Siffatti limiti possono non esplicitare per intero i loro effetti in quanto il decreto di irreperibilità resta pur sempre atto sottoposto alla clausola *rebus sic tantibus*, essendo meramente dichiarativo di uno stato preesistente.

In materia di irreperibilità si richiamano le seguenti circolari e note

- ✓ **Art 219 e 237 Testo Unico delle spese di giustizia - condannato irreperibile, annullamento del credito e della pena pecuniaria** (DAG.16/06/2006.0065296.U) *In relazione al tema indicato in oggetto si concorda con codesto Ispettorato Generale relativamente alla apprezzabile ed inusitate concretezza del testo normativo esponendo quanto segue L'annullamento della partita di credito di cui agli articoli 219 e 235 (che, peraltro, rinviano all'art. 265 del RD 23/5/1924, n.827). ed in particolare della pena pecuniaria, non costituisce un modo di estinzione della pena Infatti la competenza alla dichiarazione di estinzione di ogni pena pecuniaria e sempre del magistrato giudice dell'esecuzione ai sensi dell' art 676 e.p.p., anche se la pena è stata annullata "contabilmente" dall'Ufficio Recupero Crediti, dato il diverso piano (processuale e amministrativo) su cui operano le pronunce. resto quanto sopra e confermato dal comma 1 dell'art 235, che stabilisce che quando il condannato verrà rintracciato deve essere riattivata la procedura di riscossione L'istituto dell'annullamento contabile delle pene pecuniarie per i debitori irreperibili, era già previsto ed applicato in base alla disciplina previgente il D P R 115/2002, che sul punto ha innovato esclusivamente in tema di competenza all'adozione del relativo provvedimento tra Amministrazioni dello Stato invero, secondo le norme R.D 23 dicembre 1865 m. 2701 (Approvazione della Tariffa in materia penale), il provvedimento veniva disposto dall'autorità amministrativa finanziaria anziché da quella amministrativa giudiziaria La scelta del legislatore del 2002 e del resto coerente con la qualificazione del Ministero della Giustizia come ente creditore, non più quindi soggetto al controllo del Ministero delle Finanze con relativa equiparazione dei cancellieri ad agenti contabili delle Finanze. (vedi art. 265 R.D. 23 maggio 1924 N. 827 e circolare Finanze n. 34 prot. 194734 dell' 1 luglio 1954) .In merito quindi alle problematiche che gli ispettori possono rilevare anche in ragione della specifica attività svolta presso gli uffici operativi, si chiede di voler invitare comunque gli ispettori ad un'interpretazione della normativa maggiormente coerente con il sistema ed organica con le precedenti interpretazioni affinché l'attività ispettiva possa concorrere sempre più con questa Direzione Generale per la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti*
- ✓ **rimessione atti pm per esecuzione pena non riscossa -quesito in merito all'art. 235, comma 2, D.P.R. 115/2002** (DAG.08/03/2006.0027208.U) *E' stato chiesto di conoscere se nella ipotesi di pagamento di pena pecuniaria, nel caso in cui una notifica sia stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.-persona di residenza, dimora, domicilio sconosciuti- ed il credito ai sensi dell'art. 235, comma 2, D.P.R. 115/2002, sia stato annullato, la prevista rimessione degli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili debba avvenire in ogni caso, ovvero solo allorché la procedura esecutiva per l'espiazione della pena detentiva sia ancora in corso. Al riguardo si rappresenta quanto segue. In base al secondo comma dell'art. 235 del Testo Unico sulle spese di giustizia, la rimessione degli atti al pubblico ministero, perché possa essere attivata l'esecuzione della pena pecuniaria non riscossa, deve avvenire quando, oltre a tale sanzione, sia stata inflitta anche una condanna a pena detentiva. E ciò senza che si debba pure tener conto se l'esecuzione della pena detentiva sia stata iniziata e sia in corso. Si ritiene, pertanto, che stando alla precisa disposizione de qua, il solo fatto della coesistenza di una condanna a pena detentiva imponga anche la trasmissione al pubblico ministero degli atti riguardanti la pena pecuniaria, nel caso in cui la notifica della relativa richiesta di pagamento sia avvenuta ai 'sensi dell'art 143. Invero le uniche condizioni fissate dal secondo comma dell'articolo citato sono la contemporanea condanna alla pena detentiva e la notifica ex art. 143 c.p.c..*
- ✓ **Condannato irreperibile: attività del pubblico ministero in caso di condanna interamente espia o di concessione del beneficio della la sospensione condizionale della pena (art. 235d.p.r. 115 del 2002 "T.U. Spese di giustizia").(ISPETTORATO GENERALE, Genova 20 febbraio 2007)** *Sul gruppo di discussione dei dirigenti del Ministero della Giustizia è stata posto il quesito circa l'attività che deve svolgere l'ufficio esecuzione penale presso la procura della Repubblica ai fini di dichiarare l'irreperibilità del condannato a prescindere dalla circostanza dell'effettiva esistenza di un procedimento (pendente e\o in corso) per l'esecuzione di una pena detentiva. tenendo che la questione rivesta un interesse ai fini di uniformare il comportamento in sede di verifica agli uffici di procura si rappresentano alla S.V. alcune brevi considerazioni. Premesso che l'invio da parte dell'ufficio recupero*

crediti dell'estratto esecutivo al P.M. perché proceda col rito degli irreperibili ha quale scopo "sostanziale" quello di tentare il recupero delle spese di giustizia. Se l'ufficio del pubblico ministero procede ai sensi dell'art. 235 testo unico alle ricerche del condannato ed esegue la notifica con il rito degli irreperibili, rendere possibile il recupero delle spese, in quanto, con la consegna dell'atto al difensore nominato col decreto, il debitore diventa "reperibile" La restituzione degli atti all'ufficio giudicante, legittima, l'ufficio recupero crediti a richiedere l'iscrizione a ruolo del credito. La richiesta dell'ufficio giudicante comporta di fatto per la Procura della Repubblica un'attività che altrimenti non effettuerebbe non dovendo eseguire alcuna pena essendo la stessa o sospesa o già espiata. La problematica deve essere risolta avendo riguardo oltre che all'art. 235 "annullamento del credito e possibile riviviscenza" all'art. 219 dello stesso testo unico in quanto disposizione generale in tema di **annullamento del credito per irreperibilità**. Sulla irreperibilità anche se con riguardo alle tematiche in materia di conversione della pena pecuniaria, già nel lontano 1995 si era pronunciato, in prima battuta, con circolare il Ministero della giustizia (nota n. 11 del 12 giugno 1995, rettificata dalla nota n. 15 del 30 agosto 1995), attribuendo al P.M. le ricerche per irreperibilità, al cui esito negativo era subordinata la richiesta di annullamento, salvo la reinscrizione nel caso di successivo esito positivo. Successivamente, con sent. 25 ottobre 1995 la Corte di Cassazione ha statuito il principio opposto precisando che le indagini sono di competenza della cancelleria del giudice dell'esecuzione e non del p.m., il quale deve solo attivare la conversione presso il giudice di sorveglianza. Il principio che il p.m. quale organo dell'esecuzione debba eseguire le ricerche solo per l'esecuzione della pena è stato "cristallizzato" nell'art. 235 del testo unico nella parte in cui recita: "quando la condanna è per pena detentiva e per pena pecuniaria, l'ufficio giudicante, dopo aver annullato il credito per irreperibilità, rimette gli atti al pubblico ministero che deve eseguire la condanna a pena detentiva; nel momento in cui il condannato debitore divenga reperibile il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito". La disposizione, a parere di chi scrive, oltre a riaffermare il principio che la conversione per insolubilità presuppone la reperibilità del debitore (solo del debitore noto è possibile verificare la reale solvibilità) prevede che il credito riviva (**ovviamente** nei limiti della prescrizione), se dopo l'annullamento per irreperibilità, in qualsiasi modo, il debitore risulti reperibile. Uno dei modi possibili di "riviviscenza" del credito per reperibilità è stato individuato nella effettiva esecuzione della pena detentiva o almeno nell'astratta sottoponibilità del condannato alla pena. Esecuzione della pena che nel caso di condanna condizionalmente sospesa o interamente espiata non deve essere eseguita. Inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura presuppone che l'ufficio giudicante abbia già annullato il credito per irreperibilità. Concludendo il P.M. nessuna attività deve compiere in caso di pena espiata o condizionalmente sospesa per cui l'estratto sarà restituito all'organo giudicante con l'annotazione che nessuna esecuzione è allo stato pendente e/o in corso. Non rileva ai fini di una diversa soluzione la circostanza dell'eventuale revoca del beneficio della sospensione ex art. 168 c.p. in caso di precedenti ostativi iscritti a casellario giudiziale in quanto in tale caso il P.M. deve procedere a richiedere al giudice dell'esecuzione la richiesta di revoca della sospensione. Solo quando la condanna diviene eseguibile il PM per provvedere alla notifica dell'ordine con eventuale e contestuale decreto di sospensione, nel caso non conosca l'indirizzo del condannato, eseguite le ricerche con esito negativo emette decreto di irreperibilità con relativa notifica dell'ordine presso il difensore ex art 159 c.p.p..

- ✓ **pena pecuniaria conversione a carico di soggetti irreperibili non condannati anche a pena detentiva (DAG.12/11/2019.0218487.U)** essendo necessario presupposto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva l'accertamento dell'insolubilità del condannato e non potendosi certo effettuare tale accertamento nel caso di irreperibilità del condannato stesso risulta agevole affermare che il tribunale in tale ipotesi non debba trasmettere gli atti al pubblico ministero per le finalità di cui sopra ma debba limitarsi all'annullamento della partita di credito ex art. 219, comma 1, dpr 115/2002 salva ovviamente la necessità nel caso di successivo reperimento del condannato stesso di procedere a una nuova iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'art. 235 comma 1....
- ✓ **pena pecuniaria conversione a carico di soggetti irreperibili condannati anche a pena detentiva (DAG.12/11/2019.0218487.U)** nella ipotesi in cui il soggetto irreperibile sia stato condannato anche a pena detentiva ancora da espiare il tribunale dovrà trasmettere gli atti al pubblico ministero in applicazione del chiaro disposto dell'art. 235 comma 2 testo unico la cui persistente vigenza trova conferma nel disposto dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

Articolo 235 (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile riviviscenza) (estratto dalla relazione illustrativa del testo unico spese di giustizia)

Questa disposizione si collega a quella generale [(art. 219 (L))] che prevede l'annullamento del credito per irreperibilità.

La problematica della irreperibilità e della conversione delle pene pecuniarie ha come fulcro l'esigenza di conciliare l'irrinunciabilità alla conversione con quella di evitare l'inutile spreco di risorse.

Nella prassi, prima della riforma del '97 sulla riscossione, si è fatto ricorso all'art. 660 c.p.p. per chiedere la conversione per insolvibilità quando il debitore non era reperibile (80% dei casi di richiesta di conversione), con conseguenti continui passaggi di carte e opinioni discordanti.

Il Ministero della giustizia ha cercato di risolvere i problemi nel contesto della procedura di conversione (circ. n. 11 del 12 giugno 1995, rettificata dalla circ. n. 15 del 30 agosto 1995), attribuendo al P.M. le ricerche per irreperibilità, al cui esito negativo era subordinata la richiesta di annullamento, salvo la reinscrizione nel caso di successivo esito positivo.

La cassazione (sent. 25 ottobre 1995) ha statuito che:

- le indagini sono di competenza della cancelleria giudice esecuzione e non del p.m., il quale deve solo attivare la conversione presso il giudice di sorveglianza;
- la reperibilità è presupposto della conversione perché prima di convertire occorre accertare l'effettiva insolvibilità, accertamento che non si può compiere se non si conosce il luogo in cui presumibilmente si devono cercare i beni.

Dopo la riforma, la riscossione delle pene pecuniarie è di fatto bloccata a causa dell'assoluta mancanza di coordinamento nelle norme di legge.

La disposizione in commento supera i problemi sorti nella prassi, ponendo regole chiare in conformità ai principi già presenti nell'ordinamento.

Innanzitutto, la conversione per insolvibilità è ancorata al presupposto della reperibilità del debitore, perché solo se è stato reperito, si può verificare se è o meno solvibile.

In secondo luogo, proprio perché le pene pecuniarie devono essere convertite in caso di insolvibilità, prevede che il credito risorga (ovviamente nei limiti della prescrizione), se dopo l'annullamento per irreperibilità, in qualsiasi modo, il debitore risulti reperibile.

In terzo luogo, al fine di assicurare la reperibilità del debitore, utilizza uno strumento previsto nell'ordinamento per assicurare la reperibilità di colui che è sottoponibile a pene detentive e che, proprio per la finalità che lo caratterizza, non può essere usato se la condanna è solo per spese e pene.

L'ipotesi che risulterà più frequente è quella disciplinata nei commi 2 e 3, dove si usufruisce dell'attività, prevista e disciplinata nel codice di procedura penale, per l'esecuzione delle pene detentive.

Residuale è l'ipotesi di cui al comma 1, che è volta ad evitare l'inutile spreco di risorse, stante l'impossibilità di far scattare la procedura prevista solo per le pene detentive, quando sono comminate esclusivamente pene pecuniarie, oltre alle spese.

La disciplina prevista per le pene pecuniarie è stata estesa dall'art 241 T.U. anche alle sanzioni amministrative pecuniarie, in virtù della loro equiparazione disposta dall'art. 75, D.Lgs. 8-6-200 1, n. 231 (equiparazione che evidentemente non può riguardare né la conversione della pena né l'esecuzione di pene detentive);

qualora l'invito al pagamento sia riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'art. 219 TU., l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta successivamente reperibile.

ESTINZIONE LEGALE DEL CREDITO E DISCARICO

Ai sensi dell'articolo 1 , comma 527, legge 24 dicembre 2012 n. 228, *decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, i crediti di importo fino a 2.000 € comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 sono automaticamente annullati.*

A decorrere dalla data di stipula della convenzione (l'ultima è del 27 dicembre 2017) prevista dall'art. 1, comma 367, L. 24-12-2007, n. 244, anche l'iscrizione a ruolo, oltre che la quantificazione del credito, verrà curata direttamente dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. limitatamente alle spese conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data.

A norma dell'art. 220 T.U., in tutti i casi in cui *il credito è estinto legalmente*, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'art. 267, comma 1, R.D. n. 827/1924.

Se il credito risulta già iscritto a ruolo, viene scaricato automaticamente, con le conseguenze indicate dall'art. 210 T.U. (eliminazione delle scritture patrimoniali dei crediti erariali senza un formale annullamento del credito).

Tra le ipotesi di estinzione legale del credito, ricordiamo:

- l'intervenuta prescrizione del credito stesso (la prescrizione è di norma decennale, l'ammenda si prescrive in cinque anni, termine raddoppiato nei casi di recidiva c 1 dell'art 173 c. p.);
- limitatamente alle pene pecuniarie, tutti i casi di estinzione del reato (se vi è revoca del provvedimento di condanna per abolizione del reato, non si recupereranno neanche le spese processuali ,nota n. 8/4138/109, in data 5-12-1991 del Min. Giust. Aff. Civ., Uff, VIII);
- riguardo alle spese di giustizia in materia penale, la morte del debitore (Corte Cost.. Sent, n. 96 del 26-3/6-4-1998);
- il credito fondato su una norma dichiarata incostituzionale (Il Ministero della giustizia -Aff. Civ.,-Segreteria, con la nota 1352/2001/U, in data 9-4-2001, si è espresso chiaramente per un generalizzato annullamento di tutti gli articoli pendenti alla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, giacché non vi sono dubbi sull'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità, fatte salve le situazioni giuridiche già consolidate ,tra le quali, certamente non possono annoverarsi i procedimenti di recupero delle spese di giustizia, ancorché afferenti processi conclusi con sentenze già passate in giudicato).

ART. 228 (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. *Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero*

2. *Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.*

ART. 229 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)

1. *Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.*

E' una disposizione di raccordo con la norma generale sui crediti erariali, che prevede la non iscrizione a ruolo in caso di inadempimento, per gli importi previsti dall'art. 12 bis del d.P.R. n. 602/1973, **oggi pari a euro 16,53**, (importo arrotondato ad € 17) per effetto dell'aumento disposto con d.P.R. n. 129/1999. Il credito, quindi, si estingue in caso di inadempimento dell'invito al pagamento, sempre che l'importo sia quello dall'articolo richiamato. Questa norma è sicuramente riferibile anche alle spese di giustizia, per effetto del rinvio generale effettuato dall'art. 18, d. lgs. n. 46/1999.

Qui è riferita alle sole sanzioni perché per le spese opera a regime il più ampio strumento dell'art. 228 (L) e non può operare per le pene pecuniarie, dato il regime speciale di queste, per cui all'inadempimento segue la conversione.

Per l'operatività dello stesso art. 12 bis citato, per le spese processuali e di mantenimento, sino a che non verrà emanato il regolamento previsto dall'art. 228 (L), vedi le norme transitorie (art. 287).

ART. 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

Il legislatore del 2000 ha previsto uno strumento generale di estinzione ex lege del credito, elastico rispetto ai costi della riscossione, ed anticipato al momento immediatamente successivo alla quantificazione.

L'art. 12 bis citato, riferibile alle spese di giustizia sulla base del rinvio generale contenuto nell'art. 18, d.lgs. n. 46/1999, prevede - per un importo determinato, aumentabile con regolamento ex art. 17, comma 2, legge n. 400/88 - un meccanismo di estinzione riferito all'iscrizione a ruolo. La nuova previsione dell'art. 80 assorbe la precedente norma generale per le spese considerate: da ciò l'operatività transitoria.

Infatti, non è ragionevole che nell'ordinamento esistano, in relazione agli stessi crediti (spese processuali e di mantenimento), due meccanismi di estinzione, fondati sull'importo, che operano rispetto a momenti diversi. E' evidente che quello che estingue il credito in un momento antecedente assorbe quello che faceva scattare l'estinzione in un momento successivo.

Con riferimento al quantum, attualmente è sino a euro 16,53 (arrotondati a 17 €), aumento attuato con d.P.R. n. 129/99, espressamente riferito ai tributi, ma riferibile alle spese stante il rinvio mobile e generale di cui all'art. 18 citato.

L'articolo 12 bis citato non è riferibile alle pene pecuniarie, operando per le pene pecuniarie solo la possibilità di conversione.

l'articolo unico della L. 8-3-1989, n. 89, dispose l'annullamento degli articoli di credito per spese di giustizia quando il credito non superasse l'importo di 25,82 euro (già L. 50.000), adeguabile ogni biennio secondo indici ISTAT, ma di fatto mai adeguato. La disposizione si applicava, sino all'entrata in vigore del t u spese di giustizia, solo ai crediti iscritti nel campione penale

ART. 288 (L) (Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)

1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.

2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Annullamento crediti e Corte dei Conti

Alla luce delle disposizioni del testo unico spese di giustizia non si ritiene applicabile agli annullamenti crediti per spese di giustizia l'art. 265 ultimo comma R.D. n. 827/1924, ai sensi del quale i provvedimenti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti per i seguenti motivi:

- l'articolo 219 annullamento per irreperibilità non fa nessun richiamo all'ultimo comma dell'articolo 265/1924 ma solo al secondo comma di detto articolo nella parte relativa al previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato;

- a norma dell'art. 220 T.U., in tutti i casi in cui *il credito è estinto legalmente*, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'art. 267, comma 1, R.D. n. 827/1924. Se il credito risulta già iscritto a ruolo, viene discaricato automaticamente, con le conseguenze indicate dall'art. 210 T.U. (senza quindi un formale annullamento del credito).

L'articolo 267 inoltre non sottopone alla registrazione alla corte dei conti il provvedimento di annullamento dell'ufficio giudiziario ma (ti riporto testualmente ricordando che noi non siamo agenti contabili dalla legge finanziaria 1999) : *“Per le partite che non siano in carico a contabili, l'annullamento è disposto, secondo le norme del precedente art. 265, ed esclusi i pareri ivi indicati, con decreti degli intendenti di finanza o del Ministro delle finanze, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.”*

Remissione del debito

Art. 6 tu prevede la **remissione del debito** per le spese del processo, se non detenuto, e di mantenimento, se detenuto, nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta.

La domanda è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti al magistrato(di sorveglianza) competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero che è sospesa se è in corso.

La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria competente per le attività connesse al recupero

Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.

Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso.

L'applicazione del beneficio richiede il concorso di due condizioni:

- a) le disagiate condizioni economiche;
- b) la regolarità nella condotta tenuta dal condannato in sede di espiazione della pena ovvero in libertà.

La remissione estingue il debito per le spese processuali e di mantenimento.

pena pecuniaria : a differenza delle spese di giustizia conseguenti ad una sentenza penale di condanna che possono essere rimesse (cd. remissione del debito), la pena pecuniaria può essere:

- rimessa (estinta), nel caso di positivo svolgimento dell'affidamento in prova ai servizi sociali (misura alternativa alla detenzione; art. 47 legge 354/1975 Ordinamento Penitenziario),
- Rateizzata, ricorrendone i presupposti.

in materia di pena pecuniaria a far data del 30 dicembre 2022 vedasi modifiche operate dal dlvo 149/2022 → argomento a pag 474

Art.14 Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 23 settembre 2010 modificata in data 27 dicembre 2017

Sospensione della riscossione delle spese processuali a seguito di istanza di remissione del debito

1. L'ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all'allegato modello A o quella di cui all'allegato modello B, la comunicazione della presentazione dell'istanza di remissione del debito di cui all'articolo 6 del Testo Unico ed il relativo provvedimento di decisione del magistrato di sorveglianza.
2. La società, ricevuta la comunicazione dell'istanza, se il credito non è ancora iscritto a ruolo, provvede all'annotazione della partita di credito nel registro e all'iscrizione a ruolo del credito, ad eccezione delle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima, per le quali la riscossione rimane sospesa fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. In caso di accoglimento dell'istanza, la società provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza e procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale credito residuo.
3. Se il credito è già iscritto a ruolo, la società sospende la riscossione sino alla ricezione della comunicazione dell'ufficio relativa alla decisione sull'istanza di remissione, limitatamente alle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima. In caso di accoglimento dell'istanza, provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, trasmettendo la disposizione di discarico, totale o parziale, del credito già sospeso al competente agente della riscossione.
4. Qualora l'accoglimento dell'istanza comporti l'estinzione dell'intero credito, la società provvede anche alla eliminazione dello stesso dal registro SIAMM.
5. In caso di rigetto dell'istanza, la società riattiva la procedura di riscossione non appena ricevuto il provvedimento negativo del magistrato.

DILAZIONE O RATEIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 232 TU " il debitore può chiedere la dilazione o rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi.

La dilazione o rateizzazione non è applicabile al contributo unificato.

L'attività delle cancellerie in materia costituisce a tutti gli effetti procedimento amministrativo regolato dalla legge 241/90.

Il disposto di cui all'articolo 232 tu è superato dal **Decreto legge 248/07 convertito con legge 28 febbraio 2008 n 31** art. 36. Disposizioni in materia di riscossione

Omissis... 2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

"L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili";

Omissis..

2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115";

comunicazioni di inesigibilità

Modifica introdotta con d.l. 248/07 (Decreto "mille proroghe") convertito con legge 31/08.

Omissis...

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il ((31 dicembre 2014)), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al ((31 dicembre 2011)) e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione e' fissato al ((31 dicembre 2014)), il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal ((1° gennaio 2015)).

4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE PER IMPUGNAZIONE DEL RUOLO

Ai sensi dell'art. 215 TU in applicazione dell'art. 28 d.lvo 46/99, in caso di impugnazione del ruolo il funzionario addetto all'Ufficio può sospendere la riscossione sulla base dei criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 22 ottobre 2003

Le cause di sospensione sono, ex art. 214 TU, comunicate al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello stato.

Le modalità di presentazione della domanda sono simili a quelle previste per la richiesta di dilazione o rateizzazione.

Ai sensi della circolare 21 gennaio 2004 n 12 Min. Giustizia Dip. Aff. Giustizia

..la sospensione amministrativa della riscossione presuppone l'impugnazione del ruolo proposta avanti al giudice competente, ordinario o tributario, antecedentemente alla presentazione dell'istanza in sede amministrativa, il funzionario responsabile dovrà valutare i motivi di impugnazione del ruolo adottati avanti al giudice di merito e riportati nell'istanza di sospensione amministrativa, accordando quest'ultima qualora gli stessi «non risultino manifestamente infondati» (art. 1).

Con tale affermazione, il testo normativo ha ritenuto legittima la sospensione amministrativa allorché il funzionario responsabile rilevi che le censure formulate dall'istante nell'atto di impugnazione del ruolo non risultino palesemente pretestuose o, comunque, prive di giuridico fondamento.

A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcuni tra i possibili motivi di impugnazione del ruolo e di sospensione amministrativa:

— l'omessa o irrituale notifica dell'invito al pagamento (che costituisce il presupposto per l'iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'art. 213 del testo unico);

- 6) l'errore nella individuazione del soggetto debitore;
- 6) l'erronea determinazione dell'importo iscritto a ruolo;
- 6) la duplicazione dell'iscrizione a ruolo per la medesima partita di credito;
- 6) la contestazione del credito per intervenuto pagamento.

Il provvedimento di sospensione amministrativa, stante la sua natura cautelare, mira ad inibire solo temporaneamente l'esecutorietà del ruolo, in attesa della decisione giurisdizionale sul ricorso, alle cui statuizioni di merito l'ufficio si dovrà evidentemente conformare per la prosecuzione o meno dell'attività di riscossione.

Il funzionario dovrà provvedere all'annullamento del ruolo nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, qualora, a seguito dell'istanza di sospensione, accerti l'illegittimità o l'infondatezza del ruolo impugnato....

....l'art. 7 del decreto dirigenziale stabilisce che il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione amministrativa della riscossione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di primo grado di impugnazione del ruolo.

In merito, è opportuno precisare che, ai fini della cessazione dell'efficacia del provvedimento di sospensione, il giudizio si intende definito a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, ovvero al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) della cancellazione della causa dal ruolo;
- b) della scadenza del termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice per la prosecuzione del giudizio in caso di sospensione o interruzione dello stesso, qualora il processo non venga proseguito o riassunto;
- c) delle ipotesi disciplinate dagli artt. 306 ss. C.p.c..

Pertanto, qualora l'ufficio non abbia notizia della costituzione in giudizio dell'Amministrazione oppure nell'ipotesi di contumacia della stessa, è necessario procedere periodicamente alla verifica dello stato del processo.

In ogni caso, il competente funzionario, appena viene a conoscenza dell'esito del giudizio di merito, deve tempestivamente comunicare al Concessionario — con le modalità sopra descritte — la revoca della sospensione dell'attività di riscossione, segnalando che per il periodo di

sospensione non vanno calcolati gli interessi di mora ex art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oppure operare il discarico del ruolo.

.....l'art. 8 del decreto dirigenziale disciplina la materia degli interessi dovuti dal debitore sulle somme il cui pagamento è stato sospeso. Ad eccezione delle eventuali multe e/o ammende iscritte a ruolo, sulle quali, stante la peculiarità della loro natura di sanzione penale, non maturano interessi, per quanto attiene alle altre somme gli interessi dovuti devono essere calcolati con riferimento all'intero periodo di efficacia del provvedimento di sospensione, così come specificato nelle lettere a), b) e e) dell'art. 8 del decreto dirigenziale.

CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA REISCRIZIONE A RUOLO DEI CREDITI INESIGIBILI Circolare Ministero Giustizia DAG.01/08/2005.5034

“... con decreto del ministero della Giustizia in data 18 maggio 2005...pubblicato in G.U. serie generale n 171 del 25 luglio 2005 sono stati individuati i criteri per la reiscrizione a ruolo dei crediti discaricati a seguito alla richiesta di discarico trasmessa dal concessionario...”

L'art. 1 del decreto dirigenziale in commento ha individuato come unico criterio eccezionale per la reiscrizione a ruolo del credito già discaricato per inesigibilità il pagamento di una diversa partita di credito da parte del medesimo debitore avvenuto successivamente al discarico

La reiscrizione può essere effettuata a condizione che il credito non risulti prescritto o comunque legalmente estinto.....

Si precisa che il testo unico non prevede alcun adempimento finalizzato all'interuzione della prescrizione dei crediti da parte degli uffici successivamente all'eliminazione della partita di credito....

Gli Uffici che hanno il registro recupero crediti informatizzato dovranno curare la tenuta di una rubrica alfabetica delle partite di credito eliminate a seguito di discarico, indispensabile per effettuare i controlli per l'applicazione del decreto in commento. A tal proposito potrà essere adottata la rubrica in formato access pubblicata sul sito www.giustizia.it

Modalità restituzione somme allo Stato

1) conto corrente postale 234872 con causale ” *capo XI capitolo 3530/30 restituzione somme indebitamente riscosse*”

2) bonifico intestato a TESORO DELLO STATO IT23N0100003245451011353003

Modalità versamento somme alla Cassa delle Ammende

D.P.C.M., 10/04/2017 n° 102, G.U. 28/06/2017 Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547. (GU n.149 del 28-6-2017).

Art. 22.

Versamenti delle somme

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa sono versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo «1AET». I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «Cassa DP s.p.a. gestione separata» a favore della Cassa. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.

2. Le somme dovute alla Cassa dagli istituti penitenziari sono versate, a mezzo di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.

3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti penitenziari inoltrano tempestivamente alla Cassa la comunicazione dell'avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.

4..omississ...

sanzione pecuniaria recupero negli stati membri dell'Unione Europea

decreto legislativo n 37 del 15 febbraio 2015

Il decreto legislativo 37/2016 (in vigore dal 27-3-2016) attua la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Ai sensi del decreto legislativo in parola si intende (art. 2) si intende «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:

- 1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;
- 2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;
- 3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
- 4) una somma di denaro per la quale vi e' condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.

La normativa prevede sia la richiesta di recupero all'estero che il recupero nello stato italiano.

TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Competenza (Art. 4)

1. Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che si e' pronunciata in merito alla sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.

Condizioni di trasmissione (Art. 5)

1. La trasmissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione e' disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie e' divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione.

2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.

3. Se e' ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Trasmissione all'estero (Art. 6)

1. Il provvedimento e' inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

2. Se sono competenti le autorità di piu' Stati, la decisione e' trasmessa all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.

Effetti del riconoscimento (Art. 7)

1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorità italiana non e' piu' tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.
...OMISSIS.....

TRASMISSIONE DALL'ESTERO

Competenza (Art. 8)

1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento e' trasmesso dall'estero.

2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di decisione.

...OMISSIS...

Il ministero con DAG22/12/2017.0241256.U ha individuato quale giudice dell'esecuzione la Corte di Appello interessata la quale procederà al recupero nelle forme ordinarie previste dal Testo Unico spese di giustizia e dalla convenzione con Equitalia del 23 settembre 2010

RIMBORSO A SEGUITO DI ERRORE NEL VERSAMENTO DI SOMMA DOVUTA A TITOLO DI PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI PENALI

Nel novembre 2007 fu sollevata la questione riguardante il rimborso a seguito di errore nel versamento di somma dovuta a titolo di pagamento delle spese processuali penali. **Il Ministero-Dipartimento Generale per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio I – prima con note trasmesse ai vari uffici richiedenti**(per tutte nota diretta alla Corte di Appello di Catanzaro numero m_dg.DAG.28/10/2008/.0141215.U del 24 ottobre 2008) **poi rispondendo direttamente All'Ispettorato Generale con nota DAG/16/10/0126665(I)** ha disposto quanto segue:

per attivare la procedura di rimborso delle somme richieste, la cui competenza spetta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del luogo ove è stato effettuato il versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui all' artt. 68 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, in quanto questo Ministero non dispone, nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi.

La documentazione da produrre alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente, è la seguente:

- 1. Istanza originale delle parti che chiedono il rimborso;*
 - 2:Il nulla osta al rimborso dell'ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all'Erario della somma chiesta in restituzione, dopo che è stato accertato l'effettivo erroneo versamento da parte del richiederne, con l'indicazione della somma da restituire e con riferimento alla causale del versamento;*
 - 3. Copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;*
 - 4. Copia autentica della quietanza del modello F23;*
 - 5. Ogni altro documento dell'ufficio giudiziario che eventualmente sarà richiesto;*
- Pertanto dopo l'accertamento dell'erroneo versamento si vorrà procedere come sopra indicato..*

Restituzione somme a seguito provvedimento di dissequestro o revoca della confisca (vedi anche paragrafo relativo alla CONFISCA) DAG.08/02/2018.0028117.U “.. *Equitalia Giustizia SpA. È il soggetto deputato ad effettuare le restituzioni..gli Uffici giudiziari trasmetteranno : 1) l'istanza di rimborso recante l'indicazione delle generalità complete dell'avente diritto e i dati bancari o postali necessari per l'accredito della somma da restituire; 2)il provvedimento che dispone la restituzione della somma con l'indicazione esatta dell'importo da restituire”*

Restituzione somme diverse da quello oggetto di sequestro o confisca

DAG.14/02/2018.0031681.U “... è tuttavia noto che nel FUG confluiscono anche somme e proventi diversi da quelli oggetto di sequestro o confisca nell'ambito dei procedimenti penali, di applicazione di misure di prevenzione e di irrogazione di sanzioni amministrative (lettera a) b) c) di cui all'articolo 2 del d.l. n 143/2008 convertito con legge 181/08) che sono:

- *quelli depositati presso poste italiane spa,banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili non riscossi o reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è istinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione , di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero,nel caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia (lettera c-bis);*
- *quelli depositati presso uffici postali o banche nell'ambito della procedura fallimentare non riscossi dagli aventi diritto né richiesti da altri creditori rimasti insoddisfatti decorsi 5 anni dal deposito (lettera c-ter)*

nei sopra indicati casi la circolare in oggetto richiama le istruzioni impartite con DAG.08/02/2018.0028117.U (vedi sopra)

Ai sensi **dell'articolo 42del d.lgs. 159/2011** in caso di revoca della confisca il pagamento dei compensi da corrispondere all'amministratore giudiziario deve essere posto a carico dell'Erario (Cass.46043/2011 e Cass. n 24663/2018) quindi in caso di restituzione di somme a seguito di revoca di confisca gli onorari e spese già pagate all'amministratore devono essere restituite all'avente diritto imputandone il pagamento a carico dell'Erario (vedasi da ultimo ordinanza tribunale di Crotone n 35 del 2 luglio 2019.

logicamente non è dovuta la restituzione delle spese occorrenti alla gestione e amministrazione delle cose confiscate.

**RIMBORSO SOMME DI NATURA NON TRIBUTARIA VERSATE MEDIANTE
MODELLO F23 (circolare min. giust. DAG.16/10/2009.0126665.U)**

..si rappresenta preliminarmente che la competenza per il rimborso delle spese di natura tributaria spetta all' Agenzia delle Entrate o all' Agenzia del territorio in ragione del tributo erroneamente versato

*Per quanto attiene in particolare il contributo unificato si richiama la circolare del ministero dell' economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ispettorato generale di finanza, prot. n 135371 del 26 ottobre 2007 diramata da questa Direzione generale con nota 16 novembre 2007(**RIPORTATA NEL PRESENTE LAVORO NELLA PARTE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**)*

Per attivare invece la procedura di rimborso delle altre somme erroneamente pagate, la cui competenza spetta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell' Economia e delle Finanze del luogo ove è stato effettuato il versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui all' artt. 68 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, in quanto questo Ministero non dispone, nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi.

La documentazione da produrre alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente, è la seguente:

- 1. Istanza originale delle parti che chiedono il rimborso;*
 - 2: Il nulla osta al rimborso dell' ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all' Erario della somma chiesta in restituzione, dopo che è stato accertato l' effettivo erroneo versamento da parte del richiederne, con l' indicazione della somma da restituire e con riferimento alla causale del versamento;*
 - 3. Copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;*
 - 4. Copia autentica della quietanza del modello F23;*
 - 5. Ogni altro documento dell' ufficio giudiziario che eventualmente sarà richiesto;*
- Pertanto dopo l' accertamento dell' erroneo versamento si vorrà procedere come sopra indicato..*

TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI DELLE SPESE PROCESSUALI

Le spese del procedimento sono considerate una obbligazione civile ed in quanto tale trasmissibile agli eredi.

Nel **processo civile** quindi le spese processuali sono trasmissibili agli eredi

Diversamente nel **processo penale** dove a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 98/98 partendosi dal presupposto che a seguito della riforma sull'ordinamento penitenziario le spese processuali hanno “ *mutato natura: non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale ma sanzione economica accessoria alla pena...*” quindi non trasmissibili

Ai sensi della DOG.11/12/2017.0232170.U *comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U :*

nel processo penale, in caso di sentenza che condanna l'imputato non ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile ammessa al beneficio, il successivo decesso del condannato determina la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale, ma non esime dal pagamento di quelle relative all'azione civile esercitata nell'ambito del medesimo processo (contributo unificato, imposta di registro, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che, quindi, dovranno essere iscritte nel foglio delle notizie secondo la rispettiva natura dei crediti (spese anticipate dall'erario o prenotate a debito).